



## Un'analisi giuridica

# Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)



*EASO Professional Development Series  
for members of courts and tribunals*

A cura di IARLJ-Europa in base a un contratto  
con l'EASO

2018

**EASO professional development materials have been created in cooperation with members of courts and tribunals on the following topics:**

- introduction to the Common European Asylum System for courts and tribunals;
- qualification for international protection (Directive 2011/95/EU);
- asylum procedures and the principle of non-refoulement;
- evidence and credibility assessment in the context of the Common European Asylum System;
- Article 15(c) qualification directive (2011/95/EU);
- exclusion: Articles 12 and 17 qualification directive (2011/95/EU);
- ending international protection: Articles 11, 14, 16 and 19 qualification directive (2011/95/EU);
- country of origin information.

The Professional Development Series comprises Judicial analyses, Judicial trainers' guidance notes and Compilations of jurisprudence for each topic covered, apart from Country of origin information which comprises a Judicial practical guide accompanied by a Compilation of jurisprudence. All materials are developed in English. For more information on publications, including on the availability of different language versions, please visit [www.easo.europa.eu/training-quality/courts-and-tribunals](http://www.easo.europa.eu/training-quality/courts-and-tribunals).



## **Un'analisi giuridica**

Condizioni per il  
riconoscimento della  
protezione internazionale  
(direttiva 2011/95/UE)

*Serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo  
professionale dei membri degli organismi  
giudiziari*

2018

Manoscritto concluso nel dicembre 2016

L'EASO, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018

Print ISBN 978-92-9494-650-8 doi:10.2847/685620 BZ-04-16-991-IT-C  
PDF ISBN 978-92-9494-660-7 doi:10.2847/010039 BZ-04-16-991-IT-N

© European Asylum Support Office (EASO), 2018  
Illustrazione in copertina: baldyrgan/Shutterstock.com  
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'EASO, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

## Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è un'agenzia dell'Unione europea. Creato allo scopo di rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo e aiutare gli Stati membri a rispettare l'obbligo europeo e internazionale di dare protezione a quanti possono averne bisogno, svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione concreta del sistema europeo comune di asilo (CEAS).

Conformemente all'articolo 6 del suo regolamento istitutivo (di seguito «il regolamento») (\*), l'EASO organizza e sviluppa la formazione destinata ai membri di tutti gli organismi giurisdizionali negli Stati membri, avvalendosi a tal fine delle competenze di istituzioni accademiche e di altre organizzazioni e tenendo conto della cooperazione dell'Unione esistente in tale settore nel pieno rispetto dell'indipendenza degli organismi giurisdizionali nazionali.

## L'associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato

L'associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato (IARLJ) è un'associazione transnazionale senza scopo di lucro che mira a promuovere il riconoscimento del fatto che la protezione dalla persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un particolare gruppo sociale è un diritto individuale sancito dagli strumenti giuridici internazionali e che la determinazione dello status di rifugiato e la cessazione di tale status dovrebbero essere assoggettate al principio dello Stato di diritto. Sin dalla sua fondazione, nel 1997, l'associazione ha partecipato attivamente in tutto il mondo alla formazione dei giudici che si occupano di cause riguardanti l'asilo. Il capitolo europeo dell'IARLJ (IARLJ-Europa) è l'organo regionale rappresentativo dei giudici in Europa. Uno degli obiettivi specifici dell'IARLJ-Europa, sancito dalla sua Costituzione, è «accrescere le conoscenze e le competenze e scambiare pareri ed esperienze tra i giudici su tutte le questioni riguardanti l'applicazione e il funzionamento del sistema europeo comune di asilo».

## Contributi

Questa analisi è stata realizzata con il contributo di un team editoriale di giudici, responsabile del prodotto finale, e un team redazionale di esperti.

Per garantire l'integrità del principio dell'indipendenza giudiziaria e assicurare un controllo giuridico nell'elaborazione e divulgazione della Serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo professionale dei membri degli organismi giudiziari, è stato selezionato, sotto gli auspici di un gruppo comune di monitoraggio (GCM) composto da rappresentanti delle parti contraenti, dell'EASO e dell'IARLJ-Europa, un team editoriale formato da magistrati in servizio con ampie competenze e una vasta esperienza nel diritto in materia di asilo. Il team editoriale ha sottoposto a revisione le versioni preliminari del documento, ha dato istruzioni dettagliate al team redazionale, ha redatto le modifiche e ha svolto la funzione di organo decisionale finale relativamente all'ambito trattato, alla struttura, al contenuto e al progetto del documento. Il lavoro del team editoriale è stato condotto mediante incontri *de visu* che si sono svolti a La Valletta nel dicembre 2015 e a Londra nel settembre 2016, nonché attraverso comunicazioni elettroniche/telefoniche regolari.

(\*) Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo [2010] (GU L 132, pag. 11).

## Team editoriale di giudici

I componenti del team editoriale sono i giudici **Hugo Storey** (Regno Unito, presidente), **Jakub Camrda** (Repubblica ceca), **Jacek Chlebny** (Polonia), **Katelijne Declerck** (Belgio), **Harald Dörig** (Germania), **Liesbeth Steendijk** (Paesi Bassi), **Florence Malvasio** (Francia), **Boštjan Zalar** (Slovenia) e (giudice sostituto) **Claudiu Dragusin** (Romania). Il team editoriale ha ricevuto supporto e assistenza dalla responsabile del coordinamento di progetto **Clara Odofin**.

## Team redazionale di esperti

Hanno partecipato al team redazionale il professor **Kay Hailbronner** (Università di Costanza, Germania) in qualità di esperto principale, **Céline Bauloz** (Global Migration Centre, Graduate Institute of International and Development Studies, Ginevra, Svizzera), la professoressa **Lyra Jakuleviciene** (International and EU Law Institute, Università Mykolas Romeris, Vilnius, Lituania), **David Kosař** (Università Masaryk, Brno, Repubblica ceca), **Elise Russcher** (Consiglio di Stato, L'Aia, Paesi Bassi) e **Mark Symes** (Garden Court Chambers, Londra, Regno Unito).

## Ringraziamenti

Hanno presentato osservazioni sulla versione preliminare del documento il giudice **Lars Bay Larsen** della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e il giudice **Ledi Bianku** della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), entrambi a titolo personale.

Anche **Carole Simone Dahan** (consulente giuridico senior, Judicial Engagement) e **Cornelis (Kees) Wouters** (consulente giuridico senior sui rifugiati) della divisione della Protezione internazionale costituita in seno all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), nonché **Paul McDonough** (esperto di collegamento sull'asilo, ufficio di collegamento con l'EASO dell'UNHCR) hanno espresso il proprio parere sulla versione preliminare del documento.

Osservazioni sono state presentate anche dai seguenti partecipanti alla rete EASO di membri di organi giudiziari e al forum consultivo EASO: ACCEM, Spagna; Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria; Corte suprema amministrativa austriaca; Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio; Associazione europea per la difesa dei diritti umani (AEDH); Tribunale di primo grado (Immigrazione e asilo), Regno Unito; Tribunale amministrativo federale tedesco; Hana Lupačová, Ufficio del difensore civico e facoltà di Giurisprudenza dell'Università Masaryk, Repubblica ceca; Alta corte amministrativa della Repubblica di Croazia; Tribunale d'appello per i rifugiati, Irlanda; Tribunale di Torino, Italia.

Nella stesura definitiva del testo in vista della pubblicazione, il team editoriale ha preso in considerazione tutte le osservazioni presentate. I membri del team editoriale e dell'EASO sono grati a tutti coloro che hanno formulato osservazioni; tali osservazioni sono state molto utili per dare veste definitiva a questa analisi giuridica.

La metodologia adottata per l'elaborazione di questa analisi è illustrata nell'appendice C, pag. 155.

Questa analisi giuridica sarà aggiornata dall'EASO in base alle necessità e in conformità con la metodologia stabilita per la Serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo professionale dei membri degli organismi giudiziari.

# Sommario

<b>Elenco delle abbreviazioni</b> .....	8
<b>Premessa</b> .....	9
<b>Domande essenziali</b> .....	10
<b>Introduzione generale</b> .....	11
<b>Struttura e ambito di applicazione</b> .....	14
<b>Interpretazione della DQ (rifusione)</b> .....	16
<b>Parte 1 — Protezione dei rifugiati</b> .....	22
1.1 Introduzione .....	22
1.2 Chi è il rifugiato? .....	22
1.3 Ambito di applicazione personale e territoriale .....	23
1.3.1 Cittadino di un paese terzo .....	23
1.3.2 Apolide .....	25
1.3.3 Fuori dal paese di cittadinanza o di precedente dimora abituale .....	26
1.4 Atti di persecuzione (articolo 9, paragrafi 1 e 2) .....	26
1.4.1 Definizione di atti di persecuzione (articolo 9, paragrafo 1) .....	27
1.4.1.1 Richiamo all'articolo 1 A della convenzione sui rifugiati .....	27
1.4.1.2 Denominatore comune dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b): sufficiente gravità di un atto di persecuzione .....	28
1.4.1.3 Atto sufficientemente grave, per la sua natura o reiterazione, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali [articolo 9, paragrafo 1, lettera a)] .....	30
1.4.1.4 Somma di misure [articolo 9, paragrafo 1, lettera b)] .....	36
1.4.2 Enumerazione dei possibili atti di persecuzione (articolo 9, paragrafo 2) .....	37
1.4.2.1 Atti di violenza fisica o psichica [articolo 9, paragrafo 2, lettera a)] .....	38
1.4.2.2 Provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari [articolo 9, paragrafo 2, lettera b)] .....	39
1.4.2.3 Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie [articolo 9, paragrafo 2, lettera c)] .....	40
1.4.2.4 Rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici [articolo 9, paragrafo 2, lettera d)] .....	40
1.4.2.5 Azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto [articolo 9, paragrafo 2, lettera e)] .....	41
1.4.2.6 Atti specificamente diretti contro un sesso [leggasi genere] o contro l'infanzia [articolo 9, paragrafo 2, lettera f)] .....	43
1.5 I motivi di persecuzione (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 10) .....	45
1.5.1 Nesso tra gli atti di persecuzione e i motivi di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti (articolo 9, paragrafo 3) .....	46
1.5.1.1 Nesso con gli atti di persecuzione .....	46
1.5.1.2 Nesso con la mancanza di protezione .....	47
1.5.2 I diversi motivi di persecuzione (articolo 10) .....	48
1.5.2.1 Razza [articolo 10, paragrafo 1, lettera a)] .....	49
1.5.2.2 Religione [articolo 10, paragrafo 1, lettera b)] .....	49
1.5.2.3 Nazionalità [articolo 10, paragrafo 1, lettera c)] .....	50
1.5.2.4 Appartenenza a un particolare gruppo sociale [articolo 10, paragrafo 1, lettera d)] .....	50
1.5.2.5 Opinione politica [articolo 10, paragrafo 1, lettera e)] .....	55
1.6 Responsabili della persecuzione o del danno grave (articolo 6) .....	57
1.6.1 Lo Stato [articolo 6, lettera a)] .....	59
1.6.2 Partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio [articolo 6, lettera b)] .....	60
1.6.3 Soggetti non statuali [articolo 6, lettera c)] .....	61

1.7	Soggetti che offrono protezione (articolo 7)	63
1.7.1	Soggetti che hanno la volontà e la capacità di offrire protezione (articolo 7, paragrafi 1 e 3)	65
1.7.1.1	Lo Stato [articolo 7, paragrafo 1, lettera a)]	65
1.7.1.2	Partiti od organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali [articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 3]	68
1.7.2	Qualità della protezione (articolo 7, paragrafo 2)	70
1.7.2.1	Effettività	70
1.7.2.2	Durata	74
1.7.2.3	Accessibilità	75
1.8	Protezione all'interno del paese d'origine (articolo 8)	76
1.8.1	Qualità della protezione all'interno del paese di origine (articolo 8, paragrafo 1)	77
1.8.1.1	Sicurezza in una parte del territorio del paese d'origine	78
1.8.1.2	Accesso a una parte del territorio del paese d'origine	80
1.8.1.3	Ragionevolezza dell'ipotesi che il richiedente si stabilisca in una parte del territorio del paese di origine	81
1.8.2	Requisiti relativi all'esame (articolo 8, paragrafo 2)	83
1.8.2.1	Fase dell'esame	83
1.8.2.2	Valutazione orientata al futuro	83
1.8.2.3	Condizioni generali nella parte del territorio del paese di origine e circostanze personali del richiedente	84
1.9	Timore fondato	85
1.9.1	Timore fondato [articolo 2, lettera d)]	85
1.9.1.1	Il criterio bipartito e il criterio oggettivo a confronto	86
1.9.1.2	Lo standard della prova	87
1.9.2	Rischio attuale e rilevanza della persecuzione subita in passato (articolo 4, paragrafo 4)	88
1.9.3	Prove di un rischio per le persone in situazione analoga	89
1.9.4	Questione della discrezione	90
1.9.5	Valutazione del timore fondato nel contesto della violenza generalizzata	91
1.9.6	Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine (« <i>sur place</i> ») (articolo 5)	92
1.9.6.1	Domande basate su avvenimenti verificatisi nel paese di origine (articolo 5, paragrafo 1)	93
1.9.6.2	Domande basate su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese di origine (articolo 5, paragrafo 2)	94
1.9.6.3	Domande successive (articolo 5, paragrafo 3)	96
1.10	Status di rifugiato	98
1.10.1	Status di rifugiato (articolo 13)	98
1.10.1.1	Definizione di status di rifugiato	98
1.10.1.2	Natura declaratoria dello status di rifugiato	100
1.10.1.3	Status di rifugiato, permesso di soggiorno e protezione internazionale	100
1.10.1.4	Rapporto tra lo status di rifugiato, lo status di protezione sussidiaria e l'asilo	102
1.10.2	Familiari di rifugiati che individualmente non soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato (articolo 23)	102
1.10.2.1	Status derivativo	102
1.10.2.2	Nozione di unità del nucleo familiare [articolo 2, lettera j)]	103
<b>Parte 2</b>	<b>Protezione sussidiaria</b>	<b>105</b>
2.1	Introduzione	105
2.2	Chi ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria?	106
2.3	Ambito di applicazione personale e territoriale [articolo 2, lettera f)]	107
2.3.1	Cittadino di un paese terzo o apolide	107
2.3.2	Ambito di applicazione territoriale	108
2.4	Danno grave (articolo 15)	108
2.4.1	Oggetto, finalità e struttura	109
2.4.1.1	Clausola relativa alle disposizioni più favorevoli	110
2.4.1.2	Coerenza del rapporto tra le lettere a), b) e c) dell'articolo 15	110
2.4.1.3	Carattere non gerarchico e sovrapposizioni tra le lettere a), b) e c) dell'articolo 15	110



2.4.2 Condanna alla pena di morte o esecuzione della pena di morte [articolo 15, lettera a)] .....	111
2.4.2.1 Condanna alla pena di morte .....	111
2.4.2.2 Esecuzione della pena di morte .....	112
2.4.3 Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine [articolo 15, lettera b)] .....	112
2.4.3.1 Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante .....	113
2.4.3.2 <i>Non refoulement</i> in conformità dell'articolo 3 CEDU e protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera b), in caso di maltrattamento non intenzionale .....	115
2.4.3.3 Trattamento inumano o degradante nel paese di origine di un richiedente .....	116
2.4.4 Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale [articolo 15, lettera c)] .....	117
2.5 Responsabili del danno grave (articolo 6) .....	117
2.5.1 Stato [articolo 6, lettera a)] .....	117
2.5.2 Partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio [articolo 6, lettera b)] .....	118
2.5.3 Soggetti non statuali [articolo 6, lettera c)] .....	118
2.6 Soggetti che offrono protezione (articolo 7) .....	118
2.6.1 Soggetti che hanno la volontà e la capacità di offrire protezione (articolo 7, paragrafi 1 e 3) .	118
2.6.1.1 Stato [articolo 7, paragrafo 1, lettera a)] .....	118
2.6.1.2 Partiti od organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali [articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 3] .....	118
2.6.2 Qualità della protezione (articolo 7, paragrafo 2) .....	118
2.7 Protezione all'interno del paese d'origine (articolo 8) .....	119
2.7.1 Qualità della protezione all'interno del paese di origine (articolo 8, paragrafo 1) .....	119
2.7.2 Requisito dell'esame (articolo 8, paragrafo 2) .....	120
2.8 Fondati motivi di ritenere che il richiedente correrebbe un rischio effettivo .....	121
2.8.1 Rischio effettivo [articolo 2, lettera f)] .....	121
2.8.2 Requisito dell'attualità del rischio [articolo 2, lettera f)] e della rilevanza di danni gravi precedenti (articolo 4, paragrafo 4) .....	122
2.8.3 Prove di un rischio per le persone in situazione analoga .....	123
2.8.4 Questione della discrezione .....	123
2.8.5 Valutazione del danno grave nel contesto della violenza generalizzata .....	124
2.8.6 Bisogno di protezione sussidiaria sorto fuori dal paese d'origine (« <i>sur place</i> ») (articolo 5) ....	125
2.8.6.1 Domande basate su avvenimenti verificatisi nel paese di origine (articolo 5, paragrafo 1) .....	126
2.8.6.2 Domande basate su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese di origine (articolo 5, paragrafo 2) .....	126
2.8.6.3 Domande successive (articolo 5, paragrafo 3) .....	126
2.9 Status di protezione sussidiaria .....	126
2.9.1 Status di protezione sussidiaria (articolo 18) .....	126
2.9.1.1 Definizione dello status di protezione sussidiaria .....	126
2.9.1.2 Status di protezione sussidiaria e accesso alle prestazioni (occupazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e strumenti di integrazione) .....	127
2.9.2 Familiari dei beneficiari di protezione sussidiaria che non possiedono i requisiti per poter beneficiare a titolo personale della protezione sussidiaria [articolo 23 e articolo 2, lettera j)] .....	127
<b>Appendice A — Alberi di decisione</b> .....	130
<b>Appendice B — Fonti primarie</b> .....	137
<b>Appendice C — Metodologia</b> .....	155
<b>Appendice D — Bibliografia scelta</b> .....	157
<b>Appendice E — Elenco della giurisprudenza</b> .....	166

## Elenco delle abbreviazioni

CEAS	Sistema europeo comune di asilo ( <i>Common European Asylum System</i> )
CEDU	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
Convenzione di Ginevra	Cfr. Convenzione sui rifugiati
Convenzione sui rifugiati	Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951), modificata dal relativo protocollo (1967) (denominata «Convenzione di Ginevra» nella legislazione UE sull'asilo)
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
Direttiva rimpatri	Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
DPA (rifusione)	Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
DQ	Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta
DQ (rifusione)	Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
EDAL	Database europeo sul diritto all'asilo (European Database of Asylum Law)
EWCA	Corte d'appello di Inghilterra e Galles (Regno Unito) (Court of Appeal of England and Wales)
IARLJ	Associazione internazionale dei giudici del diritto del rifugiato (International Association of Refugee Law Judges)
ICCPR	Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (International Covenant on Civil and Political Rights)
ONG	Organizzazione non governativa
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PDS	Professional Development Series for members of courts and tribunals (Serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo professionale dei membri degli organismi giudiziari)
Regolamento Dublino II	Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TUE	Trattato sull'Unione europea
UE	Unione europea
UKIAT	Tribunale per l'asilo e l'immigrazione del Regno Unito (United Kingdom Immigration and Asylum Tribunal)
UKUT	Tribunale superiore del Regno Unito (United Kingdom Upper Tribunal)
UNHCR	Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees)

## Premessa

In stretta collaborazione con gli organi giurisdizionali degli Stati membri e con altri attori fondamentali, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) sta realizzando una serie di pubblicazioni per lo sviluppo professionale dei giudici (PDS) destinata a tracciare gradualmente un quadro completo del sistema europeo comune di asilo (CEAS). In seguito alle consultazioni con la rete EASO di giudici, tra cui l'IARLJ-Europa, è emersa con evidenza la necessità urgente di mettere a disposizione dei giudici materiali per la formazione professionale giudiziaria riguardanti alcuni temi essenziali trattati dai giudici nelle decisioni che sono chiamati quotidianamente ad adottare. Ai fini dell'elaborazione di questi materiali essenziali, è stata riconosciuta la necessità di coinvolgere giuristi e altri esperti nel pieno rispetto del principio dell'indipendenza del potere giudiziario, nonché di accelerare l'elaborazione della PDS.

La presente analisi giuridica è frutto di un progetto realizzato dall'EASO e dall'IARLJ-Europa e fa parte della PDS.

L'analisi è destinata principalmente ad essere usata dai membri degli organi giurisdizionali degli Stati membri UE che si occupano di ricorsi o revisioni di decisioni riguardanti le domande di protezione internazionale. Il suo obiettivo è analizzare sul piano giuridico le condizioni che devono essere soddisfatte per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE [DQ (rifusione)]. L'analisi vuole essere uno strumento utile per coloro che hanno un'esperienza giudiziaria limitata o nulla nel settore della protezione internazionale nell'ambito del CEAS, ma anche per i giudici con esperienza o specializzati in questo campo; mira quindi ad essere un documento di riferimento per tutti i giudici che si occupano delle condizioni da soddisfare per il riconoscimento della protezione internazionale. La struttura, il formato e il contenuto sono stati definiti tenendo conto dell'ampia platea di destinatari prevista. La presente analisi giuridica contiene:

- un'introduzione generale che presenta l'obiettivo e la struttura dell'analisi, traccia una panoramica delle norme di interpretazione della DQ (rifusione) e illustra la nozione di domanda di protezione internazionale e la possibilità limitata di applicare disposizioni più favorevoli;
- un'analisi dettagliata delle condizioni richieste per il riconoscimento dello status di rifugiato e gli elementi che definiscono tali condizioni, quali stabiliti nella DQ (rifusione);
- un'analisi dettagliata delle condizioni richieste per il riconoscimento della protezione sussidiaria e gli elementi che definiscono tali condizioni, quali stabiliti nella DQ (rifusione).

A sostegno dell'analisi, il documento contiene anche una raccolta di casi giurisprudenziali e appendici che elencano non soltanto le norme di diritto primario e derivato dell'UE e i trattati internazionali pertinenti aventi ambito di applicazione universale e regionale, ma anche la giurisprudenza essenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), nonché una raccolta di casi giurisprudenziali dei giudici degli Stati membri dell'Unione. Il documento contiene inoltre alberi di decisione con le domande a cui i giudici degli Stati membri devono rispondere nell'esame delle domande di protezione internazionale. Per permettere a chi legge la versione digitale di accedere facilmente e rapidamente alle norme legislative e alla giurisprudenza, sono stati utilizzati collegamenti ipertestuali. Nella PDS è stata pubblicata un'analisi giuridica contenente una presentazione generale del CEAS; sono inoltre state pubblicate, o lo saranno a breve, altre analisi giuridiche dedicate ad altri elementi specifici del CEAS<sup>(1)</sup>.

Lo scopo è tracciare in modo chiaro e in un formato agevolmente comprensibile il quadro aggiornato del diritto. Questa pubblicazione analizza il diritto fotografandone la situazione al 30 settembre 2016. Com'è noto, tuttavia, quest'ambito del diritto e della prassi si evolve rapidamente. Nel periodo in cui è stato scritto questo testo, tra il maggio 2015 e il settembre 2016, i sistemi di asilo di vari Stati membri dell'UE si sono trovati esposti a una pressione straordinaria dovuta all'enorme afflusso di persone richiedenti protezione internazionale. In proposito si fa notare che, come tutte le PDS, anche questa analisi giuridica sarà aggiornata periodicamente allorché se ne ravvisi la necessità. Sta tuttavia a chi legge verificare se vi sono stati cambiamenti nelle disposizioni giuridiche. L'analisi contiene riferimenti a una serie di fonti utili a questo riguardo.

(<sup>1</sup>) Cfr. EASO, *The Implementation of Article 15(c) QD in EU Member States*, luglio 2015; EASO, *Esclusione. Articoli 12 e 17 della direttiva Qualifiche (2011/95/UE): un'analisi giuridica*, gennaio 2016; EASO, *Ending International Protection — A Judicial Analysis*, di prossima pubblicazione; EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, agosto 2016; EASO, *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System (CEAS) — A Judicial Analysis*, di prossima pubblicazione; EASO, *Access to Procedures governing International Protection and the Non-Refoulement Principle — A Judicial Analysis*, di prossima pubblicazione.

## Domande essenziali

La presente analisi giuridica intende mettere a disposizione dei giudici degli Stati membri un'analisi delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della cosiddetta direttiva «qualifiche» (direttiva 2011/95/UE) di rifusione [DQ (rifusione)] Si prefigge di rispondere alle seguenti domande essenziali:

1. **Chi è il rifugiato o il beneficiario di protezione sussidiaria** (rispettivamente [sezione 1.2](#) e [sezione 2.2](#)) e qual è l'**ambito di applicazione personale e territoriale** della DQ (rifusione) ai fini dell'ammissione alla protezione dei rifugiati ([sezione 1.3](#)) e alla protezione sussidiaria ([sezione 2.3](#))?
2. Che cosa si intende per **persecuzione** ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, DQ (rifusione) ([sezione 1.4](#))? Quali sono i **danni gravi** in presenza dei quali ricorrono le condizioni richieste per la protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15 DQ (rifusione) ([sezione 2.4](#))?
3. In che modo un **atto di persecuzione** può essere collegato a uno o più motivi di persecuzione o alla mancanza di protezione contro tali atti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, DQ (rifusione) ([sezione 1.5.1](#))?
4. Quali sono i **motivi di persecuzione** definiti all'articolo 10 DQ (rifusione) ([sezione 1.5.2](#))?
5. Quali **responsabili della persecuzione o del danno grave** sono riconosciuti nell'articolo 6 DQ (rifusione) ([sezione 1.6](#) e [sezione 2.5](#))?
6. Che cosa si intende per **protezione effettiva** contro i responsabili della persecuzione o del danno grave e da quali soggetti può essere offerta tale protezione in virtù dell'articolo 7 DQ (rifusione) ([sezione 1.7](#) e [sezione 2.6](#))?
7. Che cosa significa **protezione all'interno del paese d'origine** e che cosa comporta per gli Stati membri che applicano l'articolo 8 DQ (rifusione) ([sezione 1.8](#) e [sezione 2.7](#))?
8. Che cosa si intende per «**timore fondato**» di subire persecuzioni ai fini della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera d), dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, DQ (rifusione) ([sezione 1.9](#))? Che cosa significa la frase «**sussistono fondati motivi per ritenere che la persona correrebbe un rischio effettivo**» di subire un grave danno ai fini della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 2, lettera f), dell'articolo 4, paragrafo 4 e dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, DQ (rifusione) ([sezione 2.8](#))?
9. Che cosa comporta il riconoscimento dello **status di rifugiato** o dello **status di protezione sussidiaria** (cfr. rispettivamente [sezione 1.10.1](#) per lo status di rifugiato e [sezione 2.9.1](#) per lo status di protezione sussidiaria)?
10. Qual è la situazione dei **familiari** dei rifugiati o dei beneficiari di protezione sussidiaria che individualmente non hanno diritto alla protezione internazionale a norma dell'articolo 23 DQ (rifusione) (cfr. [sezione 1.10.2](#) per lo status di rifugiato e [sezione 2.9.2](#) per lo status di protezione sussidiaria)?

# Introduzione generale

## Obiettivo

La presente analisi giuridica concerne le condizioni richieste per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della direttiva «qualifiche» 2011/95/UE [DQ (rifusione)]<sup>(1)</sup>. La DQ (rifusione) è una componente essenziale dell'*acquis* dell'Unione europea (UE) in materia di asilo; le sue basi giuridiche di diritto primario si rintracciano nell'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)<sup>(2)</sup>, in cui è prevista l'adozione di un sistema europeo comune di asilo (CEAS) che includa uno status uniforme in materia di asilo e uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria. Le implicazioni del fatto che la DQ (rifusione) si presenta sotto forma di direttiva sono analizzate in maniera più approfondita in *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*<sup>(3)</sup>, ma poiché ai fini dell'interpretazione di ogni direttiva occorre tenere conto del suo oggetto e delle sue finalità specifiche, si rendono necessarie alcune osservazioni preliminari.

Dal 1999 l'UE lavora alla creazione di un CEAS<sup>(4)</sup>, che deve essere conforme alla *Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 modificata dal protocollo del 1967* (convenzione sui rifugiati)<sup>(5)</sup> e agli altri trattati pertinenti (articolo 78, paragrafo 1, TFUE). Lo strumento giuridico della prima fase del CEAS è stato la direttiva «qualifiche» 2004/83/CE (DQ), entrata in vigore il 20 ottobre 2004. Tale direttiva stabiliva norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale<sup>(6)</sup>; tali norme lasciavano tuttavia agli Stati membri un certo margine di flessibilità che consentiva l'attuazione di misure aggiuntive<sup>(7)</sup>.

Già nel 1999 si stabilì quindi che, nella seconda fase della creazione del CEAS<sup>(8)</sup>, le norme dell'UE avrebbero dovuto indirizzarsi verso una «procedura comune in materia di asilo» e uno «status uniforme» per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale<sup>(9)</sup>.

La DQ (rifusione), emanata come strumento giuridico della seconda fase del CEAS ed entrata in vigore il 21 dicembre 2013, rafforza quindi l'armonizzazione del diritto dell'asilo all'interno dell'Unione<sup>(10)</sup>. Questa finalità è palesata dalla scelta del legislatore di evitare l'espressione «norme minime», come risulta evidente dal testo dell'articolo 1 DQ (rifusione):

La presente direttiva stabilisce **norme** sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno **status uniforme** per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta<sup>(11)</sup>.

Come spiega il considerando 8 DQ (rifusione), dopo l'adozione della DQ sussistevano forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e il contenuto di tale protezione. La DQ (rifusione) si è quindi posta l'obiettivo di realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento

(1) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) [2011] GU L 337, pag. 9.

(2) Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea [2012] GU C 326, pag. 47.

(3) EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, agosto 2016, pagg. 66 e 67.

(4) Consiglio europeo, *Conclusioni della presidenza*, Consiglio europeo di Tampere 15 e 16 ottobre 1999, SN 200/99, Bruxelles, punto 13 (*conclusioni di Tampere*). Le basi giuridiche del CEAS sono discusse in modo più approfondito in EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, parte 1, pagg. 13-23. I principi di interpretazione delle disposizioni giuridiche del CEAS sono trattati anche nella parte 3 dell'introduzione.

(5) Convenzione relativa allo status dei rifugiati, 189 UNTS 150, 28 luglio 1951 (data di entrata in vigore: 22 aprile 1954); e protocollo relativo allo status dei rifugiati, 606 UNTS 267 (data di entrata in vigore: 4 ottobre 1967).

(6) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta [2004] GU L 304, pag. 12.

(7) UNHCR, *UNHCR Comments on the European Commission's Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted (COM(2009)551, 21 October 2009)*, luglio 2010, pag. 2.

(8) Cfr. EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, sezione 1.4, pagg. 15 e 16.

(9) Consiglio europeo, *Conclusioni di Tampere*, cit. alla nota 4, punto 15.

(10) CGUE, sentenza del 7 giugno 2016, Grande Sezione, causa C-63/15, *Mehrdad Ghezlebash c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, EU:C:2016:409, punto 60.

(11) NERETTO aggiunto.

e agli elementi essenziali della protezione internazionale sulla base di livelli più elevati [considerando 10 DQ (rifusione)]. Secondo il considerando 13, il conseguimento di questo obiettivo dovrebbe contribuire a limitare il movimento secondario dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità dei quadri giuridici.

Pur avendo l'obiettivo di stabilire norme per uno status uniforme, la DQ (rifusione) continua a consentire agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. Come in precedenza, tuttavia, tale possibilità è subordinata alla condizione che tali disposizioni siano compatibili con la DQ (rifusione) [cfr. sezione relativa all'articolo 3 DQ (rifusione), pag. 20].

Tutti gli Stati membri dell'UE sono vincolati dalla DQ (rifusione), tranne la Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda, come illustra la tabella 1. La Danimarca non partecipa all'adozione di misure basate sull'articolo 78 TFUE e quindi non è vincolata né dalla DQ, né dalla DQ (rifusione) <sup>(12)</sup>; Regno Unito e Irlanda non partecipano all'adozione della DQ (rifusione) <sup>(13)</sup>, ma avendo deciso di partecipare all'adozione e applicazione della DQ rimangono da essa vincolati <sup>(14)</sup>.

**Tabella 1 — Adozione della DQ e della sua rifusione da parte di Danimarca, Irlanda e Regno Unito**

	DQ	DQ (rifusione)
Danimarca	✘	✘
Irlanda	✓	✘
Regno Unito	✓	✘

Si deve rammentare che il CEAS è un sistema in evoluzione. In relazione ai possibili sviluppi futuri, occorre rilevare che il 6 aprile 2016 la Commissione europea ha definito le proprie priorità per un'ulteriore riforma strutturale organica del CEAS <sup>(15)</sup>. Pur riconoscendo che sono stati compiuti progressi significativi nello sviluppo del CEAS, la Commissione ha posto in evidenza notevoli carenze e punti deboli, tanto nella concezione quanto nell'attuazione del sistema. La Commissione ha posto in evidenza tra l'altro che esistono ancora notevoli differenze tra gli Stati membri nel tipo di procedure applicate, nelle condizioni di accoglienza riservate ai richiedenti, nei tassi di riconoscimento e nello status riconosciuto ai beneficiari di protezione internazionale. A suo parere, queste differenze contribuiscono ai movimenti secondari e al cosiddetto «*asylum shopping*», creano fattori di attrazione e in ultima analisi determinano una ripartizione diseguale tra gli Stati membri della responsabilità di offrire protezione a chi ne ha bisogno <sup>(16)</sup>. Il 4 maggio e il 13 luglio 2016, la Commissione ha pubblicato proposte per la riforma di sei strumenti legislativi, tra cui la DQ (rifusione) <sup>(17)</sup>.

Una delle proposte presentate dalla Commissione il 13 luglio 2016 è intesa a sostituire la DQ (rifusione) con un regolamento <sup>(18)</sup>. Poiché i regolamenti, diversamente dalle direttive, hanno applicabilità diretta, questo cambiamento contribuirà verosimilmente di per se stesso a una maggiore convergenza nell'applicazione delle disposizioni <sup>(19)</sup>. La proposta spiega perché la Commissione ritiene che questo cambiamento sia necessario, facendo notare che sebbene la DQ (rifusione) abbia contribuito ad un certo livello di ravvicinamento delle norme nazionali, i tassi di riconoscimento risultano ancora divergenti tra gli Stati membri e manca altresì una convergenza per quanto riguarda le decisioni sul tipo di status di protezione concesso da ciascuno Stato membro. Differenze notevoli tra le politiche degli Stati membri si riscontrano anche con riguardo alla durata dei permessi di soggiorno concessi ai beneficiari di protezione internazionale, nonché all'accesso ai diritti da parte degli stessi. La proposta inoltre rileva che nella pratica le disposizioni vigenti sulla cessazione dello status non sono applicate sistematicamente e infine sottolinea che alcune norme della rifusione della DQ, che fissano criteri comuni per il

<sup>(12)</sup> Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TFUE nel [2012], GU C 326, pag. 299.

<sup>(13)</sup> Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TFUE nel [2012], GU C 326, pag. 295.

<sup>(14)</sup> Considerando 38 e 39 DQ. Cfr. anche S. Peers, «The Revised Directive on Refugee and Subsidiary Protection Status», Statewatch, 2011, pagg. 2-3.

<sup>(15)</sup> Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa, 6 aprile 2016, COM(2016) 197 final.

<sup>(16)</sup> Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, 13 luglio 2016, COM(2016) 466 final (proposta di direttiva «qualifiche»).

<sup>(17)</sup> Cfr. [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-16-2433\\_it.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_it.htm)

<sup>(18)</sup> Commissione europea, Proposta di regolamento qualifiche, cit. alla nota 16.

<sup>(19)</sup> Cfr. EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, pagg. 66 e 67.



riconoscimento della protezione internazionale (ad esempio l'articolo 4, paragrafo 1, riguardante l'obbligo per il richiedente di motivare la domanda; l'articolo 5, paragrafo 3, riguardante il bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («*sur place*»); e l'articolo 8 concernente la protezione all'interno del paese d'origine) sono facoltative per loro natura e lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità. La Commissione ritiene quindi che occorra una maggiore convergenza per cercare di assicurare la parità di trattamento dei richiedenti nell'Unione e in questo modo scoraggiare il movimento di richiedenti verso Stati membri percepiti come Stati che assicurano livelli più elevati di protezione internazionale. Molti dei cambiamenti proposti rispondono peraltro a decisioni della CGUE <sup>(20)</sup>. Il proposto articolo 10, paragrafo 3, chiarisce che l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità.

La proposta di sostituire la DQ (rifusione) con un regolamento e le modifiche prospettate nel documento presentato dalla Commissione saranno ora oggetto di esame e negoziazione in seno al Consiglio e al Parlamento europeo. La partecipazione di Irlanda, Danimarca e Regno Unito alle disposizioni contenute nella proposta della Commissione che abrogherebbe la DQ (rifusione) sarà stabilita nel corso dei negoziati in conformità dei protocolli succitati <sup>(21)</sup> e, nel caso specifico del Regno Unito, alla luce dei negoziati per l'uscita dello stesso dall'UE. Alla data di stesura della presente pubblicazione, non è dato di conoscere il tenore esatto del nuovo regolamento; si tenga quindi presente che, in futuro, la DQ (rifusione) oggetto della presente analisi giuridica potrebbe essere abrogata e sostituita da un regolamento contenente talune disposizioni modificate.

<sup>(20)</sup> Ad esempio, il proposto articolo 10, paragrafo 3, chiarisce che l'autorità accertante non può ragionevolmente aspettarsi che per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine il richiedente si comporti con discrezione o si astenga da determinate pratiche qualora tali comportamenti o pratiche siano insite nella sua identità; cfr. CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, *Minister voor Immigratie en Asiel c. X e Y, e Z c. Minister voor Immigratie en Asiel*, EU:C:2013:720.

<sup>(21)</sup> Cfr. note 12 e 13.

## Struttura e ambito di applicazione

La definizione di «protezione internazionale» formulata nell'articolo 2, lettera a), DQ (rifusione) ricomprende sia lo status di rifugiato, sia lo status di protezione sussidiaria. La DQ (rifusione) si articola in **due componenti**: le disposizioni riguardanti le **condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale**, dal capo II al capo VI, e le disposizioni riguardanti il **contenuto della protezione internazionale** nel capo VII [considerando 12 DQ (rifusione)] (cfr. tabella 2).

La presente analisi giuridica concerne esclusivamente le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale e analizza separatamente i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e quelli richiesti per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. L'analisi si compone quindi di due parti:

- **Parte 1 — Protezione dei rifugiati** (pagg. 22-104), concernente i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato;
- **Parte 2 — Protezione sussidiaria** (pagg. 105-128), concernente i criteri per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, nella misura in cui questi differiscono dai criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato.

La presente analisi non tratta le questioni riguardanti le prove e la valutazione della credibilità, ivi comprese le questioni concernenti l'obbligo per il richiedente di fornire elementi a sostegno della domanda di protezione internazionale; tali questioni saranno infatti approfondite in una specifica analisi giuridica che sarà pubblicata prossimamente in questa serie <sup>(22)</sup>. Inoltre, non tratta gli elementi della DQ (rifusione) che non hanno rilevanza ai fini del riconoscimento e pertanto non esamina le disposizioni connesse alla revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo della protezione internazionale; tali disposizioni sono oggetto di analisi giuridiche separate pubblicate nell'ambito della PDS <sup>(23)</sup>. Anche il contenuto della protezione internazionale cui è dedicato il capo VII della DQ (rifusione), che essenzialmente stabilisce i diritti e benefici di cui godono i beneficiari di protezione internazionale, è escluso dall'ambito dell'analisi. I temi sopra menzionati sono discussi nella presente analisi giuridica solo laddove sia necessario farvi riferimento per la disamina delle disposizioni relative al riconoscimento. La tabella 2 che segue sintetizza la struttura della DQ (rifusione) ed evidenzia **in neretto** gli elementi trattati nella presente analisi giuridica.

È importante notare che la struttura adottata ai fini di questa analisi, sebbene non rifletta che uno degli ordini possibili in cui si possono esaminare gli elementi che compongono le definizioni di «rifugiato» e «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria», corrisponde sostanzialmente a quella adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. In relazione alla necessità di esaminare il possesso dei requisiti per il riconoscimento della protezione concessa ai rifugiati prima di considerare il possesso dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, la CGUE ha già chiarito che tale necessità sussiste, ma non si è ancora pronunciata in maniera più precisa sull'ordine dell'analisi <sup>(24)</sup>. Per questo motivo, è raccomandabile affrontare l'esame della sussistenza dei requisiti nel modo adottato in questa analisi giuridica (fatti salvi i casi in cui esistono pronunciamenti specifici della CGUE), ma l'approccio effettivamente adottato può dipendere per molti aspetti dai fatti individuali di ciascun caso. La struttura proposta è leggermente diversa negli alberi di decisione contenuti nell'**appendice A** (pagg. 130-136), dove i responsabili della persecuzione e la mancanza di protezione contro la persecuzione sono considerati prima del collegamento tra l'atto di persecuzione o la mancanza di protezione e uno o più motivi di persecuzione.

<sup>(22)</sup> Cfr. EASO, *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System (CEAS) — A Judicial Analysis*, di prossima pubblicazione.

<sup>(23)</sup> Cfr. EASO, *Esclusione. Articoli 12 e 17 della direttiva Qualifiche (2011/95/UE): un'analisi giuridica*.

<sup>(24)</sup> Cfr. CGUE, sentenza dell'8 maggio 2014, causa C-604/12, *HN c. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2014:302, punti 29-35. La CGUE ha precisato che «una domanda di protezione sussidiaria non deve, in principio, essere esaminata prima che l'autorità competente sia giunta alla conclusione che il richiedente una protezione internazionale non soddisfa le condizioni che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato».



**Tabella 2 — Struttura della DQ (rifusione) e oggetto della presente analisi giuridica**

La presente analisi giuridica tratta gli articoli evidenziati in neretto.

Capo I — Disposizioni generali	<b>Articolo 1 — Obiettivo</b> <b>Articolo 2 — Definizioni</b> <b>Articolo 3 — Disposizioni più favorevoli</b>
Capo II — Valutazione delle domande di protezione internazionale	Articolo 4 — Esame dei fatti e delle circostanze <b>Articolo 4, paragrafo 4: Precedenti persecuzioni o danni gravi</b> <b>Articolo 5 — Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place»)</b> <b>Articolo 6 — Responsabili della persecuzione o del danno grave</b> <b>Articolo 7 — Soggetti che offrono protezione</b> <b>Articolo 8 — Protezione all'interno del paese d'origine</b>
Capo III — Requisiti per essere considerato rifugiato	<b>Articolo 9 — Atti di persecuzione</b> <b>Articolo 10 — Motivi di persecuzione</b> Articolo 11 — Cessazione Articolo 12 — Esclusione
Capo IV — Status di rifugiato	<b>Articolo 13 — Riconoscimento dello status di rifugiato</b> Articolo 14 — Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato
Capo V — Requisiti per la protezione sussidiaria	<b>Articolo 15 — Danno grave</b> Articolo 16 — Cessazione Articolo 17 — Esclusione
Capo VI — Status di protezione sussidiaria	<b>Articolo 18 — Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria</b> Articolo 19 — Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria
Capo VII — Contenuto della protezione internazionale	Articolo 20 — Disposizioni generali Articolo 21 — Protezione dal respingimento Articolo 22 — Informazioni Articolo 23 — Mantenimento dell'unità del nucleo familiare Articolo 24 — Permesso di soggiorno Articolo 25 — Documenti di viaggio Articolo 26 — Accesso all'occupazione Articolo 27 — Accesso all'istruzione Articolo 28 — Accesso alle procedure di riconoscimento delle qualifiche Articolo 29 — Assistenza sociale Articolo 30 — Assistenza sanitaria Articolo 31 — Minori non accompagnati Articolo 32 — Accesso all'alloggio Articolo 33 — Libera circolazione nel territorio dello Stato membro Articolo 34 — Accesso agli strumenti di integrazione Articolo 35 — Rimpatrio
Capo VIII — Cooperazione amministrativa	Articolo 36 — Cooperazione Articolo 37 — Personale
Capo IX — Disposizioni finali	Articolo 38 — Relazioni Articolo 39 — Recepimento Articolo 40 — Abrogazione Articolo 41 — Entrata in vigore

## Interpretazione della DQ (rifusione)

Poiché la DQ (rifusione) è uno strumento istituito in forza del diritto primario dell'UE (articolo 78, paragrafo 1, TFUE), la sua corretta interpretazione compete essenzialmente alla CGUE, le cui sentenze hanno effetto vincolante in tutti gli Stati membri. Nella sua giurisprudenza la CGUE ha precisato, per la DQ [e per estensione la DQ (rifusione)], che «l'interpretazione delle disposizioni della direttiva deve [...] essere effettuata alla luce dell'impianto sistematico e della finalità di quest'ultima, nel rispetto della convenzione [sui rifugiati] e degli altri trattati pertinenti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE»<sup>(25)</sup>. Riguardo alla pertinenza della convenzione sui rifugiati per l'interpretazione della DQ (rifusione), nella recente sentenza *Alo e Osso*<sup>(26)</sup> la CGUE ha rilevato come dai considerando 4, 23 e 24 della DQ (rifusione) risulti che la convenzione sui rifugiati costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni di tale direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto di tale status sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni<sup>(27)</sup>. Secondo la CGUE, inoltre:

[Le considerazioni riguardanti la pertinenza della convenzione sui rifugiati ai fini dell'interpretazione della DQ (rifusione)] sono in linea di principio pertinenti unicamente per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento dello status di rifugiato nonché il contenuto di tale status, dato che il regime previsto da detta convenzione si applica soltanto ai rifugiati e non ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria, protezione questa che — secondo quanto risulta dai considerando 6 e 33 della direttiva 2011/95 — mira a completare la protezione dei rifugiati sancita dalla convenzione suddetta [...]. Tuttavia, i considerando 8, 9 e 39 della direttiva 2011/95 indicano che il legislatore dell'Unione ha voluto, in risposta all'invito del programma di Stoccolma, istituire uno status uniforme a favore dell'insieme dei beneficiari di protezione internazionale, e che esso ha, di conseguenza, scelto di concedere ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria gli stessi diritti e gli stessi benefici di cui godono i rifugiati, fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate. Così, il capo VII di detta direttiva, relativo al contenuto della protezione internazionale, si applica, in forza dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva stessa, tanto ai rifugiati quanto ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria, ove non sia diversamente indicato<sup>(28)</sup>.

Di conseguenza si può fare riferimento alla convenzione sui rifugiati con riguardo alle disposizioni sulla protezione internazionale tanto per i rifugiati quanto per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. Ciò è dimostrato anche dall'applicazione, da parte della CGUE, di queste considerazioni alle cause di specie riguardanti l'obbligo di residenza che accompagna i permessi di soggiorno di due cittadini siriani cui è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria. Al riguardo, la CGUE ha stabilito:

Se è pur vero che alcuni articoli di questo capo [VII] della direttiva [2011/95] contengono un'indicazione siffatta, va però constatato che l'articolo 33 non è uno di essi. Tale articolo precisa, al contrario, che la libertà «di circolazione» da esso sancita è garantita «ai beneficiari di protezione internazionale», il che implica che i rifugiati e i beneficiari dello status di protezione sussidiaria sono, sotto questo aspetto, sottoposti al medesimo regime. Orbene, l'articolo 26 della convenzione di Ginevra, che garantisce ai rifugiati il beneficio della libertà di circolazione, stabilisce espressamente che tale libertà comprende non soltanto il diritto di circolare liberamente nel territorio dello Stato che ha concesso lo status di rifugiato, ma anche il diritto di scegliere il proprio luogo di residenza in tale territorio. Nessun elemento induce a ritenere che il legislatore dell'Unione abbia effettuato la scelta di riprendere, nella direttiva 2011/95, soltanto il primo di questi diritti, e non il secondo<sup>(29)</sup>.

<sup>(25)</sup> Cfr., ad esempio, CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 40; CGUE, sentenza del 19 dicembre 2012, causa C-364/11, *El Kott e altri c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, EU:C:2012:826, punto 43; e CGUE, sentenza del 1º marzo 2016, cause riunite C-443/14 e C-444/14, *Kreis Warendorf c. Ibrahim Alo e Amira Osso c. Region Hannover*, EU:C:2016:127, punto 29. La pertinenza della convenzione sui rifugiati è discussa in modo più approfondito in EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, sezione 3.1, pagg. 61-63.

<sup>(26)</sup> CGUE, sentenza *Alo e Osso*, cit. alla nota 25.

<sup>(27)</sup> *Ibid.*, punto 28.

<sup>(28)</sup> *Ibid.*, punti 31-33.

<sup>(29)</sup> *Ibid.*, punti 34 e 35.

Nell'interpretare la DQ (rifusione), un «giudice dell'UE»<sup>(30)</sup> deve tenere conto del diritto primario dell'UE, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta UE)<sup>(31)</sup>, e degli «altri trattati pertinenti» di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE. La questione è trattata in maniera più approfondita in *An Introduction to the CEAS for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*<sup>(32)</sup>, ma secondo la CGUE l'interpretazione della DQ deve essere coerente con i diritti riconosciuti dalla Carta UE<sup>(33)</sup>. D'altra parte, il considerando 16 pone in rilievo che la DQ (rifusione) «rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella [Carta UE]»<sup>(34)</sup>. Nel preambolo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea «riafferma [...] i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla [CEDU], dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della [CGUE] e da quella della [Corte EDU]».

L'articolo 78, paragrafo 1, TFUE non definisce gli «altri trattati pertinenti» e la CGUE deve ancora chiarire quali siano questi trattati; potrebbero includere i trattati identificati nell'articolo 9 e nei considerando 17, 18, 31 e 34, nonché altri trattati che sono stati considerati pertinenti ai fini dell'interpretazione della convenzione sui rifugiati. La tabella 3 che segue presenta un possibile elenco (non esaustivo); i trattati richiamati nella DQ (rifusione) sono evidenziati in blu.

**Tabella 3 — «Altri trattati pertinenti» ai fini dell'interpretazione della DQ (rifusione)**

1	Carta delle Nazioni Unite, 1945 <sup>(35)</sup>
2	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), 1950 <sup>(36)</sup>
3	Convenzione relativa allo status degli apolidi, 1954 <sup>(37)</sup>
4	Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), 1966 <sup>(38)</sup>
5	Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1966 <sup>(39)</sup>
6	Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, 1979 <sup>(40)</sup>
7	Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (convenzione contro la tortura), 1984 <sup>(41)</sup>
8	Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, 1989 <sup>(42)</sup>
9	Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 1998 <sup>(43)</sup>
10	Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2006 <sup>(44)</sup>

La correlazione tra il diritto dell'UE e la giurisprudenza CEDU<sup>(45)</sup> è trattata in modo più approfondito in *An Introduction to the CEAS for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*<sup>(46)</sup>, ma tre punti particolari meritano di essere sottolineati in questa sede.

<sup>(30)</sup> Quando gli organi giurisdizionali nazionali sono chiamati ad interpretare le disposizioni del diritto dell'UE, il giudice nazionale è tenuto ad agire come un «giudice dell'UE», come spiegato in EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, pag. 61.

<sup>(31)</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata nel 2007 [2012] GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1 (data di entrata in vigore: 1° dicembre 2009).

<sup>(32)</sup> Cfr. EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, sezione 2.1.3, pagg. 28-32.

<sup>(33)</sup> Cfr. CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, Grande Sezione, cause riunite C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z*, EU:C:2012:518, punto 48; CGUE, sentenza *El Kott e altri*, cit. alla nota 25, punto 43; e CGUE, sentenza *Alo e Osso*, cit. alla nota 25, punto 29.

<sup>(34)</sup> Il considerando 16 osserva anche che la DQ (rifusione) «mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito e a promuovere l'applicazione degli articoli 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 e 35 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza».

<sup>(35)</sup> 1 UNTS 16, 26 giugno 1945 (data di entrata in vigore: 24 ottobre 1945).

<sup>(36)</sup> 213 UNTS 222, STE n. 005, 4 novembre 1950 (data di entrata in vigore: 3 settembre 1953).

<sup>(37)</sup> 360 UNTS 117, 28 settembre 1954 (data di entrata in vigore: 6 giugno 1960).

<sup>(38)</sup> 999 UNTS 171, 16 dicembre 1966 (data di entrata in vigore: 23 marzo 1976).

<sup>(39)</sup> 660 UNTS 195, 7 marzo 1966 (data di entrata in vigore: 4 gennaio 1969).

<sup>(40)</sup> 1249 UNTS 13, 18 dicembre 1979 (data di entrata in vigore: 3 settembre 1981).

<sup>(41)</sup> 1465 UNTS 85, 10 dicembre 1984 (data di entrata in vigore: 26 giugno 1987).

<sup>(42)</sup> 155 UNTS 3, 20 novembre 1989 (data di entrata in vigore: 2 settembre 1990).

<sup>(43)</sup> 2187 UNTS 3, 17 luglio 1998 (data di entrata in vigore: 1° luglio 2002). EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis* (cit. alla nota 3, sezione 3.4 pagg. 70-80) analizza gli obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani e l'importanza dei trattati internazionali in materia di diritti umani per l'interpretazione delle disposizioni di diritto derivato comprese nel CEAS.

<sup>(44)</sup> 2187 UNTS 3, 17 luglio 1998 (data di entrata in vigore: 1° luglio 2002).

<sup>(45)</sup> Cfr. ad esempio CGUE, sentenza del 17 febbraio 2009, causa C-465/07, *Meki Elgafaji e Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie*, EU:C:2009:94, punto 28; e CGUE, sentenza del 18 dicembre 2014, Grande Sezione, causa C-542/13, *Mohamed M'Bodj c. Etat belge*, EU:C:2014:2452, punto 40.

<sup>(46)</sup> EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, sezione 3.4.1., pagg. 71-75.

Anzitutto, secondo la CGUE i testi che istituiscono il CEAS denotano che quest'ultimo è stato concepito in un contesto che permette di supporre che l'insieme degli Stati membri rispetti i diritti fondamentali, compresi i diritti che trovano fondamento nella convenzione sui rifugiati e nel relativo protocollo, nonché nella CEDU <sup>(47)</sup>. Per quanto concerne i diritti fondamentali enunciati nella Carta UE, essi costituiscono parte del diritto primario dell'UE. Tuttavia, l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta UE vieta alle istituzioni e agli organismi dell'UE e degli Stati membri di limitare la protezione garantita dalla CEDU laddove le disposizioni della Carta UE siano corrispondenti a quelle della CEDU, anche se detta disposizione «non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa».

In secondo luogo, come osservato in *An Introduction to the CEAS for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis* <sup>(48)</sup>, la CEDU ha una certa rilevanza nell'interpretazione della definizione di persecuzione. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), DQ (rifusione) richiama direttamente l'articolo 15, paragrafo 2, CEDU in relazione ai diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa (cfr. *sezione 1.4.1.3*, pagg. 30-36), e la definizione di danno grave («tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine») contenuta nell'articolo 15, lettera b), DQ (rifusione) corrisponde sostanzialmente alla formulazione dell'articolo 3 CEDU (cfr. *sezione 2.4.3*, pagg. 112-117).

In terzo luogo, i casi riguardanti le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria per i quali viene adita la CGUE possono sollevare questioni per le quali esiste una giurisprudenza pertinente della Corte EDU in relazione all'articolo 2, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 7 CEDU <sup>(49)</sup>.

A prescindere dai riferimenti diretti alla CEDU o a diritti di cui agli articoli 9 e 15 DQ (rifusione) corrispondenti a diritti sanciti dalla CEDU, è più probabile che la rilevanza dei principi della CEDU derivi dalla loro pertinenza ai fini dell'interpretazione dei diritti fondamentali sanciti nella Carta UE come fonte di ispirazione per i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'UE.

Oltre alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte EDU come fonti di interpretazione negli ambiti specifici sopra identificati, la grande importanza del «dialogo giuridico orizzontale» in relazione all'interpretazione del diritto dell'UE è sottolineata in *An Introduction to the CEAS for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis* <sup>(50)</sup>. Per i giudici incaricati di agire come «giudici dell'UE» e di interpretare le disposizioni della DQ (rifusione), la giurisprudenza nazionale degli altri Stati membri può essere importante, specialmente se la CGUE non ha ancora chiarito l'interpretazione di una determinata disposizione. In tale contesto, ha una rilevanza che la Corte EDU non ha, perché mentre gli organi giudiziari nazionali interpretano il diritto dell'UE, la Corte EDU interpreta solo la CEDU. La giurisprudenza nazionale degli altri Stati membri può anche fornire un esempio di come tradurre una particolare sentenza della CGUE in una causa specifica. Tuttavia, quando una questione riguardante l'interpretazione della DQ (rifusione) è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla CGUE di pronunciarsi sulla questione. Se non è possibile proporre un ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione di tale giurisdizione, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla CGUE <sup>(51)</sup>.

L'interpretazione delle disposizioni legislative del CEAS, nonché il ruolo della CGUE e delle giurisdizioni nazionali, sono trattati in modo più approfondito in *An Introduction to the CEAS for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis* <sup>(52)</sup>.

## Interesse superiore del minore

Il principio dell'interesse superiore del minore è un principio generale del diritto (internazionale e) dell'UE (articolo 24, paragrafo 2, Carta UE) incorporato nella DQ (rifusione) nel considerando 18, nell'ultima frase del considerando 27, nel considerando 28, nell'articolo 20, paragrafo 5, e nell'articolo 31. Nel caso di un richiedente

<sup>(47)</sup> CGUE, sentenza del 21 dicembre 2011, Grande Sezione, cause riunite C-411/10 e C-493/10, *NS c. Secretary of State for the Home Department e ME e altri c. Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform*, EU:C:2011:865, punto 78.

<sup>(48)</sup> EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, sezione 3.4.1, pagg. 71-75.

<sup>(49)</sup> Cfr., ad esempio, CGUE, sentenza *NS e ME*, cit. alla nota 47, punti 88 e 112; e CGUE, sentenza *Elgafaji*, cit. alla nota 45, punti 28 e 44. La Corte EDU, a sua volta, può dover valutare in che misura la protezione sussidiaria sia comparabile alla protezione prevista dall'articolo 3 CEDU: cfr. ad esempio Corte EDU, sentenza del 28 giugno 2011, *Sufi and Elmi v the United Kingdom*, ricorsi n. 8319/07 e n. 11449/07, punti 225 e 226.

<sup>(50)</sup> EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, punto 3.6, pagg. 84-89.

<sup>(51)</sup> Articolo 267 TFUE.

<sup>(52)</sup> EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, sezione 3, pagg. 61-89.

minorenne, non dovrebbe esservi alcun dubbio circa il fatto che il principio dell'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente nella valutazione della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale. Il principio ha rilevanza anche per l'interpretazione e l'applicazione delle regole e norme procedurali. Per una trattazione più ampia di questo principio, cfr. sezioni 1.4.2.6.2 (pag. 44) e 1.5.2.4.2 (pag. 52).

## Domanda di protezione internazionale

L'articolo 2, lettera h), DQ (rifusione) definisce una «domanda di protezione internazionale» come:

una richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata.

Da questa definizione e dalla definizione di «richiedente» contenuta nell'articolo 2, lettera i), risulta evidente che per «richiedente» si intende un cittadino di un paese terzo o un apolide. Questo aspetto è trattato in modo più approfondito nella sezione 1.3 (pag. 23).

Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), DQ (rifusione), **per «protezione internazionale» non si può intendere null'altro che lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria come definiti all'articolo 2, lettere e) e g), DQ (rifusione)**. La richiesta di riconoscimento di uno di questi status costituisce una domanda di protezione internazionale, come disposto dall'articolo 2, lettera h), DQ (rifusione). Per quanto riguarda la protezione sussidiaria, l'uso del termine «sussidiaria» e il testo dell'articolo 2, lettera f), DQ (rifusione) («che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato») indicano che lo status di protezione sussidiaria è destinato ai cittadini di paesi terzi o apolidi che non soddisfano le condizioni richieste per beneficiare dello status di rifugiato<sup>(53)</sup>. Nella sentenza *HN* la CGUE ha precisato che «una domanda di protezione sussidiaria non deve, in principio, essere esaminata prima che l'autorità competente sia giunta alla conclusione che il richiedente una protezione internazionale non soddisfa le condizioni che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato»<sup>(54)</sup>. Inoltre, come sottolineato dalla CGUE, poiché il richiedente una protezione internazionale non è sempre «in grado di stabilire quale tipo di protezione si rapporti alla sua domanda»<sup>(55)</sup>, spetta alle autorità degli Stati membri «stabilire lo status più appropriato alla situazione di detto richiedente»<sup>(56)</sup>. La presentazione della domanda spetta al richiedente, ma è l'autorità accertante dello Stato membro che deve poi decidere se al richiedente possa essere riconosciuto lo status di rifugiato oppure, qualora non sussistano le condizioni richieste, lo status di protezione sussidiaria.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulle procedure di asilo 2013/32/UE di rifusione<sup>(57)</sup> [DPA (rifusione)] definisce l'**ambito territoriale**<sup>(58)</sup> in cui può essere presentata una domanda di protezione internazionale: la domanda deve essere presentata «nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri»<sup>(59)</sup>. La DPA (rifusione) non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri [articolo 3, paragrafo 2, DPA (rifusione)]. La CGUE deve ancora pronunciarsi al riguardo, ma è possibile che questa definizione dell'ambito territoriale sia considerata applicabile anche ai fini della DQ (rifusione)<sup>(60)</sup>.

<sup>(53)</sup> CGUE, sentenza *HN*, cit. alla nota 24, punti 29 e 30. Cfr. anche considerando 33.

<sup>(54)</sup> CGUE, sentenza *HN*, cit. alla nota 24, punto 35.

<sup>(55)</sup> *Ibid.*, punto 34.

<sup>(56)</sup> *Ibid.*

<sup>(57)</sup> Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) [2013] GU L 180, pag. 60.

<sup>(58)</sup> Considerazioni approfondite sull'ambito territoriale di una domanda di protezione internazionale saranno presentate in EASO, *Access to Procedures governing International Protection and the Non-Refoulement Principle — A Judicial Analysis*, di prossima pubblicazione.

<sup>(59)</sup> Giova rilevare che nella sentenza *Hirsi Jamaa* la Corte EDU ha ritenuto che il rinvio verso la Libia di migranti intercettati dalle autorità italiane in alto mare, operato senza fornire ai migranti accesso a una procedura volta all'esame della loro domanda di non respingimento, costituiva una violazione in particolare degli articoli 3 e 13 della CEDU. Secondo la Corte EDU, i migranti si sono trovati «sin dalla salita a bordo delle navi delle forze armate italiane e fino alla consegna alle autorità libiche, [...] sotto il controllo continuo ed esclusivo, tanto *de jure* quanto *de facto*, delle autorità italiane»; la Corte EDU ha quindi concluso che l'Italia esercitava la propria giurisdizione al di fuori del proprio territorio ai sensi dell'articolo 1 della CEDU (sentenza del 23 febbraio 2012, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, ricorso n. 27765/09, punto 81). Per maggiori informazioni, cfr. anche Corte EDU, sentenza del 21 ottobre 2014, *Sharifi e altri c. Italia e Grecia*, ricorso n. 16643/09, punti 210-212, in cui la Corte EDU ha parimenti concluso che l'intercettamento di migranti in alto mare costituiva una violazione in particolare degli articoli 3 e 13 della CEDU.

<sup>(60)</sup> Oltre all'articolo 3, anche l'articolo 2, lettera b), e l'articolo 6 DPA (rifusione) contengono disposizioni relative alle domande di protezione internazionale.



## Disposizioni più favorevoli (articolo 3)

L'articolo 3 DQ (rifusione) così dispone:

Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.

Questa disposizione si applica unicamente a situazioni in cui il richiedente presenta una domanda di protezione internazionale basata sul fatto che è un rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione) o che ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria [considerando 14, DQ (rifusione)]. I richiedenti asilo cui viene riconosciuta la protezione su **base discrezionale** per motivi caritatevoli o umanitari non rientrano nell'ambito di applicazione della DQ (considerando 9) e della DQ (rifusione) (considerando 15), come stabilito dalla CGUE nelle sentenze *B e D* <sup>(61)</sup> e *M'Bodj* <sup>(62)</sup>.

Nella sentenza *B e D*, la CGUE ha deliberato sulla questione pregiudiziale diretta a determinare se l'articolo 3 DQ debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro (nel caso di specie la Germania) riconosca a una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi della disposizione della DQ relativa all'esclusione un diritto di asilo in forza delle norme costituzionali di tale Stato. La CGUE ha chiarito che «in considerazione dello scopo delle cause di esclusione della [DQ], che è quello di preservare la credibilità del sistema di protezione da essa previsto, nel rispetto della [convenzione sui rifugiati]», una disposizione che riconoscesse lo status di rifugiato a una persona siffatta sarebbe incompatibile con la DQ <sup>(63)</sup>. Tuttavia, la CGUE ha confermato che la DQ non osta a che «un diverso tipo di protezione» non contemplato nel campo d'applicazione della direttiva sia riconosciuto a una persona esclusa dallo status di rifugiato, purché **sia possibile distinguere tale protezione** dallo status di rifugiato o dallo status di protezione sussidiaria <sup>(64)</sup>.

La causa *M'Bodj* <sup>(65)</sup> riguardava un cittadino di un paese terzo la cui domanda di protezione internazionale era stata rigettata ma che in base alla normativa nazionale era stato autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro in quanto era affetto da una malattia che comporta un rischio effettivo per la vita o l'integrità fisica e nel suo paese di origine non esistevano terapie mediche adeguate. Alla CGUE era stato chiesto di chiarire se ai sensi della DQ tale cittadino avesse diritto a beneficiare dell'assistenza sociale e dell'assistenza sanitaria. La CGUE ha stabilito che il danno grave, quale definito nell'articolo 15 DQ, non ricomprende una situazione in cui il trattamento inumano o degradante, come contemplato dalla normativa nazionale in questione, che un richiedente affetto da una grave malattia potrebbe subire in caso di ritorno nel suo paese d'origine, sia dovuto all'assenza di terapie adeguate in tale paese, senza che sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente a tale richiedente <sup>(66)</sup>. La CGUE ha chiarito che la riserva «purché siano compatibili con le disposizioni della [DQ]» che compare nell'articolo 3 DQ osta a che uno Stato membro adotti o mantenga in vigore disposizioni che concedono la protezione sussidiaria in questa situazione <sup>(67)</sup>. Secondo la CGUE, contrasterebbe con il sistema generale e con gli obiettivi della DQ la concessione degli status di rifugiato e di protezione sussidiaria da essa previsti a cittadini di paesi terzi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale <sup>(68)</sup>. Ne consegue che una disposizione che autorizzi il soggiorno in questa situazione non può essere qualificata, ai sensi dell'articolo 3, come disposizione più favorevole in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati persone ammissibili alla protezione sussidiaria <sup>(69)</sup>. Inoltre, la CGUE ha ribadito che la DQ non si applica alle persone cui è concesso a titolo discrezionale di rimanere nel territorio di uno Stato membro in questa situazione per ragioni caritatevoli o umanitarie <sup>(70)</sup>.

La CGUE ha avuto modo di confermare la propria decisione secondo cui le richieste di altri tipi di protezione esulano dal campo di applicazione della DQ in *Abdida*, anche se la sentenza pronunciata in detta causa è in realtà

<sup>(61)</sup> CGUE, sentenza del 9 novembre 2010, Grande Sezione, cause riunite C-57/09 e C-101/09, *Bundesrepublik Deutschland c. B e D*, EU:C:2010:661, punto 118.

<sup>(62)</sup> CGUE, sentenza *M'Bodj*, cit. alla nota 45, punto 46.

<sup>(63)</sup> CGUE, sentenza *B e D*, cit. alla nota 61, punto 115.

<sup>(64)</sup> *Ibid.*, punti 113-121.

<sup>(65)</sup> CGUE, sentenza *M'Bodj*, cit. alla nota 45.

<sup>(66)</sup> *Ibid.*, punto 41.

<sup>(67)</sup> *Ibid.*, punto 43.

<sup>(68)</sup> *Ibid.*, punto 44.

<sup>(69)</sup> *Ibid.*, punto 45.

<sup>(70)</sup> *Ibid.*, punto 46.

collegata alla direttiva rimpatri 2008/115/CE <sup>(71)</sup>. La causa *Abdida* riguardava un cittadino di un paese terzo che aveva proposto ricorso avverso una decisione recante il rigetto della sua domanda di permesso di soggiorno per motivi di salute. Sebbene tale cittadino non avesse presentato domanda di protezione internazionale, era stato chiesto alla CGUE se lo Stato membro fosse obbligato, in forza della DQ, della direttiva 2005/85/CE sulle procedure di asilo <sup>(72)</sup> e della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza <sup>(73)</sup>, a prevedere un ricorso con effetto sospensivo avverso la decisione di negare il permesso di soggiorno e se lo Stato membro dovesse farsi carico delle necessità primarie del medesimo cittadino di paese terzo fino ad una pronuncia sul ricorso proposto avverso detta decisione. La CGUE ha rilevato che le domande presentate ai sensi della normativa nazionale non costituiscono domande di protezione internazionale ai sensi della DQ. Richiamando la sentenza pronunciata nella causa *M'Bodj*, la CGUE ha ribadito che:

[g]li articoli 2, lettere c) ed e), 3 e 15 [DQ (ora articolo 2, lettere d) e f), articolo 3 e articolo 15 DQ (rifusione)] devono essere interpretati nel senso che le domande presentate ai sensi di tale normativa nazionale non costituiscono domande di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera g), di tale direttiva [ora articolo 2, lettera h), DQ (rifusione)]. Ne consegue che la situazione di un cittadino di paese terzo che ha presentato siffatta domanda non rientra nell'ambito di applicazione della predetta direttiva, come definito dall'articolo 1 della stessa <sup>(74)</sup>.

I principi illustrati nelle sentenze *M'Bodj* e *Abdida* possono anche servire come base per inquadrare i tipi di protezione nazionale che esulano dal campo di applicazione della DQ (rifusione). In generale, ai fini della protezione internazionale contemplata dalla DQ (rifusione) è necessario che vi sia un **responsabile della persecuzione** o del **danno grave** (articolo 6) (cfr. sezioni 1.6 e 2.5, rispettivamente pag. 57 e pag. 117). Ne consegue che i casi in cui non esiste un responsabile della persecuzione o del danno grave in genere non hanno alcun nesso con la logica della protezione internazionale. La privazione dei diritti umani di base causata dalla povertà estrema, ad esempio dopo un evento calamitoso, non risponde quindi ai requisiti fissati dalla DQ (rifusione) per il riconoscimento della protezione internazionale. Inoltre, il riconoscimento di uno status di protezione nazionale a un cittadino di un paese terzo che ha subito nel paese di origine un'esperienza traumatica o un incidente per il quale non sia ravvisabile alcun nesso con il timore attuale di essere perseguitato o un rischio effettivo attuale di subire un danno grave costituisce verosimilmente un altro tipo di protezione. Un siffatto status di protezione nazionale potrebbe essere considerato come riconosciuto a titolo discrezionale per ragioni caritatevoli o umanitarie, ma esula dal campo di applicazione della DQ (rifusione). La direttiva non è quindi applicabile a tali situazioni.

Le sentenze succitate della CGUE si limitano a fornire esempi di situazioni che non sono ricomprese nel campo di applicazione della DQ (rifusione); resta da chiarire in quali circostanze le disposizioni più favorevoli rientrano nel campo di applicazione della DQ (rifusione), in particolare quando la questione riguarda disposizioni più favorevoli che descrivono le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale e che determinano l'ammissibilità allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria <sup>(75)</sup>. A tale riguardo, si dovrebbe tenere conto anche delle finalità della DQ (rifusione), che sono l'introduzione di norme comuni e un maggiore ravvicinamento delle norme sul riconoscimento e sul contenuto della protezione internazionale. L'Upravno Sodišče (Tribunale amministrativo) sloveno ha ritenuto di non poter introdurre livelli di protezione più alti di quelli definiti nell'articolo 9 DQ (rifusione) relativo agli atti di persecuzione perché l'articolo 9, paragrafo 1, DQ (rifusione) utilizza l'espressione «sono atti di persecuzione». Inoltre, la DQ (rifusione) non si basa più su norme minime ma reca invece norme comuni <sup>(76)</sup>.

<sup>(71)</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [2008] GU L 348, pag. 98.

<sup>(72)</sup> Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato [2005] GU L 326, pag. 13.

<sup>(73)</sup> Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri [2003] GU L 31, pag. 18.

<sup>(74)</sup> CGUE, sentenza del 18 dicembre 2014, Grande Sezione, causa C-562/13, *Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve c. Moussa Abdida*, EU:C:2014:2453, punti 32-33.

<sup>(75)</sup> H. Dörig, in K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), *EU Immigration and Asylum Law: Commentary* (2° ed., C.H. Beck, Hart & Nomos, 2016), pag. 1128 (punto 4).

<sup>(76)</sup> Tribunale amministrativo (Repubblica di Slovenia), sentenza dell'8 gennaio 2014, *Berisha e Pireva*, I U 766/2013, ECLI:SI:UPRS:2014:I.U.766.2013, punto 42. Questa sentenza è stata confermata in appello dalla Corte suprema.

# Parte 1 — Protezione dei rifugiati

## 1.1 Introduzione

Come si è detto, la parte 1 della presente analisi riguarda la nozione di status di rifugiato. Le disposizioni della DQ (rifusione) riguardanti le condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato e il riconoscimento di tale status riflettono in larga misura le disposizioni della convenzione sui rifugiati. Riguardo a detta convenzione, la CGUE ha più volte affermato che «la [convenzione sui rifugiati] costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati» e che la DQ mira ad «aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni»<sup>(77)</sup>. Del pari, i considerando 24 e 25 DQ (rifusione) indicano che è necessario introdurre «criteri comuni» per l'attribuzione ai richiedenti asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati, in particolare per quanto riguarda «il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine (*sur place*); le fonti del danno e della protezione; la protezione interna e la persecuzione, ivi compresi i motivi di persecuzione». Il considerando 22 indica che l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) può «offrire preziose indicazioni» in ordine alla determinazione dello status ai sensi dell'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati<sup>(78)</sup>. Il ruolo dell'UNHCR è ulteriormente precisato in *An Introduction to the CEAS for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*<sup>(79)</sup>.

I requisiti stabiliti nella DQ (rifusione) per il riconoscimento dello status di rifugiato sono discussi nelle sezioni seguenti:

- 1.2 (pagg. 22-23): chi è il rifugiato?
- 1.3 (pagg. 23-26): ambito di applicazione personale e territoriale della definizione di rifugiato [articolo 2, lettera d)];
- 1.4 (pagg. 26-45): atti di persecuzione (articolo 9);
- 1.5 (pagg. 45-57): motivi di persecuzione (articolo 10);
- 1.6 (pagg. 57-63): responsabili della persecuzione o del danno grave (articolo 6);
- 1.7 (pagg. 63-76): soggetti che offrono protezione contro persecuzioni o danni gravi (articolo 7);
- 1.8 (pagg. 76-85): protezione all'interno del paese di origine in una parte diversa del suo territorio (articolo 8);
- 1.9 (pagg. 85-98): requisito del timore fondato di subire persecuzioni [articolo 2, lettera d), articolo 4, paragrafi 4 e 5];
- 1.10 (pagg. 98-104): riconoscimento dello status di rifugiato (articolo 13).

## 1.2 Chi è il rifugiato?

L'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione) definisce il termine «rifugiato» nel modo seguente:

cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12.

<sup>(77)</sup> Ad esempio CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 39; e CGUE, sentenza *Alo e Osso*, cit. alla nota 25, punto 28. Cfr. considerando 23 DQ (rifusione).

<sup>(78)</sup> Cfr. anche CGUE, sentenza del 30 maggio 2013, causa C-528/11, *Zuheyr Freyeh Halaf c. Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerski savet*, EU:C:2013:342, punto 44, in cui la CGUE ha osservato, in relazione alle pubblicazioni dell'UNHCR, che «occorre rammentare che i documenti emessi dall'UNHCR fanno parte degli strumenti atti a consentire agli Stati membri di valutare il funzionamento del sistema di asilo nello Stato membro individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento [Dublino II]» e che tali documenti «godono di una pertinenza particolare per quanto concerne il ruolo attribuito all'UNHCR dalla convenzione [sui rifugiati]».

<sup>(79)</sup> EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, sezione 3.1, pagg. 62 e 63.



Questa definizione corrisponde sostanzialmente alla definizione del termine «rifugiato» contenuta nell'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati <sup>(80)</sup>.

### 1.3 Ambito di applicazione personale e territoriale

La definizione del termine «rifugiato» contenuta nell'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione) precisa che l'ambito di applicazione personale della DQ (rifusione) è **limitato ai cittadini di paesi terzi o apolidi** che hanno presentato domanda di protezione internazionale (la domanda è il primo requisito per il riconoscimento dello status di rifugiato). Questi limiti sono discussi nelle sezioni 1.3.1 (pag. 23) e 1.3.2 (pag. 25).

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione territoriale, la DQ (rifusione) si applica ai richiedenti che si trovano **fuori dal paese di cui hanno la cittadinanza** nel caso di cittadini di paesi terzi **o fuori dal paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale** nel caso degli apolidi. Questo è il secondo requisito per il riconoscimento dello status di rifugiato ed è discusso nella [sezione 1.3.3](#) (pag. 26).

#### 1.3.1 Cittadino di un paese terzo

Poiché la nozione di rifugiato è definita facendo riferimento a un cittadino di un paese terzo, i cittadini degli Stati membri dell'UE, ossia i cittadini dell'Unione (UE), sono esclusi dalla definizione di rifugiato ai sensi della DQ (rifusione). L'esclusione dei cittadini degli Stati membri dell'UE deriva dal [protocollo n. 24 sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea](#) (noto anche come protocollo di Aznar), in base al quale «gli Stati membri [...] si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo» (articolo unico). Tuttavia, la possibilità che un cittadino di uno Stato membro presenti una domanda in applicazione della convenzione sui rifugiati, al di fuori del CEAS, non può essere esclusa. Un cittadino dell'UE che tema di essere perseguitato nello Stato membro di cui ha la cittadinanza e chieda protezione contro il ritorno in tale Stato membro può chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione sui rifugiati in un altro Stato membro. Sebbene questa eventualità si presenti molto di rado come questione pertinente nelle cause, il protocollo prevede che tale domanda possa essere «presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro» unicamente nei quattro casi seguenti <sup>(81)</sup>:

- a) se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti dalla CEDU;
- b) se è stata avviata dal Consiglio la procedura di sospensione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del [trattato sull'Unione europea](#) (TUE) <sup>(82)</sup>;
- c) se il Consiglio ha adottato una decisione conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 7, paragrafo 2 (violazione grave e persistente da parte dello Stato membro interessato dei valori di cui all'articolo 2 TUE);
- d) se lo Stato membro cui è presentata la domanda decide unilateralmente di accettare di esaminare la domanda; in tal caso, il Consiglio ne è immediatamente informato e la domanda è esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata <sup>(83)</sup>.

Come reso evidente dal requisito territoriale secondo cui una persona deve essere «fuori dal paese» di cui ha la cittadinanza o, qualora sia un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale (cfr. [sezione 1.3.3](#),

<sup>(80)</sup> Ai sensi dell'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati e del relativo protocollo del 1967, il termine «rifugiato» è applicabile a chiunque, nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.

<sup>(81)</sup> Cfr. ad esempio Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 30 dicembre 2009, *OFPRA c MC*, ricorso n. 305226; e Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 30 marzo 2011, *ML*, ricorso n. 10013804, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2011, 2012*, pagg. 17 e 18.

<sup>(82)</sup> Trattato sull'Unione europea (versione consolidata modificata dal trattato di Lisbona; data di entrata in vigore: 1° dicembre 2009) [2012] GU C 326, pag. 13. Si tratta di una procedura complessa ed estrema che richiede una proposta motivata appoggiata da un terzo degli Stati membri e una maggioranza dei quattro quinti dei membri del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, in casi di rischio evidente di violazioni gravi nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 2 TUE. Non è mai stata invocata concretamente.

<sup>(83)</sup> Articolo unico del protocollo n. 24. Per una trattazione più approfondita del protocollo, cfr. EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, sezione 2.1.4, pag. 33.

pag. 26), un richiedente protezione internazionale deve dimostrare un timore fondato di essere perseguitato nel paese di cui ha la cittadinanza o, qualora sia un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

In molte domande di protezione internazionale presentate da cittadini di paesi terzi la cittadinanza del richiedente non è in discussione, ma vi sono casi in cui invece la questione è molto controversa. Non è ancora stato chiesto alla CGUE di pronunciarsi sulla questione di come procedere in un caso in cui la cittadinanza del richiedente è controversa o indeterminata o in cui il richiedente ha cambiato cittadinanza. Il giudice nazionale deve decidere se la cittadinanza dichiarata di una persona possa essere accettata ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti per la protezione internazionale conformemente all'articolo 4 DQ (rifusione) in base all'esame dei fatti e delle circostanze <sup>(84)</sup>. A tal fine, può prendere in considerazione i criteri orientativi riportati nella tabella 4 che segue.

**Tabella 4 — Criteri guida per stabilire la cittadinanza di una persona**

1	<b>Normativa nazionale degli Stati relativa all'attribuzione formale della cittadinanza</b>	<p>È un principio riconosciuto del diritto internazionale che spetta a ciascuno Stato stabilire, attraverso la propria legislazione, chi siano i suoi cittadini <sup>(85)</sup>. Tale legislazione deve essere riconosciuta dagli altri Stati, a condizione che sia in accordo con le convenzioni internazionali applicabili, con il diritto internazionale consuetudinario e con i principi di diritto generalmente riconosciuti in materia di cittadinanza.</p> <p>Le <b>modalità prevalenti di acquisizione della cittadinanza</b> sono per discendenza da un cittadino oppure per nascita nel territorio di un particolare Stato o ancora per naturalizzazione, che in genere si basa sulla dimora abituale e sul rispetto dei requisiti relativi all'integrazione o sulla sussistenza di altri collegamenti reali con uno Stato. Il fatto che una persona abbia un possibile diritto alla cittadinanza alla luce di requisiti per l'ammissione alla naturalizzazione basati su criteri discrezionali normalmente è considerato irrilevante ai fini della convenzione sui rifugiati <sup>(86)</sup>. L'elemento da considerare deve essere l'acquisizione automatica della cittadinanza in base alla normativa e alle prassi nazionali.</p>
2	<b>Prassi degli Stati</b>	<p>La determinazione della cittadinanza non si riduce alla semplice «lettura» della normativa sulla cittadinanza del paese di origine pertinente. Quando si cerca di stabilire se un soggetto è o non è considerato un cittadino nell'applicazione della legislazione di un particolare Stato, il termine «legislazione» dovrebbe essere interpretato estensivamente e abbracciare altre forme di strumenti semi-giuridici, quali i decreti ministeriali e la «prassi consuetudinaria» <sup>(87)</sup>.</p> <p>D'altra parte, a un richiedente che ha un palese diritto automatico alla cittadinanza ma la rifiuta può essere imposto di compiere passi ragionevoli per ottenere il riconoscimento e la prova della sua cittadinanza <sup>(88)</sup>.</p>
3	<b>In caso di dubbio</b>	<p>Se il diritto alla cittadinanza è dubbio, si possono prendere in considerazione criteri simili a quelli utilizzati dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza <i>Nottebohm</i> <sup>(89)</sup>. Secondo la Corte, per essere legittimato ad esercitare il diritto di protezione diplomatica, uno Stato deve dimostrare l'esistenza di un «legame reale». Per stabilire se la cittadinanza abbia carattere «reale ed effettivo», è accettabile basarsi su fattori quali il domicilio abituale, la sede degli interessi e i legami familiari. Tuttavia, la Corte non ha deliberato sui limiti alla concessione della naturalizzazione da parte di uno Stato, ma sulla questione se la cittadinanza conferita a una persona mediante naturalizzazione legittimi uno Stato ad esercitare la protezione. Nel contesto di una domanda di protezione internazionale, questi criteri possono essere utilizzati per analogia se, ad esempio, è palese l'assenza di un legame reale con lo Stato di cui il richiedente invoca la cittadinanza.</p>

<sup>(84)</sup> Per una trattazione più approfondita, cfr. EASO, *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System (CEAS) — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 22.

<sup>(85)</sup> Cfr. articolo 1 della Convenzione su talune questioni relative al conflitto di leggi sulla cittadinanza, 179 LNTS 89, 13 aprile 1930 (data di entrata in vigore: 1<sup>o</sup> luglio 1937); cfr. anche Corte permanente di giustizia internazionale, parere consultivo del 7 febbraio 1923, *Nationality Decrees in Tunis and Morocco*, PCIJ Serie B, n. 4.

<sup>(86)</sup> Tribunale superiore (UKUT), sentenza del 21 febbraio 2011, *KK and others (Nationality: North Korea) Korea CG* [2011] UKUT 92 (IAC), punti 79 e 80.

<sup>(87)</sup> Corte suprema (Regno Unito), sentenza del 25 marzo 2015, *Pham v Secretary of State for the Home Department* [2015] Regno Unito SC 19, punto 25.

<sup>(88)</sup> Corte d'appello di Inghilterra e Galles (EWCA), sentenza del 2 aprile 2009, *MA (Ethiopia) v Secretary of State for the Home Department* [2009] EWCA Civ 289. Cfr. anche UKUT, sentenza del 30 giugno 2011, *ST (Ethnic Eritrean — Nationality — Return) Ethiopia CG* [2011] UKUT 252 (IAC).

<sup>(89)</sup> Corte internazionale di giustizia, sentenza del 6 aprile 1955, *Nottebohm Case (Liechtenstein v Guatemala); Second Phase*, ICJ Reports 1955, pag. 4.

Le questioni legate ai tipi di prove che gli organi giurisdizionali competenti per le cause sull'asilo possono considerare nel deliberare se una persona sia cittadino di uno Stato o abbia doppia cittadinanza o cittadinanza plurima o sia di nazionalità indeterminata sono trattate in *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System (CEAS) — A Judicial Analysis* <sup>(90)</sup>.

Come indicato dall'articolo 2, lettera n), DQ (rifusione), che nella definizione di «paese di origine» fa riferimento al «paese o [...] paesi di cui il richiedente è cittadino», un richiedente può essere **cittadino di più paesi**. In questo caso, il richiedente è ammesso a beneficiare dello status di rifugiato solo se non può o, nel giustificato timore d'essere perseguitato, non vuole domandare la protezione di entrambi o di tutti i paesi interessati <sup>(91)</sup>. Per determinare l'ammissibilità alla protezione in un siffatto caso, è necessario che il giudice valuti se il richiedente ha dimostrato di possedere i requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale in entrambi o in tutti i paesi interessati <sup>(92)</sup>.

Un'altra possibilità è che un richiedente abbia la cittadinanza di un determinato paese e abbia avuto la **dimora abituale in un altro paese**. Ad esempio, il *Nejvyšší správní soud* (Tribunale amministrativo supremo) della Repubblica ceca ha dovuto decidere su un siffatto caso e ha ritenuto che nell'esaminare se il richiedente abbia un timore fondato di subire persecuzioni si debba fare riferimento al paese di cittadinanza <sup>(93)</sup>. Tale posizione è coerente con il testo dell'articolo 2, lettere d), f) e n), DQ (rifusione), secondo il quale un paese in cui la persona aveva precedentemente la dimora abituale è pertinente come Stato di riferimento unicamente per gli apolidi.

Il paese in cui un cittadino di un paese terzo aveva precedentemente la dimora abituale può tuttavia avere importanza in relazione all'applicazione del concetto di paese terzo sicuro <sup>(94)</sup>. Se il richiedente ha la cittadinanza di un determinato paese ma soggiorna abitualmente in un paese terzo [cfr. articolo 38, paragrafo 2, lettera a), DPA (rifusione)], si dovrebbe valutare se ha il diritto di ritornare e dimorare permanentemente nel paese di dimora abituale <sup>(95)</sup>. Solo una volta chiarito questo aspetto è possibile valutare se il paese di dimora abituale è un paese terzo sicuro. Ad esempio, il *Conseil du contentieux des étrangers* (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri) del Belgio ha ritenuto, in un caso riguardante una richiedente che affermava di essere cittadina somala ma era nata e aveva vissuto a Gibuti, che nell'impossibilità di stabilire la nazionalità di un richiedente si sarebbe dovuto tenere conto del paese di dimora abituale. Secondo il Consiglio, l'organo preposto alla decisione aveva omesso di esaminare se la richiedente avesse accesso alla protezione delle autorità di Gibuti <sup>(96)</sup>. Inoltre, il *Migrationsdomstolen* (Tribunale della migrazione) svedese ha ritenuto, in relazione a tre richiedenti che si dichiaravano eritrei ma in precedenza avevano dimorato in Arabia Saudita, che l'Arabia Saudita non potesse essere considerata un paese terzo sicuro per i richiedenti perché, se fossero entrati in Arabia Saudita, avrebbero rischiato di essere rimandati in Eritrea <sup>(97)</sup>.

### 1.3.2 Apolide

La DQ (rifusione) non contiene una definizione di apolide, ma nell'articolo 1, paragrafo 1, della *Convenzione relativa allo status degli apolidi* <sup>(98)</sup>, con il termine «apolide» si definisce «una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione». Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, TFUE, gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La DQ (rifusione) prevede parità di protezione per gli apolidi perché questi possono soddisfare anche le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. In alcuni casi, tuttavia, l'apolidia dichiarata da un richiedente è contestata dalle autorità dello Stato membro in cui il richiedente chiede protezione.

<sup>(90)</sup> EASO, *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 22.

<sup>(91)</sup> Articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati. Cfr. anche Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 26 aprile 2016, n. 166.543, punto 3.8: «Discende [dall'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati] che la domanda di asilo deve essere esaminata con riguardo ad ognuno dei paesi di cui il richiedente è cittadino. Se il richiedente non teme di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi in uno di tali paesi, [...] ciò è sufficiente per respingere la domanda di asilo».

<sup>(92)</sup> Cfr. Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 21 settembre 2010, n. 48.327, punto 4.2.

<sup>(93)</sup> Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 25 novembre 2010, *VS v Ministry of Interior*, causa n. 6 Azs 29/2010-85 [cfr. [sintesi in inglese](#) a cura del Database europeo sul diritto all'asilo (EDAL)].

<sup>(94)</sup> Cfr. articolo 38 DPA (rifusione).

<sup>(95)</sup> Cfr. considerando 44 DPA (rifusione): «Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame sufficiente con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato».

<sup>(96)</sup> Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 19 maggio 2011, n. 61.832 (cfr. [sintesi in inglese nell'EDAL](#)).

<sup>(97)</sup> Tribunale della migrazione (Tribunale amministrativo di Malmö, Svezia), sentenza del 10 novembre 2011, UM 1796-11 (cfr. [sintesi in inglese nell'EDAL](#)).

<sup>(98)</sup> Convenzione relativa allo status degli apolidi, 360 UNTS 117, 28 settembre 1954 (data di entrata in vigore: 6 giugno 1960). Cipro, Estonia, Malta e Polonia non sono parti di tale convenzione.

Ad oggi, la CGUE non ha ancora chiarito come esaminare un caso in cui l'apolidia di un richiedente sia messa in dubbio. I principi che disciplinano la determinazione dell'apolidia devono essere ricavati dal diritto internazionale e dalla sopra richiamata definizione di «apolide». In modo analogo a quanto si applica per la cittadinanza, il giudice nazionale deve decidere se l'apolidia dichiarata di una persona possa essere accettata ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti per la protezione internazionale conformemente all'articolo 4 DQ (rifusione) sull'esame dei fatti e delle circostanze. Secondo la *Supreme Court* (Corte suprema) britannica, quando si cerca di stabilire se un soggetto non è considerato un cittadino nell'applicazione della legislazione dello Stato di cui ha la nazionalità, il termine «legislazione» dovrebbe essere interpretato estensivamente e abbracciare altre forme di strumenti semi-giuridici, quali i decreti ministeriali e la «prassi consuetudinaria» <sup>(99)</sup>.

Dall'articolo 4, paragrafo 1, DQ (rifusione) deriva che gli Stati membri possono considerare che spetti ai richiedenti dimostrare la propria apolidia. Tuttavia, in ragione della natura dell'apolidia, i richiedenti spesso non sono in grado di fornire la documentazione a sostegno di quanto dichiarano <sup>(100)</sup>. Una volta accertato che il richiedente protezione internazionale è apolide, si deve determinare il paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale <sup>(101)</sup>. Secondo il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale tedesco) non è necessario che la dimora abituale di un apolide fosse legale <sup>(102)</sup>: può essere sufficiente la dimora abituale quando un apolide non ha semplicemente trascorso un breve periodo di tempo in un paese, ma ha imperniato la sua vita in tale paese <sup>(103)</sup>. Secondo lo stesso Tribunale, in un caso siffatto è necessario anche che le autorità di tale paese non abbiano adottato misure per porre fine al suo soggiorno <sup>(104)</sup>. Il fatto che si accetti l'apolidia di un richiedente non significa esimere il richiedente dal dover soddisfare gli stessi requisiti che si applicano ai soggetti aventi la cittadinanza in relazione all'accertamento di un timore fondato di subire persecuzioni in conformità della DQ (rifusione) <sup>(105)</sup>.

### 1.3.3 Fuori dal paese di cittadinanza o di precedente dimora abituale

Il requisito secondo cui il richiedente deve essere fuori dal paese di cui è cittadino o in cui aveva precedentemente la dimora abituale è il secondo elemento per la determinazione dello status di rifugiato. Una volta che il paese di cittadinanza o di precedente dimora abituale è stato identificato, la questione se il rifugiato si trovi fuori da tale paese è un semplice dato di fatto. «Fuori» denota un criterio puramente fisico di non presenza. Questo requisito comporta che un richiedente che chiede asilo in un'ambasciata straniera mentre è ancora nel suo paese di origine non rientra nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva (cfr. sezione relativa alla domanda di protezione internazionale, pag. 19) <sup>(106)</sup>.

## 1.4 Atti di persecuzione (articolo 9, paragrafi 1 e 2)

Ai sensi dell'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione), per «rifugiato» si intende un cittadino di un paese terzo che, oltre a possedere gli altri requisiti, ha un timore fondato di **essere perseguitato**. L'articolo 9 DQ (rifusione) sugli atti di persecuzione ha una **struttura in tre parti** illustrata nella tabella 5 che segue.

<sup>(99)</sup> Corte suprema (Regno Unito), *Pham v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 87, punto 25.

<sup>(100)</sup> La questione sarà trattata in EASO, *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System (CEAS) — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 22. Cfr. anche UNHCR, *Manuale per la protezione delle persone apolidi in base alla convenzione del 1954 sullo status delle persone apolidi*, 2014.

<sup>(101)</sup> Cfr. per esempio: Tribunale per l'asilo e l'immigrazione (Regno Unito) (UKIAT), sentenza del 28 gennaio 2005, *SG (Stateless Nepalese: Refugee? Removal Directions) Buthan* [2005] UKIAT 00025, punti 8-11, e Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 26 febbraio 2009, BVerwG 10 C 50.07, BVerwG:2009:260209U10C50.07.0, punti 29-30, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).

<sup>(102)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 50.07, cit. alla nota 101, punti 31-33, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de). Cfr. anche Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 18 giugno 2014, ricorso n. 362703, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2014*, 2015, pagg. 61 e 62.

<sup>(103)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 50.07, cit. alla nota 101. Cfr. anche Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 24 giugno 2010, n. 45.396 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL), in cui ha stabilito che il Kosovo poteva essere considerato il paese di precedente dimora abituale, in quanto il richiedente aveva affermato di essere di etnia Rom, di essere nato in Kosovo e di avere vissuto per buona parte della sua vita in Kosovo.

<sup>(104)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 50.07, cit. alla nota 101, punto 34, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de). Cfr. anche Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 24 giugno 2014, n. 126.144, punto 2.8.

<sup>(105)</sup> EWCA (Regno Unito), sentenza del 31 luglio 2000, *Revenko v Secretary of State for the Home Department* [2000] EWCA Civ 500.

<sup>(106)</sup> Per un esempio di uno Stato membro che nella sua normativa nazionale prevede che i richiedenti possano chiedere protezione internazionale nelle sue ambasciate e nei suoi consolati in paesi terzi purché non siano cittadini del paese in cui è situata la rappresentanza diplomatica, cfr. articolo 38 della *legge spagnola 12/2009* concernente il diritto di asilo e la protezione sussidiaria.

Tabella 5 — Struttura dell'articolo 9 DQ (rifusione)

1	Articolo 9, paragrafo 1	definizione di atti di persecuzione
2	Articolo 9, paragrafo 2	elenco non esaustivo degli atti che possono costituire persecuzione
3	Articolo 9, paragrafo 3	collegamento tra gli atti di persecuzione e i motivi di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti

La presente sezione analizza i primi due elementi, ossia la definizione di atti di persecuzione stabilita nell'articolo 9, paragrafo 1 (sezione 1.4.1, pag. 27) e l'elenco esemplificativo degli atti di persecuzione contenuto nell'articolo 9, paragrafo 2 (sezione 1.4.2, pag. 37). Come risulta evidente negli alberi di decisione (cfr. appendice A, pag. 130-136), l'eventuale nesso tra gli atti di persecuzione e i motivi di persecuzione o la mancanza di protezione deve essere determinato in una fase successiva, durante l'analisi dei motivi di persecuzione. Tale nesso è perciò trattato più avanti nella sezione 1.5.1 (pag. 46).

### 1.4.1 Definizione di atti di persecuzione (articolo 9, paragrafo 1)

La convenzione sui rifugiati non dà una definizione del termine «essere perseguitato», ma una definizione è fornita nella legislazione UE e precisamente nell'articolo 9, paragrafo 1, DQ (rifusione) che stabilisce:

1. Sono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra [sui rifugiati] gli atti che:
  - a) sono, per la loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della [CEDU]; oppure
  - b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

La disposizione richiama in modo esplicito l'articolo 1 A della convenzione sui rifugiati (sezione 1.4.1.1, pag. 27) prima di stabilire due condizioni che richiedono entrambe che un atto sia sufficientemente grave da rappresentare una persecuzione (sezione 1.4.1.2, pag. 28) e che devono essere soddisfatte in alternativa l'una all'altra (sezioni 1.4.1.3, pag. 30, e 1.4.1.4, pag. 36).

#### 1.4.1.1 Richiamo all'articolo 1 A della convenzione sui rifugiati

La DQ è di fatto il primo strumento internazionale che approfondisce in maniera dettagliata il **concetto definito dal termine «essere perseguitato» nel contesto dell'articolo 1 A della convenzione sui rifugiati**. L'articolo 1 A non precisa quali atti possono rappresentare una persecuzione. I tentativi di definire la persecuzione erano falliti a causa (si è detto) dell'impossibilità di enumerare previamente tutte le forme di maltrattamento in ragione delle quali una persona potrebbe legittimamente avere diritto a beneficiare della protezione di uno Stato straniero <sup>(107)</sup>. Di conseguenza, l'interpretazione di questo termine fondamentale è stata lasciata alla discrezione degli Stati parte, il che ha determinato qualche divergenza nella giurisprudenza <sup>(108)</sup>. La direttiva si propone di rimediare a questo problema guidando le autorità competenti degli Stati membri nell'applicazione della convenzione sui rifugiati sulla base di concetti e criteri comuni <sup>(109)</sup>.

I criteri stabiliti nell'articolo 9, paragrafo 1, DQ (rifusione), riflettono in larga misura tentativi comuni di precisare nella prassi degli Stati e in dottrina, il significato del termine «essere perseguitato» contenuto nell'articolo 1 A della convenzione sui rifugiati. La questione se violazioni dei diritti umani o altri atti o la somma di atti quali

<sup>(107)</sup> UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, 1979, nuova edizione del dicembre 2011, pag. 14 (manuale UNHCR).

<sup>(108)</sup> Cfr. G.S. Goodwin-Gill, *The Refugee in International Law* (seconda ed. OUP, 1996) (pag. 62; H. Storey, «Persecution: Towards a Working Definition», in V. Chetail e C. Bauloz (a cura di), *Research Handbook on International Law and Migration* (Edward Elgar, 2014), pagg. 462-463).

<sup>(109)</sup> CGUE, sentenza X, Y e Z, cit. alla nota 20, punti 39 e 51.



definiti all'articolo 9, paragrafo 1, DQ (rifusione) rappresentino una persecuzione deve essere valutata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione) su base individuale tenendo conto di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di cittadinanza o di precedente dimora abituale al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti prodotte dal richiedente, nonché della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente <sup>(110)</sup>.

#### 1.4.1.2 Denominatore comune dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b): sufficiente gravità di un atto di persecuzione

Dal richiamo all'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati risulta evidente che ciò che si cerca di fare nell'articolo 9, paragrafo 1, DQ (rifusione) è dare una definizione del significato di persecuzione (o più precisamente di «essere perseguitato») ai sensi dell'articolo 1 A, paragrafo 2. In questo contesto, la disposizione stabilisce due condizioni alternative perché un atto rappresenti una persecuzione. Queste due alternative hanno in comune un requisito: l'atto deve essere **sufficientemente grave** da rappresentare un atto di persecuzione. La soglia della sufficiente gravità può essere oltrepassata dalla natura di un unico atto che viola gravemente i diritti umani fondamentali ovvero, in alternativa, dalla reiterazione di atti che, se commessi come singolo atto, potrebbero non rappresentare una violazione grave. La differenza tra la seconda alternativa posta dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) (atti ripetuti) e l'articolo 9, paragrafo uno, lettera b) (somma di diverse misure) sta nel fatto che quest'ultima disposizione ha un campo di applicazione più ampio. Non è necessario che le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), siano «violazioni dei diritti umani fondamentali», a condizione che siano violazioni dei diritti umani con un impatto sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo.

Per applicare l'articolo 9 nella pratica, non occorre tracciare una distinzione netta tra l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in particolare quando non è certo che una violazione di diritti individuali rappresenti una violazione dei diritti umani «fondamentali». L'elemento decisivo della persecuzione è **l'effetto grave di un atto sui diritti di una persona**, non una classificazione formale dei diritti violati <sup>(111)</sup>. Coerentemente con questa interpretazione, la CGUE non traccia una distinzione netta tra le diverse forme di atti persecutori descritti all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e quelle descritte all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). La Corte fa riferimento alle finalità della direttiva, che è stata adottata al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare la convenzione sui rifugiati <sup>(112)</sup>, e interpreta le disposizioni dell'articolo 9 come una definizione degli elementi che consentono di concludere che gli atti costituiscono una persecuzione ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione sui rifugiati <sup>(113)</sup>.

Entrambe le condizioni alternative richiedono una valutazione specifica da parte degli organi giurisdizionali degli Stati membri, come illustrato nella presente sezione e schematizzato nella tabella 6 che segue. A fini metodologici, tale tabella presenta schematicamente le domande a cui rispondere per stabilire se un atto è sufficientemente grave da rappresentare una persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, DQ (rifusione). Nella pratica, tuttavia, non emergono distinzioni tanto nette tra le diverse domande e le risposte spesso si sovrappongono l'una all'altra.

<sup>(110)</sup> Cfr. CGUE, sentenza del 26 febbraio 2015, causa C-472/13, *Andre Lawrence Shepherd c. Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2015:117, punto 25.

<sup>(111)</sup> Cfr. CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 66.

<sup>(112)</sup> CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 39.

<sup>(113)</sup> Nella sentenza *X, Y e Z*, la Corte ha stabilito: «Da tali disposizioni risulta che, affinché una violazione dei diritti fondamentali costituisca una persecuzione ai sensi dell'articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra [sui rifugiati], essa deve raggiungere un determinato livello di gravità» (*ibid.*, punto 52).

Tabella 6 — La condizione della gravità sufficiente perché un atto si possa considerare una persecuzione <sup>(114)</sup>


<p><b>1. L'atto, per la sua natura o la sua reiterazione, è sufficientemente grave da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali [articolo 9, paragrafo 1, lettera a)]?</b></p>	<p>i) Un diritto umano fondamentale rischia di essere violato o è già stato violato?</p>	<p>a) Il diritto in questione è un diritto inderogabile? Se il diritto rientra tra quelli indicati come inderogabili ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, CEDU, deve essere automaticamente considerato un diritto umano fondamentale. Dalla disposizione in parola risulta che anche diritti inderogabili diversi da quelli elencati nella CEDU possono essere considerati diritti umani fondamentali.</p>
		<p>b) Se un diritto non è un diritto inderogabile, è di natura fondamentale e quindi paragonabile a un diritto inderogabile? Mentre per i diritti inderogabili nessuna limitazione può essere in alcun caso legittima (articolo 15, paragrafo 2, CEDU), per i diritti derogabili si deve valutare se la presunta violazione sia legittimamente autorizzata a titolo di deroga o limitazione.</p>
	<p>ii) Il rischio di violazione rischia di essere o è effettivamente grave? Da valutare tenendo conto delle circostanze personali del richiedente [articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)]</p>	<p>a) L'atto è di natura sufficientemente grave da costituire una violazione grave? Mentre la violazione dei principi inderogabili può essere considerata grave, la violazione dei principi derogabili deve essere di gravità equivalente alle violazioni dei principi inderogabili.</p>
		<p>b) L'atto, se non è di natura sufficientemente grave da rappresentare una violazione grave, è sufficientemente grave in ragione della sua reiterazione?</p>
<p>Se l'atto soddisfa queste due condizioni cumulative [condizioni i) e ii)], deve essere considerato un atto di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 1 A della convenzione sui rifugiati. Se l'atto non soddisfa queste due condizioni cumulative, può comunque rappresentare un atto di persecuzione purché soddisfi le condizioni stabilite nella fase 2 che segue [articolo 9, paragrafo 1, lettera b)].</p>		
<p><b>2. L'atto costituisce la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) [articolo 9, paragrafo 1, lettera b)]?</b></p>	<p>Le misure nel loro effetto combinato devono essere valutate alla luce delle circostanze personali del richiedente, tenendo conto di tutti gli atti cui il richiedente è stato o rischia di essere esposto (articolo 4, paragrafo 3). Il termine «misure» abbraccia in senso lato tutte le misure che possono avere su una persona lo stesso effetto di una violazione grave dei diritti umani fondamentali. La somma di diverse misure costituisce una persecuzione solo se il loro impatto è sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di una violazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). L'elemento decisivo è la gravità di una violazione dei diritti di una persona.</p>	

<sup>(114)</sup> La tabella si legge da sinistra a destra.

### 1.4.1.3 Atto sufficientemente grave, per la sua natura o reiterazione, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali [articolo 9, paragrafo 1, lettera a)]

Per applicare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), si deve effettuare la valutazione in tre fasi illustrata nella figura 1 che segue.

**Figura 1 — Valutazione in tre fasi per determinare se un atto è sufficientemente grave, per la sua natura o la sua reiterazione, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali [articolo 9, paragrafo 1, lettera a)]**



#### 1.4.1.3.1 Carattere fondamentale di un diritto umano

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), DQ (rifusione) prevede una violazione di diritti umani «fondamentali». Da questa formulazione risulta evidente che solo la violazione di una categoria specifica di diritti umani costituisce una persecuzione. La DQ (rifusione) non definisce la nozione di diritti umani «fondamentali», ma le sue disposizioni forniscono qualche chiarimento sul punto.

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), fa riferimento in particolare a **diritti inderogabili ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, CEDU**. Tali diritti sono il diritto alla vita, la libertà dalla tortura, da pene o trattamenti inumani o degradanti, dalla schiavitù o dalla servitù e dalla responsabilità penale retroattiva (articolo 2, articolo 3, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 7 CEDU). La violazione di un diritto inderogabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, CEDU può quindi essere considerata una violazione grave dei diritti umani fondamentali <sup>(115)</sup>.

Tuttavia, il riferimento all'articolo 15, paragrafo 2, CEDU **non è esclusivo** poiché il testo della disposizione precisa «in particolare». Ne consegue che diritti diversi dai diritti inderogabili possono rappresentare «diritti umani fondamentali» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) <sup>(116)</sup>. Inoltre, l'elenco dei potenziali atti di persecuzione contenuto nell'articolo 9, paragrafo 2, comprende atti quali provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari che normalmente non implicano in sé diritti inderogabili. I diritti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), non sono quindi limitati ai diritti menzionati all'articolo 15, paragrafo 2, CEDU <sup>(117)</sup>. Il richiamo ai diritti inderogabili sembrerebbe implicare che le violazioni di tali diritti sono di per sé sufficientemente gravi e per tale motivo rappresentano sempre una persecuzione, ma non limita i «diritti umani fondamentali» ai diritti inderogabili <sup>(118)</sup>. Ciò detto, ogni contenuto più ampio è subordinato alla condizione della comparabilità.

<sup>(115)</sup> A. Klug, «Harmonization of Asylum in the European Union — Emergence of an EU Refugee System?», German Yearbook of International Law (2004), pagg. 594 e 602. Cfr. Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 24 marzo 2015, *Mlle EF*, ricorso n. 10012810 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL), riguardante una donna nigeriana dello Stato di Edo (Benin City), in cui la Corte ha considerato la tratta di esseri umani a fini sessuali come una persecuzione. La sentenza richiama la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2225 UNTS 209, 15 novembre 2000; data di entrata in vigore: 29 settembre 2003), il relativo protocollo addizionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini [2237 UNTS 319, 15 novembre 2000 (data di entrata in vigore: 25 dicembre 2003)], e il relativo protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (2241 UNTS 507, 15 novembre 2000; data di entrata in vigore: 28 gennaio 2004).

<sup>(116)</sup> Cfr. Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 5 marzo 2009, BVerwG 10 C 51.07, BVerwG:2009:050309U10C51.07.0, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht* 2009, 1167, pag. 1168, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de)

<sup>(117)</sup> H. Battjes, *European Asylum Law and International Law* (Martinus Nijhoff Publishers, 2006), pag. 234, punto 291.

<sup>(118)</sup> H. Dörig, in K. Hailbronner e Thym (a cura di), cit. alla nota 75, D III, articolo 9, 168, pag. 1194; R. Marx, *Handbuch zum Flüchtlingschutz, Erläuterungen zur Qualifikationsrichtlinie* (2ª ed., Wolters/Kluwer Law International, 2012) (pag. 30, punto 27).



Se si esclude il richiamo ai diritti inderogabili in forza della CEDU, l'articolo 9 DQ (rifusione) non indica criteri o un metodo particolare in base ai quali si può stabilire che un diritto umano elencato in uno strumento sui diritti umani o riconosciuto nel diritto internazionale consuetudinario è «fondamentale» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), a fondamento di una domanda di protezione internazionale. Salvo il caso in cui il diritto umano in questione sia richiamato nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) come diritto umano inderogabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, CEDU, è necessario effettuare una valutazione della **comparabilità del diritto umano in questione ai diritti inderogabili** ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, CEDU.

Nella sentenza *Y e Z* pronunciata nel 2012, la CGUE ha stabilito che, pur essendo soggetta a deroghe ai sensi della CEDU, la libertà di religione rappresenta «uno dei cardini di una società democratica e costituisce un diritto umano fondamentale». Per la Corte, ciò implica che:

[I]a violazione [della] libertà di religione può presentare una gravità tale da essere assimilata ai casi contemplati all'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU, cui fa riferimento, a titolo indicativo, l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva per determinare quali atti in particolare devono essere considerati alla stregua di una persecuzione <sup>(119)</sup>.

Un'argomentazione simile è stata adottata dal *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale) tedesco relativamente al diritto alla cittadinanza e alla proibizione di privare arbitrariamente una persona della cittadinanza ai sensi dell'articolo 15 della *dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* <sup>(120)</sup>. Sebbene il diritto alla cittadinanza non sia illimitato e uno Stato possa privare una persona della cittadinanza per motivi quali la frode anche se ciò comporta l'apolidia dell'interessato <sup>(121)</sup>, una revoca arbitraria priva una persona del suo status fondamentale di cittadino e dei diritti di dimora e protezione e in ragione di ciò può essere considerata sufficientemente grave da rappresentare una persecuzione <sup>(122)</sup>. Questo non significa che la privazione della cittadinanza sia automaticamente da considerare alla stregua di una persecuzione; a determinare se rappresenti o no una persecuzione in ogni caso particolare sono i fatti e il grado di svantaggio che ne deriva <sup>(123)</sup>.

Il ragionamento della CGUE in *Y e Z* indica una potenziale sovrapposizione nella definizione degli *atti* di persecuzione e dei *motivi* di persecuzione <sup>(124)</sup>. La persecuzione a motivo della religione viola sempre in definitiva la libertà di religione ma l'atto di persecuzione in sé può essere un maltrattamento o un'altra pena severa inflitta in risposta all'esercizio della libertà di religione. Nella maggior parte dei casi, la persecuzione risiede nella violazione di un diritto umano fondamentale come ad esempio il diritto alla vita, il diritto a non essere oggetto di maltrattamento, il diritto alla libertà personale e alla sicurezza ecc. In concreto, tuttavia, in genere non si determina un conflitto perché la condizione della gravità sufficiente di una violazione di diritti umani quali il diritto alla libertà di religione o di espressione viene rispettata solo se una proibizione o restrizione viene imposta con sanzioni che rappresentano una violazione grave dei diritti umani fondamentali.

Nella sentenza *X, Y e Z* pronunciata dalla CGUE nel 2013, il diritto delle persone a vivere secondo il proprio orientamento sessuale individuale quale espressione del diritto al rispetto della propria vita privata e della propria vita familiare (articolo 7 della Carta UE, corrispondente all'articolo 8 della CEDU) è stato riconosciuto come fondamentale anche dalla Corte, che però ha stabilito che esso non figura tra i diritti umani fondamentali inderogabili. Sebbene la Corte non abbia esplicitamente interpretato l'articolo 7 della Carta UE, dalle sue argomentazioni emerge che il criterio utilizzato consiste nell'appurare se le violazioni del succitato diritto possano essere così gravi da raggiungere il livello di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). La questione essenziale, quindi, è se la violazione possa essere considerata «sufficientemente grave» <sup>(125)</sup>. Non tutte le violazioni dei diritti fondamentali

<sup>(119)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 57. Nello stesso senso, cfr. giudice del rinvio, Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 10 dicembre 2010, BVerwG 10 C 19.09, BVerwG:2010:091210B10C19.09.0, punto 20, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).

<sup>(120)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 50.07, cit. alla nota 101, punto 18, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de). Cfr. anche ad esempio EWCA (Regno Unito), sentenza del 7 novembre 2007, *JV (Tanzania) v Secretary of State for the Home Department* [2007] EWCA Civ 1532, punti 6 e 10; EWCA (Regno Unito), sentenza del 13 febbraio 1997, *Boban Lazarevic v Secretary of State for the Home Department* [1997] EWCA Civ 1007; ed EWCA (Regno Unito), sentenza del 31 luglio 2007, *EB (Ethiopia) v Secretary of State for the Home Department* [2007] EWCA Civ 809, punti 54 e 75. Cfr. anche H. Dörig, «*German Courts and their Understanding of the Common European Asylum System*», IJRL (2013), pag. 770.

<sup>(121)</sup> Articolo 7, paragrafo 3, della *convenzione europea sulla cittadinanza*, STE n. 166, 6 novembre 1997 (data di entrata in vigore: 1<sup>o</sup> marzo 2000). Cfr. K. Hailbronner, in K. Hailbronner, G. Renner e H.-G. Maaßen (a cura di), *Staatsangehörigkeitsrecht* (terza ed., C.H. Beck, 2010) pagg. 96 e 210; R. de Groot, «*Survey on Rules on Loss of Nationality in International Treaties and Case Law*», CEPS Paper No 57, 2013, pagg. 20 e segg.

<sup>(122)</sup> Il Tribunale amministrativo federale tedesco ha lasciato aperta la questione se la violazione possa essere considerata sufficientemente grave nel caso in cui la persona abbia una seconda cittadinanza: BVerwG 10 C 50.07, cit. alla nota 101, punto 20, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de). Cfr. anche la Corte nazionale per il diritto d'asilo francese a proposito della minoranza Lothshampa del Bhutan, privata della cittadinanza dalle autorità: sentenza del 27 novembre 2009, *M P*, ricorso n. 643384/09002208, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2009*, 2010, pagg. 90 e 91.

<sup>(123)</sup> Cfr. EWCA (Regno Unito), *MA (Ethiopia) v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 88, punto 59.

<sup>(124)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33.

<sup>(125)</sup> CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 53.

raggiungono necessariamente tale livello di gravità<sup>(126)</sup>. Ciò considerato, la Corte ritiene che la mera esistenza di una legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali «non può essere ritenuta un atto che incide sul richiedente in maniera così rilevante da raggiungere il livello di gravità necessario per ritenere che detta qualificazione penale costituisca una persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1»<sup>(127)</sup>. La pena detentiva comminata da una siffatta disposizione legislativa può invece, di per sé, essere sproporzionata o discriminatoria e costituire pertanto un atto di persecuzione, purché essa trovi effettivamente applicazione nel paese d'origine<sup>(128)</sup>. Se le norme legislative penali che prevedono la detenzione non trovano effettivamente applicazione nella realtà, la violazione può non essere considerata sufficientemente grave da costituire un atto di persecuzione. Dal ragionamento della Corte risulta che una violazione di diritti umani derogabili quali i diritti tutelati dall'articolo 7 della Carta UE/articolo 8 della CEDU deve superare una soglia di gravità più elevata, mentre una violazione di diritti inderogabili può costituire una violazione per la stessa natura dell'atto.

Per **identificare altri diritti umani come diritti fondamentali** si può ricorrere ai lavori preparatori nonché all'impianto sistematico e alla finalità della direttiva, che deve essere interpretata coerentemente con la Carta UE, la convenzione sui rifugiati e gli altri trattati pertinenti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE<sup>(129)</sup>.

Una possibile interpretazione dei «diritti umani fondamentali» si può ricavare dai **lavori preparatori dell'articolo 9**. La versione originale dell'articolo indicava **la vita, la libertà e l'integrità fisica** quali esempi di diritti umani fondamentali<sup>(130)</sup>, utilizzando formulazione ripresa dalla sezione 4 della posizione comune del 1996<sup>(131)</sup>. Il riferimento alla «vita e libertà» corrisponde all'articolo 33, paragrafo 1, della convenzione sui rifugiati. La versione successiva riportava come esempi il «diritto alla vita, il diritto di non essere sottoposti a tortura o il diritto alla libertà e alla sicurezza di una persona»<sup>(132)</sup>. Successivamente, la proposta di articolo 11, paragrafo 1, lettera a) è stata modificata introducendo in particolare un richiamo ai «diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, [CEDU]»<sup>(133)</sup>. Il diritto alla vita è ancora contenuto nella versione attuale, mentre la «libertà» è contemplata unicamente come libertà dalla schiavitù e dalla servitù (articolo 4, paragrafo 1, CEDU). Dalla formulazione dell'articolo 33, paragrafo 1, della convenzione sui rifugiati si evince che una minaccia alla vita o alla libertà<sup>(134)</sup>, per lo meno se sufficientemente grave, costituisce sempre una persecuzione<sup>(135)</sup>.

Un'altra fonte cui si può fare riferimento per identificare il carattere fondamentale di un diritto umano diverso dai diritti enumerati come diritti inderogabili nella CEDU si può ricavare dalla **prossimità di un diritto umano alla dignità umana**. La dignità umana, sancita dall'articolo 1 della Carta UE, deve essere considerata come un diritto umano fondamentale in sé e al contempo come la base su cui si fondano i diritti fondamentali<sup>(136)</sup>, quali i diritti sanciti nel titolo I della Carta UE.

Inoltre, l'articolo 78 TFUE autorizza il riferimento ad «**altri trattati pertinenti**» e questi possono aiutare a chiarire la nozione di diritti umani fondamentali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). In questo contesto, si può ritenere che i diritti umani fondamentali la cui violazione, se sufficientemente grave, può costituire una persecuzione includano i diritti enumerati dall'ICCPR per i quali non è autorizzata alcuna deroga, nemmeno in caso di imperiosa emergenza nazionale (essendo tutti gli Stati membri dell'UE parti dell'ICCPR)<sup>(137)</sup>. Oltre ai diritti men-

<sup>(126)</sup> *Ibid.*

<sup>(127)</sup> *Ibid.*, punto 55.

<sup>(128)</sup> *Ibid.*, punti 54-56.

<sup>(129)</sup> Cfr. *ibid.*, punto 40; e CGUE, sentenza *Shepherd*, cit. alla nota 110, punto 22. Cfr. anche EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, parte 3, pagg. 61-89.

<sup>(130)</sup> Consiglio europeo, gruppo Asilo, risultati dei lavori, proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, 9 settembre 2002, doc. UE 11356/02 ASILE 40, pag. 13.

<sup>(131)</sup> Posizione comune del 4 marzo 1996 definita dal Consiglio o in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa all'applicazione armonizzata della definizione del termine «rifugiato» ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati (96/196/GAI) [1996] GU L 63, pag. 2.

<sup>(132)</sup> Consiglio europeo, gruppo Asilo, risultati dei lavori, Proposal for a Council Directive on minimum standards for the qualification and status of third country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection, 23 ottobre 2002, doc. UE 12620/02 ASILE 54, pag. 13.

<sup>(133)</sup> Consiglio europeo, gruppo Asilo/CSIFA/Coreper, risultati dei lavori, Proposal for a Council Directive on minimum standards for the qualification and status of third country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection, 8 novembre 2002, doc. UE 13648/02 ASILE 61, pag. 13.

<sup>(134)</sup> Manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 51.

<sup>(135)</sup> Cfr. H. Storey, «Persecution», cit. alla nota 108, pagg. 492 e segg.

<sup>(136)</sup> H. Dörig, in K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), cit. alla nota 75, articolo 9 della direttiva 2011/95, paragrafo 2 che richiama le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali [2007] (GU C 303, pag. 17).

<sup>(137)</sup> J.C. Hathaway e M. Foster, *The Law of Refugee Status* (seconda ed., CUP, 2014) (pag. 109; **Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR)**, 999 UNTS 171, 16 dicembre 1966 (data di entrata in vigore: 23 marzo 1976), articolo 4: «1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali derogano agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale. 2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2) 11, 15, 16 e 18».

zionati all'articolo 15, paragrafo 2, CEDU, l'articolo 4, paragrafo 2, ICCPR indica come inderogabili: il diritto al riconoscimento della personalità giuridica <sup>(138)</sup>, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione <sup>(139)</sup> e la proibizione dell'imprigionamento a motivo della mera inadempienza di un'obbligazione contrattuale. Gli atti che minacciano tali diritti possono quindi essere esaminati per appurare se raggiungano il livello di gravità sufficiente per essere qualificabili come atti di persecuzione <sup>(140)</sup>.

Inoltre, non si può escludere che atti che minacciano diritti derogabili garantiti dall'ICCPR possano essere esaminati per stabilire se costituiscano atti di persecuzione, qualora non ricorrano i presupposti per la deroga a tali diritti e la privazione vada oltre quanto strettamente necessario per rispondere all'emergenza o abbia un effetto sproporzionato su determinati sottogruppi della popolazione <sup>(141)</sup>.

Altri diritti umani fondamentali possono derivare dal **diritto internazionale consuetudinario e da strumenti relativi ai diritti umani**. Al riguardo, si veda la tabella 7 che segue.

**Tabella 7 — Strumenti relativi ai diritti umani da cui possono derivare altri diritti umani fondamentali**

<b>1</b>	Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 1948 <sup>(142)</sup>
<b>2</b>	Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 1966 <sup>(143)</sup>
<b>3</b>	Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1966 <sup>(144)</sup>
<b>4</b>	Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, 1979 <sup>(145)</sup>
<b>5</b>	Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989
<b>6</b>	Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2006 <sup>(146)</sup>

La questione se i diritti umani elencati in queste convenzioni siano qualificabili come «fondamentali» sarà oggetto di analisi; in termini generali, comunque, lo sono unicamente se soddisfano il criterio dell'importanza fondamentale.

La questione se i **diritti sociali ed economici** sanciti dalla *Carta sociale europea* del 1961 <sup>(147)</sup> o dal *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali* del 1966 <sup>(148)</sup> si possano considerare diritti umani «fondamentali» dipende dalla potenziale gravità di una violazione delle condizioni di vita fondamentali di una persona. In generale, i diritti economici e sociali non soddisfano il criterio della potenziale gravità paragonabile a una violazione di diritti inderogabili. Per quanto riguarda i diritti sociali ed economici garantiti nella parte II della Carta sociale europea, e vista la necessità di una dichiarazione aggiuntiva con cui gli Stati parti si considerano vincolati da almeno cinque dei diritti di cui agli articoli 1, 5, 6, 12, 13, 16 e 19, nel determinare la natura fondamentale di tali diritti si deve tenere conto della portata limitata dell'applicabilità in tutta l'UE.

Per somma di diverse misure, le violazioni di diritti economici e sociali sanciti nei trattati sui diritti umani possono in circostanze eccezionali configurarsi come persecuzione a condizione che le misure in questione siano sufficientemente gravi. Non tutti i trattamenti illegittimi o iniqui legati a un diritto ricompreso tra quelli enumerati corroborano l'ipotesi di persecuzione <sup>(149)</sup>. La somma di misure deve produrre una deprivazione sufficientemente grave delle condizioni di vita equivalente a una violazione di diritti umani fondamentali per i quali non è autorizzata alcuna deroga. Inoltre, in generale le violazioni gravi dei diritti economici e sociali, per configurarsi come persecuzione, devono essere attribuibili a un soggetto [cfr. sezione 1.6, pag. 57, sui responsabili della persecuzione o del danno grave ai sensi dell'articolo 6 DQ (rifusione)].

<sup>(138)</sup> Articolo 16 ICCPR.

<sup>(139)</sup> Articolo 18 ICCPR.

<sup>(140)</sup> J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pag. 109.

<sup>(141)</sup> *Ibid.*, pag. 110. Cfr. anche G.S. Goodwin-Gill e J. McAdam, *The Refugee in International Law* (terza ed. OUP, 2007) (pag. 93, che fanno riferimento al diritto alla libertà e alla sicurezza della persona, inclusa la libertà dall'arresto e dalla detenzione arbitrari e il diritto alla libertà dall'interferenza arbitraria nella vita privata, domestica e familiare alla luce dello stretto collegamento che si riscontra frequentemente tra persecuzione e libertà personale.

<sup>(142)</sup> Assemblea generale delle Nazioni Unite 217 (III), 10 dicembre 1948.

<sup>(143)</sup> 999 UNTS 171, 16 dicembre 1966 (data di entrata in vigore: 23 marzo 1976).

<sup>(144)</sup> 660 UNTS 195, 7 marzo 1966 (data di entrata in vigore: 4 gennaio 1969).

<sup>(145)</sup> 1249 UNTS 13, 18 dicembre 1979 (data di entrata in vigore: 3 settembre 1981).

<sup>(146)</sup> 2515 UNTS 3, 13 dicembre 2006 (data di entrata in vigore: 3 maggio 2008).

<sup>(147)</sup> Cfr. *Carta sociale europea*, STE n. 35, 18 ottobre 1961 (data di entrata in vigore: 26 febbraio 1965); e *Carta sociale europea riveduta*, STE n. 163, 3 maggio 1996 (data di entrata in vigore: 1° luglio 1999).

<sup>(148)</sup> 993 UNTS 3, 16 dicembre 1966 (data di entrata in vigore: 3 gennaio 1976).

<sup>(149)</sup> J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pag. 120.

### 1.4.1.3.2 Violazione

Il diritto identificato deve essere stato o essere a rischio effettivo di violazione. Anche in relazione a un diritto umano fondamentale, possono esservi **giustificazioni per una limitazione** salvo che il diritto sia dichiarato inderogabile. La CGUE ha statuito che gli atti che costituiscono limitazioni all'esercizio di un diritto umano fondamentale ma sono autorizzati dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta non possono essere considerati come atti di persecuzione<sup>(150)</sup>. Tuttavia, la rilevanza di atti che non sono coperti da detto articolo della Carta ma che possono essere autorizzati in forza di disposizioni derogatorie in caso di guerra o in una situazione di emergenza pubblica (articolo 15, paragrafo 1, CEDU) o in forza di una disposizione limitativa prevista dalla CEDU o da altri strumenti relativi ai diritti umani è ancora oggetto di discussione. La CGUE deve ancora pronunciarsi sull'interpretazione da applicare in un caso di tal genere. L'*Upper Tribunal* (Tribunale superiore) britannico (UKUT) ha ritenuto che «laddove operi l'articolo 15 [CEDU], non ci si può attendere che uno Stato protegga dall'inosservanza dei diritti derogabili perché tale inosservanza non costituisce persecuzione»<sup>(151)</sup>.

In caso di limitazioni dovute a motivi di ordine pubblico e sicurezza, la natura di una infrazione quale violazione di un diritto umano fondamentale deve essere esaminata tenendo conto della situazione generale nel paese di origine e delle circostanze personali del richiedente protezione internazionale.

La *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto di asilo) francese, ad esempio, ha negato la concessione della protezione ad attivisti di un movimento di resistenza africano per la promozione degli interessi della minoranza bianca in Namibia, che erano stati incarcerati diverse volte in forza delle leggi per la protezione dell'interesse pubblico e la prevenzione dell'incitamento all'odio razziale<sup>(152)</sup>. Riguardo alla libertà di religione, nella giurisprudenza della CEDU le limitazioni al diritto di indossare il velo integrale o simboli religiosi in pubblico sono state considerate giustificate dall'interesse pubblico nella preservazione delle condizioni del «vivere insieme»<sup>(153)</sup>. Gli atti che limitano l'esercizio del diritto fondamentale alla libertà di religione previsto dalla legge e che pur tuttavia non violano tale diritto sono pertanto automaticamente esclusi dal campo d'applicazione dell'articolo 9<sup>(154)</sup>.

### 1.4.1.3.3 Gravità di una violazione

Un atto deve essere sufficientemente grave, per la sua natura o la sua reiterazione, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali. Per stabilire se tale livello è stato raggiunto, occorre esaminare la domanda alla luce dell'articolo 4, paragrafo 3, tenendo conto della posizione individuale e delle circostanze personali del richiedente. La nozione di integrità personale e dignità umana, così come le modalità e il livello di intensità di ogni danno o minaccia di danno che incida sulla situazione individuale del richiedente, inclusi fattori, in particolare quelli collegati alla vulnerabilità, quali il contesto di provenienza, il genere e l'età, sono elementi pertinenti di detto esame<sup>(155)</sup>. Una violazione di un diritto umano fondamentale può essere considerata grave in ragione del suo effetto particolare su un richiedente specifico. Tutti gli atti cui una persona è stata esposta, o rischia di essere esposta, devono essere presi in considerazione [articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifiusione)]. Per una trattazione più approfondita, cfr. *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System (CEAS) — A Judicial Analysis*<sup>(156)</sup>.

La gravità è determinata sulla base della **natura** o della **reiterazione** dell'atto di persecuzione. Mentre la «natura» è un criterio qualitativo, la «reiterazione» è una dimensione quantitativa. Un singolo atto di natura non sufficientemente grave da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali può costituire, per la sua reiterazione, una violazione grave dei diritti umani fondamentali se esercita un effetto analogamente grave su una persona<sup>(157)</sup>.

<sup>(150)</sup> Cfr. CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 60. La Corte ha identificato il diritto alla libertà di religione sancito dall'articolo 10, paragrafo 1, della Carta come corrispondente al diritto garantito dall'articolo 9 della CEDU e ha affermato: «Pertanto, sono senz'altro esclusi gli atti che costituiscono limitazioni previste dalla legge all'esercizio del diritto fondamentale alla libertà di religione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della Carta, e che, pur tuttavia, non violano tale diritto in quanto coperti dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta».

<sup>(151)</sup> UKUT, sentenza del 3 dicembre 2013, *MS (Coptic Christians) Egypt CG* [2013] UKUT 00611 (IAC), punto 120.

<sup>(152)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 12 maggio 2012, ricorso n. 8919247.

<sup>(153)</sup> Corte EDU, sentenza del 1º luglio 2014, Grande Camera, *SAS v France*, ricorso n. 43835/11.

<sup>(154)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 60.

<sup>(155)</sup> Cfr. *ibid.*, punto 68; H. Dörig, in K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), cit. alla nota 75, articolo 9 della direttiva 2011/95, punto 27.

<sup>(156)</sup> EASO, *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 22.

<sup>(157)</sup> Cfr. Immigration Appeal Tribunal (Tribunale d'appello sull'immigrazione) (Regno Unito), sentenza del 19 luglio 2000, *Mustafa Doymus v Secretary of State for the Home Department* [2000] HX-80112-99; e osservazioni di Kirby J in High Court (Alta corte) (Australia), sentenza del 16 novembre 2000, *Minister for Immigration and Multicultural Affairs v Haji Ibrahim* [2000] HCA 55.

**La questione se una violazione dei diritti umani sia, per il tipo di atto e il suo effetto sul richiedente in questione, sufficientemente grave da costituire una persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), deve essere esaminata in ogni caso individuale.** Le violazioni di diritti fondamentali quali il diritto alla vita o alla libertà a motivo della razza, della religione, della nazionalità, delle opinioni politiche o dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale <sup>(158)</sup> o la dignità umana sono spesso considerate automaticamente rispondenti al criterio della gravità <sup>(159)</sup>. Il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale) tedesco ha riconosciuto che «in caso di violazione dell'integrità fisica o della libertà fisica, si deve presumere automaticamente una persecuzione, a condizione che la violazione rientri nell'articolo 3 CEDU» <sup>(160)</sup>. La stessa conclusione può essere tratta per analogia con riferimento alle gravi violazioni del diritto penale internazionale, quali il genocidio o i crimini contro l'umanità <sup>(161)</sup>. Allo stesso modo, la violazione di un diritto inderogabile sancito dalla CEDU denota una siffatta violazione grave dei diritti umani fondamentali.

In generale, tuttavia, il requisito della gravità sufficiente deve essere esaminato individualmente. Privazioni lievi della libertà quali un unico breve arresto illegittimo possono non essere sufficienti a configurare una violazione grave <sup>(162)</sup>, mentre la reiterazione di tali misure può costituire una persecuzione. Anche l'applicazione effettiva di una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria è stata riconosciuta dalla CGUE come pertinente per la valutazione della persecuzione nella sentenza *X, Y e Z* <sup>(163)</sup>. Ne consegue che una violazione di un diritto umano, quand'anche da considerarsi fondamentale, deve rispettare il criterio della gravità sulla base dell'effetto specifico che ha sul richiedente <sup>(164)</sup>.

Con riferimento alle violazioni del diritto conferito dall'articolo 10 della Carta UE e dall'articolo 9 CEDU (libertà di pensiero, coscienza e religione), la CGUE ha deciso che, malgrado il carattere fondamentale di questo diritto, non possono essere considerati persecuzioni nell'accezione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva gli atti che, pur violando detto diritto, non presentano una gravità pari a quella della violazione dei diritti umani fondamentali inderogabili in forza dell'articolo 15, paragrafo 2, CEDU <sup>(165)</sup>. Ne consegue che non tutte le violazioni del diritto alla libertà di religione costituiscono una persecuzione nell'accezione dell'articolo 9, paragrafo 1, DQ (rifusione).

Per determinare la comparabilità, non si può distinguere tra gli atti che ledono le attività religiose svolte in privato (*forum internum*) e gli atti che ledono le attività religiose in pubblico (*forum externum*). Una limitazione della libertà di religione può rappresentare una grave violazione sia che leda il diritto di un richiedente di praticare la sua fede privatamente, sia che leda il suo diritto di praticarla in pubblico, singolarmente o in comunità. In base alla sentenza *Y e Z* pronunciata nel 2012 dalla CGUE, quindi, è la gravità delle misure e delle sanzioni adottate, o che potrebbero essere adottate, nei confronti dell'interessato a determinare, in ragione della loro intrinseca gravità unitamente alla gravità delle loro conseguenze per la persona interessata, se una violazione del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione garantito dall'articolo 10, paragrafo 1, della Carta costituisca una persecuzione <sup>(166)</sup>.

Un rischio effettivo che una persona, a motivo della sua partecipazione a riti di culto celebrati in pubblico sia, in particolare, perseguita penalmente o sottoposta a pene disumane o degradanti ad opera di uno dei soggetti indicati all'articolo 6 DQ (rifusione) presenta il livello di gravità necessario per costituire una persecuzione <sup>(167)</sup>.

La CGUE ha respinto l'ipotesi che occorra prendere in considerazione la possibilità che il richiedente avrebbe di evitare un rischio di persecuzione rinunciando alla pratica religiosa controversa e, di conseguenza, alla protezione che la direttiva si prefigge di garantirgli riconoscendogli lo status di rifugiato (cfr. sezione 1.9.4, pag. 90, sulla

<sup>(158)</sup> Manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 51.

<sup>(159)</sup> R. Bank, «The Transposition of the Qualification Directive in Germany», in K. Zwaan (a cura di), *The Qualification Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in Selected Member States* (Wolf Legal Publishers, 2007), pag. 124.

<sup>(160)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 51.07, cit. alla nota 94, punto 116, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).

<sup>(161)</sup> G.S. Goodwin-Gill e McAdam, cit. alla nota 141, pag. 94.

<sup>(162)</sup> Cfr. ad esempio dipartimento giudiziario del Consiglio di Stato (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) (Paesi Bassi), decisione del 30 luglio 2002, 200203043/1, nella quale si afferma: «Il segretario di Stato per la sicurezza e la giustizia ha giustamente ritenuto che la discriminazione nei confronti della richiedente non fosse grave al punto che la situazione della richiedente era divenuta insopportabile o lo sarebbe divenuta entro un periodo di tempo ragionevole».

<sup>(163)</sup> CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 56.

<sup>(164)</sup> Il Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia, nella sentenza del 19 settembre 2014, I U 1627/2013-17, punto 87, confermata in appello dalla Corte suprema, ha affermato che il termine violazione «grave» dei diritti umani fondamentali contenuto nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), DQ (rifusione) è «problematico sul piano giuridico» in quanto la disposizione si riferisce essenzialmente ai diritti umani fondamentali. Pertanto, ha proseguito il Tribunale, il termine «grave» deve essere interpretato non con un metodo grammaticale — che in base al diritto dell'UE non è il metodo di interpretazione più importante — bensì con un metodo teleologico tenendo conto delle finalità della protezione internazionale prevista dal diritto dell'UE nel suo complesso unitamente alle circostanze particolari del richiedente e alla giurisprudenza della Corte EDU relativa alla protezione assoluta ai sensi dell'articolo 3 CEDU (articolo 6, paragrafo 3, del TUE e articolo 52, paragrafo 3, della Carta UE).

<sup>(165)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 61.

<sup>(166)</sup> *Ibid.*, punti 65 e 66.

<sup>(167)</sup> *Ibid.*, punto 67.



questione della discrezione) <sup>(168)</sup>. L'importanza fondamentale di una pratica religiosa per la persona è un fattore significativo nel determinare se le sanzioni possano costituire un rischio reale di persecuzione:

La valutazione di un tale rischio implicherà che l'autorità competente tenga conto di una serie di elementi sia oggettivi sia soggettivi. La circostanza soggettiva che l'osservanza di una determinata pratica religiosa in pubblico, colpita dalle restrizioni contestate, **sia particolarmente importante per l'interessato** al fine di conservare la sua identità religiosa costituisce un elemento pertinente nella valutazione del livello di rischio che il richiedente corre nel suo paese d'origine a causa della sua religione, quand'anche l'osservanza di siffatta pratica religiosa non costituisca un elemento centrale per la comunità religiosa in oggetto <sup>(169)</sup>.

Dando attuazione alla sentenza della CGUE, il giudice del rinvio (*Bundesverwaltungsgericht*, Tribunale amministrativo federale) tedesco ha deciso di deferire le cause alle giurisdizioni inferiori per l'accertamento del livello di gravità oggettiva e soggettiva, e ha osservato che gli atti diretti contro l'esercizio del culto devono essere considerati sufficientemente gravi se esercitano una pressione intensa sulla decisione di una persona di praticare la propria fede in un modo considerato obbligatorio per mantenere la propria identità religiosa <sup>(170)</sup>.

#### 1.4.1.4 Somma di misure [articolo 9, paragrafo 1, lettera b)]

##### 1.4.1.4.1 Una procedura in due fasi

In genere, l'esame dell'articolo 9, paragrafo 1, DQ (rifusione) richiede una procedura in due fasi. Se un atto, per la sua natura o reiterazione, non si configura come una violazione grave di un diritto umano fondamentale, si deve esaminare se **diversi atti o misure, nel loro effetto cumulativo, costituiscano una persecuzione** nell'accezione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). Ad esempio, si è ritenuto che la privazione o esclusione dall'appartenenza sociale/locale alla comunità senza diritto all'occupazione e senza la possibilità di ottenere la tutela dei propri diritti in tribunale possa essere considerata una persecuzione <sup>(171)</sup>. Mentre l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), richiede una violazione grave di un diritto umano fondamentale, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), prevede che possano costituire una persecuzione altre violazioni dei diritti umani e/o «misure» che causano danno o esercitano un effetto repressivo su una persona. L'elemento decisivo della persecuzione è la gravità di una violazione dei diritti di una persona. Le misure nel loro effetto combinato devono essere valutate alla luce delle circostanze personali del richiedente, tenendo conto di tutti gli atti cui il richiedente è stato o rischia di essere esposto <sup>(172)</sup>. Non occorre tracciare una distinzione netta tra la persecuzione nelle forme di cui alla lettera a) o alla lettera b) se l'effetto sommato degli atti o misure costituisce una persecuzione. È tuttavia indispensabile una valutazione comparativa che permetta di appurare che l'effetto sul richiedente in questione è analogo a quello di una violazione grave di un diritto umano fondamentale <sup>(173)</sup>.

##### 1.4.1.4.2 Interpretazione estensiva del termine «misure»

Il termine «misure» utilizzato nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), DQ (rifusione) ricomprende in senso lato **tutte le misure che possono avere su una persona lo stesso effetto di una violazione grave dei diritti umani**. In tali misure possono rientrare le violazioni di diritti umani che non possono essere considerati fondamentali. La questione se misure discriminatorie in relazione con un'atmosfera generale di insicurezza come suggerito dall'UNHCR <sup>(174)</sup> configurino una persecuzione può essere decisa unicamente sulla base del criterio della gravità sufficiente ad esercitare su un individuo un effetto simile a quello menzionato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, non è possibile formulare una regola generale riguardo ai motivi concorrenti che possono costituire la base di una domanda valida di riconoscimento dello status di rifugiato. La questione se una somma di misure si

<sup>(168)</sup> *Ibid.*, punto 78.

<sup>(169)</sup> *Ibid.*, punto 70 (neretto aggiunto).

<sup>(170)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 20 febbraio 2013, BVerwG 10 C 23.12, BVerwG:2013:200213U10C2312.0, punto 70, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de), punto 39. Cfr. H. Dörig, in K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), cit. alla nota 75, articolo 9 della direttiva 2011/95, punto 26.

<sup>(171)</sup> Cfr. con riferimento a una ex prostituta della Nigeria, Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), *Mlle EF*, cit. alla nota 115 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(172)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 68.

<sup>(173)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 23.12, cit. alla nota 170, punto 37, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de). Cfr. anche Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), *Mlle EF*, cit. alla nota 115, riguardante una nigeriana vittima di una rete della prostituzione, in cui la Corte ha ritenuto che le rappresaglie, le minacce, la stigmatizzazione e l'ostracismo a cui la donna sarebbe stata esposta se fosse tornata nel suo paese costituissero una somma di atti che nel loro insieme configurano una persecuzione.

<sup>(174)</sup> Manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 55.

possa qualificare come persecuzione dipende da tutte le circostanze, ivi incluso lo specifico contesto geografico, storico ed etnologico <sup>(175)</sup>.

#### 1.4.1.4.3 L'effetto sui richiedenti deve essere analogo a quello di una violazione grave di un diritto umano fondamentale

La somma di diverse misure costituisce una persecuzione solo se **il loro impatto è sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di una violazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), DQ (rifusione)**. «Analogo» non significa che l'effetto è identico: il termine «analogo» va interpretato sulla base dei bisogni di protezione in conformità con l'articolo 1 A della convenzione sui rifugiati. Il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale) tedesco fa riferimento all'approccio cumulativo del manuale UNHCR indicando che, in relazione alla gravità di una violazione del diritto alla libertà religiosa, si deve tenere conto dei diversi atti o misure aventi effetto discriminatorio, quali le restrizioni che limitano l'accesso a strutture educative o sanitarie o limitano in modo sostanziale le possibilità di occupazione o di sostentamento economico <sup>(176)</sup>. Parimenti, la Corte suprema amministrativa (*Verwaltungsgerichtshof*) austriaca ha ritenuto che le diverse misure discriminatorie che in Afghanistan impediscono alle donne di accedere alle cure mediche abbiano sulle donne un effetto analogo a quello di una violazione grave di un diritto umano fondamentale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) <sup>(177)</sup>.

La discriminazione può costituire persecuzione se le misure discriminatorie implicano conseguenze gravemente pregiudizievoli per la persona colpita, come ad esempio la privazione del diritto di guadagnarsi la vita, di praticare la propria religione o di avere accesso alle strutture scolastiche disponibili per la generalità dei cittadini <sup>(178)</sup>. A questo riguardo, la questione se sussista un elemento cumulativo può assumere una particolare importanza <sup>(179)</sup>.

## 1.4.2 Enumerazione dei possibili atti di persecuzione (articolo 9, paragrafo 2)

L'articolo 9, paragrafo 2, DQ (rifusione) mira a identificare in maniera non esaustiva gli atti o le misure che possono tra gli altri configurarsi come una persecuzione. L'elenco procede dal generale al particolare <sup>(180)</sup> ed è riprodotto nella tabella 8 che segue.

**Tabella 8 — Elenco non esaustivo degli atti di persecuzione riportati nell'articolo 9, paragrafo 2, DQ (rifusione)**

a)	atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;	cfr. sezione 1.4.2.1, pag. 38
b)	provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;	cfr. sezione 1.4.2.2, pag. 39
c)	azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;	cfr. sezione 1.4.2.3, pag. 40
d)	rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;	cfr. sezione 1.4.2.4, pag. 40
e)	azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;	cfr. sezione 1.4.2.5, pag. 41
f)	atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.	cfr. sezione 1.4.2.6, pag. 43

L'impiego della locuzione «tra l'altro» nel testo dell'articolo indica la natura non esaustiva dell'elenco. Altri tipi di atti possono quindi costituire atti di persecuzione <sup>(181)</sup>, ad esempio la privazione arbitraria della nazionalità.

<sup>(175)</sup> *Ibid.*

<sup>(176)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 23.12, cit. alla nota 170, punto 36, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).

<sup>(177)</sup> Corte suprema amministrativa (Austria), sentenza del 16 aprile 2002, ricorso n. 99/20/0483, punto 5. Cfr. anche UKUT, sentenza del 18 maggio 2012, AK [Article 15(c)] Afghanistan CG [2012] UKUT 00163 (IAC).

<sup>(178)</sup> Manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 54.

<sup>(179)</sup> *Ibid.*, punto 55.

<sup>(180)</sup> G.S. Goodwin-Gill e McAdam, cit. alla nota 141, pag. 91.

<sup>(181)</sup> Ad esempio, la Corte nazionale per il diritto di asilo francese ha ritenuto che l'attuazione di procedimenti giudiziari nei confronti di un cittadino bengladese di religione indù che aveva comportato la privazione della proprietà nel contesto ben noto di corruzione nel paese rappresentava una persecuzione: sentenza del 14 novembre 2013, M C, ricorso n. 12024083 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pagg. 53 e 54.

I tribunali britannici riconoscono da tempo che, in alcune circostanze, la privazione della nazionalità può rappresentare una persecuzione, se l'atto di privazione o di revoca può essere considerato un diniego intenzionale della cittadinanza attribuibile a un «motivo arbitrario e discriminatorio» e se il diniego è dovuto a un motivo contemplato dalla convenzione sui rifugiati <sup>(182)</sup>.

Lo scopo principale dell'articolo 9, paragrafo 2, è facilitare l'identificazione delle tipologie di atti potenzialmente ricadenti nel campo di applicazione materiale dell'articolo 9. La presenza nell'elenco fornito all'articolo 9, paragrafo 2, solleva l'organo preposto alla decisione dal compito di esaminare se un tipo di atto può potenzialmente essere persecutorio. L'elenco degli atti non fa venire meno la necessità di esaminare, in ogni caso particolare, se uno degli atti enumerati all'articolo 9, paragrafo 2, rispetti i requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) o b).

### 1.4.2.1 Atti di violenza fisica o psichica [articolo 9, paragrafo 2, lettera a)]

#### 1.4.2.1.1 Violazione dell'integrità fisica o mentale

Le violazioni dell'integrità fisica o mentale possono sovente essere considerate **maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU**. Gli atti di violenza fisica o psichica configurano una persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, se sono di intensità tale da violare in maniera sostanziale l'integrità fisica di una persona o la sua capacità di prendere decisioni in modo indipendente. Per maggiori informazioni al riguardo, cfr. sezione 2.4.3 (pag. 112).

#### 1.4.2.1.2 Atti di violenza sessuale

Gli atti di violenza sessuale sono stati esplicitamente inclusi per fugare ogni dubbio circa il fatto che detti atti possono essere considerati atti di persecuzione. Il loro inserimento nell'elenco riflette il fatto che lo **stupro** è oggi riconosciuto come una tipica forma di violenza sessuale qualificabile come persecuzione <sup>(183)</sup>, a condizione che possa essere ricondotto a un motivo di persecuzione <sup>(184)</sup>. Atti di stupro sono stati ad esempio riconosciuti come persecuzione dal *Conseil du Contentieux des Etrangers* belga (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri) in ragione della natura, dell'intensità e del carattere reiterato degli abusi sessuali compiuti su una richiedente in Afghanistan <sup>(185)</sup> e sono stati considerati, cumulativamente con altri atti, come un metodo comune utilizzato in Sudan contro le donne <sup>(186)</sup>. **Altre forme meno gravi di violenza sessuale** possono parimenti costituire una persecuzione se rispettano il criterio della gravità sufficiente o se hanno un effetto grave analogo in quanto parte di una somma di misure diverse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). Qualsiasi atto di violenza, tentativo o minaccia di natura sessuale che provoca, o può provocare, un danno fisico, psicologico o emotivo di sufficiente gravità si può considerare un atto di persecuzione <sup>(187)</sup>. La **violenza sessuale domestica** che soddisfa il

<sup>(182)</sup> A titolo di esempio, cfr. EWCA (Regno Unito), *JV (Tanzania) v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 120, punti 6 e 10; e EWCA (Regno Unito), *Boban Lazarevic v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 120. Cfr. anche: Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 50.07, cit. alla nota 101; e Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 23 dicembre 2010, *M D*, ricorso n. 09002572, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2010*, 2011, pagg. 33-36 concernente i neri mauritani della Mauritania privati dei loro diritti e della cittadinanza nel 1988, in cui sui fatti la Corte nazionale per il diritto di asilo francese non ha ritenuto che la privazione fosse stata provata. Cfr. anche il seguente documento informativo: H. Lambert, «Refugee Status, Arbitrary Deprivation of Nationality, and Statelessness within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees», UNHCR, Legal and Protection Policy Research Series, 2014.

<sup>(183)</sup> Richiamandosi al documento dell'UNHCR *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9: [Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati]*, 23 ottobre 2012, UN Doc HCR/GIP/12/09, pag. 7] e alla sentenza *X, Y e Z* della CGUE (cit. alla nota 20, punto 53), il Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia, nella sentenza del 24 aprile 2015, I U 411/2015-57, punto 70, confermata in appello dalla Corte suprema, ha stabilito che uno stupro nelle circostanze descritte dalla ricorrente costituisce una violenza sessuale nell'accezione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), DQ (rifusione) e in quanto tale può essere qualificato come atto di persecuzione. Nella sentenza precedente del 16 marzo 2005, U 153/2005-6, il Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia ha utilizzato nella sentenza finale la classificazione dei tipi di violenza sessuale tratta dalla pubblicazione dell'UNHCR *Guidelines for Prevention and Response: Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons* (maggio 2003) considerandoli potenziali atti di persecuzione ai sensi della DQ. Nella stessa causa e richiamandosi alla sentenza pronunciata dalla Corte EDU nella causa *Aydin v Turkey* (sentenza del 25 settembre 1997, Grande Camera, ricorso n. 23178/94), il Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia ha deliberato che uno stupro commesso nei locali dell'autorità locale non può essere considerato un atto privato di un attore non statale.

<sup>(184)</sup> In mancanza di un tale nesso, lo stupro si configura comunque come un danno grave ai sensi dell'articolo 15, lettera b), DQ (rifusione) e giustifica la concessione della protezione sussidiaria. Cfr. ad esempio Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 17 gennaio 2012, n. 73.344, in cui l'aggressione sessuale non è stata considerata un atto di persecuzione perché non era legata a nessuno dei motivi di persecuzione ma è stata riconosciuta come un danno grave ai sensi dell'articolo 15, lettera b). Cfr. anche Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 19 febbraio 2010, n. 38.977.

<sup>(185)</sup> Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 4 febbraio 2013, n. 96.572.

<sup>(186)</sup> Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 11 dicembre 2012, n. 93.324. Cfr. anche Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 24 novembre 2015, n. 156.927, in cui lo stupro è stato considerato un atto di persecuzione per motivi politici.

<sup>(187)</sup> Cfr. Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione dell'8 dicembre 2015, n. 157.905. Cfr. anche UNHCR, *Guidelines for Prevention and Response*, cit. alla nota 183, capitolo 1, pag. 10.



criterio della gravità sufficiente può costituire persecuzione se sono rispettati i requisiti aggiuntivi dell'articolo 9, paragrafo 3 <sup>(188)</sup>.

La violenza sessuale costituisce una grave violazione dei diritti umani fondamentali ed è una grave violazione del diritto umanitario internazionale se è commessa in un conflitto armato <sup>(189)</sup>. Ai sensi dell'articolo 8 dello *Statuto di Roma della Corte penale internazionale* del 1998, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di gravità paragonabile sono classificati come crimini di guerra nei conflitti armati internazionali o non internazionali <sup>(190)</sup>. Vari strumenti internazionali considerano l'uso sistematico o diffuso di forme di violenza sessuale contro la popolazione civile in un conflitto armato come un crimine contro l'umanità <sup>(191)</sup>.

#### 1.4.2.2 Provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari [articolo 9, paragrafo 2, lettera b)]

**La persecuzione va distinta dall'azione giudiziaria** o dalla pena prevista per un reato. Le persone che fuggono per evitare l'incriminazione o la condanna per un reato normalmente non sono rifugiati <sup>(192)</sup>; può tuttavia sussistere una persecuzione nel caso in cui una persona colpevole di un reato rischi di essere soggetta a una pena eccessiva o discriminatoria tale da risolversi in una persecuzione nel senso della definizione [articolo 9, paragrafo 2, lettera c), DQ (rifusione)]. Inoltre, un procedimento penale incorso per uno dei motivi menzionati nella definizione può in sé stesso costituire una persecuzione <sup>(193)</sup>.

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), riguarda  **misure che sono persecutorie per loro stessa natura o che presentano una parvenza di legalità e sono utilizzate impropriamente a fini di persecuzione oppure che sono attuate in violazione della legge**  <sup>(194)</sup>. La questione se provvedimenti legislativi rappresentino una persecuzione dipende dal modo in cui essi sono concretamente applicati <sup>(195)</sup>. Le misure generali per la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza dello Stato o della salute pubblica non costituiscono persecuzione purché rispettino i requisiti per una limitazione valida degli obblighi in materia di diritti umani stabiliti dal diritto internazionale o per una deroga da tali obblighi <sup>(196)</sup>. Sia l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), sia l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), si riferiscono a misure la cui natura discriminatoria o sproporzionata è sufficientemente grave da essere considerata una violazione dei diritti fondamentali tale da costituire una persecuzione ai sensi dell'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati <sup>(197)</sup>.

Un trattamento meno favorevole per effetto di differenze di trattamento fra diversi gruppi non costituisce di per sé persecuzione <sup>(198)</sup>. Provvedimenti legislativi discriminatori o un'applicazione discriminatoria della legge possono costituire un atto di persecuzione soltanto se sussistono circostanze aggravanti molto gravi quali conseguenze fortemente pregiudizievoli per il richiedente. Serie restrizioni del diritto di guadagnarsi la vita, di praticare la propria religione o di avere accesso alle strutture scolastiche <sup>(199)</sup> possono, sommate ad altre restrizioni, rappresentare una persecuzione se esercitano su una persona un effetto analogo a quello di una violazione grave di un diritto umano fondamentale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). In questo contesto, si deve tenere conto di tutte le circostanze personali e in particolare dell'effetto di una somma di misure discriminatorie sulle condizioni di vita di una persona.

<sup>(188)</sup> Cfr. ad esempio Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 30 giugno 2010, n. 45.742, in cui le violenze sessuali domestiche commesse dal marito della richiedente sono state considerate atti di persecuzione in ragione dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale definito sulla base del genere. A. Zimmermann e C. Mahler, «Article 1 A, para. 2 (Definition of the Term "Refugee" / Définition du terme "réfugié")», in A. Zimmermann (a cura di), *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary* (OUP, 2011), pag. 413. Cfr. Corte suprema amministrativa (Polonia), sentenza dell'8 maggio 2008, n. II OSK 237/07 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(189)</sup> Comitato esecutivo dell'UNHCR, *Refugee Protection and Sexual Violence*, ExCom Conclusion No 73 (XLIV), 8 ottobre 1993.

<sup>(190)</sup> Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), dello statuto di Roma.

<sup>(191)</sup> Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, risoluzione 1820(2008) (19 giugno 2008), UN Doc S/Res/1820(2008), punto 1; articolo 27 della Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, 75 UNTS 287, 12 agosto 1949 (data di entrata in vigore: 21 ottobre 1950).

<sup>(192)</sup> UKUT, sentenza del 13 novembre 2012, *MN and Others (Ahmadis — Country Conditions — Risk) Pakistan CG* [2012] UKUT 00389 (IAC). Cfr. anche manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 56.

<sup>(193)</sup> Cfr. UKIAT, sentenza del 28 giugno 2002, *Muzafar Iqbal (Fair Trial — Pre-Trial Conditions) Pakistan CG* [2002] UKIAT 02239. Cfr. anche manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 57.

<sup>(194)</sup> Cfr. Commissione europea, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, 12 settembre 2001, COM(2001) 510 def., pag. 20 (proposta di DQ).

<sup>(195)</sup> CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 55, cfr. Storey, «Persecution», cit. alla nota 108, pag. 500.

<sup>(196)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 60.

<sup>(197)</sup> CGUE, sentenza *Shepherd*, cit. alla nota 110, punto 49.

<sup>(198)</sup> Manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 54.

<sup>(199)</sup> *Ibid.*, punti 54 e 55.

### 1.4.2.3 Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie [articolo 9, paragrafo 2, lettera c)]

Azioni giudiziarie o sanzioni penali per violazione di una disposizione legislativa ordinaria di applicazione generale non costituiscono una persecuzione <sup>(200)</sup>. Le persone che fuggono per evitare l'incriminazione o la condanna per un reato di tal genere normalmente non sono da considerare rifugiati; ciò può non valere tuttavia se la **pena è eccessiva o qualora un procedimento penale possa in sé stesso costituire una forma di persecuzione** <sup>(201)</sup>. Tali misure possono quindi costituire una persecuzione se **l'azione giudiziaria o la pena inflitta dal paese di origine è sproporzionata o discriminatoria** <sup>(202)</sup>. La persecuzione può sussistere anche se l'esercizio di un diritto umano fondamentale internazionale è punito o se un individuo è costretto a commettere atti che violano le norme fondamentali del diritto internazionale <sup>(203)</sup>.

Il termine «sproporzionato» può sollevare questioni problematiche relativamente alle norme applicabili per valutare la proporzionalità in culture e ordinamenti giuridici differenti. L'articolo 9 — e invero tutte le disposizioni sui rifugiati della DQ (rifusione) — deve essere interpretato in conformità con la convenzione sui rifugiati, essendo questa «la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati» di cui gli Stati membri UE sono parti (cfr. considerando 4). La Carta UE, i trattati sui diritti umani generalmente riconosciuti e i principi generali del diritto internazionale pubblico possono essere utilizzati per avere ulteriori indicazioni ai fini della valutazione della proporzionalità delle pene in ambito penale.

Riguardo alla questione **se le azioni giudiziarie e/o le sanzioni per il rifiuto di prestare servizio militare siano sproporzionate**, la CGUE ha rilevato che è necessario considerare se tali atti vadano oltre quanto necessario allo Stato interessato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere una forza armata <sup>(204)</sup>. Ciò può comportare che si prendano in considerazione vari elementi di natura politica e strategica, su cui la legittimità di tale diritto e le condizioni per esercitarlo sono fondate. La condanna a una pena detentiva e la degradazione militare non vanno oltre quanto necessario a uno Stato interessato per esercitare i suoi legittimi diritti. La CGUE attribuisce tuttavia alle autorità nazionali degli Stati membri il compito di esaminare tutti gli elementi pertinenti nel paese di origine <sup>(205)</sup>.

In molti casi la questione se l'azione giudiziaria o la sanzione penale sia discriminatoria non si pone. In virtù dell'articolo 9, paragrafo 3, DQ (rifusione), il fatto che debba esservi un collegamento con i motivi di cui all'articolo 10 indica che l'azione giudiziaria deve essere discriminatoria. Pertanto, l'incriminazione di oppositori politici per disturbo dell'ordine pubblico in relazione alla commissione di atti tutelati da trattati sui diritti umani, se ha conseguenze potenzialmente gravi, può essere considerata discriminatoria e configurabile come una persecuzione.

### 1.4.2.4 Rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici [articolo 9, paragrafo 2, lettera d)]

Il rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici può costituire una violazione del diritto a un processo equo che è un diritto garantito dall'articolo 47 della Carta UE e dall'articolo 6 della CEDU. Il fatto che una decisione di espulsione o estradizione possa sollevare eccezionalmente una questione sotto il profilo dell'articolo 6 CEDU allorché sia adottata in circostanze in cui il fuggitivo abbia subito o rischi di subire un diniego flagrante di giustizia in uno Stato di destinazione, è sancito nella giurisprudenza della Corte EDU <sup>(206)</sup>. La Corte tuttavia ha applicato un criterio stringente di iniquità, affermando che «occorre una violazione dei principi di equo processo garantiti dall'articolo 6 che sia tanto fondamentale da rappresentare un annullamento o una distruzione dell'essenza stessa del diritto garantito da tale articolo» <sup>(207)</sup>. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), si discosta in parte da tale criterio in quanto presuppone (soltanto) un rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici. La differenza sul piano pratico

<sup>(200)</sup> *Ibid.*, punto 56.

<sup>(201)</sup> *Ibid.*

<sup>(202)</sup> Cfr. Commissione europea, proposta di DQ, cit. alla nota 194, pag. 20.

<sup>(203)</sup> Cfr. *ibid.* Cfr. anche UKIAT, *Muzafar Iqbal (Fair Trial — Pre-Trial Conditions) Pakistan CG*, cit. alla nota 193.

<sup>(204)</sup> CGUE, sentenza *Shepherd*, cit. alla nota 110, punto 52.

<sup>(205)</sup> *Ibid.*, punto 53.

<sup>(206)</sup> Corte EDU, sentenza del 7 luglio 1989, *Soering v the United Kingdom*, ricorso n. 14038/88, punto 113; Corte EDU, sentenza del 17 gennaio 2012, *Othman (Abu Qatada) v the United Kingdom*, ricorso n. 8139/09, punto 258.

<sup>(207)</sup> Corte EDU, *Othman (Abu Qatada) v the United Kingdom*, cit. alla nota 206, punto 260.

può essere limitata perché un rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici può rappresentare una persecuzione unicamente se determina una sanzione penale sproporzionata o discriminatoria <sup>(208)</sup>.

#### 1.4.2.5 Azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto [articolo 9, paragrafo 2, lettera e)]

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), è frutto di un compromesso tra linee di pensiero diverse in merito alla pertinenza di un rifiuto di prestare servizio militare e al riconoscimento di un diritto all'obiezione di coscienza. La proposta originale della Commissione corrispondeva al manuale UNHCR e alle linee guida in materia di protezione internazionale n. 10 dell'UNHCR, relative alle domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sul servizio militare, in base alle quali l'azione giudiziaria si configura come persecuzione se il disertore o il renitente alla leva rischia di subire una pena sproporzionatamente grave o discriminatoria <sup>(209)</sup>, o se il servizio militare richiederebbe la partecipazione ad azioni militari contrarie alle convinzioni politiche, religiose, morali o altre convinzioni da cui deriva un'obiezione di coscienza <sup>(210)</sup>. Questa disposizione è stata molto contestata durante i negoziati in seno al Consiglio. Molti Stati membri si sono opposti al riconoscimento del rifiuto di prestare servizio militare sulla base di opinioni soggettive o di convinzioni politiche del richiedente circa la legalità o legittimità di un'azione militare <sup>(211)</sup>. Detti Stati hanno suggerito criteri oggettivi da stabilire facendo riferimento, ad esempio, al diritto umanitario internazionale <sup>(212)</sup>.

La disposizione è stata successivamente modificata come segue:

azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto che sia stato condannato da organismi pertinenti delle Nazioni Unite o quando lo svolgimento del servizio militare comporterebbe atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui alla presente direttiva <sup>(213)</sup>.

Tuttavia, il riferimento alla condanna da parte di organismi delle Nazioni Unite è stato successivamente soppresso <sup>(214)</sup> e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ora indica che gli atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, possono, tra l'altro, assumere la forma di «azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2» <sup>(215)</sup>. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), quindi, è più restrittivo dell'approccio basato sull'obiezione di coscienza adottato nel manuale UNHCR e nelle Linee guida in materia di protezione internazionale n. 10 dell'UNHCR, nonché nella prassi di alcuni Stati membri, poiché copre solo le situazioni in cui lo svolgimento del servizio militare comporterebbe atti che rientrano nell'articolo 12, paragrafo 2, DQ (rifusione) e, *a fortiori*, nell'articolo 1F della convenzione sui rifugiati <sup>(216)</sup>.

<sup>(208)</sup> La Corte EDU ha lasciato aperta la questione se un diniego flagrante di giustizia sussista solo quando il processo in questione avrebbe conseguenze gravi per il richiedente (*ibid.*, punto 262) perché nel caso di specie era pacifico che le conseguenze sarebbero state gravi.

<sup>(209)</sup> Manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 169; e UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 10: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sul servizio militare nell'ambito dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 12 novembre 2014, HCR/GIP/13/10/Corr. 1.

<sup>(210)</sup> Manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 170; e UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 10*, cit. alla nota 209, punti 17 e segg.

<sup>(211)</sup> Consiglio europeo, gruppo Asilo, risultati dei lavori, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 24 aprile 2002, doc. UE 7882/02 ASILE 20, pag. 15; Consiglio europeo, gruppo Asilo, risultati dei lavori, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 17 giugno 2002, doc. UE 9038/02 ASILE 25, pag. 15; e Consiglio europeo, gruppo Asilo, risultati dei lavori, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 9 luglio 2002, doc. UE 10596/02 ASILE 36, pag. 17.

<sup>(212)</sup> Cfr. i documenti di cui alla nota 209.

<sup>(213)</sup> Consiglio europeo, gruppo Asilo, esito dei lavori (doc. UE 11356/02), cit. alla nota 130, pag. 14; Consiglio europeo, gruppo Asilo, esito dei lavori (doc. UE 12620/02), cit. alla nota 132, pag. 14.

<sup>(214)</sup> Con l'opposizione dei Paesi Bassi. Cfr. Consiglio europeo, nota della presidenza al comitato dei rappresentanti permanenti, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, 15 novembre 2002, doc. UE 14308/02 ASILE 65, pag. 13.

<sup>(215)</sup> La CGUE deve ancora considerare direttamente se si debba adottare un approccio diverso all'obiezione di coscienza alla luce di Corte EDU, sentenza del 7 luglio 2011, Grande Camera, *Bayatyan v Armenia*, ricorso n. 23459/03.

<sup>(216)</sup> H. Battjes, cit. alla nota 117; (pag. 234, punto 292; UNHCR, *UNHCR Annotated Comments on the EC Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless Persons as Refugees or as Persons Who Otherwise Need International Protection and the Content of the Protection Granted (OJ L 304/12 of 30.9.2004)*, gennaio 2005, pag. 21; A. Klug, cit. alla nota 115, pag. 604. Oltre che in caso di conflitto, la Corte nazionale per il diritto di asilo francese concede regolarmente lo status di rifugiato a cittadini eritrei fuggiti dal loro paese per sottrarsi al servizio militare o fuggiti da un campo militare (cfr. ad esempio Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 6 marzo 2012, *M DS*, ricorso n. 11023420). Analogamente, lo status di rifugiato può essere concesso a curdi della Turchia che hanno rifiutato di prestare servizio militare perché sarebbero stati inviati in regioni in cui è in corso un conflitto e non volevano combattere contro membri della loro comunità (Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 13 marzo 2014, *M FG*, ricorso n. 13016100). Cfr. anche House of Lords (Camera dei Lord, Regno Unito), sentenza del 23 marzo 2003, *Sepe & Anor, R (on the application of) v Secretary of State for the Home Department* [2003] Regno Unito HL 15.

L'interpretazione di questo atto di persecuzione è stata chiarita dalla CGUE nella sentenza *Shepherd* del 2015 riguardante un cittadino degli Stati Uniti d'America che aveva chiesto asilo in ragione dell'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti per mancato assolvimento del servizio militare <sup>(217)</sup>. Come sottolineato dalla Corte, nell'interpretare questo particolare atto di persecuzione devono essere presi in considerazione **quattro elementi** (cfr. tabella 9).

**Tabella 9 — Quattro elementi che qualificano come atto di persecuzione le azioni giudiziarie o sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto**

<b>1</b>	<b>l'esistenza di un conflitto;</b>
<b>2</b>	<b>l'ambito di applicazione personale inclusivo esteso a tutto il personale militare;</b>
<b>3</b>	<b>il rischio per il richiedente di essere effettivamente coinvolto in crimini di guerra;</b>
<b>4</b>	<b>le alternative disponibili al rifiuto di prestare servizio militare.</b>

#### **1.4.2.5.1 Esistenza di un conflitto**

La CGUE ha sostenuto anzitutto che l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), si riferisce **unicamente alle situazioni di conflitto**. Ne consegue che al di fuori di situazioni di conflitto qualsiasi rifiuto di prestare servizio militare, qualunque ne sia il motivo, non rientra nel campo di applicazione della disposizione <sup>(218)</sup>. Ciò non esclude il ricorso a qualsiasi altra disposizione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) ad f), se un richiedente è interessato da un atto al di fuori dell'ambito di un conflitto che possa qualificarsi come persecuzione ai sensi di altre disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, o direttamente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

#### **1.4.2.5.2 Ambito di applicazione esteso a tutto il personale militare**

Una delle principali questioni sottoposte alla Corte era la situazione del personale militare che, come il richiedente, non fa parte delle truppe di combattimento ma presta servizio in un'unità che fornisce sostegno logistico o tecnico. A tale proposito, la CGUE ha stabilito che l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), riguarda **tutto il personale militare, compreso il personale logistico o di sostegno** <sup>(219)</sup>. Tale disposizione non prevede che la persona debba appartenere alle truppe di combattimento. Questa conclusione è formulata sulla base di un'analisi del tenore testuale e dello scopo della disposizione. La CGUE ha sostenuto che il legislatore dell'Unione ha voluto che si prendesse in considerazione in modo oggettivo il contesto generale in cui tale servizio è prestato. Di conseguenza, la circostanza che un richiedente, a causa del carattere semplicemente indiretto della sua partecipazione alla commissione di crimini di guerra, non possa essere perseguito per crimini di guerra secondo i criteri del diritto penale non può ostare alla protezione derivante dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) <sup>(220)</sup>.

#### **1.4.2.5.3 Rischio per il richiedente di essere effettivamente coinvolto in crimini di guerra**

Tuttavia, i richiedenti possono invocare la probabilità di commissione di atti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, DQ (rifusione) solo se esercitano funzioni tali da poterli «indurre, in modo sufficientemente diretto e con ragionevole plausibilità, a partecipare a tali atti» <sup>(221)</sup>. Non si può esigere che atti dell'unità cui appartiene il richiedente siano già stati sanzionati dalla Corte penale internazionale, anche presumendo la competenza di quest'ultima al riguardo <sup>(222)</sup>.

L'eventuale sussistenza di un **sufficiente grado di probabilità di effettivo coinvolgimento nella commissione o di partecipazione alla commissione di un crimine di guerra** agli effetti dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DQ (rifusione) deve essere accertata dai giudici degli Stati membri. La valutazione fattuale spettante alle autorità nazionali, sotto il controllo del giudice, deve mirare a qualificare la situazione di servizio controversa e deve basarsi su un insieme di indizi che permettano di stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, che la situazione del servizio rende plausibile la commissione dei crimini di guerra asseriti. Si deve tenere conto di

<sup>(217)</sup> CGUE, sentenza *Shepherd*, cit. alla nota 110, punto 21.

<sup>(218)</sup> *Ibid.*, punto 35.

<sup>(219)</sup> *Ibid.*, punti 33 e 46.

<sup>(220)</sup> *Ibid.*, punto 37.

<sup>(221)</sup> *Ibid.*, punti 38 e 39.

<sup>(222)</sup> *Ibid.*, punto 39.

tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda e della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente <sup>(223)</sup>.

Sebbene la valutazione dei fatti spetti ai giudici nazionali, la CGUE osserva che taluni avvenimenti quali, in particolare, il passato comportamento dell'unità cui appartiene il richiedente o le condanne penali pronunciate contro membri di tale unità possono costituire indizi della probabilità che quest'ultima commetta nuovamente crimini di guerra. Tuttavia, tali avvenimenti non possono di per sé soli attestare automaticamente la plausibilità della commissione di tali crimini. Secondo quanto osservato dalla Corte, un intervento armato intrapreso su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o sulla base di un consenso della comunità internazionale, o il fatto che lo Stato o gli Stati che conducono le operazioni reprimano i crimini di guerra sono circostanze che «devono essere prese in considerazione nell'ambito della valutazione spettante alle autorità nazionali» <sup>(224)</sup>.

#### 1.4.2.5.4 Alternativa disponibile al rifiuto del servizio militare

Infine, il rifiuto di prestare il servizio militare deve costituire **il solo mezzo che permetta al richiedente di evitare la partecipazione ai crimini di guerra asseriti**. Al riguardo, si deve considerare se il richiedente si sia arruolato volontariamente nelle forze armate quando esse erano già coinvolte nel conflitto e se il richiedente abbia omesso di richiedere lo status di obiettore di coscienza, a meno che si dimostri che il richiedente non aveva potuto disporre, nella sua situazione concreta, di nessuna procedura siffatta <sup>(225)</sup>.

### 1.4.2.6 Atti specificamente diretti contro un sesso [leggasi genere] o contro l'infanzia [articolo 9, paragrafo 2, lettera f)]

#### 1.4.2.6.1 Atti di persecuzione specificamente diretti contro un sesso [leggasi genere]

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), DQ (rifusione) rispecchia le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), in base alle quali gli Stati membri hanno l'obbligo di tenere conto:

della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso [leggasi genere] e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Gli atti specificamente diretti contro un genere sono forme di persecuzione rivolte in modo specifico contro un genere. Per comprendere la loro natura, è essenziale definire e distinguere i termini «genere» e «sesso». Il genere si riferisce alla relazione tra uomo e donna basata su identità, status, ruoli e responsabilità, costruite e definite socialmente o culturalmente, che vengono assegnate alle persone appartenenti a un sesso o a un altro, mentre il sesso è una determinazione biologica. Il concetto di genere non è statico o innato, ma acquista significati costruiti socialmente e culturalmente nel tempo. Ciò appare evidente dalla formulazione del considerando 30 DQ (rifusione), il quale prevede che gli «aspetti connessi al sesso [leggasi genere] del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, [...] possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini». L'identità di genere è in effetti un aspetto del genere, mentre l'orientamento sessuale è intimamente legato al genere. Queste due nozioni sono definite dai principi di Yogyakarta del 2007 come segue:

- 1) Si intende per «orientamento sessuale» la capacità di una persona di provare una profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale nei confronti di individui di genere diverso o dello stesso genere o di più di un genere, e di avere rapporti intimi e sessuali con essi.
- 2) Con l'espressione identità di genere ci si riferisce all'esperienza interna e individuale, sentita profondamente da ogni persona, del proprio genere, che può corrispondere o meno al sesso assegnato alla nascita, e che comprende la percezione del proprio corpo (il che può comportare, ove liberamente scelti,

<sup>(223)</sup> *Ibid.*, punto 40.

<sup>(224)</sup> *Ibid.*, punti 41, 42 e 46. Cfr. ad esempio Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 9 novembre 2015, *M MS*, ricorso n. 14014878, in cui la Corte ha concesso lo status di rifugiato a un richiedente palestinese abitualmente domiciliato in Siria che era fuggito perché rifiutava di prestare servizio militare sotto le autorità siriane in ragione delle azioni criminali di queste ultime. La Corte ha richiamato le risoluzioni ONU di condanna degli abusi commessi dalle forze siriane nel conflitto in corso.

<sup>(225)</sup> CGUE, sentenza *Shepherd*, cit. alla nota 110, punti 44 e 45.



cambiamenti dell'aspetto e delle funzioni fisiche ottenuti con modalità mediche, chirurgiche o di altro tipo) ed altre espressioni di genere, fra cui il modo di vestire, di parlare e di comportarsi <sup>(226)</sup>.

Pur chiarendo in parte la nozione di genere, il succitato considerando 30 DQ (rifusione) non riguarda gli atti specificamente diretti contro un genere, bensì la persecuzione per motivi di appartenenza a un particolare gruppo sociale definito sulla base del genere (cfr. [sezione 1.5.2.4.2](#), pag. 52). Occorre distinguere tra atti specificamente diretti contro un genere e persecuzione basata sul genere. Sebbene gli atti di persecuzione specificamente diretti contro un genere possano essere inflitti in ragione dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale definito sulla base del genere, i due elementi non sono necessariamente legati l'uno all'altro. Pertanto, tali atti possono anche costituire atti di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un particolare gruppo sociale, dove il gruppo sociale è definito su basi diverse dal genere. Al contrario, la persecuzione fondata sul genere può essere il risultato di atti che non riguardano in modo specifico un determinato genere. Questo può accadere ad esempio nel caso di una donna transgender che subisce discriminazioni così gravi nella sfera sociale, economica o religiosa da renderle insopportabile la permanenza nel paese di origine <sup>(227)</sup>.

La distinzione tra atti specificamente diretti contro un genere e persecuzione basata sul genere rimane tuttavia sottile. In effetti, gli atti che possono essere considerati atti specificamente diretti contro un genere sono stati spesso trattati come persecuzione basata sul genere nella giurisprudenza nazionale degli Stati membri. La mutilazione genitale femminile, che costituisce indiscutibilmente un atto specificamente diretto contro un genere, è stata spesso un fattore decisivo nel determinare l'accettazione dell'esistenza di un particolare gruppo sociale definito dal genere <sup>(228)</sup>. In molti casi, atti di persecuzione specificamente diretti contro un genere sono commessi per motivi di persecuzione basati sul genere. Non si può tuttavia escludere che atti specificamente diretti contro un genere quali la violenza sessuale o l'aborto forzato possono essere commessi per altri motivi di discriminazione quali la razza, la religione, la nazionalità o le opinioni politiche.

Si dovrebbe inoltre tenere presente che sebbene la grande maggioranza delle domande presentate per atti specificamente diretti contro un genere riguardi donne, gli atti specificamente diretti contro un genere possono essere commessi anche contro uomini. Tra gli atti specificamente diretti contro un genere possono rientrare ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto [come indicato nel considerando 30 DQ (rifusione)]. Anche la violenza sessuale, la prostituzione forzata e il matrimonio forzato si possono qualificare come atti di persecuzione specificamente diretti contro un genere.

#### 1.4.2.6.2 Atti di persecuzione specificamente diretti contro l'infanzia

Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori, è necessario che gli Stati membri considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori [considerando 28, DQ (rifusione)]. I minori possono essere sottoposti a **forme specifiche di persecuzione influenzate dalla loro età, mancanza di maturità o vulnerabilità** <sup>(229)</sup>. Il fatto che il richiedente sia un minore può essere un fattore centrale nel danno inflitto o temuto <sup>(230)</sup>, nel caso in cui la presunta persecuzione venga inflitta solo ai minori o li colpisca in modo sproporzionato, o quando siano violati i loro specifici diritti <sup>(231)</sup>. Tra le forme di persecuzione specifiche contro l'infanzia e l'adolescenza si possono annoverare l'arruolamento minorile, la tratta infantile e la grave discriminazione dei minori nati al di fuori di una rigida pianificazione familiare <sup>(232)</sup>.

La **Convenzione sui diritti del fanciullo**, richiamata esplicitamente nel considerando 18 DQ (rifusione), contempla diversi diritti umani specifici. La violazione di alcuni di questi diritti può costituire, per sua natura o reiterazione, una violazione di un diritto umano fondamentale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), o essere considerata, per somma di diverse misure, una violazione di diritti umani fondamentali tale da costituire una persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). Il carattere di «diritto umano fondamentale» può derivare dall'importanza fondamentale di un diritto specifico per le condizioni di vita di un minore e dalla sua affinità con i diritti inderogabili sanciti dall'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU. I due protocolli opzionali alla convenzione,

<sup>(226)</sup> Principi di Yogyakarta: principi sull'applicazione dei diritti umani internazionali in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere, 2007, pag. 6.

<sup>(227)</sup> Come risulta da Tribunale dell'asilo (Austria), sentenza del 29 gennaio 2013, E1 432053-1/2013 (cfr. traduzione in inglese nell'EDAL).

<sup>(228)</sup> Cfr. ad esempio Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 17 ottobre 2012, n. 89.927 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL); Corte d'appello per la migrazione (Svezia), sentenza del 12 ottobre 2012, UM 1173-12 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(229)</sup> A. Zimmermann e C. Mahler, cit. alla nota 188, pagg. 407 e segg.

<sup>(230)</sup> Cfr. ad esempio Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 29 giugno 2016, n. 170.819. Cfr. anche UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 8: Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, 22 dicembre 2009, UN Doc HCR/GIP/09/08, pag. 9.

<sup>(231)</sup> *Ibid.*

<sup>(232)</sup> *Ibid.*

concernenti la proibizione del reclutamento obbligatorio dei minori nelle forze armate durante un conflitto armato e la vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia, avvalorano la tesi che i diritti dei minori stabiliti in tali protocolli debbano essere considerati per loro natura diritti umani fondamentali <sup>(233)</sup>. La violazione di altri diritti fondamentali può qualificarsi come persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

In entrambi i casi, le restrizioni dei diritti individuali del minore soggette a limitazioni quali la libertà di manifestare la propria religione o le proprie opinioni (articolo 14) o la libertà di associazione o la libertà di riunirsi (articolo 15) costituiscono una persecuzione solo se la violazione del diritto è sufficientemente grave. Il criterio che consiste nel verificare se una somma di atti o misure eserciti sul minore un effetto analogo a quello di una violazione di un diritto umano fondamentale inderogabile si applica relativamente alle violazioni di singoli diritti umani, nonché dei diritti di un minore di beneficiare di una tutela contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento (articolo 19).

La natura esatta e la portata dell'incidenza dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta UE (in virtù del quale «in tutti gli atti relativi ai minori [...] l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente») sulla valutazione degli atti di persecuzione specificamente diretti contro l'infanzia e sulla valutazione della loro sufficiente gravità alla luce dell'articolo 9 DQ (rifusione) devono essere ancora chiarite dalla CGUE. Per una possibile comparazione con l'incidenza di questo diritto su atti di persecuzione specificamente diretti contro l'infanzia, cfr. ad esempio l'interpretazione della CGUE nella causa *MA, BT e DA* concernente il trasferimento di minori non accompagnati da uno Stato membro a un altro a norma del regolamento Dublino II <sup>(234)</sup>. In questa causa la CGUE ha ritenuto che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Dublino II non possa essere interpretato in modo da violare il diritto fondamentale sancito nell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta <sup>(235)</sup>. La Corte ha poi aggiunto:

Pertanto, benché l'interesse del minore sia menzionato esplicitamente solo al primo comma dell'articolo 6 del regolamento [Dublino II], l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, letto in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, di quest'ultima, produce l'effetto che, in tutte le decisioni che adottano gli Stati membri sul fondamento del secondo comma del citato articolo 6, l'interesse superiore del minore deve parimenti essere considerato preminente <sup>(236)</sup>.

## 1.5 I motivi di persecuzione (articolo 9, paragrafo 3, e articolo 10)

Come la convenzione sui rifugiati che ne costituisce il fondamento, la DQ (rifusione) offre la protezione prevista per i rifugiati solo a chi tema di essere perseguitato «per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale» [articolo 2, lettera d), DQ (rifusione)] <sup>(237)</sup>. Come stabilito nel considerando 29 DQ (rifusione), questi motivi di persecuzione devono essere collegati agli atti di persecuzione o alla mancanza di protezione contro tali atti conformemente alla convenzione sui rifugiati. Il considerando 29 precisa:

Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra [sui rifugiati] è l'esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti.

La presente sezione esamina anzitutto questo requisito riguardante il nesso (sezione 1.5.1, pagg. 46-47), quindi analizza i cinque motivi definiti nell'articolo 10 DQ (rifusione) (sezione 1.5.2, pagg. 48-57).

<sup>(233)</sup> Cfr. Protocollo opzionale della convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, 2173 UNTS 222, 25 maggio 2000 (data di entrata in vigore: 12 febbraio 2002); e Protocollo opzionale della convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, 2171 UNTS 227, 25 maggio 2000 (data di entrata in vigore: 18 gennaio 2002).

<sup>(234)</sup> Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [2003] GU L 50, pag. 1; ora sostituito dal regolamento Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) [2013] GU L 180, pag. 31).

<sup>(235)</sup> CGUE, sentenza del 6 giugno 2013, causa C-648/11, *MA, BT e DA contro Secretary of State for the Home Department*, EU:C:2013:367, punto 58.

<sup>(236)</sup> *Ibid.*, punto 59.

<sup>(237)</sup> Cfr. anche articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati. La stessa formulazione è utilizzata nell'articolo 2, lettera c), DQ.



### 1.5.1 Nesso tra gli atti di persecuzione e i motivi di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti (articolo 9, paragrafo 3)

L'articolo 9, paragrafo 3, dispone:

In conformità dell'articolo 2, lettera d), i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o la mancanza di protezione contro tali atti.

In altri termini, il nesso richiesto può essere solo di due tipi, visto che i motivi di persecuzione devono essere collegati a:

- **atti di persecuzione** (sezione 1.5.1.1, pag. 46); oppure
- **mancanza di protezione contro tali atti** (sezione 1.5.1.2, pag. 47).

#### 1.5.1.1 Nesso con gli atti di persecuzione

Il nesso rende evidente il fatto che gli atti di persecuzione in quanto tali non qualificano una persona come rifugiato se non quando sono commessi **per uno dei motivi di persecuzione**. Esiste un consenso generale sul fatto che per stabilire il nesso causale richiesto non è necessario che gli atti siano motivati unicamente da una delle cinque ragioni enunciate: oltre alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'appartenenza a un determinato gruppo sociale o all'opinione politica possono esistere altri motivi per i quali è stato commesso un atto di persecuzione.

Il nesso necessario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, così come ai sensi della convenzione sui rifugiati, è dimostrato se uno dei motivi è un **fattore concorrente rilevante** <sup>(238)</sup>; pertanto, se uno dei motivi di persecuzione è un fattore concorrente rilevante, non occorre che sia l'unico motivo o il principale. In maniera analoga, seppure facendo riferimento al carattere decisivo del motivo, la *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa) ha stabilito che:

La pluralità di motivi delle autorità non significa che non sussistano i motivi di persecuzione e che quindi il richiedente non rispetti le condizioni per il conferimento dello status di rifugiato. Non occorre che la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, l'opinione politica o il genere siano i motivi unici ed esclusivi per i quali il richiedente viene perseguitato. È sufficiente che uno di essi sia il motivo decisivo per cagionare un danno grave o per rifiutare la protezione <sup>(239)</sup>.

**Come va determinata la sussistenza di un motivo di persecuzione?** Un richiedente può non essere in grado di dimostrare un intento persecutorio soggettivo da parte di chi compie l'atto o adotta la misura, in particolare quando la persecuzione avviene come elemento di una politica generale di discriminazione, che rientra chiaramente nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3. Il nesso causale con le conseguenze persecutorie di un atto o misura può essere dimostrato **o dalla motivazione soggettiva del persecutore, o dall'effetto oggettivo della misura in questione** <sup>(240)</sup>. Secondo la *House of Lords* (Camera dei Lord) britannica: «Non occorre che il trattamento persecutorio sia motivato da ostilità, malvagità o animosità da parte del persecutore, i cui motivi professati o apparenti possono essere ma anche non essere la ragione vera della persecuzione. Ciò che conta è la ragione vera» <sup>(241)</sup>. Nel valutare le prove disponibili, può non essere realistico attendersi che i persecutori si siano chiaramente identificati o abbiano rivendicato le loro azioni: una deduzione appropriata può essere compiuta sulla base delle prove nel loro complesso <sup>(242)</sup>.

<sup>(238)</sup> Cfr. Camera dei Lord (Regno Unito), sentenza del 25 marzo 1999, *Islam v Secretary of State for the Home Department Immigration Appeal Tribunal and Another, ex parte Shah* [1999] Regno Unito HL 20. Cfr. anche J.C. Hathaway, R.P.G. Haines, M. Kagan e al., «*The Michigan Guidelines on Nexus to a Convention Ground*», *Michigan Journal of International Law* (2002) 211-221, punto 13.

<sup>(239)</sup> Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 30 settembre 2008, *SN v Ministry of Interior*, 5 Azs 66/2008-70 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL). Cfr. inoltre «*The Michigan Guidelines on Nexus to a Convention Ground*», cit. alla nota 238, punto 13.

<sup>(240)</sup> Corte costituzionale federale (Germania), sentenza del 10 luglio 1989, 2 BvR 502/86, volume 80, 315, 335. Cfr. H. Dörig, in K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), cit. alla nota 75, articolo 9 della direttiva 2011/95, punto 57.

<sup>(241)</sup> Camera dei Lord (Regno Unito), sentenza del 18 ottobre 2006, *Secretary of State for the Home Department v K; Fornah v Secretary of State for the Home Department* [2006] Regno Unito HL 46, punto 17. Cfr. inoltre «*The Michigan Guidelines on Nexus to a Convention Ground*», cit. alla nota 238, punto 9 e Alta corte (Australia), *Chen Shi Hai v Minister for Immigration and Multicultural Affairs* [2000] 170 ALR 553, punto 73.

<sup>(242)</sup> Cfr. «*The Michigan Guidelines on Nexus to a Convention Ground*», cit. alla nota 238, punti 12 e 13.

### 1.5.1.2 Nesso con la mancanza di protezione

Per far fronte alle potenziali lacune di protezione, la proposta della Commissione concernente la modifica della direttiva prevede esplicitamente che la condizione del nesso tra gli atti di persecuzione e i motivi della persecuzione ricorra anche quando sussiste un collegamento tra gli atti di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti <sup>(243)</sup>. La proposta è stata adottata e il considerando 29 DQ (rifusione) è stato modificato di conseguenza per introdurre il nesso causale tra un motivo di persecuzione e l'atto di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti. Pertanto, mentre l'articolo 9, paragrafo 3, DQ fa riferimento unicamente al nesso con atti di persecuzione, l'articolo 9, paragrafo 3, DQ (rifusione) prevede un'altra possibilità: i motivi di persecuzione possono essere **collegati anche alla mancanza di protezione contro atti di persecuzione**.

Con questa aggiunta, introdotta dalla DQ (rifusione), l'articolo 9, paragrafo 3, ora copre la questione del nesso causale sia che la persecuzione venga inflitta unicamente da soggetti diversi dallo Stato, sia che venga inflitta da soggetti statali e soggetti non statuali. La Commissione europea ha osservato che spesso, quando la persecuzione è perpetrata da soggetti non statuali, come milizie, clan, organizzazioni criminali, comunità locali o famiglie, l'atto di persecuzione può non essere stato commesso per uno dei motivi di cui alla convenzione sui rifugiati ma, ad esempio, per motivi criminosi o per vendetta privata. Tuttavia, accade di frequente che **lo Stato non sia in grado o non voglia fornire protezione alla persona interessata per un motivo di fatto riconducibile alla convenzione sui rifugiati**. Se ad esempio uno Stato non protegge attraverso la polizia gruppi etnici o razziali contro attività criminose commesse da gruppi privati o da singoli individui, l'indisponibilità ad accordare la protezione può rappresentare una persecuzione <sup>(244)</sup>, come ha opportunamente illustrato la *House of Lords* (Camera dei Lord) britannica nella causa *Shah e Islam*, in cui Lord Hoffmann ha osservato:

Un negoziante ebreo è aggredito da una banda organizzata da un concorrente ariano che danneggia il suo negozio, lo malmena e minaccia di rifarlo se il negoziante tiene aperta la sua attività. Il concorrente e la sua banda sono motivati da rivalità d'affari e dal desiderio di regolare vecchi conti personali, ma non avrebbero fatto ciò che hanno fatto se non avessero saputo che le autorità li avrebbero lasciati agire impunemente. E il motivo per il quale potevano contare sull'impunità era che la vittima era un ebreo. È perseguitato per motivi razziali? Di nuovo, a mio parere, la risposta è affermativa. Un elemento essenziale della persecuzione, la mancata protezione da parte delle autorità, si fonda sulla razza. È vero che una risposta alla domanda «perché è stato aggredito?» sarebbe «perché un concorrente voleva che chiudesse la sua attività», ma un'altra risposta, e a mio parere la risposta giusta nel contesto della convenzione, sarebbe «è stato aggredito da un concorrente che sapeva che [il negoziante ebreo] non avrebbe beneficiato di alcuna protezione in quanto ebreo» <sup>(245)</sup>.

Come illustrato dettagliatamente nella [sezione 1.7](#) (pag. 63), la mancanza di protezione da parte dello Stato contro la persecuzione implica che lo Stato non voglia e/o non sia in grado di assicurare una protezione effettiva e durevole a cui il richiedente possa avere accesso.

<sup>(243)</sup> Commissione europea, proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, 21 ottobre 2009, COM(2009) 551 definitivo, pagg. 7-8 [proposta di DQ (rifusione)].

<sup>(244)</sup> Cfr. Verwaltungsgericht München (Tribunale amministrativo di Monaco, Germania), sentenza del 19 aprile 2016, M 12 K 16.30473, punto 28; Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione dell'11 settembre 2013, n. 109.598; Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 29 settembre 2009, n. 32.222; Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 12 ottobre 2010, n. 49.339; e Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 17 dicembre 2015, n. 158.868.

<sup>(245)</sup> Camera dei Lord (Regno Unito), *Islam v Secretary of State for the Home Department Immigration Appeal Tribunal and Another, ex parte Shah*, cit. alla nota 238, Lord Hoffmann.

## 1.5.2 I diversi motivi di persecuzione (articolo 10)

I diversi motivi di persecuzione enumerati nell'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione) sono riprodotti nella tabella 10.

**Tabella 10 — I diversi motivi di persecuzione di cui all'articolo 2, lettera d), e all'articolo 10 DQ (rifusione)**

<b>1</b>	<b>razza</b>	cfr. sezione 1.5.2.1, pag. 49
<b>2</b>	<b>religione</b>	cfr. sezione 1.5.2.2, pag. 49
<b>3</b>	<b>nazionalità</b>	cfr. sezione 1.5.2.3, pag. 50
<b>4</b>	<b>appartenenza a un determinato gruppo sociale e/o</b>	cfr. sezione 1.5.2.4, pag. 50
<b>5</b>	<b>opinioni politiche</b>	cfr. sezione 1.5.2.5, pag. 55

Né la DQ (rifusione) né la convenzione sui rifugiati attribuiscono importanza all'ordine di enumerazione di questi motivi: non esiste una gerarchia. Inoltre, i motivi possono sovrapporsi, come accade quando un opponente politico appartiene a un gruppo religioso o nazionale che attira a sua volta ostilità.

Se non è in grado di dimostrare almeno un motivo di persecuzione, un richiedente non può essere qualificato come rifugiato. Le vittime di carestia o calamità naturale, ad esempio, non hanno un valido motivo per beneficiare della protezione internazionale se non in presenza di qualche altro fattore, in quanto il nesso richiesto con uno dei motivi della direttiva non sussiste (e inoltre è improbabile che la loro domanda abbia origine da una minaccia di persecuzione); allo stesso modo, non hanno un valido motivo per beneficiare della protezione internazionale i civili che rischiano di essere esposti a una violenza realmente indiscriminata in circostanze in cui non vi sono motivi di persecuzione alla base del danno che temono di subire.

Come precisato nell'articolo 10, paragrafo 2, DQ (rifusione), il fattore critico da esaminare è costituito dalle **azioni del persecutore**:

Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Il testo dell'articolo 10 riflette l'assioma centrale del diritto dei rifugiati, secondo cui fondamentalmente ciò che conta quando si valuta il rischio di «essere perseguitato» per un motivo pertinente **non è chi è il richiedente o quali caratteristiche possiede, bensì come è percepito dagli autori delle persecuzioni**. Possono esistere addirittura circostanze in cui la stessa richiesta di asilo (ad esempio se una tale azione è stata considerata alla stregua di una posizione ostile nei confronti del governo del paese di origine e quindi qualificabile come la professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori) porta all'imputazione di un'opinione politica contraria. L'esperienza indica che questa eventualità si presenta raramente nella realtà, ma che ugualmente non può essere esclusa <sup>(246)</sup>. I persecutori e le vittime possono addirittura condividere la stessa caratteristica identificata che è il motivo di persecuzione; ciò non impedisce che il maltrattamento delle une da parte degli altri sia un motivo di persecuzione (come quando le donne che praticano la mutilazione genitale femminile hanno esse stesse subito tale procedura): «Spesso chi è già stato perseguitato perpetuerà la persecuzione nelle generazioni successive [...]» <sup>(247)</sup>.

L'articolo 10, paragrafo 1, DQ (rifusione) indica una serie di elementi di cui si deve tenere conto nel valutare i motivi di persecuzione. Tali elementi mirano a precisare i motivi presentati nell'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati (che la convenzione non definisce). Si tratta di componenti essenziali della definizione di rifugiato e una domanda di protezione internazionale è destinata ad avere esito negativo, a prescindere dalla sussistenza di una persecuzione contro la quale non è disponibile né una protezione statale né una protezione all'interno del paese d'origine (per gli Stati membri che applicano l'articolo 8), se non sussiste alcuno di detti motivi. Come evidenziato sopra, sono necessari sia un motivo di persecuzione, sia un **nesso** tra il motivo e la

<sup>(246)</sup> Ad esempio cfr. manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 83.

<sup>(247)</sup> Camera dei Lord (Regno Unito), *Secretary of State for the Home Department v K; Fornah v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 241, punto 110.

persecuzione. Ogni elemento è qualificato dal termine «in particolare», che indica che i fattori riportati sono rilevanti ma non esaustivi <sup>(248)</sup>.

### 1.5.2.1 Razza [articolo 10, paragrafo 1, lettera a)]

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), DQ (rifusione) stabilisce che «il termine «razza» si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico». L'ampiezza del concetto di «razza» è precisata dalla [Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale](#) che identifica la discriminazione basata sulla «razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica» <sup>(249)</sup>.

Gli obiettivi di lotta alla discriminazione sono elementi centrali della disciplina europea in materia di diritti umani. Lo stesso TUE nell'articolo 2 sottolinea la centralità della non discriminazione tra i valori comuni agli Stati membri. L'articolo 21 della Carta UE vieta la discriminazione fondata su motivi tra cui la razza, e nell'esame di una domanda alla luce della CEDU tale discriminazione può essere un fattore che porta a concludere nel senso della sussistenza di un trattamento degradante <sup>(250)</sup>. Ad esempio, un caso riguardante la razza si è presentato in una decisione del *Συμβούλιο της Επικρατείας* (Consiglio di Stato) greco, in cui è emerso che l'organo decisionale pubblico non aveva tenuto conto dell'etnia hazara di un cittadino afgano prima di rigettare la sua domanda di asilo <sup>(251)</sup>.

### 1.5.2.2 Religione [articolo 10, paragrafo 1, lettera b)]

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), DQ (rifusione):

[I]l termine «religione» include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.

Nelle parole della CGUE, la religione ai sensi della direttiva «[integra] il complesso delle sue componenti, siano esse pubbliche o private, collettive o individuali» <sup>(252)</sup>. La nozione di religione comprende l'ateismo. Nelle sue conclusioni in *Y e Z*, l'avvocato generale Bot ha osservato che la libertà di religione «è la libertà di avere una religione, di non averne o di cambiarla» <sup>(253)</sup>. Tuttavia, le azioni della persona devono veramente esprimere la fede in questione, siano o no motivate da essa <sup>(254)</sup>.

Ad esempio, una decisione dell'*Asylgerichtshof* (Tribunale dell'asilo) austriaco ha riconosciuto, nel caso di una donna afgana che avrebbe potuto subire un grave danno per aver rifiutato di sottostare ai riti e alle usanze associati alla religione, che la persecuzione può essere perpetrata per motivi religiosi <sup>(255)</sup>.

Come osservato in precedenza nella [sezione 1.4.1](#) (pag. 27), questa protezione dei diritti religiosi, che presta attenzione sia al credo che al diritto di manifestare tale credo [interessi giuridici separati, talvolta designati come

<sup>(248)</sup> Consiglio europeo, gruppo Asilo, risultati dei lavori, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, 25 settembre 2002, doc. UE 12199/02 ASILE 45; e Consiglio europeo, gruppo Asilo, esito dei lavori (doc. UE 12620/02), cit. alla nota 123, entrambi citati da K. Hailbronner e S. Alt, «Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless Persons as Refugees or as Persons Who Otherwise Need International Protection and the Content of the Protection Granted, Articles 1-10», in K. Hailbronner (a cura di), *European Immigration and Asylum Law: A Commentary* (Hart, 2010), pag. 1080.

<sup>(249)</sup> Articolo 1, paragrafo 1. La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) ha definito la discriminazione razziale diretta come qualsiasi differenza di trattamento «fondata su un motivo quale la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica»: cfr. la *raccomandazione di politica generale n. 7 dell'ECRI: legislazione nazionale contro il razzismo e la discriminazione razziale*, 13 dicembre 2002, citata da Corte EDU, sentenza del 13 novembre 2007, Grande Camera, *DH and Others v the Czech Republic*, ricorso n. 57325/00, punto 60. La proposta di DQ della Commissione europea (cit. alla nota 194, pag. 21) indicava che la razza «dovrebbe essere [interpretata] nel senso più ampio del termine ad includere tutti i tipi di gruppi etnici e tutte le definizioni sociologiche date al termine».

<sup>(250)</sup> Commissione europea dei diritti dell'uomo, relazione del 14 dicembre 1973, *East African Asians v the United Kingdom*, ricorsi nn. 4403/70-4419/70, 4422/70, 4423/70, 4434/70, 4443/70, 4476/70-4478/70, 4486/70, 4501/70 e 4526/70-4530/70; Corte EDU, sentenza del 10 maggio 2001, Grande Camera, *Cyprus v Turkey*, ricorso n. 25781/94, punto 306; Corte EDU, sentenza del 15 giugno 2010, *SH v the United Kingdom*, ricorso n. 19956/06.

<sup>(251)</sup> Consiglio di Stato (Grecia), decisione del 31 dicembre 2008, 4056/2008.

<sup>(252)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 63. Cfr. anche *manuale UNHCR*, cit. alla nota 107, punto 71.

<sup>(253)</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 19 aprile 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z*, EU:C:2012:224, punto 34.

<sup>(254)</sup> Commissione europea dei diritti dell'uomo, relazione del 12 ottobre 1978, *Arrowsmith v the United Kingdom*, ricorso n. 7050/75, punto 71.

<sup>(255)</sup> Tribunale dell'asilo (Austria), sentenza del 6 dicembre 2012, C16 427465-1/2012 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

*forum internum* e *forum externum*, entrambi riconosciuti come protetti <sup>(256)</sup>] riflette i diversi strumenti giuridici internazionali esistenti in questo ambito, tra cui in particolare l'articolo 10 della Carta UE. L'avvocato generale Bot in *Y e Z* ha espresso il parere che non avrebbe alcun senso definire il nucleo protetto essenziale come limitato alla libertà del foro interno senza proteggere in modo analogo la manifestazione esterna di tale libertà <sup>(257)</sup>. Nella sua sentenza, la Corte ha stabilito che l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), include la protezione da atti gravi che colpiscono la libertà del richiedente non solo di praticare il proprio credo privatamente, ma anche di viverlo pubblicamente <sup>(258)</sup>.

### 1.5.2.3 Nazionalità [articolo 10, paragrafo 1, lettera c)]

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), DQ (rifusione):

[I]l termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.

Questo motivo di persecuzione sembra essere stato esplorato in misura molto limitata nelle decisioni dei giudici degli Stati membri <sup>(259)</sup> e il tema non è mai stato affrontato a livello della CGUE. In queste circostanze particolari è opportuno esaminare le interpretazioni che sono state suggerite nelle fonti secondarie non vincolanti. L'esposizione generale del contenuto del concetto di nazionalità nella DQ (rifusione) riflette quella riportata molti anni prima nel manuale UNHCR:

Nel presente contesto il termine «nazionalità» non si deve intendere solo nel senso giuridico di «cittadinanza». Esso designa altresì l'appartenenza ad un gruppo etnico o linguistico e può talvolta coincidere in parte con la nozione di «razza». La persecuzione per motivi di nazionalità può consistere in atteggiamenti ostili ed in misure pregiudizievoli dirette contro una minoranza nazionale (etnica, linguistica). In talune circostanze si può temere a ragione di essere perseguitati per il solo fatto di appartenere a questa minoranza <sup>(260)</sup>.

Questo motivo offre un contributo colmando lacune che altrimenti potrebbero esistere nel regime di protezione. La giurisprudenza di alcuni organi giurisdizionali non UE e la dottrina suggeriscono che può applicarsi alla persecuzione perpetrata a danno di rifugiati o apolidi in ragione del loro status di «stranieri» <sup>(261)</sup>. Inoltre, può applicarsi ai numerosi problemi che devono affrontare le persone cui sono conferite unicamente una «cittadinanza di seconda classe» o forme subordinate di «nazionalità», e alle situazioni in cui nuovi territori vengono ritagliati da territori già esistenti, dove coloro che esprimono il proprio appoggio ai governanti precedenti subiscono persecuzioni <sup>(262)</sup>.

### 1.5.2.4 Appartenenza a un particolare gruppo sociale [articolo 10, paragrafo 1, lettera d)]

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ (rifusione) stabilisce:

[S]i considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

- i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

<sup>(256)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 62.

<sup>(257)</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Bot in *Y e Z*, cit. alla nota 252, punto 46.

<sup>(258)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 63.

<sup>(259)</sup> UKUT, *ST (Ethnic Eritrean — Nationality — Return) Ethiopia CG*, cit. alla nota 88, considera la questione della privazione arbitraria della cittadinanza e pur essendo un esempio interessante delle circostanze in cui tale privazione configura una *persecuzione*, non discute la dimensione dei motivi contemplati dalla convenzione.

<sup>(260)</sup> Manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 74.

<sup>(261)</sup> Refugee Status Appeals Authority (Autorità d'appello per lo status di rifugiato — Nuova Zelanda), decisione del 30 aprile 1992, ricorso n. 1/92 Re SA, cfr. in particolare la discussione nella sezione dedicata all'apolidia.

<sup>(262)</sup> J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pag. 398.

- tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere.

#### 1.5.2.4.1 Definizione di particolare gruppo sociale

Come risulta evidente dal testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ (rifusione), un particolare gruppo sociale è definito da due elementi, come illustrato nella tabella 11 che segue.

**Tabella 11 — I due elementi che definiscono un particolare gruppo sociale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ (rifusione)**

<b>1</b>	Una caratteristica innata condivisa o una storia comune che non può essere mutata oppure una caratteristica o una fede condivisa che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi; e
<b>2</b>	un'identità distinta basata sulla percezione di una diversità da parte della società circostante.

Questi due elementi sono illustrati in una decisione della *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa) ceca riguardante ex militari in Iraq. Tale decisione osserva:

[Il gruppo si può] definire con relativa facilità, perché è costituito dalle persone che, prima della caduta del regime di Saddam Hussein, erano coinvolte nell'esercito e in altre forze armate, oppure partecipavano all'esercizio del potere, e per questo motivo sono percepite dal resto della popolazione come sostenitori o rappresentanti del vecchio regime, specialmente quando seguono anche la religione sunnita. Si tratta di un gruppo di persone che si possono identificare in modo abbastanza preciso perché hanno uno status identico o simile e queste persone potrebbero essere esposte, secondo la citata raccomandazione dell'UNHCR, al rischio di persecuzione da parte di gruppi armati e di aggressioni, che il governo iracheno non è al momento in grado di impedire <sup>(263)</sup>.

Poiché l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) utilizza la congiunzione «e», le due condizioni sono entrambe richieste nel diritto dell'UE. Nel 2006, la *House of Lords* (Camera dei Lord) britannica si è detta preoccupata per il fatto che esigendo la sussistenza di entrambi i requisiti si «avanza un criterio più stringente di quello richiesto dall'autorità internazionale» <sup>(264)</sup>. Tuttavia, nel 2013 la CGUE ha sancito che queste due condizioni devono essere entrambe soddisfatte, anche se per il momento non vi è stato alcun rinvio pregiudiziale sul punto <sup>(265)</sup>. Sebbene il suo parere non sia vincolante, l'UNHCR sostiene da tempo che le decisioni prese negli ordinamenti di *common law* appaiono all'analisi dominate da due approcci, ossia l'approccio delle «caratteristiche protette» e l'approccio della «percezione sociale», e che è opportuno combinare i due approcci per far sì che la convenzione sui rifugiati offra una protezione completa e fondata sui principi <sup>(266)</sup>. Il criterio proposto dall'UNHCR per incorporare i due approcci è sintetizzato come segue:

è da considerarsi come un determinato gruppo sociale un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona <sup>(267)</sup>.

<sup>(263)</sup> Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 2 agosto 2012, *HR v Ministry of the Interior*, 5 Azs 2/2012-49 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(264)</sup> Camera dei Lord (Regno Unito), *Secretary of State for the Home Department v K; Fornah v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 241, punto 16.

<sup>(265)</sup> CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 45.

<sup>(266)</sup> UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 2: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'art. 1(A)2 della convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, doc. UN HCR/GIP/02/02. Un altro studio importante è M. Foster, «The 'Ground with the Least Clarity': A Comparative Study of Jurisprudential Developments relating to 'Membership of a Particular Social Group'», UNHCR Legal and Protection Policy Research Series, 2012.

<sup>(267)</sup> UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 2*, cit. alla nota 266, punto 11.



L'«identità distinta» può essere dimostrata dalla **discriminazione**. Come rilevato dalla *House of Lords* (Camera dei Lord) britannica:

[L]a nozione di discriminazione nelle questioni che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali è centrale per la comprensione della convenzione. Non riguarda tutti i casi di persecuzione, anche se comportano la negazione di diritti umani, bensì la persecuzione basata sulla discriminazione. E nel contesto di un atto in materia di diritti dell'uomo, discriminazione significa operare distinzioni che i principi dei diritti umani fondamentali considerano incoerenti con il diritto di ogni essere umano alla parità di trattamento e al rispetto. [...] Scegliendo di utilizzare il termine generale «determinato gruppo sociale» anziché enumerare specifici gruppi sociali, gli estensori della convenzione intendevano a mio parere includere qualsiasi gruppo che si possa considerare rientrante negli obiettivi di contrasto alla discriminazione della convenzione <sup>(268)</sup>.

Rispetto a una caratteristica o storia innata/condivisa o a una storia comune, l'identità distinta del gruppo sociale si riferisce al modo in cui un simile **gruppo è percepito come diverso dalla società circostante**. Questo può accadere ad esempio nel caso delle vittime della tratta di esseri umani: come ha rilevato il *Conseil d'Etat* (Consiglio di Stato) francese, «al di là della rete di induzione e favoreggiamento della prostituzione che le minaccia, la società circostante o le istituzioni [possono percepirle] come aventi un'identità propria, costitutiva di un gruppo sociale ai sensi della convenzione [sui rifugiati]» <sup>(269)</sup>.

È importante notare, tuttavia, come osservato in una causa nel Regno Unito, che la mera persecuzione non può essere l'unico elemento che dà contenuto ai membri di un gruppo, poiché questo priverebbe questo motivo di qualsivoglia contenuto significativo:

Se un gruppo può avere come unico fondamento della sua esistenza il timore di subire persecuzioni, allora qualsiasi persona che possa dimostrare che sarebbe perseguitata per un motivo diverso dalla razza, la religione, la nazionalità o le opinioni politiche potrebbe automaticamente rivendicare l'appartenenza al gruppo sociale e soddisfare i requisiti dell'articolo 1. Se questa interpretazione fosse stata voluta, le parole «o qualsiasi altro motivo» avrebbero potuto essere sostituite dalle parole «appartenenza a un particolare gruppo sociale» <sup>(270)</sup>.

Tuttavia, come stabilito dalla CGUE, l'esistenza di leggi che stigmatizzano una particolare classe di persone può dimostrare che esse sono riconosciute e oggetto di atti specifici in una particolare società: «[L]'esistenza di una legislazione penale [...] che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso» <sup>(271)</sup>.

#### 1.5.2.4.2 Cenni esplicativi sui particolari gruppi sociali

L'ultimo comma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), fa riferimento in modo specifico all'orientamento sessuale e al genere come caratteristiche comuni che possono definire un particolare gruppo sociale. Gli organi giurisdizionali hanno individuato anche altri gruppi sociali, quali la famiglia, i minori o le vittime di tratta degli esseri umani.

**Per quanto riguarda l'orientamento sessuale e l'identità di genere**, il considerando 30 DQ (rifusione) illustra nei termini seguenti un aspetto della definizione di particolare gruppo sociale motivata da tali aspetti:

Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni <sup>(272)</sup>.

<sup>(268)</sup> Camera dei Lord (Regno Unito), *Islam v Secretary of State for the Home Department Immigration Appeal Tribunal and Another, ex parte Shah*, cit. alla nota 238, Lord Hoffmann.

<sup>(269)</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 25 luglio 2013, ricorso n. 350661, punto 5 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL). Il caso è stato rinviato alla Corte nazionale per il diritto di asilo francese dopo l'annullamento della sentenza precedente. La Corte ha seguito l'approccio del Consiglio di Stato francese e ha identificato la percezione sociale per decidere nel senso dell'esistenza di un particolare gruppo sociale (cfr. Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), *Mlle EF*, cit. alla nota 115 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(270)</sup> EWCA (Regno Unito), sentenza del 30 giugno 1995, *Savchenkov v Secretary of State for the Home Department* [1995] EWCA Civ 47, punto 28.

<sup>(271)</sup> CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punti 48 e 49.

<sup>(272)</sup> L'articolo 10 DQ (rifusione) non include un gruppo «fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale».

La DQ (rifusione) riconosce espressamente che l'orientamento sessuale può essere una caratteristica comune <sup>(273)</sup>. La CGUE ha riconosciuto che:

[L]’orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi [...] occorre constatare che il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo stesso orientamento sessuale che nascondano tale orientamento è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l’identità che gli interessati non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi <sup>(274)</sup>.

Può esservi persecuzione quando l’identità o il comportamento attira persecuzione: le persone non sono tenute ad accettare alcuna limitazione al loro comportamento (per una discussione più approfondita sulla discrezione, cfr. [sezione 1.9.4](#), pag. 90), fatta eccezione per i comportamenti sessuali sanzionati penalmente negli Stati membri. La CGUE ha stabilito che, così come l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), protegge la sfera pubblica e privata con riguardo alla religione, «nulla, nel tenore letterale dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), indica che il legislatore dell’Unione abbia inteso escludere dall’ambito di applicazione di tale disposizione taluni altri tipi di atti o di espressioni legati all’orientamento sessuale» <sup>(275)</sup>.

L’esclusione dei casi in cui l’orientamento sessuale implica comportamenti che sarebbero penalmente rilevanti negli Stati membri è stata interpretata restrittivamente. Tuttavia, come indicato in *X, Y e Z*, questa disposizione non dovrebbe essere interpretata nel senso che esclude dall’ambito di applicazione della protezione altri tipi di atti o di espressioni legati all’orientamento sessuale <sup>(276)</sup>.

In Francia, l’esistenza di particolari gruppi sociali identificati in base all’orientamento sessuale è stata riconosciuta per i richiedenti di taluni paesi in cui l’omosessualità è punita penalmente, quali il Camerun <sup>(277)</sup>, la Giamaica <sup>(278)</sup> e il Pakistan <sup>(279)</sup>.

È stato riconosciuto che le **donne** possono subire persecuzioni a causa della loro appartenenza a un determinato gruppo sociale, sia per il loro genere, sia più in particolare laddove formino sottogruppi, ad esempio donne accusate di trasgressione dei costumi sociali (in particolare di adulterio e disobbedienza al marito) e donne non protette dal marito o da altri parenti uomini <sup>(280)</sup>. In un caso riguardante quest’ultimo sottogruppo, la *House of Lords* (Camera dei Lord) britannica ha rilevato:

Elementi probatori indiscussi in questo caso dimostrano che in Pakistan le donne sono discriminate. Ritengo che la natura e le dimensioni della discriminazione siano tali da consentire di affermare che in Pakistan le donne sono discriminate dalla società in cui vivono. Il motivo per il quale le ricorrenti temono di essere perseguitate non è solo che sono donne: è che sono donne in una società che discrimina le donne <sup>(281)</sup>.

<sup>(273)</sup> Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ: «In funzione delle circostanze nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale».

<sup>(274)</sup> CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punti 46 e 70.

<sup>(275)</sup> *Ibid.*, punto 67. Cfr. inoltre Tribunal Supremo (Tribunale supremo, Spagna), sentenza del 21 settembre 2012, 65/2012, ECLI:ES:TS:2012:5907; e Tribunale supremo (Spagna), sentenza del 21 settembre 2012, 75/2012, ECLI:ES:TS:2012:5908.

<sup>(276)</sup> *Ibid.*, punto 66.

<sup>(277)</sup> Cfr. ad esempio Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia): sentenza del 10 gennaio 2011, *M Numbo*, ricorso n. 09012710 C+, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d’Etat e de la Cour nationale du droit d’asile, Année 2011*, 2012, pag. 80; sentenza del 21 novembre 2011, *Mlle Megne Mbobda*, ricorso n. 11010494 C, in *ibid.*, pagg. 81 e 82; sentenza del 18 ottobre 2012, *M Biyack Nyemeck*, ricorso n. 12013647 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d’Etat e de la Cour nationale du droit d’asile, Année 2012*, 2013, pagg. 62 e 63; e sentenza del 3 giugno 2014, *M Noutemwou Mouaffo*, ricorso n. 14000522 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d’Etat e de la Cour nationale du droit d’asile, Année 2014*, 2015, pagg. 48 e 49.

<sup>(278)</sup> Cfr. ad esempio Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia): sentenza del 29 luglio 2011, *M Watson*, ricorso n. 08015548 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d’Etat e de la Cour nationale du droit d’asile, Année 2011*, 2012, pagg. 86 e 87; e sentenza del 26 giugno 2014, *Mme Douglas*, ricorso n. 13023823 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d’Etat e de la Cour nationale du droit d’asile, Année 2014*, 2015, pagg. 46 e 47.

<sup>(279)</sup> Cfr. Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 4 luglio 2011, *M Khurshid*, ricorso n. 11002234 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d’Etat e de la Cour nationale du droit d’asile, Année 2011*, 2012, pagg. 90 e 91; e sentenza del 16 marzo 2015, *M Ashfaq*, ricorso n. 14032693.

<sup>(280)</sup> Camera dei Lord (Regno Unito), *Islam v Secretary of State for the Home Department Immigration Appeal Tribunal and Another, ex parte Shah*, cit. alla nota 238. Il Comitato speciale d’appello (Grecia) [decisione del 26 giugno 2011, ricorso n. 95/126761 (cfr. sintesi in inglese nell’EDAL)] ha constatato che il comportamento di una donna che non si conformava alle convenzioni e alle consuetudini tradizionali o culturali dell’Islam denotava la sua appartenenza a un particolare gruppo sociale. In Germania il Tribunale amministrativo di Augusta (sentenza del 16 giugno 2011, *Au 6 K 30092*, cfr. EDAL English summary) ha rilevato: «La persecuzione che minaccia la richiedente è legata al motivo di persecuzione della sua affiliazione di genere e all’appartenenza a un particolare gruppo sociale, ossia le donne nubili di famiglie la cui immagine di sé tradizionale impone un matrimonio forzato». Cfr. inoltre Tribunale supremo (Spagna), sentenza del 6 luglio 2012, 6426/2011, ECLI:ES:TS:2012:4824; e Tribunale supremo (Spagna), sentenza del 15 giugno 2011, 1789/2009, ECLI:ES:TS:2011:4013.

<sup>(281)</sup> Camera dei Lord (Regno Unito), *Islam v Secretary of State for the Home Department Immigration Appeal Tribunal and Another, ex parte Shah*, cit. alla nota 238, Lord of Craighead.

Come evidenziato in tale causa, l'individuazione di un particolare gruppo sociale dipende dalle prove riguardanti il funzionamento della società in questione. Le donne quindi non costituiscono un particolare gruppo sociale nelle società che non le discriminano.

Le domande di riconoscimento dello status di rifugiato riguardanti donne sottoposte a mutilazione genitale femminile sono state accettate a motivo dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale. Ad esempio, il *Conseil d'Etat* (Consiglio di Stato) francese ha statuito che:

[...] in una popolazione in cui le mutilazioni genitali femminili sono ampiamente praticate al punto di costituire una norma sociale, le bambine e le adolescenti non mutilate costituiscono un gruppo sociale. Tuttavia, per giudicare la fondatezza della domanda di protezione, il Consiglio di Stato ha chiesto alla parte interessata di fornire informazioni circostanziate, nella fattispecie particolari elementi familiari, geografici e sociologici, riguardanti i rischi che essa correva personalmente <sup>(282)</sup>.

Analogamente, la *House of Lords* (Camera dei Lord) britannica (ancora in riferimento a un contesto sociale particolare, in cui le donne subivano una discriminazione e la non conformità era distintamente identificata all'interno di tale società) ha statuito che:

[...] la MGF [mutilazione genitale femminile] è un'espressione estrema della discriminazione cui sono soggette tutte le donne in Sierra Leone, tanto quelle cui è già stata praticata quanto quelle cui non è stata praticata. Non ravviso alcuna difficoltà nel riconoscere le donne in Sierra Leone come un particolare gruppo sociale ai fini dell'articolo 1 A, paragrafo 2. [...] Se, tuttavia, si ritenesse che tale gruppo sociale più ampio non rientri nella giurisprudenza consolidata — opinione che non condivido —, accetterei la definizione alternativa e meno preferita avanzata dalla seconda ricorrente e dall'UNHCR del particolare gruppo sociale a cui apparteneva la seconda ricorrente: donne integre in Sierra Leone. [...] Esiste una caratteristica comune costituita dall'integrità. Queste donne sono percepite dalla società come un gruppo distinto. E non è un gruppo definito dalla persecuzione: il gruppo sarebbe riconoscibile anche se la MGF fosse interamente volontaria, non praticata forzatamente o in conseguenza della pressione sociale <sup>(283)</sup>.

**Per quanto riguarda la famiglia**, i richiedenti possono basare la loro domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sugli atti commessi contro di loro in ragione della loro appartenenza a una particolare famiglia. Un esempio di persecuzione basata sull'appartenenza a una famiglia è costituito dalle cosiddette «faide», indipendentemente dal fatto che la contesa abbia avuto origine da uno dei motivi di persecuzione.

La *House of Lords* (Camera dei Lord) britannica ha spiegato in proposito:

I vincoli che legano i membri di una famiglia, siano essi vincoli di parentela o affinità, definiscono il gruppo. Sono questi vincoli che la distinguono dal resto della società. La persecuzione di una persona semplicemente perché appartiene un membro della stessa famiglia cui appartiene un'altra persona è tanto arbitraria e basata sul capriccio quanto lo è la persecuzione per motivi di razza o di religione, e altrettanto pernicioso. In quanto gruppo sociale, la famiglia ricade naturalmente nella categoria di casi per i quali è prevista la protezione ai sensi della convenzione sui rifugiati <sup>(284)</sup>.

Un'applicazione pratica di questo approccio si rinviene in una decisione della *Naczelny Sąd Administracyjny* (Corte suprema amministrativa) polacca:

[La Corte] ha constatato che la persecuzione non era direttamente in relazione con il richiedente. Va rilevato che la convenzione di Ginevra mette in relazione il riconoscimento dello status di rifugiato con l'esistenza di un timore fondato di subire persecuzioni per i motivi citati nella stessa convenzione. Uno di tali motivi è l'appartenenza a un particolare gruppo sociale. Riconoscere che il richiedente è un membro di un gruppo a rischio di persecuzione significa quindi che la persecuzione ha carattere individuale. Se, quindi, vi sono motivi di ritenere che il fatto di essere un familiare di un rifugiato riconosciuto soddisfi la condizione

<sup>(282)</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 21 dicembre 2012, *Ms DF*, ricorso n. 332491 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(283)</sup> Camera dei Lord (Regno Unito), *Secretary of State for the Home Department v K; Fornah v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 241, punto 31.

<sup>(284)</sup> *Ibid.*, punto 45.

dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale, allora è solo dimostrando l'assenza di un timore fondato di persecuzione per questo motivo che il rifiuto della domanda può essere giustificato <sup>(285)</sup>.

**Per quanto concerne i minori**, il loro interesse superiore è una considerazione centrale nella determinazione dello status, posto che la DQ (rifusione) lo considera preminente <sup>(286)</sup> e che le forme di persecuzione specificamente dirette contro l'infanzia devono essere oggetto di particolare attenzione (cfr. sezione sull'interesse superiore del minore, pag. 18, e *sezione 1.4.2.6.2* sugli atti di persecuzione specificamente diretti contro l'infanzia, pag. 44) <sup>(287)</sup>. Essere un minore è una caratteristica innata, e quando i minori hanno un'identità distinta in una particolare società, la loro domanda di riconoscimento dello status di rifugiato può risultare originata da motivi di appartenenza a un particolare gruppo sociale <sup>(288)</sup> (cfr. in generale la sezione riguardante l'interesse superiore dei minori, pag. 18).

**Per quanto riguarda le vittime della tratta di esseri umani**, è possibile che le loro caratteristiche, che possono includere la provenienza da un gruppo che ha subito discriminazione, l'essere accomunate dall'esperienza della tratta («una storia comune che non può essere mutata») e l'essere state successivamente stigmatizzate ed isolate (e quindi «percepit[e] come divers[e]»), soddisfino entrambe le parti dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d).

Questo è ad esempio il parere dell'UKUT:

Constatiamo invero che la ricorrente rientra in un gruppo sociale più ristretto: quello delle «giovani donne che sono state vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale». Non è nostro obiettivo definire un gruppo di età specifico, ma essendo la ricorrente poco più che ventenne all'epoca in cui è stata trafficata, può essere evidentemente descritta come giovane. [...] constatiamo che le donne che sono state vittime di violenza sessuale in passato sono collegate da una caratteristica immutabile che è indipendente dal loro maltrattamento attuale e al contempo ne è la causa [...] possono senz'altro costituire un determinato gruppo sociale ai sensi della convenzione <sup>(289)</sup>.

La *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto di asilo) francese, annullando la decisione amministrativa e concedendo lo status di rifugiato in un caso riguardante una donna nigeriana che era stata sottoposta a tratta, ha ripreso questo approccio, affermando che le vittime di tratta originarie dello Stato di Edo condividono una storia comune e un'identità distinta. La Corte ha fatto valere il rito *juju* utilizzato per assicurare la fedeltà alla rete della tratta, gli anni di sfruttamento, le minacce nei confronti delle vittime che cercano di affrancarsi dalla rete e il possibile isolamento sociale al ritorno in Nigeria per determinare la sussistenza dei requisiti per la definizione di un particolare gruppo sociale <sup>(290)</sup>.

### 1.5.2.5 Opinione politica [articolo 10, paragrafo 1, lettera e)]

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), DQ (rifusione) stabilisce che:

[i]l termine «opinione politica» si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

#### 1.5.2.5.1 Natura ampia dell'opinione politica

Da tempo ormai è riconosciuto che l'opinione politica dovrebbe essere **interpretata in modo estensivo** così da dare piena efficacia all'obiettivo della convenzione sui rifugiati, ossia proteggere determinati interessi: ad esempio è stato detto, seppure da fonti secondarie, che l'opinione politica può ricomprendere «ogni opinione su

<sup>(285)</sup> Corte suprema amministrativa (Polonia), sentenza del 12 marzo 2013, II OSK 126/07, cfr. sintesi in inglese nell'EDAL che identifica la Corte in terza persona.

<sup>(286)</sup> Considerando 18 DQ (rifusione).

<sup>(287)</sup> Articolo 9, paragrafo 2, lettera f), e considerando 28 DQ (rifusione).

<sup>(288)</sup> Cfr. ad esempio UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 8*, cit. alla nota 230, punti 49-51.

<sup>(289)</sup> UKUT, sentenza dell'8 aprile 2010, *AZ (Trafficked Women) Thailand CG* [2010] UKUT 118 (IAC), punto 140 che cita Camera dei Lord (Regno Unito), sentenza del 10 marzo 2005, *In re B Regina v Special Adjudicator, ex parte Hoxha* [2005] Regno Unito HL 19, punto 37 (Baroness Hale of Richmond).

<sup>(290)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), *Mlle EF*, cit. alla nota 115 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL). Per ulteriori informazioni cfr. Comitato d'appello di Vironos (Grecia) (decisione del 23 aprile 2013, ricorso n. 4/1188365 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

qualsivoglia questione che interessi l'apparato statale, governativo o la politica»<sup>(291)</sup>. La convenzione sui rifugiati si inserisce in una più ampia disciplina internazionale in materia di diritti umani e l'opinione politica dovrebbe essere interpretata tenendo conto di tale fattore:

La necessità di un'interpretazione estensiva del motivo dell'«opinione politica» deriva in parte dal ruolo della convenzione sui rifugiati nella protezione dei diritti umani fondamentali, tra cui spiccano i diritti alla libertà di pensiero e di coscienza, di opinione ed espressione e di riunione e associazione<sup>(292)</sup>.

Tra gli esempi di cause pertinenti in cui sono state riconosciute le opinioni politiche sono comprese cause degli organi giurisdizionali francesi concernenti le seguenti situazioni:

- appartenenza a un'associazione di lotta contro la schiavitù, l'oppressione e la discriminazione nei confronti dei neri;
- avvocatessa in Algeria che promuove la causa delle donne in tale paese;
- magistrato che rifiuta di commettere atti contrari alla deontologia professionale<sup>(293)</sup>.

Poiché la DQ (rifusione) si focalizza sull'attribuzione di opinioni politiche alle persone (articolo 10, paragrafo 2), possono essere considerate politiche, nel paese di origine in questione, azioni di basso livello e persino azioni non apertamente politiche. Possono rientrare tra le azioni non apertamente politiche l'assistenza infermieristica prestata a soldati di gruppi ribelli o comportamenti considerati tali da mettere in discussione l'esercizio dell'autorità da parte delle autorità nel paese di origine anche se di natura non apertamente politica<sup>(294)</sup>.

Soggetti non statuali possono **attribuire opinioni politiche** a rappresentanti statali quando «l'istituzione statale condiziona l'accesso delle persone a un lavoro nella stessa istituzione all'adesione a tali opinioni, o agisce unicamente su tale base, o combatte esclusivamente tutti coloro che vi si oppongono»<sup>(295)</sup>. L'*Immigration and Asylum Tribunal* (Tribunale per l'asilo e l'immigrazione, UKIAT) britannico ha espresso un'opinione simile:

[...] una persona che è essa stessa un agente dello Stato, ad esempio un funzionario pubblico o un agente di polizia, può essere a rischio di persecuzione per le sue opinioni politiche se le circostanze sono tali per cui attori non statali le attribuiscono un'opinione politica contraria alla loro. La decisione se un funzionario pubblico sia a rischio di persecuzione per le sue opinioni politiche non dovrebbe mai essere presa facendo riferimento a un argomento aprioristico basato su una concezione fissa secondo cui a una persona che si trovi in tale posizione può essere imputato unicamente il fatto che svolge il suo lavoro. È sempre necessario esaminare se le normali linee di responsabilità politica e amministrativa sono state distorte dalla storia e dagli avvenimenti di quel particolare paese<sup>(296)</sup>.

Qualora determinate opinioni siano attribuite a una persona, non è necessario che esista effettivamente un'attività politica: la questione fondamentale è costituita dalla **percezione che il persecutore ha** del perseguitato e delle attività che il persecutore definisce e considera «attività politiche»<sup>(297)</sup>. Vista la focalizzazione sulle opinioni del persecutore, non si dovrebbe prestare troppa attenzione al fatto che il richiedente sia o non sia effettivamente affiliato a un partito o un politico attivo:

L'appartenenza a un partito politico rappresenta un'opportunità per partecipare alla vita pubblica ed esprimere opinioni politiche, ma non è l'unica. Il solo fatto che il richiedente non fosse membro del partito di opposizione, ma solo un suo sostenitore, non induce a concludere che non abbia espresso le proprie opinioni politiche in misura sufficiente, tanto più che in questo paese la semplice partecipazione

<sup>(291)</sup> J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pag. 406 che cita la Corte suprema (Canada), *Attorney General v Ward* [1993] 2 SCR. 689, che a sua volta cita G.S. Goodwin-Gill, *The Refugee in International Law* (OUP, 1983).

<sup>(292)</sup> UKIAT, sentenza del 24 novembre 2000, *Gomez (Non-state actors: Acero-Garces disapproved)* (Colombia) [2000] UKIAT 00007, punto 30, approvata in via generale dalla Corte suprema (Regno Unito), *RT (Zimbabwe) & Ors v Secretary of State for the Home Department*, [2012] Regno Unito SC 38.

<sup>(293)</sup> I tre casi sono rispettivamente: Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 12 dicembre 2014, *M B*, ricorso n. 14007634, in *Contientieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2014*, 2015, pagg. 30-32; Commissione di ricorso per i rifugiati (Francia), decisione del 17 febbraio 1995, *Ms M*, ricorso n. 94006878; e Commissione dei ricorsi dei rifugiati (Francia), decisione del 17 febbraio 1995, *M A*, ricorso n. 94010533.

<sup>(294)</sup> Cfr. ad esempio, UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1: La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, UN Doc HCR/GIP/02/01. 33; Autorità d'appello per lo status di rifugiato (Nuova Zelanda), decisione dell'11 settembre 2008, ricorso n. 76044; Commissione europea, proposta di DQ, cit. alla nota 194: «Anche un'azione può essere, o essere considerata da un persecutore, espressione di un'opinione politica».

<sup>(295)</sup> Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 14 giugno 2010, *OFPPA c M A*, ricorso n. 323669 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(296)</sup> UKIAT, *Gomez (Non-state actors: Acero-Garces disapproved)* (Colombia), cit. alla nota 292, punto 46.

<sup>(297)</sup> Tribunale supremo (Spagna), sentenza del 24 febbraio 2010, 429/2007 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).



a manifestazioni organizzate da partiti di opposizione di solito provoca persecuzioni da parte dei rappresentanti del potere statale. Di conseguenza, una delle condizioni è che il richiedente abbia un'opinione politica, sia in grado di presentarla adeguatamente e descriva in modo credibile l'ingiustizia subita per questo motivo <sup>(298)</sup>.

Ad esempio, ad ex bambini soldato possono essere attribuite opinioni politiche a causa delle azioni a cui hanno partecipato durante il servizio militare <sup>(299)</sup>.

#### 1.5.2.5.2 Azioni giudiziarie e motivi di persecuzione: il caso della renitenza alla leva

L'espressione di opinioni su politiche governative mediante l'obiezione al servizio militare può avere una dimensione politica. Nella sentenza *Sepet and Bulbul*, la *Court of Appeal of England and Wales* (Corte d'appello di Inghilterra e Galles, EWCA), ha osservato che:

[...] la convenzione dovrebbe essere interpretata in modo sufficientemente ampio da equiparare il pacifismo laico e quello religioso ai fini dell'articolo 1 A, paragrafo 2; e il modo per farlo sarebbe attribuire una natura politica al pacifismo laico <sup>(300)</sup>.

Le disposizioni della DQ (rifusione) riguardanti le azioni giudiziarie e la persecuzione (cfr. sezione 1.4.2, pag. 37) dimostrano che la discriminazione o l'imposizione di sanzioni sproporzionate nel processo di giustizia penale può rendere persecutori i provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari [articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c)]. Se la motivazione in questione ha come origine la razza, la religione, la nazionalità, il gruppo sociale o l'opinione politica, questo a sua volta può indicare la sussistenza di uno dei motivi previsti dalla convenzione. Ad esempio, in *Shepherd* <sup>(301)</sup> è stata adita la CGUE per un caso riguardante un richiedente che aveva rifiutato di prestare servizio nelle forze armate statunitensi in Iraq perché riteneva che facendolo avrebbe appoggiato l'uso sistematico, indiscriminato e sproporzionato delle armi nei confronti della popolazione civile <sup>(302)</sup>. L'avvocato generale ha osservato nelle sue conclusioni che l'opposizione al servizio militare motivata dal timore di partecipare a crimini di guerra equivaleva alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente allo Stato e alle sue politiche o ai suoi metodi <sup>(303)</sup>. Ha sottolineato inoltre che chi la pratica potrebbe essere considerato appartenente a un particolare gruppo sociale, se le prove dimostrano un conflitto grave e insormontabile tra le conseguenze dell'obbligo di servire nelle forze armate ragionevolmente previste dalla persona e la sua coscienza, e che è ragionevole supporre che le persone che nutrono tali convinzioni siano percepite come diverse e siano soggette ad un particolare trattamento da parte della società in generale <sup>(304)</sup>.

## 1.6 Responsabili della persecuzione o del danno grave (articolo 6)

L'articolo 6 DQ (rifusione) riprende la formulazione letterale della DQ e prevede che:

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

- a) lo Stato;
- b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7.

<sup>(298)</sup> Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), *SN v Ministry of Interior*, cit. alla nota 239 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(299)</sup> Cfr. Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 20 dicembre 2010, *M N*, ricorso n. 10004872 in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2010*, 2011, pag. 48.

<sup>(300)</sup> EWCA (Regno Unito), sentenza dell'11 maggio 2001, *Sepet and Bulbul v Secretary of State for the Home Department* [2001] EWCA Civ 681, punto 82. Una posizione simile è stata adottata dal Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia in una sentenza del 23 gennaio 2015 (*Hussein*, I U 923/2014-34 punto 101), confermata in appello dalla Corte suprema, in cui il richiedente asilo era un membro della comunità curda in Siria che si era sottratto al servizio militare anche perché non voleva combattere contro il popolo curdo. La direttiva ammette chiaramente le domande basate sul servizio militare in determinate circostanze; cfr. articolo 9, paragrafo 2, lettera e), e sezione 1.4.2, pag. 37.

<sup>(301)</sup> CGUE, sentenza *Shepherd*, cit. alla nota 110.

<sup>(302)</sup> *Ibid.*

<sup>(303)</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston dell'11 novembre 2014, causa C-472/13, *Andre Lawrence Shepherd c. Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2014:2360, punto 48.

<sup>(304)</sup> *Ibid.*, punti 49-60.



Come sottolineato dalla CGUE nella sentenza *M'Bodj*, la persecuzione o il danno grave «deve essere costituito dal comportamento di un terzo»<sup>(305)</sup>, quindi derivare da un intervento umano. Ciò esclude quindi la persecuzione o il danno grave derivante da condizioni socioeconomiche o di salute critiche nel paese di origine per le quali non vi è un responsabile identificabile della persecuzione o del danno grave<sup>(306)</sup>. Su queste basi, il *Conseil du Contentieux des Etrangers* (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri) belga ha ad esempio respinto domande di protezione internazionale motivate dall'epidemia di virus Ebola in Guinea e Liberia<sup>(307)</sup>.

La necessità che vi sia un responsabile della persecuzione o del danno grave è riconosciuta esplicitamente nell'elenco contenuto nell'articolo 6 DQ (rifusione) (cfr. tabella 12).

**Tabella 12 — Responsabili della persecuzione o del danno grave ai sensi dell'articolo 6 DQ (rifusione)**

<b>a)</b>	<b>Lo Stato.</b>
<b>b)</b>	<b>I partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.</b>
<b>c)</b>	<b>Soggetti non statuali</b> , se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7.

L'articolo 6 trae origine dal fatto che la fonte di persecuzione non trova una definizione nella convenzione sui rifugiati, la quale si limita a indicare che i rifugiati sono persone che, temendo a ragione di essere perseguitate per un determinato motivo, non possono o non vogliono avvalersi della protezione del loro paese di origine (articolo 1 A, paragrafo 2). Mancando una definizione nella convenzione, non è chiaro se soggetti diversi dallo Stato possano essere responsabili della persecuzione; i diversi Stati membri hanno proposto interpretazioni differenti di questo aspetto<sup>(308)</sup>. Introducendo l'articolo 6, il legislatore UE ha deciso di codificare l'opinione della maggioranza, stabilendo che la protezione internazionale può essere concessa sia in casi di persecuzione ad opera dello Stato, sia in casi di persecuzione ad opera di soggetti non statuali, a condizione che la protezione non possa essere fornita nel paese di origine<sup>(309)</sup>. L'articolo 6 è pertanto completato dall'articolo 7 sulla protezione contro le persecuzioni e i danni gravi, che elenca i soggetti che offrono protezione e definisce il grado di protezione richiesto (cfr. sezione 1.7, pag. 63)<sup>(310)</sup>. Questi due articoli sono strettamente interconnessi: per valutare se nel paese di origine esiste una protezione effettiva contro la persecuzione o il danno grave e in caso affermativo da chi può essere fornita occorre individuare la fonte di tale persecuzione o danno grave.

<sup>(305)</sup> CGUE, sentenza *M'Bodj*, cit. alla nota 45, punto 35.

<sup>(306)</sup> *Ibid.* La Corte ha stabilito che il danno grave «non può, quindi, derivare semplicemente da carenze generali del sistema sanitario del paese d'origine». La sentenza riguardava la protezione sussidiaria; tuttavia, l'articolo 6 si applica a entrambi i tipi di protezione internazionale, quindi la conclusione della CGUE vale anche per il riconoscimento dello status di rifugiato. Allontanandosi dalla posizione espressa nella sentenza *Sufi and Elmi v the United Kingdom* della Corte EDU, che interpretava l'articolo 3 CEDU, la CGUE ha ritenuto che l'intervento umano possa essere dimostrato purché costituisca una «causa prevalente» del maltrattamento. Il maltrattamento subito in conseguenza di una carestia può soddisfare i requisiti se è possibile dimostrare che la carestia è stata causata prevalentemente dagli atti di entità che detengono il potere, ad esempio «signori della guerra». Cfr. Corte EDU, *Sufi and Elmi v the United Kingdom*, cit. alla nota 49, punto 282: «Se le condizioni umanitarie in Somalia fossero del tutto o anche in maniera prevalente attribuibili alla povertà o alla mancanza di risorse dello Stato per fronteggiare un fenomeno naturale, quale una carestia, allora il criterio stabilito in *N. v the United Kingdom* avrebbe potuto essere considerato appropriato».

<sup>(307)</sup> Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 14 aprile 2015, n. 143.271; e decisione del 19 marzo 2015, n. 141.258.

<sup>(308)</sup> Prima dell'adozione della DQ esistevano fondamentalmente due approcci: l'approccio della responsabilità, che limitava la possibilità di beneficiare dello status di rifugiato a coloro che rischiavano di subire persecuzioni commesse da soggetti statuali *de jure* o *de facto*, e l'approccio della protezione, che si focalizzava sull'esistenza di una protezione effettiva contro la persecuzione nel paese di origine anziché sul responsabile della persecuzione (cfr. ad esempio Camera dei Lord (Regno Unito), sentenza del 6 luglio 2000, *Horvath v Secretary of State for the Home Department* [2001] AC 489 [2000] Regno Unito HL 37, Lord Hope of Craighead). Per una trattazione approfondita di questi due approcci, cfr. in particolare: C. Phuong, «Persecution by Non-State Agents: Comparative Judicial Interpretations of the 1951 Refugee Convention», EJML (2003) 531; V. Türk, «Non-State Agents of Persecution», in V. Chetail e V. Gowlland-Debbas (a cura di), *Switzerland and the International Protection of Refugees / La Suisse e la protection internationale des réfugiés* (Kluwer Law International, 2002) 95; e W. Kälin, «Non-State Agents of Persecution and the Inability of the State to Protect», *Georgetown Immigration Law Journal* (2000-2001) 415.

<sup>(309)</sup> Cfr. Commissione europea, proposta di DQ, cit. alla nota 194, pag. 17. Questo approccio è anche quello seguito dalla Corte EDU, la quale riconosce che i rischi derivanti da soggetti non statuali sollevano un problema nell'ottica dell'articolo 3 CEDU in caso di *non refoulement*. Cfr. in particolare Corte EDU, sentenza del 29 aprile 1997, Grande Camera, *HLR v France*, ricorso n. 24573/94, punto 40. Per una giurisprudenza più recente della Corte EDU che avalla questa posizione, cfr. ad esempio: Corte EDU, sentenza del 4 giugno 2015, *JK and Others v Sweden*, ricorso n. 59166/12, punto 50; Corte EDU, sentenza del 14 aprile 2015, *Tatar v Switzerland*, ricorso n. 65692/12, punto 41; Corte EDU, sentenza del 24 luglio 2014, *AA and Others v Sweden*, ricorso n. 34098/11, punto 50; Corte EDU, sentenza dell'8 luglio 2014, *ME v Denmark*, ricorso n. 58363/10, punto 50; Corte EDU, sentenza del 3 aprile 2014, *AAM v Sweden*, ricorso n. 68519/10, punto 59; Corte EDU, sentenza del 27 marzo 2014, *WH v Sweden*, ricorso n. 49341/10, punto 57; Corte EDU, sentenza del 19 dicembre 2013, *BKA v Sweden*, ricorso n. 11161/11, punto 34; Corte EDU, sentenza del 19 dicembre 2013, *TA v Sweden*, ricorso n. 48866/10, punto 34; Corte EDU, sentenza del 19 dicembre 2013, *TKH v Sweden*, ricorso n. 12311/11, punto 41; Corte EDU, sentenza del 5 settembre 2013, *KAB v Sweden*, ricorso n. 886/11, punto 69; Corte EDU, sentenza del 27 giugno 2013, *SA v Sweden*, ricorso n. 66523/10, punto 42; Corte EDU, sentenza del 27 giugno 2013, *MYH and Others v Sweden*, ricorso n. 50859/10, punto 53; Corte EDU, sentenza del 27 giugno 2013, *NANS v Sweden*, ricorso n. 68411/10, punto 24; Corte EDU, sentenza del 27 giugno 2013, *DNM v Sweden*, ricorso n. 28379/11, punto 44; Corte EDU, sentenza del 27 giugno 2013, *NMY and Others v Sweden*, ricorso n. 72686/10, punto 24; Corte EDU, sentenza del 27 giugno 2013, *MKN v Sweden*, ricorso n. 72413/10, punto 26; Corte EDU, sentenza del 27 giugno 2013, *NMB v Sweden*, ricorso n. 68335/10, punto 28; Corte EDU, sentenza del 27 giugno 2013, *AGAM v Sweden*, ricorso n. 71680/10, punto 30.

<sup>(310)</sup> Cfr. Alta Corte (Irlanda), sentenza del 25 giugno 2012, *WA v Minister for Justice and Equality, Ireland e Attorney General* [2012] IEHC 251, punto 36.

La questione deve ancora essere affrontata dalla CGUE ma dato che l'articolo 6 utilizza un **linguaggio indicativo, non esaustivo, per presentare l'elenco dei responsabili della persecuzione o del danno grave** <sup>(311)</sup>, i tre capi di cui si compone sembrano poter comprendere ogni tipo di responsabile della persecuzione o del danno grave, a conferma del fatto che per l'articolo 6 era prevista un'interpretazione ampia <sup>(312)</sup>.

La presente sezione riguarda i tre soggetti elencati nell'articolo 6 che gli Stati membri possono riconoscere come responsabili della persecuzione o del danno grave: lo Stato (**sezione 1.6.1**, pag. 59), i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (**sezione 1.6.2**, pag. 60) e i soggetti non statuali (**sezione 1.6.3**, pag. 61). Come risulta evidente, in qualche caso non è semplice distinguere tra tali responsabili della persecuzione o del danno grave. È possibile che in uno stesso caso vi siano responsabili della persecuzione o del danno grave che rientrano in più di una delle sottocategorie dell'articolo 6, lettere da a) a c) <sup>(313)</sup>.

### 1.6.1 Lo Stato [articolo 6, lettera a)]

L'articolo 6, lettera a), include anzitutto lo Stato tra i potenziali responsabili della persecuzione o del danno grave. In effetti, sebbene nelle domande di protezione internazionale vadano emergendo soggetti non statuali, lo Stato è ancora il **tradizionale e primo responsabile della persecuzione** in quanto rimane investito di funzioni sovrane, tra cui l'uso della forza.

Né l'articolo 6, lettera a), né la DQ (rifusione) contengono una definizione di «Stato», ma il significato normalmente attribuito di questo termine alla luce dell'impianto e delle finalità della DQ (rifusione) suffraga un'interpretazione ampia. Infatti, se l'articolo 6 è inteso a fornire un elenco non esaustivo di responsabili della persecuzione o del danno grave, la nozione di Stato non può essere circoscritta a talune manifestazioni delle attività statuali.

**Tabella 13 — Lo Stato quale responsabile della persecuzione o del danno grave**

<b>Organi de jure</b>	<b>1</b>	Qualsiasi organo dello Stato che esercita funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o qualsiasi altra funzione e che agisce a qualsiasi livello.
	<b>2</b>	Persone o enti che hanno il potere di esercitare l'autorità governativa.
<b>Organi de facto</b>	<b>3</b>	Individui o gruppi privati che agiscono sotto il controllo o la direzione dello Stato.
	<b>4</b>	Organi posti a disposizione di uno Stato da un altro Stato e che esercitano l'autorità governativa.

Come illustra la tabella 13 che precede, quando si indica lo Stato quale responsabile della persecuzione o del danno grave ci si riferisce a **qualsiasi atto di persecuzione o danno grave che promana da organi statali de jure o de facto**. A questi organi è riconducibile qualsiasi funzionario che eserciti funzioni governative <sup>(314)</sup>, indipendentemente dal fatto che appartenga al ramo giudiziario, esecutivo o legislativo, a qualsiasi livello (sono quindi comprese le autorità locali) <sup>(315)</sup>. Gli atti attribuibili allo Stato possono essere estesi in talune circostanze a includere: i) atti di persone o soggetti che hanno il potere di esercitare l'autorità governativa <sup>(316)</sup>; e ii) atti compiuti da individui o gruppi privati i quali agiscono sotto il controllo o la direzione di organi o soggetti che hanno il potere

<sup>(311)</sup> Commissione europea, «Spiegazione dettagliata della proposta», pag. 3 [allegata alla proposta di DQ (rifusione), cit. alla nota 243] in cui la Commissione distingue l'elenco esaustivo dei soggetti che offrono protezione di cui all'articolo 7 dall'elenco indicativo di responsabili della persecuzione di cui all'articolo 6.

<sup>(312)</sup> Cfr. in questo senso Alta Corte (Irlanda), sentenza del 1<sup>o</sup> marzo 2012, *JTM v Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General* [2012] IEHC 99, punti 32-34 e 46.

<sup>(313)</sup> Cfr. EWCA (Regno Unito), sentenza del 31 gennaio 2002, *Rolandas Svazas v Secretary of State for the Home Department* [2002] EWCA Civ 74.

<sup>(314)</sup> Cfr. Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 18 ottobre 2012, *Mlle K*, ricorso n. 12015618 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL) e Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 14 aprile 2010, *M K*, ricorso n. 09004366 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL), entrambe riguardanti autorità pubbliche.

<sup>(315)</sup> H. Dörig, in K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), cit. alla nota 75, commentario sull'articolo 6, punto 8. Cfr. analogamente ministero dell'Interno (Regno Unito), *Asylum Policy Instruction, Assessing Credibility and Refugee Status*, 6 gennaio 2015, pag. 25, che definisce lo Stato come «l'apparato di governo o i mezzi attraverso i quali il governo dà applicazione al suo volere. Comprende il governo centrale (organi del potere esecutivo, legislativo e giudiziario), l'organizzazione del governo centrale (ad esempio l'amministrazione pubblica, le forze armate, le forze di sicurezza e di polizia) e le organizzazioni controllate dallo Stato». Nel contesto diverso della responsabilità statale ai sensi del diritto internazionale, un organo dello Stato si definisce come «qualsiasi persona o entità che ha tale status in conformità con il diritto interno dello Stato» e che «esercita funzioni legislative, giudiziarie o di qualsiasi altro tipo, qualunque sia la posizione che occupa nell'organizzazione dello Stato, e qualunque sia la sua natura in quanto organo del governo centrale o di un'unità territoriale dello Stato». Cfr. articolo 4, paragrafi 1 e 2, della relazione della Commissione del diritto internazionale *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, risoluzione 56/83 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 12 dicembre 2001.

<sup>(316)</sup> ILC, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, cit. alla nota 315, articolo 5.

di esercitare l'autorità governativa <sup>(317)</sup>. Giova notare al riguardo che l'autorità governativa può essere esercitata dagli organi di un altro Stato messi a disposizione dello Stato in questione <sup>(318)</sup>.

Un'interpretazione organica della nozione di Stato è illustrata dalla sentenza della CGUE in *Y e Z*, in cui la Corte ha stabilito che il divieto di partecipazione a riti di culto celebrati in pubblico può costituire una persecuzione qualora «esso comporti un rischio effettivo in capo al richiedente, in particolare, di essere perseguito penalmente o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti indicati all'articolo 6 della direttiva» <sup>(319)</sup>. La Corte ha statuito che mentre il mero fatto di qualificare come reati gli atti omosessuali non costituisce di per sé una persecuzione, una eventuale pena detentiva che accompagni una siffatta disposizione e che trovi effettivamente applicazione costituisce invece un atto di persecuzione. Questo implica che il ramo legislativo di un governo può essere considerato la fonte di un atto di persecuzione <sup>(320)</sup>, così come può esserlo il ramo giudiziario, quando emana leggi che vietano la partecipazione a riti di culto celebrati in pubblico e impongono una sanzione sproporzionata o discriminatoria, come affermato dalla CGUE nella sentenza *X, Y e Z* <sup>(321)</sup>.

La persecuzione o il danno grave sono spesso inflitti da agenti legittimati all'uso della forza, in particolare da funzionari delle forze di polizia e da personale militare <sup>(322)</sup>. Il *Fővárosi Törvényszék* (Tribunale metropolitano), ungherese, ad esempio, ha concesso lo status di rifugiato a un richiedente, farmacista, che rischiava la persecuzione ad opera delle forze di sicurezza siriane in quanto sospettato di fornire assistenza ai ribelli attraverso la vendita di medicinali agli stessi <sup>(323)</sup>. Come traspare da una sentenza del 2009 della *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa) ceca, la persecuzione ad opera dello Stato può materializzarsi anche quando agenti statali agiscono al di fuori della loro sfera di competenza <sup>(324)</sup>. Analogamente a quanto previsto in materia di responsabilità statale dal diritto internazionale, in base al quale gli atti commessi *ultra vires* sono automaticamente attribuibili allo Stato <sup>(325)</sup>, qualsiasi agente statale, che agisca o meno al di fuori della propria sfera di competenza [come «attori statali devianti» <sup>(326)</sup>] è considerato parte dello Stato ai sensi dell'articolo 6 ai fini della determinazione della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale. La questione è se lo Stato intervenga «prontamente ed efficacemente» per impedire detti danni ai sensi dell'articolo 7 DQ (rifusione) (cfr. sezione 1.7, pag. 63, sui soggetti che offrono protezione) <sup>(327)</sup>.

## 1.6.2 Partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio [articolo 6, lettera b)]

L'articolo 6 fa riferimento in secondo luogo, nella lettera b), ai partiti o alle organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio. Si possono distinguere due tipologie, come illustra la tabella 14 che segue.

<sup>(317)</sup> *Ibid.*, articolo 8.

<sup>(318)</sup> *Ibid.*, articolo 6.

<sup>(319)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 69.

<sup>(320)</sup> Cfr. anche Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 20 febbraio 2013, BVerwG 10 C 23.12, cit. alla nota 170 (disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de)).

<sup>(321)</sup> CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 61. Cfr. anche Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 4 novembre 2013, *M F*, ricorso n. 13007332 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pagg. 54 e 55; e Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 23 maggio 2013, *M U*, ricorso n. 11010862 C+, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pag. 71.

<sup>(322)</sup> Cfr. ad esempio Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca). sentenza del 21 aprile 2009, *SH v Ministry of Interior*, 2 Azs 13/2009-60 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL), in cui la Corte ha riconosciuto l'esercito popolare albanese in Kosovo come un potenziale responsabile della persecuzione.

<sup>(323)</sup> Tribunale metropolitano (Ungheria), sentenza dell'11 luglio 2013, *MAA v Office of Immigration and Nationality*, 6.K.31893/2013/6 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(324)</sup> Cfr. in questo senso Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 22 maggio 2009, *AR v Ministry of the Interior*, 5 Azs 7/2009-98 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(325)</sup> ILC, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, cit. alla nota 315. Cfr. anche *Estate of Jean-Baptiste Caire (France) v United Mexican States*, 5 RIAA 516, pag. 530.

<sup>(326)</sup> Ministero dell'Interno (Regno Unito), *Asylum Policy Instruction, Accessing Credibility and Refugee Status*, cit. alla nota 315, pag. 26.

<sup>(327)</sup> EWCA (Regno Unito), *Rolandas Svazas v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 313, punto 16. Cfr. analogamente J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pag. 301. In *PS (Sri Lanka) v Secretary of State for the Home Department* (sentenza del 6 novembre 2008 [2008] EWCA Civ 1213, punto 8), Lord Justice Sedley ha osservato che, avendo la richiedente subito ripetuti abusi sessuali ad opera del personale militare statale a Jaffna, «non vi era alcuna ragionevole possibilità di una protezione statale nei confronti di comportamenti palesemente tollerati e impuniti, questo è il motivo per il quale è fuggita».

**Tabella 14 — Partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio quali responsabili della persecuzione o del danno grave**

<b>1</b>	partiti o organizzazioni che si configurano come <b>soggetti statuali <i>de facto</i> perché esercitano elementi dell'autorità governativa</b> ; o
<b>2</b>	partiti o organizzazioni <b>che controllano una parte consistente del territorio dello Stato nel contesto di un conflitto armato</b> .

Il **primo scenario dei soggetti statuali *de facto*** si riferisce a situazioni in cui partiti o organizzazioni si configurano come soggetti statuali *de facto* esercitando elementi dell'autorità governativa sul territorio dello Stato o su una parte di esso in assenza di un'autorità statale *de jure*. Questa situazione si riscontra ad esempio nelle regioni del Puntland e del Somaliland, che hanno entrambe istituito proprie amministrazioni distinte e autonome rispetto a quelle della Somalia<sup>(328)</sup>. Una conclusione simile si può verosimilmente trarre per l'autorità autonoma curda (KAA) nell'Iraq settentrionale nel periodo del regime di Saddam Hussein e dopo la sua caduta, in quanto lo stato iracheno in pratica non esercitava più alcun potere sul territorio occupato dalla KAA.

Il **secondo scenario** si riferisce a **partiti o organizzazioni che controllano una parte consistente del territorio dello Stato nel contesto di un conflitto armato**. Secondo la *Commission des recours des réfugiés* (Commissione dei ricorsi dei rifugiati) francese e la *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto di asilo) francese, questo scenario si applica ad esempio alla situazione del clan Darod in Somalia nel 2005<sup>(329)</sup> e dei ribelli nella provincia di Konduz, nell'Afghanistan settentrionale, nel 2013<sup>(330)</sup>. Le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) sono state anch'esse riconosciute come un partito od organizzazione che controlla una parte consistente del territorio colombiano<sup>(331)</sup>. Lo stesso potrebbe valere per le Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) durante il conflitto con il governo dello Sri Lanka e, in tempi recenti, per Al-Shabaab in Somalia, anche se in quest'ultimo caso occorre prendere in particolare considerazione il grado di controllo esercitato, che ha un andamento altalenante<sup>(332)</sup>. Nel periodo tra il 2014 e l'inizio del 2016, il cosiddetto Stato islamico dell'Iraq e della Siria (ISIS) poteva verosimilmente essere considerato un partito o un'organizzazione ai sensi dell'articolo 6, lettera b), visto il controllo consistente che esercitava su alcune parti del territorio iracheno e siriano<sup>(333)</sup>.

Si deve notare che la linea che divide i partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio dai soggetti non statuali non è sempre netta. Pur non essendo essenziale per individuare il responsabile della persecuzione o del danno grave, tale distinzione rimane comunque importante per determinare l'esistenza di una protezione effettiva nel paese di origine (cfr. [sezione 1.7](#), pag. 63) e della protezione all'interno del paese d'origine (cfr. [sezione 1.8](#), pag. 76). Il criterio principale per distinguere tali partiti od organizzazioni dai soggetti non statuali è quindi il controllo che i primi esercitano sullo Stato o su una parte consistente del suo territorio. In assenza di tale controllo, il soggetto non ricade nell'articolo 6, lettera b), bensì nell'articolo 6, lettera c), in quanto attore non statale.

### 1.6.3 Soggetti non statuali [articolo 6, lettera c)]

L'articolo 6, lettera c), include i soggetti non statuali nell'elenco dei responsabili della persecuzione o del danno grave. In base a tale disposizione, i soggetti non statuali non possono semplicemente essere riconosciuti come

<sup>(328)</sup> Cfr. in questo senso UKIAT, sentenza del 31 marzo 2005, *NM and Others (Lone Women — Ashraf) Somalia CG* [2005] UKIAT 00076, punti 84 e 101, che pur riguardando la possibilità di protezione interna nel Somaliland e nel Puntland è istruttiva sul grado di autonomia e autorità esercitato da queste due regioni. Tale sentenza è stata lasciata immutata dai successivi orientamenti sul paese per quanto riguarda la situazione del Puntland e del Somaliland. Cfr. ad esempio UKUT, sentenza del 25 novembre 2011, *AMM and Others (Conflict; Humanitarian Crisis; Returnees; FGM) Somalia CG* [2011] UKUT 445 (IAC); e UKUT, sentenza del 3 ottobre 2014, *MOJ & Ors (Return to Mogadishu) Somalia CG* [2014] UKUT 00442 (IAC). Cfr. anche EASO, *Rapporto COI, Somalia centrale e meridionale — La situazione nel paese: una sintesi*, agosto 2014, pag. 27.

<sup>(329)</sup> Commissione dei ricorsi dei rifugiati (Francia), decisione del 29 luglio 2005, *Mlle A*, ricorso n. 487336, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Commission des recours des réfugiés, Année 2005*, 2006, pagg. 65 e 66.

<sup>(330)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 12 marzo 2013, *M YK*, ricorso n. 12025577 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pagg. 83 e 84.

<sup>(331)</sup> Cfr. Tribunale supremo (Spagna), sentenza del 16 febbraio 2009, 6894/2005, pag. 10.

<sup>(332)</sup> Per quanto concerne Al-Shabaab a Mogadiscio, si confronti ad esempio UKUT, *MOJ & Ors (Return to Mogadishu) Somalia CG*, cit. alla nota 328, punto 368 dove si fa notare che il gruppo armato si è ritirato da Mogadiscio, con UKUT, *AMM and Others (conflict; Humanitarian Crisis; Returnees; FGM) Somalia CG*, cit. alla nota 328, in particolare punti 75 e 90-91, dove vengono fornite informazioni dettagliate sul grado di controllo esercitato da Al-Shabaab in quel periodo. Cfr. anche EASO, *Rapporto COI, Somalia centrale e meridionale*, cit. alla nota 328, in particolare pagg. 83-95.

<sup>(333)</sup> Per quanto riguarda il grado di controllo esercitato, cfr. ad esempio ministero dell'Interno (Regno Unito), *Country Information and Guidance, Iraq: Security Situation*, novembre 2015, in particolare carta riprodotta a (pag. 10); e ministero dell'Interno (Regno Unito), *Country Information and Guidance, Syria: Security and Humanitarian Situation*, dicembre 2014, punti 2.13.19-2.3.21.

responsabili della persecuzione o del danno grave, ma **solo come soggetti rispetto ai quali non esiste una protezione effettiva** nel paese di origine. L'articolo 6, lettera c), identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave:

[s]oggetti non statuali, **se** può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), [ossia lo Stato o i partiti e le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio] comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7 <sup>(334)</sup>.

In caso di persecuzione o danno grave da parte di soggetti non statuali, i giudici degli Stati membri devono determinare se esista una protezione contro persecuzioni o danni gravi ai sensi dell'articolo 7 DQ (rifusione) <sup>(335)</sup>. Come statuito dalla CGUE nella sentenza *Abdulla*, la capacità dei responsabili della protezione di garantire una protezione dalla persecuzione o dal danno grave «[costituisce] un elemento decisivo della valutazione» nella determinazione dello status <sup>(336)</sup>. Questo vale *a fortiori* nel caso della persecuzione o del danno grave ad opera di soggetti non statuali in quanto, contrariamente a quanto avviene per la persecuzione o il danno grave ad opera dello Stato (cfr. considerando 27, DQ (rifusione) e [sezione 1.7.1.1](#), pag. 65), non esiste una presunzione di indisponibilità della protezione. Come osservato dalla *High Court* (Alta Corte) irlandese e sostenuto in maniera analoga dal *Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie* (Tribunale amministrativo regionale di Varsavia) <sup>(337)</sup>, «i “soggetti non statuali” possono diventare “responsabili [della persecuzione o] del danno grave” solo quando sia dimostrato che lo Stato di cittadinanza non può o non vuole prevenire il danno perpetrato dai soggetti non statuali» <sup>(338)</sup>. Come illustrato in modo più approfondito nella [sezione 1.7.1.2](#) (pag. 68), questo vale anche se i partiti o le organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, non possono o non vogliono fornire la protezione [articolo 7, paragrafo 1, lettera b), DQ (rifusione)].

Così come non contiene una definizione del termine «Stato», la DQ (rifusione) non contiene una definizione nemmeno del termine «soggetto non statale». Alla luce del tenore letterale, dell'impianto e delle finalità dell'articolo 6, esso dovrebbe nondimeno **essere interpretato in modo ampio** in quanto il suo scopo non è limitare lo status di rifugiato, bensì assicurare che tale status sia concesso a chi è effettivamente perseguitato. Come sottolineato dal *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale) tedesco, nella nozione in parola rientrano tutti i soggetti non statuali senza alcuna limitazione, comprese le singole persone, se commettono atti di persecuzione <sup>(339)</sup>. Questa definizione ampia è condivisa dai giudici di altri Stati membri, come risulta dalla tabella 15 che presenta i soggetti non statuali riconosciuti come responsabili non statuali della persecuzione o del danno grave.

<sup>(334)</sup> Neretto aggiunto. Cfr. in questo senso Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 20 ottobre 2010, n. 49.821, punto 4.8.1; Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 18 dicembre 2008, *SíCh v Ministry of Interior*, 1 Azs 86/2008-101 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(335)</sup> Cfr. Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 15 maggio 2013, *AS v Ministry of the Interior*, 3 Azs 56/2012-81 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(336)</sup> CGUE, sentenza del 2 marzo 2010, Grande Sezione, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, *Aydin Salahadin Abdulla e altri c. Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2010:105, punto 68.

<sup>(337)</sup> Tribunale amministrativo regionale di Varsavia (Polonia), sentenza del 30 settembre 2015, IV SA/Wa 961/15.

<sup>(338)</sup> Alta Corte (Irlanda), *WA v Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General*, cit. alla nota 310, punto 40.

<sup>(339)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 18 luglio 2006, BVerwG 1 C 15.05, punto 23. Cfr. analogamente manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 65, che osserva che i soggetti non statuali comprendono anche settori della popolazione o la popolazione locale.



**Tabella 15 — Soggetti non statuali riconosciuti come responsabili non statuali della persecuzione o del danno grave**

1	Clan e tribù <sup>(340)</sup>
2	Guerriglieri e paramilitari <sup>(341)</sup>
3	Signori della guerra, gruppi religiosi estremisti o terroristi <sup>(342)</sup>
4	Criminali, bande di malviventi e mafia <sup>(343)</sup>
5	Partiti politici <sup>(344)</sup>
6	Familiari e membri della famiglia allargata <sup>(345)</sup>

## 1.7 Soggetti che offrono protezione (articolo 7)

Come indica nella sezione 1.6 (pag. 57), la DQ e la DQ (rifusione) hanno avallato l'approccio della protezione per interpretare la definizione di rifugiato. L'attenzione, quindi, ora si concentra sull'**esistenza di una protezione effettiva e non temporanea contro i responsabili della persecuzione o del danno grave** nel paese di origine, coerentemente con il disposto dell'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati, in cui il rifugiato viene definito come una persona che, nel giustificato timore di essere perseguitata, non può o non vuole avvalersi della protezione del paese di cui possiede la cittadinanza (o nel quale aveva il domicilio abituale). Questa impostazione è coerente anche con le finalità della convenzione sui rifugiati, che mira a far sì che la comunità internazionale offra protezione surrogata alla «[...] persona che non beneficia più della protezione contro la persecuzione per un motivo riconosciuto dalla convenzione nel suo paese [...]» <sup>(346)</sup>.

L'articolo 7 DQ (rifusione) identifica nei termini seguenti i soggetti che offrono protezione e le forme che detta protezione deve assumere:

1. La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:
  - a) dallo Stato; oppure
  - b) dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,

a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2.

2. La protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedire che

<sup>(340)</sup> Cfr. ad esempio Tribunale di Cagliari, sentenza del 3 aprile 2013, n. RG8191/12, pagg. 7 e 8 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL) riguardante la mutilazione genitale femminile come pratica abituale della tribù alla quale appartiene la richiedente.

<sup>(341)</sup> Cfr. ad esempio Corte Suprema (Spagna), sentenza del 19 febbraio 2010, 5051/2006, che ha concesso lo status di rifugiato in ragione della persecuzione perpetrata dalle FARC in Colombia. Nella giurisprudenza della Corte EDU, cfr. ad esempio: Corte EDU, sentenza del 17 dicembre 1996, *Ahmed v Austria*, ricorso n. 25964/94, punto 22; e Corte EDU, *DNM v Sweden*, cit. alla nota 309, punto 54.

<sup>(342)</sup> Cfr. ad esempio Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest (Ungheria), sentenza del 18 giugno 2013, *RY (Afghanistan) v Office of Immigration and Nationality*, 17.K.31893/2013/3-IV (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL) riguardante la persecuzione da parte dei talebani in Afghanistan; Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), *M C*, cit. alla nota 181 sulla persecuzione da parte di fondamentalisti islamici; e Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 29 novembre 2013, *M M*, ricorso n. 13018952 C+, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pagg. 63 e 64, riguardante un rischio reale di danno grave ad opera in particolare di estremisti religiosi. Per la giurisprudenza della Corte EDU, cfr. ad esempio: Corte EDU, *AAM v Sweden*, cit. alla nota 309, punto 66.

<sup>(343)</sup> Cfr. Commissione per i rifugiati (Polonia), decisione dell'8 settembre 2010, RdU-439-1/S/10 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL) e UKUT, sentenza del 18 febbraio 2010, *AM and BM (Trafficked Women) Albania CG* [2010] UKUT 80 (IAC), punti 165 e 167-170, entrambe riguardanti reti dedite alla tratta di esseri umani; e Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), sentenza del 6 novembre 2008, n. 18.419 nel contesto di una vendetta.

<sup>(344)</sup> Cfr. ad esempio Tribunale amministrativo di Berlino (Germania), sentenza del 7 luglio 2011, 33 K 79.10 A.

<sup>(345)</sup> Cfr. ad esempio Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione 89.927, cit. alla nota 228, punto 4.9; Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 12 marzo 2013, *Mme HK épouse G*, ricorso n. 12017176 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pagg. 72 e 73; Tribunale amministrativo di Augusta (Germania), Au 6 K 30092, cit. alla nota 280 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL); Alta Corte (Irlanda), *JTM v Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General*, cit. alla nota 312; Consiglio per i rifugiati (Polonia), sentenza del 23 agosto 2012, RdU-82/8/S/10 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL); Corte d'appello per la migrazione (Svezia), sentenza del 21 aprile 2011, UM 7851-10 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL); Corte d'appello per la migrazione (Svezia), sentenza del 9 marzo 2011, UM 3363-10 e 3367-10 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL); UKUT, *AM and BM (Trafficked Women) Albania CG*, cit. alla nota 343, punto 171. Per la giurisprudenza della Corte EDU, cfr. ad esempio: Corte EDU, *BKA v Sweden*, cit. alla nota 309, punto 42; Corte EDU, *SA v Sweden*, cit. alla nota 309, punto 49.

<sup>(346)</sup> Cfr. Camera dei Lord (Regno Unito), *Horvath v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 308, 495 (Lord Hope of Craighead). Cfr. anche Camera dei Lord (Regno Unito), sentenza del 16 dicembre 1987, *R v Secretary of State for the Home Department; Ex parte Sivakumaran* [1988] 1 AC 958, 992-993 (Lord Keith of Kinkle) e, più recentemente, Corte suprema (Regno Unito), sentenza del 7 luglio 2010, *HJ (Iran) and HT (Cameroun) v Secretary of State for the Home Department* [2010] Regno Unito SC 31, punti 13-15 (Lord Hope).



possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisca protezione come enunciato al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti atti dell'Unione <sup>(347)</sup>.

Questa **disposizione ha carattere obbligatorio** per gli Stati membri ed è fondamentale per la determinazione della sussistenza dei requisiti per la protezione internazionale. Come stabilito dalla CGUE nella sentenza *Abdulla* del 2010,

[...] le circostanze che dimostrano l'incapacità o, al contrario, la capacità del paese di origine di garantire una protezione da atti di persecuzione costituiscono un elemento decisivo della valutazione che conduce alla concessione o, eventualmente, in modo simmetrico, alla cessazione [o al diniego] dello status di rifugiato <sup>(348)</sup>.

Sebbene la sentenza *Abdulla* riguardi la cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 DQ [ora articolo 11 DQ (rifusione)], il ragionamento della Corte in merito al significato della protezione sembra applicarsi, *pari passu*, all'articolo 7 DQ (rifusione).

L'articolo 7 riflette anche l'importanza attribuita dalla Corte EDU, nella sua giurisprudenza, all'esistenza di una protezione effettiva <sup>(349)</sup>. Secondo la Corte EDU, i clan, le tribù e le famiglie possono svolgere una funzione di protezione; inoltre, sulla protezione possono influire fattori personali molto importanti quali le condizioni di salute, l'età, il sesso, la conoscenza della lingua straniera e le capacità del richiedente asilo <sup>(350)</sup>. Tuttavia, la CGUE deve ancora esaminare i limiti entro i quali l'approccio della Corte EDU può orientare l'interpretazione tesa a stabilire quali soggetti si possano considerare soggetti che offrono protezione ai sensi dell'articolo 7 DQ (rifusione) <sup>(351)</sup>. Dalla formulazione dell'articolo 7 DQ (rifusione) risulta evidente che tra i soggetti che offrono protezione rientrano unicamente lo Stato o i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

La presente sezione, che rispecchia la struttura dell'articolo 7, analizza la questione della protezione esaminando anzitutto i soggetti che offrono protezione (sezione 1.7.1, pag. 65) quindi le caratteristiche che deve possedere la protezione (sezione 1.7.2, pag. 70). Come risulterà evidente, l'articolo 7 DQ (rifusione) è stato sottoposto a modifiche consistenti rispetto alla formulazione contenuta nella DQ al fine di limitare il margine di interpretazione dei soggetti che offrono protezione e della protezione effettiva. Queste modifiche sono presentate più avanti, ove pertinente.

<sup>(347)</sup> Cfr. anche considerando 26 DQ (rifusione), che prevede: «La protezione può essere offerta sia dallo Stato sia dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui alla presente direttiva e che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato, qualora abbiano la volontà e la capacità di offrire una protezione. Tale protezione dovrebbe essere effettiva e non temporanea».

<sup>(348)</sup> CGUE, *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 68. Cfr. analogamente Camera dei Lord (Regno Unito), *Horvath v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 308, pag. 3 (Lord Hope of Craighead).

<sup>(349)</sup> Cfr. in particolare Corte EDU, sentenza dell'11 gennaio 2007, *Salah Sheekh v the Netherlands*, ricorso n. 1948/04, punto 147, in cui la Corte ha stabilito che: «[...] l'esistenza dell'obbligo di non espellere non dipende dal fatto che il rischio del trattamento derivi da fattori che implicano la responsabilità, diretta o indiretta, delle autorità del paese ricevente, e l'articolo 3 può quindi applicarsi anche in situazioni in cui il pericolo proviene da persone o gruppi di persone che non sono funzionari pubblici [...]. Ciò che rileva in questo contesto è se il richiedente abbia potuto ottenere protezione contro gli atti perpetrati a suo danno e chiedere riparazione». Cfr. anche: Corte EDU, *SA v Sweden*, cit. alla nota 309, punto 51; e Corte EDU, *DNM v Sweden*, cit. alla nota 309, punto 53.

<sup>(350)</sup> Cfr. Corte EDU, *Salah Sheekh v the Netherlands*, cit. alla nota 349, punti 139 e 140: «[...] esiste una notevole differenza tra la situazione delle persone che sono originarie di quelle zone e in tali zone possono contare su legami di clan e/o familiari, e quella delle persone che provengono da altre zone della Somalia e non hanno simili legami nel Somaliland o nel Puntland. Sulla base delle informazioni disponibili, la Corte è disposta ad ammettere che l'espulsione verso il Somaliland o il Puntland di un richiedente asilo respinto appartenente al primo gruppo in generale non esporrebbe l'interessato a un rischio reale di subire un trattamento contrario all'articolo 3. [...] A parere della Corte è assolutamente improbabile che il richiedente, il quale appartiene alla minoranza Ashraf — uno dei gruppi che compongono il gruppo di minoranza Benadiri (o Reer Hamar) [...] e proviene dal sud della Somalia, possa riuscire a ottenere protezione da un clan nelle aree «relativamente sicure». Cfr. anche: Corte EDU, sentenza del 7 giugno 2016, *RBAB and Others v the Netherlands*, ricorso n. 7211/06, punto 57 (famiglia quale soggetto che offre protezione); Corte EDU, sentenza del 10 settembre 2015, *RH v Sweden*, ricorso n. 4601/14, punto 73 (rete di protezione maschile); Corte EDU, *KAB v Sweden*, cit. alla nota 309, punti 82-85 (legami di clan/familiari); e Corte EDU, *AA and Others v Sweden*, cit. alla nota 309, punti 57-59 (legami di clan).

<sup>(351)</sup> Cfr. Tribunale amministrativo (Repubblica di Slovenia), sentenza del 19 novembre 2014, *Rahimi*, I U 424/2014-11, punti 107 e 109.

## 1.7.1 Soggetti che hanno la volontà e la capacità di offrire protezione (articolo 7, paragrafi 1 e 3)

Come ricordato dalla Commissione europea <sup>(352)</sup>, l'articolo 7, paragrafo 1, DQ (rifusione) stabilisce un **elenco esaustivo di soggetti che offrono protezione**. Ne consegue che lo Stato o i partiti o le organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio sono gli unici soggetti che gli Stati membri possono considerare soggetti che offrono protezione.

Oltre a riportare questo elenco tassativo, l'articolo 7 DQ (rifusione) sottolinea che i soggetti in questione possono essere riconosciuti validamente come soggetti che offrono protezione solo **a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione**. Questo requisito aggiuntivo è stato introdotto dalla DQ (rifusione) perché l'articolo 7 DQ era risultato carente sotto il profilo della chiarezza e in merito ai soggetti che offrono protezione dava adito a interpretazioni eccessivamente ampie «che rischiano di disattendere le norme previste dalla convenzione di Ginevra su quanto costituisce protezione adeguata» <sup>(353)</sup>.

Per evitare un'interpretazione troppo ampia dei soggetti che offrono protezione, la loro identità è ora espressamente circoscritta nella DQ (rifusione) allo Stato (*sezione 1.7.1.1*, pag. 65) o ai partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (*sezione 1.7.1.2*, pag. 68) a condizione che abbiano *sia* la volontà *sia* la capacità di offrire protezione. Sebbene l'elenco sia esaustivo, i soggetti in esso indicati non si escludono a vicenda. Come sottintende la CGUE nella sentenza *Abdulla* quando cita «il soggetto o i soggetti che offrono protezione» <sup>(354)</sup>, in uno stesso caso possono esistere più soggetti che offrono protezione contro persecuzioni o danni gravi. Nella prassi, pur avendo considerato lo Stato quale principale soggetto che offre protezione, gli organi giurisdizionali degli Stati membri non hanno escluso il ruolo di protezione complementare svolto dagli altri soggetti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

### 1.7.1.1 Lo Stato [articolo 7, paragrafo 1, lettera a)]

La DQ (rifusione) non fornisce una definizione della **nozione di «Stato»** come soggetto che offre protezione; si può ritenere che tale nozione rispecchi la definizione elaborata nella *sezione 1.6.1* che precede (pag. 59), riprodotta nella tabella 16.

**Tabella 16 — Lo Stato quale soggetto che offre protezione**

<b>Organi de jure</b>	<b>1</b>	Qualsiasi organo dello Stato che esercita funzioni legislative, esecutive, giudiziarie o qualsiasi altra funzione e che agisce a qualsiasi livello.
	<b>2</b>	Persone o enti che hanno il potere di esercitare l'autorità governativa.
<b>Organi de facto</b>	<b>3</b>	Individui o gruppi privati che agiscono sotto il controllo o la direzione dello Stato.
	<b>4</b>	Organi posti a disposizione di uno Stato da un altro Stato e che esercitano l'autorità governativa.

Lo Stato comprende innanzitutto gli **organi de jure e i funzionari, a prescindere dal fatto che essi facciano parte del ramo giudiziario, esecutivo oppure legislativo** del governo. Attraverso le sue leggi e le sue politiche, lo Stato può in effetti regolamentare varie attività che possono contribuire all'esistenza di una protezione effettiva contro la persecuzione (cfr. *sezione 1.7.2*, pag. 70, sulla qualità della protezione da fornire). Tale esercizio delle funzioni governative avviene ad ogni livello, sia esso nazionale, federale o locale <sup>(355)</sup>.

Per analogia con la teoria sulla responsabilità dello Stato, anche la nozione di Stato può estendersi fino a ricomprendere gli **organi de facto cui è demandato l'esercizio dell'autorità governativa** <sup>(356)</sup>. Ne consegue che in talune circostanze lo Stato allo Stato possono essere riconducibili anche: i) atti di persone o soggetti che hanno il potere

<sup>(352)</sup> Commissione europea, «Spiegazione dettagliata della proposta», pag. 3, allegata alla *proposta di DQ (rifusione)*, cit. alla nota 243.

<sup>(353)</sup> *Ibid.*

<sup>(354)</sup> CGUE, *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 70.

<sup>(355)</sup> Cfr. ad esempio Tribunale amministrativo di Stoccarda (Germania), sentenza del 30 dicembre 2011, A 11 K 2066/11, pag. 10, concernente un ufficio dell'anagrafe comunale, benché nel caso di specie si sia ritenuto che l'ufficio non avesse offerto una protezione effettiva.

<sup>(356)</sup> Cfr. J. Crawford, A. Pellet e S. Olleson (a cura di), *The Law of International Responsibility* (OUP, 2010).

di esercitare l'autorità governativa <sup>(357)</sup>, e ii) atti commessi da individui o gruppi privati i quali agiscono sotto il controllo o la direzione di organi o soggetti che hanno il potere di esercitare l'autorità governativa <sup>(358)</sup>. Giova notare al riguardo che l'autorità governativa può essere esercitata dagli organi di un altro Stato messi a disposizione dello Stato in questione <sup>(359)</sup>.

In quanto garante della legge e dell'ordine, lo Stato è concepito come il **principale soggetto che può offrire protezione contro persecuzioni o danni gravi** <sup>(360)</sup>. Per definizione, normalmente ha sia la capacità sia il dovere di proteggere gli individui posti sotto la sua giurisdizione; l'articolo 7, paragrafo 1, riconosce tuttavia che non sempre questo accade e quindi stabilisce che per essere riconosciuto come un soggetto che offre protezione lo Stato deve avere la volontà e la capacità di offrire protezione contro persecuzioni o danni gravi <sup>(361)</sup>.

La distinzione tra la (non) volontà e la (in)capacità di fornire protezione non è sempre netta nelle decisioni degli organi giurisdizionali degli Stati membri. Come osservato dall'UKUT, «[n]on occorre che decidiamo in che misura questa omissione derivi da una non volontà o invece da una incapacità di proteggere, pur parendoci che il fatto che sia l'una o l'altra cosa o entrambe dipenda dal particolare momento e luogo e dagli attori specifici in questione» <sup>(362)</sup>. Ai fini della presente analisi giuridica, quattro scenari sono comunque schematicamente rappresentati nella tabella 17 e spiegati alla luce della giurisprudenza pertinente:

**Tabella 17 — (Non) volontà e (in)capacità dello Stato di fornire protezione: possibili scenari**

	Capacità	Incapacità
Volontà	<b>Scenario 1</b> Rifiuto della protezione internazionale	<b>Scenario 3</b> Riconoscimento della protezione internazionale
Non volontà	<b>Scenario 2</b> Riconoscimento della protezione internazionale	<b>Scenario 4</b> Riconoscimento della protezione internazionale

Lo **scenario 1** si riferisce a situazioni in cui lo Stato ha **sia la volontà sia la capacità di offrire protezione** contro persecuzioni o danni gravi. In questi casi, e a condizione che la protezione sia effettiva, non temporanea e accessibile al richiedente, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria devono essere rifiutati poiché il richiedente non può essere considerato bisognoso di protezione internazionale <sup>(363)</sup>.

Lo **scenario 2** si riferisce a situazioni in cui lo Stato, sebbene ne abbia la capacità, **non ha la volontà di fornire protezione**, soprattutto quando è esso stesso il responsabile della persecuzione o dei danni gravi o tollera atti di persecuzione o danni gravi <sup>(364)</sup>. A questo proposito, il considerando 27 della DQ (rifusione) indica chiaramente che «qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione o dei danni gravi, si dovrebbe presupporre che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace». In Belgio, ad esempio, il *Conseil du Contentieux des Etrangers* (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri) ha stabilito

<sup>(357)</sup> ILC, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, cit. alla nota 315, articolo 5.

<sup>(358)</sup> *Ibid.*, articolo 8.

<sup>(359)</sup> *Ibid.*, articolo 6.

<sup>(360)</sup> Cfr. Camera dei Lord (Regno Unito), *Horvath v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 308, pag. 8; e Alta Corte (Irlanda), *WA v Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General*, cit. alla nota 310, punto 34. Cfr. anche ECRE, Asylum Aid, *Fluchtelingen Werk Nederland e Hungarian Helsinki Committee, Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative*, 2014, pag. 53.

<sup>(361)</sup> Anche la Corte EDU lo riconosce. Cfr. in particolare Corte EDU, sentenza del 26 luglio 2005, *N v Finland*, ricorso n. 38885/02, punto 164.

<sup>(362)</sup> UKUT, *MS (Coptic Christians) Egypt CG*, cit. alla nota 151, punto 123.

<sup>(363)</sup> Cfr. Camera dei Lord (Regno Unito), *Horvath v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 308, 495 (Lord Hope of Craighead).

<sup>(364)</sup> Per quanto riguarda la persecuzione tollerata o condonata dallo Stato, cfr. ad esempio: Consiglio di Stato (Francia), sentenza del 27 luglio 2012, *M B*, ricorso n. 349824, punto 3; EWCA (Regno Unito), *PS (Sri Lanka) v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 327, punto 8; e Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 30 settembre 2013, *IJ v Minister of the Interior*, 4 Azs 24/2013-34 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL). Cfr. anche Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 29 novembre 2013, *M A*, ricorso n. 13018825 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pagg. 59 e 60.

che l'articolo 7 non era applicabile in caso di persecuzione ad opera dello Stato e che, di conseguenza, spettava alle autorità competenti in materia di asilo dimostrare il contrario <sup>(365)</sup>.

Lo **scenario 3** riguarda situazioni in cui lo Stato ha o potrebbe avere la volontà di offrire protezione ma **non ha la capacità di farlo effettivamente** perché, ad esempio, non dispone delle necessarie risorse finanziarie o umane o non controlla una parte del proprio territorio a causa di un conflitto armato o uno stato di emergenza o a una situazione di sicurezza deteriorata <sup>(366)</sup>. Come sottolineato dalla Commissione europea, «la mera “volontà di proteggere” può non essere ritenuta sufficiente se manca la “capacità di proteggere”» <sup>(367)</sup>. Questo aspetto è stato riconosciuto dalla *Commission des recours des réfugiés* (Commissione dei ricorsi dei rifugiati) francese in una sentenza del 2005 sulla persecuzione in Somalia, in cui si è stabilito che malgrado fosse stato costituito un governo federale di transizione, non si poteva presumere che esso fosse in grado di fornire una protezione effettiva in quanto lottava per ristabilire la sua autorità effettiva sul suo territorio <sup>(368)</sup>. La *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto di asilo) francese ha concluso analogamente in una causa che l'Algeria non era in grado di proteggere un richiedente convertito al cristianesimo e perseguitato da estremisti islamici <sup>(369)</sup>. Laddove sia in questione la capacità di fornire protezione da parte di uno Stato in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, l'UKUT ha sostenuto (in relazione all'Egitto in quel periodo) che nel valutare l'adeguatezza della protezione in un paese in cui è stato validamente dichiarato lo stato di emergenza, almeno in relazione alle misure rese strettamente necessarie dalle necessità della situazione, non ci si può attendere che lo Stato garantisca i diritti inderogabili dei suoi cittadini <sup>(370)</sup>. L'incapacità dello Stato di fornire protezione può anche sussistere, tra l'altro, in situazioni di violenza domestica <sup>(371)</sup>, matrimonio forzato del richiedente imposto dalla famiglia <sup>(372)</sup> o mutilazioni genitali femminili compiute nella sfera privata della tribù o della famiglia <sup>(373)</sup>.

Infine, lo **scenario 4** si riferisce a situazioni in cui lo Stato **non ha o potrebbe non avere la volontà di fornire protezione** contro la persecuzione <sup>(374)</sup>. Situazioni di questo genere sono state constatate ad esempio da tribunali amministrativi tedeschi, che hanno rilevato che le autorità afgane e iraniane non volevano e non potevano offrire protezione contro il matrimonio forzato <sup>(375)</sup>. In maniera analoga, il *Verwaltungsgericht Köln* (Tribunale amministrativo di Colonia) ha stabilito che la Guinea non avrebbe avuto né la volontà né la capacità di proteggere il richiedente contro la persecuzione per motivi di orientamento sessuale a causa della cultura e delle leggi islamiche della Guinea <sup>(376)</sup>. Si deve notare, tuttavia, che alcuni di questi esempi riguardano una incapacità e una non volontà generali da parte dello Stato di fornire protezione a taluni gruppi o in determinati tipi di situazioni, mentre alcuni riguardano una incapacità e una non volontà specifiche da parte di uno Stato di fornire protezione in un caso particolare.

Nella prassi, i requisiti relativi alla volontà e alla capacità sono stati finora valutati dagli organi giurisdizionali degli Stati membri tenendo in considerazione fattori quali la corruzione diffusa <sup>(377)</sup>, l'indifferenza delle autorità dello Stato e l'effettiva incapacità <sup>(378)</sup>. L'effettiva (in)capacità di uno stato di fornire protezione è inoltre intimamente

<sup>(365)</sup> Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), sentenza del 28 gennaio 2009, n. 22.175, punto 3.3. In merito alla persecuzione ad opera dello Stato e alla protezione da parte dello Stato, cfr. anche Comitato speciale d'appello, decisione del 20 giugno 2012, *HK v the General Secretary of the (former) Ministry of Public Order*, ricorso n. 95/48882 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(366)</sup> Cfr. ad esempio Tribunale amministrativo di Berlino (Germania), sentenza 33 K 79.10 A, cit. alla nota 344, riguardante l'incapacità dell'Afghanistan di offrire protezione dalla persecuzione a causa della mancanza di controllo e sanzioni contro le violazioni dei diritti umani; Tribunale supremo (Spagna), sentenza 6894/2005, cit. alla nota 331, pag. 10 riguardante la mancanza di controllo del governo colombiano sulle FARC; Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 6 febbraio 2012, *M e Mme M*, ricorsi nn. 09002796 e 09002797 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2012*, 2013, pagg. 55 e 56; Commissione dei ricorsi dei rifugiati (Francia), decisione del 25 giugno 2004, sessione plenaria, *M B*, ricorso n. 446177 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL). Cfr. in questo senso UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 4: 'Internal Flight or Relocation Alternative' within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 23 luglio 2003, doc. UN HCR/GIP/03/04, punto 15.

<sup>(367)</sup> Commissione europea, spiegazione dettagliata della proposta, pag. 3, allegata alla proposta di DQ (rifusione), cit. alla nota 243.

<sup>(368)</sup> Commissione dei ricorsi dei rifugiati (Francia), *Mlle A*, cit. alla nota 329.

<sup>(369)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 9 marzo 2016, *M NY*, ricorso n. 15024258.

<sup>(370)</sup> UKUT, *MS (Coptic Christians) Egypt CG*, cit. alla nota 151, punti 119 e 120.

<sup>(371)</sup> Cfr. per esempio Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 24 luglio 2013, *DB v The Ministry of Interior*, 4 Azs 13/2013-34 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(372)</sup> Cfr. Tribunale amministrativo di Gelsenkirchen (Germania), sentenza del 18 luglio 2013, 5a K 4418/11.A, pag. 10.

<sup>(373)</sup> Tribunale di Cagliari (Italia), sentenza RG8191/12, cit. alla nota 340, pagg. 7 e 8; Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 2 aprile 2008, *Mlle N*, ricorso n. 574495, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2008*, aprile 2009, pagg. 59 e 60.

<sup>(374)</sup> Cfr. ad esempio Tribunale amministrativo di Berlino (Germania), sentenza 33 K 79.10 A, cit. alla nota 344, pag. 13.

<sup>(375)</sup> Tribunale amministrativo di Augusta (Germania), sentenza Au 6 K 30092, cit. alla nota 280 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(376)</sup> Tribunale amministrativo di Colonia (Germania), sentenza del 12 ottobre 2011, 15 K 6103/10.A. Cfr. anche Tribunale di Roma (Italia), sentenza del 20 dicembre 2013, n. RG 4627/2010 e Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 6 aprile 2009, *M K*, sentenza n. 616907.

<sup>(377)</sup> Cfr. ad esempio Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione 49.821, cit. alla nota 334, punti 4.8.3 e 4.9 riguardanti il collegamento tra la rete di prostituzione e le autorità macedoni; UKUT, *AM and BM (Trafficked Women) Albania CG*, cit. alla nota 343, in particolare i punti 182 e 216 riguardanti la corruzione in Albania e la conseguente incapacità dello Stato di fornire protezione contro la persecuzione. Tuttavia, si veda anche *Court of Session* (Tribunale civile supremo, Scozia), *SAC & MRM v The Secretary of State for the Home Department* [2014] CSOH 8, punto 52, in cui il Tribunale ha confermato la posizione del ministro dell'Interno, osservando che, malgrado i casi di corruzione nella polizia e nel sistema giudiziario in Bangladesh, «non si accetta che ciò indichi che le autorità del Bangladesh non hanno la capacità o la volontà di assistere [il richiedente]. Si ritiene che il Bangladesh abbia un sistema giuridico effettivo che permette di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e che [il richiedente] possa avere accesso al sistema».

<sup>(378)</sup> ECRE e al., *Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative*, cit. alla nota 360, pag. 49.

connessa al tipo di protezione che deve essere fornita in virtù dell'articolo 7, paragrafo 2. La protezione deve sempre essere effettiva, non temporanea e accessibile (cfr. sezione 1.7.2, pag. 70).

### 1.7.1.2 Partiti od organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali [articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 3]

I partiti o le organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio sono il secondo tipo di entità che la DQ (rifusione) riconosce come potenziali soggetti che offrono protezione. Includendo questi soggetti che offrono protezione nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), gli estensori della direttiva hanno dimostrato di non accettare l'argomento dell'UNHCR e di diversi altri commentatori secondo cui, ai sensi della convenzione sui rifugiati, soltanto gli Stati possono fornire protezione e non anche i partiti o le organizzazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) <sup>(379)</sup>.

La DQ (rifusione) non fornisce una definizione dei termini «partiti» e «organizzazioni», salvo per il semplice riferimento alle «**organizzazioni internazionali**». Il fatto che tra i partiti od organizzazioni siano comprese le organizzazioni internazionali è stato riaffermato dalla CGUE, che nella sentenza *Abdulla* del 2010 ha stabilito che «l'art. 7, n. 1, della direttiva non osta a che la protezione possa essere garantita da organizzazioni internazionali, anche per mezzo della presenza di una forza multinazionale sul territorio del paese terzo» <sup>(380)</sup>. Questo significa che i partiti od organizzazioni in quanto soggetti che offrono protezione non sono limitati alle organizzazioni internazionali, purché soddisfino i requisiti esaminati di seguito.

Sebbene manchi una definizione generale, l'articolo 7 prescrive due condizioni cumulative che i partiti od organizzazioni devono soddisfare per essere riconosciuti come soggetti che offrono protezione (cfr. tabella 18).

**Tabella 18 — Due condizioni cumulative per il riconoscimento dei partiti od organizzazioni quali soggetti che offrono protezione**

<b>1</b>	<b>Devono controllare lo Stato o una parte consistente del suo territorio</b>
<b>2</b>	<b>Devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva, non temporanea e accessibile</b> contro la persecuzione conformemente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 2

Per quanto riguarda il **primo requisito**, secondo cui tali partiti od organizzazioni **devono controllare lo Stato o una parte consistente del suo territorio**, la DQ (rifusione) non definisce il tipo di controllo che devono esercitare, ma si limita a indicare, nel considerando 26, che «controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato». Poiché i partiti o le organizzazioni devono avere anche la capacità, e non solo la volontà, di offrire una protezione effettiva, non temporanea ed accessibile, si può ritenere che debbano esercitare un controllo effettivo. Se tale controllo effettivo manca, si può presumere che il partito o l'organizzazione non sia in grado di offrire una protezione intesa secondo la definizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 (cfr. sezione 1.7.2, pag. 70).

Per quanto concerne più in particolare le organizzazioni internazionali, l'articolo 7, paragrafo 3, precisa che per stabilire se esse controllino uno Stato o una parte consistente del suo territorio e forniscano protezione, «gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti atti dell'Unione». Poiché l'articolo 7, paragrafo 3, DQ faceva riferimento a «pertinenti atti del Consiglio», si applica la stessa logica. Durante la redazione della DQ, gli estensori hanno spiegato che:

[L'UE] si adopererà per fornire indicazioni sulla questione se un'organizzazione internazionale eserciti effettivamente il controllo su uno Stato o su una parte consistente del suo territorio e se tale organizzazione

<sup>(379)</sup> Cfr. ad esempio UNHCR, *UNHCR Comments on the European Commission's Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted (COM(2009) 551, 21 October 2009)*, luglio 2010, pag. 5; J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pagg. 289-292; M. O'Sullivan, «Acting the Part: Can Non-State Entities Provide Protection under International Refugee Law?», IJRL (2012), pagg. 85-110.

<sup>(380)</sup> CGUE, *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 75.



internazionale fornisca protezione dalla persecuzione o da danni gravi, sulla base di una valutazione della situazione nello Stato o nel territorio interessato <sup>(381)</sup>.

Gli Stati membri sono quindi tenuti a cercare indicazioni in tali atti dell'UE, ogniqualvolta siano disponibili. Se non esistono siffatte indicazioni e non esistono nemmeno indicazioni della CGUE in materia, gli organi giurisdizionali devono valutare essi stessi la questione o adire la CGUE per la richiesta di pronuncia pregiudiziale.

Il **secondo requisito**, in base al quale i partiti o le organizzazioni devono avere la **volontà e capacità di fornire protezione contro la persecuzione**, intesa secondo la definizione contenuta nell'articolo 7, paragrafo 2, restringe notevolmente il campo. L'ambito dei partiti od organizzazioni quali soggetti che offrono protezione è quindi più ristretto di quello dei partiti od organizzazioni quali responsabili di persecuzione o danno grave ai sensi dell'articolo 6, lettera b), perché i primi devono anche avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea. Questa interpretazione più limitata è coerente non soltanto con il significato ordinario della disposizione e con l'impianto della direttiva, ma anche con le finalità dell'articolo 7 DQ (rifusione), tra cui rientra il riconoscimento della protezione internazionale alle persone che sono perseguitate o rischiano di subire danni gravi e che non beneficiano di alcuna protezione effettiva nel loro paese di cittadinanza o di precedente dimora abituale.

Nella pratica giudiziaria degli Stati membri, i giudici hanno discusso fino ad ora, ai fini dell'articolo 7, **tre tipi principali di partiti od organizzazioni** sulla base di questi due requisiti.

**In primo luogo**, alla luce della sentenza *Abdulla* pronunciata nel 2010 dalla CGUE, le **organizzazioni internazionali** si possono considerare come soggetti che offrono protezione solo se controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio. Nella pratica, le organizzazioni internazionali sono state considerate quali unici soggetti che offrono protezione non in virtù della loro natura, ma alla luce della loro effettiva funzionalità di protezione a sostegno di quella dello Stato. Ad esempio, valutando la sufficienza della protezione contro le minacce di Al Shabaab in Somalia, l'UKUT ha preso in considerazione non soltanto le operazioni armate svolte dall'esercito nazionale somalo, ma anche quelle condotte dalla missione dell'Unione africana in Somalia <sup>(382)</sup>.

**In secondo luogo**, le **organizzazioni non governative** (ONG) non sono state considerate soggetti che offrono protezione ai fini dell'articolo 7, in quanto è praticamente impossibile che possano soddisfare i requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1, in base ai quali i soggetti che offrono protezione devono controllare lo Stato o una parte consistente del suo territorio e devono avere la capacità e la volontà di offrire protezione. Questa interpretazione è stata confermata dalla *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa) ceca <sup>(383)</sup> e dal *Conseil du Contentieux des Etrangers* (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri) belga, che non hanno riconosciuto come soggetto che offre protezione una ONG per i diritti umani che combatte la schiavitù <sup>(384)</sup>, e riflette anche la posizione della Commissione europea, che esclude dalla nozione di soggetti che offrono protezione «le entità (quali partiti politici od organizzazioni non governative) che pur essendo intenzionate a fornire protezione e pur cercando di farlo non hanno il potere (militare, giuridico ecc.) di farlo in modo effettivo» <sup>(385)</sup>.

**In terzo luogo**, anche **clan e tribù**, sebbene abbiano rilevanza essenzialmente solo nella valutazione della protezione all'interno del paese d'origine (cfr. [sezione 1.8](#), pag. 76), sono stati riconosciuti da alcuni organi giurisdizionali degli Stati membri come soggetti che offrono protezione, in particolare quando i clan esercitano il potere di fatto sulle regioni come ad esempio nel caso del Puntland e del Somaliland. In questo contesto, la giurisprudenza britannica nel 2009-2010 ha considerato i clan e tribù in Somalia come «le entità primarie a cui le persone si rivolgono per avere protezione» <sup>(386)</sup>. Per concludere che i clan possono offrire protezione, tuttavia, i tribunali tengono nella dovuta considerazione il tipo di clan (di minoranza o di maggioranza) e le circostanze personali del

<sup>(381)</sup> Consiglio europeo, nota della presidenza al comitato dei rappresentanti permanenti (doc. UE 14308/02), cit. alla nota 214, pag. 11, nota 1. Nella citazione originale si faceva riferimento ai pertinenti atti del Consiglio conformemente alla formulazione dell'articolo 7, paragrafo 3, DQ.

<sup>(382)</sup> UKUT, *MOJ & Ors (Return to Mogadishu) Somalia CG*, cit. alla nota 328, punto 358.

<sup>(383)</sup> Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 27 ottobre 2011, *DK v Ministry of Interior*, 6 Azs 22/2011 (cfr. [sintesi in inglese nell'EDAL](#)).

<sup>(384)</sup> Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 9 giugno 2011, n. 62.867, punto 4.8.2. Cfr. anche Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione 49.821, cit. alla nota 334, riguardante le associazioni che combattono la prostituzione forzata in Macedonia.

<sup>(385)</sup> Commissione europea, «Spiegazione dettagliata della proposta», pag. 3, allegata alla proposta di DQ (rifusione), cit. alla nota 243. Per la giurisprudenza degli Stati membri sulle ONG quali potenziali soggetti che offrono protezione, cfr.: Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), *DK v Ministry of Interior*, cit. alla nota 383 (cfr. [sintesi in inglese nell'EDAL](#)); Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione 62.867, cit. alla nota 384, punto 4.8.2; Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione 49.821, cit. alla nota 334, punto 4.8.2; Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione 45.742, cit. alla nota 188, punto 5.8.1. Per la prassi degli Stati membri, cfr. inoltre: ECRE e al., *Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative*, cit. alla nota 360, pag. 52.

<sup>(386)</sup> UKIAT, sentenza del 27 gennaio 2009, *AM & AM (Armed Conflict: Risk Categories) Somalia CG* [2008] UKIAT 00091, punto 164. Cfr. anche EWCA (Regno Unito), sentenza del 23 aprile 2010, *HH (Somalia) and Others v Secretary of State for the Home Department* [2010] EWCA Civ 426, punto 113.



richiedente. In *HH*, ad esempio, l'EWCA britannica ha concluso che il richiedente non avrebbe ottenuto protezione una volta tornato a Mogadiscio perché «apparteneva a un clan che era in minoranza a Mogadiscio [...] e] non vi faceva ritorno da circa 15 anni [...]»<sup>(387)</sup>. L'affiliazione (stabile) del richiedente a un clan specifico è quindi un fattore importante di cui tenere conto nel valutare se il richiedente possa beneficiare di tale protezione una volta tornato. Occorre peraltro considerare che la portata della protezione del richiedente sembra dipendere dal tipo di clan e dal tipo di controllo che esso esercita; i clan di maggioranza sarebbero infatti maggiormente in grado di fornire protezione rispetto ai clan di minoranza. La giurisprudenza della Corte EDU sul *non refoulement* ai sensi dell'articolo 3 CEDU ha considerato la protezione del clan, soprattutto nel caso dei clan di maggioranza, come una protezione effettiva, ad esempio nel contesto del trasferimento interno nelle aree relativamente sicure del Puntland e del Somaliland<sup>(388)</sup>.

Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), nella summenzionata giurisprudenza di alcuni Stati membri i clan sono comunque considerati soggetti che offrono protezione soltanto se controllano lo Stato una parte consistente del suo territorio e se hanno la volontà e la capacità di offrire protezione. Se così non è, i clan non sono riconosciuti come soggetti che offrono protezione benché le funzioni di protezione che essi talvolta svolgono possano non essere irrilevanti nella valutazione del fatto che lo Stato fornisca o no una protezione effettiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a)<sup>(389)</sup>.

## 1.7.2 Qualità della protezione (articolo 7, paragrafo 2)

Diversamente dalla DQ<sup>(390)</sup>, l'articolo 7, paragrafo 2, DQ (rifusione) definisce esplicitamente la protezione nel paese di cittadinanza o di precedente dimora abituale sulla base di tre condizioni (cfr. tabella 19):

**Tabella 19 — Tre condizioni cumulative concernenti la qualità della protezione offerta dai soggetti che offrono protezione**

<b>1</b>	La protezione deve essere <b>effettiva</b>	cfr. sezione 1.7.2.1, pagg. 70-74
<b>2</b>	La protezione deve essere <b>non temporanea</b>	cfr. sezione 1.7.2.2, pagg. 74-75
<b>3</b>	La protezione deve essere <b>accessibile</b> al richiedente	cfr. sezione 1.7.2.3, pagg. 75-75

La protezione ai sensi dell'articolo 7 si considera quindi esistente quando tutte e tre queste condizioni cumulative sono soddisfatte<sup>(391)</sup>.

### 1.7.2.1 Effettività

La protezione effettiva è definita nell'articolo 7, paragrafo 2, come:

in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

<sup>(387)</sup> EWCA (Regno Unito), *HH (Somalia) and Others v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 386, punto 119.

<sup>(388)</sup> Corte EDU, *Salah Sheekh v the Netherlands*, cit. alla nota. 349, punto 139, in cui la Corte ha stabilito che «l'affiliazione al clan è stata [...] descritta come il più importante elemento comune di sicurezza personale in tutta la Somalia [...]». La Corte ha inoltre osservato che «esiste una notevole differenza tra la situazione delle persone che sono originarie di quelle zone e in tali zone possono contare su legami di clan e/o familiari, e quella delle persone che provengono da altre zone della Somalia e non hanno simili legami nel Somaliland o nel Puntland». In questo caso specifico, la Corte ha ritenuto che il richiedente rientrasse nella seconda categoria di persone e che fosse quindi «assolutamente improbabile» che potesse «riuscire a ottenere protezione da un clan nelle aree "relativamente sicure"». *Ibid.*, punto 140. Per altre sentenze simili della Corte EDU, cfr.: Corte EDU, *AA and Others v Sweden*, cit. alla nota 309, punti 57-59; Corte EDU, *KAB v Sweden*, cit. alla nota 309, punti 80-85; Corte EDU, sentenza del 16 ottobre 2012, *MS v the United Kingdom*, ricorso n. 56090/08, punto 26; Corte EDU, sentenza del 18 settembre 2012, *Hassan Ahmed Abdi Ibrahim v the United Kingdom*, ricorso n. 14535/10, punti 34 e 35; Corte EDU, *Sufi and Elmi v the United Kingdom*, cit. alla nota 49, punti 272-277 e 295-304.

<sup>(389)</sup> Cfr. ad esempio UKUT, sentenza del 29 maggio 2015, *NA and VA (Protection: Article 7(2) Qualification Directive) India* [2015] UKUT 00432 (IAC), punto 14, analizzata nel punto 1.7.2.1, pag. 70.

<sup>(390)</sup> L'articolo 7, paragrafo 2, DQ disponeva che: «La protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione».

<sup>(391)</sup> Cfr. CGUE, sentenza *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 70.

L'esistenza di **adeguate misure adottate dai soggetti che offrono protezione per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi** è quindi l'elemento centrale per stabilire se la protezione in generale fornita nel paese di cittadinanza o di precedente dimora abituale sia effettiva. La valutazione che deve essere effettuata dagli organi giurisdizionali degli Stati membri è stata precisata dalla CGUE nella sentenza *Abdulla* del 2010. Secondo le parole della Corte:

Tale verifica porta le autorità competenti a valutare, in particolare, le condizioni per l'esercizio dell'attività delle istituzioni, amministrazioni e autorità di pubblica sicurezza, da un lato, e, dall'altro, dei gruppi o entità del paese terzo che potrebbero essere all'origine, con le loro azioni o inattività, di atti di persecuzione subiti dal beneficiario dello status di rifugiato, in caso di ritorno in tale paese <sup>(392)</sup>.

Sebbene la DQ (rifusione) non definisca che cosa si intende per adeguatezza di tale misure, la sentenza *Horvath* pronunciata dalla *House of Lords* (Camera dei Lord) britannica nel 2000 è istruttiva, tanto più che la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 2, riflette minuziosamente le conclusioni della sentenza *Horvath* <sup>(393)</sup>. In tale sentenza, l'adeguatezza (*reasonableness* in inglese) è definita come un «criterio pratico» che riconosce che non ci si può attendere una protezione completa dai soggetti che offrono protezione <sup>(394)</sup>. Pertanto «taluni livelli di maltrattamento possono verificarsi anche se lo Stato cui facciamo riferimento per la nostra protezione ha adottato misure per impedirlo» <sup>(395)</sup>.

Come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, tali misure adeguate possono consistere nell'«[avvalersi di] un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione [...]». Ad esempio, nel caso di una richiedente che era stata vittima di stupro, l'*Upravno Sodišče* (Tribunale amministrativo) sloveno ha ritenuto che il fatto che entrambi i soggetti da cui era perseguitata non erano stati puniti e lavoravano ancora nella polizia locale della sua città di origine presentava una grande rilevanza per l'accertamento dell'esistenza di un sistema giuridico effettivo <sup>(396)</sup>. L'UKUT ha sottolineato l'ampia gamma di misure che si possono porre in atto, quali:

«un modello efficace di protezione dei testimoni»; «sicurezza interna, potenziamento della protezione fornita dalla polizia; semplici avvertimenti e consigli sulla sicurezza alla persona interessata; il rilascio del porto d'armi; o, *in extremis*, [...] un cambiamento di identità accompagnato da un adeguato sostegno finanziario e logistico» <sup>(397)</sup>.

Come indica il termine «**tra l'altro**», la protezione effettiva non è limitata a un sistema giuridico effettivo avente le caratteristiche specificate. Da un lato, a seconda del soggetto che offre protezione e fatte salve le condizioni identificate nella *sezione 1.7.1.2* (pag. 68), può realizzarsi in un sistema consuetudinario, come nei casi in cui vi sono clan o tribù che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio <sup>(398)</sup>; dall'altro, come sottolineato dal *Raad van State* (Consiglio di Stato) neerlandese, il funzionamento di un sistema giuridico effettivo non costituisce un criterio indipendente per valutare l'effettività della protezione <sup>(399)</sup>. L'assenza di tale sistema, pertanto, non equivale automaticamente a una mancanza di protezione effettiva <sup>(400)</sup>.

Inoltre la disposizione, per il suo tenore letterale, lascia aperta la possibilità di considerare se lo Stato fornisca protezione in modo più olistico, ossia attraverso la somma di tutte le forme di protezione effettivamente a disposizione delle persone, siano esse rese disponibili direttamente dallo Stato o solo ammesse dallo stesso. Da tale prospettiva, si possono prendere in considerazione anche talune forme di protezione fornite, ad esempio, da soggetti della società civile quando tali forme permettano di affermare che nel complesso lo Stato assicura una

<sup>(392)</sup> *Ibid.*, punto 71.

<sup>(393)</sup> UKIAT, sentenza del 31 luglio 2007, *IM (Sufficiency of Protection) Malawi* [2007] UKIAT 00071, punto 50; UKUT, sentenza dell'11 novembre 2010, *AW (Sufficiency of Protection) Pakistan* [2011] UKUT 31 (IAC), punto 22.

<sup>(394)</sup> Camera dei Lord (Regno Unito), *Horvath v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 308 (Lord Hope of Craighead). Cfr. anche UKIAT, *IM (Sufficiency of Protection) Malawi*, cit. alla nota 393, punto 45. Cfr. anche ministero dell'Interno (Regno Unito), *Asylum Policy Instruction, Accessing Credibility and Refugee Status*, cit. alla nota 315, pag. 36, in cui si osserva che: «Il livello di protezione da applicare non è un livello che elimina ogni rischio per i cittadini. [...] Nessun paese può offrire una protezione al 100 % e maltrattamenti possono verificarsi anche se un governo agisce per impedirlo». Il criterio pratico per valutare se lo Stato attua misure adeguate è confermato anche dalla Corte EDU. Cfr. per esempio, Corte EDU, sentenza del 28 ottobre 1998, Grande Camera, *Osman v the United Kingdom*, ricorso n. 23452/94, punti 115-116.

<sup>(395)</sup> Camera dei Lord (Regno Unito), *Horvath v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 308 (Lord Hope of Craighead).

<sup>(396)</sup> Tribunale amministrativo (Repubblica di Slovenia), I U 411/2015-57, cit. alla nota 183.

<sup>(397)</sup> UKUT, *NA and VA (Protection: Article 7(2) Qualification Directive) India*, cit. alla nota 389, punto 17 (corsivo nell'originale).

<sup>(398)</sup> H. Dörig, in K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), cit. alla nota 75.

<sup>(399)</sup> Consiglio di Stato (Paesi Bassi), decisione del 5 agosto 2008, *AJDCoS*, 200708107/1 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL). Cfr. anche Consiglio di Stato (Paesi Bassi), decisione del 29 maggio 2012, *ABRvS*, 201108872/1/V1 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(400)</sup> Cfr. Consiglio di Stato (Paesi Bassi), *ABRvS*, cit. alla nota 399 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

protezione effettiva <sup>(401)</sup>. La pratica giudiziaria a questo riguardo scarseggia, ma l'UKUT ha ritenuto che attori diversi dallo Stato, sebbene difficilmente riconosciuti come soggetti che offrono protezione, possano contribuire a una protezione effettiva contro la persecuzione attraverso un «apparato di protezione» <sup>(402)</sup>. Tale apparato, nel contesto della Somalia di quel periodo, poteva essere costituito da «forze armate, forze di polizia, polizia distrettuale composta principalmente da membri dei clan dominanti, la «famiglia nucleare», guardie armate private e un governo centrale funzionante» <sup>(403)</sup>. Illustrando ulteriormente il concetto, il Tribunale ha affermato che «la disponibilità in Pakistan di case protette per le donne, sorvegliate da guardie armate, dovrebbe essere presa in considerazione nel valutare il sistema complessivo di protezione» <sup>(404)</sup>.

Questa valutazione va effettuata alla luce non soltanto delle condizioni nel paese di cittadinanza o di precedente dimora abituale, ma anche delle **circostanze personali del richiedente** <sup>(405)</sup>. La necessità di effettuare la valutazione caso per caso è confermata dal tenore letterale dell'articolo 7, paragrafo 2, il quale prescrive la «protezione è **in generale** fornita» se vengono adottate adeguate misure <sup>(406)</sup>. Come sostenuto dall'UKIAT, «non si afferma che l'adozione di «adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori [...], avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo» sia configurabile in tutti i casi come la fornitura di una protezione adeguata, sebbene si dica che in generale lo è» <sup>(407)</sup>. Il caso specifico di un richiedente può indicare la necessità di misure supplementari affinché la protezione sia effettiva <sup>(408)</sup>.

A parere dell'UKUT, la combinazione dei termini «tra l'altro» e «in generale» comporta «taluni altri effetti» <sup>(409)</sup>, che il Tribunale descrive nel modo seguente:

Anzitutto, conferiscono chiaramente allo Stato interessato una possibilità di scelta o margine di discrezionalità: l'articolo 7, paragrafo 2, non *obbliga* uno Stato a prevedere misure particolari di protezione. In secondo luogo, l'articolo 7, paragrafo 2, non prevede né minimi né massimi. Si può quindi concepire che in alcuni Stati una protezione concreta ed effettiva possa essere fornita attraverso misure e previsioni che, viste attraverso la lente di un paese avanzato del primo mondo, non corrispondono a un sistema giuridico effettivo che permette di individuare, perseguire penalmente e punire atti che costituiscono una persecuzione o un danno grave e a un accesso a un siffatto sistema da parte del singolo individuo. Ad esempio, in un dato contesto è possibile che si debba prendere in considerazione una misura di carattere puramente deterrente o preventivo basata sul timore di rappresaglie da parte del clan o della famiglia, il che è coerente con la natura intrinsecamente individuale di ciascun caso e con il contesto sensibile ai fatti verso il quale l'indagine giudiziaria viene diretta <sup>(410)</sup>.

Come ulteriormente concettualizzato dall'UKUT e sulla base delle decisioni dell'EWCA britannica nei casi *Atkinson* e *Bagdanavicius* <sup>(411)</sup>, la determinazione dell'esistenza o viceversa dell'inesistenza di una protezione effettiva contro la persecuzione è un processo in due fasi, illustrato nella figura 2.

<sup>(401)</sup> È interessante notare che in *RH v Sweden* (cit. alla nota 350, punto 70), la Corte EDU ha osservato che «le donne non sono in grado di ottenere protezione dalla polizia e i crimini sono spesso commessi nell'impunità, perché le autorità non hanno la capacità o la volontà di effettuare indagini e di perseguire gli autori denunciati. È altresì evidente che le donne sono generalmente discriminate nella società somala e che occupano una posizione subordinata agli uomini». Nel caso di RH la Corte ha tuttavia concluso che non avrebbe corso un rischio reale di subire un trattamento contrario all'articolo 3 perché vi erano prove che aveva accesso «sia al sostegno della famiglia, sia a una rete di protezione maschile» (*ibid.*, punto 73).

<sup>(402)</sup> UKUT, *NA and VA (Protection: Article 7(2) Qualification Directive) India*, cit. alla nota 389, punto 15, che cita UKUT, *MOJ & Ors (Return to Mogadishu) Somalia CG*, cit. alla nota 328, punti 358-363.

<sup>(403)</sup> UKUT, *NA and VA (Protection: Article 7(2) Qualification Directive) India*, cit. alla nota 389, punto 15, che cita UKUT, *MOJ & Ors (Return to Mogadishu) Somalia CG*, cit. alla nota 328, punti 358-363.

<sup>(404)</sup> UKUT, *NA and VA (Protection: Article 7(2) Qualification Directive) India*, cit. alla nota 389, punto 15.

<sup>(405)</sup> *Ibid.*, punti 70 e 71. Cfr. anche EWCA (Regno Unito), sentenza dell'11 novembre 2003, *Bagdanavicius & Anor, R (on the application of) v Secretary of State for the Home Department* [2003] EWCA Civ 1605, punto 55, paragrafo 6; UKUT *AW (Sufficiency of Protection) Pakistan*, cit. alla nota 393, punti 24-33; Corte d'appello della migrazione (Svezia), UM 3363-10 e 3367-10, cit. alla nota 345 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL); e UKUT, *AM and BM (Trafficked Women) Albania CG*, cit. alla nota 343, punto 182.

<sup>(406)</sup> Neretto aggiunto. Cfr. UKUT, *NA and VA (Protection: Article 7(2) Qualification Directive) India*, cit. alla nota 389, punto 13.


<sup>(407)</sup> UKIAT, *IM (Sufficiency of Protection) Malawi*, cit. alla nota 393, punto 50

<sup>(408)</sup> *Ibid.*, punto 45.

<sup>(409)</sup> UKUT, *NA and VA (Protection: Article 7(2) Qualification Directive) India*, cit. alla nota 389, punto 14.

<sup>(410)</sup> *Ibid.* (corsivo nell'originale).

<sup>(411)</sup> EWCA (Regno Unito), sentenza del 1º luglio 2004, *Michael Atkinson v Secretary of State for the Home Department* [2004] EWCA Civ 846, punto 21; ed EWCA (Regno Unito), *Bagdanavicius & Anor, R (on the application of) v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 405, punto 55.

**Figura 2 — Valutazione in due fasi per la determinazione dell'esistenza o inesistenza di una protezione effettiva <sup>(412)</sup>**

Pur essendo qui inquadrata nel contesto della protezione dello Stato, questa valutazione in due fasi può essere ritenuta valida anche nel caso della protezione fornita da partiti od organizzazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

La **prima fase** riguarda le **condizioni nel paese di origine**. A questo riguardo, la CGUE ha ricordato nella sentenza *Abdulla* che «in conformità all'art. 4, n. 3, della direttiva, relativo all'esame dei fatti e delle circostanze» si può tenere conto anche «delle disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione, e della misura in cui il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo è garantito in tale paese» <sup>(413)</sup>. Secondo la *High Court* (Alta Corte) irlandese, la mera esistenza di una procedura di denuncia alla polizia non è sufficiente se non è accompagnata da un sistema effettivo per l'individuazione, le indagini, l'azione penale e la condanna dei crimini <sup>(414)</sup>. Allo stesso modo, la previsione di una sanzione per determinati crimini nella legislazione nazionale non è considerata quale protezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, quando tale previsione non sia applicata in modo effettivo e sufficiente attraverso l'azione penale <sup>(415)</sup>. Un particolare risalto è attribuito anche alla prevenzione: la mera previsione di una sanzione penale è ritenuta una protezione insufficiente se non sono presenti meccanismi atti ad impedire la commissione dei crimini <sup>(416)</sup>. Inoltre, in aggiunta al sistema di diritto penale, occorre prendere in considerazione anche il diritto civile, «(ad esempio le ordinanze restrittive) [che possono] avere un ruolo nel sistema generale di protezione» <sup>(417)</sup>. Se vi è una sistematica carenza di protezione da parte dello Stato, allora un richiedente esposto ad atti di persecuzione o danno grave è in grado di dimostrare rispettivamente un timore fondato di subire persecuzioni o un rischio reale di danno grave. Se, invece, la protezione dello Stato è in generale sufficiente, allora è necessario procedere con la seconda fase.

La **seconda fase**, che riguarda le **circostanze personali del richiedente**, è necessaria perché anche quando la protezione dello Stato è in generale sufficiente, un richiedente può comunque essere in grado di dimostrare un timore fondato di persecuzione o un rischio reale di subire un danno grave in virtù di tali circostanze. La seconda fase si sovrappone in parte alla determinazione di un timore fondato di persecuzione o di un rischio reale di danno grave (cfr. *sezione 1.9*, pag. 85, e *sezione 2.8*, pag. 121), sebbene le due fasi rimangano «due fasi di analisi distinte» <sup>(418)</sup>. Ad esempio, il fatto che il richiedente possa essere stato sottoposto in passato ad atti di persecuzione o danno grave contro i quali non ha ricevuto una protezione effettiva è particolarmente importante per determinare se allo stesso richiedente sarebbe ora fornita una tale protezione <sup>(419)</sup>. Inoltre, come discusso nella *sezione 1.7.2.3* (pag. 75), quando si considerano le circostanze personali del richiedente occorre determinare anche se il richiedente abbia accesso effettivo alla protezione in generale fornita. Come stabilito dalla *Migrationsöverdomstolen* (Corte d'appello per la migrazione) svedese, nel caso dei minori che rimangono dipendenti dai genitori e possono quindi essere nell'impossibilità di beneficiare della protezione contro la persecuzione o danni gravi può non essere così <sup>(420)</sup>.

<sup>(412)</sup> UKUT, *AW (Sufficiency of Protection) Pakistan*, cit. alla nota 393, in particolare i punti 34 e 35.

<sup>(413)</sup> CGUE, *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 71.

<sup>(414)</sup> Alta Corte (Irlanda), sentenza del 9 dicembre 2009, *ASO v Refugee Appeals Tribunal and Minister for Justice, Equality and Law Reform* [2009] IEHC 607, punto 12.

<sup>(415)</sup> Tribunale di Cagliari (Italia), sentenza del 3 aprile 2013, n. RG8192/2012 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL); e Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione 62.867, cit. alla nota 384, punto 4.8.4.

<sup>(416)</sup> EWCA (Regno Unito), *Bagdanavicius & Anor, R (on the application of) v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 405, punto 55, paragrafo 5. Cfr. anche Tribunale metropolitano (Ungheria), sentenza del 5 ottobre 2011, *KH v Office of Immigration and Nationality*, 6.K. 34.440/2010/20 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(417)</sup> UKIAT, sentenza del 22 febbraio 2007, *AB (Protection — Criminal Gangs — Internal Relocation) Jamaica CG* [2007] UKIAT 00018, punto 143.

<sup>(418)</sup> *Ibid.*, punto 141.

<sup>(419)</sup> UKUT, *AW (Sufficiency of Protection) Pakistan*, cit. alla nota 393, punti 37-40. Sulla rilevanza della persecuzione subita in passato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione), cfr. *sezione 1.9.2*, pag. 88.

<sup>(420)</sup> Corte d'appello della migrazione (Svezia), UM 3363-10 e 3367-10, cit. alla nota 345 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

La Commissione europea ha elaborato un elenco che illustra i fattori di cui gli organi giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero tenere conto per stabilire se sia fornita una protezione effettiva. Tali fattori sono riportati nella tabella 20.

**Tabella 20 — Elenco che illustra i fattori per la valutazione dell'effettività della protezione <sup>(421)</sup>**

<b>a)</b>	le condizioni generali esistenti nel paese di origine;
<b>b)</b>	la complicità dello Stato in relazione all'inflizione del danno in questione;
<b>c)</b>	la natura delle politiche statali con riferimento al possibile danno in questione, compresa l'esistenza di un diritto penale che sanzioni gli atti dei persecutori con pene proporzionate alla gravità dei crimini commessi;
<b>d)</b>	l'influenza che i presunti persecutori esercitano sui funzionari statali;
<b>e)</b>	se un'eventuale azione ufficiale intrapresa sia significativa o meramente simbolica, compresa la valutazione della volontà degli organismi incaricati dell'applicazione della legge di individuare, perseguire penalmente e punire i persecutori;
<b>f)</b>	se vi sia una sistematica mancanza di reazione da parte dello Stato;
<b>g)</b>	il rifiuto da parte dello Stato di fornire un servizio;
<b>h)</b>	l'adozione di eventuali misure da parte dello Stato volte a prevenire l'inflizione del danno.

L'elenco che precede si limita a considerare l'azione o l'inazione dello Stato, ma sull'effettività della protezione può influire anche, ad esempio, il ruolo degli attori della società civile. Questi, pur non potendosi configurare come soggetti che offrono protezione, possono in qualche caso, attraverso le loro funzioni di protezione, ridurre o evitare la necessità di protezione da parte dello Stato. Come nella valutazione dell'esistenza della persecuzione, per valutare se lo Stato assicuri una protezione effettiva occorre adottare un approccio olistico, che tenga conto anche della portata e del livello delle funzioni di protezione svolte dagli attori della società civile.

### 1.7.2.2 Durata

L'articolo 7, lettera b), prevede esplicitamente che la protezione fornita al richiedente contro il rischio reale di persecuzioni o danni gravi sia non temporanea, ma non dà alcuna definizione di questo criterio di durata. Poiché l'articolo 11, paragrafo 2, DQ (rifusione) utilizza lo stesso termine in relazione al cambiamento delle circostanze come motivo di cessazione dello status di rifugiato, si può fare riferimento alla sentenza *Abdulla* pronunciata nel 2010 dalla CGUE in proposito. La CGUE ha dichiarato che:

Il cambiamento delle circostanze ha «un significato e una natura non temporanea» ai sensi dell'art. 11, n. 2, della direttiva, quando si possa considerare che gli elementi alla base dei timori del rifugiato di essere perseguitato siano stati eliminati in modo duraturo. La valutazione del carattere significativo e della natura non temporanea del cambiamento delle circostanze comporta quindi la mancanza di fondati timori di subire atti di persecuzione che rappresentano una violazione grave dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva <sup>(422)</sup>.

Il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale) tedesco ha esaminato, anch'esso nel contesto della cessazione, la questione se il rischio fosse cessato in modo duraturo. Il Tribunale è giunto alla conclusione che il rischio specifico di persecuzione esistente sotto Saddam Hussein aveva «cessato di esistere in modo permanente» perché la **caduta del dittatore** e del suo regime era «irreversibile» <sup>(423)</sup>. Criteri più rigorosi si applicano tuttavia quando nello Stato persecutore non vi è un cambiamento completo bensì una **liberalizzazione in un sistema persecutorio precedente**. Secondo quanto affermato dallo stesso Tribunale in una sentenza del 2011 concernente un richiedente algerino, in casi di questo genere occorre uno **standard più elevato**:

Più il rischio di persecuzione è elevato, ancorché al di sotto della soglia di una probabilità rilevante, più la stabilità del cambiamento di circostanze deve essere permanente e prevedibile come tale. Se, come

<sup>(421)</sup> Commissione europea, proposta di DQ, cit. alla nota 194, pagg. 17 e 18.

<sup>(422)</sup> CGUE, *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 73.

<sup>(423)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 24 febbraio 2011, BVerwG 10 C 3.10, BVerwG:2011:240211U10C3.10.0, punto 20, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de). Cfr. analogamente Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 25 novembre 2011, *M K*, ricorso n. 10008275 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL) concernente la situazione in Kosovo dal 1986.



nel caso di specie, cambiamenti che si ritiene determinino la cessazione dello status di rifugiato devono essere valutati all'interno di un regime che è ancora al potere, è analogamente richiesto uno standard più elevato per la loro permanenza. [...] Tuttavia, non si può nemmeno esigere una garanzia che le circostanze politiche mutate si protrarranno all'infinito in futuro <sup>(424)</sup>.

Trasponendo questo ragionamento all'articolo 7, paragrafo 2, la protezione contro persecuzioni o danni gravi deve essere **duratura**. A questo proposito, il *Conseil du Contentieux des Etrangers* (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri) belga ha constatato che la protezione offerta ai tibetani in India non è temporanea benché i tibetani non abbiano diritto a soggiornare permanentemente in India ma debbano essere in possesso di un certificato di registrazione rinnovabile avente validità temporanea <sup>(425)</sup>.

### 1.7.2.3 Accessibilità

L'accessibilità della protezione è esplicitamente richiesta dalla formulazione dell'articolo 7, paragrafo 2, ed è stata identificata dalla CGUE, nella sentenza *Abdulla*, come uno degli elementi che definiscono la protezione <sup>(426)</sup>. Questo terzo requisito non è stato oggetto di contrasto nelle decisioni dei giudici degli Stati membri <sup>(427)</sup>. Secondo il *Conseil du Contentieux des Etrangers* (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri) belga, l'accessibilità deve essere valutata alla luce degli **ostacoli sia giuridici che pratici alla protezione** <sup>(428)</sup>, sebbene la mancanza di mezzi finanziari per adire il tribunale sia considerata «insufficiente per concludere che il richiedente è nell'impossibilità di accedere alla protezione delle autorità» <sup>(429)</sup>. Di converso, l'accessibilità della protezione contro persecuzioni o danni gravi non può essere subordinata all'esaurimento delle vie di ricorso interne nel paese di origine. Tuttavia, in casi riguardanti minacce di carattere criminale generale (ad esempio minaccia di aggressioni violente come rappresaglia per presunti debiti del richiedente, estorsioni ecc.) da parte di attori non statali (quali la mafia locale) in Stati in cui in generale appare *prima facie* operante un sistema giuridico effettivo per punire dette attività criminali, la giurisprudenza della *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa) ceca impone che il richiedente provi di avere anzitutto cercato invano di ottenere protezione dalla polizia o da altre autorità competenti nel paese di origine o fornisca spiegazioni credibili in merito al motivo per cui non l'ha fatto <sup>(430)</sup>. Questo approccio, tuttavia, non può in nessuna circostanza essere generalizzato alla totalità dei casi riguardanti attori non statali o alla totalità dei paesi di origine <sup>(431)</sup>. Come sottolineato dalla *Naczelny Sąd Administracyjny* (Corte suprema amministrativa) polacca, ciò che conta è «se, nelle circostanze date, [la richiedente] avrebbe ottenuto aiuto dallo Stato, se l'avesse richiesto», ossia «se vi sia una reale opportunità di chiederlo» <sup>(432)</sup>.

La Commissione europea ha elaborato un elenco che illustra i fattori di cui i giudici degli Stati membri dovrebbero tenere conto per stabilire l'accessibilità della protezione. Tali fattori sono riportati nella tabella 21.

**Tabella 21 — Elenco che illustra i fattori per la valutazione dell'accessibilità della protezione <sup>(433)</sup>**

i)	le prove fornite dal richiedente che i presunti persecutori non sono sottoposti al controllo statale;
j)	la qualità dell'accesso del richiedente a qualsiasi forma di protezione disponibile, tenendo presente che i richiedenti in quanto categoria di persone non devono essere esclusi dalla protezione giuridica;
k)	eventuali misure adottate dal richiedente per ottenere protezione da parte di funzionari statali e la risposta dello Stato a tali richieste.

<sup>(424)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 1° giugno 2011, BVerwG 10 C 25.10, BVerwG:2011:010611U10C25.10.0, punto 24, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).

<sup>(425)</sup> Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 17 marzo 2015, n. 141.198.

<sup>(426)</sup> CGUE, *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 70.

<sup>(427)</sup> Cfr. in proposito il resoconto della prassi degli Stati membri preparata da ECRE e al. secondo cui Austria, Belgio, Germania, Svezia e Regno Unito valutano questo requisito nelle loro decisioni (*Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative*, cit. alla nota 360, pag. 45). Cfr. anche Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 25 gennaio 2011, *RS v Ministry of Interior*, 6 Azs 36/2010-274 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(428)</sup> Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 14 marzo 2012, n. 77.179. Cfr. la traduzione in inglese delle parti pertinenti della decisione in ECRE e al., *Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative, National Report, Belgium*, cit. alla nota 360, pag. 9, nota 20: «La valutazione di questa questione presuppone che si tenga conto non soltanto degli ostacoli giuridici o giudiziari, ma anche degli ostacoli pratici che potrebbero impedire a una persona di avere accesso a una protezione effettiva [...]. La natura della persecuzione e il modo in cui è percepita dalla società circostante e dalle sue autorità in particolare possono, in taluni casi, costituire un siffatto ostacolo pratico. Anche la situazione personale del richiedente, in particolare la sua vulnerabilità, può contribuire a impedire, all'atto pratico, l'accesso [...] a una protezione fornita dalle sue autorità».

<sup>(429)</sup> Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 6 marzo 2012, n. 76.642, punto 5.3.3.

<sup>(430)</sup> Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 31 ottobre 2008, *IG v Ministry of Interior*, 5 Azs 50/2008-62.

<sup>(431)</sup> Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), *SICH v Ministry of Interior*, cit. alla nota 331 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(432)</sup> Corte suprema amministrativa della Polonia, OSK 237/07, cit. alla nota 188 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(433)</sup> Commissione europea, proposta di DQ, cit. alla nota 194, pag. 18.



## 1.8 Protezione all'interno del paese d'origine (articolo 8)

L'articolo 8 DQ (rifusione) contiene una **disposizione facoltativa** che può essere applicata dagli Stati membri e prevede che:

1. Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se, in una parte del territorio del paese d'origine, questi:
  - a) non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi; oppure
  - b) ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7;

e può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca.

2. Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese, nonché delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine gli Stati membri assicurano che informazioni precise e aggiornate pervengano da fonti pertinenti, quali l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

Tuttavia, se uno Stato membro sceglie di applicare il concetto di protezione all'interno del paese di origine (la cosiddetta «protezione interna»), allora l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, è applicabile e deve essere osservato nella sua interezza. Come sottolineato dal *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale) tedesco:

Qualora la regione di origine [...] sia da escludere come destinazione a causa del pericolo che in essa minaccia lo straniero, questi può essere espulso verso un'altra regione del paese [...] solo fatti salvi i requisiti restrittivi dell'articolo 8 <sup>(434)</sup>.

La DQ includeva la nozione di protezione all'interno del paese d'origine nell'articolo 8. La DQ (rifusione) ha introdotto precondizioni dettagliate per la possibilità di applicare l'alternativa della protezione all'interno del paese d'origine (derivanti principalmente dalla sentenza pronunciata dalla Corte EDU in *Salah Sheekh*) <sup>(435)</sup> e ha soppresso l'articolo 8, paragrafo 3, in virtù del quale la nozione si applicava nonostante gli ostacoli tecnici al ritorno nel paese di origine. Poiché nella DQ (rifusione) è utilizzata in inglese la parola «*settle*» («vi si stabilisca» in italiano), diversamente dalla DQ in cui era utilizzata la parola «*stay*», è possibile che sia prevista una situazione di maggiore stabilità <sup>(436)</sup>. La nozione di protezione all'interno del paese d'origine cui fa riferimento l'articolo 8, paragrafo 1, DQ (rifusione) ora fa riferimento anche all'accesso alla protezione come condizione indispensabile per la sua applicazione. La DQ (rifusione) ha introdotto anche un riferimento all'obbligo delle autorità di ottenere informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale nel paese di origine (articolo 8, paragrafo 2).

L'articolo 8 fa riferimento all'esame della domanda di protezione internazionale, prevedendo quindi criteri comuni applicabili per entrambi i tipi di protezione internazionale, ossia status di rifugiato e protezione sussidiaria.

La CGUE non ha ancora avuto modo di occuparsi direttamente di questioni riguardanti l'articolo 8, fatta eccezione per i riferimenti indiretti alla protezione all'interno del paese d'origine nella causa *Elgafaji*, in cui ha stabilito che:

[A]l momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria [...] si può, in particolare, tenere conto [...] dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato <sup>(437)</sup>.

<sup>(434)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 31 gennaio 2013, BVerwG 10 C 15.12, BVerwG:2013:300713U1C5.12.0, punto 14, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).

<sup>(435)</sup> Corte EDU, *Salah Sheekh v the Netherlands*, cit. alla nota. 349.

<sup>(436)</sup> EASO, *Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE) — Un'analisi giuridica*, dicembre 2014, pag. 35.

<sup>(437)</sup> CGUE, sentenza *Elgafaji*, cit. alla nota 45, punto 40.

Nell'applicare l'articolo 3 CEDU ai casi di espulsione, la Corte EDU ha anche riconosciuto che:

[...] L'articolo 3, in quanto tale, non osta a che gli Stati contraenti facciano affidamento sull'esistenza di un'alternativa di fuga interna nel valutare l'asserzione di un individuo circa il fatto che in caso di ritorno nel suo paese d'origine sarebbe esposto al rischio reale di essere sottoposto a trattamenti vietati da tale disposizione [...] <sup>(438)</sup>.

L'ulteriore analisi dell'articolo 8 verterà innanzitutto sulla qualità della protezione all'interno del paese d'origine (sezione 1.8.1, pag. 77), quindi si soffermerà sui requisiti relativi all'esame, ivi compresa la fase dell'esame (sezione 1.8.2, pag. 83).

### 1.8.1 Qualità della protezione all'interno del paese di origine (articolo 8, paragrafo 1)

La nozione di protezione all'interno del paese d'origine presentata all'articolo 8 prevede essenzialmente che le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria non siano soddisfatte **quando il richiedente può essere protetto all'interno del suo paese d'origine**. Il termine «protezione» implica che tale nozione può essere invocata soltanto quando si è stabilito o si presume anzitutto che il richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato o corra un rischio effettivo di subire un danno grave nella sua regione di origine. Se si accerta che lo stabilimento in «una parte del territorio del paese d'origine» soddisfa i criteri di cui all'articolo 8, lo Stato membro è legittimato a concludere che un richiedente non necessita di protezione internazionale.

A questo proposito, la necessità di **identificare chiaramente una determinata parte o più parti del territorio del paese d'origine** in cui è disponibile la protezione interna è una precondizione fondamentale per l'applicazione del concetto <sup>(439)</sup>.

Secondo la *Verfassungsgerichtshof* (Corte costituzionale) austriaca, la valutazione del rischio dovrebbe basarsi sulla destinazione effettiva del richiedente <sup>(440)</sup>. Allo stesso modo, secondo la giurisprudenza svedese, è necessario trovare una zona in cui il persecutore non possa minacciare il richiedente <sup>(441)</sup>.

Secondo l'UNHCR, il tenore letterale dell'articolo 8 DQ implica che si debba innanzitutto accertare l'esistenza di un timore fondato e successivamente esaminare la possibilità per il richiedente di beneficiare della protezione interna in una particolare area. Nell'esaminare la protezione interna, si devono identificare una o più aree particolari <sup>(442)</sup>. Se il richiedente deve essere rimpatriato in una regione del suo paese di origine diversa da quella in cui viveva in precedenza, tale nuova regione deve essere esaminata in base ai criteri stabiliti per la protezione all'interno del paese d'origine <sup>(443)</sup>.

Un giudice può tuttavia concludere che la protezione all'interno del paese d'origine è disponibile in una zona specifica senza necessariamente inferire che sia l'unica zona sicura del paese: in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, DQ (rifusione), infatti, un richiedente non necessita di protezione internazionale qualora «una parte del territorio del suo paese di origine» soddisfi i criteri sostanziali pertinenti.

A questo riguardo, l'articolo 8, paragrafo 1, fissa **tre criteri** in base ai quali stabilire se il richiedente può beneficiare di protezione in una parte del territorio del suo paese d'origine (cfr. tabella 22 che segue).

<sup>(438)</sup> Corte EDU, *Sufi and Elmi v the United Kingdom*, cit. alla nota 49, punto 266.

<sup>(439)</sup> Consiglio costituzionale (Francia), decisione del 4 dicembre 2003, n. 2003-485-DC, punto 17, in *Journal officiel*, 11 dicembre 2003, 21085; Consiglio di Stato (Francia), sentenza dell'11 febbraio 2015, *Ms S*, ricorso n. 374167; e Corte d'appello per la migrazione (Svezia), sentenza del 14 gennaio 2009, UM 4118-07, MIG:2009:4 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(440)</sup> Corte costituzionale (Austria), sentenza del 12 marzo 2013, U1674/12, punto 2.1 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(441)</sup> Corte d'appello della migrazione (Svezia), UM 4118-07, cit. alla nota 439 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL), citato in ECRE e al., *Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative*, cit. alla nota 360, pag. 59.

<sup>(442)</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 4*, cit. alla nota 366, punti 34 e 35.

<sup>(443)</sup> H. Dörig, in K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), cit. alla nota 75.

**Tabella 22 — I tre criteri cumulativi relativi alla protezione all'interno del paese d'origine**

<b>1</b>	Una parte del paese d'origine deve essere <b>sicura per il richiedente</b>	sezione 1.8.1.1, pagg. 78-80
<b>2</b>	Il richiedente ha <b>accesso a tale parte del paese di origine</b>	sezione 1.8.1.2, pagg. 80-81
<b>3</b>	Si può <b>ragionevolmente supporre che il richiedente vi si stabilisca</b>	sezione 1.8.1.3, pagg. 81-83

### 1.8.1.1 Sicurezza in una parte del territorio del paese d'origine

L'**esistenza di una zona sicura nel paese d'origine** è un elemento centrale della nozione di protezione all'interno del paese d'origine di cui all'articolo 8. Il primo criterio di sicurezza stabilito all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), fa riferimento alla condizione che il richiedente «non [abbia] fondati motivi di temere di essere perseguitato o non [corra] rischi effettivi di subire danni gravi» in quella parte del paese d'origine (sezione 1.8.1.1.1, pag. 78). In alternativa, gli Stati membri possono stabilire che un richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine «ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) (sezione 1.8.1.1.2, pag. 79).

È importante sottolineare che la nozione di protezione all'interno del paese d'origine si basa su una distinzione tra la zona di origine di una persona e una parte o parti alternative del paese. Quando si identifica la zona di origine, è necessario valutare quanto sono forti i collegamenti del richiedente con tale zona; occorre inoltre esaminare tutti i fattori pertinenti, tra cui l'eventualità che il richiedente abbia successivamente vissuto e si sia stabilito in un'altra parte o in altre parti del paese prima di lasciarlo. Nei casi in cui sono stati stabiliti stretti collegamenti con una nuova zona, di norma si considererà come zona di origine quest'ultima e non la zona in cui la persona è nata e cresciuta.

#### 1.8.1.1.1 Assenza di persecuzioni o danni gravi [articolo 8, paragrafo 1, lettera a)]

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), prevede che il richiedente non debba avere fondati timori di essere perseguitato o correre effettivi di subire danni gravi nella parte del territorio del paese suggerita per l'applicazione dell'alternativa della protezione all'interno del paese d'origine. La persecuzione originale o qualsiasi nuova forma di persecuzione o danno grave precludono l'applicazione della nozione di protezione all'interno del paese d'origine [a meno che la persona abbia accesso alla protezione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)]. Questa lettura può essere ulteriormente corroborata, *mutatis mutandis*, da quanto rilevato dalla CGUE nella causa *Abdulla* riguardante l'interpretazione da dare all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), DQ [anche articolo 11, paragrafo 1, lettera e)], DQ (rifusione) relativo alla cessazione. La Corte ha concluso che non soltanto devono essere venute meno le circostanze originali alla base del timore della persona di essere perseguitata, ma anche che la persona non deve avere «altri motivi di timore di «essere perseguitat[a]» (444).

Un approccio simile si può riscontrare nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri. Secondo la giurisprudenza della *Migrationsdomstolen* (Corte d'appello per la migrazione) svedese, è vitale accertare che nella zona proposta di protezione all'interno del paese d'origine il richiedente non sarebbe esposto ad altri tipi di minacce o altre forme di persecuzione (445). Nella stessa ottica, la *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto di asilo) francese ha sostenuto in due casi che le richiedenti somale in questione non potevano beneficiare di protezione all'interno del paese d'origine, in quanto le donne che fuggono dalla violenza nelle regioni meridionali e centrali del paese subiscono abusi o vengono rapite quando si rifugiano nei campi per sfollati interni (446). L'UNHCR suggerisce analogamente che la valutazione dell'eventualità che il richiedente sia esposto a un rischio di subire persecuzioni o altri danni gravi una volta trasferitosi include sia la persecuzione o danno grave originari, sia possibili nuove forme di persecuzione o danno grave nell'area di trasferimento (447).

(444) CGUE, *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 76.

(445) Corte d'appello della migrazione (Svezia), UM 4118-07, cit. alla nota 439 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL), citato in ECRE e al., *Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative*, cit. alla nota 360, pag. 59.

(446) Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 24 luglio 2012, ricorso n. SOM08FSPVUL e Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza dell'8 dicembre 2011, ricorso n. SOM09FSPVUL, citato in ECRE e al., *Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative*, cit. alla nota 360, pag. 15.

(447) UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 4*, cit. alla nota 366, punto 7.

Poiché si presume che lo Stato abbia la capacità operativa di agire in tutto il territorio nazionale, nei casi che vedono lo Stato come responsabile della persecuzione o del danno grave i criteri di sicurezza di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di norma non sono soddisfatti. La situazione può invece essere diversa quando lo Stato non è in grado di compiere atti che si configurano come una persecuzione o un danno grave in alcune zone del paese, ad esempio nel caso di uno Stato federale debolmente aggregato <sup>(448)</sup>.

Quando il **responsabile della persecuzione o del danno grave è un soggetto non statale** (cfr. [sezione 1.6.3](#), pag. 61), si deve esaminare innanzitutto la portata territoriale del rischio di subire una persecuzione o un danno grave, quindi domandarsi se è verosimile che il persecutore segua il richiedente nella zona di protezione all'interno del paese. Secondo la giurisprudenza della *Migrationsdomstolen* (Corte d'appello per la migrazione) svedese, la protezione all'interno del paese d'origine può essere presa in considerazione soltanto in una zona in cui il responsabile della persecuzione non può minacciare la persona. Se vi è un rischio reale che il responsabile della persecuzione possa raggiungere la persona, è necessario accertare che nella zona la persona possa beneficiare di protezione da parte dello Stato <sup>(449)</sup>. Nell'esaminare la capacità del responsabile della persecuzione di raggiungere il richiedente, il *Raad van State* (Consiglio di Stato) neerlandese ha tenuto conto del fatto che l'influenza del datore di lavoro sul richiedente non era estesa a tutto il paese <sup>(450)</sup>. In Germania, in un caso riguardante una richiedente che asseriva di essere esposta al rischio di dover contrarre matrimonio contro la sua volontà, il *Verwaltungsgericht Augsburg* (Tribunale amministrativo di Asburgo) ha fatto notare, tra l'altro, che il padre della richiedente sarebbe presto venuto a conoscenza del ritorno della figlia a Kabul, perché tale notizia sarebbe prima o poi circolata attraverso i collegamenti tribali <sup>(451)</sup>.

In un'ottica simile, nelle cause *DNM v Sweden* e *SA v Sweden* la Corte EDU ha esaminato, nel contesto dell'articolo 3 CEDU, la portata territoriale del rischio di maltrattamento ad opera di familiari in Iraq intenzionati a vendicare l'onore della famiglia. La Corte EDU ha osservato che un fattore che può pregiudicare la ragionevolezza del trasferimento interno è il fatto che una persona sia perseguitata da un clan o una tribù potente che esercita influenza a livello governativo. Se invece il clan o la tribù in questione non è particolarmente influente, in molti casi la protezione interna può essere ragionevole. La Corte EDU ha constatato la mancanza di prove che corroborassero l'asserzione dei richiedenti secondo cui le famiglie in questione erano particolarmente influenti, o potenti, o avevano collegamenti con le autorità in Iraq, e quindi avrebbero avuto i mezzi e i collegamenti per ritrovare il richiedente nella zona di protezione interna <sup>(452)</sup>. Nella causa *AAM*, la Corte EDU ha riconosciuto che il trasferimento nella regione irachena del Kurdistan all'inizio del 2014 costituiva un'alternativa praticabile per il richiedente che temeva di subire maltrattamenti ad opera di al-Qaeda a Mosul e in altre parti dell'Iraq in cui tale organizzazione aveva una presenza importante <sup>(453)</sup>.

Secondo l'UNHCR:

Non è sufficiente concludere semplicemente che l'agente di persecuzione originario non ha ancora stabilito una presenza nell'area proposta. Piuttosto, deve esserci motivo di credere che il campo d'azione dell'agente di persecuzione rimarrà verosimilmente limitato e al di fuori del luogo di trasferimento designato <sup>(454)</sup>.

#### **1.8.1.1.2 Disponibilità della protezione contro persecuzioni o danni gravi [articolo 8, paragrafo 1, lettera b)]**

Ad integrazione della condizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), secondo cui il richiedente non deve avere fondati motivi di temere di essere perseguitato o correre rischi effettivi di subire danni gravi, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prevede che il richiedente debba avere accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7 nella zona proposta per la protezione all'interno del paese d'origine. Di conseguenza, la protezione contro persecuzioni o danni gravi all'interno del paese d'origine deve provenire dai **soggetti che offrono protezione stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1, DQ (rifusione) ed essere effettiva e non temporanea ai**

<sup>(448)</sup> Per un esempio di un caso in cui si è ritenuto che agenti dello Stato non avessero un ambito d'azione esteso a tutto il territorio del paese, cfr. Alta Corte (Irlanda), sentenza del 16 luglio 2015, *KMA (Algeria) v Refugee Appeals Tribunal & Anor* [2015] IEHC 472.

<sup>(449)</sup> Con riferimento alla decisione della Corte d'appello della migrazione (Svezia), UM 4118-07, cit. alla nota 439 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL), citato in ECRE e al., *Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative*, cit. alla nota 360, pag. 59.

<sup>(450)</sup> Consiglio di Stato (Paesi Bassi), decisione del 21 marzo 2013, n. 201105922/1 (Kazakhstan), citata in ECRE e al., *Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative*, cit. alla nota 360, pag. 59.

<sup>(451)</sup> Tribunale amministrativo di Augusta, Au 6 K 30092, cit. alla nota 280 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(452)</sup> Corte EDU, *DNM v Sweden*, cit. alla nota 309, punto 57; Corte EDU, *SA v Sweden*, cit. alla nota 309, punto 56.

<sup>(453)</sup> Corte EDU, *AAM v Sweden*, cit. alla nota 309, punti 66-74.

<sup>(454)</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 4*, cit. alla nota 366, punto 18.

**sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, DQ (rifusione).** L'analisi contenuta nella **sezione 1.7** (pag. 63) si applica perciò anche alla valutazione della protezione contro persecuzioni o danni gravi ai fini della protezione all'interno del paese d'origine.

La protezione effettiva deve essere **accessibile** per il richiedente nell'area di protezione all'interno del paese d'origine e quindi permettergli di vivere senza ad esempio nascondere il suo orientamento sessuale, le sue opinioni politiche o il suo credo religioso o rinunciare ad altri aspetti importanti della propria vita privata, la libertà di espressione, di associazione, di religione, ecc. <sup>(455)</sup>.

Inoltre, conformemente al considerando 27 della DQ (rifusione), «qualora lo Stato o agenti dello Stato siano i responsabili della persecuzione e dei danni gravi, si dovrebbe presumere che il richiedente non abbia la possibilità di beneficiare di una protezione efficace» (cfr. **sezione 1.6**, pag. 57). Come precisato dal *Conseil du Contentieux des Etrangers* (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri) belga, quando lo Stato è il responsabile della persecuzione si presume che non vi sia una protezione efficace, poiché si suppone che lo Stato abbia autorità esecutiva sulla totalità del suo territorio <sup>(456)</sup>.

Nell'esaminare l'adeguatezza di (quella che indica come) un'alternativa di fuga interna in casi di espulsione che ricadono sotto l'articolo 3 CEDU, la Corte EDU segue un approccio simile. Nella causa *Chahal*, ad esempio, la Corte EDU ha asserito che il richiedente, di origine sikh, era esposto a un rischio particolare di subire maltrattamenti nella provincia del Punjab ma non poteva essere considerato al sicuro altrove in India perché anche in altre aree la polizia era accusata di coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani. La Corte non era quindi persuasa che l'alternativa di «fuga interna» offra una garanzia affidabile contro il rischio di maltrattamento laddove la violazione dei diritti umani da parte di taluni membri delle forze di sicurezza sia un problema perdurante e di difficile soluzione <sup>(457)</sup>. Nella sentenza *Hilal*, la Corte EDU ha osservato in modo analogo che a causa dei legami istituzionali tra la polizia nella parte continentale della Tanzania e la polizia a Zanzibar (che fa parte della Repubblica unita della Tanzania), l'alternativa di fuga interna non può essere considerata una garanzia affidabile contro azioni arbitrarie <sup>(458)</sup>.

L'UNHCR ritiene in modo analogo che laddove la temuta persecuzione emani da agenti dello Stato, incluso il partito ufficiale in Stati monopartitici, o sia da essi condonata o tollerata, la protezione interna normalmente non esiste, giacché si presume che questi esercitino la loro autorità in tutto il paese. L'autorità degli enti, organi o amministrazioni locali o regionali discende dallo Stato. L'UNHCR sostiene quindi che:

La possibilità del trasferimento interno può essere rilevante solo se esiste chiara evidenza che l'autorità che perseguita non ha capacità al di fuori della sua regione e che circostanze particolari possono spiegare il fallimento del governo nel neutralizzare il pericolo localizzato <sup>(459)</sup>.

### 1.8.1.2 Accesso a una parte del territorio del paese d'origine

Anche quando una parte del territorio del paese d'origine è sicura per il richiedente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b), l'articolo 8, paragrafo 1 impone agli Stati membri di appurare se un richiedente possa «legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si [possa] ragionevolmente supporre che vi si stabilisca». Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, DQ (rifusione), quindi, menziona esplicitamente **tre condizioni** per la valutazione dell'accesso alla protezione interna in una parte del territorio del paese d'origine. Tali condizioni sono riportate nella tabella 23.

<sup>(455)</sup> UKUT, sentenza del 26 gennaio 2011, *SA (Political Activist — Internal Relocation) Pakistan* [2011] UKUT 30 (IAC), punto 15; Alta Corte (Irlanda), sentenza del 1<sup>o</sup> ottobre 2014, *MCA v Refugee Appeals Tribunal & Ors* [2014] IEHC 504, punto 14.

<sup>(456)</sup> Con riferimento alla decisione del Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio) del 31 agosto 2013, ricorso n. DRC37FNSNO, citato in ECRE e al., *Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative*, cit. alla nota 360, pag. 66.

<sup>(457)</sup> Corte EDU, sentenza del 15 novembre 1996, Grande Camera, *Chahal v the United Kingdom*, ricorso n. 22414/93, punto 104 e 105.

<sup>(458)</sup> Corte EDU, sentenza del 6 marzo 2001, *Hilal v the United Kingdom*, ricorso n. 45276/99, punti 67 e 68.

<sup>(459)</sup> UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 4*, cit. alla nota 366, punti 13 e 14.



**Tabella 23 — Le tre condizioni cumulative per la valutazione dell'accesso alla protezione interna in una parte del paese d'origine ai sensi dell'articolo 8 DQ (rifusione)**

<b>La persona deve potere:</b>	<b>1)</b>	<b>recarsi in sicurezza</b> in tale parte del paese;
	<b>2)</b>	<b>recarvisi legalmente;</b>
	<b>3)</b>	<b>esservi ammessa.</b>

Con riferimento ai tre requisiti, la proposta della Commissione richiamava la necessità di garantire la compatibilità della nozione di protezione all'interno del paese d'origine con l'articolo 3 CEDU, come interpretato nella sentenza *Salah Sheekh* della Corte EDU<sup>(460)</sup>. I tre requisiti per valutare l'accesso alla protezione all'interno del paese d'origine sono stati strettamente seguiti dalla Corte EDU nelle sentenze pronunciate nelle cause *Salah Sheekh*, *Sufi and Elmi*, *MYH*, *KAB*, *AAM* e in altre cause che ricadono sotto l'articolo 3 CEDU<sup>(461)</sup>. Nella causa *Salah Sheekh*, la Corte EDU ha osservato che le autorità di tre aree relativamente sicure della Somalia non concedono l'ammissione a cittadini che non sono originari di tali regioni o non sono affiliati a clan presenti nei loro territori<sup>(462)</sup>. Nella causa *Sufi and Elmi*, la Corte EDU ha concluso che un rimpatriato non poteva recarsi in sicurezza nella sua regione di destinazione in Somalia se doveva attraversare un'area controllata da Al-Shabaab<sup>(463)</sup>. Nel caso dell'Iraq settentrionale curdo, la Corte EDU ha stabilito che vi sono voli diretti dalla Svezia a tale regione e che tutti chi iracheni, indipendentemente dalla loro origine etnica o dal loro credo religioso, erano liberi di entrare nei tre governatorati curdi<sup>(464)</sup>.

Anche i giudici nazionali applicano questa condizione. Secondo il *Conseil d'Etat* (Consiglio di Stato) francese, è possibile negare la protezione a una persona che rischia la mutilazione genitale femminile se tale persona può beneficiare nel suo paese di una protezione alternativa che deve soddisfare i criteri di accesso e insediamento in condizioni di sicurezza e vita familiare normale<sup>(465)</sup>. In relazione alla DQ originale, il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale) tedesco ha sottolineato che il richiedente deve poter raggiungere la zona di protezione all'interno del paese d'origine in modo ragionevole. Il Tribunale ha stabilito che è necessaria una previsione attendibile e basata sui fatti dell'accessibilità effettiva, che tenga conto non soltanto delle possibilità di espulsione ma anche delle varianti di itinerario per la partenza volontaria nel paese di origine. Visto il carattere umanitario del diritto dei rifugiati, deve essere dimostrato che esiste un percorso sicuro e ragionevole per la persona interessata, così che tale persona possa accedere alla destinazione in questione senza minacce gravi<sup>(466)</sup>. Alla persona può essere tuttavia richiesto di cooperare nell'acquisizione dei visti di transito<sup>(467)</sup>. La temporanea indisponibilità di aree sicure, ad esempio a causa dei collegamenti di trasporto intermittenti o di difficoltà normalmente superabili nell'ottenimento rilascio dei documenti di viaggio e dei visti di transito, non ha rilevanza<sup>(468)</sup>. La *House of Lords* (Camera dei Lord) britannica prevede che il richiedente debba poter raggiungere l'area di protezione all'interno del paese senza avversità eccessive o eccessive difficoltà<sup>(469)</sup>. Secondo la *Korkeinvaltuuskunta* (Corte suprema amministrativa), finlandese, si deve esaminare se la potenziale violenza e le potenziali aggressioni nelle regioni vicine possano impedire od ostacolare in maniera rilevante la capacità di tornare nella regione di protezione all'interno del paese<sup>(470)</sup>.

### 1.8.1.3 Ragionevolezza dell'ipotesi che il richiedente si stabilisca in una parte del territorio del paese di origine

Il requisito della ragionevolezza discende dall'articolo 8, paragrafo 1, DQ (rifusione), che permette agli Stati membri di applicare la nozione di protezione all'interno del paese d'origine nella valutazione di un ricorso solo se «si può **ragionevolmente** supporre che [il richiedente] si stabilisca» nella zona proposta di protezione all'interno

<sup>(460)</sup> Commissione europea, proposta di DQ (rifusione), cit. alla nota 243, pag. 7.

<sup>(461)</sup> Corte EDU, *Salah Sheekh v the Netherlands*, cit. alla nota. 349, punti 143 e 144; Corte EDU, *Sufi and Elmi v the United Kingdom*, cit. alla nota 49, punto 267; Corte EDU, *MYH and Others v Sweden*, cit. alla nota 309, punti 64-66; Corte EDU, *KAB v Sweden*, cit. alla nota 309, punti 80-85; Corte EDU, *AAM v Sweden*, cit. alla nota 309, punti 70-73.

<sup>(462)</sup> Corte EDU, *Salah Sheekh v the Netherlands*, cit. alla nota. 349, punto 142.

<sup>(463)</sup> Corte EDU, *Sufi and Elmi v the United Kingdom*, cit. alla nota 49, punto 277.

<sup>(464)</sup> Corte EDU, *AAM v Sweden*, cit. alla nota 309, punti 70 e 72.

<sup>(465)</sup> Consiglio di Stato (Francia), *DF*, cit. alla nota 282 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(466)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 29 maggio 2008, BVerwG 10 C 11.07, BVerwG:2008:290508U10C11.07.0, pag. 186, punto 19.

<sup>(467)</sup> Cfr. a questo proposito EWCA (Regno Unito), sentenza del 23 ottobre 2013, *HF (Iraq) & Ors v Secretary of State for the Home Department* [2013] EWCA Civ 1276, punti 99-104 (Lord Justice Elias).

<sup>(468)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 11.07, cit. alla nota 466, punti 19 e 20.

<sup>(469)</sup> Camera dei Lord (Regno Unito), sentenza del 15 febbraio 2006, *Januzi v Secretary of State for the Home Department*, [2006] Regno Unito HL 5, punto 47.

<sup>(470)</sup> Corte suprema amministrativa (Finlandia), sentenza del 18 marzo 2011, KHO:2011:25.



del paese d'origine. La DQ (rifusione), tuttavia, non offre criteri pertinenti su cui basarsi per accertare se sia davvero ragionevole per il richiedente stabilirsi in una zona del paese di origine che sotto altri aspetti soddisfa i requisiti che discendono dalla nozione di protezione all'interno del paese d'origine. In assenza di giurisprudenza pertinente della CGUE, si possono trarre indicazioni dall'approccio adottato dagli organi giurisdizionali degli Stati membri, da pronunciamenti della Corte EDU che hanno applicato criteri molto simili, da approcci avanzati a livello nazionale e da linee guida dell'UNHCR. In generale, tutte queste fonti tendono ad utilizzare un **approccio basato sui diritti** nell'applicare il criterio della ragionevolezza, ma il livello a cui i diritti umani fondamentali devono essere protetti non è definito in modo chiaro e resta oggetto di discussione <sup>(471)</sup>.

La causa *Salah Sheekh* sembra indicare che per la Corte EDU il criterio principale è se sorga un problema ai sensi dell'articolo 3 CEDU in ragione del fatto che il richiedente sarebbe esposto a un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU nella zona di protezione all'interno del paese d'origine <sup>(472)</sup>. Questo orientamento è stato ulteriormente approfondito in *Sufi and Elmi*, in cui la Corte EDU non ha riconosciuto la zona proposta di protezione all'interno del paese d'origine perché le condizioni ivi presenti si configuravano come un trattamento inumano proibito dall'articolo 3 CEDU:

[Gli sfollati interni] nel corridoio di Afgoi hanno un accesso molto limitato al cibo e all'acqua e i luoghi di ricovero sembrano essere un problema emergente perché i signori della guerra cercano di sfruttare la loro difficile situazione a proprio vantaggio. Benché nei campi di Dadaab sia disponibile assistenza umanitaria, a causa del sovraffollamento estremo l'accesso ai luoghi di ricovero, all'acqua e ai servizi igienici è estremamente limitato. Gli abitanti di entrambi i campi sono esposti ai crimini violenti, allo sfruttamento, ad abusi e al reclutamento forzato. [...] I rifugiati dei campi di Dadaab non hanno il permesso di uscirne e risultano quindi intrappolati nei campi fino alla cessazione del conflitto in Somalia. Al contempo, con il continuo afflusso di rifugiati che fuggono dalla situazione in Somalia, i campi sono sempre più sovraffollati <sup>(473)</sup>.

Nella causa *AAM*, tuttavia, la Corte EDU ha osservato che il trasferimento interno comporta inevitabilmente talune privazioni e che nulla indicava, sulla base delle circostanze del caso, che le condizioni di vita generali nella regione di trasferimento per il richiedente «sarebbero irragionevoli o rappresenterebbero in alcun modo un trattamento proibito dall'articolo 3» <sup>(474)</sup>. Allo stesso tempo, ritenere che la protezione interna sia esclusa soltanto se un richiedente è esposto alla violazione di un diritto inderogabile quale l'articolo 3 CEDU sarebbe troppo restrittivo <sup>(475)</sup>. Ciò discende per logica dal fatto che anche se nell'altra parte del paese un richiedente non sarebbe esposto a un nuovo rischio (reale) di persecuzione, potrebbe comunque dimostrare di non potersi avvalere della protezione interna se riesce a provare che sarebbe irragionevole per lui stabilirvisi.

Ai sensi della giurisprudenza britannica <sup>(476)</sup>, «ragionevole» va inteso nel senso che non dovrebbe essere troppo drastico attendersi che il richiedente si trasferisca. La *House of Lords* (Camera dei Lord) britannica ha esaminato vari criteri di «ragionevolezza». Nella causa *Januzi*, Lord Bingham ha descritto l'approccio nei termini seguenti:

Supponiamo che una persona sia sottoposta a persecuzione per motivi contemplati dalla convenzione nel paese di cui ha la cittadinanza, e che il paese sia povero, le prestazioni sociali limitate, la miseria e le ristrettezze diffuse, il rispetto per i diritti umani scarso. [...] Potrebbe vivere altrove nel suo paese di cittadinanza senza il timore di persecuzioni, ma subirebbe comunque tutti gli svantaggi della vita in un paese povero e arretrato. Sarebbe strano se la possibilità di persecuzioni conferisse a questa persona il diritto di fuggire, oltre che dalla stessa persecuzione, anche dalle privazioni alle quali è soggetta il suo paese d'origine. Naturalmente sarebbe diverso se lo scarso rispetto per i diritti umani rappresentasse una minaccia per la sua vita o la esponesse al rischio di trattamenti o pene inumani o degradanti <sup>(477)</sup>.

<sup>(471)</sup> Come osservato da un commentatore, «sembra esservi ampio accordo sul fatto che se la vita di un singolo richiedente in una [zona di applicazione dell'alternativa di protezione interna] comportasse l'annientamento economico, l'assoluta indigenza o l'esistenza al di sotto del livello di mera sussistenza (*Existenzminimum*) ovvero la negazione di «mezzi di sussistenza dignitosi», ciò non sarebbe ragionevole. All'opposto, un semplice abbassamento del tenore di vita o peggioramento della situazione economica lo sarebbe»: H. Storey, «*The Internal Flight Alternative Test: The Jurisprudence Re-Examined*», IJRL (1998), pagg. 516 e 527, citato in Camera dei Lord (Regno Unito), *Januzi v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 469, punto 20.

<sup>(472)</sup> Corte EDU, *Salah Sheekh v the Netherlands*, cit. alla nota. 349.

<sup>(473)</sup> Corte EDU, *Sufi and Elmi v the United Kingdom*, cit. alla nota 49, punto 291.

<sup>(474)</sup> Corte EDU, *AAM v Sweden*, cit. alla nota 309, punto 73.

<sup>(475)</sup> Cfr. Camera dei Lord (Regno Unito), sentenza del 14 novembre 2007, *Secretary of State for the Home Department v AH (Sudan) and Others* [2007] Regno Unito HL 49.

<sup>(476)</sup> Cfr. Camera dei Lord (Regno Unito), *Januzi v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 469; e Camera dei Lord (Regno Unito), *Secretary of State for the Home Department v AH (Sudan) and Others*, cit. alla nota 475.

<sup>(477)</sup> Camera dei Lord (Regno Unito), *Januzi v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 469 (Lord Bingham).

Il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale) tedesco ha deciso in diverse sentenze che ci si può ragionevolmente aspettare che un richiedente dimori nella zona di protezione interna soltanto se le basi per la sussistenza sono sufficientemente garantite <sup>(478)</sup>. Il criterio relativo alla sopravvivenza economica va oltre l'assenza di difficoltà a sopravvivere: non ci si può ragionevolmente aspettare che un richiedente viva al limite del livello minimo di sussistenza. Parimenti, non ci si può aspettare che si assicuri la sussistenza economica ricorrendo ad attività criminali <sup>(479)</sup>. Il Tribunale ha tuttavia lasciata aperta la questione di quali criteri economici e sociali aggiuntivi debbano essere soddisfatti <sup>(480)</sup>.

## 1.8.2 Requisiti relativi all'esame (articolo 8, paragrafo 2)

L'articolo 8, paragrafo 2, DQ (rifusione) precisa i requisiti cui devono attenersi gli Stati membri (e quindi tutti gli organi degli stessi preposti all'adozione delle decisioni) che applicano l'articolo 8 per determinare se il richiedente abbia accesso alla protezione in una parte del territorio del suo paese d'origine. Tali requisiti riguardano la natura orientata al futuro della valutazione da effettuare (sezione 1.8.2.2, pag. 83) e i fattori da prendere in considerazione, ossia le condizioni generali nella parte del paese di origine considerata e le circostanze personali del richiedente (sezione 1.8.2.3, pag. 84). Prima di esaminare questi fattori, tuttavia, vale la pena di considerare in quale fase della determinazione dello status deve avvenire l'esame della protezione all'interno del paese d'origine (sezione 1.8.2.1, pag. 83).

### 1.8.2.1 Fase dell'esame

Poiché, come illustrato sopra, l'applicazione della nozione di protezione all'interno del paese d'origine può essere presa in considerazione soltanto quando si sia accertato che il richiedente ha timori fondati di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire un danno grave nella sua regione di origine, l'esistenza di un timore (rischio) localizzato deve essere appurata **prima** di esaminare l'esistenza di protezione in un'altra area specifica del paese d'origine. Questo approccio è indispensabile per una valutazione adeguata della possibilità di beneficiare di protezione all'interno del paese d'origine, in particolare per quanto riguarda la capacità dei responsabili della persecuzione o del danno grave di individuare il richiedente in un'altra parte del territorio del paese e la possibilità per quest'ultimo di recarsi in modo sicuro e legale in tale zona. Da questo approccio discende anche che se il richiedente non ha dimostrato un timore fondato di subire una persecuzione o un danno grave nella sua zona d'origine, non è necessario che il giudice nazionale proceda all'esame della protezione all'interno del paese d'origine.

### 1.8.2.2 Valutazione orientata al futuro

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, DQ (rifusione), gli Stati membri devono anzitutto valutare la possibilità di beneficiare di protezione all'interno del paese d'origine «**al momento della decisione sulla domanda**» <sup>(481)</sup>.

In secondo luogo, dalla necessità di appurare se vi siano timori fondati o rischi effettivi di subire un danno grave e dalla necessità che la protezione sia non temporanea ed effettiva discende il fatto che vi sia una valutazione orientata al futuro. Come osservato da un tribunale ungherese:

[I]l'authority deve accertare che il richiedente non sarebbe esposto al rischio di persecuzione o danno grave nella regione proposta [...] non soltanto al momento della decisione ma anche in futuro. I paesi interessati da conflitti armati in genere non possono offrire una protezione interna rispondente a criteri di sicurezza

<sup>(478)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 15.12, cit. alla nota 434, punto 20, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).

<sup>(479)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 1º febbraio 2007, BVerwG 1 C 24.06, BVerwG:2007:010207U1C24.06.0, punto 11.

<sup>(480)</sup> Cfr. Dörig in: Hailbronner/Thym, cit. alla nota 75; articolo 8, paragrafo 16.

<sup>(481)</sup> In virtù dell'articolo 46, paragrafo 3, DPA (rifusione), un ricorso effettivo contro una decisione negativa presuppone «l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della [DQ (rifusione)], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado».

perché lo spostamento delle linee del fronte, modificando la situazione, può rendere insicure zone che in precedenza erano sicure <sup>(482)</sup>.

### 1.8.2.3 Condizioni generali nella parte del territorio del paese di origine e circostanze personali del richiedente

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, nell'applicare l'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri «tengono conto [...] delle **condizioni generali vigenti in tale parte del paese**, nonché delle **circostanze personali del richiedente**, in conformità dell'articolo 4» <sup>(483)</sup>. La valutazione deve assicurare che «informazioni precise e aggiornate pervengano da fonti pertinenti, quali l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo».

La CGUE non si è ancora pronunciata sul punto, ma la necessità di esaminare le circostanze personali, oltre che le informazioni sul paese di origine, trova riscontro nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri che applicano la DQ <sup>(484)</sup>. Secondo la *Nejvyšší správní soud* (Corte suprema amministrativa) ceca, nel considerare la protezione interna è necessario esaminare se la protezione sia disponibile di fatto e di diritto in relazione alla situazione particolare del richiedente <sup>(485)</sup>. Come dimostrano varie sentenze pronunciate in diversi Stati membri, le aree che in linea generale possono essere considerate aree possibili di protezione interna possono non essere aree di effettiva protezione interna per un particolare richiedente in ragione delle sue circostanze personali. Ad esempio, in Belgio la protezione all'interno del paese d'origine non è stata riconosciuta come un'opzione praticabile per un richiedente georgiano con una storia significativa di problemi psicopatologici e psicologici <sup>(486)</sup>. Nella Repubblica ceca, un tribunale ha fatto notare che la richiedente originaria del Congo era una donna non accompagnata sposata a un leader politico di spicco che rappresentava gli interessi dei loro gruppi etnici <sup>(487)</sup>. In Finlandia, si è ritenuto non fosse ragionevole ipotizzare che il richiedente, che aveva vissuto per la prima parte della sua vita in un villaggio hazara in Afghanistan e successivamente in Iran, potesse stabilirsi in altre parti dell'Afghanistan <sup>(488)</sup>. In Norvegia, si è ritenuto che non si potesse ragionevolmente ipotizzare che un richiedente originario della Somalia si stabilisse nel Puntland o nel Somaliland, in quanto tale richiedente non apparteneva a un clan di maggioranza e quindi non sarebbe stato in grado di sostentarsi in tali regioni <sup>(489)</sup>. Nel Regno Unito, si è ritenuto che una richiedente che aveva subito dei traumi e soffriva d'ansia e depressione avesse circostanze personali che la rendevano più vulnerabile delle altre donne di Kampala (Uganda) in generale <sup>(490)</sup>.

La Corte EDU ha applicato criteri simili in casi di espulsione riconducibili all'articolo 3 CEDU. Ad esempio, in *DNM* la Corte EDU ha esaminato, oltre alla situazione generale e alla violenza in Iraq, anche le circostanze personali del richiedente che era un curdo musulmano sunnita e ha concluso che il richiedente non era esposto a un rischio reale di maltrattamento né in ragione della situazione generale, né a causa delle sue circostanze personali nell'area di protezione interna <sup>(491)</sup>. In *MYH*, la Corte EDU ha tenuto conto di circostanze personali dei richiedenti quali la religione cristiana, l'età avanzata, le condizioni di salute precarie, il genere femminile e i deboli legami economici e sociali con la regione del Kurdistan, ma ha concluso che né la situazione generale in tale regione, né le circostanze personali dei richiedenti indicavano l'esistenza di un rischio reale di maltrattamento <sup>(492)</sup>.

<sup>(482)</sup> Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest (Ungheria), sentenza dell'11 ottobre 2011, 6.k.34.830/2010/19, citata in ECRE e al., *Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative*, cit. alla nota 360, pag. 59. Precisioni riguardanti il quadro temporale della valutazione dell'alternativa della protezione interna sono fornite in UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 4*, cit. alla nota 366, punto 8: «[d]eterminare se l'area di fuga interna proposta sia un'alternativa appropriata nel caso particolare, richiede una valutazione nel tempo, prendendo in considerazione non soltanto le circostanze che hanno fatto sorgere il timore della persecuzione e che hanno portato alla fuga dall'area originaria, ma anche se l'area proposta sia da considerarsi un'alternativa significativa nel futuro».

<sup>(483)</sup> NERETTO aggiunto.

<sup>(484)</sup> Cfr. ad esempio UKUT (IAC), sentenza del 31 gennaio 2013, *CM (EM Country Guidance; Disclosure) Zimbabwe CG* [2013] UKUT 00059 (IAC).

<sup>(485)</sup> Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), *IJ v Minister of the Interior*, cit. alla nota 364 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(486)</sup> Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 30 giugno 2011, n. 64.233, punto 5.4.2.

<sup>(487)</sup> Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 24 gennaio 2008, *EM v Ministry of Interior*, 4 Azs 99/2007-93 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(488)</sup> Corte suprema amministrativa (Finlandia), KHO:2011:25, cit. alla nota 470.

<sup>(489)</sup> Corte d'appello di Borgarting (Norvegia), sentenza del 23 settembre 2011, *Abid Hassan Jama v Utlendingsnemnda*, 10-142363ASD-BORG/01 (cfr. traduzione della causa a cura dell'UNHCR).

<sup>(490)</sup> EWCA (Regno Unito), sentenza del 22 maggio 2008, *AA (Uganda) v Secretary of State for the Home Department* [2008] EWCA Civ 579, punti 22-33.

<sup>(491)</sup> Corte EDU, *DNM v Sweden*, cit. alla nota 309, punti 50 e 58.

<sup>(492)</sup> Corte EDU, *MYH and Others v Sweden*, cit. alla nota 309, punti 68-73.

Secondo l'UNHCR, «le circostanze personali di un individuo dovrebbero avere sempre il giusto peso nel valutare se il trasferimento nell'area proposta possa essere per la persona in questione eccessivamente duro e quindi irragionevole» <sup>(493)</sup>.

Quando il richiedente è un **minore non accompagnato**, l'esistenza di adeguati dispositivi di assistenza e custodia che siano nell'interesse superiore del minore non accompagnato dovrebbe costituire un elemento per valutare se una protezione sia effettivamente disponibile [considerando 27, DQ (rifusione)].

## 1.9 Timore fondato

### 1.9.1 Timore fondato [articolo 2, lettera d)]

La locuzione «timore fondato» significa che deve esservi una valida base oggettiva per il timore di persecuzione del richiedente. Questo elemento della definizione di rifugiato riguarda il **rischio o la possibilità che la persecuzione abbia luogo**. Il timore è considerato fondato se è appurato che vi è una possibilità «ragionevole» che in futuro si avveri <sup>(494)</sup>. Per stabilirlo, è necessario valutare le affermazioni del richiedente alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso (articolo 4, paragrafo 3, DQ (rifusione)) ed esaminare le circostanze esistenti nel suo paese di origine, nonché il comportamento dei responsabili della persecuzione <sup>(495)</sup>. L'accertamento del timore fondato è quindi strettamente collegato all'esame delle prove e della credibilità, disciplinato principalmente dall'articolo 4 DQ (rifusione). L'esame delle prove, ivi compresa la valutazione della credibilità, è la fase 1. Se le prove prodotte dal richiedente sono ritenute credibili e accettate, si passa alla fase 2, che consiste nello stabilire se i fatti e le circostanze rappresentano un timore fondato. Questo approccio in due fasi è stato approvato dalla CGUE:

In realtà, tale «esame» ha luogo in due fasi distinte. La prima fase riguarda l'accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda, mentre la seconda fase riguarda la valutazione giuridica di tali elementi, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali previsti dagli articoli 9 e 10 o 15 della direttiva 2004/83 per il riconoscimento di una protezione internazionale <sup>(496)</sup>.

Le questioni delle prove e della credibilità, tuttavia, saranno trattate principalmente in un'analisi giuridica separata: *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the CEAS — A Judicial Analysis* <sup>(497)</sup>.

Come la convenzione sui rifugiati, la DQ (rifusione) non contiene alcuna definizione del termine «timore fondato», né stabilisce lo standard della prova applicabile. La definizione di «rifugiato» contenuta nell'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione) ricalca quella contenuta nella convenzione sui rifugiati <sup>(498)</sup> e fa riferimento, in particolare, a un cittadino di un paese terzo che si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza «per il timore fondato di essere perseguitato» per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale e non può o, «a causa di tale timore», non vuole avvalersi della «protezione» di detto paese <sup>(499)</sup>.

Secondo la CGUE, per rientrare nella definizione che precede:

[Il richiedente,] a causa delle circostanze esistenti nel suo paese di origine e del comportamento dei responsabili delle persecuzioni, deve trovarsi di fronte al fondato timore di una persecuzione contro la

<sup>(493)</sup> A giudizio dell'UNHCR, «in funzione delle circostanze individuali, quei fattori capaci di assicurare il benessere materiale e psicologico della persona, come la presenza di membri della famiglia o altri legami sociali stretti nell'area proposta, possono rivelarsi più importanti di altri. [...] I traumi psicologici originati da una persecuzione passata possono essere rilevanti per determinare se si possa ragionevolmente attendere che il richiedente si trasferisca nell'area proposta». UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 4*, cit. alla nota 366, punti 25 e 26.

<sup>(494)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 51; CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 43.

<sup>(495)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 51; CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 43. Cfr. anche la formulazione precedente della CGUE nella sentenza *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 57 (che non contiene un riferimento esplicito ai responsabili della persecuzione).

<sup>(496)</sup> CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, causa C-277/11, *MM v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2012:744, punto 64. Questo approccio in due fasi ha conseguenze importanti, poiché alle due fasi può essere applicato uno standard della prova diverso. Mentre vi è ormai un ampio consenso sul fatto che lo standard appropriato per la seconda fase è il «timore ragionevole» di futura persecuzione (cfr. sezione 1.9.1.2 relativa allo standard della prova, pag. 87), non esiste un criterio condiviso per la prima fase e ogni paese sembra applicarne uno proprio.

<sup>(497)</sup> EASO, *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System (CEAS) — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 22.

<sup>(498)</sup> Cfr. articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati.

<sup>(499)</sup> Cfr. anche CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 50; CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 42. Cfr. anche la formulazione precedente della CGUE nella sentenza *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 56.

sua persona per almeno uno dei cinque motivi elencati nella direttiva [qualifiche] e nella convenzione [sui rifugiati] [...] <sup>(500)</sup>.

La dimostrazione delle circostanze summenzionate «[indica] che il paese terzo non protegge il proprio cittadino da atti di persecuzione» <sup>(501)</sup> e che:

Esse sono la causa dell'impossibilità per l'interessato, o del suo rifiuto giustificato, di avvalersi della «protezione» del suo paese di origine ai sensi [dell'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione)], vale a dire con riferimento alla capacità di tale paese di prevenire o di sanzionare atti di persecuzione <sup>(502)</sup>.

Oltre alla definizione di «rifugiato» contenuta nell'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione), altre due disposizioni della DQ (rifusione) sono particolarmente importanti per comprendere il concetto di «timore fondato»: il considerando 36, che riguarda il timore fondato dei familiari di un rifugiato, e l'articolo 4, paragrafo 4, che fa chiarisce la rilevanza delle persecuzioni passate. In questo contesto, è importante sottolineare che l'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione) riguarda sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria, mentre l'articolo 2, lettera d), e il considerando 36 DQ (rifusione) si applicano unicamente a chi richiede il riconoscimento dello status di rifugiato. Ulteriori indicazioni sul concetto di timore fondato sono state fornite dalla CGUE in particolare in *Y e Z* <sup>(503)</sup>, *Abdulla* <sup>(504)</sup> e *X, Y e Z* <sup>(505)</sup>.

### 1.9.1.1 Il criterio bipartito e il criterio oggettivo a confronto

Tradizionalmente si è sostenuto che il «timore fondato» comporta due elementi:

- 1) un **elemento soggettivo**, ossia l'esistenza di un timore, inteso come ansiosa apprensione, nella mente del richiedente;
- 2) un **elemento oggettivo**, ossia una base valida per tale timore fondata sulla situazione nel paese di origine e su altri fattori.

Ad esempio, il manuale UNHCR specifica:

L'elemento del timore — che è stato d'animo ed insieme condizione soggettiva — viene integrato dalla qualificazione «a ragione». Ciò implica che lo stato d'animo dell'interessato non basta a determinare la sua qualità di rifugiato, richiedendosi che questo stato d'animo sia fondato su una situazione oggettiva. Le parole «temendo a ragione» sottintendono quindi tanto un elemento soggettivo quanto un elemento oggettivo e, per determinare l'esistenza di un fondato timore, **entrambi gli elementi** devono essere presi in considerazione <sup>(506)</sup>.

Questa duplice valutazione del timore fondato è spesso denominata criterio bipartito o soggettivo/oggettivo. Il criterio bipartito è stato adottato da diversi tribunali supremi nazionali senza ulteriori analisi o modifiche <sup>(507)</sup>.

Tuttavia, l'elemento soggettivo è stato messo in discussione per diversi motivi da organi giurisdizionali nazionali <sup>(508)</sup>. Innanzitutto, vi è un pericolo intrinseco di assimilare la mancanza di credibilità all'assenza di un timore soggettivo. In effetti, anche quando constata l'inattendibilità, totale o parziale, della testimonianza di un richiedente, l'organo preposto alla decisione deve comunque valutare il rischio effettivo cui è esposto un richiedente

<sup>(500)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 51; CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 43. Cfr. anche la formulazione precedente della CGUE nella sentenza *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 57.

<sup>(501)</sup> CGUE, *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 58.

<sup>(502)</sup> *Ibid.*, punto 59.

<sup>(503)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33.

<sup>(504)</sup> CGUE, *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336.

<sup>(505)</sup> CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20.

<sup>(506)</sup> Manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 38 (neretto aggiunto).

<sup>(507)</sup> Cfr. ad esempio Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG BVerwG 10 C 23.12, cit. alla nota 170, punto 19, disponibile in inglese nel sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de); Alta Corte (Irlanda), sentenza del 29 marzo 2001, *Zgnat'ev v Minister for Justice, Equality and Law Reform* [2001] IHHC 70, punto 6; e Corte suprema (Regno Unito), *HJ (Iran) and HT (Cameroun) v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 346, punto 17.

<sup>(508)</sup> Cfr. ad esempio Camera dei Lord (Regno Unito), *R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Sivakumaran and Others*, cit. alla nota 346, 998 e segg.; Commissione dei ricorsi dei rifugiati (Francia), decisione del 20 ottobre 1999, *Straracexka*, ricorso n. 140222; e Alta Corte (Australia), sentenza del 12 settembre 1989, *Chan v Minister for Immigration and Ethnic Affairs* [1989] HCA 62. Per maggiori dettagli, cfr. A. Zimmermann e C. Mahler, cit. alla nota 188, pagg. 338-341; J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pagg. 95-105; J.C. Hathaway, R.P.G. Haines, M. Foster, K. Hailbronner e al., «*The Michigan Guidelines on Nexus to a Convention Ground*», Michigan Journal of International Law (2005) 492-502, punti 3-6; G.S. Goodwin-Gill e McAdam, cit. alla nota 141, pagg. 63 e 64.



sulla base di altre prove materiali. In secondo luogo, l'esame del solo elemento oggettivo permette di evitare gli enormi rischi pratici insiti nel cercare di valutare obiettivamente i sentimenti e le emozioni del richiedente. In terzo luogo, l'assenza di un timore soggettivo non è di per sé determinante perché alcuni richiedenti, come ad esempio i bambini e le persone con disabilità mentali, possono non essere in grado di percepire o esprimere timore.

La DQ (rifusione) non indica se il «timore fondato» comporti o meno un elemento soggettivo, oltre che un elemento oggettivo; nemmeno la CGUE si è occupata direttamente di tale questione. Tuttavia, il fatto che le sentenze pertinenti della CGUE che discutono la nozione di «timore fondato» non menzionano l'elemento soggettivo sembrerebbe indicare che, secondo la CGUE, la valutazione del timore fondato non richiede la valutazione dello stato d'animo del richiedente, e che quindi il criterio oggettivo da solo è sufficiente<sup>(509)</sup>. In altri termini, sembrerebbe che la CGUE non richieda che l'elemento soggettivo debba sussistere **insieme** all'elemento oggettivo.

Tuttavia, l'applicazione del criterio dell'elemento oggettivo richiede un attento esame di aspetti che possono riferirsi esclusivamente alla persona in questione, tra cui le sue opinioni e i suoi legami, nel valutare se gli atti del richiedente nel suo paese di origine «[comportino] un **rischio effettivo** in capo al richiedente [...] di essere perseguito penalmente»<sup>(510)</sup>. In altre parole, nel valutare il livello di rischio cui il richiedente è esposto nel suo paese di origine si dovrebbe tenere conto delle sue caratteristiche e circostanze personali. In *Y e Z* la CGUE ha deciso che:

La circostanza soggettiva che l'osservanza di una determinata pratica religiosa in pubblico [...] sia **particolarmente importante per l'interessato** al fine di conservare la sua identità religiosa costituisce un elemento pertinente nella **valutazione del livello di rischio** che il richiedente corre nel suo paese d'origine a causa della sua religione, quand'anche l'osservanza di siffatta pratica religiosa non costituisca un elemento centrale per la comunità religiosa in oggetto<sup>(511)</sup>.

La questione del criterio oggettivo per la valutazione del timore fondato è trattata in modo più approfondito in *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the CEAS — A Judicial Analysis*<sup>(512)</sup>.

### 1.9.1.2 Lo standard della prova

La DQ (rifusione) non prescrive lo standard della prova necessario affinché il timore sia considerato «fondato». Tuttavia, la CGUE ha chiarito, nella sentenza *Y e Z*, che quando le autorità competenti valutano se il timore del richiedente di essere perseguitato sia fondato, esse sono tenute a:

appurare [nel sistema istituito dalla direttiva] se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale da far *fondatamente* [*reasonably* in inglese] temere alla persona interessata, alla luce della sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione<sup>(513)</sup>.

Il criterio del «**timore ragionevole**» della CGUE è coerente con i criteri per la valutazione del timore fondato elaborati dagli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri. Per il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale) tedesco, il timore di persecuzione è fondato se, alla luce della sua situazione personale, il cittadino di un paese terzo è effettivamente, ossia con una notevole **probabilità o un rischio reale**, esposto a una minaccia di persecuzione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), a causa delle circostanze nel suo paese di origine<sup>(514)</sup>. Poiché, malgrado questa formulazione, lo stesso Tribunale chiarisce che questo criterio è inferiore a quello che prevede una percentuale di oltre il 50 per cento, il criterio sembrerebbe sostanzialmente corrispondente a quello applicato dagli organi giurisdizionali britannici. Per la *Supreme Court* (Corte suprema) britannica, il timore è fondato se vi è un «**rischio reale e sostanziale**» o un «**ragionevole grado di probabilità**» di persecuzione per un motivo contemplato dalla convenzione<sup>(515)</sup>.

<sup>(509)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33; CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20; e CGUE, sentenza *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336.

<sup>(510)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 69 (neretto aggiunto).

<sup>(511)</sup> *Ibid.*, punto 70 (neretto aggiunto).

<sup>(512)</sup> Cfr. EASO, *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System (CEAS) — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 22.

<sup>(513)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 76 (neretto aggiunto). Cfr. anche CGUE, sentenza *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 89; e CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 72.

<sup>(514)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), *BVerwG 10 C 23.12*, cit. alla nota 170, punto 19, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).

<sup>(515)</sup> Corte suprema (Regno Unito), *RT (Zimbabwe) & Ors v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 292, punto 55.



Tutti questi criteri, e questa è la loro caratteristica più importante, presuppongono che il timore sia fondato, sebbene con una possibilità che la persecuzione si concretizzi inferiore al 50 per cento. Analogamente, la Corte EDU nella sentenza *Saadi c. Italia*, nel contesto dell'articolo 3 CEDU, ha sostenuto che il richiedente non è obbligato a «[dimostrare] che la sottomissione ai maltrattamenti sia “più probabile che improbabile”»<sup>(516)</sup>. Il **criterio del «timore ragionevole»** va quindi inteso nel senso che se è vero che la semplice o remota possibilità di essere perseguitato è un rischio insufficiente per avvalorare un timore fondato, non è necessario d'altra parte che il richiedente dimostri che la probabilità di essere perseguitato è superiore al 50 per cento<sup>(517)</sup>. La questione del criterio oggettivo per la valutazione del timore fondato è trattata in modo più approfondito in *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the CEAS — A Judicial Analysis*<sup>(518)</sup>.

## 1.9.2 Rischio attuale e rilevanza della persecuzione subita in passato (articolo 4, paragrafo 4)

La parola «timore» riflette l'accentuazione rivolta al futuro delle definizioni di «rifugiato» contenute nella convenzione sui rifugiati e nella DQ. La DQ (rifusione) estende la protezione non soltanto a chi è stato realmente perseguitato, ma anche a chi corre il rischio di «essere perseguitato»<sup>(519)</sup> e riflette l'accettazione del fatto che una minaccia di persecuzione può essere sufficiente a configurare una persecuzione. Ne consegue che per richiedere la protezione internazionale non è necessario attendere di aver subito atti di persecuzione, ma è sufficiente avere il «timore» di future persecuzioni.

La CGUE ha sottolineato la **natura rivolta al futuro del timore fondato** in *Y e Z*, in cui ha affermato che:

[Q]uando le autorità competenti valutano, a norma dell'articolo 2, lettera c), di quest'ultima, se il timore del richiedente di essere perseguitato sia fondato, esse cercano di appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale da far fondatamente temere alla persona interessata, alla luce della sua situazione individuale, di essere **effettivamente** oggetto di atti di persecuzione<sup>(520)</sup>.

Ha inoltre sottolineato che la «valutazione dell'entità del rischio [...] deve in ogni caso essere operata **con vigilanza e prudenza**»<sup>(521)</sup> e deve fondarsi unicamente «sull'esame concreto dei fatti e delle circostanze conformemente alle disposizioni figuranti, segnatamente, all'articolo 4 della [DQ]»<sup>(522)</sup>. Pur non esprimendosi in termini di vigilanza e prudenza, la Corte EDU afferma in modo analogo che l'esame dell'esistenza di un rischio effettivo riguardante una violazione dell'articolo 3 CEDU deve essere necessariamente rigoroso<sup>(523)</sup>.

Un elemento importante nel valutare il rischio attuale di persecuzione è la **persecuzione subita in passato** dal richiedente. La rilevanza della persecuzione subita in passato è oggetto dell'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione), che dispone:

Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un **serio indizio** della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno<sup>(524)</sup>.

Un elemento importante da sottolineare è che la persecuzione già subita in passato, quale definita all'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione), include non soltanto gli atti di persecuzione, ma anche le minacce di persecuzione<sup>(525)</sup>. Di conseguenza, sia gli atti precedenti sia le minacce di persecuzione sono «**indizi della fondatezza** del

<sup>(516)</sup> Corte EDU, sentenza del 28 febbraio 2008, Grande Camera, *Saadi c. Italia*, ricorso n. 37201/06, punto 140.

<sup>(517)</sup> Cfr. cause citate nelle cinque note precedenti. Cfr. anche J.C. Hathaway, R.P.G. Haines, M. Foster, K. Hailbronner e al., *The Michigan Guidelines on Well-Founded Fear*, cit. alla nota 508, punto 6.

<sup>(518)</sup> Cfr. EASO, *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System (CEAS) — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 22.

<sup>(519)</sup> Cfr. CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punti 74 e 75; e CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punti 63 e 64. Cfr. anche manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 45.

<sup>(520)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 76 (neretto aggiunto). Cfr. anche CGUE, sentenza *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 89; e CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 72.

<sup>(521)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 77 (neretto aggiunto). Cfr. anche CGUE, sentenza *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 90; e CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 73.

<sup>(522)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 77.

<sup>(523)</sup> Cfr. Corte EDU, *Chahal v the United Kingdom*, cit. alla nota 457, punto 96; e Corte EDU, *Saadi c. Italia*, cit. alla nota 516, punto 129.

<sup>(524)</sup> NERETTO aggiunto.

<sup>(525)</sup> Cfr. CGUE, sentenza *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punti 94, 96 e 97.

[...] timore [del richiedente] che la persecuzione in causa si ripeterà in caso di ritorno nel paese di origine»<sup>(526)</sup>. Se il richiedente ha già subito persecuzioni o minacce dirette di persecuzioni, tale fatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, DQ, è di per sé un «serio indizio della fondatezza del timore»<sup>(527)</sup>.

Questo significa che **non esiste un requisito relativo a persecuzioni subite in passato**, ma le **prove di persecuzioni passate costituiscono un serio indizio** di fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni non si ripeteranno.

Tuttavia, **questo serio indizio non è decisivo**: è importante considerare infatti che il timore può non essere più fondato qualora le circostanze nel paese di origine siano mutate dall'epoca delle persecuzioni passate. Ad esempio, un cambiamento di regime può fornire buone ragioni per ritenere che tali persecuzioni non si ripeteranno<sup>(528)</sup>. In questo senso, i criteri previsti nella disposizione sulla cessazione contenuta nell'articolo 11, paragrafo 2, DQ (rifusione) hanno rilevanza analoga. La CGUE ha stabilito, nella sentenza *Abdulla*, che questo **cambiamento delle circostanze** «debba avere «un significato e una natura non temporanea» tali da eliminare il fondato timore di persecuzioni del rifugiato»<sup>(529)</sup>. Il cambiamento delle circostanze ha «un significato e una natura non temporanea» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, DQ (rifusione), «quando si possa considerare che gli elementi alla base dei timori del rifugiato di essere perseguitato siano stati **eliminati in modo duraturo**»<sup>(530)</sup>. In altre parole, la valutazione del carattere significativo e della natura non temporanea del cambiamento delle circostanze «comporta quindi la mancanza di fondati timori di subire atti di persecuzione che rappresentano una violazione grave dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva [qualifiche]»<sup>(531)</sup>. Le parole «serio indizio» nell'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione) indicano chiaramente che gli organi nazionali preposti alle decisioni devono sempre considerare le persecuzioni passate (e i danni gravi passati) come un serio indizio del timore fondato (e del rischio effettivo).

In *Abdulla*, la CGUE ha anche affermato che in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, DQ [ora articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione)], i richiedenti, quando fanno valere atti o minacce precedenti di persecuzione per dimostrare un timore fondato di essere perseguitati, devono anche dimostrare che tali atti o minacce sono collegati allo stesso motivo della futura persecuzione temuta<sup>(532)</sup> (cfr. sezione 1.5, pag. 45, sui motivi di persecuzione).

Tuttavia, un richiedente che, prima di lasciare il suo paese di origine, non abbia già subito persecuzioni né abbia ricevuto minacce dirette di persecuzioni, può dimostrare con altre prove un timore fondato di subire persecuzioni in un futuro prossimo, come discende per logica dall'articolo 5, paragrafo 1, DQ (rifusione), che riguarda le domande di protezione internazionale *sur place*. Dall'accettazione delle domande *sur place* risulta quindi evidente che, nell'esaminare la rilevanza della persecuzione subita in passato, è necessario distinguere tra i richiedenti che sono fuggiti dalla persecuzione e hanno ancora un timore fondato e i richiedenti che hanno lasciato il loro paese di origine e solo successivamente hanno cominciato a nutrire un timore fondato di essere perseguitati<sup>(533)</sup>. Inoltre, si deve tenere presente che un richiedente può avere subito in passato danni che non sono configurabili come persecuzione ma che costituiscono comunque prove pertinenti ai fini della valutazione di un timore fondato di subire persecuzioni in futuro.

### 1.9.3 Prove di un rischio per le persone in situazione analoga

Sebbene sia previsto che il richiedente debba avere un «fondato timore di una persecuzione *contro la sua persona*»<sup>(534)</sup>, i **criteri di fondatezza non devono necessariamente basarsi sull'esperienza personale del richiedente**<sup>(535)</sup>. Ad esempio, avvenimenti occorsi a familiari o amici del richiedente o ad altri membri del gruppo

<sup>(526)</sup> *Ibid.*, punto 94 (neretto aggiunto). Cfr. anche CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 64; e Tribunale amministrativo (Repubblica di Slovenia), I U 411/2015-57, cit. alla nota 183, punto 74 (che sottolinea l'importanza del termine «serio indizio»). Per un'ulteriore analisi di questo aspetto, cfr. anche Tribunale amministrativo (Repubblica di Slovenia), sentenza del 18 aprile 2014, *Essomba*, I U 1982/2013-45; Tribunale amministrativo (Repubblica di Slovenia), sentenza del 24 aprile 2015, *Mustafa*, I U 1474/2013-26 (entrambe fanno riferimento alla sentenza pronunciata dalla Corte EDU nella causa *Koktysh v Regno Unito* (sentenza del 10 dicembre 2009, ricorso n. 43707/07, punto 90).

<sup>(527)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 75; e CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 64.

<sup>(528)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 7 febbraio 2008, BVerwG 10 C 33.07, BVerwG:2008:070208B10C33.07.0, punti 40 e 41.

<sup>(529)</sup> CGUE, *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 72.

<sup>(530)</sup> *Ibid.*, punto 73 (neretto aggiunto).

<sup>(531)</sup> *Ibid.* (neretto aggiunto).

<sup>(532)</sup> CGUE, *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 94.

<sup>(533)</sup> Cfr. sezione 1.9.6, che riguarda la nozione di rifugiato *sur place*, pag. 92.

<sup>(534)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 51; CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 43. Cfr. anche la formulazione precedente della CGUE nella sentenza *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 57.

<sup>(535)</sup> Manuale UNHCR, cit. alla nota 107, punto 43.

razziale o sociale cui il richiedente appartiene possono indicare che il suo timore è fondato; nondimeno, possono essere necessarie ulteriori basi fattuali <sup>(536)</sup>.

### 1.9.4 Questione della discrezione

La questione della discrezione non è affrontata né nel testo della convenzione sui rifugiati, né in quello della DQ (rifusione), ma ha acquistato rilevanza in ragione delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato basate sul timore di persecuzione religiosa o di persecuzione per motivi di orientamento sessuale. Il termine è utilizzato per riferirsi alla nozione erronea, invocata per negare il riconoscimento dello status di rifugiato, che ci si può attendere dai richiedenti che nascondano attività suscettibili di esporli a persecuzione. In altre parole, attraverso questa nozione erronea si è sostenuto che se i richiedenti, nascondendo le loro attività, possono evitare di incorrere nella persecuzione, allora il loro timore non è più fondato.

**La CGUE ha respinto l'esistenza di un siffatto requisito di discrezione** nella sentenza *Y e Z* e nella sentenza *X, Y e Z*. Nella causa *Y e Z*, è stato chiesto alla CGUE se il timore di essere perseguitato sia fondato quando l'interessato, senza che gli venga imposto di abbandonare la pratica religiosa, possa «evitare di esporsi a una persecuzione [...] rinunciando ad esercitarvi taluni atti religiosi» <sup>(537)</sup>. Successivamente nelle cause riunite *X, Y e Z*, è stata sottoposta alla CGUE una questione simile, ossia se sia lecito attendersi che, per evitare la persecuzione, il richiedente «nasconda la propria omosessualità [a tutti nel suo paese d'origine] o dia prova di riservatezza nell'esprimere tale orientamento sessuale» <sup>(538)</sup>.

In *Y e Z*, la CJEU ha poi esaminato le disposizioni dell'articolo 4 DQ nel suo complesso per determinare se sia ragionevole attendersi che un richiedente rinunci a pratiche religiose che lo esporrebbero a un rischio di persecuzione. La CGUE ha ritenuto che:

Da nessuna [delle disposizioni dell'articolo 4 DQ] risulta che, nel valutare l'entità del rischio di subire effettivamente atti di persecuzione in un determinato contesto, occorre prendere in considerazione la possibilità che il richiedente avrebbe di **evitare un rischio** di persecuzione rinunciando alla pratica religiosa controversa e, di conseguenza, alla protezione che la direttiva si prefigge di garantirgli riconoscendogli lo status di rifugiato. Di conseguenza, quando è assodato che, una volta rientrato nel proprio paese d'origine, l'interessato si dedicherà a una pratica religiosa che lo esporrà ad un **rischio effettivo** di persecuzione, gli dovrebbe essere riconosciuto lo status di rifugiato [...] La circostanza che egli possa scongiurare il rischio rinunciando a taluni atti religiosi non è, in linea di principio, pertinente. [...] Nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità [competenti] non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi <sup>(539)</sup>.

Come affermato dalla CGUE, tuttavia, l'importanza di una particolare pratica per il richiedente è un elemento pertinente di cui tenere conto nella valutazione del livello di rischio che il richiedente correrebbe nel paese di origine:

La circostanza soggettiva che l'osservanza di una determinata pratica religiosa in pubblico, colpita dalle restrizioni contestate, sia particolarmente importante per l'interessato al fine di conservare la sua identità religiosa costituisce un elemento pertinente nella valutazione del livello di rischio che il richiedente corre nel suo paese d'origine a causa della sua religione, quand'anche l'osservanza di siffatta pratica religiosa non costituisca un elemento centrale per la comunità religiosa in oggetto <sup>(540)</sup>.

Inoltre, quando le autorità competenti valutano se il timore del richiedente di essere perseguitato sia fondato, «esse cercano di appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale da far fondatamente temere alla persona interessata, alla luce della sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto

<sup>(536)</sup> Cfr. in proposito il considerando 36 DQ (rifusione): «I familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che questo aspetto potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato». Cfr. anche sezione 1.5.2.4, pag. 50, che riguarda il motivo di persecuzione costituito dal particolare gruppo sociale.

<sup>(537)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 73.

<sup>(538)</sup> CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 65.

<sup>(539)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punti 78-80 (neretto aggiunto). Cfr. anche sezione 1.5.2.2, pag. 49, sulla religione come motivo di persecuzione.

<sup>(540)</sup> CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 70.

di atti di persecuzione»<sup>(541)</sup> e tale valutazione dell'entità del rischio «è fondata unicamente sull'esame concreto dei fatti e delle circostanze»<sup>(542)</sup>.

In *X, Y e Z*, la CGUE ha adottato un approccio simile e ha concluso che **non si può ragionevolmente esigere dai richiedenti** di orientamento omosessuale **che mantengano un atteggiamento riservato** riguardo a tale orientamento al fine di evitare il rischio di persecuzione<sup>(543)</sup>, **ferma restando l'esclusione degli atti penalmente rilevanti** ai sensi del diritto nazionale degli Stati membri dell'UE<sup>(544)</sup>. In tal senso, ai fini della determinazione dei motivi di persecuzione, non sono previste «limitazioni quanto all'atteggiamento che i membri dello specifico gruppo sociale possono adottare relativamente alla loro identità o ai comportamenti rientranti o meno nella nozione di orientamento sessuale»<sup>(545)</sup>. Il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo stesso orientamento sessuale che nascondano tale orientamento «è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l'identità che gli interessati non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi»<sup>(546)</sup>, né è lecito attendersi che, per evitare la persecuzione, un richiedente asilo nasconda il proprio orientamento sessuale<sup>(547)</sup>. A tale riguardo, non si deve tener conto del fatto che il richiedente potrebbe evitare il rischio dando prova, nell'esprimere il proprio orientamento sessuale, di maggiore riservatezza rispetto ad una persona eterosessuale<sup>(548)</sup>.

Nell'applicare in procedimenti interni la sentenza pronunciata dalla CGUE nella causa *Y e Z*, il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale) tedesco ha seguito l'approccio secondo cui non è legittimo attendersi riservatezza o discrezione<sup>(549)</sup>. Le succitate conclusioni tratte dalla sentenza *Y e Z* e dalla sentenza *X, Y e Z* sono applicabili, per analogia, anche alle opinioni politiche.

## 1.9.5 Valutazione del timore fondato nel contesto della violenza generalizzata

La valutazione del timore fondato nel contesto della violenza generalizzata, ad esempio in situazioni di guerra civile, conflitto armato o conflitti tribali, solleva questioni complesse e specifiche che sono strettamente intrecciate alla protezione sussidiaria fondata sull'articolo 15, lettera c), DQ (rifusione)<sup>(550)</sup>. È importante tuttavia sottolineare che il fatto che un richiedente sia fuggito da una situazione di violenza generalizzata non significa che sia ammissibile unicamente alla protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera c), DQ (rifusione). In tutti i casi è necessario valutare anzitutto se il richiedente abbia il timore fondato di essere perseguitato per uno o più dei cinque motivi stabiliti dalla convenzione sui rifugiati e dalla DQ (rifusione)<sup>(551)</sup>. Ad esempio, sebbene negli anni 2000 la situazione a Mogadiscio fosse grave in generale e il rischio di persecuzione e danno grave fosse reale per un gran numero di persone, molto dipendeva dalle circostanze particolari<sup>(552)</sup> dei singoli membri dei clan: gli appartenenti ad alcune minoranze etniche in Somalia quali gli Shekhal Gandhershe e gli Shekhal Jasira erano presi di mira in modo specifico e quindi possedevano i requisiti per la concessione dello status di rifugiato<sup>(553)</sup>.

<sup>(541)</sup> *Ibid.*, punto 76.

<sup>(542)</sup> *Ibid.*, punto 77. La Corte suprema amministrativa ceca ha seguito l'approccio adottato dalla CGUE in *Y e Z* in una causa riguardante un iraniano convertito al cristianesimo (sentenza del 29 maggio 2014, *XY v Ministry of Interior*, Azs 2/2013–26, sintesi in inglese presentata e discussa al workshop IARLJ svoltosi a Berlino il 1º giugno 2015 sul tema «Riconoscimento dei rifugiati e comportamento discreto»). Nel contesto delle informazioni sul paese di origine — le quali indicano, tra l'altro, che malgrado le gravi e protratte repressioni poste in essere in Iran contro i convertiti (pena di morte prescritta dalla legge, tortura, pena detentiva), questi non sono condannati a morte dai giudici iraniani se rinunciano alla conversione durante il processo, e che le autorità iraniane in genere tollerano che una religione non islamica sia praticata in privato senza essere professata in luoghi pubblici — la Corte suprema amministrativa ha fatto riferimento alla sentenza della CGUE in *Y e Z* e ha ribadito che non si può esigere che un richiedente protezione internazionale eviti la persecuzione nel paese di origine astenendosi dal professare pubblicamente la propria fede.

<sup>(543)</sup> CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punti 74-76.

<sup>(544)</sup> *Ibid.*, punti 66 e 67.

<sup>(545)</sup> *Ibid.*, punti 67 e 68.

<sup>(546)</sup> *Ibid.*, punto 70.

<sup>(547)</sup> *Ibid.*, punto 71.

<sup>(548)</sup> *Ibid.*, punto 75.

<sup>(549)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 23.12, cit. alla nota 170, punto 27, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de)

<sup>(550)</sup> Per maggiori dettagli, cfr. EASO, Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» — Un'analisi giuridica, cit. alla nota 436.

<sup>(551)</sup> Cfr. ad esempio UKIAT, *AM & AM (Armed Conflict: Risk Categories) Somalia CG*, cit. alla nota 386. Cfr. anche J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pagg. 174-181.

<sup>(552)</sup> Per un elenco non esaustivo di tali fattori, cfr. UKIAT, *AM & AM (Armed Conflict: Risk Categories) Somalia CG*, cit. alla nota 386, punto 160.

<sup>(553)</sup> *Ibid.*, punto 168.

### 1.9.6 Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place») (articolo 5)

Un rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria *sur place* è una persona che non era un rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria quando ha lasciato il suo paese di origine, ma che **successivamente** lo diventa. Una persona diventa un **rifugiato *sur place*** o un beneficiario di protezione sussidiaria *sur place* in seguito a cambiamenti significativi avvenuti nel suo paese di origine (ad esempio un colpo di Stato) o ad azioni che sono svolte dal richiedente o si ripercuotono sullo stesso al di fuori del suo paese di origine (ad esempio un comportamento politico dissidente nel paese di asilo).

La nozione di rifugiato *sur place* o di beneficiario di protezione sussidiaria *sur place* è definita nell'articolo 5 DQ (rifusione). Come risulta evidente dalla tabella 24 che segue, ogni paragrafo ha un ambito di applicazione specifico *ratione personae*.

**Tabella 24: articolo 5 DQ (rifusione) — Ambito di applicazione personale**

Articolo 5	Natura della disposizione	Ambito di applicazione personale
«1. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine».	Obbligatoria	Richiedenti: – status di rifugiato; – protezione sussidiaria.
«2. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine».	Obbligatoria	Richiedenti: – status di rifugiato; – protezione sussidiaria.
«3. Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine».	Facoltativa	Richiedenti: – status di rifugiato.

Come illustrato nella tabella che precede e come discende dal considerando 25<sup>(554)</sup>, è evidente che il paragrafo 1 e 2 dell'articolo 5 hanno carattere obbligatorio<sup>(555)</sup>, mentre il paragrafo 3 dello stesso articolo ha carattere facoltativo. Uno Stato membro che respingesse completamente le domande di riconoscimento dello status di rifugiato *sur place* basate su un motivo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o all'articolo 5, paragrafo 2, o entrambi, violerebbe la DQ (rifusione). Come discusso più avanti, è importante sottolineare anche che l'articolo 5 deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), DQ (rifusione), che prevede che qualsiasi valutazione debba tenere conto:

dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese.

La CGUE non ha avuto modo per ora di chiarire l'interpretazione delle domande *sur place* di cui all'articolo 5; l'ambito di applicazione di tale articolo è stato tuttavia oggetto di considerazione in decisioni dei giudici nazionali.

<sup>(554)</sup> Questo considerando stabilisce: «In particolare, è necessario introdurre **definizioni comuni** per quanto riguarda il bisogno di protezione internazionale intervenuto fuori dal paese d'origine («*sur place*») [...]» (neretto aggiunto).

<sup>(555)</sup> Pur utilizzando entrambi la parola «può», i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 non intendono permettere bensì illustrare forme di timore fondato di essere perseguitato o rischio effettivo di subire un danno grave, che sono gli elementi concettuali obbligatori per la concessione della forma appropriata di status di protezione internazionale. Cfr. anche IARLJ, *A Manual for Refugee Law Judges Relating to the European Council Qualification Directive 2004/84/EC and European Council Procedures Directive 2005/85/EC*, 2007, pag. 51; e H. Battjes, cit. alla nota 117, pag. 544; *contra* K. Hailbronner e S. Alt, cit. alla nota 248, pag. 1040.



Ad esempio, l'EWCA britannica, alla luce degli articoli 4 e 5, ha ritenuto che esista una differenza tra le attività *sur place* che sono svolte da un dissidente politico contro il suo governo nel paese in cui chiede asilo e che lo potrebbero esporre a un rischio di maltrattamenti o persecuzione e le attività che sono svolte per il solo motivo di creare un tale rischio<sup>(556)</sup>. La stessa EWCA ha tuttavia precisato che la DQ non dovrebbe essere interpretata nel senso che vanno respinte a priori le domande fondate sull'opportunità. La DQ impone in effetti di valutare se è verosimile che le autorità nel paese di origine osservino e registrino le attività del richiedente e riconosce che le autorità possono rendersi conto o essere persuase che le attività siano mendaci e che il timore del conseguente maltrattamento sia infondato<sup>(557)</sup>.

Anche la Corte EDU si è occupata della nozione di *sur place* nel contesto dell'interpretazione dell'articolo 3 CEDU. In *SF v Sweden*<sup>(558)</sup>, *AA v Switzerland*<sup>(559)</sup>, *HS and Others v Cyprus*<sup>(560)</sup> e *FG v Sweden*<sup>(561)</sup>, la Corte EDU ha affrontato sia le attività *sur place* che configurano una «continuazione», sia quelle «totalmente nuove» nel contesto dell'articolo 3 CEDU. Inoltre, ha posto in risalto che:

Con riguardo alle attività *sur place* [...] in generale è molto difficile valutare se una persona sia effettivamente interessata all'attività in questione, che si tratti di una causa politica o una religione, o se invece vi abbia aderito soltanto per creare un motivo dopo la sua partenza<sup>(562)</sup>.

Le quattro sentenze succitate della Corte EDU rappresentano argomenti persuasivi nell'interpretazione dei concetti di rifugiato *sur place* e beneficiario di protezione sussidiaria *sur place*. Tuttavia, l'uso di questi casi giurisprudenziali di Strasburgo nel contesto della DQ richiede prudenza, perché il compito della Corte EDU non è interpretare la convenzione sui rifugiati o la DQ (rifusione), bensì considerare<sup>(563)</sup> se attività svolte artificialmente possano esporre un richiedente a maltrattamenti contrari all'articolo 3 CEDU. Inoltre, poiché l'articolo 3 CEDU ha carattere assoluto, la distinzione tra «buona fede» e «cattiva fede» non è mai decisiva per la Corte EDU<sup>(564)</sup>. In più, le sentenze *SF*, *AA* e *FG* riguardano la protezione dal *refoulement*, mentre l'articolo 5, paragrafo 3, DQ (rifusione) indica un motivo per la non concessione dello status di rifugiato (che è una cosa diversa)<sup>(565)</sup>.

### 1.9.6.1 Domande basate su avvenimenti verificatisi nel paese di origine (articolo 5, paragrafo 1)

L'articolo 5, paragrafo 1, DQ (rifusione) ha carattere obbligatorio: gli Stati membri sono tenuti a riconoscere lo status di rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria sulla base di avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal paese di origine se tali avvenimenti danno origine a un timore fondato di essere perseguitato o a un rischio effettivo di subire un danno grave. Il contesto sistematico di questa disposizione indica che l'articolo 5, paragrafo 1, riguarda avvenimenti verificatisi indipendentemente da ogni eventuale attività successiva svolta dal richiedente<sup>(566)</sup>. Tali avvenimenti includono situazioni che comportano un **mutamento significativo delle circostanze nel paese di origine** (ad esempio un colpo di Stato) mentre il richiedente è all'estero per motivi del tutto estranei a un bisogno di protezione, ad esempio per vacanza, studio o lavoro<sup>(567)</sup>, nonché situazioni che comportano una **marcata intensificazione di fattori preesistenti** successivamente alla partenza del richiedente dal paese di origine<sup>(568)</sup>. In quest'ultimo scenario, il richiedente può essere stato consapevole degli avvenimenti allarmanti nel suo paese di origine o addirittura essere stato indotto da tali avvenimenti a lasciare il paese, ma la possibilità reale di subire persecuzioni o un danno grave al suo ritorno esiste solo per effetto dell'intensificazione degli avvenimenti successivamente alla sua partenza.

<sup>(556)</sup> EWCA (Regno Unito), sentenza del 15 aprile 2008, *YB (Eritrea) v the Secretary of State for the Home Department* [2008] EWCA Civ 360, punto 13.

<sup>(557)</sup> *Ibid.*, punti 14 e 15.

<sup>(558)</sup> Corte EDU, sentenza del 15 maggio 2012, *SF v Sweden*, ricorso n. 52077/10, punti 62-71.

<sup>(559)</sup> Corte EDU, sentenza del 7 gennaio 2014, *AA v Switzerland*, ricorso n. 58802/12, punti 38-43.

<sup>(560)</sup> Corte EDU, sentenza del 21 luglio 2015, *HS and Others v Cyprus*, ricorsi nn. 41753/10 e 13, punto 277.

<sup>(561)</sup> Corte EDU, sentenza del 29 marzo 2016, Grande Camera, *FG v Sweden*, ricorso n. 43611/11, punti 123 e 144-158.

<sup>(562)</sup> *Ibid.*, punto 123 (riferimenti interni omissi).

<sup>(563)</sup> Inoltre, non è evidente che la Corte EDU attribuisca importanza alla questione se le attività *sur place* siano artificiali o no. Si potrebbe sostenere che la Corte EDU si limita a stabilire il rischio e in tale contesto valuta la sincerità delle attività del richiedente.

<sup>(564)</sup> Cfr. Corte EDU, *FG v Sweden*, cit. alla nota 561, punto 156.

<sup>(565)</sup> Cfr. anche *ibid.*, punti 125-127.

<sup>(566)</sup> K. Hailbronner e S. Alt, cit. alla nota 248, pag. 1040. In altre parole, l'articolo 5, paragrafo 1, DQ (rifusione) riguarda avvenimenti e non le attività svolte dal richiedente.

<sup>(567)</sup> *Ibid.*, pag. 1041. Per esempi specifici, cfr. J.C. Hathaway, *The Law of Refugee Status* (Butterworths, 1991), pagg. 33 e 34.

<sup>(568)</sup> K. Hailbronner e S. Alt, cit. alla nota 248, pag. 1041. Per esempi specifici, cfr. J.C. Hathaway, *The Law of Refugee Status*, cit. alla nota 567, pagg. 34-35.



Le parole «avvenimenti verificatisi» nell'articolo 5, paragrafo 1, DQ (rifusione) non limitano necessariamente gli avvenimenti a quelli verificatisi nel paese di origine <sup>(569)</sup>. Ad esempio, l'uccisione di un ministro del governo in un paese terzo o un cambiamento significativo delle circostanze negli Stati confinanti con il paese di origine (ad esempio una guerra civile) possono essere anch'essi pertinenti per le domande *sur place*.

Non esiste una distinzione netta tra le domande basate su avvenimenti verificatisi nel paese di origine (articolo 5, paragrafo 1) e le domande basate su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza (articolo 5, paragrafo 2). Spesso le condizioni nel paese di origine peggiorano e allo stesso tempo (o anche a causa di tale peggioramento) il richiedente inizia a svolgere **attività dopo la sua partenza**. La questione da porsi in questi casi è se il mutamento delle circostanze nel paese di origine e le attività svolte dal richiedente dopo la partenza, considerate cumulativamente, diano origine per il richiedente al rischio di essere perseguitato per un motivo — effettivo o semplicemente imputato al richiedente — contemplato all'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione) o al rischio di subire un danno grave quale definito all'articolo 15 <sup>(570)</sup>. Ad esempio, la *Cour nationale du droit d'asile* (Corte nazionale per il diritto di asilo) francese ha concesso lo status di rifugiato a un richiedente mauritano che era già un rapper famoso nel paese di origine, reputando che le attività da egli svolte su Internet e su Facebook dopo aver lasciato la Mauritania avessero aggravato la sua posizione agli occhi delle autorità mauritane <sup>(571)</sup>. Per ritenere che le attività svolte in Francia dal richiedente aggravino il rischio di persecuzione, la Corte esige tuttavia che questi provi che le autorità nel paese di origine sono o possono venire a conoscenza di tali attività <sup>(572)</sup>.

### 1.9.6.2 Domande basate su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese di origine (articolo 5, paragrafo 2)

L'articolo 5, paragrafo 2, DQ (rifusione) ha carattere obbligatorio. Distingue **due tipi di attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese di origine** (cfr. tabella 25 che segue).

**Tabella 25 — I due tipi di attività svolte dopo la partenza previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, DQ (rifusione)**

<b>1</b>	<b>Attività che configurano una «continuazione»</b>	attività svolte dopo la partenza che costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati <b>nel paese d'origine</b>
<b>2</b>	<b>Attività di tipo «totalmente nuovo»</b>	attività svolte dopo la partenza che non costituiscono l'espressione e la continuazione e che sono iniziate soltanto <b>dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine</b>

Le parole «in particolare» lasciano intendere che il primo tipo di attività svolte dopo la partenza rafforzi una domanda di protezione internazionale, ma lascia aperta la possibilità che anche il secondo tipo lo faccia. Qualora si ponga la questione se le attività svolte dal richiedente *sur place* abbiano mirato esclusivamente o principalmente a determinare le condizioni per poter beneficiare dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, l'articolo 5 deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, lettera d) <sup>(573)</sup>.

Il primo tipo di **attività svolte dopo la partenza, ossia quelle che configurano una «continuazione»**, comprende situazioni in cui il basso livello di attività del richiedente nel paese d'origine non supera di per sé la soglia del rischio di persecuzione o danno grave, ma lo fa quando è sommato ad attività svolte *sur place* dopo la partenza dal paese d'origine <sup>(574)</sup>. Tuttavia, il termine «manifestati» («held» in inglese, ossia «nutriti») non significa che gli orientamenti o convinzioni dovessero essere espressi nel paese d'origine; è sufficiente che la persona in questione avesse convinzioni od opinioni interiori, purché tali convinzioni od opinioni possano essere dimostrate <sup>(575)</sup>.

<sup>(569)</sup> K. Hailbronner e S. Alt, cit. alla nota 248, pag. 1040.

<sup>(570)</sup> Cfr., *mutatis mutandis*, Corte EDU, *SF v Sweden*, cit. alla nota 558, punti 67 e 68; la stessa posizione è stata adottata dalla Corte suprema amministrativa (Polonia), sentenza del 14 dicembre 2005, II OSK 1081/05.

<sup>(571)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 4 febbraio 2016, *M S*, ricorso n. 15016079.

<sup>(572)</sup> Corte nazionale per il diritto di asilo (Francia), sentenza del 19 dicembre 2013, *Ms NG*, ricorso n. 13005020. Per una conclusione simile, cfr. EWCA (Regno Unito), *YB (Eritrea) v the Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 556, punti 15 e 18.

<sup>(573)</sup> L'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), DQ (rifusione) recita: «L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione: [...] dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese».

<sup>(574)</sup> Cfr. Corte EDU, *SF v Sweden*, cit. alla nota 558, punti 67 e 68.

<sup>(575)</sup> K. Hailbronner e S. Alt, cit. alla nota 248, pag. 1041.

Inoltre, il termine «orientamenti» è meno restrittivo di «convinzioni»<sup>(576)</sup>. I richiedenti in grado di dimostrare che le attività svolte dopo la partenza dal paese d'origine costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti che già nutrivano nel paese d'origine sono in una posizione migliore per dimostrare la propria credibilità e la fondatezza della domanda di protezione internazionale<sup>(577)</sup>. Più un atteggiamento è già stato espresso nel paese d'origine, più facile è dimostrare che le attività svolte dopo la partenza sono autentiche<sup>(578)</sup>.

Anche il secondo **tipo di attività svolte dopo la partenza, ossia quelle «totalmente nuove»**, può essere sufficiente per soddisfare il requisito della persecuzione o del danno grave.

Tuttavia, vi è notevole disaccordo tra gli Stati membri sulle circostanze in cui questa condizione è soddisfatta. Alcuni Stati membri distinguono tra attività «totalmente nuove» svolte in buona fede dopo la partenza e attività svolte in malafede, mentre altri Stati membri non prevedono tale distinzione<sup>(579)</sup>. In assenza di indicazioni della CGUE al riguardo, non vi è consenso sul fatto che la DQ (rifusione) consenta o no tale dicotomia buona fede/malafede<sup>(580)</sup>.

Negli Stati che non applicano il requisito della «buona fede», è stata attribuita importanza al fatto che l'articolo 5, paragrafo 2, DQ (rifusione), interpretato in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), DQ (rifusione), sembra indicare che la DQ (rifusione) non intende escludere la possibilità che esistano cosiddetti «**bootstrap refugees**»<sup>(581)</sup>, ma un richiedente che si basi su tali asserzioni è posto di fronte a un onere della prova consistente per dimostrare la propria credibilità<sup>(582)</sup>.

Alcuni Stati, invece, applicano la dicotomia «buona fede/malafede» e respingono le domande *sur place* in malafede considerandole fraudolente. Le attività «totalmente nuove» poste in essere **in buona fede** dopo la partenza dal paese d'origine comprendono in particolare le attività dei minori che in ragione della loro giovane età non sono in grado di dimostrare la pre-esistenza delle loro convinzioni<sup>(583)</sup>. Anche gli adulti, per parte loro, possono convertirsi sinceramente a un'altra religione o cambiare opinione politica<sup>(584)</sup> mentre si trovano all'estero. Un indizio di buona fede può essere quanto tempo prima della domanda di asilo ciò è avvenuto<sup>(585)</sup>. Le attività «totalmente nuove» poste in essere in **malafede** riguardano i cosiddetti «**bootstrap refugees**»<sup>(586)</sup>. Alcuni Stati hanno respinto tali domande fraudolente argomentando che non sono in «buona fede», altri non lo fanno<sup>(587)</sup>.

I fattori che, se pertinenti, dovrebbero essere presi in considerazione nelle domande basate sulle attività dopo la partenza del richiedente sono illustrati nella tabella 26 che segue.

<sup>(576)</sup> *Ibid.*

<sup>(577)</sup> *Ibid.* Cfr. anche, *mutatis mutandis*, Corte EDU, *SF v Sweden*, cit. alla nota 558, punti 67 e 68; Corte EDU, *AA v Switzerland*, cit. alla nota 559, punto 41.

<sup>(578)</sup> Cfr. K. Hailbronner e S. Alt, cit. alla nota 248, pag. 1041.

<sup>(579)</sup> Cfr. J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pagg. 88-90; G.S. Goodwin-Gill e McAdam, cit. alla nota 141, pag. 89; e IARLJ, *A Manual for Refugee Law Judges Relating to European Council Qualification Directive 2004/84/EC and European Council Procedures Directive 2005/85/EC*, cit. alla nota 555, pagg. 50 e 51.

<sup>(580)</sup> I giudici britannici (cfr. EWCA (Regno Unito), *YB (Eritrea) v the Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 556, punti 13-15) hanno respinto questa dicotomia; i giudici tedeschi l'hanno invece accettata: cfr. Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 18 dicembre 2008, BVerwG 10 C 27.07, BVerwG:2008:181208U10C27.07.0, punti 14 e segg., disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de); e Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 24 settembre 2009, BVerwG 10 C 25.08, BVerwG:2009:240909U10C25.08.0, punti 22 e segg. Altri giudici, ad esempio l'*Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State* (dipartimento giudiziario del Consiglio di Stato, Paesi Bassi), sentenza dell'11 febbraio 2016, 201410123/1/V2, non hanno preso posizione in proposito, avendo il legislatore nazionale deciso di non recepire l'articolo 5, paragrafo 3, DQ (rifusione).

<sup>(581)</sup> Il termine «*bootstrap refugees*» indica i richiedenti che hanno posto in essere all'estero condotte finalizzate unicamente a creare un rischio di persecuzione o danno grave in caso di rimpatrio nel paese di origine.

<sup>(582)</sup> Cfr. ad esempio Corte amministrativa suprema (Polonia), sentenza del 25 novembre 2015, Il OSK 769/14, in cui nel decidere sulla quinta domanda di un cittadino russo della Cecenia, nella quale il richiedente aveva fatto valere un nuovo motivo ossia l'adesione alla Chiesa di Scientology dopo la partenza dal paese d'origine, la Corte polacca ha sottolineato che nelle sue domande precedenti (presentate rispettivamente nel 2008 e 2010) il richiedente non aveva mai presentato questa circostanza. Cfr. anche EWCA (Regno Unito), *YB (Eritrea) v the Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 556, punto 18, in cui si afferma: «Se, ad esempio, da informazioni [relative al richiedente] di cui l'ambasciata viene in possesso risulta che il richiedente identificato in una foto è probabilmente un opportunist senza alcuna reale adesione alla causa dell'opposizione, allora la questione è direttamente ricondotta alla disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della direttiva».

<sup>(583)</sup> Cfr. K. Hailbronner e S. Alt, cit. alla nota 248, pag. 1041, che fa riferimento alla *Posizione comune del 4 marzo 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea*, cit. alla nota 131.

<sup>(584)</sup> Ad esempio, a causa del deterioramento della situazione nel paese di origine o dell'esposizione a nuove informazioni non disponibili nel paese di origine.

<sup>(585)</sup> Cfr. Corte EDU, *AA v Switzerland*, cit. alla nota 559, punto 41.

<sup>(586)</sup> Cfr. supra, nota 578.

<sup>(587)</sup> Cfr. J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pagg. 88-90; G.S. Goodwin-Gill e McAdam, cit. alla nota 141, pag. 89; e IARLJ, *A Manual for Refugee Law Judges Relating to European Council Qualification Directive 2004/84/EC and European Council Procedures Directive 2005/85/EC*, cit. alla nota 555, pagg. 50 e 51.

**Tabella 26 — Fattori da prendere in considerazione nelle domande basate sulle attività poste in essere dopo la partenza dal paese di origine**

i)	il tipo di attività <i>sur place</i> in questione <sup>(589)</sup> ;
ii)	il rischio che una persona sia identificata [dal paese di origine o, nel caso di un apolide, dal paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale] come coinvolta in tali attività <sup>(590)</sup> ;
iii)	i fattori che determinano l'avvio di indagini al rientro della persona;
iv)	ove non siano previsti controlli universali su tutti coloro che entrano in un paese, i fattori che comporterebbero l'identificazione in aeroporto al rientro o dopo l'ingresso <sup>(591)</sup> .

La **questione fondamentale**, quindi, è se le autorità nel paese di origine siano a conoscenza o possano ragionevolmente venire a conoscenza delle attività *sur place* di un richiedente, se ragionevolmente considereranno tali attività come pregiudizievoli e se il rischio che ne deriva sia sufficientemente grave da configurarsi come un rischio di subire persecuzioni sulla base di opinioni effettive o attribuite ovvero come un rischio di subire un danno grave <sup>(592)</sup>. Un'altra dimensione pertinente è in che misura agenti dello Stato del paese di origine del richiedente tengano sotto controllo gli oppositori nel paese di asilo e in che misura valutano un oppositore come una minaccia rilevante.

Le domande basate su attività svolte dopo la partenza si basano di norma sulle attività del richiedente, ma possono trarre origine indirettamente anche dalle azioni di terzi, come accade ad esempio quando le azioni politiche di terzi comportano il rischio che un richiedente sia perseguitato per associazione con detti terzi sulla base di opinioni politiche attribuitegli <sup>(593)</sup>. Questa nozione di attribuzione di un'opinione politica pregiudizievole da parte di un paese di cui il richiedente ha la cittadinanza o nel quale precedentemente aveva la dimora abituale è pertinente anche per le domande *sur place* in cui un richiedente corre il rischio di essere perseguitato per espatrio o soggiorno all'estero non autorizzato (**Republikflucht**) <sup>(594)</sup>. In base a questa dottrina, se la sanzione comminata per l'espatrio illegale è grave e il paese di origine tratta l'espatrio o la permanenza all'estero come un'implicita opinione politica di infedeltà o sfida all'autorità, i criteri della definizione di rifugiato sono soddisfatti <sup>(595)</sup>. Analogamente, se il paese di origine impone sanzioni gravi a chi chiede asilo all'estero (a causa delle opinioni politiche dedotte dalla presentazione di una domanda di asilo all'estero), la semplice domanda di riconoscimento dello status di rifugiato può, in circostanze specifiche, determinare l'accoglimento delle motivazioni *sur place* <sup>(596)</sup>.

### 1.9.6.3 Domande successive (articolo 5, paragrafo 3)

L'articolo 5, paragrafo 3, DQ (rifusione) prevede che:

Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

<sup>(589)</sup> Cfr. UKUT, sentenza del 1° febbraio 2011, *BA (Demonstrators in Britain — Risk on Return) Iran CG* [2011] UKUT 36 (IAC), punto 64, su cui si è basata la Corte EDU in *FG v Sweden*, cit. alla nota 558, punti 46 e 68-70. Cfr. anche Corte EDU, *FG v Sweden*, cit. alla nota 561, punti 141-158.

<sup>(589)</sup> Ad esempio, può essere utile distinguere tra membri o sostenitori di basso rango dell'opposizione (in quanto in alcuni paesi di origine le autorità statali non cercano di infliggere danni ad oppositori di basso rango o alle persone che si limitano a partecipare a una manifestazione) e personaggi importanti dell'opposizione (che quasi sempre attirano l'attenzione delle autorità dello Stato nel paese di origine). Tuttavia, queste affermazioni dipendono molto dal contesto: in alcuni paesi di origine, è possibile che le autorità statali attribuiscono colpe a un'intera comunità espatriata. Cfr. anche, *mutatis mutandis*, Corte EDU, *FG v Sweden*, cit. alla nota 561, punti 137 e 141.

<sup>(590)</sup> Cfr. anche, *mutatis mutandis, ibid.*, punto 142.

<sup>(591)</sup> Cfr. anche, *mutatis mutandis, ibid.*, punto 139.

<sup>(592)</sup> J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pag. 90. Cfr. anche G.S. Goodwin-Gill e McAdam, cit. alla nota 141, pag. 89; e IARLJ, *A Manual for Refugee Law Judges Relating to European Council Qualification Directive 2004/84/EC and European Council Procedures Directive 2005/85/EC*, cit. alla nota 555, pagg. 50-51. Cfr. anche, *mutatis mutandis*, Corte EDU, *FG v Sweden*, cit. alla nota 561, punti 144-158.

<sup>(593)</sup> Cfr. ad esempio UKIAT, sentenza del 19 maggio 2008, *HS (Terrorist Suspect — Risk) Algeria CG* [2008] Regno UnitoAIT 00048, punto 126. Per maggiori dettagli, cfr. A. Zimmermann e C. Mahler, cit. alla nota 188, pagg. 325-329; e J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pag. 77. Cfr. anche 1.5.2, pag. 48, che tratta i motivi di persecuzione.

<sup>(594)</sup> Grahl-Madsen, A., «*International Refugee Law Today and Tomorrow*», 20 Archiv des Völkerrechts (1982), pag. 411.

<sup>(595)</sup> Manuale UNHCR, cit. alla nota 107, pag. 77.

<sup>(596)</sup> Cfr. ad esempio Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 28 gennaio 2009, n. 22.144; o EWCA (Regno Unito), sentenza del 13 aprile 2011, *RM (Zimbabwe) v Secretary of State for the Home Department* [2011] EWCA Civ 428. Per un'opinione diversa, cfr. ad esempio UKIAT, sentenza del 7 ottobre 2005, *AA (Involuntary returns to Zimbabwe) Zimbabwe CG* [2005] Regno UnitoAIT 00144, punti 35 e 36. Per un esempio di un caso in cui **non** si è ritenuto che sussistesse un tale rischio, cfr. UKIAT, sentenza del 12 agosto 2015, *BM and Others (Returnees-Criminal and Non-Criminal) DRC CG* [2015] UKUT 293 (IAC). Per ulteriori dettagli, cfr. anche J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pagg. 77-80.

Si tratta di una **disposizione facoltativa** che dà facoltà agli Stati membri di non concedere «di norma» lo status di rifugiato a un richiedente che abbia presentato una domanda successiva e il cui rischio di persecuzione sia basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine <sup>(597)</sup>. Queste **due condizioni** devono essere soddisfatte cumulativamente.

Anzitutto, questa disposizione si riferisce unicamente ai richiedenti che in precedenza hanno chiesto protezione internazionale con esito negativo o il cui status di protezione internazionale è stato successivamente revocato <sup>(598)</sup>.

Inoltre, se nel periodo intercorrente tra la prima domanda di asilo e la successiva le circostanze nel paese di origine sono mutate, l'articolo 5, paragrafo 3, non si applica perché il richiedente non ha la possibilità di influenzare tale mutamento.

Infine, l'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2, e con l'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), suggerisce che se le attività svolte da un richiedente tra la prima a domanda di asilo e la successiva sono una continuazione di attività svolte dallo stesso richiedente prima della sua partenza dal paese di origine (attività non repute sufficienti nella prima domanda di asilo), la sua domanda non può essere respinta sulla base dell'articolo 5, paragrafo 3. In un simile caso, infatti, il rischio di persecuzione del richiedente non si basa «unicamente o principalmente» su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la sua partenza dal paese di origine.

L'espressione «di norma» può essere interpretata in due modi. Alcuni Stati membri dell'UE ritengono che questa disposizione stabilisca una regola secondo la quale lo status di rifugiato non va concesso se le condizioni di applicabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, sono soddisfatte <sup>(599)</sup> e hanno introdotto una presunzione legale a sfavore della concessione dello status di rifugiato in caso di domande successive basate su attività determinate artificialmente *sur place* <sup>(600)</sup>.

Ad esempio, il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale) tedesco, basandosi in larga misura sulla Posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1996 <sup>(601)</sup>, ha sostenuto che la creazione di un rischio di persecuzione mediante attività svolte dopo la partenza dovrebbe rientrare nel **sospetto di abuso** se le attività sono poste in essere dopo il primo procedimento di asilo <sup>(602)</sup>. La **data critica** per l'applicazione di questa regola è la data in cui si è concluso (con esito negativo) il procedimento iniziale. Per i motivi insorti dopo la partenza del richiedente dal paese di origine e determinati dallo stesso richiedente dopo tale data, di regola si applica una presunzione di abuso. Tuttavia, questa presunzione legale di abuso è **superata** se il richiedente contesta il sospetto che dopo il rigetto della prima domanda il richiedente abbia avviato o intensificato attività successive alla partenza esclusivamente o principalmente allo scopo di ottenere lo status di rifugiato <sup>(603)</sup>. Una regola particolare si applica ai **richiedenti giovani**, che possono anch'essi confutare la presunzione legale di abuso se sono in grado di dimostrare che nel corso del primo procedimento volto all'ottenimento della protezione internazionale non potevano, in ragione della loro giovane età e immaturità, nutrire ferme convinzioni politiche o di altro tipo <sup>(604)</sup>. Il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale) tedesco ritiene che questa posizione sia conforme alla convenzione sui rifugiati <sup>(605)</sup>.

Alcuni giudici hanno invece sostenuto che l'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 3, DQ (rifusione) è limitata dalla precisazione «fatta salva la convenzione di Ginevra [sui rifugiati]» e che la convenzione sui rifugiati non permette di fare alcuna distinzione tra i bisogni fatti valere in una domanda originale e quelli fatti valere in una

<sup>(597)</sup> Si noti che il termine «domanda successiva» corrisponde al termine «domanda reiterata» di cui alla DPA; il termine e le relative procedure sono definiti nell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), e nell'articolo 40 DPA.

<sup>(598)</sup> IARLJ, *A Manual for Refugee Law Judges Relating to the European Council Qualification Directive 2004/84/EC and European Council Procedures Directive 2005/85/EC*, cit. alla nota 555, pag. 51.

<sup>(599)</sup> Cfr. K. Hailbronner e S. Alt, cit. alla nota 248, pag. 1042. Cfr. anche H. Dörig, in K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), cit. alla nota 75, articolo 5, paragrafi da 12 a 18.

<sup>(600)</sup> Cfr. Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 27.07, cit. alla nota 580, punto 14, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de). Cfr. anche P. Übersax e B. Rudin (a cura di), *Ausländerrecht* (Helbing Lichtenhahn Verlag, 2009) (pag. 542 (riguardante la Svizzera)).

<sup>(601)</sup> Posizione comune del 4 marzo 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, cit. alla nota 131, punti 59 e segg.

<sup>(602)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 27.07, cit. alla nota 580, punto 14, disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).

<sup>(603)</sup> *Ibid.*

<sup>(604)</sup> Cfr. ad esempio Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 25.08, cit. alla nota 580, punti 22 e segg.

<sup>(605)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), BVerwG 10 C 27.07, cit. alla nota 580, punti 17 e segg., disponibile in inglese all'indirizzo [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).

domanda successiva <sup>(606)</sup>. Ad esempio, secondo l'EWCA britannica l'articolo 5, paragrafo 3, DQ riconosce che «le attività opportunistiche *sur place* non sono un impedimento automatico all'asilo» perché:

[Il richiedente la cui condotta nel Regno Unito è stata interamente opportunistica] è [...] stato già creduto in merito alla sua attività e (probabilmente) non creduto in merito al suo motivo. La questione se il suo conseguente timore di persecuzioni o maltrattamenti sia fondato o meno è pertanto una questione oggettiva. E se è fondato, allora non credergli quando dice che è un timore che nutre può rasentare la malvagità <sup>(607)</sup>.

Le recenti sentenze pronunciate dalla Corte EDU in *AA v Switzerland* e *FG v Sweden* sono altri esempi di accoglimento di domande basate esclusivamente su attività *sur place* svolte tra la prima domanda di asilo e la successiva <sup>(608)</sup>. Tuttavia, è importante usare prudenza nel considerare le sentenze *AA* e *FG* poiché esse riguardano la protezione dal *refoulement*, mentre l'articolo 5, paragrafo 3, DQ (rifusione) indica un motivo per la non concessione dello status di rifugiato (che è una cosa diversa). Inoltre, le opinioni dei richiedenti possono legittimamente evolversi o modificarsi dopo la prima domanda <sup>(609)</sup>: questo vale ad esempio per i richiedenti che erano minorenni all'epoca della prima domanda di asilo <sup>(610)</sup>. In proposito, l'articolo 5, paragrafo 3, non dà facoltà agli Stati membri di introdurre una presunzione a sfavore dello status di rifugiato in caso di domande successive per attività *sur place*, ma si limita a indicare le difficoltà aggiuntive <sup>(611)</sup> che il richiedente — una persona che ha già presentato una o più domande con esito negativo — avrà in termini di credibilità generale <sup>(612)</sup>. È possibile che questo sia un punto di differenza che troverà soluzione soltanto con un rinvio pregiudiziale alla CGUE.

## 1.10 Status di rifugiato

Conclusa l'analisi delle diverse condizioni per l'ammissione allo status di rifugiato, questa sezione si focalizza in modo più specifico sulla nozione di status di rifugiato, compresi i diritti e i benefici concessi ai rifugiati (sezione 1.10.1, pag. 98) e la situazione dei familiari dei rifugiati che non possiedono a titolo personale i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato (sezione 1.10.2, pag. 102).

### 1.10.1 Status di rifugiato (articolo 13)

#### 1.10.1.1 Definizione di status di rifugiato

L'articolo 13 DQ (rifusione) dispone: «Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all'apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III». Si tratta di una **disposizione obbligatoria** della DQ (rifusione) che conferisce alla persona un diritto legalmente esercitabile ed è applicata conformemente ai capi II (valutazione delle domande di protezione internazionale) e III (requisiti per essere considerato rifugiato). L'articolo 2, lettera e), DQ (rifusione) definisce lo «status di rifugiato» come «il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato» <sup>(613)</sup>. La natura obbligatoria dell'articolo 13 è stata confermata dalla CGUE nella sentenza *HT* <sup>(614)</sup>.

<sup>(606)</sup> Cfr. EWCA (Regno Unito), *YB (Eritrea) v the Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 556, punto 14, che qualifica come «strana» questa definizione. Cfr. anche J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pag. 84; G.S. Goodwin-Gill e McAdam, cit. alla nota 141, pagg. 88 e 89; R. Bank, cit. alla nota 159, pag. 125; IARLJ, *A Manual for Refugee Law Judges Relating to European Council Qualification Directive 2004/84/EC Council Procedures Directive 2005/85/EC*, cit. alla nota 555, pag. 52; H. Storey, «*The EU Qualification Directive: A Brave New World?*», IJRL (2008), pag. 27.

<sup>(607)</sup> EWCA (Regno Unito), *YB (Eritrea) v the Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 556, punto 13. Cfr. anche *Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State* (dipartimento giudiziario del Consiglio di Stato, Paesi Bassi), 201410123/1/V2, cit. alla nota 580.

<sup>(608)</sup> Corte EDU, *AA v Switzerland*, cit. alla nota 559, punti 38-43; e Corte EDU, *FG v Sweden*, cit. alla nota 561, punti 144-158.

<sup>(609)</sup> Cfr. Corte EDU, *FG v Sweden*, cit. alla nota 561, punto 123.

<sup>(610)</sup> Questo elemento è riconosciuto anche dal Tribunale amministrativo federale tedesco; cfr. ad esempio la sentenza pronunciata dallo stesso BVerwG 10 C 25.08, cit. alla nota 580, punti 22 e segg.

<sup>(611)</sup> In altre parole, sui richiedenti grava l'onere di spiegare il cambiamento o l'evoluzione delle proprie opinioni. Cfr. anche Corte EDU, *FG v Sweden*, cit. alla nota 561, punti 144-158.

<sup>(612)</sup> IARLJ, *A Manual for Refugee Law Judges Relating to the European Council Qualification Directive 2004/84/EC and European Council Procedures Directive 2005/85/EC*, cit. alla nota 555, pag. 52. Cfr. anche J.C. Hathaway e M. Foster, cit. alla nota 137, pag. 84; G.S. Goodwin-Gill e McAdam, cit. alla nota 141, pagg. 88 e 89; e H. Storey, «*The EU Qualification Directive*», o (pag. cit. alla nota 606, pagg. 27 e 28. Per una posizione diversa, cfr. K. Hailbronner e S. Alt, cit. alla nota 248, pag. 1042.

<sup>(613)</sup> NERETTO aggiunto.

<sup>(614)</sup> CGUE, sentenza del 24 giugno 2015, causa C-373/13, *HT c. Land Baden-Württemberg*, EU:C:2015:413, punto 63.



La DQ (rifusione) distingue tra i criteri da soddisfare per essere riconosciuto come «rifugiato» e i criteri da soddisfare per ottenere lo «status di rifugiato»<sup>(615)</sup>. Come sottolineato dall'UNHCR:

Sebbene in generale le persone che possiedono i requisiti per essere considerate «rifugiati» hanno titolo a beneficiare dello «status di rifugiato», la DQ (rifusione) consente agli Stati membri di decidere eccezionalmente di concedere lo status di rifugiato, o di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato già riconosciuto a un rifugiato<sup>(616)</sup>.

L'articolo 14 DQ (rifusione) fissa le disposizioni sulla revoca, sulla cessazione o sul rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide quando possono dimostrare, su base individuale, che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai sensi dell'articolo 11 (articolo 14, paragrafi 1 e 2) e quando si accerti, successivamente alla concessione dello status di rifugiato, che:

- a) il cittadino di un paese terzo avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;
- b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato (articolo 14, paragrafo 3).

Contrariamente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 14, che sono disposizioni obbligatorie, i paragrafi 4 e 5 dello stesso articolo sono disposizioni facoltative e danno facoltà agli Stati membri di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status concesso a un rifugiato, o di decidere di non concedere lo status a un rifugiato qualora una tale decisione non sia ancora stata presa, quando:

- a) vi siano ragionevoli motivi per ritenere che la persona in questione rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova;
- b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro<sup>(617)</sup>.

L'articolo 14, paragrafo 4, è formulato negli stessi termini utilizzati per la deroga alla proibizione del *refoulement* contenuta nell'articolo 33, paragrafo 2, della convenzione sui rifugiati. L'articolo 14, paragrafo 4, DQ (rifusione) fa riferimento allo «status riconosciuto a un rifugiato» anziché allo «status di rifugiato». Il considerando 32 DQ (rifusione) indica che in linea con il riferimento di cui all'articolo 14, «status» può includere anche lo status di rifugiato: se ne deduce che il termine «status riconosciuto a un rifugiato» può avere un significato più ampio rispetto a status di rifugiato. Secondo le parole dell'UNHCR:

Si desume che «status riconosciuto a un rifugiato» si riferisca allo («*status di*») *asilo* concesso dallo Stato e non allo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A, paragrafo 2, della convenzione del 1951. Gli Stati sono quindi obbligati comunque a riconoscere i diritti della convenzione sui rifugiati del 1951 che non richiedono la residenza legale e non prevedono eccezioni fino a quando il rifugiato rimane nella giurisdizione dello Stato in questione<sup>(618)</sup>.

La CGUE non si è ancora pronunciata sull'interpretazione dell'articolo 14, paragrafi 4 o 5, nel contesto degli obblighi di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della DQ (rifusione). Tuttavia, le persone cui si applica l'articolo 14, paragrafo 4 o 5, godono comunque di taluni diritti stabiliti nella convenzione sui rifugiati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, DQ (rifusione)<sup>(619)</sup>.

<sup>(615)</sup> Cfr. *UNHCR Annotated Comments on the EC Council Directive 2004/83/EC*, cit. alla nota 216, pagg. 10 e 11 (neretto aggiunto): «[...] il termine «status di rifugiato» può, secondo il contesto, indicare due nozioni diverse. Come menzionato anche nel considerando 14 della DQ e nel paragrafo 28 del Manuale dell'UNHCR sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato, per «status di rifugiato» si intende la condizione di essere un rifugiato.

La direttiva qualifica sembra invece utilizzare il termine «status di rifugiato» per indicare l'insieme di diritti, benefici e obblighi che scaturiscono dal riconoscimento di una persona come rifugiato. Questo secondo significato, secondo l'UNHCR, è meglio descritto dall'uso della parola «asilo» e l'UNHCR raccomanda quindi che la direttiva sia interpretata in questo senso».

<sup>(616)</sup> UNHCR, *The Case Law of the European Regional Courts: The Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights: Refugees, Asylum-Seekers, and Stateless Persons*, 2015, pag. 45.

<sup>(617)</sup> Con risoluzione del 16 giugno 2016 n. 5 Azs 189/2015-36 nella causa *M v the Ministry of Interior*, la Corte suprema amministrativa ceca ha proposto alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla seguente questione: se l'articolo 14, paragrafi 4 e 6, DQ (rifusione) sia invalido in quanto viola l'articolo 18 della Carta UE, l'articolo 78, paragrafo 1, TFUE e i principi generali del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, TUE. La causa pendente è stata registrata dalla CGUE come C-291/16 M.

<sup>(618)</sup> *UNHCR Annotated Comments on the EC Council Directive 2004/83/EC*, cit. alla nota 216, pag. 31.

<sup>(619)</sup> Per un'analisi approfondita dell'articolo 14 DQ (rifusione), cfr. *Ending International Protection — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 23.



Il processo di elaborazione della DQ conferma che il termine «status di rifugiato» si riferiva a uno status concesso da uno Stato membro a un individuo che è un rifugiato ed è ammesso a questo titolo nel territorio di tale Stato membro <sup>(620)</sup>. Anche i lavori preparatori che hanno portato all'elaborazione dell'articolo 13 e del capo IV DQ indicano che lo status di rifugiato conferisce taluni diritti e taluni benefici; inoltre, si riferisce a una specifica procedura amministrativa che sfocia in una specifica decisione a cui tutte le autorità pubbliche dello Stato membro in questione sono tenute ad attenersi, così da evitare decisioni contraddittorie sulla materia <sup>(621)</sup>.

Maggiori informazioni al riguardo sono contenute nell'analisi giuridica dell'EASO sulla cessazione della protezione internazionale, di prossima pubblicazione.

### 1.10.1.2 Natura declaratoria dello status di rifugiato

Ai sensi del considerando 21 DQ (rifusione), il riconoscimento dello status di rifugiato è un **atto ricognitivo** (atto declaratorio). La natura declaratoria dello status di rifugiato è implicita anche nell'articolo 21, paragrafo 2, DQ (rifusione), da cui si desume la protezione dal *refoulement*, nel rispetto degli obblighi internazionali, si applica ai rifugiati indipendentemente dal fatto che siano stati formalmente riconosciuti. Come affermato dall'UNHCR:

Una persona è «rifugiato» ai sensi della convenzione del 1951 quando soddisfa i criteri enunciati nella definizione. Questa condizione si realizza necessariamente prima che lo status di rifugiato sia formalmente riconosciuto. Di conseguenza, la determinazione dello status di rifugiato non ha l'effetto di conferire la qualità di rifugiato: essa constata l'esistenza di detta qualità. Una persona non diventa quindi un rifugiato perché è stata riconosciuta come tale, ma è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato <sup>(622)</sup>.

Di conseguenza, vi sono garanzie procedurali di accesso a taluni diritti limitati prima del riconoscimento formale dello status. La DPA (rifusione), nell'articolo 9 e nel considerando 25, prevede il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante. L'articolo 46, paragrafo 5, DPA (rifusione) dispone che gli Stati membri devono autorizzare i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino all'esito del ricorso <sup>(623)</sup>. Infine, la direttiva 2013/33/UE di rifusione sulle condizioni di accoglienza prevede diritti sociali per i richiedenti protezione internazionale <sup>(624)</sup>. Una situazione in cui il considerando 21 può avere rilevanza pratica è quella che si crea quando lo status di rifugiato o il permesso di soggiorno è revocato.

### 1.10.1.3 Status di rifugiato, permesso di soggiorno e protezione internazionale

Le persone cui è concesso lo status di rifugiato beneficiano della protezione internazionale di cui al capo VII DQ (rifusione) («Contenuto della protezione internazionale»). Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, DQ (rifusione), le persone che sono riconosciute come rifugiati ma cui è negato lo status di rifugiato per i motivi di cui all'articolo 14, paragrafi 4 o 5, DQ (rifusione), non beneficiano della protezione internazionale ma «godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione [sui rifugiati], o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro». Pertanto, in caso di revoca dello status concesso a un rifugiato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4 o 5, la DQ (rifusione) permette il godimento soltanto di determinati diritti dei rifugiati, come osservato dalla CGUE nella sentenza *HT*:

Nel caso in cui uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, [DQ], revochi, cessi o rifiuti di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a una persona, quest'ultima ha diritto, conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, della predetta direttiva, di godere dei diritti elencati in particolare agli articoli 32 e 33 della convenzione di Ginevra <sup>(625)</sup>.

<sup>(620)</sup> Commissione europea, proposta di DQ, cit. alla nota 194, articolo 2, lettera d).

<sup>(621)</sup> K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), cit. alla nota 75, pag. 7.

<sup>(622)</sup> Manuale UNHCR, cit. alla nota 107, al punto 28 indica in modo analogo: «Una persona è «rifugiato» ai sensi della convenzione del 1951 quando soddisfa i criteri enunciati nella definizione. Questa condizione si realizza necessariamente prima che lo status di rifugiato sia formalmente riconosciuto. Di conseguenza, la determinazione dello status di rifugiato non ha l'effetto di conferire la qualità di rifugiato: essa constata l'esistenza di detta qualità. Una persona non diventa quindi un rifugiato perché è stata riconosciuta come tale, ma è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato».

<sup>(623)</sup> Tuttavia, il diritto all'effetto sospensivo non è assoluto. Ad esempio, non occorre che il ricorso contro una decisione di non esaminare una domanda successiva di asilo abbia effetto sospensivo. Cfr. CGUE, sentenza del 17 dicembre 2015, causa C-239/14, *Abdoulaye Amadou Tall c. Centre public d'action sociale de Huy*, EU:C:2015:824.

<sup>(624)</sup> Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) [2013] GU L 180, pag. 96.

<sup>(625)</sup> CGUE, sentenza *HT*, cit. alla nota 614, punto 71.

L'articolo 24, paragrafo 1, DQ (rifusione) prevede che gli Stati membri rilascino un permesso di soggiorno ai beneficiari dello status di rifugiato «quanto prima» a seguito del riconoscimento della protezione internazionale, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza o di ordine pubblico e fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 3, DQ (rifusione) <sup>(626)</sup>. Sebbene gli Stati membri abbiano l'**obbligo di rilasciare un permesso di soggiorno** a seguito della concessione dello status di rifugiato, lo status di rifugiato e il conseguente godimento della protezione internazionale non dipendono comunque dall'esistenza di un permesso di soggiorno, come dimostra la giurisprudenza della CGUE. Il nesso tra status di rifugiato, permesso di soggiorno e godimento della protezione internazionale è stato chiarito dalla CGUE nella causa *HT* <sup>(627)</sup>: il rifugiato mantiene lo status di rifugiato anche se gli viene revocato il permesso di soggiorno e la protezione internazionale resta assicurata. Più in particolare, la Corte ha sottolineato che:

[I] rifugiato il cui permesso di soggiorno è revocato in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 conserva lo status di rifugiato, almeno fino al momento in cui non si ponga fine a tale status. Pertanto, **anche se privo del permesso di soggiorno, l'interessato resta un rifugiato** e conserva a tale titolo il diritto alle prestazioni che il capo VII di tale direttiva garantisce a qualsiasi rifugiato, in particolare il diritto alla protezione contro il respingimento, al mantenimento dell'unità familiare, al rilascio di documenti di viaggio, all'accesso all'occupazione e all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria e all'alloggio, alla libertà di circolazione all'interno dello Stato membro e all'accesso agli strumenti d'integrazione. In altri termini, uno Stato membro non dispone di alcun potere discrezionale per continuare a concedere a tale rifugiato le prestazioni concrete garantite dalla richiamata direttiva o per rifiutarle <sup>(628)</sup>.

La CGUE ha proseguito osservando che l'articolo 24, paragrafo 1, DQ riguarda soltanto il rifiuto di rilasciare un permesso di soggiorno a un rifugiato e la revoca di tale permesso di soggiorno, e non il respingimento di tale rifugiato <sup>(629)</sup>. La revoca di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, DQ non comporta la revoca dello status di rifugiato <sup>(630)</sup>.

Pur non prevedendo l'obbligo di esigere un permesso di soggiorno ai fini del godimento della protezione internazionale, la DQ (rifusione) autorizza gli Stati membri a subordinare l'accesso a determinate prestazioni al rilascio di un permesso di soggiorno. Il considerando 40 DQ (rifusione) dispone infatti che:

Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, gli Stati membri possono stabilire che la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e accesso agli strumenti d'integrazione sia subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno <sup>(631)</sup>.

Alcuni Stati membri applicano questo margine di discrezionalità e prevedono che, indipendentemente dalla sua natura declaratoria, il riconoscimento di una persona come rifugiato non abbia un effetto automatico sull'esercizio di tutti i diritti derivanti dallo status di rifugiato <sup>(632)</sup>.

<sup>(626)</sup> Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, DQ (rifusione), gli Stati membri possono rifiutare il rilascio di un permesso di soggiorno a un rifugiato al quale si applichi l'articolo 21, paragrafo 2, DQ (rifusione) (pericolo per la sicurezza dello Stato membro o sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità tale per cui il rifugiato costituisca un pericolo per la comunità di tale Stato membro).

<sup>(627)</sup> CGUE, sentenza *HT*, cit. alla nota 614, punti 71 e 72.

<sup>(628)</sup> *Ibid.*, punto 95 (neretto aggiunto).

<sup>(629)</sup> L'articolo 24, paragrafo 1, DQ (rifusione) fa riferimento all'articolo 23, paragrafo 3, DQ (rifusione), ai sensi del quale gli Stati membri possono rifiutare il rilascio di un permesso di soggiorno a un rifugiato al quale si applichi l'articolo 21, paragrafo 2, DQ (rifusione) (pericolo per la sicurezza dello Stato membro o sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità tale per cui il rifugiato costituisca un pericolo per la comunità di tale Stato membro).

<sup>(630)</sup> CGUE, sentenza *HT*, cit. alla nota 614, punti 73 e 74.

<sup>(631)</sup> Nelle sue osservazioni sulla DQ, l'ECRE ha espresso preoccupazione in merito a questa disposizione. Secondo l'ECRE, un permesso di soggiorno essenzialmente è soltanto un documento di identità che stabilisce che un individuo è stato riconosciuto come rifugiato o beneficiario di protezione sussidiaria, e gli eventuali diritti associati dovrebbero derivare dalla decisione di riconoscere lo status di rifugiato anziché dipendere dal rilascio di un permesso di soggiorno. ECRE, *Information Note on the Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification of third country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted*, ottobre 2004, pagg. 14 e 15.

<sup>(632)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 13 febbraio 2014, BVerwG 1 C 4.13, BVerwG:2014:130214U1C4.13.0, punto 15.

### 1.10.1.4 Rapporto tra lo status di rifugiato, lo status di protezione sussidiaria e l'asilo

Lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria di cui rispettivamente all'articolo 13 e all'articolo 18 DQ (rifusione) sono distinti ma strettamente interconnessi <sup>(633)</sup>. La DQ (rifusione) stabilisce il primato dello status di rifugiato, dato che lo status di protezione sussidiaria può essere concesso unicamente a cittadini di paesi terzi o apolidi che non possiedono i requisiti per beneficiare dello status di rifugiato. Introducendo una forma sussidiaria di protezione, il legislatore dell'Unione non ha inteso dare la possibilità di scegliere tra l'una e l'altra forma di protezione internazionale: il suo obiettivo era di garantire il «primato» della convenzione sui rifugiati assicurando che le forme sussidiarie di protezione istituite dall'UE non erodano la sua portata essenziale. Tale intenzione risulta in modo evidente dai lavori preparatori della DQ <sup>(634)</sup>. La complementarità dello status di protezione sussidiaria rispetto allo status di rifugiato è stata ripetutamente sottolineata anche nella giurisprudenza della CGUE, quindi «una domanda di protezione sussidiaria non deve, in principio, essere esaminata prima che l'autorità competente sia giunta alla conclusione che il richiedente una protezione internazionale non soddisfa le condizioni che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato» <sup>(635)</sup>. La CGUE ha anche confermato che l'obbligo di stabilire il tipo di protezione applicabile spetta, in principio, all'autorità nazionale accertante, la quale stabilisce lo status più appropriato per la situazione del richiedente <sup>(636)</sup>.

In situazioni in cui è evidente che il richiedente non può essere considerato un rifugiato e la sua domanda viene intesa come domanda di protezione sussidiaria, lo Stato membro può accelerare l'esame delle condizioni richieste per il riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dell'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), DPA, ma il legislatore dell'Unione non lo esonera in nessuna circostanza dallo svolgimento di tale esame preliminare <sup>(637)</sup>.

## 1.10.2 Familiari di rifugiati che individualmente non soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato (articolo 23)

### 1.10.2.1 Status derivativo

Il riconoscimento di una persona come rifugiato ha dei riflessi sui suoi familiari. **La DQ (rifusione) non prevede uno status derivativo automatico** (identico a quello del richiedente principale), come invece la Commissione aveva proposto nella DQ originale. Esaminando i lavori preparatori della DQ, si può osservare che la proposta della Commissione conteneva nel progetto di articolo 6 una disposizione diversa, che prevedeva l'estensione della protezione internazionale ai familiari al seguito del ricevente garantendo loro il diritto di beneficiare del medesimo status riconosciuto al principale richiedente protezione internazionale, fatta eccezione per le persone escluse dalla protezione. La disposizione enunciava «espressamente che i familiari a carico [avevano] diritto di beneficiare del medesimo status riconosciuto al principale richiedente asilo e che tale diritto discende semplicemente dalla circostanza di appartenere al medesimo nucleo familiare» <sup>(638)</sup>. La CGUE non si è ancora pronunciata sullo status derivativo dei familiari del rifugiato. Nella pratica, diversi Stati membri UE prevedono tale status per i familiari dei rifugiati <sup>(639)</sup>.

Pur obbligando gli Stati membri a provvedere a che possa essere preservata l'**unità del nucleo familiare** (articolo 23, paragrafo 1), la DQ (rifusione) permette di concedere uno status diverso ai familiari di un rifugiato che individualmente non hanno diritto alla protezione internazionale. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3, essi

<sup>(633)</sup> CGUE, sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, *Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés e aux apatrides*, EU:C:2014:39, punto 33; CGUE, *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punti 78 e 79; e CGUE, sentenza *Alo e Osso*, cit. alla nota 25, punti 32 e 33. Cfr. anche conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 18 luglio 2013, C-285/12, *Aboubacar Diakité c. Commissaire général aux réfugiés e aux apatrides*, EU:C:2013:500, punto 60 (corsivo nell'originale); conclusioni dell'avvocato generale Mazák del 15 settembre 2009, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, *Aydin Salahadin Abdulla e altri c. Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2009:551, punto 51.

<sup>(634)</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 7 novembre 2013, C-604/12, *HN v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2013:714, punto 43, cfr. anche punti 41 e 44.

<sup>(635)</sup> CGUE, sentenza *Diakité*, cit. alla nota 633, punto 33; CGUE, sentenza *HN*, cit. alla nota 24, punti 31 e 35, cfr. anche punto 42. Cfr. anche sezione 2.1, pag. 105, concernente la protezione sussidiaria.

<sup>(636)</sup> CGUE, sentenza *HN*, cit. alla nota 24, punto 34; conclusioni dell'avvocato generale Bot in *HN*, cit. alla nota 634, punto 48.

<sup>(637)</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Bot in *HN*, cit. alla nota 634, punto 45.

<sup>(638)</sup> Commissione europea, *proposta di DQ*, cit. alla nota 194, pag. 14 (neretto aggiunto).

<sup>(639)</sup> Ad esempio, la Repubblica ceca concede ai familiari di un rifugiato «asilo per motivi familiari», seppure su base discrezionale (legge 325/1999, articolo 13) e la Slovacchia concede a condizioni specifiche lo status derivativo di rifugiato (asilo) ai familiari delle persone cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato per motivi contemplati dalla convenzione sui rifugiati (legge slovacca sull'asilo 480/2002, articolo 10).

sono comunque ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 del capo VII DQ (rifusione) (documenti di viaggio, permesso di soggiorno e circolazione nel territorio dello Stato membro, misure specifiche per i minori non accompagnati, accesso all'occupazione, accesso all'istruzione, riconoscimento delle qualifiche professionali, assistenza sociale, assistenza sanitaria, accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione) tranne quando il familiare è o sarebbe escluso dalla protezione internazionale. L'articolo 23, paragrafo 2, dispone altresì che l'ammissione a tali benefici sia:

- 1) effettuata in conformità delle procedure nazionali;
- 2) compatibile con lo status giuridico personale del familiare.

Ad esempio, il *Conseil du Contentieux des Etrangers* (Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri) belga ha preso in considerazione la condizione della compatibilità dello status giuridico personale in una causa riguardante l'estensione dello status di rifugiato a minori, e ha ritenuto che nel caso di un minore con genitori beneficiari di due diversi tipi di status e per il quale non è possibile stabilire la nazionalità, «al minore deve essere attribuito lo status che gli è più vantaggioso»<sup>(640)</sup>. Nel caso di specie, il Consiglio belga ha deciso che lo status più vantaggioso era quello del padre, e perciò ha conferito al minore lo status di rifugiato.

La richiesta o il godimento dei benefici, a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, DQ (rifusione) non sono assoluti. Gli Stati membri possono rifiutare, ridurre o revocare i diritti menzionati negli articoli da 24 a 35 DQ (rifusione) per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. Inoltre, alcuni giudici nazionali hanno stabilito che il diritto a mantenere l'unità del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 23 DQ (rifusione), che non è protetto in assoluto, può essere limitato anche sulla base di altri motivi, purché nel rispetto del principio di proporzionalità (articolo 7 in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta UE)<sup>(641)</sup>.

### 1.10.2.2 Nozione di unità del nucleo familiare [articolo 2, lettera j)]

L'articolo 2, lettera j), DQ (rifusione) definisce quali soggetti devono essere considerati **familiari del rifugiato** (cfr. tabella 27).

**Tabella 27 — La nozione di familiari del rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera j), DQ (rifusione)**

<b>1</b>	Il coniuge o il partner non sposato, avente con il rifugiato una relazione stabile (se la normativa o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi).
<b>2</b>	I figli minori non sposati.
<b>3</b>	Il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile di un minore non sposato (dove per minore si intende un cittadino di un paese terzo o un apolide di età inferiore agli anni diciotto) <sup>(642)</sup> .

In base a questa definizione [ampliata conformemente alla DQ (rifusione)], il padre, la madre o altro adulto responsabile di un minore sono trattati come «familiari». Gli Stati membri possono anche applicare l'articolo 23 DQ (rifusione) sul mantenimento dell'unità del nucleo familiare agli **altri congiunti** che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria [articolo 23, paragrafo 5, DQ

<sup>(640)</sup> «L'articolo 23 della direttiva qualifica, che non ha effetto diretto, non crea alcun diritto, in capo al familiare di un beneficiario dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, di beneficiare del medesimo status, e ricorda agli Stati membri la necessità di tenere conto dello status giuridico personale del familiare (ad esempio nazionalità diversa)»: Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisioni del 18 giugno 2010, nn. 45.095, 45.096, 45.098.

<sup>(641)</sup> Ad esempio, nella sentenza del 15 aprile 2015, *Hassan* (I U 362/2015-7), confermata in appello dalla Corte suprema, il Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia ha respinto una domanda esaminata nel contesto della direttiva sul ricongiungimento familiare del 2003 utilizzando il principio di proporzionalità e nel rispetto della giurisprudenza della Corte EDU (sentenza del 30 luglio 2013, *Bersiha v Switzerland*, ricorso n. 848/12, punto 61; sentenza del 3 ottobre 2014, *Jeunesse v the Netherlands*, ricorso n. 12738/10, punto 121) facendo riferimento ai principi dell'«elemento aggiuntivo della dipendenza» (*Bersiha v Switzerland*, cit. alla nota 641, punto 45) e dell'«esistenza reale di stretti legami personali» (sentenza del 20 dicembre 2011, *AH Khan v the United Kingdom*, ricorso n. 6222/10, punto 150) ricavati dalla giurisprudenza della Corte EDU.

<sup>(642)</sup> Articolo 2, lettera k), DQ (rifusione).

(rifusione)]<sup>(643)</sup>. Esistono **due limitazioni che si applicano alla nozione di famiglia** nell'articolo 2, lettera j), DQ (rifusione), come illustrato nella tabella 28 che segue.

**Tabella 28 — Le due limitazioni alla nozione di famiglia nell'articolo 2, lettera j), DQ (rifusione)**

<b>1</b>	La famiglia deve essere stata già esistente nel paese di origine <sup>(644)</sup> .
<b>2</b>	La famiglia deve essere presente nello stesso Stato membro in cui si trova il beneficiario di protezione internazionale.

L'articolo 23, paragrafo 2, non si applica quindi ai familiari che non sono presenti nello stesso Stato membro in cui si trova il beneficiario di protezione internazionale. Se i familiari si trovano in un altro Stato, la **direttiva del 2003 sul ricongiungimento familiare**<sup>(645)</sup> può consentire ai familiari di un rifugiato — ma non ai familiari di un beneficiario di protezione sussidiaria [articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva sul ricongiungimento familiare] — presenti in altri Stati di raggiungere il rifugiato nello Stato membro di riconoscimento.

Ai familiari che non sono legati al richiedente da vincolo coniugale si applicano altre due condizioni:

- 1) la loro relazione deve essere stabile; e
- 2) la normativa o la prassi dello Stato membro deve equiparare le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi.

L'equiparazione delle coppie sposate a quelle non sposate aventi una relazione stabile è attualmente prevista in particolare in Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito, mentre non lo è in Germania, Italia e Austria<sup>(646)</sup>.

Eventuali differenze esistenti tra la nozione di famiglia ai sensi del diritto secondario dell'UE e la nozione di famiglia ai sensi della CEDU possono essere risolte applicando la clausola discrezionale contenuta nell'articolo 23, paragrafo 5, DQ (rifusione). Ad esempio, la Corte EDU riconosce come vita familiare diversi tipi di relazioni, illustrate nella tabella 29 che segue.

**Tabella 29 — Elenco che illustra le relazioni riconosciute come vita familiare dalla Corte EDU**

<b>1</b>	genitori divorziati e i loro figli, sebbene non conviventi <sup>(647)</sup>
<b>2</b>	genitori e figli nati al di fuori del matrimonio <sup>(648)</sup>
<b>3</b>	coppie dello stesso sesso aventi una relazione stabile <sup>(649)</sup>
<b>4</b>	un minore e la persona che lo accudisce <sup>(650)</sup>

Le prove necessarie per dimostrare i legami familiari non sono esaminate in questa sede perché saranno oggetto dell'analisi giuridica *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the CEAS — A Judicial Analysis*<sup>(651)</sup> che l'EASO è in procinto di pubblicare.

<sup>(643)</sup> Il Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia, in una sentenza del 15 maggio 2013 (*Musse*, I U 576/2013-7) e in diversi altri ricorsi sullo stesso argomento, ha utilizzato l'articolo 23, paragrafo 5, DQ (rifusione) per conciliare la giurisprudenza della Corte EDU, che non si basa su una specifica definizione delle persone che possono formare una famiglia (sentenza del 13 giugno 1979, *Marckx v Belgium*, ricorso n. 6833/74; sentenza del 27 ottobre 1994, *Kroon and Others v the Netherlands*, ricorso n. 18535/91; sentenza del 1<sup>o</sup> giugno 2004, *Lebbink v the Netherlands*, ricorso n. 45582/99) e l'articolo 2, lettera j), DQ (rifusione), che definisce chi può formare una famiglia. Invocando il principio dell'applicazione effettiva e fedele della normativa UE, il Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia ha ignorato la disposizione nazionale, che definisce i familiari senza recepire l'opzione prevista dall'articolo 23, paragrafo 5, DQ (rifusione), e ha applicato direttamente l'articolo 23, paragrafo 5. Nell'ultimo caso sull'argomento, la Corte costituzionale (sentenza del 21 novembre 2013, Up-1056/11-15) ha confermato la soluzione del Tribunale amministrativo decidendo che la disposizione giuridica nazionale, che non permette il ricongiungimento familiare ai familiari non esplicitamente menzionati nella legge sulla protezione internazionale, è in contraddizione con la legge costituzionale e con l'articolo 8 CEDU.

<sup>(644)</sup> Il testo della DQ (rifusione) differisce dalle proposte dell'UNHCR e delle ONG che suggerivano l'eliminazione della limitazione relativa alla preesistenza della famiglia nel paese di origine. Cfr. ECRE, *ECRE Information Note on the Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted (recast)*, ottobre 2013, pag. 4.

<sup>(645)</sup> Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare [2003] GU L 251, pag. 12.

<sup>(646)</sup> H. Dörig, in K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), cit. alla nota 75.

<sup>(647)</sup> Corte EDU, sentenza del 21 giugno 1988, *Berrehab v the Netherlands*, ricorso n. 10730/84.

<sup>(648)</sup> Corte EDU, *Marckx v Belgium*, cit. alla nota 643.

<sup>(649)</sup> Corte EDU, sentenza del 22 aprile 1997, *X, Y and Z v the United Kingdom*, ricorso n. 21830/93; Corte EDU, sentenza del 24 giugno 2010, *Schalk and Kopf v Austria*, ricorso n. 30141/04.

<sup>(650)</sup> Corte EDU, sentenza del 12 luglio 2001, *K and T v Finland*, ricorso n. 25702/94, punto

<sup>(651)</sup> EASO, *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System (CEAS) — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 22.

## Parte 2 — Protezione sussidiaria

### 2.1 Introduzione

Le norme relative allo status di rifugiato contenute nella DQ (rifusione) sono integrate dalle norme sulla protezione sussidiaria, una forma di protezione che non deriva dalla convenzione sui rifugiati ed è contemplata esclusivamente dalla legislazione UE. Come indica il termine stesso, la protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati [considerando 33 DQ (rifusione)]<sup>(652)</sup>. La natura complementare della protezione sussidiaria può essere dedotta in modo analogo dalla definizione di «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» contenuta nell'articolo 2, lettera f), DQ (rifusione): tale definizione prevede infatti che l'interessato «**non [possieda] i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato**»<sup>(653)</sup>. Questa frase sottolinea che la protezione sussidiaria dovrebbe essere concessa unicamente se non sussistono i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, il che si basa sulla nozione secondo cui «si dovrebbe dare un'interpretazione completa e inclusiva» della convenzione sui rifugiati<sup>(654)</sup>. Questo aspetto è stato posto in evidenza anche dalla CGUE in *HN*:

[U]na domanda di protezione sussidiaria non deve, in principio, essere esaminata prima che l'autorità competente sia giunta alla conclusione che il richiedente una protezione internazionale non soddisfa le condizioni che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato<sup>(655)</sup>.

Gli alberi di decisione contenuti nell'appendice A (pag. 130) riflettono l'ordine di esame specificato dalla CGUE.

In *Diakité* la CGUE ha inoltre confermato che:

I criteri minimi di concessione della protezione sussidiaria devono consentire di completare la protezione dei rifugiati [...] identificando le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e offrendo loro uno status appropriato<sup>(656)</sup>.

Sebbene la protezione sussidiaria abbia carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati, la DQ (rifusione) cerca per la maggior parte di applicare gli stessi criteri agli aspetti essenziali, ad esempio in relazione ai responsabili della persecuzione o del danno grave, alla protezione all'interno del paese di origine e al bisogno di protezione intervenuto *sur place* [al di fuori dell'articolo 5, paragrafo 3, DQ (rifusione)]<sup>(657)</sup>.

La DQ (rifusione) impone agli Stati membri l'obbligo di conferire ai beneficiari di protezione sussidiaria i diritti e i benefici stabiliti dalla DQ (rifusione). Già prima dell'adozione della DQ gli Stati membri prevedevano talune forme di protezione sussidiaria/complementare (al di là della protezione basata sulla convenzione relativa allo status dei rifugiati), ma l'applicazione e la natura di questa protezione sussidiaria variavano da Stato a Stato<sup>(658)</sup>. Definendo una serie comune di criteri per l'ammissibilità e operando un ravvicinamento delle condizioni di accesso alla protezione sussidiaria e dei benefici da essa conferiti, la DQ è stata il primo strumento sovranazionale a muoversi in questa direzione<sup>(659)</sup>.

I fondamenti su cui si basa la protezione sussidiaria trovano espressione nel considerando 34 DQ (rifusione): «Tali criteri [per la protezione sussidiaria] dovrebbero essere elaborati sulla base degli **obblighi internazionali** derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e sulla base della **prassi esistente negli Stati membri**»<sup>(660)</sup>. A questo proposito, l'obbligo di *non refoulement* connesso all'articolo 3 CEDU — ossia l'obbligo di non rinviare una persona in un paese in cui tale persona corra un rischio reale di maltrattamento — riveste un'importanza

<sup>(652)</sup> Cfr. CGUE, sentenza *HN*, cit. alla nota 24, punto 32.

<sup>(653)</sup> Neretto aggiunto.

<sup>(654)</sup> J. McAdam, «The Qualification Directive: An Overview», in K. Zwaan (a cura di), *The Qualification Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in Selected Member States* (Wolf Legal Publishers, 2007), pag. 17.

<sup>(655)</sup> CGUE, sentenza *HN*, cit. alla nota 24, punto 35.

<sup>(656)</sup> Cfr. CGUE, sentenza *Diakité*, cit. alla nota 633, punto 33. Cfr. anche CGUE, sentenza *Alo e Osso*, cit. 25, punto 31.

<sup>(657)</sup> Cfr. il capo II e il considerando 39 della DQ (rifusione).

<sup>(658)</sup> J. McAdam, «The European Union Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary Protection Regime», IJRL (2005), pagg. 463-464.

<sup>(659)</sup> *Ibid.*, pag. 462.

<sup>(660)</sup> Neretto aggiunto.



particolare <sup>(661)</sup>. Il principio del *non-refoulement* può essere anche dedotto dall'articolo 3 della convenzione contro la tortura <sup>(662)</sup> e dall'articolo 7 dell'ICCPR <sup>(663)</sup>. Si deve tuttavia osservare che la DQ (rifusione) istituisce un proprio regime di protezione sussidiaria distinto dall'articolo 3 CEDU e da altri obblighi simili che discendono dal diritto internazionale in materia di diritti umani <sup>(664)</sup>. Una persona quindi può vedersi negare la protezione sussidiaria ma beneficiare ugualmente della protezione dal *refoulement* <sup>(665)</sup>, ad esempio quando il rifiuto della protezione sussidiaria è motivato dal fatto che alla persona in questione si applicano le clausole di esclusione dell'articolo 17 DQ (rifusione) <sup>(666)</sup>.

Inoltre, come risulta evidente dal considerando 16, tutte le disposizioni della DQ (rifusione) devono rispettare le garanzie e i principi specifici in materia di diritti umani sanciti dalla Carta UE. Come ogni altra norma, le disposizioni in materia di protezione sussidiaria contenute nella DQ (rifusione) devono essere interpretate conformemente ai diritti riconosciuti dalla Carta UE <sup>(667)</sup>, che non corrispondono in tutti gli aspetti ai diritti previsti dalla CEDU <sup>(668)</sup>.

La parte 2 della presente analisi giuridica ha una struttura in larga misura analoga a quella della parte 1 per i motivi predetti, ossia che pur avendo la protezione sussidiaria carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati, la DQ (rifusione) cerca nei limiti del possibile di applicare gli stessi criteri ai loro aspetti essenziali. Per questo motivo, al fine di evitare ripetizioni laddove le disposizioni della DQ (rifusione) sono identiche per i due tipi di status, in alcune sezioni si rimanda alla parte 1 relativa alla protezione dei rifugiati. Dopo questa introduzione, il resto della parte 2 è strutturato come segue:

- sezione 2.2, pag. 106: chi ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria?;
- sezione 2.3, pag. 107: ambito di applicazione personale e territoriale della protezione sussidiaria [articolo 2, lettera f)];
- sezione 2.4, pag. 108: definizione di «danno grave» (articolo 15);
- sezione 2.5, pag. 117: responsabili del danno grave (articolo 6);
- sezione 2.6, pag. 118: soggetti che offrono protezione (articolo 7);
- sezione 2.7, pag. 119: protezione all'interno del paese d'origine (articolo 8);
- sezione 2.8, pag. 121: fondati motivi per ritenere che la persona interessata correrebbe un rischio effettivo [articolo 2, lettera f), articolo 4, paragrafo 4, e articolo 5];
- sezione 2.9, pag. 126: status concesso ai beneficiari di protezione sussidiaria.

## 2.2 Chi ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria?

L'articolo 2, lettera f), DQ (rifusione) definisce il termine «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» nel modo seguente:

cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

<sup>(661)</sup> Consiglio europeo, nota della presidenza al gruppo Asilo, documento di riflessione sulla protezione accessoria, 19 novembre 1999, doc. UE 13167/99 ASILE 41, pag. 2.

<sup>(662)</sup> *Ibid.*

<sup>(663)</sup> Cfr. per esempio: Comitato dei diritti umani, *General Comment No 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*, 10 marzo 1992, punto 9; Comitato dei diritti umani, pareri del 30 luglio 1993, *Joseph Kindler v Canada*, comunicazione n. 470/1991, punto 13.1; Comitato dei diritti umani, *General Comment No 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, 26 maggio 2004, punto 12.

<sup>(664)</sup> Cfr., ad esempio, CGUE, sentenza *Elgafaji*, cit. alla nota 45, punto 28, e CGUE, sentenza *Diakité*, cit. alla nota 633.

<sup>(665)</sup> CGUE, sentenza *M'Badj*, cit. alla nota 45, punto 40.

<sup>(666)</sup> Cfr. EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, sezione 3.4.1, pagg. 71-75.

<sup>(667)</sup> CGUE, sentenza *El Kott e altri*, cit. alla nota 25, punto 43.

<sup>(668)</sup> Cfr. EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, sezione 2.1.3, pagg. 28-32.

Per valutare se un richiedente soddisfi i criteri dell'articolo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 15, le autorità devono, ai sensi dell'articolo 4, effettuare tra l'altro un esame su base individuale facendo riferimento a determinati fatti e circostanze pertinenti <sup>(669)</sup>, tra cui le dichiarazioni e la documentazione presentate dal richiedente, nonché la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente. L'articolo 4 applica criteri identici per la valutazione delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e dello status conferito dalla protezione sussidiaria.

La nozione fondamentale attorno a cui ruota il regime della protezione sussidiaria è quella di danno grave. L'articolo 15 suddivide il danno grave in **tre diverse categorie di danno** (cfr. tabella 30).

**Tabella 30 — I tre tipi di danno grave contemplati dall'articolo 15 DQ (rifusione)**

a)	la condanna o l'esecuzione della pena di morte; o
b)	la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o
c)	la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La prima e la seconda categoria [lettere a) e b)] sono discusse di seguito (cfr. [sezione 2.4](#), pag. 108); l'articolo 15, lettera c), non è invece trattato in questa sede, in quanto forma oggetto di un'altra analisi giuridica pubblicata nel quadro della PDS <sup>(670)</sup>.

## 2.3 Ambito di applicazione personale e territoriale [articolo 2, lettera f)]

L'articolo 2, lettera f), DQ (rifusione) precisa che la protezione sussidiaria si può applicare a una persona che è:

**cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato** ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, **se ritornasse nel paese di origine**, o, nel caso di un apolide, se ritornasse **nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale**, correbbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese <sup>(671)</sup>.

Nella [sezione 2.3.1](#) (pag. 107) viene analizzato il primo requisito che deve essere soddisfatto per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, ossia il fatto che il richiedente deve essere cittadino di un paese terzo o un apolide; l'analisi è limitata agli aspetti che richiedono ulteriori precisazioni rispetto a quanto illustrato nelle sezioni [1.3.1](#) (pag. 23) e [1.3.2](#) (pag. 25) relativamente allo status di rifugiato. Nella [sezione 2.3.2](#) (pag. 108) viene discusso il secondo requisito, ossia «se ritornasse nel paese di origine» o «nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale». Il requisito aggiuntivo per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, secondo cui «l'interessato non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato», è stato già discusso nella [sezione 2.1](#) (pag. 105).

### 2.3.1 Cittadino di un paese terzo o apolide

Pur essendo ispirata alla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'articolo 3 CEDU <sup>(672)</sup>, la nozione di protezione sussidiaria nella DQ (rifusione) prevede un requisito aggiuntivo, ossia che la persona interessata deve essere cittadino di un paese terzo o un apolide. La protezione contro il *refoulement* ai sensi dell'articolo 3 CEDU, invece,

<sup>(669)</sup> Per una trattazione più approfondita, cfr. EASO, *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System (CEAS) — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 22.

<sup>(670)</sup> L'articolo 15, lettera c), è discusso nella pubblicazione: EASO, *Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» — Un'analisi giuridica*, cit. alla nota 436.

<sup>(671)</sup> Neretto aggiunto.

<sup>(672)</sup> CGUE, sentenza *Elgafaji*, cit. alla nota 45, punto 28.

si applica a tutte le persone che potrebbero essere rimpatriate <sup>(673)</sup> e quindi non è limitata ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi. L'accertamento del paese di cittadinanza o dell'apolidia ai fini della concessione dello status di protezione sussidiaria non differisce dall'accertamento che si effettua per stabilire se il richiedente possieda i requisiti per beneficiare dello status di rifugiato. Per le modalità di determinazione della cittadinanza o dell'apolidia, si rimanda alle sezioni 1.3.1 (pag. 23) e 1.3.2 (pag. 25).

## 2.3.2 Ambito di applicazione territoriale

A differenza della definizione di «rifugiato», l'articolo 2, lettera f), DQ (rifusione) non indica esplicitamente che una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria dovrebbe trovarsi fuori dal paese di cui ha la cittadinanza oppure, se è apolide, dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale. Tuttavia, alla luce del tenore letterale della disposizione, che indica «se ritornasse nel paese di origine» o «nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale», anche un richiedente protezione sussidiaria è per definizione una persona che si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza o nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per la quale si ipotizza il ritorno in tale paese. La formulazione «se ritornasse nel paese di origine» o «nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale» lascia intendere che l'applicazione della protezione sussidiaria è limitata alle situazioni in cui la persona interessata correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, quale definito nell'articolo 15 DQ, nel paese di cui ha la cittadinanza o nel quale aveva precedentemente la dimora abituale.

La CGUE si è occupata dell'ambito di applicazione dell'articolo 15, lettera b), nella sentenza *M'Bodj*, in cui ha ricordato che i tre tipi di danno grave definiti nell'articolo 15 DQ sono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché possa essere riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'articolo 2, lettera e), DQ [ora articolo 2, lettera f), DQ (rifusione)], «gravi e comprovati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un rischio effettivo di subire un tale danno **nel caso di rientro nel paese di origine**» <sup>(674)</sup>. Secondo la CGUE, dal tenore letterale dell'articolo 15, lettera b), DQ — che definisce il danno grave come la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni di un cittadino di un paese terzo nel suo paese di origine — risulta evidente che tale disposizione è applicabile solo a questa forma di trattamento inflitta al richiedente nel suo paese di origine. «Ne consegue che il legislatore dell'Unione ha previsto il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria solo quando tale trattamento abbia luogo nel paese d'origine del richiedente» <sup>(675)</sup>.

Non si deve dimenticare, tuttavia, che una persona che non soddisfa la condizione relativa all'esistenza di un rischio effettivo di maltrattamento necessaria per la concessione della protezione sussidiaria può comunque invocare la legislazione nazionale e la protezione dei diritti umani in virtù della CEDU e/o di altri strumenti internazionali <sup>(676)</sup>.

## 2.4 Danno grave (articolo 15)

L'articolo 15 della DQ (rifusione) del 2011 non ha subito modifiche rispetto alla DQ del 2004 e dispone quanto segue:

Sono considerati danni gravi:

- a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte; o
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

<sup>(673)</sup> Cfr. ad esempio Corte EDU, sentenza del 17 luglio 2008, *NA v the United Kingdom*, ricorso n. 25904/07, punto 108, in cui la Corte EDU ha esaminato se l'espulsione di una **persona** verso un altro Stato parte costituisca una violazione dell'articolo 3.

<sup>(674)</sup> NERETTO aggiunto.

<sup>(675)</sup> CGUE, sentenza *M'Bodj*, cit. alla nota 45, punti 30-33. Su questo tema, cfr. anche la sezione 2.4.3.3, pag. 116.

<sup>(676)</sup> Cfr. anche EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, sezione 3.4.1, pag. 75.

La presente sezione analizza questa disposizione esaminandone anzitutto l'oggetto, la finalità e la struttura (sezione 2.4.1, pag. 109), quindi vagliando l'ambito dei danni gravi, in particolare l'articolo 15, lettera a) (sezione 2.4.2, pag. 111) e l'articolo 15, lettera b) (sezione 2.4.3, pag. 112). L'articolo 15, lettera c), è intenzionalmente escluso dall'analisi dettagliata presentata in questo documento in quanto forma oggetto di un'analisi giuridica separata (sezione 2.4.4, pag. 117) <sup>(677)</sup>.

## 2.4.1 Oggetto, finalità e struttura

L'articolo 15 è la disposizione fondamentale in materia di protezione sussidiaria. Pur definendo solo il termine «danno grave», in combinato disposto con l'articolo 2, lettera f), descrive condizioni comuni ricorrendo le quali persone che non possiedono i requisiti per essere riconosciute come rifugiati ai sensi della DQ (rifusione) e della convenzione sui rifugiati hanno titolo a beneficiare di un tipo specifico di protezione internazionale. Prima dell'adozione della DQ nel 2004, tra gli Stati membri dell'UE si registravano ampie differenze relativamente alle persone a cui era concessa la protezione al di fuori della convenzione sui rifugiati; esisteva tuttavia un accordo ad hoc su talune categorie di persone generalmente riconosciute come bisognose e meritevoli di protezione, cui erano accordati, se non tutti i diritti concessi ai rifugiati ai sensi della convenzione sui rifugiati, almeno alcuni diritti simili a quelli dei rifugiati (cfr. sezione 2.1, pag. 105). La DQ codifica in un unico nuovo status — lo «status di protezione sussidiaria» — tutte quelle categorie su cui gli Stati membri hanno raggiunto un'intesa. L'articolo 15 contiene quindi la disposizione di base relativa al criterio da soddisfare ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ossia il danno grave che giustifica la protezione sussidiaria <sup>(678)</sup>.

La definizione di danno grave contenuta nell'articolo 15 contempla **tre diverse situazioni** che possono portare al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. Essendo sussidiaria rispetto allo status di rifugiato (cfr. sezione 2.1, pag. 105), la protezione sussidiaria presenta requisiti diversi da quelli che si applicano alla protezione dei rifugiati. Una differenza evidente è che il «danno grave», diversamente dalla «persecuzione», può esistere (e quindi giustificare lo status di protezione sussidiaria) indipendentemente dai motivi di persecuzione di cui all'articolo 10 DQ (rifusione), qualora sussistano gravi e comprovati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un rischio effettivo di subire un tale danno nel caso di rientro nel paese di origine <sup>(679)</sup>.

Non è chiaro se all'atto pratico esistano ulteriori differenze. Sebbene in linea generale i termini «persecuzione» e «danno grave» denotino una certa soglia di gravità, è comunque importante dare effetto alle rispettive definizioni specifiche.

Come già osservato, l'articolo 15 ha adottato il concetto di danno grave come descrizione generale dei tipi di trattamento definiti in modo più preciso alle lettere da a) a c). Dal tenore letterale chiaro della disposizione risulta che la **definizione è esaustiva**. Il «danno grave» in sé non conferisce quindi il diritto a beneficiare della protezione sussidiaria se non quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, lettere a), b) o c). Una «violazione di uno dei diritti umani sufficientemente grave per far sorgere la responsabilità internazionale dello Stato membro» non è quindi sufficiente, come invece indicato inizialmente nella proposta della Commissione <sup>(680)</sup>, per dimostrare un danno grave se non quando tale violazione è ricompresa nell'articolo 15, lettere da a) a c).

Inoltre, giova notare che le disposizioni contenute nell'articolo 15, lettere da a) a c), **non si escludono a vicenda**. Un richiedente può essere ad esempio in grado di dimostrare l'applicabilità al suo caso tanto della lettera b) quanto della lettera c). Le lettere a), b) e c) non indicano una gerarchia di disposizioni, ma può essere conveniente considerare le lettere da a) a c) in sequenza, se non vi è un motivo particolare per procedere diversamente.

<sup>(677)</sup> EASO, *Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» — Un'analisi giuridica*, cit. alla nota 436.

<sup>(678)</sup> La DQ (rifusione) non osta a che gli Stati membri applichino forme di protezione previste dalle leggi nazionali al di fuori della portata della direttiva.

<sup>(679)</sup> CGUE, sentenza *M'Bodj*, cit. alla nota 45, punto 30.

<sup>(680)</sup> Cfr. progetto di articolo 15, lettera b), in Commissione europea, proposta di DQ, cit. alla nota 194. La proposta originaria della Commissione faceva riferimento a un fondato timore di violazione di altri diritti umani ed era stata introdotta con l'argomentazione che gli Stati membri devono tenere conto degli obblighi che derivano loro dagli strumenti relativi ai diritti umani. Gli Stati membri avrebbero dovuto quindi valutare se il rimpatrio di un richiedente nel suo paese d'origine o di residenza abituale potesse dare origine a un danno grave ed ingiusto derivante da una violazione di un diritto fondamentale [leggasi umano] e se incombesse loro l'obbligo extraterritoriale di offrire protezione (*ibid.*, pag. 26). In relazione al concetto generale di violazioni dei diritti umani, diversi Stati membri hanno sollevato obiezioni motivate dalla mancata precisazione delle specifiche violazioni che avrebbero conferito il diritto a beneficiare della protezione sussidiaria (Consiglio europeo, gruppo Asilo, esito dei lavori (doc. UE 9038/02), cit. alla nota 211, pag. 2) e dalle possibili conseguenze di un ambito di applicazione esteso della disposizione (Consiglio europeo, Nota della presidenza al Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, 20 settembre 2002, doc. UE 12148/02 ASILE 43, pag. 11).

L'articolo 15 intende completare, mediante la protezione sussidiaria, la protezione dei rifugiati «identificando le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale» <sup>(681)</sup>. La CGUE si è basata su questa finalità, precisata nei considerando della direttiva, per sottolineare che nell'«ambito di applicazione [della DQ] non rientrano tuttavia le persone autorizzate a soggiornare nel territorio degli Stati membri per altre ragioni, vale a dire a titolo discrezionale e per ragioni caritatevoli o umanitarie» <sup>(682)</sup>. È quindi indispensabile esaminare in ogni caso se siano soddisfatte le condizioni di una o più delle tre categorie di situazioni descritte all'articolo 15, lettere da a) a c).

#### 2.4.1.1 Clausola relativa alle disposizioni più favorevoli

Ai sensi dell'articolo 3 DQ (rifusione), gli Stati membri hanno facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione, segnatamente, dei soggetti che possono essere considerati ammissibili alla protezione sussidiaria purché tali norme siano compatibili con la predetta direttiva (cfr. la sezione relativa alle disposizioni più favorevoli nell'introduzione generale, pag. 20) <sup>(683)</sup>. Secondo la CGUE nella sentenza *M'Bodj* del 2014, la compatibilità richiede una situazione che abbia un **nesso con la logica della protezione internazionale** <sup>(684)</sup>. La situazione di un cittadino di uno Stato terzo o di un apolide affetto da una grave malattia tale per cui il suo stato di salute si deteriorerebbe a causa dell'assenza di terapie adeguate nel paese d'origine non si configura di norma come un nesso con la logica della protezione internazionale <sup>(685)</sup> (cfr. anche [sezione 2.4.3](#), pag. 112).

Ne consegue che le disposizioni contenute nell'articolo 15, lettere da a) a c), devono essere interpretate attentamente alla luce dell'oggetto e della finalità della DQ (rifusione) come prescritto all'articolo 3. Nell'ambito di applicazione di dette disposizioni non possono rientrare situazioni in cui la protezione è concessa in virtù della legislazione nazionale o per motivi umanitari o caritatevoli che esulano dalla direttiva.

#### 2.4.1.2 Coerenza del rapporto tra le lettere a), b) e c) dell'articolo 15

Nella sentenza *Elgafaji*, la CGUE ha descritto il rapporto tra l'articolo 15, lettere a) e b), da una parte, e l'articolo 15, lettera c), dall'altra <sup>(686)</sup>. La Corte ha osservato che l'articolo 15, lettere a) e b), riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare, mentre l'articolo 15, lettera c), riguarda il rischio di un danno più generale <sup>(687)</sup>. Inoltre, il danno definito all'articolo 15, lettere a) e b), presuppone una chiara misura di individualizzazione, mentre i fattori collettivi svolgono un ruolo importante ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, lettera c). L'articolo 15, lettera c), deve tuttavia formare oggetto di un'interpretazione sistematica rispetto alle altre due situazioni ricomprese nelle lettere a) e b) del medesimo articolo e deve essere interpretato quindi in stretta relazione con tale individualizzazione <sup>(688)</sup>.

#### 2.4.1.3 Carattere non gerarchico e sovrapposizioni tra le lettere a), b) e c) dell'articolo 15

Come già osservato, la protezione sussidiaria può essere concessa **sulla base di uno o più motivi definiti come danno grave** nell'articolo 15, lettere da a) a c). La protezione sussidiaria esclude per definizione che il beneficiario possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma non esiste alcuna gerarchia tra i tipi diversi di danno descritti nell'articolo 15 <sup>(689)</sup>. Malgrado le differenze osservate in precedenza relativamente all'individualizzazione, può esservi una sovrapposizione delle situazioni.

Sovrapposizioni sono possibili tra i danni di cui all'articolo 15, lettera a), e all'articolo 15, lettera b). Sebbene non sia certo che la pena di morte in sé secondo il sistema della CEDU si possa considerare come un trattamento

<sup>(681)</sup> CGUE, sentenza *M'Bodj*, cit. alla nota 45, punto 37; CGUE, sentenza *Diakité*, cit. alla nota 633, punto 33

<sup>(682)</sup> CGUE, sentenza *M'Bodj*, cit. alla nota 45, punto 37.

<sup>(683)</sup> CGUE, sentenza *B e D*, cit. alla nota 60, punto 114; CGUE, sentenza *M'Bodj*, cit. alla nota 45, punto 42.

<sup>(684)</sup> CGUE, sentenza *M'Bodj*, cit. alla nota 45, punto 44.

<sup>(685)</sup> *Ibid.*, punto 43.

<sup>(686)</sup> CGUE, sentenza *Elgafaji*, cit. alla nota 45, punto 38.

<sup>(687)</sup> *Ibid.*, punti 32 e 33.

<sup>(688)</sup> *Ibid.*, punto 38. Cfr. anche EASO, *Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» — Un'analisi giuridica*, cit. alla nota 436.

<sup>(689)</sup> Cfr. H. Storey, in K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), cit. alla nota 75.

inumano in generale <sup>(690)</sup>, l'imposizione della pena di morte può costituire un trattamento inumano. L'imposizione della pena di morte può sollevare questioni riconducibili all'inflizione di un trattamento inumano o degradante ad esempio quando una persona è esposto a uno stato di forte stress e paura a causa del lungo tempo trascorso in un «braccio della morte» in condizioni estreme <sup>(691)</sup> o della natura arbitraria dei procedimenti che portano all'imposizione della pena di morte <sup>(692)</sup>.

Sovrapposizioni sono possibili anche tra l'articolo 15, lettera b), e l'articolo 15, lettera c). Una situazione di violenza generalizzata in un paese di destinazione può avere un livello d'intensità sufficiente per implicare che l'allontanamento verso tale paese violerebbe necessariamente l'articolo 15, lettera b), che corrisponde sostanzialmente all'articolo 3 CEDU <sup>(693)</sup>. Sebbene la Corte EDU, nella sua giurisprudenza sull'articolo 3 CEDU, ritenga che tale approccio sarebbe adottato solo «nei casi più estremi di violenza generale» <sup>(694)</sup> e malgrado la CGUE abbia chiarito che non in tutti i casi di allontanamento proibito in base all'articolo 3 CEDU le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera b), sono automaticamente soddisfatte <sup>(695)</sup>, non si può escludere che una domanda di protezione sussidiaria possa essere validamente fondata su entrambi i motivi <sup>(696)</sup>.

## 2.4.2 Condanna alla pena di morte o esecuzione della pena di morte [articolo 15, lettera a)]

### 2.4.2.1 Condanna alla pena di morte

L'articolo 15, lettera a), si basa sugli obblighi derivanti agli Stati membri dall'articolo 1 e dai protocolli n. 6 e n. 13 della CEDU, nonché dalla giurisprudenza della Corte EDU in virtù della quale nessuno può essere respinto verso un paese in cui gli sarebbe inflitta la pena di morte <sup>(697)</sup>. Il **protocollo n. 6**, che abolisce la pena di morte in tempo di pace, è ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE <sup>(698)</sup>. Il suo ambito di applicazione è stato ampliato dal **protocollo n. 13** che proibisce la pena di morte in tutte le circostanze, escludendo qualsiasi deroga anche in tempo di guerra o di stato di emergenza nazionale <sup>(699)</sup>. Non è necessario decidere se entrambi i protocolli permettano di concludere che la pena di morte non è più ammessa ai sensi dell'articolo 2 CEDU (diritto alla vita) <sup>(700)</sup>: nel contesto dell'articolo 15, lettera a), **la condanna alla pena di morte è considerata in sé un danno grave che conferisce al richiedente il diritto di beneficiare dello status di protezione sussidiaria**. Questa interpretazione è corroborata anche dall'**articolo 19, paragrafo 2, della Carta UE** che proibisce segnatamente il *refoulement* se il richiedente rischia la pena di morte.

Non è necessario che la condanna alla pena di morte sia già stata pronunciata nel paese di origine: la mera esistenza di un rischio effettivo che al suo ritorno il richiedente possa andare incontro alla pena di morte può essere considerata sufficiente affinché sussista la motivazione di cui all'articolo 15, lettera a). Tuttavia, quando l'esecuzione della condanna alla pena di morte non è giuridicamente possibile per effetto della commutazione obbligatoria di quest'ultima nella pena dell'ergastolo, si dovrebbe considerare se il richiedente incorrerebbe realmente in un rischio effettivo di danno grave quale definito all'articolo 15, lettera a).

<sup>(690)</sup> La Corte EDU si è occupata della pena di morte principalmente in relazione al diritto alla vita e ai presupposti che devono ricorrere per limitare tale diritto e/o ai protocolli n. 6 e 13: Corte EDU, sentenza del 12 maggio 2005, Grande Camera, *Öcalan v Turkey*, ricorso n. 46221/99, punto 166; Corte EDU, sentenza del 2 marzo 2010, *Al-Saadoon and Mufdhi v the United Kingdom*, ricorso n. 61498/08. 115 e segg. Cfr. C. Grabenwarter, *European Convention of Human Rights, Commentary* (Nomos, 2014) articolo 2, punti 7 e segg.

<sup>(691)</sup> Corte EDU, *Soering v the United Kingdom*, cit. alla nota 206, punto 99.

<sup>(692)</sup> Corte EDU, sentenza dell'8 luglio 2004, Grande Camera, *Ilaşcu and Others v Moldova and Russia*, ricorso n. 48787/99, punti 429-433.

<sup>(693)</sup> Corte EDU, *NA v the United Kingdom*, cit. alla nota 673, punto 115. Cfr. anche Corte EDU, *Sufi and Elmi v the United Kingdom*, cit. alla nota 49, punto 218. Cfr. H. Lambert, «*The Next Frontier: Expanding Protection in Europe for Victims of Armed Conflict and Indiscriminate Violence*», *IJRL* (2013), pagg. 207-234.

<sup>(694)</sup> Corte EDU, *NA v the United Kingdom*, cit. alla nota 673.

<sup>(695)</sup> CGUE, sentenza *M'Bodj*, cit. alla nota 45, punto 37.

<sup>(696)</sup> H. Storey sostiene che la differenza nel contenuto ha perso il suo significato. H. Storey, in K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), cit. alla nota 689, articolo 15 della direttiva 2011/95, punto 5.

<sup>(697)</sup> Cfr. Corte EDU, *Soering v the United Kingdom*, cit. alla nota 206.

<sup>(698)</sup> STE n. 114, 28 aprile 1983 (data di entrata in vigore: 1<sup>o</sup> marzo 1985).

<sup>(699)</sup> STE n. 187, 3 maggio 2002 (data di entrata in vigore: 1<sup>o</sup> luglio 2003).

<sup>(700)</sup> Per una tendenza abolizionista nella prassi degli Stati membri del Consiglio d'Europa, cfr. Corte EDU, *Öcalan v Turkey*, cit. alla nota 690, punto 164; Corte EDU, *Al-Saadoon and Mufdhi v the United Kingdom*, cit. alla nota 690, punti 115-120. Per una valutazione critica, cfr. C. Grabenwarter, cit. alla nota 690; articolo 2, paragrafo 10.



Vale la pena di notare anche la posizione della Corte EDU, secondo la quale «è inevitabile che il fatto di sapere anticipatamente di dover morire per mano dello Stato susciti un'intensa sofferenza psicologica»<sup>(701)</sup>. Se il rischio effettivo di esecuzione della pena di morte non può essere escluso, la minaccia di imposizione della pena di morte causa verosimilmente una paura e un'angoscia paragonabili al danno grave descritto all'articolo 15, lettera b).

### 2.4.2.2 Esecuzione della pena di morte

La seconda alternativa riguarda l'**esecuzione, sia essa accompagnata o meno da una condanna formale alla pena di morte**. Per «esecuzione» si intende l'uccisione intenzionale di una persona da parte dello Stato o di soggetti non statuali che esercitano qualche forma di autorità. La questione se tale termine ricomprenda le **esecuzioni sommarie**, che sono privazioni arbitrarie della vita commesse in violazione dell'articolo 2 CEDU, o se invece l'articolo 15, lettera a), si riferisca esclusivamente alle condanne alla pena di morte e alla relativa esecuzione, come la maggior parte degli Stati membri sembra ritenere, non è per il momento stata sollevata dinanzi alla CGUE. Il riconoscimento, nell'articolo 6, che il danno grave può essere perpetrato da soggetti non statuali e la formulazione dell'articolo 15, lettera a), che annovera tra i danni gravi la condanna o l'esecuzione della pena di morte, sembrerebbero avvalorare un'interpretazione più ampia<sup>(702)</sup>. Il contesto sistemico e l'iter legislativo impongono tuttavia una distinzione tra la proibizione della pena di morte in quanto tipologia specifica di pena inumana e la protezione generale della vita umana. Sembrerebbe quindi necessario prevedere che debba sussistere almeno un elemento di punizione formalizzata intenzionale da parte dello Stato o di soggetti non statuali, e non un mero pericolo di subire violenze extragiudiziarie. L'articolo 15, lettera a), va quindi distinto dai rischi che hanno origine dalla violenza generale in un conflitto armato.

Sebbene nella famosa causa *Soering* la pena di morte non sia stata considerata un trattamento inumano dalla Corte EDU, la stessa Corte ha rilevato che il modo in cui è applicata negli Stati Uniti (cosiddetta «*death row phenomenon*» o sindrome del braccio della morte) rappresenterebbe un trattamento inumano<sup>(703)</sup>. Ai fini dell'articolo 15, lettera a), non occorre che l'esecuzione sia accompagnata da particolari circostanze aggravanti: in base al chiaro tenore di tale disposizione, l'esecuzione è comunque sufficiente a giustificare una domanda di protezione sussidiaria, anche se la pena di morte è inflitta per un crimine particolarmente efferato. La formulazione impiegata corrisponde a un'evoluzione descritta dalla Corte EDU nella sua giurisprudenza più recente<sup>(704)</sup>.

### 2.4.3 Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine [articolo 15, lettera b)]

Fatta eccezione per il riferimento al paese di origine del richiedente (cfr. sezione 2.4.3.3, pag. 116), il disposto dell'articolo 15, lettera b), **corrisponde in sostanza all'articolo 3 CEDU**, che fa parte dei principi generali del diritto dell'UE e il cui contenuto è ripreso in modo specifico nell'articolo 19, paragrafo 2, della Carta UE<sup>(705)</sup>. Secondo la giurisprudenza consolidata della CGUE, nell'interpretare la portata dell'articolo 15, lettera b), nell'ordinamento giuridico dell'UE si deve tenere conto dei pronunciamenti della Corte EDU sull'interpretazione della CEDU<sup>(706)</sup>. In virtù dell'articolo 52, paragrafo 3, della Carta UE, il significato e la portata delle garanzie della Carta «sono uguali a quelli conferiti» dalla CEDU<sup>(707)</sup>. La giurisprudenza della Corte EDU fornisce un orientamento in merito all'interpretazione dei termini «tortura» e «pena o trattamento inumano o degradante». Laddove esista una giurisprudenza consolidata della Corte EDU sull'interpretazione di tali termini, si può ritenere che abbiano lo stesso significato nell'ordinamento giuridico dell'UE<sup>(708)</sup>.

<sup>(701)</sup> Corte EDU, *Al-Saadoon and Mufdhi v the United Kingdom*, cit. alla nota 690, punto 115.

<sup>(702)</sup> Cfr. in questo senso IARL, *A Manual for Refugee Law Judges Relating to European Council Qualification Directive 2004/83/EC and European Council Procedures Directive 2005/85/EC*, cit. alla nota 555, pag. 33. Per i pochi Stati membri che riconoscono le esecuzioni sommarie da parte di attori non statuali come ricadenti nell'ambito dell'articolo 15, lettera a), cfr. ad esempio Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 14 marzo 2008 n. 8.758, punto 4.4.1.2, che ha stabilito che il rischio derivante da una vendetta contro la famiglia del richiedente è qualificabile come danno grave ai sensi dell'articolo 15, lettere a) e b); Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza del 28 luglio 2009, *LO v Ministry of Interior*, 5 Azs 40/2009-74 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL); e Corte suprema amministrativa (Repubblica ceca), sentenza dell'11 febbraio 2009, *AR v Ministry of Interior*, 1 Azs 107/2008-78 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

<sup>(703)</sup> Corte EDU, *Soering v the United Kingdom*, cit. alla nota 206.

<sup>(704)</sup> Corte EDU, *Al-Saadoon and Mufdhi v the United Kingdom*, cit. alla nota 690, punto 115; e Corte EDU, *Öcalan v Turkey*, cit. alla nota 690, punto 164.

<sup>(705)</sup> CGUE, sentenza *Elgafaji*, cit. alla nota 45, punto 28.

<sup>(706)</sup> *Ibid.*

<sup>(707)</sup> Cfr. EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, cit. alla nota 3, pag. 72.

<sup>(708)</sup> Articolo 52, paragrafo 3, della Carta UE.

Ciò premesso, nella sentenza *M'Bodj* la CGUE ha distinto la sua interpretazione dall'interpretazione data dalla Corte EDU all'articolo 3 CEDU in ragione del tenore letterale leggermente diverso dell'articolo 15, lettera b), DQ (rifusione) e del contesto in cui si colloca l'articolo 15, lettera b). In casi del tutto eccezionali, la Corte EDU ha applicato l'articolo 3 CEDU per proibire l'allontanamento di un cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia verso un paese in cui non esistono terapie adeguate<sup>(709)</sup>. La CGUE non ha voluto interpretare l'articolo 15, lettera b), nello stesso modo. Al riguardo, la CGUE ha osservato che la formulazione dell'articolo 15, lettera b), DQ (rifusione) differisce da quella dell'articolo 3 CEDU in quanto è applicabile alla tortura o ad altra forma di pena o trattamento inumano o degradante del richiedente «nel suo paese di origine». Ne consegue che il legislatore dell'Unione ha previsto il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria solo quando tale trattamento abbia luogo nel paese d'origine del richiedente (cfr. anche [sezione 2.4.3.3](#), pag. 116). La Corte ha inoltre osservato che ai fini dell'interpretazione di tale disposizione devono essere presi in considerazione, allo stesso titolo degli obiettivi della direttiva, determinati elementi propri del contesto in cui si inserisce l'articolo 15, lettera b), DQ (rifusione). In tal senso, l'articolo 6 DQ (rifusione) contiene un elenco dei soggetti che offrono protezione, il che corrobora l'idea secondo cui siffatto danno deve essere costituito dal comportamento di un terzo e che esso non può, quindi, derivare semplicemente da carenze generali del sistema sanitario del paese d'origine. Del pari, il considerando 26 DQ (rifusione) precisa che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave. Tenendo conto di questo contesto diverso, la CGUE ha concluso: «Ne consegue che il rischio di deterioramento dello stato di salute di un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia dovuto all'assenza di terapie adeguate nel suo paese di origine, senza che sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflittagli intenzionalmente, non basta a implicare il riconoscimento a quest'ultimo del beneficio della protezione sussidiaria» sulla base dell'articolo 15, lettera b) (710). Pertanto, benché l'articolo 3 CEDU possa in circostanze eccezionali impedire l'allontanamento di una persona verso paesi in cui non sono disponibili cure adeguate, ciò non deve significare che la persona abbia titolo a beneficiare dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera b) (cfr. [sezione 2.4.3.2](#), pag. 115).

### 2.4.3.1 Tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante

Affinché sussista la motivazione di cui all'articolo 15, lettera b), occorre che un atto o misura sia qualificabile come tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante. Per essere considerato un maltrattamento contrario all'articolo 3 CEDU, non ha importanza che l'atto o misura rientri nell'una o nell'altra di queste sottocategorie (tortura, pena o trattamento inumano o degradante): ne consegue che può essere sufficiente anche solo riuscire a dimostrare un trattamento degradante. Tuttavia, la giurisprudenza attribuisce alle tre sottocategorie significati specifici che devono essere applicati correttamente. Le forme di trattamento proibito si possono distinguere **in base all'intensità e alla motivazione della violazione**.

#### 2.4.3.1.1 Tortura

La Corte EDU attribuisce «un'infamia speciale ai trattamenti inumani deliberati che provocano gravissime e crudeli sofferenze» (711). La Corte EDU ha anche fatto riferimento all'articolo 1, paragrafo 1, della [convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura](#) che definisce la tortura come:

[Q]ualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate (712).

(709) Corte EDU, sentenza del 27 maggio 2008, Grande Camera, *N v the United Kingdom*, ricorso n. 26565/05, punto 42.

(710) CGUE, sentenza *M'Bodj*, cit. alla nota 45, punti 32-36.

(711) Corte EDU, sentenza del 28 luglio 1999, Grande Camera, *Selmouni v France*, ricorso n. 25803/94, punto 99; Corte EDU, sentenza del 18 gennaio 1978, *Ireland v the United Kingdom*, ricorso n. 5310/71, punto 167. Cfr. anche Tribunale amministrativo (Repubblica di Slovenia), *Mustafa*, cit. alla nota 526, in cui la Corte ha interpretato gli atti di tortura alla luce dei criteri stabiliti in *Selmouni v France*.

(712) 1465 UNTS 85, 10 dicembre 1984 (data di entrata in vigore: 26 giugno 1987).

Un atto con il quale **con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute di natura fisica o psichica** deve poter essere considerato come una forma aggravata e deliberata di trattamento crudele, inumano o degradante cui è attribuita l'infamia speciale della tortura. La Corte EDU non ha definito con precisione il livello di intensità richiesto. Si prendono in considerazione gli **effetti del trattamento o le sue conseguenze specifiche a lungo termine e l'esistenza di un'intenzione specifica** quale l'estorsione di una confessione <sup>(713)</sup>. Si tiene conto inoltre di tutte circostanze del caso, tra cui lo scopo per il quale è stato inflitto il trattamento vietato dall'articolo 3 CEDU in quanto trattamento inumano o degradante. Nella sentenza *Gäfgen* la Corte EDU era preoccupata per le minacce di tortura formulate nell'intento di ritrovare la vittima di un rapitore. Pur riconoscendo che l'anticipazione della tortura può rappresentare una tortura, la Corte EDU ha affermato che:

[I]l metodo di interrogatorio al quale il ricorrente era stato sottoposto nelle circostanze della presente causa era stato sufficientemente grave per essere qualificato come un trattamento inumano vietato dall'articolo 3, ma non aveva avuto il livello di crudeltà richiesto per raggiungere la soglia della tortura <sup>(714)</sup>.

Analogamente, in *Jalloh* la Corte ha ritenuto che la somministrazione di emetici per indurre il vomito fosse un trattamento inumano senza però attribuirle l'infamia speciale riservata agli atti di tortura <sup>(715)</sup>. Nel caso *Ireland v the United Kingdom* la Corte EDU è stata parimenti restia a definire i metodi di interrogatorio del Regno Unito come una tortura, ma ha nondimeno ritenuto che costituissero un trattamento inumano <sup>(716)</sup>. Solo l'inflizione deliberata o intenzionale, tuttavia, può essere qualificabile come tortura; nei trattamenti inumani o degradanti invece può mancare la componente di intenzione..

#### 2.4.3.1.2 Altre forme di pena o trattamento inumano o degradante

La proibizione del trattamento disumano o degradante quale definito dalla Corte EDU riguarda un ampio ventaglio di maltrattamenti che raggiungono un **certo livello di gravità**. La Corte EDU ha considerato un trattamento «inumano», tra l'altro, perché era premeditato, era stato inflitto per diverse ore di seguito e aveva causato danni fisici o sofferenze fisiche o mentali intense <sup>(717)</sup>.

La Corte EDU definisce «**degradante**» un trattamento o punizione che è atto ad ingenerare nella vittima sentimenti di paura, angoscia e inferiorità tali da umiliarla o degradarla <sup>(718)</sup> o che influisce sulla personalità di una persona in maniera incompatibile con l'articolo 3 <sup>(719)</sup>. L'assenza di una simile intenzione non permette comunque di escludere in maniera definitiva una violazione dell'articolo 3 <sup>(720)</sup>. Può bastare che la vittima sia umiliata ai suoi stessi occhi, anche se non lo è agli occhi di altri <sup>(721)</sup>.

Spesso, tuttavia, la giurisprudenza della Corte EDU non distingue chiaramente tra tortura e trattamento inumano degradante. Il criterio decisivo affinché si possa concludere che vi è stata una violazione dell'articolo 3 CEDU è il raggiungimento di un **livello minimo di gravità** del maltrattamento. La valutazione di questo livello minimo di gravità è **relativa**: dipende da tutte le circostanze del caso, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e mentali e, in taluni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima. Tra gli altri fattori da considerare figurano lo scopo per il quale il trattamento è stato inflitto, nonché l'intenzione o motivazione che l'hanno ispirato, come pure il suo contesto, ad esempio un'atmosfera di grande tensione e forte carico emotivo <sup>(722)</sup>. Una simile valutazione caso per caso è peraltro imposta dalla formulazione dell'articolo 4 DQ (rifusione). In Germania, la *Bayerischer Verwaltungsgerichtshof* (Alta corte amministrativa della Baviera) ha ritenuto che la minaccia di un matrimonio forzato organizzato dai genitori della donna potesse configurarsi come un trattamento degradante ai sensi dell'articolo 15, lettera b), DQ, nel caso specifico di una giovane donna sunnita che si era opposta alla decisione presa dal consiglio di famiglia nell'Iraq settentrionale fuggendo in Europa <sup>(723)</sup>.

<sup>(713)</sup> Corte EDU, sentenza del 23 maggio 2001, *Denizci and Others v Cyprus*, ricorsi nn. 25316-25321/94 e 27207/95, punto 383.

<sup>(714)</sup> Corte EDU, sentenza del 1º giugno 2010, Grande Camera, *Gäfgen v Germany*, ricorso n. 22978/05, punto 108.

<sup>(715)</sup> Corte EDU, sentenza dell'11 luglio 2006, Grande Camera, *Jalloh v Germany*, ricorso n. 54810/00, punto 103-107.

<sup>(716)</sup> Corte EDU, *Ireland v the United Kingdom*, cit. alla nota 711, punto 167.

<sup>(717)</sup> Corte EDU, sentenza del 26 ottobre 2000, *Kudla v Poland*, ricorso n. 30210/96, punto 92; Corte EDU, sentenza del 15 luglio 2002, *Kalashnikov v Russia*, ricorso n. 47095/99, punto 95; Corte EDU, sentenza del 21 gennaio 2011, Grande Camera, *MSS v Belgium and Greece*, ricorso n. 30696/09, punto 220.

<sup>(718)</sup> Corte EDU, *Kudla v Poland*, cit. alla nota 717, punto 92. Cfr. anche Corte EDU, sentenza del 25 aprile 1978, *Tyrer v the United Kingdom*, ricorso n. 5856/72, punto 30.

<sup>(719)</sup> Corte EDU, *Kalashnikov v Russia*, cit. alla nota 717, punto 95.

<sup>(720)</sup> *Ibid.*; Corte EDU, sentenza del 19 aprile 2001, *Peers v Greece*, ricorso n. 28524/95, punto 74.

<sup>(721)</sup> Corte EDU, *MSS v Belgium and Greece*, cit. alla nota 717, punto 220.

<sup>(722)</sup> Corte EDU, sentenza del 18 ottobre 2012, *Bureš v the Czech Republic*, ricorso n. 37679/08, punto 84; Corte EDU, *Gäfgen v Germany*, cit. alla nota 714, punto 88.

<sup>(723)</sup> Alta corte amministrativa della Baviera (Germania), sentenza del 17 marzo 2016, ricorso n. 13a B 15.30241.

Spesso, **misure che privano una persona della sua libertà** possono comportare un'intensa sofferenza fisica o mentale che costituisce un trattamento inumano o degradante. Tuttavia, l'esecuzione di una decisione amministrativa o di una misura di custodia cautelare o di un fermo detentivo di breve durata può non porre in sé un problema sotto il profilo dell'articolo 3. Allo stesso modo, non si può interpretare l'articolo 3 CEDU come una misura avente l'effetto di sancire un obbligo generale a rilasciare un detenuto per motivi di salute <sup>(724)</sup>. Lo Stato deve in ogni caso assicurare che la persona reclusa sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità e i metodi di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato a un'angoscia o a un disagio di intensità tale da oltrepassare il livello inevitabile di sofferenza intrinsecamente connesso alla detenzione <sup>(725)</sup>. Basandosi sulla sua giurisprudenza precedente, nella sentenza *Babar Ahmad and Other* la Corte EDU ha suggerito un elenco esemplificativo di fattori che hanno avuto un peso decisivo nella constatazione di una violazione dell'articolo 3 CEDU per maltrattamento di detenuti (cfr. tabella 31) <sup>(726)</sup>. La Corte ha tuttavia sottolineato che «tutti questi elementi dipendono strettamente dai fatti del caso e quindi non se ne potrà dimostrare facilmente la sussistenza in un contesto di estradizione o espulsione» <sup>(727)</sup>.

**Tabella 31 — Elenco esemplificativo dei fattori decisivi per giungere a una conclusione sul maltrattamento di prigionieri (stilato dalla Corte EDU) <sup>(728)</sup>**

1	Premeditazione;
2	il fatto che la misura possa essere stata prevista per spezzare la resistenza o la volontà del ricorrente;
3	l'intenzione di degradare o umiliare un ricorrente ovvero, qualora non vi fosse tale intenzione, il fatto che la misura sia stata attuata con modalità che hanno comunque cagionato sentimenti di paura, angoscia o inferiorità;
4	l'assenza di una giustificazione specifica per la misura imposta;
5	la natura punitiva arbitraria della misura;
6	il lasso di tempo per il quale la misura è stata imposta;
7	il fatto che vi sia stato un certo grado di ansia o disagio di un'intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza intrinsecamente connesso alla detenzione.

**Le azioni o sanzioni giudiziarie per reati comuni** non sono qualificabili come trattamenti inumani se non in presenza di **circostanze aggravanti speciali** che permettano di ritenere che la pena inflitta sia largamente **sproporzionata**. In linea di principio spetta allo Stato membro stabilire la pena adeguata per un reato e rivedere le pene comminate. La condanna alla pena di morte senza possibilità di revisione e riduzione della pena è stata considerata dalla Corte EDU una pena largamente sproporzionata e quindi inumana <sup>(729)</sup>.

In tutti i casi, comunque, il requisito della gravità deve essere soddisfatto. Per analogia con la pronuncia della Corte EDU in *X, Y e Z* <sup>(730)</sup>, anche il fatto che determinati atti o comportamenti protetti dai diritti umani siano qualificati come reati può non raggiungere il livello di un maltrattamento grave. Fatto salvo quanto indicato più avanti nella **sezione 2.4.3.2** (pag. 115), anche condizioni economiche e umanitarie critiche non sono normalmente configurabili come trattamento inumano e quindi non danno luogo ad ammissibilità alla protezione sussidiaria <sup>(731)</sup>.

### 2.4.3.2 Non refoulement in conformità dell'articolo 3 CEDU e protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera b), in caso di maltrattamento non intenzionale

Per poter applicare l'articolo 15, lettera b), occorre che vi sia un **elemento di intenzionalità nel maltrattamento**. Malgrado il riferimento della CGUE alla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'interpretazione dell'articolo 3 CEDU e all'obbligo di applicare la DQ (rifusione) nel rispetto dell'articolo 19, paragrafo 2, della Carta UE (*non*

<sup>(724)</sup> Corte EDU, *Kudla v Poland*, cit. alla nota 717, punto 93.

<sup>(725)</sup> Corte EDU, *Kalashnikov v Russia*, cit. alla nota 717, punto 95. Questa posizione è stata sostenuta anche dall'EWCA (Regno Unito), sentenza del 5 novembre 2003, *Batayav v Secretary of State for the Home Department* [2003] EWCA Civ 1489.

<sup>(726)</sup> Corte EDU, sentenza del 10 aprile 2012, *Babar Ahmad and Others v the United Kingdom*, ricorsi nn. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09, punto 178.

<sup>(727)</sup> *Ibid.*

<sup>(728)</sup> *Ibid.* (riferimenti interni omessi).

<sup>(729)</sup> Corte EDU, sentenza del 9 luglio 2013, *Vinter e altri c. Regno Unito*, ricorsi nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10, punti 104-121. Cfr. anche Corte EDU, sentenza del 4 settembre 2014, *Trabelsi v Belgium*, ricorso n. 140/10, punti 137-139.

<sup>(730)</sup> CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 53.

<sup>(731)</sup> Cfr. Corte EDU, *Sufi and Elmi v the United Kingdom*, cit. alla nota 49, punto 282.

*refoulement* in caso di grave rischio di pene o trattamenti inumani o degradanti) <sup>(732)</sup>, la Corte ha attribuito un'importanza specifica al diverso tenore letterale dell'articolo 15, lettera b), e ha tracciato anche una distinzione tra il campo di applicazione dell'articolo 3 quale proibizione del rimpatrio di una persona e il fondamento di una domanda di protezione sussidiaria in situazioni specifiche <sup>(733)</sup>.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, la decisione di allontanare uno straniero affetto da una malattia fisica o mentale grave verso un paese in cui i mezzi per curare tale malattia sono inferiori a quelli disponibili nello Stato di cui trattasi può costituire una violazione dell'articolo 3 CEDU in casi del tutto eccezionali, in cui le considerazioni umanitarie che depongono contro il predetto allontanamento sono assolutamente inoppugnabili <sup>(734)</sup>. Tali casi del tutto eccezionali sono caratterizzati dalla gravità e dall'irreparabilità del pregiudizio derivante dall'allontanamento di un cittadino di paese terzo verso un paese <sup>(735)</sup>.

Tuttavia, come ha dichiarato la CGUE nella sentenza *M'Bodj*:

[I]l fatto che, in casi del tutto eccezionali, un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia non possa, in virtù dell'articolo 3 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, essere allontanato verso un paese in cui non esistono terapie adeguate non implica che egli debba essere autorizzato a soggiornare in uno Stato membro a titolo della protezione sussidiaria <sup>(736)</sup>.

Distinguendo tra *non-refoulement* e protezione sussidiaria, la CGUE ha osservato che l'articolo 15, lettera b), deve essere interpretato nel senso che:

[Il danno grave] non ricomprende una situazione in cui il trattamento inumano o degradante [...] che un richiedente affetto da una grave malattia potrebbe subire in caso di ritorno nel suo paese d'origine, sia dovuto all'assenza di terapie adeguate in tale paese, senza che sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente a tale richiedente <sup>(737)</sup>.

#### 2.4.3.3 Trattamento inumano o degradante nel paese di origine di un richiedente

Affinché sussista la motivazione per una domanda di protezione sussidiaria, il rischio di danno grave quale definito all'articolo 15, lettera b), deve esistere, in base al chiaro tenore letterale della disposizione, **nel paese di origine del richiedente** (cfr. [sezione 2.3](#), pag. 107). Non è sufficiente che il richiedente corra il rischio di subire un danno grave nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. Il paese di origine è in linea di principio determinato dalla cittadinanza del richiedente [articolo 2, lettera n), DQ (rifusione)] <sup>(738)</sup>. In caso di apolidia, ai sensi dell'articolo 15, lettera b) [articolo 2, lettera n), DQ (rifusione)] può essere considerato come paese di origine il paese in cui la persona aveva precedentemente la dimora abituale.

Il riferimento esclusivo al paese di origine inserito nell'articolo 15, lettera b), DQ originale del 2004 e mantenuto nella DQ (rifusione) va visto nel contesto della discussione sull'interpretazione estensiva dell'ampio campo di applicazione dell'articolo 3 da parte della Corte EDU. La presidenza danese del Consiglio ha espresso preoccupazione sul fatto che se l'articolo 15, lettera b) dovesse riflettere pienamente la giurisprudenza della Corte EDU relativa all'articolo 3 CEDU, occorrerebbe includere le cause fondate su motivi puramente caritatevoli come la causa *D v the United Kingdom* <sup>(739)</sup>, nota anche come causa Saint Kitts. In tale causa, benché l'impossibilità di accedere a un sistema sanitario sviluppato nonché la mancanza di una cerchia di persone prossime non siano state di per sé considerate come una tortura o un trattamento inumano o degradante, si è ritenuto che l'esposizione a questa

<sup>(732)</sup> CGUE, sentenza *Elgafaji*, cit. alla nota 45, punto 28; CGUE, sentenza *El Kott e altri*, cit. alla nota 25, punto 43.

<sup>(733)</sup> CGUE, sentenza *M'Bodj*, cit. alla nota 45.

<sup>(734)</sup> Corte EDU, *N v the United Kingdom*, cit. alla nota 709, punto 42; Corte EDU, *NA v the United Kingdom*, cit. alla nota 673; Corte EDU, *Sufi and Elmi v the United Kingdom*, cit. alla nota 49, punti 217 e segg.

<sup>(735)</sup> CGUE, sentenza *M'Bodj*, cit. alla nota 45, punto 50.

<sup>(736)</sup> *Ibid.*, punto 40.

<sup>(737)</sup> *Ibid.*, punto 41.

<sup>(738)</sup> Per le regole relative alla determinazione della nazionalità o dell'apolidia, cfr. supra, sezione 2.3.1, pag. 107.

<sup>(739)</sup> Corte EDU, sentenza del 2 maggio 1997, *D v the United Kingdom*, ricorso n. 30240/96. La causa riguardava un malato di AIDS che il Regno Unito voleva rimpatriare a Saint Kitts (suo paese di origine). Nella sua sentenza, la Corte ha ritenuto che l'espulsione verso la situazione che l'interessato avrebbe trovato a Saint Kitts costituisse un trattamento disumano. Il ragionamento era che il paziente dipendeva dalle cure mediche che riceveva nel Regno Unito e non avrebbe potuto ricevere cure simili a Saint Kitts, dove peraltro non aveva una cerchia di persone prossime. Cfr. spiegazioni della presidenza danese in Consiglio europeo, *Nota della presidenza al Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo*, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, cit. alla nota 680, pag. 6.



situazione in seguito all'espulsione, unita all'interruzione delle cure mediche che D riceveva nel Regno Unito, costituisse un maltrattamento tale da mettere in pericolo la vita e da costituire una violazione dell'articolo 3 <sup>(740)</sup>. Di conseguenza, considerando che la direttiva non era stata concepita per applicarsi a tali casi, la presidenza danese ha proposto di evitare l'inserimento di cause basate su motivi caritatevoli nel regime di protezione sussidiaria limitando l'ambito di applicazione dell'articolo 15, lettera b), al rischio effettivo di tortura o altra forma di maltrattamento inumano degradante esistente **nel paese di origine** <sup>(741)</sup>. Per superare questo problema, la presidenza ha proposto di inserire un considerando formulato in modo analogo a quello contenuto nella relazione della proposta della Commissione (punto 2, paragrafo 2):

I cittadini di paesi terzi o gli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari non rientrano invece nell'ambito di applicazione della presente direttiva <sup>(742)</sup>.

La proposta della presidenza danese è stata adottata in una versione leggermente modificata nel considerando 9 DQ [ora considerando 15 nella DQ (rifusione)], in cui si chiarisce che le persone cui è concesso di rimanere non perché bisognose di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva (cfr. sezione sulle disposizioni più favorevoli, pag. 20) <sup>(743)</sup>.

#### **2.4.4 Minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale [articolo 15, lettera c)]**

Per quanto riguarda l'articolo 15, lettera c), si rimanda alla pubblicazione *Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» — Un'analisi giuridica* <sup>(744)</sup>.

### **2.5 Responsabili del danno grave (articolo 6)**

L'articolo 6 della DQ (rifusione) del 2011 riporta un elenco di responsabili del danno grave che comprende:

- a) lo Stato;
- b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all'articolo 7.

Questa disposizione è comune a entrambe le forme di protezione internazionale; l'analisi contenuta nella sezione 1.6 (pag. 57) si applica quindi ai responsabili del danno grave anche ai fini della concessione della protezione sussidiaria. Pertanto, per un'analisi dettagliata dell'articolo 6, cfr. sezione 1.6 nella parte 1 (pag. 57).

#### **2.5.1 Stato [articolo 6, lettera a)]**

Per un'analisi dettagliata dello Stato quale responsabile della persecuzione o del danno grave, cfr. sezione 1.6.1 (pag. 59).

<sup>(740)</sup> Consiglio europeo, Nota della presidenza al Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, cit. alla nota 680, pag. 4.

<sup>(741)</sup> *Ibid.*, pag. 5.

<sup>(742)</sup> Consiglio europeo, nota della presidenza al comitato dei rappresentanti permanenti, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, 7 ottobre 2002, doc. UE 12534/02 ASILE 49, pag. 3.

<sup>(743)</sup> Consiglio europeo, gruppo Asilo/CSIFA/Coreper, esito dei lavori (doc. UE 13648/02), cit. alla nota 133, pag. 22.

<sup>(744)</sup> EASO, *Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» — Un'analisi giuridica*, cit. alla nota 436.



## 2.5.2 Partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio [articolo 6, lettera b)]

Per un'analisi dettagliata dei partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio quali responsabili della persecuzione o del danno grave, cfr. sezione 1.6.2 (pag. 60).

## 2.5.3 Soggetti non statuali [articolo 6, lettera c)]

Per un'analisi dettagliata dei soggetti non statuali quali responsabili della persecuzione o del danno grave, cfr. sezione 1.6.3 (pag. 61).

## 2.6 Soggetti che offrono protezione (articolo 7)

L'articolo 7 DQ (rifusione) è una **disposizione obbligatoria** che si applica sia allo status di rifugiato, sia alla protezione sussidiaria. L'analisi riportata nella sezione 1.7 relativa ai soggetti che offrono protezione (pag. 63) vale quindi anche per la protezione contro il danno grave. Pertanto, per un'analisi dettagliata dell'articolo 7, cfr. sezione 1.7 nella parte 1 (pag. 63).

### 2.6.1 Soggetti che hanno la volontà e la capacità di offrire protezione (articolo 7, paragrafi 1 e 3)

Per un'analisi approfondita dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, cfr. sezione 1.7.1 (pag. 65).

#### 2.6.1.1 Stato [articolo 7, paragrafo 1, lettera a)]

Per un'analisi dettagliata dello Stato quale soggetto che offre protezione, cfr. sezione 1.7.1.1 (pag. 65).

#### 2.6.1.2 Partiti od organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali [articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 3]

Per un'analisi dettagliata dei partiti od organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, quali soggetti che offrono protezione, cfr. sezione 1.7.1.2 (pag. 68).

### 2.6.2 Qualità della protezione (articolo 7, paragrafo 2)

L'articolo 7, paragrafo 2, DQ (rifusione) definisce la protezione nel paese di cittadinanza o di precedente dimora abituale sulla base di **tre requisiti cumulativi**. La protezione deve essere:

- 1) **effettiva**;
- 2) **non temporanea**; e
- 3) **accessibile**.

Per un'analisi approfondita di questi tre requisiti, cfr. sezione 1.7.2 (pag. 70).

## 2.7 Protezione all'interno del paese d'origine (articolo 8)

L'articolo 8 DQ (rifusione) è una disposizione che si applica nella determinazione **sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria**. Gli Stati membri possono stabilire che un richiedente non necessita di protezione sussidiaria se la protezione interna è assicurata in una parte del territorio del paese di origine. L'analisi riportata nella **sezione 1.8** (pag. 76) è valida quindi anche per la protezione all'interno del paese d'origine nel contesto della protezione sussidiaria. La presente sezione contiene alcuni approfondimenti relativi al contesto specifico della protezione sussidiaria, ove pertinenti; per un'analisi più completa, cfr. **sezione 1.8** nella parte 1 (pag. 76).

### 2.7.1 Qualità della protezione all'interno del paese di origine (articolo 8, paragrafo 1)

Nella sentenza *Abdulla* la CGUE ha posto in evidenza che la DQ prevede due regimi distinti di protezione, vale a dire lo status di rifugiato e lo status conferito dalla protezione sussidiaria <sup>(745)</sup>. Di conseguenza, ogni disposizione della DQ (rifusione) relativa alla persecuzione o al danno grave si deve intendere come avente due ambiti di applicazione (uno per la persecuzione e l'altro per il danno grave). Pertanto, sebbene l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), faccia riferimento a fondati motivi di temere di essere perseguitato o a rischi effettivi di subire danni gravi, nella valutazione della protezione sussidiaria hanno pertinenza solo questi ultimi. Ad esempio, nell'esaminare l'ammissibilità alla protezione sussidiaria, l'UKUT ha applicato gli **stessi requisiti sostanziali di sicurezza, ragionevolezza e accesso** alla protezione all'interno del paese d'origine utilizzando la formulazione della definizione di protezione sussidiaria:

Appare evidente dalla struttura dell'articolo 8 della direttiva qualifiche che il trasferimento interno è un elemento necessario che è pertinente non soltanto per stabilire l'ammissibilità allo status di rifugiato (in forza degli articoli 2 e 9), ma anche per stabilire l'ammissibilità alla protezione sussidiaria [...] ai sensi di tutte e tre le parti dell'articolo 15, ossia le lettere a), b) e c). Per quanto concerne il trasferimento interno inteso come elemento da considerare necessariamente ai fini dell'articolo 15, lettera c), è stato confermato dalla CGUE nella sentenza *Elgafaji* che una questione ai sensi dell'articolo 15, lettera c), può presentarsi in relazione non soltanto all'intero territorio di un paese, ma anche a una parte o parti di esso (punto 43). Anche se l'area o regione di origine di un civile è ritenuta interessata da uno stato di violenza indiscriminata a un livello superiore alla soglia dell'articolo 15, lettera c), il civile non potrà comunque provare l'ammissibilità alla protezione sussidiaria se non è in grado di dimostrare o un rischio continuativo di danno grave (la parte «sicurezza» dell'articolo 8, paragrafo 1), o circostanze che renderebbero irragionevole per lui il trasferimento in un'altra area o regione (la parte «ragionevolezza» dell'articolo 8, paragrafo 1) <sup>(746)</sup>.

Analogamente, esaminando l'ammissibilità alla protezione sussidiaria il *Bundesverwaltungsgericht* (Tribunale amministrativo federale) tedesco e il *Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest) ungherese hanno analizzato i concetti di «persecuzione localizzata» e «natura non temporanea della protezione» e hanno concluso che «se un conflitto armato non è diffuso all'intero territorio, è possibile valutare la protezione all'interno del paese di origine» <sup>(747)</sup> ma che «i paesi interessati da conflitti armati in genere non possono offrire una protezione interna rispondente a criteri di sicurezza perché lo spostamento delle linee del fronte può rendere insicure zone che in precedenza erano sicure» <sup>(748)</sup>. Da questa analisi risulta evidente che gli organi preposti alle decisioni devono considerare con particolare attenzione (in conformità con l'articolo 8, paragrafo 2) il quadro che emerge alle informazioni aggiornate sul paese di origine per quanto riguarda l'ambito geografico della violenza e l'esistenza o inesistenza di un rischio effettivo che la violenza si diffonda in una zona attualmente sicura. Secondo l'*Upravno Sodišče* (Tribunale amministrativo) sloveno, la qualità della protezione all'interno del paese di origine richiede anche che si considerino la capacità del ricorrente di provvedere alle proprie necessità primarie, ad esempio di cibo, igiene e alloggio, la sua vulnerabilità ai maltrattamenti e la prospettiva che la sua situazione migliori in un lasso di tempo ragionevole <sup>(749)</sup>.

<sup>(745)</sup> CGUE, *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 78.

<sup>(746)</sup> UKUT, *AK [Article 15(c)] Afghanistan CG*, cit. alla nota 177, punto 228.

<sup>(747)</sup> Tribunale amministrativo federale (Germania), sentenza del 31 gennaio 2013, 4AFG03MSB.

<sup>(748)</sup> Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest (Ungheria), 6.k.34.830/2010/19, cit. alla nota 482.

<sup>(749)</sup> Tribunale amministrativo (Repubblica di Slovenia), *Rahimi*, cit. alla nota 351.

In *Salah Sheekh* e in *Sufi and Elmi*, entrambe riguardanti ricorrenti somali, la Corte EDU ha applicato la nozione della (cosiddetta) alternativa di fuga interna nel contesto del conflitto armato. La Corte EDU ha riconosciuto che l'articolo 3 CEDU permette agli Stati di invocare l'alternativa di fuga interna, la cui applicazione dovrebbe tuttavia essere subordinata a determinate garanzie. Nella sentenza *Salah Sheekh*, la Corte ha ritenuto che la persona debba essere in grado di recarsi in tale area, esservi ammessa e stabilirvisi <sup>(750)</sup>. Poiché le regioni sicure disponibili (Puntland e Somaliland) non rispettavano i criteri predetti e altre aree della Somalia non erano considerate sicure per il ricorrente, la Corte EDU ha escluso la possibilità di invocare l'alternativa di fuga interna nel caso di specie <sup>(751)</sup>. In *Sufi and Elmi*, la Corte EDU ha concluso che i ricorrenti avrebbero corso il rischio di subire maltrattamenti nelle aree controllate da al-Shabaab, mentre nei campi per sfollati interni le condizioni raggiungevano a parere della Corte la soglia per l'applicazione dell'articolo 3 e non potevano quindi essere considerate un'alternativa di trasferimento interno <sup>(752)</sup>.

## 2.7.2 Requisito dell'esame (articolo 8, paragrafo 2)

Una peculiarità importante della determinazione della protezione sussidiaria nel contesto specifico dell'articolo 15, lettera c), DQ è il cosiddetto **concetto di «scala progressiva»**, in base al quale «tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria» <sup>(753)</sup> (cfr. sezione 2.8, pag. 121). Vale anche il contrario: in via eccezionale, il livello di violenza potrebbe raggiungere un'intensità così elevata che un civile correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio del paese o della regione interessati, un rischio effettivo di subire danni gravi <sup>(754)</sup>.

Come analizzato in maniera più dettagliata nella pubblicazione *Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» — Un'analisi giuridica* <sup>(755)</sup>, l'applicazione del concetto di «scala progressiva» per la valutazione della protezione all'interno del paese d'origine deriva direttamente da quanto sostenuto dalla CGUE (pur senza analizzare il termine preciso) nella causa *Elgafaji*:

Si deve inoltre aggiungere che, al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, previsto dall'art. 4, n. 3, della direttiva, si può, in particolare, tenere conto:

- dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato, come risulta dall'art. 8, n. 1, della direttiva, e
- dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo come quello menzionato all'art. 4, n. 4, della direttiva, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato <sup>(756)</sup>.

Questo ragionamento può essere probabilmente esteso ai casi di violenza generalizzata che ricadono sotto il disposto dell'articolo 15, lettera b). Nell'esaminare l'espulsione alla luce dell'articolo 3 CEDU, la Corte EDU nelle cause *NA v the United Kingdom* e *Sufi and Elmi v the United Kingdom* ha posto in risalto che la valutazione di un rischio effettivo in situazioni di violenza generalizzata deve essere effettuata sulla base di tutti i fattori pertinenti che potrebbero accrescere il rischio di maltrattamento. In *NA*, la Corte EDU ha così sostenuto:

Pertanto, sebbene si debba tenere conto dell'attuale situazione generale di violenza in Sri Lanka, la Corte ritiene che imponga ai tamil che contestano il loro allontanamento verso lo Sri Lanka di dimostrare l'esistenza di ulteriori caratteristiche distintive speciali in ragione delle quali correrebbero un rischio effettivo di maltrattamento contrario a detto articolo non renda illusoria la protezione offerta dall'articolo 3 [...]. [...] la Corte pone in risalto che la valutazione dell'eventuale esistenza di un rischio effettivo deve essere effettuata sulla base di tutti i fattori pertinenti che potrebbero accrescere il rischio di maltrattamento. A suo parere, si dovrebbe tenere in debito conto anche la possibilità che vari fattori individuali possano non costituire un rischio effettivo, quando sono considerati separatamente, ma possano determinare un

<sup>(750)</sup> Corte EDU, *Salah Sheekh v the Netherlands*, cit. alla nota 349, punto 141.

<sup>(751)</sup> *Ibid.*, punto 148.

<sup>(752)</sup> Corte EDU, *Sufi and Elmi v the United Kingdom*, cit. alla nota 49, punti 301-304 e 309-312.

<sup>(753)</sup> CGUE, sentenza *Elgafaji*, cit. alla nota 45, punto 39; CGUE, sentenza *Diakité*, cit. alla nota 633, punto 31.

<sup>(754)</sup> EASO, *Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» — Un'analisi giuridica*, cit. alla nota 436, pag. 23.

<sup>(755)</sup> *Ibid.*

<sup>(756)</sup> CGUE, sentenza *Elgafaji*, cit. alla nota 45, punto 40.

rischio effettivo quando sono presi cumulativamente e sono considerati in una situazione di violenza e di sicurezza deteriorata <sup>(757)</sup>.

In *Sufi and Elmi*, riguardante la situazione in Somalia nel 2011, la Corte EDU ha ritenuto che «la violenza a Mogadiscio [sia] di intensità sufficiente a esporre chiunque sia presente nella capitale a un rischio effettivo di subire un trattamento che raggiunge la soglia dell'articolo 3» <sup>(758)</sup>. Si fa notare che più di recente la Corte EDU ha constatato che la situazione a Mogadiscio si è modificata e non raggiunge la soglia dell'articolo 3 <sup>(759)</sup>.

## 2.8 Fondati motivi di ritenere che il richiedente correrebbe un rischio effettivo

### 2.8.1 Rischio effettivo [articolo 2, lettera f)]

La DQ (rifusione) dà la definizione di «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» nell'articolo 2, lettera f). Contrariamente alla definizione di rifugiato di cui all'articolo 2, lettera d), DQ (rifusione), che stabilisce che vi debba essere un «timore fondato» senza però fornire altre precisazioni, l'articolo 2, lettera f), DQ (rifusione) fa riferimento al modo in cui deve essere dimostrato che la persona ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria. Più precisamente, l'articolo 2, lettera f), DQ (rifusione) prevede che debbano «[sussistere] fondati motivi di ritenere che, se ritornasse [...], [la persona interessata] correrebbe un **rischio effettivo** di subire un grave danno» <sup>(760)</sup>. Questa formulazione ricalca lo standard della prova definito dalla Corte EDU.

Per il momento, il requisito secondo il quale ha titolo a beneficiare della protezione sussidiaria chi corre un «rischio effettivo» di subire un grave danno è stato affrontato solo indirettamente dalla CGUE nella sentenza *Elgafaji* concernente l'interpretazione di «grave danno» nella situazione di violenza generalizzata di cui all'articolo 15, lettera c), DQ <sup>(761)</sup>. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte EDU fornisce qualche chiarimento sulla questione. A partire dalla sentenza *Soering v the United Kingdom*, la Corte EDU ha ripetutamente sottolineato qual è lo standard della prova specifico richiesto nei casi di *non refoulement*: «[Q]uando esistano **motivi seri ed accertati** per ritenere che l'interessato, se espulso verso il paese di destinazione, vi correrà il **rischio reale** di essere sottoposto ad un **trattamento contrario all'articolo 3**» <sup>(762)</sup>. Ha inoltre precisato che:

Per verificare l'esistenza di un rischio di maltrattamenti, [è necessario] esaminare le **conseguenze prevedibili** in caso di rinvio del ricorrente nel Paese di destinazione, tenendo conto della situazione generale nel Paese e delle circostanze specifiche riguardanti l'interessato <sup>(763)</sup>.

Questa valutazione orientata al futuro del rischio reale significa che ciò che è importante, secondo la Corte EDU, non è se il ricorrente sia stato sottoposto a maltrattamento successivamente al suo ritorno (giacché questa non potrebbe che essere un'analisi retrospettiva), bensì se l'organo preposto alla decisione avrebbe potuto ragionevolmente prevedere tale esito <sup>(764)</sup>.

Per quanto riguarda lo standard della prova, perché vi sia una violazione dell'articolo 3 CEDU è sufficiente che il richiedente sia esposto, in ragione del suo allontanamento, a un «rischio reale» di maltrattamento. In *Vilvarajah and Others v the United Kingdom* la Corte EDU ha ritenuto che una «mera possibilità» di maltrattamento non raggiunge la soglia richiesta perché sussista un «rischio reale» <sup>(765)</sup>; peraltro, in *Saadi c. Italia* la stessa Corte EDU ha ritenuto che **tale soglia è inferiore al livello in cui è «più probabile che improbabile»** <sup>(766)</sup>. La Corte EDU

<sup>(757)</sup> Corte EDU, *NA v the United Kingdom*, cit. alla nota 673, punti 128 e 130.

<sup>(758)</sup> Corte EDU, *Sufi and Elmi v the United Kingdom*, cit. alla nota 49, punto 248.

<sup>(759)</sup> Cfr. Corte EDU, *RH v Sweden*, cit. alla nota 350, punto 68.

<sup>(760)</sup> Neretto aggiunto.

<sup>(761)</sup> Cfr. infra, sezione 2.8.5, pag. 124.

<sup>(762)</sup> Cfr. ad esempio Corte EDU, *Soering v the United Kingdom*, cit. alla nota 206, punto 91 (neretto aggiunto).

<sup>(763)</sup> Corte EDU, *Saadi c. Italia*, cit. alla nota 516, punto 130 (neretto aggiunto). Cfr. anche Corte EDU, sentenza dell'11 ottobre 2011, *Auad v Bulgaria*, ricorso n. 46390/10, punto 99(c).

<sup>(764)</sup> Cfr. Corte EDU, sentenza del 30 ottobre 1991, *Vilvarajah and Others v the United Kingdom*, ricorsi nn. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 e 13448/87, punto 112.

<sup>(765)</sup> *Ibid.*, punto 111.

<sup>(766)</sup> Corte EDU, *Saadi c. Italia*, cit. alla nota 516, punto 140 (neretto aggiunto).

ha anche ritenuto che la stessa soglia si applichi per tutti i richiedenti, indipendentemente dal loro profilo. Più precisamente, la Corte EDU ha statuito in *Saadi* che **lo stesso criterio di «rischio reale» si applica ai richiedenti che sono una minaccia per la sicurezza nazionale**: per tali richiedenti la soglia di rischio da raggiungere non è quindi più elevata di quella che si applica agli altri richiedenti <sup>(767)</sup>. Analogamente, lo stesso criterio del rischio effettivo si applica indipendentemente dalla fonte del maltrattamento in cui il richiedente rischia di incorrere, ad esempio anche in una situazione di conflitto armato e/o di violenza generalizzata (cfr. sezione 2.8.5, pag. 124).

Sebbene la CGUE non si sia ancora occupata direttamente della questione, il criterio del «rischio effettivo» di subire un danno grave non differisce dal criterio usato per la valutazione del «timore fondato» di essere perseguitato previsto nella definizione di rifugiato («timore ragionevole») <sup>(768)</sup>, poiché i termini «rischio effettivo» e «timore fondato» sono utilizzati dalla CGUE in modo intercambiabile <sup>(769)</sup>. Ciò sembrerebbe indicare che lo stesso standard della prova si applica alla valutazione del «rischio effettivo» e del «timore fondato». Questo **criterio del «ragionevole timore/rischio»** va quindi inteso nel senso che, se è vero che la semplice o remota possibilità di essere perseguitato è insufficiente per avvalorare un timore fondato o un danno grave, non è necessario che il richiedente dimostri l'esistenza di una chiara probabilità di essere perseguitato o di subire un danno grave (per una trattazione più approfondita, cfr. sezione 1.9.1.2, pag. 87).

## 2.8.2 Requisito dell'attualità del rischio [articolo 2, lettera f)] e della rilevanza di danni gravi precedenti (articolo 4, paragrafo 4)

La parola «rischio» riflette l'enfasi rivolta al futuro della definizione di «persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» contenuta nella DQ (rifusione). Secondo la Corte EDU, il fatto che l'allontanamento sia o non sia una violazione dell'articolo 3 CEDU dipende dalla circostanza che al momento del procedimento dinanzi alla Corte EDU sia o non sia prevedibile un rischio reale di maltrattamento (**valutazione «ex nunc»**) <sup>(770)</sup>. Questo criterio *ex nunc* significa che per l'organo nazionale preposto alla decisione, il momento pertinente per la valutazione del rischio è il momento della decisione giudiziaria. Ad esempio, in *Chahal v the United Kingdom* la Corte EDU ha ritenuto che:

Poiché [il richiedente] non è ancora stato espulso, il momento sostanziale deve essere quello dell'esame del caso da parte della Corte. Ne consegue che, benché la posizione storica presenti un interesse in quanto permette di chiarire la situazione attuale e la sua probabile evoluzione, sono le **condizioni presenti ad essere decisive** <sup>(771)</sup>.

Il criterio riguardante il momento pertinente per la valutazione del rischio è stato ribadito in *Saadi c. Italia* <sup>(772)</sup>, in *RH v Sweden* <sup>(773)</sup> e più recentemente in *FG v Sweden* <sup>(774)</sup>. Si fa notare che in virtù delle disposizioni introdotte dalla DPA (rifusione) nell'articolo 46, paragrafo 3, gli Stati membri sono ora tenuti a rendere esperibile un ricorso nazionale effettivo che preveda «l'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto [...], quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado».

Un elemento importante nella valutazione del rischio attuale di danno grave nel contesto dell'articolo 15 è il fatto che il richiedente abbia o non abbia già subito danni gravi o minacce dirette di siffatti danni. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione), che è una disposizione obbligatoria, il fatto che un richiedente abbia già subito danni gravi o minacce dirette di danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno. Poiché l'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione) riguarda sia le persecuzioni che i danni gravi, è possibile trovare indicazioni su questo tema nella giurisprudenza della CGUE riguardante la rilevanza della persecuzione subita in passato (cfr. sezione 1.9.2, pag. 88). È importante notare che i danni gravi subiti in passato, quali

<sup>(767)</sup> *Ibid.*, punto 140.

<sup>(768)</sup> Cfr. CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 76; CGUE, *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punto 89; e CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 72. Per maggiori dettagli, cfr. sezione 1.9.1.2, pag. 87.

<sup>(769)</sup> Cfr. CGUE, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punti 75, 79 e 80. «Rischio effettivo» e «possibilità ragionevole» sono comunque termini molto simili; cfr. IARLJ, *A Manual for Refugee Law Judges Relating to European Council Qualification Directive 2004/84/EC Council Procedures Directive 2005/85/EC*, cit. alla nota 555, pag. 17; e H. Battjes, cit. alla nota 117, pag. 229.

<sup>(770)</sup> Cfr. per esempio: Corte EDU, *Saadi c. Italia*, cit. alla nota 516, punto 133; Corte EDU, *FG v Sweden*, cit. alla nota 561, punto 115.

<sup>(771)</sup> Corte EDU, *Chahal v the United Kingdom*, cit. alla nota 457, punto 86 (neretto aggiunto).

<sup>(772)</sup> Corte EDU, *Saadi c. Italia*, cit. alla nota 516, punto 133 *in fine*.

<sup>(773)</sup> Corte EDU, *RH v Sweden*, cit. alla nota 350, punto 59.

<sup>(774)</sup> Corte EDU, *FG v Sweden*, cit. alla nota 561, in particolare punti 115 e 156-158.

definiti nell'articolo 4, paragrafo 4, DQ (rifusione), comprendono non soltanto gli atti che hanno arrecato un danno grave, ma anche le minacce di danno grave <sup>(775)</sup>, e che se il richiedente aveva già subito persecuzioni o minacce dirette di danni gravi, allora in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, sussisterebbe un serio indizio di rischio effettivo <sup>(776)</sup>. La CGUE ha confermato questa posizione nel contesto della protezione sussidiaria in *Elgafaji*, in cui ha ritenuto che il livello di violenza indiscriminata necessario ai fini dell'ammissibilità alla protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera c), DQ può essere inferiore quando è accertato che il richiedente ha già subito danni gravi poiché, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, DQ, tale circostanza può essere in sé un serio indizio di un rischio effettivo <sup>(777)</sup>.

Sebbene la giurisprudenza della Corte EDU non abbia definito esattamente negli stessi termini l'approccio da utilizzare in presenza di danni gravi passati, è evidente che la Corte EDU tiene conto del fatto che un richiedente abbia già subito trattamenti disumani nel paese di origine. In diverse sentenze recenti, la Corte EDU ha attentamente esaminato quanto rappresentato dal richiedente in ordine a danni gravi passati e ha attribuito a tali affermazioni, ove adeguatamente comprovate, un peso significativo <sup>(778)</sup>. Allo stesso tempo, tuttavia, la Corte EDU ha ripetutamente sottolineato che «benché la posizione storica presenti un interesse in quanto permette di chiarire la situazione attuale e la sua probabile evoluzione, sono le circostanze presenti ad essere decisive» <sup>(779)</sup>.

Questo serio indizio può tuttavia essere respinto, in particolare se le circostanze nel paese di origine sono mutate in maniera significativa e non temporanea. Per il criterio riguardante il carattere significativo e non temporaneo del mutamento delle circostanze, cfr. [sezione 1.9](#) (pag. 85).

### 2.8.3 Prove di un rischio per le persone in situazione analoga

Sebbene le disposizioni prevedano che i richiedenti corrano un serio rischio di un danno grave contro la loro persona, il **criterio dell'effettività del rischio non deve necessariamente basarsi sull'esperienza personale del richiedente**. Benché la CGUE non abbia ancora avuto modo di occuparsi della questione al di fuori del contesto specifico dell'articolo 15, lettera c), DQ (rifusione) <sup>(780)</sup>, il *Conseil d'Etat* (Consiglio di Stato) belga ha ritenuto che ove gli elementi oggettivi dimostrino che un gruppo è sistematicamente bersaglio di maltrattamenti, la mera appartenenza a tale gruppo può costituire un motivo serio e accertato per ritenere che un richiedente, se ritornasse, sarebbe esposto a un rischio effettivo di subire danni gravi quali definiti all'articolo 15, lettera b), DQ (rifusione) <sup>(781)</sup>.

Il *Conseil d'Etat* (Consiglio di Stato) belga ha respinto esplicitamente l'opinione delle autorità belghe secondo cui il richiedente deve dimostrare *ulteriori* circostanze specifiche e ha sottolineato che la sentenza *Elgafaji* equipara l'articolo 15, lettera b), DQ all'articolo 3 CEDU, aggiungendo che la Corte EDU ha stabilito, in *Saadi c. Italia*, che l'appartenenza a un gruppo sistematicamente esposto a una pratica di maltrattamenti può fare entrare in gioco la protezione ai sensi dell'articolo 3 CEDU <sup>(782)</sup>. Il Consiglio di Stato ha quindi concluso che la protezione dell'articolo 15, lettera b), deve essere concessa ai richiedenti che appartengono a un gruppo sistematicamente fatto oggetto di maltrattamenti anche se non presentano ulteriori caratteristiche individuali <sup>(783)</sup>.

### 2.8.4 Questione della discrezione

Come osservato nella [sezione 1.9.4](#) (pag. 90), talvolta si pone la questione se i richiedenti abbiano un «dovere di discrezione», ovvero se sia lecito attendersi che nascondano attività suscettibili di esporli a maltrattamento. In

<sup>(775)</sup> Cfr., *mutatis mutandis*, CGUE, sentenza *Abdulla e altri*, cit. alla nota 336, punti 94 e 96-97.

<sup>(776)</sup> Cfr., *mutatis mutandis*, sentenza *Y e Z*, cit. alla nota 33, punto 75; e CGUE, sentenza *X, Y e Z*, cit. alla nota 20, punto 64.

<sup>(777)</sup> CGUE, sentenza *Elgafaji*, cit. alla nota 45, punto 40.

<sup>(778)</sup> Cfr. ad esempio Corte EDU, sentenza del 17 aprile 2014, *Ismailov v Russia*, ricorso n. 20110/13, punti 77 e 86-89; Corte EDU, sentenza del 6 giugno 2013, *ME c France*, ricorso n. 50094/10, punti 51 e 52; e Corte EDU, sentenza del 18 aprile 2013, *Mo M c France*, ricorso n. 18372/10, punti 39-43. Ma cfr. Corte EDU, *FG v Sweden*, cit. alla nota 561, punti 131-143.

<sup>(779)</sup> Cfr. anche Corte EDU, *Salah Sheekh v the Netherlands*, cit. alla nota. 349, punto 136. Cfr. anche Corte EDU, *Sufi and Elmi v the United Kingdom*, cit. alla nota 49, punto 215.

<sup>(780)</sup> Cfr. sezione 2.8.5, pag. 124, relativa alla valutazione dei danni gravi nel contesto della violenza generalizzata.

<sup>(781)</sup> Consiglio di Stato (Belgio), sentenza del 16 febbraio 2012, n. 218.075. Cfr. anche UKIAT, *AM & AM (Armed Conflict: Risk Categories) Somalia CG*, cit. alla nota 386; e Corte d'appello per la migrazione (Svezia), sentenza del 24 febbraio 2011, UM 10061-09.

<sup>(782)</sup> Corte EDU, *Saadi c. Italia*, cit. alla nota 516.

<sup>(783)</sup> *Ibid.*



altre parole, se nascondendo le proprie attività i richiedenti possono evitare che vengano inflitti loro gravi danni, si pone la questione di stabilire se il rischio di subire gravi danni non sia più effettivo.

Pur non avendo avuto modo di fornire chiarimenti sulla materia nel contesto delle domande di protezione sussidiaria, la CGUE ha respinto la nozione di dovere di discrezione nella sentenza *Ye Z* e nella sentenza *X, Ye Z* <sup>(784)</sup> riguardanti la definizione di rifugiato. Altri tribunali supremi nazionali sono giunti alla stessa conclusione <sup>(785)</sup>. Qualora la questione del dovere di discrezione fosse sollevata nel contesto della protezione sussidiaria, difficilmente la CGUE si discosterebbe dalla predetta posizione.

La giurisprudenza della Corte EDU sul punto non permette di giungere a conclusioni certe <sup>(786)</sup>. Nelle decisioni sulla ricevibilità pronunciate nelle cause *Z and T v the United Kingdom* <sup>(787)</sup> (concernente il rimpatrio di cristiani in Pakistan) e *F v the United Kingdom* <sup>(788)</sup> (concernente il rimpatrio di un uomo gay in Iran), la Corte EDU, nel valutare le domande sotto il profilo dell'articolo 2 e dell'articolo 3, ha lasciato intendere implicitamente che i richiedenti possono dissimulare (o è lecito attendersi che dissimolino) le attività in ragione delle quali potrebbero subire maltrattamenti, mentre nel valutare le domande basate sugli articoli 5, 6 e 9 CEDU ha ritenuto che il richiedente dovrebbe dimostrare quanto meno un rischio reale di violazione flagrante della sostanza di tali diritti. Sviluppi recenti hanno fatto tuttavia nascere dei dubbi su questo approccio. La recente sentenza pronunciata nella causa *ME v Sweden* non fa riferimento al criterio della «flagrante violazione» nel contesto della valutazione sotto il profilo dell'articolo 8 <sup>(789)</sup> e ha basato il suo ragionamento sotto il profilo dell'articolo 3 principalmente sulla breve durata del periodo di discrezione richiesto al richiedente, anziché sul dovere di occultamento <sup>(790)</sup>. Inoltre, la sentenza *ME v Sweden* recava il parere fortemente dissenziente del giudice Power-Forde e il caso è stato rimesso alla Grande Camera. Pur avendo in conclusione cancellato la causa dal ruolo (avendo la Svezia ha concesso al richiedente un permesso di soggiorno), la Grande Camera ha valutato positivamente la decisione della Commissione svedese per la migrazione secondo la quale «il deterioramento della situazione di sicurezza nel suo paese di origine lo esporrebbe al rischio di essere perseguitato poiché viveva apertamente la sua omosessualità e si poteva pensare che avrebbe continuato a farlo dopo il suo ritorno in tale paese» <sup>(791)</sup>.

## 2.8.5 Valutazione del danno grave nel contesto della violenza generalizzata

La valutazione del danno grave nel contesto della violenza generalizzata solleva questioni complesse e specifiche, da considerare ai sensi dell'articolo 15, lettera b) o dell'articolo 15, lettera c), DQ (rifusione) o di entrambe le disposizioni. Come osservato nell'analisi giuridica riguardante l'articolo 15, lettera c), è importante sottolineare che le vittime di violenza generalizzata in qualche caso possiedono i requisiti per beneficiare dello status di rifugiato <sup>(792)</sup>.

La CGUE si è occupata della questione del rischio effettivo di subire un danno grave in un contesto di violenza generalizzata nella causa *Elgafaji* <sup>(793)</sup>, in cui ha ritenuto in linea generale che «l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale» <sup>(794)</sup>. Tuttavia, la CGUE ha anche aggiunto che «tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria» <sup>(795)</sup> (concetto di «scala progressiva» illustrato in precedenza). L'interpretazione dell'arti-

<sup>(784)</sup> Cfr., in particolare, sentenza *Ye Z*, cit. alla nota 33, punti 78-80; e CGUE, sentenza *X, Ye Z*, cit. alla nota 20, punti 67-71. Per una trattazione più approfondita, cfr. sezione 1.9.4, pag. 90.

<sup>(785)</sup> Cfr. ad esempio Corte suprema (Regno Unito), *HJ (Iran) and HT (Cameroun) v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 346, punti 92-98; e Corte suprema (Regno Unito), sentenza del 25 luglio 2012, *RT (Zimbabwe) & Ors v Secretary of State for the Home Department*, cit. alla nota 292.

<sup>(786)</sup> Cfr. ad esempio Corte EDU, decisione del 28 febbraio 2006, *Z and T v the United Kingdom*, ricorso n. 27034/05; e Corte EDU, decisione del 22 giugno 2004, *F v the United Kingdom*, ricorso n. 17341/03; e Corte EDU, sentenza del 26 giugno 2014, *ME v Sweden*, ricorso n. 71398/12, punti 86-89. Cfr. anche Bianku, L., «Roundtable Discussion with the IARL, the CJEU and the ECtHR on Leading Asylum Cases», IJRL (2013), pag. 393.

<sup>(787)</sup> Corte EDU, *Z and T v the United Kingdom*, cit. alla nota 786.

<sup>(788)</sup> Corte EDU, *F v the United Kingdom*, cit. alla nota 786. Cfr. anche Corte EDU, decisione del 9 dicembre 2004, *IIN v the Netherlands*, ricorso n. 2035/04, che riguarda un caso simile.

<sup>(789)</sup> Corte EDU, *ME v Sweden*, cit. alla nota 786, punti 91-102.

<sup>(790)</sup> Cfr. *ibid.*, punti 86-89.

<sup>(791)</sup> *Ibid.*, punto 37.

<sup>(792)</sup> EASO, *Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» — Un'analisi giuridica*, cit. alla nota 436. Cfr. anche sezione 1.9.5, pag. 91.

<sup>(793)</sup> CGUE, sentenza *Elgafaji*, cit. alla nota 45.

<sup>(794)</sup> *Ibid.*, punto 43, primo trattino.

<sup>(795)</sup> *Ibid.*, punto 39.

colo 15, lettera c), DQ (rifusione) è illustrato in maniera più approfondita nella pubblicazione *Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» — Un'analisi giuridica* <sup>(796)</sup>.

## 2.8.6 Bisogno di protezione sussidiaria sorto fuori dal paese d'origine («sur place») (articolo 5)

Un **beneficiario di protezione sussidiaria sur place** è una persona che non era un beneficiario di protezione sussidiaria quando ha lasciato il paese di origine ma che successivamente lo diventa. In coerenza con la nozione di rifugiato *sur place*, una persona diventa un beneficiario di protezione sussidiaria *sur place* a motivo di cambiamenti significativi avvenuti nel suo paese di origine (ad esempio un colpo di Stato) o di azioni che sono svolte dal richiedente o si ripercuotono sullo stesso mentre si trova già all'estero (ad esempio un comportamento politico dissidente). Per una trattazione più approfondita, cfr. la *sezione 1.9.6* (pag. 92).

La nozione di beneficiari di protezione sussidiaria *sur place* è definita nell'articolo 5 DQ (rifusione) <sup>(797)</sup>. Tale articolo riguarda sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, ma con una differenza importante: mentre i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 si applicano tanto alle persone che chiedono il riconoscimento dello status di rifugiato quanto a quelle che chiedono la protezione sussidiaria, il paragrafo 3 dello stesso articolo si applica unicamente alle persone che chiedono il riconoscimento dello status di rifugiato e non ha rilevanza per le domande di protezione sussidiaria.

Sia l'articolo 5, paragrafo 1, sia l'articolo 5, paragrafo 2, hanno carattere obbligatorio <sup>(798)</sup>; di conseguenza, uno Stato membro che respingesse completamente le domande di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria *sur place* basate su un motivo contemplato dall'articolo 5, paragrafo 1, o dall'articolo 5, paragrafo 2, o da entrambi, violerebbe la DQ (rifusione). Infine, è importante anche sottolineare nuovamente che l'articolo 5 deve essere interpretato in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, lettera d) <sup>(799)</sup>.

L'articolo 5, paragrafo 1, DQ (rifusione) riguarda le domande basate su avvenimenti verificatisi nel paese di origine indipendentemente dal richiedente, mentre l'articolo 5, paragrafo 2, riguarda le domande basate su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza. La CGUE non ha finora avuto modo di chiarire l'interpretazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2; tuttavia, la Corte EDU ha fornito alcune indicazioni sulle attività *sur place* in *SF v Sweden* <sup>(800)</sup>, *AA v Switzerland* <sup>(801)</sup> e soprattutto in *FG v Sweden* <sup>(802)</sup>. Di recente, la Grande Camera della Corte EDU ha affermato che nei casi di conversione *sur place* le autorità nazionali devono «valutare se la conversione del richiedente era sincera e aveva raggiunto un livello sufficiente di forza, serietà, coerenza e importanza [...] prima di valutare se il richiedente sarebbe esposto al rischio di subire un trattamento contrario agli articoli 2 e 3 della convenzione in caso di ritorno in Iran» <sup>(803)</sup> e ha concluso che:

[S]e un richiedente decide di non invocare o rivelare un determinato motivo individuale per la concessione dell'asilo e si astiene deliberatamente dal menzionarlo, che si tratti di un credo religioso o di una convinzione politica, di un orientamento sessuale o di altro motivo, non ci si può aspettare che lo Stato interessato scopra da solo tale motivo. Tuttavia, considerando il carattere assoluto dei diritti garantiti dagli articoli 2 e 3 della convenzione e vista la situazione di vulnerabilità in cui spesso si trovano i richiedenti asilo, se uno Stato contraente è messo a conoscenza di fatti relativi a una specifica persona che potrebbero esporre tale persona ad un rischio di maltrattamenti contrari a dette disposizioni in caso di rientro nel paese in questione, gli obblighi che derivano agli Stati dagli articoli 2 e 3 della convenzione comportano che le autorità svolgano d'ufficio una valutazione di detto rischio <sup>(804)</sup>.

<sup>(796)</sup> Cfr. EASO, *Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» — Un'analisi giuridica*, cit. alla nota 436.

<sup>(797)</sup> Per il testo dell'articolo 5, DQ (rifusione), cfr. *sezione 1.9.6*, pag. 92 (che riguarda la nozione di rifugiato *sur place*).

<sup>(798)</sup> Per una trattazione più approfondita, cfr. *sezione 1.9.6*, pag. 92, relativa alla nozione di rifugiato *sur place*.

<sup>(799)</sup> Per una trattazione più approfondita, cfr. *infra*.

<sup>(800)</sup> Corte EDU, *SF v Sweden*, cit. alla nota 558, punti 62-71.

<sup>(801)</sup> Corte EDU, *AA v Switzerland*, cit. alla nota 559, punti 38-43.

<sup>(802)</sup> Corte EDU, *FG v Sweden*, cit. alla nota 561, punti 123 e 144.

<sup>(803)</sup> *Ibid.*, punto 144.

<sup>(804)</sup> *Ibid.*, punto 127. Cfr. anche punto 304. 156.

### 2.8.6.1 Domande basate su avvenimenti verificatisi nel paese di origine (articolo 5, paragrafo 1)

I criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, che si applicano alle domande di riconoscimento dello status di rifugiato basate su avvenimenti verificatisi nel paese di origine si applicano anche, *mutatis mutandis*, alle domande di protezione sussidiaria basate su avvenimenti verificatisi nel paese di origine (cfr. sezione 1.9.6.1, pag. 93).

### 2.8.6.2 Domande basate su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese di origine (articolo 5, paragrafo 2)

I criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2, che si applicano alle domande di riconoscimento dello status di rifugiato basate su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese di origine, si applicano anche, *mutatis mutandis*, alle domande di protezione sussidiaria basate su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese di origine <sup>(805)</sup> (cfr. sezione 1.9.6.2, pag. 94). L'unica differenza è che la giurisprudenza della Corte EDU relativa alle domande *sur place* <sup>(806)</sup>, visto lo stretto rapporto tra l'articolo 15 DQ (rifusione) e gli articoli 2 e 3 CEDU, costituisce un precedente particolarmente persuasivo nel contesto della protezione sussidiaria.

### 2.8.6.3 Domande successive (articolo 5, paragrafo 3)

Come già menzionato nella sezione 1.9.6.3 (pag. 96), l'articolo 5, paragrafo 3, DQ (rifusione), che consente agli Stati membri di stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva esclusivamente sulla base di circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine, non si applica alla protezione sussidiaria <sup>(807)</sup>.

## 2.9 Status di protezione sussidiaria

Conclusa l'analisi dei diversi requisiti per l'ammissione alla protezione sussidiaria, questa sezione si focalizza in modo più specifico sulla nozione di status di protezione sussidiaria, compresi i permessi di soggiorno (sezione 2.9.1, pag. 126) e la situazione dei familiari dei richiedenti protezione sussidiaria che non possiedono a titolo personale i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria (sezione 2.9.2, pag. 127).

### 2.9.1 Status di protezione sussidiaria (articolo 18)

#### 2.9.1.1 Definizione dello status di protezione sussidiaria

L'articolo 18 DQ (rifusione) stabilisce l'**obbligo per gli Stati membri di riconoscere lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in**

<sup>(805)</sup> Cfr. ad esempio Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 26 giugno 2015, n. 148.663, in cui le motivazioni alla base della domanda di asilo presentata per la quarta volta da una donna curda irachena della regione curda non sono state ritenute credibili. Durante il suo soggiorno in Belgio, tuttavia, la donna ha dato alla luce una bambina (di padre ignoto, essendo la bambina nata da un breve incontro sessuale) e vista la situazione delle donne curde con figli nati fuori dal matrimonio, unita all'afflusso massiccio di sfollati interni nella regione curda e al fatto che i bambini iracheni nati fuori dall'Iraq non ricevono automaticamente la cittadinanza irachena, la protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera b), DQ (rifusione) è stata concessa. Cfr. anche Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), decisione del 29 settembre 2015, n. 153.571 in cui un anziano uomo iracheno, cristiano armeno della regione autonoma curda dell'Iraq, non ha ottenuto lo status di rifugiato perché il mero fatto di essere un cristiano armeno della regione curda non è stato ritenuto sufficiente. Tuttavia, dopo la decisione di primo grado l'uomo è stato colpito da un ictus in seguito al quale ha perso la capacità di parlare correttamente ed è stato costretto sulla sedia a rotelle. Vista la situazione socioeconomica nella regione autonoma curda, l'afflusso massiccio di sfollati interni e il fatto che l'uomo appartiene a una minoranza religiosa nella regione curda, la protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera b), DQ (rifusione) è stata concessa.

<sup>(806)</sup> Cfr. Corte EDU, *SF v Sweden*, cit. alla nota 558; Corte EDU, *AA v Switzerland*, cit. alla nota 559; e Corte EDU, *FG v Sweden*, cit. alla nota 561.

<sup>(807)</sup> Si noti che il termine «domanda successiva» corrisponde al termine «domanda reiterata» di cui alla DPA; il termine e le relative procedure sono definiti nell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d) e nell'articolo 40 DPA.

conformità dei capi II e V. La grande importanza dell'articolo 18 risiede nel fatto che esso trasforma disposizioni diverse in materia di protezione complementare ai sensi del diritto nazionale in un codice giuridico comune <sup>(808)</sup>.

### 2.9.1.2 Status di protezione sussidiaria e accesso alle prestazioni (occupazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e strumenti di integrazione)

Le persone cui è concesso lo status di protezione sussidiaria beneficiano della protezione internazionale di cui al capo VII DQ (rifusione) («Contenuto della protezione internazionale»). Come osservato dalla Commissione europea, inizialmente si riteneva che la protezione sussidiaria fosse di natura temporanea e per questo la prima DQ prevedeva una differenziazione tra le prestazioni rese disponibili alle persone cui era stato riconosciuto lo status di rifugiato e quelle fornite ai beneficiari di protezione internazionale e dava agli Stati membri la facoltà di riconoscere ai beneficiari di protezione sussidiaria un livello di diritti inferiore per alcuni aspetti <sup>(809)</sup>. L'esperienza pratica acquisita ha mostrato che questa supposizione iniziale non era corretta; è stato quindi necessario eliminare alcune limitazioni dei diritti dei beneficiari di protezione sussidiaria che non potevano più ritenersi necessarie e oggettivamente giustificate. Secondo la Commissione europea, tale ravvicinamento dei diritti si è reso necessario per garantire il pieno rispetto del principio di non discriminazione, come interpretato nella recente giurisprudenza della Corte EDU <sup>(810)</sup> e della *Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite* <sup>(811)</sup>. Tuttavia, gli Stati membri hanno ancora la facoltà di applicare limitazioni ad alcune prestazioni per i beneficiari di protezione sussidiaria, come confermato dal considerando 39 e dagli articoli pertinenti della DQ (rifusione) <sup>(812)</sup>.

Il considerando 40 DQ (rifusione) dispone che:

Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, gli Stati membri possono stabilire che la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e accesso agli strumenti d'integrazione sia subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

Pur non essendosi ancora pronunciata sul rapporto tra Stato e protezione sussidiaria, permessi di soggiorno e diritti dei beneficiari, la CGUE ha stabilito, con riferimento allo status di rifugiato, che il rifugiato il cui permesso di soggiorno sia revocato in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, DQ (rifusione) mantenendo lo status di rifugiato (almeno fino alla cessazione di tale status), conserva a tale titolo il diritto alle prestazioni garantite dalla DQ (rifusione) e quindi gli Stati membri non dispongono di alcun potere discrezionale per continuare a concedere a tale rifugiato le prestazioni concrete garantite dalla richiamata direttiva o per rifiutargliele <sup>(813)</sup>.

### 2.9.2 Familiari dei beneficiari di protezione sussidiaria che non possiedono i requisiti per poter beneficiare a titolo personale della protezione sussidiaria [articolo 23 e articolo 2, lettera j)]

Così come per i rifugiati, la DQ (rifusione) non garantisce ai familiari di un beneficiario di protezione sussidiaria i quali non possiedono a titolo personale i requisiti per beneficiare di tale protezione lo stesso suo status. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, tuttavia, i familiari dei beneficiari di protezione sussidiaria che individualmente non hanno diritto a tale protezione sono comunque ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 del capo VII DQ (rifusione). La **definizione di familiari** contenuta nell'articolo 2, lettera j), DQ (rifusione) non prevede differenze tra i beneficiari dello status di rifugiato e i beneficiari di protezione sussidiaria (cfr. 1.10.2, pag. 102). Come per i rifugiati, i benefici si applicano ai familiari che sono presenti nello stesso Stato membro in cui si trova il beneficiario di protezione sussidiaria. I familiari che si trovano al di fuori dello Stato membro del beneficiario di protezione sussidiaria, diversamente da quanto previsto per i rifugiati, non beneficiano del diritto al ricongiungimento

<sup>(808)</sup> H. Storey, in K. Hailbronner e D. Thym (a cura di), cit. alla nota 689.

<sup>(809)</sup> Commissione europea, proposta di DQ (rifusione), cit. alla nota 243, pag. 8.

<sup>(810)</sup> In *Niedzwiecki v Germany* e *Okpiz v Germany* la Corte EDU ha ritenuto che la differenziazione delle prestazioni sociali sulla base del tipo di permesso di soggiorno fosse discriminatoria: Corte EDU, sentenza del 25 ottobre 2005, *Niedzwiecki v Germany*, ricorso n. 58453/00, punto 33; Corte EDU, sentenza del 25 ottobre 2005, *Okpiz v Germany*, ricorso n. 59140/00, punto 34.

<sup>(811)</sup> Commissione europea, proposta di DQ (rifusione), cit. alla nota 243, pag. 8.

<sup>(812)</sup> Articoli 24, paragrafo 2 (permesso di soggiorno), articolo 25, paragrafo 2 (documenti di viaggio) e articolo 29, paragrafo 2 (assistenza sociale) DQ (rifusione).

<sup>(813)</sup> CGUE, sentenza *HT*, cit. alla nota 614, punto 95.

familiare ai sensi della direttiva sul ricongiungimento familiare <sup>(814)</sup>. La CGUE non si è ancora pronunciata sullo status dei familiari di persone cui è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in virtù della DQ (rifusione).

Mentre La DQ consentiva agli Stati membri di stabilire condizioni per il godimento dei benefici da parte dei familiari dei beneficiari della protezione sussidiaria (nessuna condizione era invece applicabile per i familiari di persone cui era stato riconosciuto lo status di rifugiato), la DQ (rifusione) ha eliminato questa limitazione <sup>(815)</sup>. L'articolo 24, paragrafo 2, DQ (rifusione) ha esteso il beneficio del permesso di soggiorno ai familiari di beneficiari di protezione sussidiaria, che hanno quindi diritto a ottenere il permesso di soggiorno alle stesse condizioni del familiare cui è stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria <sup>(816)</sup>.

---

<sup>(814)</sup> Articolo 3, paragrafo 2, lettera c), direttiva sul ricongiungimento familiare.

<sup>(815)</sup> UNHCR, *The Case Law of the European Regional Courts*, cit. alla nota 616, pag. 80.

<sup>(816)</sup> Questa disposizione ha colmato il silenzio della DQ iniziale, che contrariamente a quanto previsto per i familiari dei rifugiati non prescriveva il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari dei beneficiari di protezione sussidiaria. C. Bauloz and G. Ruiz, «Refugee Status and Subsidiary Protection: Towards a Uniform Content of International Protection?», in V. Chetail, P. De Bruycker e F. Maiani (a cura di), *Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law* (Brill/Nijhoff, 2016), pagg. 228-229.





## Appendice A — Alberi di decisione

Gli alberi di decisione presentati in questa appendice si basano sull'esame in due fasi delle domande di protezione internazionale definito dalla CGUE nella sentenza *MM* <sup>(817)</sup>. Poiché in un'altra analisi giuridica è presentato un albero di decisione relativo all'esame delle prove e della credibilità <sup>(818)</sup>, gli alberi di decisione che seguono riguardano in modo specifico le condizioni che devono sussistere per il riconoscimento dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria. La sussistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento di questi status deve essere esaminata in sequenza, così che lo status di protezione sussidiaria sia concesso solo a cittadini di paesi terzi che non possiedono i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato <sup>(819)</sup>. Di conseguenza, gli organi giurisdizionali devono affrontare la questione dell'ammissibilità allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria nel seguente ordine:

<b>ALBERO DI DECISIONE SCHEMATICO</b> (si legge dall'alto verso il basso)	
<b>Fase 1 — Accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda</b>	
<b>A. Acquisizione degli elementi di prova</b>	→ Cfr. <i>Evidence and Credibility Assessment in the Context of the CEAS — A Judicial Analysis</i>
<b>B. Valutazione delle prove e della credibilità</b>	→ Cfr. <i>Evidence and Credibility Assessment in the Context of the CEAS — A Judicial Analysis</i>
<b>Fase 2 — Valutazione giuridica per decidere se siano soddisfatti i requisiti sostanziali previsti per il riconoscimento della protezione internazionale</b>	
<b>A. Il richiedente è ammissibile allo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera d)?</b>	
	A.1 Il richiedente è un cittadino di un paese terzo o un apolide?
	A.2 Se la risposta alla domanda A.1 è affermativa, il richiedente corre un rischio effettivo di essere perseguitato in caso di ritorno nell'area di provenienza del suo paese di origine <sup>(820)</sup> ?
	A.2.1 L'atto o gli atti temuti si possono considerare atti di persecuzione ai sensi di una delle due alternative di cui all'articolo 9, paragrafo 1?
	A.2.2 Vi è un responsabile della persecuzione quale definito all'articolo 6?
	A.2.3 Nell'area di provenienza del suo paese di origine del richiedente manca una protezione effettiva e durevole (articolo 7)?
	A.3 Se la risposta alla domanda A.2 è affermativa, vi è un collegamento tra l'atto o gli atti di persecuzione quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, o la mancanza di protezione contro tali atti, e uno o più dei motivi di persecuzione identificati all'articolo 10?

<sup>(817)</sup> CGUE, sentenza del 22 novembre 2012, causa C-277/11, *MM v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2012:744, punto 64.


<sup>(818)</sup> EASO, *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System (CEAS) — A Judicial Analysis*, di prossima pubblicazione.

<sup>(819)</sup> CGUE, sentenza dell'8 maggio 2014, causa C-604/12, *HN v Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2014:302, punto 35.

<sup>(820)</sup> Ai fini di questi alberi di decisione, si intende per «paese di origine» il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

<b>ALBERO DI DECISIONE SCHEMATICO</b> (si legge dall'alto verso il basso)	
A.4	Se la risposta alla domanda A.3 è affermativa e se lo Stato membro applica l'articolo 8, la protezione all'interno del paese d'origine è disponibile in una parte del territorio di tale paese in conformità dell'articolo 8?
A.4.1	Il richiedente è al riparo dalla persecuzione o da danni gravi in una parte del territorio del paese?
A.4.2	Se la risposta alla domanda A.4.1 è affermativa, il richiedente può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca?
	Se la risposta alla domanda A.4 è negativa e le clausole di esclusione non si applicano, il richiedente soddisfa le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato.
<b>B. Se il richiedente non è ammissibile allo status di rifugiato, è ammissibile alla protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 2, lettera f)?</b>	
B.1	Il richiedente è un cittadino di un paese terzo o un apolide <sup>(821)</sup> ?
B.2	Se la risposta alla domanda B.1 è affermativa, il richiedente corre un rischio effettivo di subire danni gravi in caso di ritorno nell'area di provenienza del suo paese di origine?
B.2.1	Il danno può essere qualificato come uno o più dei danni gravi il cui elenco esaustivo figura nell'articolo 15?
B.2.2	Vi è un responsabile del danno grave quale definito all'articolo 6?
B.2.3	Nell'area di provenienza del suo paese di origine manca una protezione effettiva e durevole contro il danno grave (articolo 7)?
B.3	Se la risposta alla domanda B.2 è affermativa e se lo Stato membro applica l'articolo 8, la protezione all'interno del paese d'origine è disponibile in una parte del territorio di tale paese in conformità dell'articolo 8?
B.3.1	Il richiedente è al riparo dalla persecuzione o da danni gravi in una parte del territorio del paese?
B.3.2	Se la risposta alla domanda B.3.1 è affermativa, il richiedente può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca?
	Se la risposta alla domanda B.3 è negativa e le clausole di esclusione non si applicano, il richiedente soddisfa le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

<sup>(821)</sup> Questa domanda è parte integrante della definizione di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, lettera f), ma in pratica la risposta è già stata data nell'esame dell'ammissibilità allo status di rifugiato (cfr. domanda A.1).



<p><b>A.2.1</b> L'atto o gli atti temuti sono qualificabili come atti di persecuzione ai sensi di una delle due alternative di cui all'articolo 9, paragrafo 1?</p>	<p>A.2.1.1 L'atto è sufficientemente grave, per la sua natura o la sua reiterazione, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali [articolo 9, paragrafo 1, lettera a)]?</p> <p style="text-align: center;">O</p> <p>A.2.1.2 L'atto costituisce la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) [articolo 9, paragrafo 1, lettera b)]?</p>	<p>Cfr. tabella 6 relativa alla persecuzione, pag. 29.</p> <p>Un elenco esemplificativo a beneficio degli organi giurisdizionali degli Stati membri degli atti che si possono considerare atti di persecuzione è contenuto nell'articolo 9, paragrafo 2.</p>
<p><b>A.2.2</b> Vi è un responsabile della persecuzione quale definito all'articolo 6?</p>	<p>A.2.2.1 Il responsabile della persecuzione è lo Stato?</p> <p style="text-align: center;">O</p> <p>A.2.2.2 Il responsabile della persecuzione è costituito da partiti o da organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio?</p> <p style="text-align: center;">O</p> <p>A.2.2.3 Il responsabile della persecuzione è un soggetto non statale?</p>	<p>L'elenco di responsabili della persecuzione o del danno grave contenuto nell'articolo 6 è esemplificativo; la persecuzione deve essere comunque cagionata dal comportamento di un terzo. I danni derivanti dalle condizioni generali nel paese di origine per le quali non vi è un responsabile identificabile della persecuzione o del danno grave non possono quindi essere considerati una persecuzione.</p>
<p><b>A.2.3</b> Se la risposta alla domanda A.1 è affermativa, il richiedente corre un rischio effettivo di essere perseguitato in caso di ritorno nell'area di provenienza del suo paese di origine?</p>	<p>A.2.3.1 Lo Stato ovvero partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio hanno la volontà e la capacità di offrire protezione contro la persecuzione (articolo 7, paragrafo 1)?</p> <p>L'elenco tassativo dei soggetti che offrono protezione è riportato nell'articolo 7, paragrafo 1. Per essere considerati soggetti che offrono protezione, i partiti o le organizzazioni, quali le organizzazioni internazionali (comprese le forze multinazionali) devono controllare lo Stato o una parte consistente del suo territorio [articolo 7, paragrafo 1, lettera b)].</p> <p>Il soggetto che offre protezione deve avere sia la volontà che la capacità di offrire protezione. La semplice volontà non accompagnata dalla capacità effettiva di fornire protezione non è sufficiente.</p> <p>Se non esiste un soggetto che abbia la volontà e la capacità di fornire protezione, si procede con la domanda A.3.</p> <p>Se esiste un soggetto che abbia la volontà e la capacità di fornire protezione, si procede con la domanda A.2.3.2 per valutare il tipo di protezione a disposizione del richiedente.</p> <p><b>A.2.3.2 In caso affermativo, la protezione fornita da questo soggetto è effettiva e non temporanea e il richiedente può accedervi (articolo 7, paragrafo 2)?</b></p> <p>La protezione effettiva è in generale fornita se il soggetto che offre protezione adotta adeguate misure per impedire la persecuzione (articolo 7, paragrafo 2). Questo criterio pratico richiede innanzitutto che venga valutata l'eventuale sussistenza di una sistemática mancanza o insufficienza di protezione da parte dello Stato. Se tale sistemática mancanza o insufficienza viene accertata, non esiste una protezione effettiva nel paese; viceversa, se non vi è una sistemática mancanza o insufficienza di protezione da parte dello Stato, si deve valutare se la protezione venga fornita al richiedente alla luce delle sue circostanze personali.</p> <p>La protezione deve essere durevole, ossia scongiurare un rischio effettivo di persecuzione in un futuro prossimo.</p> <p>L'accessibilità della protezione deve essere valutata alla luce degli impedimenti sia giuridici sia pratici che ostacolano l'accesso alla protezione da parte del richiedente.</p> <p>Se la protezione contro la persecuzione è effettiva, non temporanea e accessibile al richiedente, lo status di rifugiato viene negato.</p> <p>Viceversa, se al richiedente non è fornita una tale protezione, si procede con la domanda A.3.</p>	<p>L'elenco tassativo dei soggetti che offrono protezione è riportato nell'articolo 7, paragrafo 1. Per essere considerati soggetti che offrono protezione, i partiti o le organizzazioni, quali le organizzazioni internazionali (comprese le forze multinazionali) devono controllare lo Stato o una parte consistente del suo territorio [articolo 7, paragrafo 1, lettera b)].</p> <p>Il soggetto che offre protezione deve avere sia la volontà che la capacità di offrire protezione. La semplice volontà non accompagnata dalla capacità effettiva di fornire protezione non è sufficiente.</p> <p>Se non esiste un soggetto che abbia la volontà e la capacità di fornire protezione, si procede con la domanda A.3.</p> <p>Se esiste un soggetto che abbia la volontà e la capacità di fornire protezione, si procede con la domanda A.2.3.2 per valutare il tipo di protezione a disposizione del richiedente.</p> <p><b>A.2.3.2 In caso affermativo, la protezione fornita da questo soggetto è effettiva e non temporanea e il richiedente può accedervi (articolo 7, paragrafo 2)?</b></p> <p>La protezione effettiva è in generale fornita se il soggetto che offre protezione adotta adeguate misure per impedire la persecuzione (articolo 7, paragrafo 2). Questo criterio pratico richiede innanzitutto che venga valutata l'eventuale sussistenza di una sistemática mancanza o insufficienza di protezione da parte dello Stato. Se tale sistemática mancanza o insufficienza viene accertata, non esiste una protezione effettiva nel paese; viceversa, se non vi è una sistemática mancanza o insufficienza di protezione da parte dello Stato, si deve valutare se la protezione venga fornita al richiedente alla luce delle sue circostanze personali.</p> <p>La protezione deve essere durevole, ossia scongiurare un rischio effettivo di persecuzione in un futuro prossimo.</p> <p>L'accessibilità della protezione deve essere valutata alla luce degli impedimenti sia giuridici sia pratici che ostacolano l'accesso alla protezione da parte del richiedente.</p> <p>Se la protezione contro la persecuzione è effettiva, non temporanea e accessibile al richiedente, lo status di rifugiato viene negato.</p> <p>Viceversa, se al richiedente non è fornita una tale protezione, si procede con la domanda A.3.</p>

<p>A.3 Se la risposta alla domanda A.2 è affermativa, vi è un collegamento tra l'atto o gli atti di persecuzione quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, o la mancanza di protezione contro tali atti, e uno o più dei motivi di persecuzione identificati all'articolo 10?</p>	<p>A.3.1 Il richiedente va incontro a persecuzione per uno o più dei seguenti motivi: razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale?</p> <p>O</p> <p>A.3.2 Vi è una mancanza di protezione contro tali atti di persecuzione commessi per uno o più dei suddetti motivi?</p>	<p>L'articolo 10 precisa gli elementi che gli organi giurisdizionali dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i motivi di persecuzione.</p>
<p>A.4 Se la risposta alla domanda A.3 è affermativa e se lo Stato membro applica l'articolo 8, la protezione all'interno del paese d'origine è disponibile in una parte del territorio di tale paese in conformità dell'articolo 8?</p>	<p>A.4.1 Il richiedente è al riparo dalla persecuzione o da danni gravi in una parte del territorio del paese?</p> <p>A.4.2 Se la risposta alla domanda A.4.1 è affermativa, il richiedente può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in tale altra parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca?</p>	<p>Per poter considerare sicura una parte alternativa del territorio del paese, è necessario appurare se in tale area non vi siano fondati motivi di temere la persecuzione o rischi effettivi di danni gravi per il richiedente, o se il richiedente possa avere accesso a una protezione effettiva contro persecuzioni o danni gravi quale definita all'articolo 7.</p> <p>Affinché una parte alternativa del paese sia accessibile, il richiedente deve potersi recare in quella parte del paese ed esservi ammesso senza che la mancanza di sicurezza od ostacoli giuridici o pratici gli impediscano di farlo (ad esempio, l'obbligo di essere in possesso di un tipo particolare di documento d'identità che non può ottenere, l'inesistenza di mezzi e percorsi sicuri per raggiungere la regione).</p> <p>Per ritenere ragionevole che un richiedente si stabilisca in una parte alternativa del paese, è necessario chiedersi se farlo comporta aversità eccessive.</p> <p>Per ritenere che un richiedente sia in grado di stabilirsi in quella parte del paese, è necessario avere accertato che possa restarvi in modo non temporaneo e non contingente.</p> <p>La valutazione deve basarsi su informazioni precise e aggiornate provenienti da fonti pertinenti e tenere nella dovuta considerazione le circostanze personali del richiedente. Se le condizioni di cui ai punti A.4.1 e A.4.2 sono soddisfatte, lo status di rifugiato può essere negato.</p> <p>Se una o entrambe le condizioni di cui ai punti A.4.1 e A.4.2 non sono soddisfatte, lo status di rifugiato è riconosciuto.</p>
<p>A condizione che il richiedente non sia escluso dallo status di rifugiato in virtù dell'articolo 12 DQ (rifusione) (clausole di esclusione):</p> <p><b>CONCLUSIONE SULL'AMMISSIBILITÀ ALLO STATUS DI RIFUGIATO</b></p> <p>1) Nel caso di uno Stato membro che non applica l'articolo 8 (non applicazione della domanda A.4):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– se la risposta alle domande A.1-A.3 è affermativa, lo status di rifugiato è riconosciuto al richiedente;</li> <li>– se la risposta a una o più delle domande A.1-A.3 è negativa, lo status di rifugiato è negato al richiedente ma si procede con la fase B per stabilire se il richiedente sia ammissibile alla protezione sussidiaria.</li> </ul> <p>2) Nel caso di uno Stato membro che applica l'articolo 8 (applicazione della domanda A.4):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ se la risposta alle domande A.1-A.3 è affermativa e la risposta alla domanda A.4 è negativa (ossia non è assicurata la protezione all'interno del paese d'origine in una parte del territorio di tale paese), lo status di rifugiato è riconosciuto al richiedente;</li> <li>→ se la risposta alle domande A.1-A.4 è affermativa (quindi è affermativa anche la risposta alla domanda A.4 e la protezione all'interno del paese d'origine è pertanto disponibile in una parte del territorio di tale paese), lo status di rifugiato può essere negato al richiedente;</li> <li>→ indipendentemente dalla risposta alla domanda A.4, se la risposta a una o più delle domande A.1-A.3 è negativa, lo status di rifugiato è negato al richiedente ma si procede con la fase B per stabilire se il richiedente sia ammissibile alla protezione sussidiaria.</li> </ul>		

B. SE IL RICHIEDENTE NON È AMMISSIBILE ALLO STATUS DI RIFUGIATO, È AMMISSIBILE ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, LETTERA f)?	
<p><b>B.1 Il richiedente è un cittadino di un paese terzo o un apolide?</b></p> <p>→</p>	<p>L'identificazione del paese di origine (ossia del paese o dei paesi di cui il richiedente ha la cittadinanza oppure, per gli apolidi, del paese in cui il richiedente aveva la dimora abituale) è un prerequisito per l'esame della sussistenza dei requisiti per la protezione internazionale.</p> <p>Se il paese di origine del richiedente è uno Stato membro dell'UE, il richiedente è escluso dal campo di applicazione della DQ (rifusione) [articolo 2, lettere d) e f)].</p> <p>→</p>
<p><b>B.2 Il richiedente corre un rischio effettivo di subire danni gravi in caso di ritorno nell'area di provenienza del suo paese di origine?</b></p> <p>→</p>	<p><b>B.2.1.1 Il richiedente corre un rischio effettivo di andare incontro alla condanna alla pena di morte o all'esecuzione della pena di morte.</b> In alcuni Stati membri, il rischio effettivo di andare incontro a un'esecuzione sommaria da parte di attori non statuali rientra nell'articolo 15, lettera a); altrimenti, ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 15, lettera b).</p> <p>→</p> <p><b>B.2.1.2 Il richiedente corre un rischio effettivo di tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante nel suo paese di origine</b> [articolo 15, lettera b)?</p> <p>Per rientrare nell'articolo 15, lettera b), il danno rischiato al ritorno nel paese di origine deve raggiungere una soglia minima di gravità così da costituire almeno una pena o un trattamento inumano o degradante o, a un livello di gravità più elevato, una forma di tortura.</p> <p>→</p> <p><b>B.2.1.3 Il danno può essere qualificato come uno o più dei danni gravi il cui elenco esaustivo figura nell'articolo 15?</b></p> <p>→</p> <p><b>B.2.1.3.1</b> La situazione nell'area di origine del richiedente è quella di un conflitto armato?</p> <p>→</p> <p><b>B.2.1.3.2</b> Se la risposta è affermativa, è caratterizzata da un livello di violenza indiscriminata così elevato che le persone presenti in tale area corrono un rischio effettivo di subire danni gravi per il solo fatto di essere civili?</p> <p>→</p> <p>Questa domanda riguarda un rischio generale.</p> <p><b>B.2.1.3.3</b> Se la risposta alla domanda B.2.1.3.2 è negativa, un richiedente può comunque dimostrare l'esistenza di un rischio effettivo di subire danni gravi in ragione di danni specifici in cui potrebbe incorrere a motivo delle circostanze personali unite al contesto di (un livello minore) di violenza indiscriminata?</p> <p>→</p> <p>Questa domanda riguarda un rischio specifico: più un richiedente può dimostrare di essere interessato in modo specifico, minore può essere il livello di violenza indiscriminata.</p> <p>→</p> <p><b>B.2.1.3</b> Se la risposta alla domanda B.2.1.3.2 è negativa, un richiedente può comunque dimostrare l'esistenza di un rischio effettivo di subire danni gravi in ragione di danni specifici in cui potrebbe incorrere a motivo delle circostanze personali unite al contesto di (un livello minore) di violenza indiscriminata?</p> <p>→</p> <p>Questa domanda riguarda un rischio specifico: più un richiedente può dimostrare di essere interessato in modo specifico, minore può essere il livello di violenza indiscriminata.</p>
<p><b>B.2.2 Vi è un responsabile del danno grave quale definito all'articolo 6?</b></p> <p>→</p>	<p><b>B.2.2.1</b> Il responsabile del danno grave è lo Stato?</p> <p>→</p> <p>O</p> <p><b>B.2.2.2</b> Il responsabile del danno grave è costituito da partiti o da organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio?</p> <p>O</p> <p><b>B.2.2.3</b> Il responsabile del danno grave è un soggetto non statale?</p> <p>→</p>
<p><b>B.2.3 Il danno grave è un danno grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale</b> [articolo 15, lettera c)]?</p> <p>→</p>	<p>Sebbene l'elenco di responsabili della persecuzione o del danno grave contenuto nell'elenco 6 DQ (rifusione) sia esemplificativo, il danno grave deve essere comunque cagionato dal comportamento di un terzo. I danni derivanti dalle condizioni generali nel paese di origine non possono essere considerati danni gravi che danno diritto alla protezione sussidiaria.</p>



<p><b>B.2.3.1</b> Lo Stato ovvero organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio hanno la volontà e la capacità di offrire protezione contro danni gravi (articolo 7, paragrafo 1)?</p> <p>L'elenco tassativo dei soggetti che offrono protezione è riportato nell'articolo 7, paragrafo 1. Per essere considerati soggetti che offrono protezione, i partiti o le organizzazioni, quali le organizzazioni internazionali (comprese le forze multinazionali) devono controllare lo Stato o una parte consistente del suo territorio (articolo 7, paragrafo 1, lettera b)).</p> <p>Il soggetto che offre protezione deve avere sia la volontà che la capacità di offrire protezione. La semplice volontà non accompagnata dalla capacità effettiva di fornire protezione non è sufficiente.</p> <p>Se non esiste un soggetto che abbia la volontà e la capacità di fornire protezione, si può procedere con la domanda B.3, se pertinente; diversamente, si formula una conclusione sull'ammissibilità alla protezione sussidiaria (cfr. infra, «Conclusioni sull'ammissibilità alla protezione sussidiaria»).</p> <p>Se esiste un soggetto che abbia la volontà e la capacità di fornire protezione, si procede con la domanda B.2.3.2 per valutare il tipo di protezione a disposizione del richiedente.</p>	<p><b>B.2.3</b> Nell'area di provenienza del paese di origine del richiedente manca una protezione effettiva e durevole contro il danno grave (articolo 7)?</p>	<p><b>B.2.3.1</b> Il richiedente è al riparo dalla persecuzione o da danni gravi in una parte del territorio del paese?</p> <p><b>B.3.2</b> Se la risposta alla domanda B.3.1 è affermativa, il richiedente può legalmente e senza pericolo recarsi ed essere ammesso in quella parte del paese e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca?</p>	<p><b>B.3</b> Se la risposta alla domanda B.2 è affermativa e se lo Stato membro applica l'articolo 8, in una parte del territorio del paese di origine vi è una mancanza di protezione all'interno del paese d'origine ai sensi dell'articolo 8?</p>	<p><b>B.2.3.2</b> In caso affermativo, la protezione fornita da questo soggetto è effettiva e non temporanea e il richiedente può accedervi (articolo 7, paragrafo 2)?</p> <p>La protezione effettiva è in generale fornita se il soggetto che offre protezione adotta adeguate misure per impedire la persecuzione (articolo 7, paragrafo 2). Questo criterio pratico richiede innanzitutto che venga valutata l'eventuale sussistenza di una sistematica mancanza o insufficienza di protezione da parte dello Stato. Se tale sistematica mancanza o insufficienza viene accertata, non esiste una protezione effettiva nel paese; viceversa, se non vi è una sistematica mancanza o insufficienza di protezione da parte dello Stato, si deve valutare se la protezione venga fornita al richiedente alla luce delle sue circostanze personali.</p> <p>La protezione non temporanea deve essere durevole, ossia scongiurare un rischio futuro di persecuzione in un futuro prossimo.</p> <p>L'accessibilità della protezione deve essere valutata alla luce degli impedimenti sia giuridici sia pratici che ostacolano l'accesso alla protezione da parte del richiedente.</p> <p>Se la protezione contro il danno grave è effettiva, non temporanea e accessibile al richiedente, la protezione sussidiaria viene negata.</p> <p>Se invece una siffatta protezione non è fornita al richiedente, si può procedere con la domanda B.3, se pertinente; diversamente, si formula una conclusione sull'ammissibilità alla protezione sussidiaria (cfr. infra, «Conclusioni sull'ammissibilità alla protezione sussidiaria»).</p>
<p>Per poter considerare sicura una parte alternativa del territorio del paese, è necessario chiedere se in tale area non vi siano fondati motivi di temere la persecuzione o rischi effettivi di danni gravi per il richiedente, o se il richiedente possa avere accesso a una protezione effettiva contro persecuzioni o danni gravi quale definita all'articolo 7.</p>	<p>Affinché una parte alternativa del paese sia accessibile, il richiedente deve potersi recare in quella parte del paese ed esservi ammesso senza che la mancanza di sicurezza od ostacoli giuridici o pratici gli impediscano di farlo (ad esempio, l'obbligo di essere in possesso di un tipo particolare di documento d'identità che non può ottenere, l'inesistenza di mezzi e percorsi sicuri per raggiungere la regione).</p> <p>Per ritenere ragionevole che un richiedente si stabilisca in una parte alternativa del paese, è necessario chiedere se farlo comporta aversità eccessive.</p> <p>Per ritenere che un richiedente sia in grado di stabilirsi in quella parte del paese, è necessario avere accertato che possa restarvi in modo non temporaneo e non contingente.</p>	<p>La valutazione deve basarsi su informazioni precise e aggiornate provenienti da fonti pertinenti e tenere nella dovuta considerazione le circostanze personali del richiedente.</p> <p>Se le condizioni di cui ai punti B.3.1 e B.3.2 sono soddisfatte, la protezione sussidiaria può essere negata.</p> <p>Se una o entrambe le condizioni di cui ai punti B.3.1 e B.3.2 non sono soddisfatte, la protezione sussidiaria deve essere riconosciuta.</p>	<p>Se la protezione sussidiaria è negata, la protezione sussidiaria può essere riconosciuta.</p>	<p><b>CONCLUSIONE SULL'AMMISSIBILITÀ ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA</b></p> <p>A condizione che il richiedente non sia escluso dalla protezione sussidiaria in virtù dell'articolo 17 DQ (rifiusione) (clausole di esclusione):</p> <p>1) <b>Nel caso di uno Stato membro che non applica l'articolo 8 (non applicazione della domanda B.3):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ se la risposta alle domande B.1 e B.2 è affermativa, la protezione sussidiaria è riconosciuta al richiedente;</li> <li>→ se la risposta a una o più delle domande di cui ai punti B.1 e B.2 è negativa, la protezione sussidiaria è negata al richiedente.</li> </ul> <p>2) <b>Nel caso di uno Stato membro che applica l'articolo 8 (applicazione della domanda B.3):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ se la risposta alle domande B.1 e B.2 è affermativa e la risposta alla domanda B.3 è negativa (quindi la protezione all'interno del paese di origine non è assicurata in una parte del territorio di tale paese), la protezione sussidiaria è riconosciuta al richiedente;</li> <li>→ se la risposta alle domande B.1-B.3 è affermativa (quindi è affermativa anche la risposta alla domanda B.3 e la protezione all'interno del paese di origine è assicurata in una parte del territorio di tale paese), la protezione sussidiaria può essere negata al richiedente;</li> <li>→ indipendentemente dalla risposta alla domanda B.3, se la risposta a una o più delle domande di cui ai punti B.1 e B.2 è negativa, la protezione sussidiaria è negata al richiedente.</li> </ul>

# Appendice B — Fonti primarie

## 1. Diritto dell'Unione europea

### 1.1 Diritto primario dell'UE

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata modificata dal trattato di Lisbona; data di entrata in vigore: 1° dicembre 2009) [2012] GU C 326, pag. 47.

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata modificata dal trattato di Lisbona; data di entrata in vigore: 1° dicembre 2009) [2012] GU C 326, pag. 13.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 (modificata il 12 dicembre 2007; data di entrata in vigore: 1° dicembre 2009) [2007] GU C 303, pag. 1.

Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TFUE nel [2012], GU C 326, pag. 295.

Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al TFUE nel [2012], GU C 326, pag. 299.

Protocollo (n. 24) sull'asilo per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, [2008] GU C 115/305.

### 1.2 Atti di diritto derivato dell'UE: direttive

Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri [2003] GU L 31, pag. 18.

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare [2003] GU L 251, pag. 12.

Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta [2004] GU L 304, pag. 12.

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato [2005] GU L 326, pag. 13.

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [2005] GU L 348, pag. 98.

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) [2011] GU L 337, pag. 9.

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) [2013] GU L 180, pag. 60.

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) [2013] GU L 180, pag. 96.

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo [2003] GU L 50, pag. 1.

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) [2013] GU L 180, pag. 31.

## 2. Trattati internazionali di portata universale e regionale

### 2.1 Nazioni Unite/Società delle Nazioni

Convenzione su talune questioni relative al conflitto di leggi sulla cittadinanza, 179 LNTS 89, 13 aprile 1930 (data di entrata in vigore: 1<sup>o</sup> luglio 1937).

Convenzione relativa allo status dei rifugiati, 189 UNTS 150, 28 luglio 1951 (data di entrata in vigore: 22 aprile 1954).

Convenzione relativa allo status degli apolidi, 360 UNTS 117, 28 settembre 1954 (data di entrata in vigore: 6 giugno 1960).

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, 660 UNTS 195, 7 marzo 1966 (data di entrata in vigore: 4 gennaio 1969).

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 999 UNTS 171, 16 dicembre 1966 (data di entrata in vigore: 23 marzo 1976).

Protocollo relativo allo status dei rifugiati, 606 UNTS 267, 31 gennaio 1967 (data di entrata in vigore: 4 ottobre 1967).

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, 1249 UNTS 13, 18 dicembre 1979 (data di entrata in vigore: 3 settembre 1981).

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, 1465 UNTS 85, 10 dicembre 1984 (data di entrata in vigore: 26 giugno 1987).

Convenzione sui diritti del fanciullo, 1577 UNTS 3, 20 novembre 1989 (data di entrata in vigore: 2 settembre 1990).

Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 2187 UNTS 3, 17 luglio 1998 (data di entrata in vigore: 1<sup>o</sup> luglio 2002).

Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, 2173 UNTS 222, 25 maggio 2000 (data di entrata in vigore: 12 febbraio 2002).

Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, 2171 UNTS 227, 25 maggio 2000 (data di entrata in vigore: 18 gennaio 2002).

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, 2225 UNTS 209, 15 novembre 2000 (data di entrata in vigore: 29 settembre 2003).

Protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, 2237 UNTS 319, 15 novembre 2000 (data di entrata in vigore: 25 dicembre 2003).

Protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, 2241 UNTS 507, 15 novembre 2000 (data di entrata in vigore: 28 gennaio 2004).

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2515 UNTS 3, 13 dicembre 2006 (data di entrata in vigore: 3 maggio 2008).

### 2.2 Comitato internazionale della Croce rossa

Convenzione di Ginevra (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, 75 UNTS 287, 12 agosto 1949 (data di entrata in vigore: 21 ottobre 1950).

## 2.3 Consiglio d'Europa

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 213 UNTS 222, STE n. 005, 4 novembre 1950 (data di entrata in vigore: 3 settembre 1953).

Protocollo n. 4 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla convenzione e dal primo protocollo addizionale alla convenzione, STE n. 046, 16 settembre 1963 (data di entrata in vigore: 2 maggio 1968).

Protocollo n. 6 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, STE n. 114, 28 aprile 1983 (data di entrata in vigore: 1° marzo 1985).

Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, STE n. 126, 26 novembre 1987 (data di entrata in vigore: 1° febbraio 1989).

Convenzione europea sulla nazionalità, STE n. 166, 6 novembre 1997 (data di entrata in vigore: 1° marzo 2000).

Protocollo n. 13 alla convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, STE n. 187, 3 maggio 2002 (data di entrata in vigore: 1° luglio 2003).

## 3. Giurisprudenza

### 3.1 Corte di giustizia dell'Unione europea

#### 3.1.1 Sentenze

Sentenza del 27 giugno 2006, Grande Sezione, causa C-540/03, *Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea*, EU:C:2006:429.

Sentenza del 17 febbraio 2009, causa C-465/07, *Meki Elgafaji e Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie*, EU:C:2009:94.

Sentenza del 2 marzo 2010, Grande Sezione, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, *Aydin Salahadin Abdulla e altri contro Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2010:105.

Sentenza del 17 giugno 2010, Grande Sezione, causa C-31/09, *Nawras Bolbol contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, EU:C:2010:351.

Sentenza del 9 novembre 2010, Grande Sezione, cause riunite C-57/09 e C-101/09, *Bundesrepublik Deutschland contro B e D*, EU:C:2010:661.

Sentenza del 21 dicembre 2011, Grande Sezione, cause riunite C-411/10 e C-493/10, *NS contro Secretary of State for the Home Department e ME e altri contro Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform*, EU:C:2011:865.

Sentenza del 5 settembre 2012, Grande Sezione, cause riunite C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland contro Y e Z*, EU:C:2012:518.

Sentenza del 6 novembre 2012, causa C-245/11, *K contro Bundesasylamt*, EU:C:2012:685.

Sentenza del 22 novembre 2012, causa C-277/11, *MM contro Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2012:744.

Sentenza del 19 dicembre 2012, causa C-364/11, *El Kott e altri contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, EU:C:2012:826.

Sentenza del 30 maggio 2013, causa C-528/11, *Zuheyr Freyeh Halaf contro Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerski savet*, EU:C:2013:342.

- Sentenza del 6 giugno 2013, causa C-648/11, *MA, BT e DA contro Secretary of State for the Home Department*, EU:C:2013:367.
- Sentenza del 7 novembre 2013, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, *Minister voor Immigratie en Asiel contro X e Y, e Z contro Minister voor Immigratie en Asiel*, EU:C:2013:720.
- Sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, *Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés e aux apatrides*, EU:C:2014:39.
- Sentenza dell'8 maggio 2014, causa C-604/12, *HN/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2014:302.
- Sentenza del 2 dicembre 2014, Grande Sezione, cause riunite da C-148/13 a C-150/13, *A, B, e C contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, EU:C:2014:2406.
- Sentenza del 18 dicembre 2014, Grande Sezione, causa C-542/13, *Mohamed M'Bodj contro Etat belge*, EU:C:2014:2452.
- Sentenza del 18 dicembre 2014, Grande Sezione, causa C-562/13, *Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve contro Moussa Abdida*, EU:C:2014:2453.
- Sentenza del 26 febbraio 2015, causa C-472/13, *Andre Lawrence Shepherd contro Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2015:117.
- Sentenza del 24 giugno 2015, causa C-373/13, *HT contro Land Baden-Württemberg*, EU:C:2015:413.
- Sentenza del 17 dicembre 2015, causa C-239/14, *Abdoulaye Amadou Tall contro Centre public d'action sociale de Huy*, EU:C:2015:824.
- Sentenza del 1º marzo 2016, cause riunite C-443/14 e C-444/14, *Kreis Warendorf contro Ibrahim Alo e Amira Osso contro Region Hannover*, EU:C:2016:127.
- Sentenza del 7 giugno 2016, Grande Sezione, causa C-63/15, *Mehrdad Ghezelbash contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, EU:C:2016:409.

### 3.1.2 Conclusioni degli avvocati generali

- Conclusioni dell'avvocato generale Maduro del 9 settembre 2008, causa C-465/07, *Meki Elgafaji e Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie*, EU:C:2008:479.
- Conclusioni dell'avvocato generale Mazák del 15 settembre 2009, cause riunite da C-175/08 a C-179/08, *Aydin Salahadin Abdulla e altri contro Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2009:551.
- Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 4 marzo 2010, causa C-31/09, *Nawras Bolbol contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, EU:C:2010:119.
- Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 1º giugno 2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09, *Bundesrepublik Deutschland contro B e D*, EU:C:2010:302.
- Conclusioni dell'avvocato generale Trstjenjak del 22 settembre 2011, causa C-411/10, *NS contro Secretary of State for the Home Department*, EU:C:2011:611.
- Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 19 aprile 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11, *Bundesrepublik Deutschland contro Y e Z*, EU:C:2012:224.
- Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 26 aprile 2012, causa C-277/11, *M contro Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General*, EU:C:2012:253.
- Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 13 settembre 2012, causa C-364/11, *Mostafa Abed El Karem El Kott e altri contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, EU:C:2012:569.
- Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 11 luglio 2013, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, *Minister voor Immigratie en Asiel contro X e Y, e Z contro Minister voor Immigratie en Asiel*, EU:C:2013:474.
- Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 18 luglio 2013, causa C-285/12, *Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés e aux apatrides*, EU:C:2013:500.
- Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 7 novembre 2013, causa C-604/12, *HN contro Minister for Justice, Equality and Law Reform*, EU:C:2013:714.



Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston del 17 luglio 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13 e C-150/13, *A, B e C contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, EU:C:2014:2111.

Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 4 settembre 2014, causa C-562/13, *Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve contro Moussa Abdida*, EU:C:2014:2167.

Conclusioni dell'avvocato generale Sharpston dell'11 novembre 2014, causa C-472/13, *Andre Lawrence Shepherd contro Bundesrepublik Deutschland*, EU:C:2014:2360.

Conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón del 6 ottobre 2015, cause riunite C-443/14 e C-444/14, *Kreis Warendorf contro Ibrahim Alo e Amiro Osso contro Region Hannover*, EU:C:2015:665.

## 3.2 Commissione europea e Corte europea dei diritti dell'uomo

### 3.2.1 Decisioni sulla ricevibilità della Corte europea dei diritti dell'uomo

Decisione sulla ricevibilità del 22 giugno 2004, *F v the United Kingdom*, ricorso n. 17341/03.

Decisione sulla ricevibilità del 9 dicembre 2004, *IIN v the Netherlands*, ricorso n. 2035/04.

Decisione sulla ricevibilità del 28 febbraio 2006, *Z and T v the United Kingdom*, ricorso n. 27034/05.

Decisione sulla ricevibilità del 18 settembre 2012, *Hassan Ahmed Abdi Ibrahim v the United Kingdom*, ricorso n. 14535/10.

Decisione sulla ricevibilità del 16 ottobre 2012, *MS v the United Kingdom*, ricorso n. 56090/08.

### 3.2.2 Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo

Sentenza del 18 gennaio 1978, *Ireland v the United Kingdom*, ricorso n. 5310/71.

Sentenza del 25 aprile 1978, *Tyler v the United Kingdom*, ricorso n. 5856/72.

Sentenza del 13 giugno 1979, *Marckx v Belgium*, ricorso n. 6833/74.

Sentenza del 21 giugno 1988, *Berrehab v the Netherlands*, ricorso n. 10730/84.

Sentenza del 7 luglio 1989, *Soering v the United Kingdom*, ricorso n. 14308/88.

Sentenza del 30 ottobre 1991, *Vilvarajah and Others v the United Kingdom*, ricorsi nn. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 e 13448/87.

Sentenza del 27 ottobre 1994, *Kroon and Others v the Netherlands*, ricorso n. 18535/91.

Sentenza del 15 novembre 1996, Grande Camera, *Chahal v the United Kingdom*, ricorso n. 22414/93.

Sentenza del 17 dicembre 1996, *Ahmed v Austria*, ricorso n. 25964/94.

Sentenza del 22 aprile 1997, Grande Camera, *X, Y and Z v the United Kingdom*, ricorso n. 21830/93.

Sentenza del 29 aprile 1997, Grande Camera, *HLR v France*, ricorso n. 24573/94.

Sentenza del 2 maggio 1997, *D v the United Kingdom*, ricorso n. 30240/96.

Sentenza del 25 settembre 1997, Grande Camera, *Aydin v Turkey*, ricorso n. 23178/94.

Sentenza del 28 ottobre 1998, Grande Camera, *Osman v the United Kingdom*, ricorso n. 23452/94.

Sentenza del 28 luglio 1999, Grande Camera, *Selmouni v France*, ricorso n. 25803/94.

Sentenza del 26 ottobre 2000, *Kudla v Poland*, ricorso n. 30210/96.

Sentenza del 6 marzo 2001, *Hilal v the United Kingdom*, ricorso n. 45276/99.

Sentenza del 19 aprile 2001, *Peers v Greece*, ricorso n. 28524/95.

Sentenza del 10 maggio 2001, Grande Camera, *Cyprus v Turkey*, ricorso n. 25781/94.

Sentenza del 23 maggio 2001, *Denizci and Others v Cyprus*, ricorsi nn. 25316-25321/94 e 27207/95.



- Sentenza del 12 luglio 2001, Grande Camera, *K e T v Finland*, ricorso n. 25702/94.
- Sentenza del 15 luglio 2002, *Kalashnikov v Russia*, ricorso n. 47095/99.
- Sentenza del 1<sup>o</sup> giugno 2004, *Lebbink v the Netherlands*, ricorso n. 45582/99.
- Sentenza dell'8 luglio 2004, *Ilaşcu and Others v Moldova and Russia*, ricorso n. 48787/99.
- Sentenza del 30 settembre 2004, *Krastanov v Bulgaria*, ricorso n. 50222/99.
- Sentenza del 26 aprile 2005, *Müslim c Turquie*, ricorso n. 53566/99.
- Sentenza del 12 maggio 2005, Grande Camera, *Öcalan v Turkey*, ricorso n. 46221/99.
- Sentenza del 25 ottobre 2005, *Niedzwiecki v Germany*, ricorso n. 58453/00.
- Sentenza del 25 ottobre 2005, *Okpisz v Germany*, ricorso n. 59140/00.
- Sentenza dell'11 luglio 2006, Grande Camera, *Jalloh v Germany*, ricorso n. 54810/00.
- Sentenza del 12 ottobre 2006, *Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v Belgium*, ricorso n. 13178/03.
- Sentenza dell'11 gennaio 2007, *Salah Sheekh v the Netherlands*, ricorso n. 1948/04.
- Sentenza del 13 novembre 2007, Grande Camera, *DH and Others v the Czech Republic*, ricorso n. 57325/00.
- Sentenza del 28 febbraio 2008, Grande Camera, *Saadi c. Italia*, ricorso n. 37201/06.
- Sentenza del 27 maggio 2008, Grande Camera, *N v the United Kingdom*, ricorso n. 26565/05.
- Sentenza del 17 luglio 2008, *NA v the United Kingdom*, ricorso n. 25904/07.
- Sentenza dell'11 giugno 2009, *SD c Grèce*, ricorso n. 53541/07.
- Sentenza del 10 dicembre 2009, *Koktysh v Regno Unitoraine*, ricorso n. 43707/07.
- Sentenza del 19 gennaio 2010, *Muskhadzhiyeva e autres c Belgique*, ricorso n. 41442/07.
- Sentenza del 2 marzo 2010, *Al-Saadoon and Mufdhi v the United Kingdom*, ricorso n. 61498/08.
- Sentenza del 1<sup>o</sup> giugno 2010, Grande Camera, *Gäfgen v Germany*, ricorso n. 22978/05.
- Sentenza del 15 giugno 2010, *SH v the United Kingdom*, ricorso n. 19956/06.
- Sentenza del 24 giugno 2010, *Schalk and Kopf v Austria*, ricorso n. 30141/04.
- Sentenza del 21 gennaio 2011, *MSS v Belgium and Greece*, ricorso n. 30696/09.
- Sentenza del 5 aprile 2011, *Rahimi c Grèce*, ricorso n. 8687/08.
- Sentenza del 28 giugno 2011, *Sufi and Elmi v the United Kingdom*, ricorsi nn. 8319/07 e 11449/07.
- Sentenza dell'11 ottobre 2011, *Auad v Bulgaria*, ricorso n. 46390/10.
- Sentenza del 13 dicembre 2011, *Kanagaratnam c Belgique*, ricorso n. 15297/09.
- Sentenza del 20 dicembre 2011, *AH Khan v the United Kingdom*, ricorso n. 6222/10.
- Sentenza del 17 gennaio 2012, *Othman (Abu Qatada) v the United Kingdom*, ricorso n. 8139/09.
- Sentenza del 19 gennaio 2012, *Popov v France*, ricorsi nn. 39472/07 e 39474/07.
- Sentenza del 23 febbraio 2012, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, ricorso n. 27765/09.
- Sentenza del 10 aprile 2012, *Babar Ahmad and Others v the United Kingdom*, ricorsi nn. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/09.
- Sentenza del 15 maggio 2012, *SF v Sweden*, ricorso n. 52077/10.
- Sentenza del 18 ottobre 2012, *Bureš v the Czech Republic*, ricorso n. 37679/08.
- Sentenza del 18 aprile 2013, *Mo M c France*, ricorso n. 18372/10.
- Sentenza del 6 giugno 2013, *ME c France*, ricorso n. 50094/10.
- Sentenza del 27 giugno 2013, *MYH and Others v Sweden*, ricorso n. 50859/10.
- Sentenza del 27 giugno 2013, *DNM v Sweden*, ricorso n. 28379/11.
- Sentenza del 27 giugno 2013, *SA v Sweden*, ricorso n. 66523/10.

Sentenza del 27 giugno 2013, *NANS v Sweden*, ricorso n. 68411/10.

Sentenza del 27 giugno 2013, *NMY and Others v Sweden*, ricorso n. 72686/10.

Sentenza del 27 giugno 2013, *MKN v Sweden*, ricorso n. 72413/10.

Sentenza del 27 giugno 2013, *NMB v Sweden*, ricorso n. 68335/10.

Sentenza del 27 giugno 2013, *AGAM v Sweden*, ricorso n. 71680/10.

Sentenza del 9 luglio 2013, Grande Camera, *Vinter e altri c. Regno Unito*, ricorsi nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10.

Sentenza del 30 luglio 2013, *Bersiha v Switzerland*, ricorso n. 848/12.

Sentenza del 5 settembre 2013, *KAB v Sweden*, ricorso n. 886/11.

Sentenza del 21 novembre 2013, *Bouyid v Belgium*, ricorso n. 23380/09.

Sentenza del 19 dicembre 2013, *TA v Sweden*, ricorso n. 48866/10.

Sentenza del 19 dicembre 2013, *TKH v Sweden*, ricorso n. 1231/11.

Sentenza del 19 dicembre 2013, *BKA v Sweden*, ricorso n. 11161/11.

Sentenza del 7 gennaio 2014, *AA v Switzerland*, ricorso n. 58802/12.

Sentenza del 16 gennaio 2014, *FG v Sweden*, ricorso n. 43611/11.

Sentenza del 6 febbraio 2014, *Semikhvostov v Russia*, ricorso n. 2689/12.

Sentenza del 13 febbraio 2014, *Tali v Estonia*, ricorso n. 66393/10.

Sentenza del 27 marzo 2014, *WH v Sweden*, ricorso n. 49341/10.

Sentenza del 3 aprile 2014, *AAM v Sweden*, ricorso n. 68519/10.

Sentenza del 17 aprile 2014, *Ismailov v Russia*, ricorso n. 20110/13.

Sentenza del 26 giugno 2014, *ME v Sweden*, ricorso n. 71398/12.

Sentenza del 1º luglio 2014, Grande Camera, *SAS v France*, ricorso n. 43835/11.

Sentenza dell'8 luglio 2014, *ME v Denmark*, ricorso n. 58363/10.

Sentenza del 10 luglio 2014, *Affaire Mugenzi c France*, ricorso n. 52701/09.

Sentenza del 10 luglio 2014, *Affaire Tanda-Muzinga c France*, ricorso n. 2260/10.

Sentenza del 10 luglio 2014, *Affaire Senigo Longue e autres c France*, ricorso n. 19113/09.

Sentenza del 17 luglio 2014, Grande Camera, *Svinarenko and Slyadnev v Russia*, ricorsi nn. 32541/08 e 43441/08.

Sentenza del 24 luglio 2014, *AA and Others v Sweden*, ricorso n. 34098/11.

Sentenza del 4 settembre 2014, *Trabelsi v Belgium*, ricorso n. 140/10.

Sentenza del 3 ottobre 2014, *Jeunesse v the Netherlands*, ricorso n. 12738/10.

Sentenza del 21 ottobre 2014, *Sharifi e altri c. Italia e Grecia*, ricorso n. 16643/09.

Sentenza dell'8 aprile 2015, Grande Camera, *ME v Sweden*, ricorso n. 71398/12.

Sentenza del 14 aprile 2015, *Tatar v Switzerland*, ricorso n. 65692/12.

Sentenza del 4 giugno 2015, *JK and Others v Sweden*, ricorso n. 59166/12.

Sentenza del 21 luglio 2015, *HS and Others v Cyprus*, ricorsi nn. 41753/10 e 13 e altri.

Sentenza del 10 settembre 2015, *RH v Sweden*, ricorso n. 4601/14.

Sentenza del 12 luglio 2016, *AB e autres c France*, ricorso n. 11593/12.

Sentenza del 12 luglio 2016, *AM e autres c France*, ricorso n. 24587/12.

Sentenza del 12 luglio 2016, *RC e VC c France*, ricorso n. 76491/14.

Sentenza del 12 luglio 2016, *RK e autres c France*, ricorso n. 68264/14.

Sentenza del 12 luglio 2016, *RM e autres c France*, ricorso n. 33201/11.

### 3.2.3 Giurisprudenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo

Relazione del 14 dicembre 1973, *East African Asians v the United Kingdom*, ricorsi nn. 4403/70-4419/70, 4422/70, 4423/70, 4434/70, 4443/70, 4476/70-4478/70, 4486/70, 4501/70 e 4526/70-4530/70.

Relazione del 12 ottobre 1978, *Arrowsmith v the United Kingdom*, ricorso n. 7050/75.

### 3.3 Corte internazionale di giustizia/Corte permanente di giustizia internazionale

Corte permanente di giustizia internazionale, parere consultivo del 7 febbraio 1923, *Nationality Decrees in Tunis and Morocco*, PCIJ Serie B, n. 4.

Corte internazionale di giustizia, sentenza del 6 aprile 1955, *Nottebohm Case (Liechtenstein v Guatemala)*; *Second Phase*, ICJ Reports 1955.

### 3.4 Pareri del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite

Pareri del 30 luglio 1993, *Joseph Kindler v Canada*, comunicazione n. 470/1991.

### 3.5 Organi giurisdizionali degli Stati membri dell'UE

#### 3.5.1 Austria

Tribunale dell'asilo, sentenza del 6 dicembre 2012, C16 427465-1/2012 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Tribunale dell'asilo, sentenza del 29 gennaio 2013, E1 432053-1/2013 (cfr. traduzione in inglese nell'EDAL).

Corte costituzionale, sentenza del 12 marzo 2013, U1674/12 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Corte suprema amministrativa, sentenza del 16 aprile 2002, ricorso n. 99/20/0483.

#### 3.5.2 Belgio

Consiglio di Stato, sentenza del 16 febbraio 2012, n. 218.075.

Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 14 marzo 2008, n. 8.758.

Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 6 novembre 2008, n. 18.419.

Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 28 gennaio 2009, n. 22.175.

Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 28 gennaio 2009, n. 22.144.

Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 29 settembre 2009, n. 32.222.

Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 19 febbraio 2010, n. 38.977.

Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 18 giugno 2010, n. 45.095.

Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 18 giugno 2010, n. 45.096.

Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 18 giugno 2010, n. 45.098.

Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 24 giugno 2010, n. 45.396 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL)

Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 30 giugno 2010, n. 45.742.

Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 21 settembre 2010, n. 48.327.

Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 12 ottobre 2010, n. 49.339.

- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 20 ottobre 2010, n. 49.821.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 19 maggio 2011, n. 61.832 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 9 giugno 2011, n. 62.867.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 30 giugno 2011, n. 64.233.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 17 gennaio 2012, n. 73.344.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 6 marzo 2012, n. 76.642.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 14 marzo 2012, n. 77.179.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 17 ottobre 2012, n. 89.927.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione dell'11 dicembre 2012, n. 93.324.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 4 febbraio 2013, n. 96.572.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione dell'11 settembre 2013, n. 109.598.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 24 giugno 2014, n. 126.144.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 17 marzo 2015, n. 141.198.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 19 marzo 2015, n. 141.258.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 14 aprile 2015, n. 143.271.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 26 giugno 2015, n. 148.663.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 29 settembre 2015, n. 153.571.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 24 novembre 2015, n. 156.927.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione dell'8 dicembre 2015, n. 157.905.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 17 dicembre 2015, n. 158.868.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 26 aprile 2016, n. 166.543.
- Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri, decisione del 29 giugno 2016, n. 170.819.

### 3.5.3 Repubblica ceca

- Corte suprema amministrativa, sentenza del 21 dicembre 2005, *SN v Ministry of Interior*, 6 Azs 235/2004-57 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 28 febbraio 2007, *TA v Ministry of Interior*, 4 Azs 146/2006-100 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 24 gennaio 2008, *EM v Ministry of Interior*, 4 Azs 99/2007-93 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 30 settembre 2008, *SN v Ministry of Interior*, 5 Azs 66/2008-70 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 31 ottobre 2008, *IG v Ministry of Interior*, 5 Azs 50/2008-62.
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 18 dicembre 2008, *SiCh v Ministry of Interior*, 1 Azs 86/2008-101 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza dell'11 febbraio 2009, *AR v Ministry of Interior*, 1 Azs 107/2008-78 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 21 aprile 2009, *SH v Ministry of Interior*, 2 Azs 13/2009-60 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 22 maggio 2009, *AR v Ministry of Interior*, 5 Azs 7/2009-98 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

- Corte suprema amministrativa, sentenza del 28 luglio 2009, *LO v Ministry of Interior*, 5 Azs 40/2009-74 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 25 novembre 2010, *VS v Ministry of Interior*, 6 Azs 29/2010-85 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 25 gennaio 2011, *RS v Ministry of Interior*, 6 Azs 36/2010-274 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 27 ottobre 2011, *DK v Ministry of Interior*, 6 Azs 22/2011 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 2 agosto 2012, *HR v Ministry of Interior*, 5 Azs 2/2012-49 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 15 maggio 2013, *AS v Ministry of Interior*, 3 Azs 56/2012-81 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 24 luglio 2013, *DB v Ministry of Interior*, 4 Azs 13/2013-34 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 30 settembre 2013, *IJ v Ministry of Interior*, 4 Azs 24/2013-34 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 29 maggio 2014, *XY v Ministry of Interior*, 5 Azs 2/2013-26 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

### 3.5.4 Finlandia

- Tribunale amministrativo di Helsinki, 3 settembre 2013, *Heaho 12/1012/3* (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte suprema amministrativa, sentenza del 18 marzo 2011, KHO:2011:25.

### 3.5.5 Francia

- Consiglio costituzionale, decisione del 4 dicembre 2003, n. 2003-485-DC, punto 17, in *journal officiel*, 11 dicembre 2003, 21085.
- Consiglio di Stato, sentenza del 30 dicembre 2009, *OFPRA v M C*, ricorso n. 305226.
- Consiglio di Stato, sentenza del 14 giugno 2010, *OFPRA c M A*, ricorso n. 323669 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Consiglio di Stato, sentenza del 27 luglio 2012, *B*, ricorso n. 349824.
- Consiglio di Stato, sentenza del 21 dicembre 2012, *DF*, ricorso n. 33249.
- Consiglio di Stato, sentenza del 25 luglio 2013, ricorso n. 350661.
- Consiglio di Stato, sentenza del 18 giugno 2014, ricorso n. 362703, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2014, 2015*, pagg. 61-62.
- Consiglio di Stato, sentenza dell'11 febbraio 2015, *S*, ricorso n. 374167.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 2 aprile 2008, *N*, ricorso n. 574495, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2008*, aprile 2009, pagg. 59-60.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 6 aprile 2009, *K*, ricorso n. 616907.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 27 novembre 2009, *P*, ricorso n. 643384/09002208, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2009, 2010*, pagg. 90-91.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 14 aprile 2010, *M K*, ricorso n. 09004366 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 20 dicembre 2010, *N*, ricorso n. 10004872, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2010, 2011*, pagg. 48.



- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 23 dicembre 2010, *D*, ricorso n. 09002572 in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2010*, 2011, pagg. 33-36.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 10 gennaio 2011, *Noumbo*, ricorso n. 09012710 C+ in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2011*, 2012, pag. 80.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 30 marzo 2011, *L*, ricorso n. 10013804, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2011*, 2012, pagg. 17-18.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 4 luglio 2011, *Khurshid*, ricorso n. 11002234 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2011*, 2012, pagg. 90 e 91.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 29 luglio 2011, *Watson*, ricorso n. 08015548 C in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2011*, 2012, pagg. 86-87.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 21 novembre 2011, *Megne Mbobda*, ricorso n. 11010494 C in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2011*, 2012, pagg. 81-82.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 25 novembre 2011, *M K*, ricorso n. 10008275 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 6 febbraio 2012, *M e Mme M*, ricorsi nn. 09002796 e 09002797 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2012*, 2013, pagg. 55-56.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 13 febbraio 2012, *MD*, ricorso n. 11026661.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 12 maggio 2012, ricorso n. 8919247.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 18 ottobre 2012, *Mlle K*, ricorso n. 12015618 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 18 ottobre 2012, *Biyack Nyemeck*, ricorso n. 12013647 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2012*, 2013, pagg. 62-63.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 12 marzo 2013, *YK*, ricorso n. 12025577 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pagg. 83-84.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 12 marzo 2013, *HK sposata G*, ricorso n. 12017176 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pagg. 72-73.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 23 maggio 2013, *U*, ricorso n. 11010862 C+, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pag. 71.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 15 luglio 2013, *R*, ricorso n. 13000622 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pagg. 55-56.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 4 novembre 2013, *F*, ricorso n. 13007332 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pagg. 54-55.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 14 novembre 2013, *C*, ricorso n. 12024083 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pagg. 53-54.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 29 novembre 2013, *A*, ricorso n. 13018825 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pagg. 59-60.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 29 novembre 2013, *M*, ricorso n. 13018952 C+, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2013*, 2014, pagg. 63-64.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 19 dicembre 2013, *NG*, ricorso n. 13005020.



- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 3 giugno 2014, *Noutemwou Mouaffo*, ricorso n. 14000522 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2014, 2015*, pagg. 48-49.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 26 giugno 2014, *Douglas*, ricorso n. 13023823 C, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2014, 2015*, pagg. 46-47.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 12 dicembre 2014, *B*, ricorso n. 14007634, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2014, 2015*, pagg. 30-32.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 24 marzo 2015, *Mlle EF*, ricorso n. 10012810 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 16 marzo 2015, *Ashfaq*, ricorso n. 14032693.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 25 marzo 2015, *Ms JE/F*, ricorso n. 10012810.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 9 novembre 2015, *MS*, ricorso n. 14014878.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 4 febbraio 2016, *S*, ricorso n. 15016079.
- Corte nazionale per il diritto di asilo, sentenza del 9 marzo 2016, *NY*, ricorso n. 15024258.
- Commissione dei ricorsi dei rifugiati, sezioni riunite, decisione del 17 febbraio 1995, *M*, ricorso n. 94006878.
- Commissione dei ricorsi dei rifugiati, sezioni riunite, decisione del 17 febbraio 1995, *A*, ricorso n. 94010533.
- Commissione dei ricorsi dei rifugiati, decisione del 20 ottobre 1999, *Straracexka*, ricorso n. 140222.
- Commissione dei ricorsi dei rifugiati, decisione del 25 giugno 2004, sessione plenaria, *M B*, ricorso n. 446177 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Commissione dei ricorsi dei rifugiati, decisione del 28 giugno 2005, *S*, ricorso n. 519680.
- Commissione dei ricorsi dei rifugiati, decisione 29 luglio 2005, *A*, ricorso n. 487336, in *Contentieux des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d'Etat e de la Cour nationale du droit d'asile, Année 2005, 2006*, pagg. 65-66.
- Commissione dei ricorsi dei rifugiati, decisione del 30 ottobre 2006, *V*, ricorso n. 580781.

### 3.5.6 Germania

- Tribunale amministrativo di Monaco, sentenza del 19 aprile 2016, M 12 K 16.30473.
- Tribunale amministrativo superiore della Sassonia, sentenza del 13 marzo 2015, 1 A 349/13.A.
- Corte costituzionale federale, sentenza del 2 luglio 1980, 1 BvR 147, 181.
- Corte costituzionale federale, sentenza del 10 luglio 1989, 2 BvR 502/86, volume 80, 315.
- Corte costituzionale federale, sentenza del 3 novembre 2009, causa n. 184/07, Deutsche Verwaltungsblätter 2010, 59.
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 18 luglio 2006, BVerwG 1 C 15.05, BVerwG:2006:180706U1C15.05.0.
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 1<sup>o</sup> febbraio 2007, BVerwG 1 C 24.06, BVerwG:2007:010207U1C24.06.0.
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 7 febbraio 2008, BVerwG 10 C 33.07, BVerwG:2008:070208B10C33.07.0, disponibile in inglese sul sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 29 maggio 2008, BVerwG 10 C 11.07, BVerwG:2008:290508U10C11.07.0.
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 28 giugno 2008, BVerwG 10 C 43.07, BVerwG:2008:240608U10C43.07.0, disponibile in inglese sul sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 18 dicembre 2008, BVerwG 10 C 27.07, BVerwG:2008:181208U10C27.07.0, disponibile in inglese sul sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).

- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 19 gennaio 2009, BVerwG 10 C 52.07, BVerwG:2009:190109U10C52.07.0, disponibile in inglese sul sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 26 febbraio 2009, BVerwG 10 C 50.07, BVerwG:2009:260209U10C50.07.0, disponibile in inglese sul sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 5 marzo 2009, BVerwG 10 C 51.07, BVerwG:2009:050309U10C51.07.0, disponibile in inglese sul sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 14 luglio 2009, BVerwG 10 C 9.08, BVerwG:2009:140709U10C9.08.0, disponibile in inglese sul sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 24 settembre 2009, BVerwG 10 C 25.08, BVerwG:2009:240909U10C25.08.0.
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 27 aprile 2010, BVerwG 10 C 4.09, BVerwG:2010:270410U10C4.09.0, disponibile in inglese sul sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 10 dicembre 2010, BVerwG 10 C 19.09, BVerwG:2010:091210B10C19.09.0, disponibile in inglese sul sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 24 febbraio 2011, BVerwG 10 C 3.10, BVerwG:2011:240211U10C3.10.0, disponibile in inglese sul sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 1<sup>a</sup> giugno 2011, BVerwG 10 C 25.10, BVerwG:2011:010611U10C25.10.0, disponibile in inglese sul sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 17 novembre 2011, BVerwG 10 C 13.10, BVerwG:2011:171111U10C13.10.0, disponibile in inglese sul sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 31 gennaio 2013, BVerwG 10 C 15.12, BVerwG:2013:300713U1C5.12.0, disponibile in inglese sul sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 20 febbraio 2013, BVerwG 10 C 23.12, BVerwG:2013:200213U10C23.12.0, disponibile in inglese sul sito [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 13 febbraio 2014, BVerwG 1 C 4.13, BVerwG:2014:130214U1C4.13.0.
- Tribunale amministrativo federale, sentenza del 17 giugno 2014, BVerwG 10 C 7.13, BVerwG:2014:170614U10C7.13.0.

### 3.5.7 Grecia

- Comitato d'appello di Vironos, decisione del 23 aprile 2013, ricorso n. 4/1188365 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Consiglio di Stato, decisione 31 dicembre 2008, ricorso n. 4056/4056.
- Comitato speciale d'appello, decisione del 26 giugno 2011, ricorso n. 95/126761 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Comitato speciale d'appello, decisione del 15 novembre 2011, ricorso n. 95/52986 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Comitato speciale d'appello, decisione del 20 giugno 2012, *HK v the General Secretary of the (former) Ministry of Public Order*, ricorso n. 95/48882 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Comitato speciale d'appello, decisione del 22 giugno 2012, *HK v the General Secretary of the (former) Ministry of Public Order*, ricorso n. 95/56266 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).
- Comitato speciale d'appello, decisione del 28 settembre 2012, ricorso n. 95/48884 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

### 3.5.8 Ungheria

- Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, sentenza dell'11 ottobre 2011, 6.k.34.830/2010/19.
- Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, sentenza del 18 giugno 2013, *RY (Afghanistan) v Office of Immigration and Nationality*, 17.K.31893/2013/3-IV (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Tribunale metropolitano, sentenza del 5 ottobre 2011, *KH v Office of Immigration and Nationality*, 6.K.34.440/2010/20 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Tribunale metropolitano, sentenza dell'11 luglio 2013, *MAA v Office of Immigration and Nationality*, 6.K.31893/2013/6 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

### 3.5.9 Irlanda

Alta Corte, sentenza del 29 marzo 2001, *Zgnat'ev v Minister for Justice, Equality and Law Reform* [2001] IHHC 70.

Alta Corte, sentenza del 9 dicembre 2009, *ASO v Refugee Appeals Tribunal and Minister for Justice, Equality and Law Reform* [2009] IHHC 607.

Alta Corte, sentenza del 1º marzo 2012, *JTM v Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General* [2012] IEHC 99

Alta Corte, sentenza del 25 giugno 2012, *WA v Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General* [2012] IEHC 251

Alta Corte, sentenza del 1º ottobre 2014, *MCA v Refugee Appeals Tribunal & Ors* [2014] IEHC 504.

Alta Corte, sentenza del 16 luglio 2015, *KMA (Algeria) v Refugee Appeals Tribunal & Anor* [2014] IEHC 472.

### 3.5.10 Italia

Tribunale di Cagliari, sentenza del 3 aprile 2013, RG8192/2012 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Tribunale ordinario di Roma, sentenza del 20 dicembre 2013, RG 4627/2010.

### 3.5.11 Paesi Bassi

Consiglio di Stato, dipartimento giudiziario, decisione del 30 luglio 2002, 200203043/1.

Consiglio di Stato, decisione del 5 agosto 2008, *AJDCoS*, 200708107/1 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Consiglio di Stato, decisione del 29 maggio 2012, *ABRvS*, 201108872/1/V1 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Consiglio di Stato, decisione del 21 marzo 2013, 201105922/1.

Consiglio di Stato, dipartimento giudiziario, decisione dell'11 febbraio 2016, 201410123/1/V2.

### 3.5.12 Polonia

Consiglio per i rifugiati, sentenza del 23 agosto 2012, RdU-82/8/S/10 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Tribunale amministrativo regionale di Varsavia, sentenza del 5 febbraio 2013, V SA/Wa 2459/11 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Commissione per i rifugiati, decisione dell'8 settembre 2010, RdU-439-1/S/10 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Tribunale amministrativo regionale di Varsavia, sentenza del 30 settembre 2015, IV SA/Wa 961/15.

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 14 dicembre 2005, II OSK 1081/05. Tribunale amministrativo federale, sentenza del 8 maggio 2008, n. II OSK 237/07 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 12 marzo 2013, n. II OSK 126/07 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Tribunale amministrativo federale, sentenza del 25 novembre 2015, II OSK 769/14.

### 3.5.13 Repubblica di Slovenia

Tribunale amministrativo, sentenza del 16 marzo 2005, U 153/2005-6.

Tribunale amministrativo, sentenza del 13 settembre 2006, *Nimanaj*, U 1731/2006-9.

Tribunale amministrativo, sentenza del 14 febbraio 2012, I U 42/2012 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Tribunale amministrativo, sentenza del 15 maggio 2013, *Musse*, I U 576/2013-7.

Tribunale amministrativo, sentenza dell'8 gennaio 2014, *Berisha & Pireva*, I U 766/2013, ECLI:SI:UPRS:2014:I.U.766.2013.

Tribunale amministrativo, sentenza del 18 aprile 2014, *Essomba*, I U 1982/2013-45.

Tribunale amministrativo, sentenza del 24 aprile 2014, *Mustafa*, I U 1474/2013-26.

Tribunale amministrativo, sentenza del 19 settembre 2014, I U 1627/2013-17.

Tribunale amministrativo, sentenza del 19 novembre 2014, *Rahimi*, I U 424/2014-11.

Tribunale amministrativo, sentenza del 23 gennaio 2015, *Hussein*, I U 923/2014-34.

Tribunale amministrativo, sentenza del 15 aprile 2015, *Hassan*, I U 362/2015-7.

Tribunale amministrativo, sentenza del 24 aprile 2015, I U 411/2015-57.

Corte costituzionale, sentenza del 21 novembre 2013, Up-1056/11-15.

### 3.5.14 Spagna

Tribunale supremo, sentenza del 16 febbraio 2009, 6894/2005.

Tribunale supremo, sentenza del 19 febbraio 2010, 5051/2006.

Tribunale supremo, sentenza del 24 febbraio 2010, 429/2007 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Tribunale supremo, sentenza del 15 giugno 2011, 1789/2009, ECLI:ES:TS:2011:4013.

Tribunale supremo, sentenza del 6 luglio 2012, 6426/2011, ECLI:ES:TS:2012:4824.

Tribunale supremo, sentenza del 21 settembre 2012, 65/2012, ECLI:ES:TS:2012:5907.

Tribunale supremo, sentenza del 21 settembre 2012, 75/2012, ECLI:ES:TS:2012:5908.

### 3.5.15 Svezia

Tribunale della migrazione, Tribunale amministrativo di Malmö, sentenza del 10 novembre 2011, UM 1796-11 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Corte d'appello per la migrazione, sentenza del 14 gennaio 2009, UM 4118-07, MIG:2009:4 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Corte d'appello per la migrazione, sentenza del 24 febbraio 2011, UM 10061-09.

Corte d'appello per la migrazione, sentenza del 9 marzo 2011, UM 3363-10 e 3367-10 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Corte d'appello per la migrazione, sentenza del 21 aprile 2011, UM 7851-10 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

Corte d'appello per la migrazione, sentenza del 12 ottobre 2012, UM 1173-12 (cfr. sintesi in inglese nell'EDAL).

### 3.5.16 Regno Unito

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 30 giugno 1995, *Savchenkov v Secretary of State for the Home Department* [1995] EWCA Civ 47.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 13 febbraio 1997, *Boban Lazarevic v Secretary of State for the Home Department* [1997] EWCA Civ 1007.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 31 luglio 2000, *Revenko v Secretary of State for the Home Department* [2000] EWCA Civ 500.

Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza dell'11 maggio 2001, *Sepet and Bulbul v Secretary of State for the Home Department* [2001] EWCA Civ 681.

- Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 31 gennaio 2002, *Rolandas Svazas v Secretary of State for the Home Department* [2002] EWCA Civ 74.
- Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 5 novembre 2003, *Batayav v Secretary of State for the Home Department* [2003] EWCA Civ 1489.
- Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza dell'11 novembre 2003, *Bagdanavicius & Anor, R (on the application of) v Secretary of State for the Home Department* [2003] EWCA Civ 1605.
- Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 1º luglio 2004, *Michael Atkinson v Secretary of State for the Home Department* [2004] EWCA Civ 846.
- Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 31 luglio 2007, *EB (Ethiopia) v Secretary of State for the Home Department* [2007] EWCA Civ 809.
- Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 7 novembre 2007, *JV (Tanzania) v Secretary of State for the Home Department* [2007] EWCA Civ 1532.
- Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 15 aprile 2008, *YB (Eritrea) v the Secretary of State for the Home Department* [2008] EWCA Civ 360.
- Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 22 maggio 2008, *AA (Uganda) v Secretary of State for the Home Department* [2008] EWCA Civ 579.
- Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 6 novembre 2008, *PS (Sri Lanka) v Secretary of State for the Home Department* [2008] EWCA Civ 1213.
- Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 2 aprile 2009, *MA (Ethiopia) v Secretary of State for the Home Department* [2009] EWCA Civ 289.
- Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 23 aprile 2010, *HH (Somalia) and Others v Secretary of State for the Home Department* [2010] EWCA Civ 426.
- Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 13 aprile 2011, *RM (Zimbabwe) v Secretary of State for the Home Department* [2011] EWCA Civ 428.
- Corte d'appello di Inghilterra e Galles, sentenza del 23 ottobre 2013, *HF (Iraq) & Ors v Secretary of State for the Home Department* [2013] EWCA Civ 1276.
- Camera dei Lord, sentenza del 16 dicembre 1987, *R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Sivakumaran and Others* [1988] 1 AC 958.
- Camera dei Lord, sentenza del 25 marzo 1999, *Islam v Secretary of State for the Home Department Immigration Appeal Tribunal and Another, ex parte Shah, R v*, [1999] UKHL 20.
- Camera dei Lord, sentenza del 6 luglio 2000, *Horvath v Secretary of State for the Home Department* [2001] AC 489 [2000] UKHL 37.
- Camera dei Lord, sentenza del 20 marzo 2003, *R v Secretary of State for the Home Department, ex p Sivakumar* [2003] UKHL 14.
- Camera dei Lord, sentenza del 10 marzo 2005, *In re B Regina v Special Adjudicator, ex parte Hoxha* [2005] UKHL 19
- Camera dei Lord, sentenza del 15 febbraio 2006, *Januzi v Secretary of State for the Home Department* [2006] UKHL 5.
- Camera dei Lord, sentenza del 18 ottobre 2006, *Januzi v Secretary of State for the Home Department* [2006] UKHL 46.
- Camera dei Lord, sentenza del 14 novembre 2007, *Januzi v Secretary of State for the Home Department* [2007] UKHL 49.
- Camera dei Lord, sentenza dell'11 ottobre 2010, *Regina v Secretary of State for the Home Department ex parte Bagdanavicius and another* [2005] UKHL 38.
- Tribunale d'appello sull'immigrazione, sentenza del 19 luglio 2000, *Mustafa Doymus v Secretary of State for the Home Department* [2000] HX-80112-99.
- Tribunale per l'asilo e l'immigrazione, sentenza del 9 giugno 2000, *Agartha Smith v Secretary of State for the Home Department* [2000] UKIAT 00TH02130.



- Tribunale per l'asilo e l'immigrazione, sentenza del 24 novembre 2000, *Gomez (Non-State Actors: Acero-Garces Disapproved) (Colombia)* [2000] UKIAT 00007.
- Tribunale per l'asilo e l'immigrazione, sentenza del 28 giugno 2002, *Muzafar Iqbal (Fair Trial — Pre-Trial Conditions) Pakistan CG* [2002] UKIAT 02239.
- Tribunale per l'asilo e l'immigrazione, sentenza del 28 gennaio 2005, *SG (Stateless Nepalese: Refugee? Removal Directions) Buthan* [2005] UKIAT 00025.
- Tribunale per l'asilo e l'immigrazione, sentenza del 31 marzo 2005, *NM and Others (Lone Women — Ashraf) Somalia CG* [2005] UKIAT 00076.
- Tribunale per l'asilo e l'immigrazione, sentenza del 7 ottobre 2005, *AA (Involuntary Returns to Zimbabwe) Zimbabwe CG* [2005] Regno UnitoAIT 00144.
- Tribunale per l'asilo e l'immigrazione, sentenza del 22 febbraio 2007, *AB (Protection — Criminal Gangs — Internal Relocation) Jamaica CG* [2007] Regno UnitoAIT 00018.
- Tribunale per l'asilo e l'immigrazione, sentenza del 31 luglio 2007, *IM (Sufficiency of Protection) Malawi* [2007] Regno UnitoAIT 00071.
- Tribunale per l'asilo e l'immigrazione, sentenza del 19 maggio 2008, *HS (Terrorist Suspect — Risk) Algeria CG* [2008] Regno UnitoAIT 00048.
- Tribunale per l'asilo e l'immigrazione, sentenza del 27 gennaio 2009, *AM & AM (Armed Conflict: Risk Categories) Somalia CG* [2008] Regno UnitoAIT 00091.
- Tribunale per l'asilo e l'immigrazione, sentenza del 12 agosto 2015, *BM and Others (Returnees-Criminal and Non-Criminal) DRC CG* [2015] UKIAT 293 (IAC).
- Corte suprema, sentenza del 7 luglio 2010, *HJ (Iran) and HT (Cameroun) v Secretary of State for the Home Department* [2010] Regno UnitoSC 31, [2011] 1 AC 59.
- Corte suprema, sentenza del 1<sup>o</sup> febbraio 2011, *ZH (Tanzania) v Secretary of State for the Home Department* [2011] Regno UnitoSC 4.
- Corte suprema, sentenza del 25 luglio 2012, *RT (Zimbabwe) & Ors v Secretary of State for the Home Department* [2011] Regno UnitoSC 38.
- Corte suprema, sentenza del 25 marzo 2015, *Pham v Secretary of State for the Home Department* [2015] Regno UnitoSC 19.
- Tribunale superiore, Camera dell'immigrazione e dell'asilo, sentenza del 18 febbraio 2010, *AM and BM (Trafficked women) Albania CG* [2010] UKUT 80 (IAC).
- Tribunale superiore, Camera dell'immigrazione e dell'asilo, sentenza dell'8 aprile 2010, *AZ (Trafficked Women) Thailand CG* [2010] UKUT 118 (IAC).
- Tribunale superiore, Camera dell'immigrazione e dell'asilo, sentenza dell'11 novembre 2010, *AW (Sufficiency of Protection) Pakistan* [2011] UKUT 31 (IAC).
- Tribunale superiore, Camera dell'immigrazione e dell'asilo, sentenza del 26 gennaio 2011, *SA (Political Activist — Internal Relocation) Pakistan* [2011] UKUT 30 (IAC).
- Tribunale superiore, Camera dell'immigrazione e dell'asilo, sentenza del 1<sup>o</sup> febbraio 2011, *BA (Demonstrators in Britain — Risk on Return) Iran CG* [2011] UKUT 36 (IAC).
- Tribunale superiore, Camera dell'immigrazione e dell'asilo, sentenza del 21 febbraio 2011, *KK and others (Nationality: North Korea) Korea CG* [2011] UKUT 92 (IAC).
- Tribunale superiore, Camera dell'immigrazione e dell'asilo, sentenza del 30 giugno 2011, *ST (Ethnic Eritrean — Nationality — Return) Ethiopia CG* [2011] UKUT 252 (IAC).
- Tribunale superiore, Camera dell'immigrazione e dell'asilo, sentenza del 25 novembre 2011, *AMM and Others (Conflict; Humanitarian Crisis; Returnees; FGM) Somalia CG* [2011] UKUT 445 (IAC).
- Tribunale superiore, Camera dell'immigrazione e dell'asilo, sentenza del 18 maggio 2012, *AK [Article 15(c)] Afghanistan CG* [2012] UKUT 00163 (IAC).
- Tribunale superiore, Camera dell'immigrazione e dell'asilo, sentenza del 13 novembre 2012, *MN and Others (Ahmadis — Country Conditions — Risk) Pakistan CG* [2012] UKUT 00389 (IAC).



Tribunale superiore, Camera dell'immigrazione e dell'asilo, sentenza del 31 gennaio 2013, *CM (EM Country Guidance; Disclosure) Zimbabwe CG* [2013] UKUT 00059 (IAC).

Tribunale superiore, Camera dell'immigrazione e dell'asilo, sentenza del 3 dicembre 2013, *MS (Coptic Christians: Egypt) CG* [2013] UKUT 00611 (IAC).

Tribunale superiore, Camera dell'immigrazione e dell'asilo, sentenza del 3 ottobre 2014, *MOJ & Ors (Return to Mogadishu) Somalia CG* [2014] UKUT 00442 (IAC).

Tribunale superiore, Camera dell'immigrazione e dell'asilo, sentenza del 29 maggio 2015, *NA and VA (Protection: Article 7(2) Qualification Directive) India* [2015] UKUT 00432 (IAC).

### 3.6 Organi giurisdizionali di Stati terzi

Australia, Corte federale, sentenza del 23 agosto 2000, *Minister for Immigration & Multicultural Affairs v Khawar* [2000] FCA 1130.

Australia, Alta Corte, sentenza del 13 aprile 2000, *Chen Shi Hai v Minister for Immigration and Multicultural Affairs* [2000] 170 ALR 553.

Australia, Alta Corte, sentenza del 16 novembre 2000, *Minister for Immigration and Multicultural Affairs v Haji Ibrahim* [2000] HCA 55.

Canada, Corte suprema, sentenza del 30 giugno 1993, *Attorney General v Ward* [1993] 2 SCR 689.

Nuova Zelanda, Autorità d'appello per lo status di rifugiato, decisione del 30 aprile 1992, ricorso n. 1/92 Re SA.

Nuova Zelanda, Autorità d'appello per lo status di rifugiato, decisione dell'11 settembre 2008, ricorso n. ricorso n. 92 76044.

## Appendice C — Metodologia

### Metodologia per l'elaborazione di questa analisi

Sebbene si sia cercato per quanto possibile di seguire la metodologia definita Serie di pubblicazioni EASO per lo sviluppo professionale dei membri degli organismi giudiziari, nell'elaborazione di questa analisi, riguardante uno dei quattro temi trattati nel quadro del contratto concluso tra l'EASO e l'IARLJ-Europa per la realizzazione di materiale per la formazione dei giudici, si è dovuto utilizzare un approccio modificato. Come già osservato nella sezione relativa ai contributi (pag. 3), l'analisi è frutto del lavoro di un team redazionale di esperti che si è occupato della redazione e di un team editoriale, composto esclusivamente da giudici, che si è occupato della revisione, dell'orientamento e della supervisione generale del lavoro di redazione.

### Fase preparatoria

Durante la fase preparatoria, il team editoriale, in consultazione con il team redazionale, ha discusso e deciso l'ambito, la struttura e il contenuto dell'analisi. Sulla base di quanto stabilito dal team editoriale, il team redazionale ha elaborato:

1. una bibliografia provvisoria delle risorse e dei materiali disponibili sull'argomento;
2. una raccolta provvisoria della giurisprudenza pertinente;
3. un campione del documento in corso di elaborazione;
4. una relazione preparatoria di riferimento contenente la struttura dettagliata provvisoria dell'analisi e una relazione sullo stato di avanzamento del progetto.

Questi materiali sono stati presentati al team editoriale, che ha fornito linee di indirizzo generali e indicazioni più specifiche sotto forma di istruzioni per guidare il team redazionale nell'ulteriore elaborazione dell'analisi e della raccolta della giurisprudenza.

### Fase di redazione

Il team redazionale ha elaborato una versione preliminare dell'analisi e della raccolta della giurisprudenza, attenendosi alla guida di stile dell'EASO ed effettuando la ricerca di documenti e l'analisi del materiale normativo e giurisprudenziale, del materiale per la formazione e di altri documenti pertinenti quali libri, relazioni, commenti, orientamenti e articoli tratti da fonti affidabili. Sotto il coordinamento del responsabile del team, le diverse sezioni dell'analisi e della raccolta della giurisprudenza sono state assegnate ai vari membri del team, che hanno provveduto ad una prima stesura. La prima stesura di ogni sezione è stata esaminata e discussa dagli altri membri del team, quindi rielaborata con le opportune modifiche alla luce di tali discussioni.

La prima stesura dell'analisi completa elaborata dal team redazionale è stata trasmessa al team editoriale, incaricato di effettuare la revisione al fine di fornire assistenza al team redazionale nell'obiettivo di migliorare la qualità. Il team editoriale ha quindi fornito ulteriori istruzioni al team redazionale relativamente alla struttura, al formato e al contenuto dell'analisi. Alla luce di tali istruzioni, il team redazionale ha apportato ulteriori modifiche e ha presentato una seconda stesura al team editoriale. La seconda stesura del documento è stata trasmessa anche all'UNHCR, che ha formulato un proprio parere. Il team editoriale ha preso in considerazione il parere dell'UNHCR nella sua revisione e ha apportato ulteriori modifiche al testo, insieme al team redazionale, in vista della consultazione esterna. È stato consultato anche l'EASO e il team editoriale ha tenuto conto delle osservazioni da esso formulate in ogni fase dell'elaborazione.

## Consultazione esterna

La versione preliminare dell'analisi giuridica e della raccolta della giurisprudenza è stata presentata dall'EASO alla rete EASO di membri degli organi giurisdizionali, all'UNHCR e al forum consultivo dell'EASO, che sono stati invitati ad esaminare il materiale e a fornire indicazioni al fine di aiutare il team editoriale a migliorarne ulteriormente la qualità. Nell'ambito di questo processo, sono stati interpellati un giudice della CGUE e un giudice della Corte EDU, che hanno trasmesso le proprie osservazioni.

Le indicazioni ricevute sono state prese in considerazione dal team editoriale, che ha stabilito le modifiche da apportare al testo. Il team di esperti ha poi effettuato la revisione finale sotto la guida e la supervisione del team editoriale.

# Appendice D — Bibliografia scelta

## 1. Documenti ufficiali

### 1.1 Unione europea

- EASO, *Rapporto COI, Somalia centrale e meridionale — La situazione nel paese: una sintesi*, agosto 2014.
- EASO, *Articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE) — Un’analisi giuridica*, dicembre 2014.
- EASO, *Esclusione. Articoli 12 e 17 della direttiva Qualifiche (2011/95/UE): un’analisi giuridica*, 2016.
- EASO, *Ending International Protection — A Judicial Analysis*, 2016 (di prossima pubblicazione).
- Commissione europea, *Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione*, 12 settembre 2001, COM(2001) 510 def.
- Commissione europea, *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*, 21 ottobre 2009, COM(2009) 551 definitivo.
- Commissione europea, *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*, 23 ottobre 2009, COM(2009) 551 definitivo/2.
- Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa*, 6 aprile 2016, COM(2016) 197 final.
- Commissione europea, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo*, 13 luglio 2016, COM(2016) 466 final.
- Consiglio europeo, *Conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Tampere* 15 e 16 ottobre 1999, SN 200/99, Bruxelles.
- Consiglio europeo, *nota della presidenza al gruppo Asilo, documento di riflessione sulla protezione accessoria*, 19 novembre 1999, 13167/99 ASILE 41.
- Consiglio europeo, *nota del segretariato generale del Consiglio al gruppo Asilo, raccolta di risposte al questionario sulle forme di protezione complementare*, 3 maggio 2001, doc. UE 8378/01 ASILE 27.
- Consiglio europeo, *servizio giuridico*, 15 novembre 2001, doc. UE 14348/02.
- Consiglio europeo, *gruppo Asilo, risultati dei lavori, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione*, 24 aprile 2002, doc. UE 7882/02 ASILE 20.
- Consiglio europeo, *gruppo Asilo, risultati dei lavori, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione*, 17 giugno 2002, doc. UE 9038/02 ASILE 25.

Consiglio europeo, gruppo Asilo, risultati dei lavori, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, 9 luglio 2002, doc. UE 10596/02 ASILE 36.

Consiglio europeo, gruppo Asilo, risultati dei lavori, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, 9 settembre 2002, doc. UE 11356/02 ASILE 40.

Consiglio europeo, Nota della presidenza al Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, 20 settembre 2002, doc. UE 12148/02 ASILE 43.

Consiglio europeo, gruppo Asilo, risultati dei lavori, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, 25 settembre 2002, doc. UE 12199/02 ASILE 45.

Consiglio europeo, nota della presidenza al comitato dei rappresentanti permanenti, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, 7 ottobre 2002, doc. UE 12534/02 ASILE 49.

Consiglio europeo, gruppo Asilo, risultati dei lavori, Proposal for a Council Directive on minimum standards for the qualification and status of third country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection, 23 ottobre 2002, doc. UE 12620/02 ASILE 54.

Consiglio europeo, gruppo Asilo/CSIFA/Coreper, risultati dei lavori, Proposal for a Council Directive on minimum standards for the qualification and status of third country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection, 8 novembre 2002, doc. UE 13648/02 ASILE 61.

Consiglio europeo, nota della presidenza al comitato dei rappresentanti permanenti, proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, 15 novembre 2002, doc. UE 14308/02 ASILE 65.

## 1.2 Consiglio d'Europa

Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), *Raccomandazione di politica generale n. 7 dell'ECRI: legislazione nazionale contro il razzismo e la discriminazione razziale*, 13 dicembre 2002.

## 1.3 Nazioni Unite

Comitato dei diritti umani, *General Comment No 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*, 10 marzo 1992.

Comitato dei diritti umani, *General Comment No 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, 26 maggio 2004.

Commissione del diritto internazionale, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, risoluzione 56/83 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 12 dicembre 2001.

Consiglio di sicurezza, risoluzione 1820(2008), 19 giugno 2008, doc. UN S/Res/1820(2008).

## 1.4 Regno Unito

Home Office, *Country Information and Guidance, Syria: Security and Humanitarian Situation*, dicembre 2014.

Home Office, *Asylum Policy Instruction, Accessing Credibility and Refugee Status*, 6 gennaio 2015.

Home Office, *Country Information and Guidance, Iraq: Security Situation*, novembre 2015.

## 2. Pubblicazioni

### 2.1 Materiale di riferimento

- Battjes, H., *European Asylum Law and International Law* (Martinus Nijhoff Publishers, 2006).
- Foster, M., *International Refugee Law and Socio-Economic Rights. Refuge from Deprivation* (CUP, 2009).
- Goodwin-Gill, G.S., e McAdam, J., *The Refugee in International Law* (3<sup>a</sup> ed., OUP, 2007).
- Grahl-Madsen, A., *The Status of Refugees in International Law* (vol. I e II, A.W. Sitjhoff, 1966 e 1972).
- Hailbronner, K., *Immigration and Asylum Law and Policy in the European Union* (Kluwer Law International, 2000).
- Hailbronner, K., e Thym, D. (a cura di), *EU Immigration and Asylum Law, A Commentary* (2<sup>a</sup> ed., C.H. Beck, Hart & Nomos, 2016).
- Hathaway, J.C., *The Rights of Refugees under International Law* (CUP, 2005).
- Hathaway, J.C., e Foster, M., *The Law of Refugee Status* (2<sup>a</sup> ed., CUP, 2014).
- McAdam, J., *Complementary Protection in International Refugee Law* (OUP, 2007).
- Peers, S., Moreno-Lax, V., Garlick, M., e Guild, E. (a cura di), *EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition. Vol. 3: EU Asylum Law* (2<sup>a</sup> ed., Brill, 2015).
- Zimmermann, A., *The 1951 Convention relating to the Status of Refugees — A Commentary* (OUP, 2011).

### 2.2 Pubblicazioni dell'UNHCR

- UNHCR, *Agents of Persecution — UNHCR Position*, 1995.
- UNHCR, *Position Paper on Relocating Internally as a Reasonable Alternative to Seeking Asylum (The So-Called 'Internal Flight Alternative' or 'Relocation Principle')*, febbraio 1999.
- UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1: La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, doc. UN HCR/GIP/02/01.
- UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 2: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'art. 1(A)2 della convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, doc. UN HCR/GIP/02/02.
- UNHCR, *Sexual and Gender Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response*, maggio 2003.
- UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 4: 'Internal Flight or Relocation Alternative' within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 23 luglio 2003, doc. UN HCR/GIP/03/04.
- UNHCR, *Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugees Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 28 aprile 2004, doc. UN HCR/GIP/04/06.
- UNHCR, *UNHCR Annotated Comments on the EC Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted (OJ L 304/12 of 20.9.2004)*, gennaio 2005.
- UNHCR, *Linee guida di protezione internazionale n. 7: L'applicazione dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*, 7 aprile 2006, doc. UN HCR/GIP/06/07.
- UNHCR, *Asylum in the European Union. A Study of the Implementation of the Qualification Directive*, novembre 2007.



- UNHCR, *Statement on Subsidiary Protection under the EC Qualification Directive for People Threatened by Indiscriminate Violence*, gennaio 2008.
- UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, 22 dicembre 2009, doc. UN HCR/GIP/09/08.
- UNHCR, *UNHCR Comments on the European Commission's Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content of the protection granted (COM(2009)551, 21 October 2009)*, luglio 2010.
- UNHCR, *Safe at Last? Law and Practice in Selected EU Member States with Respect to Asylum-Seekers Fleeing Indiscriminate Violence*, luglio 2011.
- UNHCR, *Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, 1979, nuova edizione del dicembre 2011.
- UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 23 ottobre 2012, doc. UN HCR/GIP/12/09.
- UNHCR, *Linee guida in materia di protezione internazionale n. 10: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sul servizio militare nell'ambito dell'articolo 1A(2) della convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 12 novembre 2014, doc. UN. HCR/GIP/13/10/Corr.1.
- UNHCR, *Manuale per la protezione delle persone apolidi in base alla convenzione del 1954 sullo status delle persone apolidi*, 2014.
- UNHCR, *The Case Law of the European Regional Courts: The Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights: Refugees, Asylum-Seekers, and Stateless Persons*, 2015.
- Comitato esecutivo dell'UNHCR Executive Committee, *Refugee Women and International Protection*, ExCom Conclusion No 39 (XXXVI), 1985.
- Comitato esecutivo dell'UNHCR, *Refugee Protection and Sexual Violence*, ExCom Conclusion No 73 (XLIV), 8 ottobre 1993.

## 2.3 Pubblicazioni dell'IARLJ

- EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System (CEAS) for Courts and Tribunals — A Judicial Analysis*, agosto 2016.
- EASO, *Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System Judicial Analysis*, di prossima pubblicazione.
- EASO, *Access to Procedures governing International Protection and the Non-Refoulement Principle — A Judicial Analysis*, di prossima pubblicazione.
- IARLJ, *Asylum Law*, 1ª conferenza giudiziaria internazionale, 1-2 dicembre 1995, Londra, Regno Unito, 1996.
- IARLJ, *Refugee and Asylum Law: Assessing the Scope for Judicial Protection*, seconda conferenza mondiale, 9-11 gennaio 1997, Nijmegen, Paesi Bassi, 1997.
- IARLJ, *The Realities of Refugee Determination on the Eve of a New Millennium: The Role of the Judiciary / Les réalités de la détermination du statut de réfugié à l'aube du nouveau millénaire: Rôle du système judiciaire*, terza conferenza mondiale, ottobre 1998, Ottawa, Canada, 1999.
- IARLJ, *The Changing Nature of Persecution / La nature changeante de la persécution*, quarta conferenza mondiale, ottobre 2000, Berna, Svizzera, 2001.
- IARLJ, *Forced Migration and the Advancement of International Protection / Migración forzada y el avance de la protección internacional*, settima conferenza mondiale, 6-9 novembre 2006, Città del Messico, 2006.
- IARLJ, *A Manual for Refugee Law Judges Relating to the European Council Qualification Directive 2004/84/EC and European Council Procedures Directive 2005/85/EC*, 2007.

IALRJ, *Where to Now: Charting the Future Course of International Protection*, atti dell'ottava conferenza mondiale, 28-30 gennaio 2009, Città del Capo, Sud Africa, 2009.

IARLJ, *Assessment of Credibility in Refugee and Subsidiary Protection Claims under the EU Qualification Directive: Judicial Criteria and Standards*, redatta da J. Barnes e A. Mackey, 2013.

## 2.4 Pubblicazioni di ONG

ECRE, *ECRE Information Note on the Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification of third country nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted*, ottobre 2004.

ECRE, *ECRE Information Note on the Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted (recast)*, ottobre 2013.

ECRE, Asylum Aid, Fluchtelingen Werk Nederland e Hungarian Helsinki Committee, *Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative*, 2014.

ECRE Asylum Aid, Fluchtelingen Werk Nederland e Hungarian Helsinki Committee, *Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative, National Report, Belgium*, 2014.

## 2.5 Dottrina giuridica

Baldaccini, A., «*Refugee Protection in Europe: Reconciling Asylum with Human Rights*», *Justice Journal* (2004), pagg. 117-128.

Bank, R., «*The Transposition of the Qualification Directive in Germany*», in K. Zwaan (a cura di), *The Qualification Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in Selected Member States* (Wolf Legal Publishers, 2007), pagg. 109-126.

Battjes, H., «*Subsidiary Protection and Reduced Rights*», in K. Zwaan (a cura di), *The Qualification Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in Selected Member States* (Wolf Legal Publishers, 2007), pagg. 49-57.

Battjes, H., «*Subsidiary Protection and Other Alternative Forms of Protection*», in V. Chetail e C. Bauloz (eds.), *Research Handbook on International Law and Migration* (Edward Elgar Publishing, 2014), pagg. 541-561.

Bauloz, C., e Ruiz, G., «*Refugee Status and Subsidiary Protection: Towards a Uniform Content of International Protection?*», in V. Chetail, P. De Bruycker e F. Maiani (a cura di), *Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law* (Brill/Nijhoff, 2016), pagg. 216-245.

Bell, M., «*Protecting LGBT People Seeking Asylum: Guidelines on the Refugee Status Directive*», ILGA-Europe, ottobre 2005.

Bianku, L., «*Roundtable Discussion with the IARLJ, the CJEU and the ECtHR on Leading Asylum Cases*», *IJRL* (2013), pagg. 382-393.

Boeles, P., den Heijer, M., Lodder, G., e Wouters, K., *European Migration Law* (2<sup>a</sup> ed., Intersentia, 2014).

Carrier, J.-Y., «*Réfugiés: Identification e statut des personnes à protéger. La directive qualification*», in F. Julien-Lafferrière, H. Labayle e Ö. Edström (a cura di), *La politique européenne d'immigration e d'asile: Bilan critique cinq ans après le Traité d'Amsterdam / The European Immigration and Asylum Policy: Critical Assessment Five Years after the Amsterdam Treaty* (Bruylant, 2005), pagg. 289-322.

Carrier, J.-Y., *Droit d'asile e des réfugiés de la protection aux droits* (Martinus Nijhoff Publishers, 2007).

Castel, J. «*Rape, Sexual Assault and the Meaning of Persecution*», *IJRL* (1992), pagg. 39-56.

Cherubini, F., *Asylum Law in the European Union* (Routledge, 2015).

Chetail, V., «*The Implementation of the Qualification Directive in France: One Step Forward and Two Steps Backward*», in K. Zwaan (a cura di), *The Qualification Directive: Central Themes, Problem Issues and Implementation in Selected Member States* (Wolf Legal Publisher, 2007), pagg. 87-101.

- Chetail, V., «Are Refugee Rights Human Rights? An Unorthodox Questioning of the Relations between Refugee Law and Human Rights Law», in R. Rubio-Marín (a cura di), *Human Rights and Immigration* (Collected Courses of the Academy of European Law, OUP, 2014), pagg. 19-72.
- Chetail, V., De Bruycker, P., e Maiani, F. (a cura di), *Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law* (Brill/Nijhoff, 2016).
- Crawford, J., Pellet, A., e Olleson, S. (eds.), *The Law of International Responsibility* (OUP, 2010).
- de Groot, R., «Survey on Rules on Loss of Nationality in International Treaties and Case Law», CEPS Paper n. 57, 2013.
- Dörig, H., «German Courts and their Understanding of the Common European Asylum System», IJRL (2013), pagg. 768-778.
- Dörig, H., in K. Hailbronner e D. Thym (eds.), *EU Immigration and Asylum Law, A Commentary* (2<sup>a</sup> ed., C.H. Beck, 2016).
- Durieux, J.-F., «Salah Sheekh is a Refugee: New Insights into Primary and Subsidiary Forms of Protection», Refugee Studies Centre, Working Paper Series n. 49, 2008.
- Durieux, J.-F., «Of War, Flows, Laws and Flaws: A Reply to Hugo Storey», RSQ (2012), pagg. 161-176.
- Eaton, J., «The International Protection Alternative under European Union Law: Examining the Recast Qualification Directive», IJRL (2012), pagg. 765-792.
- Errera, R., «La directive européenne du 29 avril 2004 sur le statut de réfugié e la protection internationale e les garanties contenues dans la Convention européenne des droits de l'homme», *Revue trimestrielle des droits de l'homme* (2008).
- Errera, R., «The CJEU and Subsidiary Protection: Reflections on *Elgafaji* — and After», IJRL (2011), pagg. 93-110.
- Ferguson Sidorenko, O., *The Common European Asylum System: Background, Current State of Affairs, Future Directions* (TMC Asser Press, 2007).
- Foster, M., «The 'Ground with the Least Clarity': A Comparative Study of Jurisprudential Developments relating to 'Membership of a Particular Social Group'», UNHCR Legal and Protection Policy Research Series, 2012.
- Fripp, E., «International Humanitarian Law and the Interpretation of 'Persecution' in Article 1A(2) CSR51», IJRL (2014), pagg. 382-403.
- Fullerton, M., «A Tale of Two Decades: War Refugees and Asylum Policy in the European Union», Brooklyn Law School Legal Studies, Research Paper n. 175, novembre 2009.
- Garlick, M., «International Protection in Court: The Asylum Jurisprudence of the Court of Justice of the EU and UNHCR», RSQ (2015), pagg. 107-130.
- Gil-Bazo, M.-T., «Refugee Status, Subsidiary Protection, and the Right to Be Granted Asylum under EC Law», UNHCR New Issues in Refugee Research, Research Paper n. 136, novembre 2006.
- Gil-Bazo, M.-T., «The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Right to Be Granted Asylum in the Union's Law», RSQ (2008), pagg. 33-52.
- Gil-Bazo, M.-T., «Refugee Protection under International Human Rights Law: From Non-Refoulement to Residence and Citizenship», RSQ (2015), pagg. 11-42.
- Gilbert, G., «Is Europe Living Up to its Obligations to Refugees?», *European Journal of International Law* (2004), pagg. 963-987.
- Goodwin-Gill, G.S., *The Refugee in International Law* (2<sup>a</sup> ed., OUP, 1996).
- Goodwin-Gill, G.S., «The International Law of Refugee Protection», in E. Fiddian-Qasmiyeh, G. Loescher, K. Long e N. Sigona (a cura di), *The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies* (OUP, 2014).
- Goudappel, F.A.N.J., e Raulus, H.S.R. (a cura di), *The Future of Asylum in the European Union: Problems, Proposals and Human Rights* (TMC Asser Press, 2011).
- Grabewarter, C., *European Convention of Human Rights, Commentary* (Nomos, 2014).
- Grahl-Madsen, A., «International Refugee Law Today and Tomorrow», *Archiv des Völkerrechts* (1982), pagg. 411-467.

- Greenman, K., «*A Castel. Built on Sand? Article 3 ECHR and the Source of Risk in Non-Refoulement Obligations in International Law*», *IJRL* (2015), pagg. 264-296.
- Guild, E., «*The Europeanisation of Europe's Asylum Policy*», *IJRL* (2006), pagg. 630-641.
- Guild, E., Carrera, S., e Eggenschwiler, A. (eds.), *The Area of Freedom, Security and Justice Ten Years On: Successes and Future Challenges under the Stockholm Programme*, CEPS, 2010.
- Guild, E., e Minderhoud, P. (a cura di), *The First Decade of EU Migration and Asylum Law* (Martinus Nijhoff Publishers, 2011).
- Hailbronner, K., «Principles of International Law Regarding the Concept of Subsidiary Protection», in D. Bouteillet-Paquet (a cura di), *Subsidiary Protection of Refugees in the European Union: Complementing the Geneva Convention?* (Bruylant, 2002), pagg. 3-18.
- Hailbronner, K., e Alt, S., «Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless Persons as Refugees or as Persons Who Otherwise Need International Protection and the Content of the Protection Granted, Articles 1-10», in K. Hailbronner (a cura di), *European Immigration and Asylum Law: A Commentary* (Hart, 2010), pag. 1006.
- Hailbronner, K., Renner, G., e Maaßen, H.-G. (eds.), *Staatsangehörigkeitsrecht* (3<sup>a</sup> ed., C.H. Beck, 2010).
- Harvey, C., «*The Right to Seek Asylum in the European Union*», *European Human Rights Law Review* (2004), pagg. 17-36.
- Harvey, C., «*Time for Reform? Refugees, Asylum-Seekers, and Protection under International Human Rights Law*», *RSQ* (2015), pagg. 43-60.
- Hathaway, J.C., *The Law of Refugee Status* (Butterworths, 1991).
- Hathaway, J.C., «*What's in a Label?*», *EJML* (2003), pagg. 1-21.
- Hathaway, J.C., «*Leveraging Asylum*», *Texas International Law Journal* (2010), pagg. 503-536.
- Hathaway, J.C., e Foster, M., «Internal Protection/Relocation/Flight Alternative as an Aspect of Refugee Status Determination», in E. Feller, V. Türk e F. Nicholson (eds.), *Refugee Protection in International Law, UNHCR's Global Consultations on International Protection* (CUP, 2003), pagg. 357-417.
- Hathaway, J.C., Haines, R.P.G., Kagan, M., e al., «*The Michigan Guidelines on Nexus to a Convention Ground*», *Michigan Journal of International Law* (2002), pagg. 211-221.
- Hathaway, J.C., e Hicks, W.S., «*Is There a Subjective Element in the Refugee Convention's Requirement of 'Well-Founded Fear'?*», *Michigan Journal of International Law* (2005), pagg. 505-562.
- Jakuleviciene, I., «*Is There a Need for an Extension of Subsidiary Protection in the European Union Qualification Directive?*», *Jurisprudence* (2010), pagg. 215-232.
- Julien-Laferrrière, F., «La compatibilité de la politique d'asile de l'Union européenne avec la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié», in V. Chetail e J. Flauss (a cura di), *La Convention de Genève du 18 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 50 ans après: Bilan e perspectives* (Bruylant, 2001) 257-286.
- Julien-Laferrrière, F., Labayle, H., e Edström, Ö. (a cura di), *The European Immigration and Asylum Policy: Critical Assessment Five Years after the Amsterdam Treaty* (Bruylant, 2005).
- Juss, S., «*Problematizing the Protection of 'War Refugees': A Rejoinder to Hugo Storey e Jean-François Durieux*», *RSQ* (2013), pagg. 122-147.
- Kälin, W., «*Non-State Agents of Persecution e the Inability of the State to Protect*», *Georgetown Immigration Law Journal* (2001), pagg. 415-431.
- Kälin, W., «Gender-Related Persecution», in V. Chetail and V. Gowlland-Debbas (a cura di), *Switzerland and the International Protection of Refugees* (Kluwer Law International, 2002), pagg. 111-128.
- Kelley, N., «*Internal Flight/Relocation/Protection Alternative: Is It Reasonable?*», *IJRL* (2002), pagg. 4-44.
- Klug, A., «*Harmonization of Asylum in the European Union — Emergence of an EU Refugee System?*», *German Yearbook of International Law* (2004), 594-628.
- Kosar, D., «*Inclusion before Exclusion or Vice Versa: What the Qualification Directive and the Court of Justice Do (Not) Say*», *IJRL* (2013), pagg. 87-119.

- Lambert, H., «*The EU Asylum Qualification Directive, Its Impact on the Jurisprudence of the United Kingdom and International Law*» *International and Comparative Law Quarterly* (2006), pagg. 161-192.
- Lambert, H., «*The Next Frontier: Expanding Protection in Europe for Victims of Armed Conflict and Indiscriminate Violence*», *IJRL* (2013), pagg. 207-234.
- Lambert, H., «*Refugee Status, Arbitrary Deprivation of Nationality, and Statelessness within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*», UNHCR, *Legal and Protection Policy Research Series*, 2014.
- Lauterpacht, E., e Bethlehem, D., «*The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: Opinion*», in E. Feller, V. Türk e F. Nicholson (a cura di), *Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection* (Cambridge University Press, 2003), pagg. 87-177.
- Leboeuf, L., e Tsourdi, E., «*Towards a Re-Definition of Persecution? Assessing the Potential Impact of Y and Z*», *HRLR* (2013), pagg. 402-415.
- Lehmann, J.M., «*Persecution, Concealment and the Limits of a Human Rights Approach in (European) Asylum Law — The Case of Germany v Y and Z in the Court of Justice of the European Union*», *IJRL* (2014), pagg. 65-81.
- Mandal, R., «*Protection Mechanisms Outside of the 1951 Convention ("Complementary Protection")*», UNHCR *Legal and Protection Policy*, doc. PPLA/2005/02, giugno 2005.
- Mariño Menéndez, F.M., «*Recent Jurisprudence of the United Nations Committee against Torture and the International Protection of Refugees*», *RSQ* (2015) 61-78.
- Marx, R., «*The Criteria of Applying the "Internal Flight Alternative" Test in National Refugee Status Determination Procedures*», *IJRL* (2002) 179-218.
- Marx, R., *Handbuch zum Flüchtlingschutz, Erläuterungen zur Qualifikationsrichtlinie* (2ª ed., Wolters/Kluwer Law International, 2012).
- McAdam, J., «*Complementary Protection and Beyond: How States Deal with Human Rights Protection*», UNHCR *New Issues in Refugee Research, Working Paper n. 118*, 2005.
- McAdam, J., «*The European Union Qualification Directive: The Creation of a Subsidiary Protection Regime*», *IJRL* (2005) 461-516.
- McAdam, J., «*The Qualification Directive: An Overview*», in K. Zwaan (a cura di), *The Qualification Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in Selected Member States* (Wolf Legal Publishers, 2007), pagg. 7-30.
- McAdam, J., «*Regionalising International Refugee Law in the European Union: Democratic Revision or Revisionist Democracy?*», *Victoria University of Wellington Law Review* (2007) 255-280.
- McAdam, J., «*The Standard of Proof in Complementary Protection Cases: Comparative Approaches in North America and Europe*», *University of South Wales Faculty of Law Research Series, Paper n. 50*, 2008.
- Millibank, J., «*From Discretion to Disbelief: Recent Trends in Refugee Determination on the Basis of Sexual Orientation in Australia and the United Kingdom*», *IJRL* (2009) 391-414.
- Mole, N., e Meredith, C., «*Asylum and the European Convention on Human Rights*», *Human Rights Files n. 9*, Council of Europe Publishing, 2010.
- Moreno-Lax, V., «*Of Autonomy, Autarky, Purposiveness and Fragmentation: The Relationship between EU Asylum Law and International Humanitarian Law*», in D.J. Cantor e J.-F. Durieux (a cura di), *Refuge from Inhumanity? War Refugees and International Humanitarian Law* (Brill/Nijhoff, 2014) 295-341.
- Musalo, K., «*Conscientious Objection as a Basis for Refugee Status: Protection for the Fundamental Rights of Freedom of Thought, Conscience and Religion*», *RSQ* (2007) 69-78.
- Noll, G., *Negotiating Asylum. The EU Acquis, Extraterritorial Protection and the Common Market of Deflection* (Martinus Nijhoff Publishers, 2000).
- Noll, G., «*International Protection Obligations and the Definition of Subsidiary Protection in the EU Qualification Directive*», in M.C.D.U. de Sousa, P. De Bruycker e U. Brandl (eds.), *The Emergence of a European Asylum Policy* (Bruylant, 2004) 183-194.
- Noll, G., «*Evidentiary Assessment and the EU Qualification Directive*», UNHCR *New Issues in Refugee Research, Working Paper n. 117*, 2005.



- Noll, G., «*Asylum Claims and the Translation of Culture into Politics*», *Texas International Law Journal* (2006) 491-501.
- O’Nions, H., *Asylum — A Right Denied: A Critical Analysis of European Asylum Policy* (Ashgate, 2014).
- O’Sullivan, M., «*Acting the Part: Can Non-State Entities Provide Protection under International Refugee Law?*», *IJRL* (2012), pagg. 85-110.
- Pearce, H., «*An Examination of the International Understanding of Political Rape and the Significance of Labeling it Torture*», *IJRL* (2002), pagg. 534-560.
- Peers, S., *EU Justice and Home Affairs* (3<sup>a</sup> ed., OUP, 2011).
- Peers, S., «*The Revised Directive on Refugee and Subsidiary Protection Status*», *Statewatch*, 2011.
- Peers, S., «*The Second Phase of the Common European Asylum System: A Brave New World — or Lipstick on a Pig?*», *Statewatch*, 2013.
- Peers, S., Guild, E., Acosta, D., Groenendijk, K., e Moreno Lax, V., *EU Immigration and Asylum Law (Text and Commentary): Second Revised Edition. Vol. 2: EU Immigration Law* (2<sup>a</sup> ed., Brill, 2012).
- Pellonpää, M., «*ECHR Case-Law on Refugees and Asylum Seekers and Protection under the 1951 Refugee Convention: Similarities and Differences*», in IARLJ, *The Changing Nature of Persecution* (IARLJ, 2000), pagg. 146-148.
- Phuong, C., «*Persecution by Non-State Agents: Comparative Judicial Interpretations of the 1951 Refugee Convention*», *EJML* (2003), pagg. 521-532.
- Piotrowicz, R., e Van Eck, C., «*Subsidiary Protection and Primary Rights*», *International and Comparative Law Quarterly* (2004), pagg. 107-138.
- Pirjola J., «*European Asylum Policy — Inclusions and Exclusions under the Surface of Universal Human Rights Language*», *EJML* (2009), pagg. 347-366.
- Rodrigues Araújo, A.M., «*The Qualification for Being a Refugee under EU Law: Religion as a Reason for Persecution*», *EJML* (2014), pagg. 535-558.
- Storey, H., «*The Internal Flight Alternative Test: The Jurisprudence Re-Examined*», *IJRL* (1998), pagg. 499-532.
- Storey, H., «*EU Qualification Directive: A Brave New World?*», *IJRL* (2008), pagg. 1-49.
- Storey, H., «*Armed Conflict in Asylum Law: The ‘War-Flaw’*», *RSQ* (2012), pagg. 1-32.
- Storey, H., «*Persecution: Towards a Working Definition*», in V. Chetail e C. Bauloz (eds.), *Research Handbook on Migration and International Law* (Edward Elgar Publishing, 2014), pagg. 459-518.
- Storey, H., «*Qualification for Subsidiary Protection*», in K. Hailbronner e D. Thym (eds.), *EU Immigration and Asylum Law Commentary* (2<sup>a</sup> ed., C.H. Beck, 2016).
- Storey, H., «*The Meaning of ‘Protection’ within the Refugee Definition*», *RSQ* (2016), pagg. 1-34.
- Türk, V., «*Non-State Agents of Persecution*», in V. Chetail e V. Gowlland-Debbas (a cura di), *Switzerland and the International Protection of Refugees / La Suisse e la protection internationale des réfugiés* (Kluwer Law International, 2002), pagg. 95-109.
- Übersax, P., e Rudin, B. (a cura di), *Ausländerrecht* (Helbing Lichtenhahn Verlag, 2009).
- Vedsted-Hansen, J., «*Common EU Standards on Asylum — Optional Harmonization and Exclusive Procedures?*», *EJML* (2005), pagg. 369-376.
- Wouters, K., *International Legal Standards for the Protection from Refoulement* (Intersentia, 2009).
- Zimmermann, A. (a cura di), *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its Protocol: A Commentary* (OUP, 2011).
- Zimmermann, A., e Mahler, C., «*Article 1 A, para. 2 (Definition of the Term “Refugee” / Définition du terme “réfugié”)*», in A. Zimmermann (a cura di), *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its Protocol: A Commentary* (OUP, 2011), pagg. 281-465.
- Zwaan, K. (a cura di), *The Qualification Directive: Central Themes, Problem Issues and Implementation in Selected Member States* (Wolf Legal Publishers, 2007).



# Appendice E — Elenco della giurisprudenza

## CGUE

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
CGUE	<p><i>Meki Elgafaji e Noor Elgafaji</i> contro <i>Staatssecretaris van Justitie</i> Causa C-465/07 EU:C:2009:94 17/02/2009</p>	<p>Sentenza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dal Raad van State (Paesi Bassi) in merito al rapporto tra l'articolo 15, lettera c), DQ e l'articolo 3 CEDU e all'interpretazione dei termini «minaccia individuale» e «violenza indiscriminata» contenuti nell'articolo 15, lettera c), DQ. Protezione sussidiaria – Articolo 3 CEDU – Basi giuridiche dell'articolo 15, lettera b), DQ – Rapporto tra l'articolo 15, lettera c) e l'articolo 15, lettera a) e b), DQ – Rischio effettivo di danni gravi.</p> <p><b>Articolo 3 CEDU quale base giuridica dell'articolo 15, lettera b), DQ, punto 28:</b> «A tale proposito, occorre rilevare che, benché il diritto fondamentale europeo dei diritti dell'uomo venga presa in considerazione nell'interpretare la portata di tale diritto nell'ordinamento giuridico comunitario, tuttavia è l'art. 15, lett. b), della direttiva che sostanzialmente corrisponde al detto art. 3 [...]»</p> <p><b>Rapporto tra l'articolo 15, lettera c), e l'articolo 15, lettere a) e b), DQ, punti 32, 33 e 38:</b> «32. A tale proposito, si deve osservare che i termini "la condanna a morte", "l'esecuzione" nonché "la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente", impiegati all'art. 15, lett. a) e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. 33. Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona" del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. [...] 38. Il carattere eccezionale di tale situazione è confermato anche dal fatto che la protezione in parola è sussidiaria e dal sistema dell'art. 15 della direttiva, dato che i danni definiti alle lett. a) e b) di tale articolo presuppongono una chiara misura di individualizzazione. Anche se certamente è vero che elementi collettivi svolgono un ruolo importante ai fini dell'applicazione dell'art. 15, lett. c), della direttiva, nel senso che la persona interessata fa parte, come altre persone, di una cerchia di potenziali vittime di una violenza indiscriminata in caso di conflitto armato interno o internazionale, ciononostante tale disposizione deve formare oggetto di un'interpretazione sistematica rispetto alle altre due situazioni ricomprese nel detto art. 15 della direttiva e deve essere interpretata quindi in stretta relazione con tale individualizzazione».</p> <p><b>Definizione di rischio effettivo ai sensi dell'articolo 15, lettera c), DQ, punto 40:</b> «Si deve inoltre aggiungere che, al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, previsto dall'art. 4, n. 3, della direttiva, si può, in particolare, tenere conto: [...] dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo come quello menzionato all'art. 4, n. 4, della direttiva, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato».</p>	Corte EDU – <i>NA v the United Kingdom</i> , ricorso n. 25904/07

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
CGUE (Grande Sezione)	<p><i>Aydin Salahadin Abdulla e altri</i> contro <i>Bundesrepublik Deutschland</i> Cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08 EU:C:2010:105 02/03/2010</p>	<p>Sentenza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) in merito alla cessazione dello status di rifugiato sulla base dell'articolo 11 DQ.</p> <p>Protezione dalla persecuzione – Organizzazioni internazionali – Durata della protezione – Persecuzione passata</p> <p><b>Protezione dalla persecuzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, DQ, paragrafo 68-71:</b> «68. In tal modo, le circostanze che dimostrano l'incapacità o, al contrario, la capacità del paese di origine di garantire una protezione da atti di persecuzione costituiscono un elemento decisivo della valutazione che conduce alla concessione o, eventualmente, in modo simmetrico, alla cessazione dello status di rifugiato. [...] 70. Per giungere alla conclusione che il timore del rifugiato di essere perseguito non è più fondato, le autorità competenti, alla luce dell'art. 7, n. 2, della direttiva, devono verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione del paese terzo in causa abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione. 71. Tale verifica porta le autorità competenti a valutare, in particolare, le condizioni per l'esercizio dell'attività delle istituzioni, amministrazioni e autorità di pubblica sicurezza, da un lato, e, dall'altro, dei gruppi o entità del paese terzo che potrebbero essere all'origine, con le loro azioni o inattività, di atti di persecuzione subiti dal beneficiario dello status di rifugiato, in caso di ritorno in tale paese. In conformità all'art. 4, n. 3, della direttiva, relativo all'esame dei fatti e delle circostanze, le autorità in parola possono tenere conto, segnatamente, delle disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione, e della misura in cui il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo è garantito in tale paese».</p> <p><b>Durata della protezione (cambiamento fondamentale delle circostanze), punti 72-73:</b> «72. L'art. 11, n. 2, della direttiva prevede, d'altro canto, che il cambiamento delle circostanze constatato dalle autorità competenti debba avere "un significato e una natura non temporanea" tali da eliminare il fondato timore di persecuzioni del rifugiato. 73. Il cambiamento delle circostanze ha "un significato e una natura non temporanea" ai sensi dell'art. 11, n. 2, della direttiva, quando si possa considerare che gli elementi alla base dei timori del rifugiato di essere perseguito siano stati eliminati in modo duraturo. La valutazione del carattere significativo e della natura non temporanea del cambiamento delle circostanze comporta quindi la mancanza di fondati timori di subire atti di persecuzione che rappresentino una violazione grave dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva».</p> <p><b>Organizzazioni internazionali in quanto soggetti che offrono protezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, DQ, punto 75:</b> «A quest'ultimo riguardo si deve riconoscere che l'art. 7, n. 1, della direttiva non osta a che la protezione possa essere garantita da organizzazioni internazionali, anche per mezzo della presenza di una forza multinazionale sul territorio del paese terzo».</p> <p><b>Persecuzione passata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, DQ, punto 94:</b> «Tale situazione si riscontra, in primo luogo e soprattutto, nella fase dell'esame di una domanda iniziale di concessione dello status di rifugiato, quando il richiedente fa valere atti o minacce precedenti di persecuzione quali indizi della fondatezza del suo timore che la persecuzione in causa si ripeterà in caso di ritorno nel paese di origine. Le autorità competenti terranno conto della forza probatoria attribuita dall'art. 4, n. 4, della direttiva a tali atti o minacce precedenti, alla condizione, derivante dall'art. 9, n. 3, della direttiva, che detti atti e dette minacce siano collegati al motivo di persecuzione invocato dal richiedente alla protezione».</p>	
CGUE (Grande Sezione)	<p><i>Bundesrepublik Deutschland</i> contro <i>B e D</i> Cause riunite C-57/09 e C-101/09 EU:C:2010:661 09/11/2010</p>	<p>Sentenza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) in merito all'esclusione dallo status di rifugiato sulla base dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere b) e c), DQ.</p> <p>Disposizioni più favorevoli per il riconoscimento della protezione internazionale (articolo 3 DQ) – Esclusione dallo status di rifugiato</p> <p><b>Se l'attribuzione dello status di rifugiato possa essere estesa a richiedenti esclusi da tale status ai sensi dell'articolo 3 DQ, punti 115-121:</b> «115. Orbene, in considerazione dello scopo delle cause di esclusione della direttiva [2004/83], che è quello di preservare la credibilità del sistema di protezione da essa previsto, nel rispetto della Convenzione di Ginevra, la riserva che compare all'art. 3 della direttiva osta a che uno Stato membro adotti o mantenga in vigore disposizioni che concedono lo status di rifugiato previsto da quest'ultima ad una persona che ne è esclusa a norma dell'art. 12, n. 2. 116. Va tuttavia rilevato che risulta dall'art. 2, lett. b), in fine, della direttiva che essa non osta a che una persona chieda di essere protetta nell'ambito di un "diverso tipo di protezione" che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva stessa. 117. La direttiva, al pari della Convenzione di Ginevra, muove dal principio che gli Stati membri di accoglienza possono accordare, in conformità del loro diritto nazionale, una protezione nazionale accompagnata da diritti che consentano alle persone escluse dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, della direttiva di soggiornare nel territorio dello Stato membro considerato. 118. Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di siffatto status di protezione nazionale, per ragioni diverse dalla necessità di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva, vale a dire a titolo discrezionale e per ragioni caritatevoli o umanitarie, non rientra, come precisato dal nono "considerando" della direttiva, nell'ambito di applicazione di quest'ultima. 119. Tale altro tipo di protezione che gli Stati membri hanno la facoltà di accordare non deve tuttavia poter essere confuso con lo status di rifugiato ai sensi della direttiva, come giustamente sottolineato dalla Commissione. 120. Pertanto, nei limiti in cui le norme nazionali che accordano un diritto d'asilo a persone escluse dallo status di rifugiato ai sensi della direttiva permettono di distinguere chiaramente la protezione nazionale da quella concessa in forza della direttiva, esse non contravvengono al sistema di quest'ultima. 121. Alla luce di tali considerazioni, la quinta questione va risolta dichiarando che l'art. 3 della direttiva deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, di tale direttiva, purché questo altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa direttiva».</p>	

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
<p>CGUE (Grande Sezione)</p>	<p><i>Bundesrepublik Deutschland</i> contro <i>Y e Z</i> Cause riunite C-71/11 e C-99/11 EU:C:2012:518 05/09/2012</p>	<p>Sentenza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) in merito alla nozione di persecuzione sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) DQ.</p> <p>Atto di persecuzione (articolo 9, paragrafo 1, DQ) – Violazione della libertà di religione – Gravità – Timore fondato di persecuzione – Assenza di persecuzione passata (articolo 4, paragrafo 4, DQ) – Standard della prova – Insussistenza del dovere di discrezione</p> <p><b>Violazione della libertà di religione quale atto di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, DQ, punti 57-62 e 65-66:</b></p> <p>«57. La libertà di religione rappresenta uno dei cardini di una società democratica e costituisce un diritto umano fondamentale. La violazione del diritto alla libertà di religione può presentare una gravità tale da essere assimilata ai casi contemplati all'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU, cui fa riferimento, a titolo indicativo, l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva per determinare quali atti in particolare devono essere considerati alla stregua di una persecuzione. 58. Tuttavia, ciò non significa affatto che qualsiasi violazione del diritto alla libertà di religione garantito dall'articolo 10, paragrafo 1, della Carta costituisca un atto di persecuzione che obblighi le autorità competenti a concedere alla vittima di tale violazione lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva. 59. Al contrario, dal disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva si evince che, affinché gli atti in questione possano essere considerati una persecuzione, occorre una "violazione grave" di detta libertà che colpisca l'interessato in modo significativo. 60. Pertanto, sono senz'altro esclusi gli atti che costituiscono limitazioni previste dalla legge all'esercizio del diritto fondamentale alla libertà di religione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della Carta, e che, pur tuttavia, non violano tale diritto in quanto coperti dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta. 61. Non possono essere considerati persecuzioni nell'accezione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva e dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra neppure gli atti che, pur violando il diritto riconosciuto all'articolo 10, paragrafo 1, della Carta, non presentano una gravità pari a quella della violazione dei diritti umani fondamentali inderogabili in forza dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU. 62. Per individuare in concreto quali siano gli atti che possono essere considerati una persecuzione nell'accezione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, non è pertinente distinguere tra gli atti che ledono un "nucleo essenziale" ("forum internum") del diritto fondamentale alla libertà di religione, che non comprenderebbe le pratiche religiose in pubblico ("forum externum"), e quelli che non incidono su tale presunto "nucleo essenziale". [...] 65. Se ne evince che gli atti i quali, a causa della loro intrinseca gravità unitamente alla gravità della loro conseguenza per la persona interessata, possono essere considerati persecuzione devono essere individuati non in funzione dell'elemento della libertà di religione che viene leso, bensì della natura della repressione esercitata sull'interessato e delle conseguenze di quest'ultima [...]. 66. Pertanto, è la gravità delle misure e delle sanzioni adottate, o che potrebbero essere adottate, nei confronti dell'interessato che determinerà se una violazione del diritto garantito dall'articolo 10, paragrafo 1, della Carta costituisca una persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva».</p> <p><b>Definizione di timore fondato di persecuzione, punto 70:</b> «La valutazione di un tale rischio implicherà che l'autorità competente tenga conto di una serie di elementi sia oggettivi sia soggettivi. La circostanza soggettiva che l'osservanza di una determinata pratica religiosa in pubblico, colpita dalle restrizioni contestate, sia particolarmente importante per l'interessato al fine di conservare la sua identità religiosa costituisce un elemento pertinente nella valutazione del livello di rischio che il richiedente corre nel suo paese d'origine a causa della sua religione, quando anche l'osservanza di siffatta pratica religiosa non costituisca un elemento centrale per la comunità religiosa in oggetto».</p> <p><b>Rischio di persecuzione futura senza persecuzione passata e standard della prova ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, DQ, punti 74-76:</b> «74. Per rispondere a tale questione occorre osservare che essa riguarda una situazione in cui il richiedente, come accade nei procedimenti principali, non è già stato perseguitato o non ha già subito minacce dirette di persecuzione a causa della sua religione. 75. È l'inesistenza di un siffatto "serio indizio della fondatezza del timore" dei richiedenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva il motivo per cui il giudice del rinvio sente l'esigenza di sapere in che limiti sia possibile esigere che il richiedente, qualora non possa fondare il suo timore su una persecuzione già subita a causa della sua religione, una volta rientrato nel suo paese d'origine, continui a evitare il rischio effettivo di persecuzione. 76. Al riguardo, occorre constatare che nel sistema istituito dalla direttiva, quando le autorità competenti valutano, a norma dell'articolo 2, lettera c), di quest'ultima, se il timore del richiedente di essere perseguitato sia fondato, esse cercano di appurare se le circostanze accertate rappresentino o meno una minaccia tale da far fondatamente temere alla persona interessata, alla luce della sua situazione individuale, di essere effettivamente oggetto di atti di persecuzione».</p> <p><b>Insussistenza del dovere di discrezione, punti 78-80:</b> «78. Da nessuna di tali disposizioni risulta che, nel valutare l'entità del rischio di subire effettivamente atti di persecuzione in un determinato contesto, occorre prendere in considerazione la possibilità che il richiedente avrebbe di evitare un rischio di persecuzione rinunciando alla pratica religiosa controversa e, di conseguenza, alla protezione che la direttiva si prefigge di garantirgli riconoscendogli lo status di rifugiato. 79. Di conseguenza, quando è assodato che, una volta rientrato nel proprio paese d'origine, l'interessato si dedicherà a una pratica religiosa che lo esporrà ad un rischio effettivo di persecuzione, gli dovrebbe essere riconosciuto lo status di rifugiato a norma dell'articolo 13 della direttiva. La circostanza che egli possa scongiurare il rischio rinunciando a taluni atti religiosi non è, in linea di principio, pertinente. 80. In virtù di tali considerazioni, occorre rispondere alla terza questione sottoposta in ciascuna delle due cause dichiarando che l'articolo 2, lettera c), della direttiva deve essere interpretato nel senso che il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d'origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione. Nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi».</p>	

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
CGUE	<p><i>El Kott e altri contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal</i> Causa C-364/11 EU:C:2012:826 19/12/2012</p>	<p>Sentenza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) in merito all'esclusione dallo status di rifugiato sulla base dell'articolo 12 DQ.</p> <p>Interpretazione della DQ (e DQ (rifiusione)) – Soggetto che offre protezione – UNRWA</p> <p><b>Interpretazione della DQ (e DQ (rifiusione)), punto 43:</b> «L'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2004/83 deve pertanto essere effettuata alla luce dell'impianto sistematico e della finalità di quest'ultima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE. Tale interpretazione deve pertanto essere effettuata, come emerge dal considerando 10 della stessa direttiva, nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta [...]».</p> <p><b>Esclusione dallo status di rifugiato a motivo della protezione fornita dall'UNRWA; riconoscimento dell'UNRWA quale soggetto che offre protezione per analogia, punto 52.</b> «Pertanto, si deve interpretare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), primo periodo, della direttiva di cui trattasi nel senso che la causa di esclusione dello status di rifugiato prevista in tale disposizione è applicabile non solo alle persone che ricorrono attualmente all'assistenza fornita dall'UNRWA, ma anche a quelle che, come i ricorrenti di cui al procedimento principale, si sono effettivamente avvalse di tale assistenza poco prima della presentazione di una domanda di asilo in uno Stato membro, tuttavia nei limiti in cui detta assistenza non sia cessata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo.»</p>	<p>CGUE – C-71/11 e C-90/11 <i>Bundesrepublik Deutschland</i> contro <i>Y e Z</i></p>
CGUE	<p><i>Minister voor Immigratie en Asiel</i> contro <i>X e Y e Z</i> contro <i>Minister voor Immigratie en Asiel</i> cause riunite C-199/12, C-200/12 e C-201/12 EU:C:2013:720 07/11/2013</p>	<p>Sentenza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dal Raad van State (Paesi Bassi) in merito all'appartenenza a un particolare gruppo sociale determinata dall'orientamento sessuale sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ.</p> <p>Interpretazione della DQ (e DQ (rifiusione)) – Particolare gruppo sociale (articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ) – Orientamento sessuale – Insussistenza del dovere di discrezione</p> <p><b>Interpretazione della DQ (e DQ (rifiusione)), punto 40:</b> «L'interpretazione delle disposizioni della direttiva deve pertanto essere effettuata alla luce dell'impianto sistematico e della finalità di quest'ultima, nel rispetto della convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE. Tale interpretazione deve pertanto essere effettuata, come emerge dal considerando 10 della stessa direttiva, nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta [...]».</p> <p><b>Definizione di particolare gruppo sociale determinato dall'orientamento sessuale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ, punti 44-48:</b> «44. L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva definisce ciò che costituisce un determinato gruppo sociale, l'appartenenza al quale può dar luogo ad un fondato timore di persecuzione. 45. Ai sensi di tale definizione, un gruppo è considerato un «determinato gruppo sociale» qualora siano soddisfatte, in particolare, due condizioni cumulative. Da un lato, i membri del gruppo devono condividere una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Dall'altro, tale gruppo deve avere la propria identità, nel paese terzo di cui trattasi, perché vi è percepito dalla società circostante come diverso. 46. Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, è pacifico che l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Tale interpretazione è confermata dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della direttiva, da cui risulta che, in funzione delle circostanze esistenti nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale. 47. La seconda condizione presuppone che, nel paese d'origine interessato, il gruppo i cui membri condividono lo stesso orientamento sessuale abbia la propria identità perché vi è percepito dalla società circostante come diverso. 48. A tale riguardo si deve ammettere che l'esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso».</p> <p><b>Persecuzione sulla base dell'orientamento sessuale, punti 53-56:</b> «53. Da tali disposizioni risulta che, affinché una violazione dei diritti fondamentali costituisca una persecuzione ai sensi dell'articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra, essa deve raggiungere un determinato livello di gravità. Non tutte le violazioni dei diritti fondamentali di un richiedente asilo omosessuale raggiungeranno pertanto necessariamente tale livello di gravità. 54. A tale riguardo si deve anzitutto constatare che i diritti fondamentali specificamente legati all'orientamento sessuale, di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare, che è tutelato dall'articolo 8 della CEDU, cui corrisponde l'articolo 7 della Carta, se del caso in combinato disposto con l'articolo 14 della CEDU, cui s'ispira l'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, non figurano tra i diritti umani fondamentali inderogabili. 55. Ciò considerato, la mera esistenza di una legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali non può essere ritenuta un atto che incide sul richiedente in maniera così rilevante da raggiungere il livello di gravità necessario per ritenere che detta qualificazione penale costituisca una persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva. 56. La pena detentiva comminata da una disposizione legislativa che, come quelle di cui ai procedimenti principali, sanziona gli atti omosessuali può invece, di per sé, costituire un atto di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, purché essa trovi effettivamente applicazione nel paese d'origine che ha adottato una simile legislazione».</p> <p><b>Insussistenza del dovere di discrezione, punti 70-71:</b> «70. A tale riguardo occorre constatare che il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo stesso orientamento sessuale che nascondano tale orientamento è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l'identità che gli interessati non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi. 71. Non è pertanto lecito attendersi che, per evitare la persecuzione, un richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine».</p>	<p>CGUE – C-364/11 <i>Mostafa Abed El Karem El Kott e altri</i> contro <i>Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal</i></p>

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
CGUE	<p><i>Aboubacar Diakité</i> contro <i>Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides</i> Causa C-285/12 EU:C:2014:39 30/01/2014</p>	<p>Sentenza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dal Conseil d'Etat (Belgio) in merito alla nozione di «conflitto armato interno» di cui all'articolo 15, lettera c), DQ. Complementarità e obiettivo della protezione sussidiaria <b>Complementarità e obiettivo della protezione sussidiaria, punto 33:</b> «Del resto, emerge dai considerando 5, 6 e 24 della direttiva che i criteri minimi di concessione della protezione sussidiaria devono consentire di completare la protezione dei rifugiati sancita dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, identificando le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e offrendo loro uno status appropriato».</p>	
CGUE	<p><i>HN</i> contro <i>Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General</i> Causa C-604/12 EU:C:2014:302 08/05/2014</p>	<p>Sentenza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Supreme Court (Irlanda) in merito alle procedure nazionali per le domande di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettere e) ed f), degli articoli 15, 18, 20, 28 e 29, DQ e DPA. Complementarità della protezione sussidiaria <b>Complementarità della protezione sussidiaria, punti 32-35:</b> «32. Da tali elementi si desume che la protezione sussidiaria prevista dalla direttiva 2004/83 costituisce un complemento alla protezione dei rifugiati sancita dalla convenzione di Ginevra. 33. Una siffatta interpretazione è, peraltro, conforme agli obiettivi fissati dall'articolo 78, paragrafo 2, lettere a) e b), TFUE, secondo il quale il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea adottano misure relative a un sistema europeo comune d'asilo, che comporta, in particolare, "uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale". 34. Inoltre, come osservato dall'avvocato generale ai paragrafi 46 e 49 delle sue conclusioni, poiché il richiedente una protezione internazionale non è sempre in grado di stabilire quale tipo di protezione si rapporti alla sua domanda e che, inoltre, lo status di rifugiato offre una protezione più ampia rispetto a quella conferita dalla protezione sussidiaria, spetta, in linea di principio, all'autorità competente stabilire lo status più appropriato alla situazione di detto richiedente. 35. Da tali considerazioni deriva che una domanda di protezione sussidiaria non deve, in principio, essere esaminata prima che l'autorità competente sia giunta alla conclusione che il richiedente una protezione internazionale non soddisfa le condizioni che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato».</p>	



Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
CGUE (Grande Sezione)	<p><i>Mohamed M' Bodj</i> contro <i>Etat belge</i> Causa C-542/13 EU:C:2014:2452 18/12/2014</p>	<p>Sentenza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Cour constitutionnelle (Belgio) in merito ai criteri per la concessione della protezione sussidiaria per motivi medici sulla base dell'articolo 15, lettera b), DQ.</p> <p>Ambito di applicazione della protezione sussidiaria (articolo 15, lettera b), DQ) – Casi medici – Responsabili della persecuzione/del danno grave (articolo 6 DQ) – Disposizioni più favorevoli (articolo 3 DQ)</p> <p><b>Ambito di applicazione della protezione sussidiaria / esclusione di casi medici dall'articolo 15, lettera b), DQ, punti 31-33, 37-38 e 40-41:</b> «31. I rischi di deterioramento dello stato di salute di un cittadino di paese terzo che non derivino da una privazione di assistenza sanitaria inflittagli intenzionalmente, contro i quali la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale fornisce una protezione, non rientrano nell'articolo 15, lettere a) e c), della predetta direttiva, poiché i danni definiti in tali disposizioni sono, rispettivamente, la condanna a morte o l'esecuzione e la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. 32. L'articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 definisce come danno grave quello provocato dall'inflizione a un cittadino di paese terzo, nel suo paese d'origine, della tortura o di altra forma di pena o trattamento inumano o degradante. 33. Risulta chiaramente da tale disposizione che essa è applicabile solo al trattamento inumano o degradante inflitto al richiedente nel suo paese di origine. Ne consegue che il legislatore dell'Unione ha previsto il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria solo quando tale trattamento abbia luogo nel paese d'origine del richiedente. [...] 37. Tale interpretazione è, inoltre, confortata dai considerando 5, 6, 9 e 24 della direttiva 2004/83, da cui risulta che, sebbene tale direttiva miri a completare, tramite la protezione sussidiaria, la protezione dei rifugiati sancita dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, identificando le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale [...], nel suo ambito di applicazione non rientrano tuttavia le persone autorizzate a soggiornare nel territorio degli Stati membri per altre ragioni, vale a dire a titolo discrezionale e per ragioni caritatevoli o umanitarie. 38. L'obbligo di interpretare l'articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 nel rispetto dell'articolo 19, paragrafo 2, della Carta [...], secondo cui nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, e prendendo in considerazione l'articolo 3 della CEDU, cui esso in sostanza corrisponde [...], non è idoneo a rimettere in discussione tale interpretazione. [...] 40. Tuttavia, il fatto che, in casi del tutto eccezionali, un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia non possa, in virtù dell'articolo 3 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, essere allontanato verso un paese in cui non esistono terapie adeguate non implica che egli debba essere autorizzato a soggiornare in uno Stato membro a titolo della protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83. 41. Alla luce delle suddette considerazioni, l'articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che il danno grave da esso definito non ricomprende una situazione in cui il trattamento inumano o degradante, come contemplato dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale, che un richiedente affetto da una grave malattia potrebbe subire in caso di ritorno nel suo paese d'origine, sia dovuto all'assenza di terapie adeguate in tale paese, senza che sia in discussione una privazione di assistenza sanitaria inflitta intenzionalmente a tale richiedente».</p> <p><b>Responsabili della persecuzione o del danno grave ai sensi dell'articolo 6 DQ, punto 35:</b> «In tal senso, l'articolo 6 di tale direttiva contiene un elenco dei responsabili del danno grave, il che corrobora l'idea secondo cui siffatto danno deve essere costituito dal comportamento di un terzo e che esso non può, quindi, derivare semplicemente da carenze generali del sistema sanitario del paese d'origine».</p> <p><b>Ambito di applicazione dell'articolo 3 DQ sulle disposizioni più favorevoli, punti 42-44:</b> «42. Tuttavia, l'articolo 3 di tale direttiva consente agli Stati membri di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione, segnatamente, dei soggetti che possono essere considerati ammissibili alla protezione sussidiaria, purché, tuttavia, tali norme siano compatibili con la predetta direttiva [...], 43. Orbene, la riserva che compare all'articolo 3 della direttiva 2004/83 osta a che uno Stato membro adotti o mantenga in vigore disposizioni che concedono lo status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria previsto da quest'ultima ad un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia, in ragione del rischio di deterioramento del suo stato di salute dovuto all'assenza di terapie adeguate nel paese d'origine, in quanto siffatte disposizioni non sono compatibili con tale direttiva. 44. Infatti, alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 35 a 37 della presente sentenza, contrasterebbe con il sistema generale e con gli obiettivi della direttiva 2004/83 la concessione degli status da essa previsti a cittadini di paesi terzi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale».</p>	<p>CGUE – C-285/12 <i>Aboubaçar Diakité</i> contro <i>Commissionaire général aux réfugiés et aux apatrides</i> CGUE – C-364/11 <i>Mostafa Abed El Karem El Kott e altri</i> contro <i>Bevándorlási és contro Bevándorlási és</i> CGUE – C-465/07 <i>Meki Elgafaji e Noor Elgafaji</i> contro <i>Staatssecretaris van Justitie</i> CGUE – C-57/09 e C-101/09 <i>Bundesrepublik Deutschland</i> contro <i>B e D</i> Corte EDU – <i>N v the United Kingdom</i>, ricorso n. 26565/05</p>
CGUE (Grande Sezione)	<p><i>Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve</i> contro <i>Moussa Abdida</i> Causa C-562/13 EU:C:2014:2453 18/12/2014</p>	<p>Sentenza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) in merito all'effetto sospensivo dei ricorsi e sulla concessione dell'assistenza sanitaria urgente nelle procedure di rimpatrio ai sensi della direttiva rimpatri.</p> <p>Ambito di applicazione della protezione sussidiaria (articolo 15, lettera b), DQ) – Casi medici</p> <p><b>Ambito di applicazione della protezione sussidiaria / esclusione di casi medici ai sensi dell'articolo 15, lettera b), DQ, punti 32-33:</b> «32. Occorre anzitutto constatare che dalla decisione di rinvio risulta che tali questioni muovono dalla premessa secondo la quale le domande presentate ai sensi della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituiscono domande di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83 e rientrano quindi nell'ambito di applicazione di tale direttiva. 33. Orbene, come emerge dai punti 27, 41, 45 e 46 della sentenza <i>M' Bodj</i> [...], gli articoli 2, lettere c) ed e), 3 e 15 della direttiva 2004/83 devono essere interpretati nel senso che le domande presentate ai sensi di tale normativa nazionale non costituiscono domande di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera g), di tale direttiva. Ne consegue che la situazione di un cittadino di paese terzo che ha presentato siffatta domanda non rientra nell'ambito di applicazione della predetta direttiva, come definito dall'articolo 1 della stessa».</p>	<p>CGUE – C-542/13 <i>Mohamed M' Bodj</i> contro <i>Etat belge</i></p>



Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
CGUE	<p><i>Andre Lawrence Shepherd</i> contro <i>Bundesrepublik Deutschland</i> Causa C-472/13 EU:C:2015:117 26/02/2015</p>	<p>Sentenza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dal Bayerisches Verwaltungsgericht München (Germania) in merito alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e al significato di atti di persecuzione sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) ed e), DQ.</p> <p>Atto di persecuzione — Rifiuto di prestare servizio militare (articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DQ) — Gravità delle misure discriminatorie e sproporzionate (articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c))</p> <p><b>Ambito di applicazione personale dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DQ, punti 33-34:</b> «33. In tale ambito si deve constatare che le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83, nel contemplare l'ipotesi del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo comporterebbe la commissione di crimini di guerra, non rivelano un'accezione restrittiva quanto alle persone che prestano servizio militare. Si deve quindi ammettere che il legislatore dell'Unione, nell'adottare tali disposizioni, non ha inteso limitarne l'efficacia a vantaggio di determinate categorie di persone che prestano servizio militare in considerazione, in particolare, del loro rango nella gerarchia militare, delle loro condizioni di assunzione o anche della natura delle attività da esse svolte. Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, tali disposizioni si riferiscono a tutto il personale militare, incluso pertanto quello di sostegno logistico o tecnico. 34. Tuttavia, tenuto conto dell'obiettivo della direttiva 2004/83 [...] che è inteso a identificare le persone che, spinte dalle circostanze, hanno effettivamente e legittimamente bisogno di protezione internazionale nell'Unione, la qualità di personale militare costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per beneficiare della protezione derivante dalle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva».</p> <p><b>Necessità che esista di un conflitto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DQ, punto 35:</b> «Per quanto riguarda, anzitutto, le condizioni di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83, si deve rilevare, in primo luogo, che tale disposizione riguarda una situazione di conflitto. Ne risulta che qualsiasi rifiuto di prestare servizio militare, qualunque ne sia il motivo, non potrebbe, al di fuori di siffatta situazione di conflitto, rientrare nel campo di applicazione di tale disposizione. Le circostanze, la cui portata si chiede alla Corte di valutare al fine di delimitare tale ambito di applicazione, devono pertanto essere in rapporto diretto con un conflitto determinato».</p> <p><b>Rischio di coinvolgimento effettivo in crimini di guerra ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), DQ, punti 36-39:</b> «36. In secondo luogo, dallo stesso testo dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83, risulta che il servizio militare stesso comporterebbe la commissione di crimini di guerra. Tale disposizione non riguarda soltanto la situazione in cui il richiedente sarebbe personalmente indotto a commettere siffatti crimini. 37. Ne risulta che il legislatore dell'Unione ha voluto che si prendesse in considerazione in modo oggettivo il contesto generale in cui tale servizio è prestato. Non sono quindi escluse, in linea di principio, le situazioni in cui il richiedente parteciperebbe soltanto indirettamente alla commissione di siffatti crimini, poiché, in particolare, egli non appartarrebbe alle truppe da combattimento ma, ad esempio, sarebbe assegnato ad un'unità di logistica o di sostegno. Di conseguenza, la circostanza che l'interessato, a causa del carattere semplicemente indiretto di tale partecipazione, non possa essere personalmente perseguito secondo i criteri del diritto penale, e in particolare secondo i criteri rilevanti per la Corte penale internazionale, non può ostare alla protezione derivante dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83. 38. Tuttavia, anche se il beneficio della protezione internazionale non è riservato a coloro che potrebbero personalmente essere spinti a commettere atti qualificati come crimini di guerra, in particolare alle truppe da combattimento, tale protezione può essere estesa alle sole altre persone che esercitano funzioni tali da poterle indurre, in modo sufficientemente diretto e con ragionevole plausibilità, a partecipare a tali atti. 39. In terzo luogo, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83 mira a proteggere il richiedente che si oppone al servizio militare per non esporlo al rischio di commettere, in futuro, atti aventi la stessa natura di quelli contemplati nell'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva. L'interessato può quindi soltanto basarsi sulla plausibilità della sopravvenienza di tali atti. Ne risulta che tali disposizioni di detta direttiva non possono essere interpretate quali riferite esclusivamente a situazioni in cui è accertato che l'unità cui appartiene il richiedente abbia già commesso crimini di guerra. Non si può nemmeno esigere che atti di tale unità siano già stati sanzionati dalla Corte penale internazionale, anche presumendo la competenza di quest'ultima al riguardo».</p> <p><b>Alternativa disponibile al rifiuto del servizio militare, punto 44:</b> «Infine, dal momento che gli atti di persecuzione lamentati dal richiedente lo status di rifugiato, in base a tali disposizioni della direttiva 2004/83, devono conseguire al suo rifiuto di prestare servizio, tale rifiuto deve costituire il solo mezzo che permette a tale richiedente di evitare la partecipazione ai crimini di guerra asseriti. Al riguardo, nella valutazione ad esse incombente, le autorità nazionali devono tenere conto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/83, del fatto, in particolare, che nella fattispecie detto richiedente non solo si è arruolato volontariamente nelle forze armate quando esse erano già coinvolte nel conflitto in Iraq, ma, dopo essersi fermato una prima volta in tale paese al seguito di queste ultime, ha prorogato il proprio periodo di servizio presso le stesse».</p> <p><b>Sufficiente gravità delle misure discriminatorie o sproporzionate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c), punti 49-50:</b> «49. Occorre pertanto rilevare, anzitutto, che le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/83 riguardano atti adottati dalle autorità pubbliche e il cui carattere discriminatorio o sproporzionato deve, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, raggiungere un determinato livello di gravità [...] affinché essi possano comportare una violazione dei diritti fondamentali costitutiva di una persecuzione ai sensi dell'articolo 1, sezione A, della convenzione di Ginevra. 50. [...] determinare se le azioni giudiziarie e le sanzioni in cui incorrerebbe il ricorrente nel procedimento principale nel suo paese di origine, a causa del suo rifiuto di prestare servizio militare, siano sproporzionate, presuppone che si verifichi che tali atti vanno oltre quanto necessario allo Stato interessato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere una forza armata».</p>	<p>CGUE – C-199/12, C-200/12 e C-201/12 <i>Minister voor Immigratie en Asiel</i> contro <i>X e Y e Z</i> contro <i>Minister voor Immigratie en Asiel</i>; CGUE – C-57/09 e C-101/09 <i>Bundesrepublik Deutschland</i> contro <i>B e D</i></p>

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
CGUE	<p><i>HT</i> contro <i>Land Baden-Württemberg</i> Causa C-373/13 EU:C:2015:413 24/06/2015</p>	<p>Senza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) in merito alla revoca di permessi di soggiorno sulla base dell'articolo 24, paragrafo 1, DQ.</p> <p>Revoca dello status di rifugiato – <i>Non refoulement</i></p> <p><b>Rapporto tra la revoca dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, DQ e la deroga al non refoulement prevista dall'articolo 21, paragrafo 2, DQ, punti 71-74:</b> «71. Il respingimento di un rifugiato, sebbene sia autorizzato in via di principio dalla disposizione derogatoria dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83, costituisce soltanto l'estrema ratio alla quale uno Stato membro può ricorrere quando nessun'altra misura è possibile o sufficiente per affrontare il pericolo al quale tale rifugiato espone la sicurezza o la comunità di tale Stato membro. Nel caso in cui uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, di tale direttiva, revochi, cessi o rifiuti di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a una persona, quest'ultima ha diritto, conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, della predetta direttiva, di godere dei diritti elencati in particolare agli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra. 72. Le conseguenze, per il rifugiato di cui trattasi, dell'applicazione della deroga prevista dall'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/83 possono essere estremamente drastiche [...] in quanto lo stesso può essere allora respinto verso un paese in cui potrebbe correre il rischio di persecuzioni. Per questa ragione tale disposizione assoggetta la pratica del respingimento a condizioni rigorose, dato che, in particolare, soltanto un rifugiato che è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un «reato di particolare gravità» può essere considerato un «pericolo per la comunità di tale Stato membro» ai sensi della citata disposizione. Del resto, anche qualora tali condizioni siano soddisfatte, il respingimento del rifugiato di cui trattasi costituisce soltanto una facoltà lasciata alla discrezione degli Stati membri, che sono liberi di scegliere altre opzioni meno rigorose. 73. Al contrario, l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, il cui testo presenta un carattere più astratto rispetto a quello dell'articolo 21, paragrafo 2, di tale direttiva, riguarda soltanto il rifiuto di rilasciare un permesso di soggiorno a un rifugiato e la revoca di tale permesso di soggiorno, e non il respingimento di tale rifugiato. Detta disposizione concerne quindi unicamente i casi in cui il pericolo che detto rifugiato rappresenta per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o la comunità dello Stato membro di cui trattasi non può giustificare né la perdita dello status di rifugiato né a fortiori il respingimento di tale medesimo rifugiato. È questo il motivo per cui l'attuazione della deroga prevista dall'articolo 24, paragrafo 1, della richiamata direttiva non presuppone l'esistenza di un reato particolarmente grave. 74. Per un rifugiato, le conseguenze della revoca del suo permesso di soggiorno in forza dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 sono quindi meno gravose, in quanto tale provvedimento non può portare alla revoca dello status di rifugiato e men che meno al suo respingimento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, di tale direttiva».</p>	<p>CGUE – C-364/11 <i>El Kott e altri</i> contro <i>Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal</i> CGUE – C-285/12 <i>Aboubacar Diakité</i> contro <i>Commissionaire général aux réfugiés et aux apatrides</i> CGUE – C-604/12 <i>HN</i> contro <i>Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland</i>, Attorney General</p>
CGUE	<p><i>Kreis Warendorf</i> contro <i>Ibrahim Alo e Amira Osso</i> contro <i>Region Hannover</i> Cause riunite C-443/14 e 444/14 EU:C:2016:127 01/03/2016</p>	<p>Senza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) in merito all'interpretazione degli articoli 33 e 29 DQ (rifusione).</p> <p>Interpretazione della DQ (rifusione) – Convenzione sui rifugiati – Protezione sussidiaria</p> <p><b>Interpretazione della DQ (rifusione) alla luce della convenzione sui rifugiati, incluse le disposizioni comuni allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, punti 29-33:</b> «29. A questo proposito, occorre rilevare come dal considerando 4, 23 e 24 della direttiva 2011/95 risulti che la Convenzione di Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni di tale direttiva relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché al contenuto di tale status sono state adottate al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare detta convenzione basandosi su nozioni e criteri comuni (v., per analogia, sentenza <i>Abed El Karem El Kott e a.</i>, C-364/11, EU:C:2012:826, punto 42). 29. Interpretazione delle disposizioni della direttiva 2011/95 deve pertanto essere effettuata alla luce dell'impianto sistematico e della finalità di quest'ultima, nel rispetto della convenzione di Ginevra e degli altri trattati pertinenti di cui all'articolo 78, paragrafo 1, TFUE. Tale interpretazione deve altresì essere compiuta, come risulta dal considerando 16 della direttiva 2011/95, nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (v., per analogia, sentenza <i>Abed El Karem El Kott e a.</i>, C-364/11, EU:C:2012:826, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata). 30. Inoltre, risulta dal considerando 3 della direttiva 2011/95 che, ispirandosi alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il legislatore dell'Unione ha inteso fare in modo che il regime di asilo europeo che tale direttiva contribuisce a definire fosse fondato sull'applicazione, in ogni sua componente, della Convenzione di Ginevra. 31. Tali considerazioni, in quanto riferentisi alla Convenzione di Ginevra, sono in linea di principio pertinenti unicamente per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento dello status di rifugiato nonché il contenuto di tale status, dato che il regime previsto da detta convenzione si applica soltanto ai rifugiati e non ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria, protezione questa che – secondo quanto risulta dai considerando 6 e 33 della direttiva 2011/95 – mira a completare la protezione dei rifugiati sancita dalla convenzione suddetta (v., in tal senso, sentenze <i>Diakité</i>, C-285/12, EU:C:2014:39, punto 33, e <i>N.</i>, C-604/12, EU:C:2014:302, punto 31). 32. Tuttavia, i considerando 8, 9 e 39 della direttiva 2011/95 indicano che il legislatore dell'Unione ha voluto, in risposta all'invito del programma di Stoccolma, istituire uno status uniforme a favore dell'insieme dei beneficiari di protezione internazionale, e che esso ha, di conseguenza, scelto di concedere ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria gli stessi diritti e gli stessi benefici di cui godono i rifugiati, fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate. 33. Così, il capo VII di detta direttiva, relativo al contenuto della protezione internazionale, si applica, in forza dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva stessa, tanto ai rifugiati quanto ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria, ove non sia diversamente indicato».</p>	<p>CGUE – C-364/11 <i>El Kott e altri</i> contro <i>Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal</i> CGUE – C-285/12 <i>Aboubacar Diakité</i> contro <i>Commissionaire général aux réfugiés et aux apatrides</i> CGUE – C-604/12 <i>HN</i> contro <i>Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland</i>, Attorney General</p>

## Corte EDU

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	<i>Ireland v the United Kingdom</i> Ricorso n. 5310/71 18/01/1978	Sentenza della Corte EDU sulla proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU. Tortura e trattamenti inumani degradanti – Distinzione <b>Distinzione tra tortura e trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 167:</b> «[...] Per determinare se anche le cinque tecniche si debbano qualificare come tortura, la Corte deve tener conto della distinzione, contenuta nell'articolo 3 (art. 3), tra questa nozione e quella di trattamenti inumani o degradanti. Secondo il parere della Corte, questa distinzione deriva principalmente da una differenza nell'intensità delle sofferenze inflitte. La Corte ritiene infatti che, benché da un lato esistano forme di violenza che si devono condannare per motivi morali e anche, nella maggior parte dei casi, ai sensi del diritto nazionale degli Stati contraenti, che tuttavia non rientrano nell'articolo 3 (art. 3) della Convenzione, dall'altro pare che fosse intenzione della Convenzione, in virtù della distinzione tra "tortura" e "trattamenti inumani o degradanti", attribuire con il primo di questi termini un'infamia speciale ai trattamenti inumani deliberati che provocano gravissime e crudeli sofferenze. Inoltre, questa sembra la tesi alla base dell'articolo 1 in fine della risoluzione 3452 (XXX) adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1975, che dichiara: "la tortura costituisce una forma aggravata e deliberata di pena o trattamento inumano o degradante". Benché le cinque tecniche, applicate in combinazione, configurassero indubbiamente un trattamento inumano e degradante, benché il loro obiettivo fosse l'estorsione di confessioni, di nomi di altre persone e/o di informazioni e benché fossero utilizzate sistematicamente, non provocavano quelle sofferenze di particolare intensità e crudeltà implicate dalla parola tortura intesa come tale».	Corte EDU – <i>Ireland v the United Kingdom</i> , ricorso n. 5310/71
Corte EDU	<i>Tyrrer v the United Kingdom</i> Ricorso n. 5856/72 25/04/1978	Sentenza della Corte EDU sulla proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU. Pene o trattamenti inumani o degradanti <b>Definizione di pene o trattamenti degradanti ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 30:</b> « <i>in primis</i> , la Corte rileva che una persona può essere umiliata per il semplice fatto di essere condannata penalmente. Tuttavia, ciò che rileva ai fini dell'articolo 3 (art. 3) è che la persona non dovrebbe essere umiliata semplicemente dalla sua condanna, bensì dall'esecuzione della pena che le è imposta. Di fatto, nella maggior parte dei casi se non in tutti, questo può essere uno degli effetti della sanzione giudiziaria, che comporta in quanto tale la sottomissione involontaria alle imposizioni del sistema penale. Tuttavia, come precisato dalla Corte nella sua sentenza del 18 gennaio 1978 nella causa Irlanda contro Regno Unito [...], la proibizione di cui all'articolo 3 (art. 3) della Convenzione è assoluta: non sono previste eccezioni e, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, (art. 15-2) non è autorizzata alcuna deroga all'articolo 3 (art. 3). Sarebbe assurdo affermare che la sanzione giudiziaria in generale, in ragione della sua componente di umiliazione, normale e forse quasi inevitabile, sia "degradante" ai sensi dell'articolo 3 (art. 3). Esistono ulteriori criteri di interpretazione del testo. Di fatto, l'articolo 3 (art. 3), vietando espressamente pene "inumane" e "degradanti", implica l'esistenza di una distinzione tra siffatte pene e le sanzioni in generale. Secondo il parere della Corte, affinché una pena sia "degradante" è in violazione dell'articolo 3 (art. 3), l'umiliazione o la degradazione comportate dalla stessa devono raggiungere un determinato livello e in ogni caso differenziarsi dalla normale componente di umiliazione di cui al comma precedente. La valutazione è, per sua stessa natura, relativa: dipende da tutte le circostanze di specie e, in particolare, dalla natura e dal contesto della stessa pena, nonché dalle modalità della sua esecuzione».	Corte EDU – <i>Ireland v the United Kingdom</i> , ricorso n. 5310/71
Corte EDU	<i>Soering v the United Kingdom</i> Ricorso n. 14038/88 07/07/1989	Sentenza della Corte EDU sul <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU in caso di estradizione. <i>Non refoulement</i> – Standard della prova – Diritto a un equo processo <b>Standard della prova in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 91:</b> «In sintesi, la decisione di uno Stato contraente di estradare un fuggitivo può sollevare un problema riguardo all'articolo 3 (art. 3) e quindi rendere responsabile lo Stato in causa ai sensi della Convenzione, quando ci sono seri motivi ed è verosimile credere che l'interessato, se estradato, correrà un reale rischio di essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti nel paese richiedente. La constatazione di tale responsabilità comporta inevitabilmente una valutazione delle condizioni presenti nel paese richiedente a fronte dei criteri dell'articolo 3 (art. 3) della Convenzione. È vero tuttavia che non si tratta di constatare o provare la responsabilità del paese di destinazione in diritto internazionale generale, in virtù della Convenzione o in altro modo. Quando esiste una responsabilità ai sensi della Convenzione, questa è dello Stato contraente estradante, in quanto responsabile dell'atto che ha come risultato diretto quello di esporre qualcuno a maltrattamenti vietati». <b>Non refoulement in caso di rischio di violazione del diritto a un equo processo sulla base dell'articolo 6 CEDU, punto 113:</b> «Il diritto a un equo processo in procedimenti penali, di cui all'articolo 6 (art. 6), detiene un posto di primo piano in una società democratica [...]. La Corte non esclude che possa sollevare eccezionalmente una questione ai sensi dell'articolo 6 (art. 6) una decisione di estradizione in circostanze in cui il fuggitivo abbia subito o rischi di subire un diniego flagrante di un equo processo nello Stato richiedente. Tuttavia, nella fattispecie non si presenta un simile rischio.»	Corte EDU – <i>Colozza v Italy</i> , ricorso n. 9024/80
Corte EDU	<i>Vilvarajah and Others v the United Kingdom</i> Ricorsi nn. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 e 13448/87 30/10/1991	Sentenza della Corte EDU sul <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU. <i>Non refoulement</i> – Soglia di rischio effettivo <b>Soglia di rischio effettivo per il divieto di respingimento ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 111:</b> «[...] Poiché la situazione era ancora instabile, esisteva la possibilità che potessero essere detenuti e subire maltrattamenti, come sembra sia successo in precedenza nel caso di alcuni dei ricorrenti [...]. Tuttavia, in simili circostanze, la mera possibilità di maltrattamenti non è di per sé sufficiente a dare origine a una violazione dell'articolo 3 (art. 3)».	Corte EDU – <i>Colozza v Italy</i> , ricorso n. 9024/80

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	<i>Chahal v. the United Kingdom</i> Ricorso n. 22414/93 15/11/1996	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro il <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU. <i>Non refoulement</i> – Rischio attuale – Protezione all'interno del paese d'origine <b>Valutazione del rischio attuale in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 86:</b> «Risulta dalle considerazioni di cui al punto 74 supra che, per quanto concerne la denuncia del ricorrente ai sensi dell'articolo 3 (art. 3), la questione cruciale è se sia stata dimostrata l'esistenza di un rischio reale che Chahal, se espulso, possa essere soggetto a trattamenti vietati da tale articolo (art. 3). Poiché non è ancora stato espulso, il momento sostanziale deve essere quello dell'esame del caso da parte della Corte. Ne consegue che, benché la posizione storica presenti un interesse in quanto permette di chiarire la situazione attuale e la sua probabile evoluzione, sono le circostanze presenti ad essere determinanti». <b>Protezione all'interno del paese d'origine in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 104-105:</b> «104. Benché sia del parere che Chahal, se rimandato in India, sarebbe maggiormente minacciato dalle forze di sicurezza del Punjab che agiscono all'interno o all'esterno dei confini dello Stato, la Corte attribuisce importanza anche al fatto che accuse comprovate di gravi violazioni dei diritti umani sono state rivolte alla polizia in altre zone dell'India. A tale proposito, la Corte rileva che il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha descritto la pratica della tortura durante il fermo di polizia come "endemica" e ha denunciato l'assenza di misure adeguate per consegnare alla giustizia i responsabili (cfr. punto 51 supra). La NHRC ha anche richiamato l'attenzione sui problemi dei diffusi, spesso fatali, maltrattamenti dei detenuti e ha sollecitato una riforma sistematica della polizia in tutta l'India [...] 105. Benché la Corte non dubiti della buona fede del governo indiano nel fornire le rassicurazioni di cui sopra [...] sembrerebbe che, malgrado gli sforzi profusi dallo stesso governo, dalla NHRC e dalla magistratura indiana per realizzare la riforma, la violazione dei diritti umani da parte di taluni membri delle forze di sicurezza nel Punjab e altrove in India rappresenti un problema ostinato e persistente [...] In un simile contesto, la Corte non è convinta del fatto che le rassicurazioni di cui sopra forniscano a Chahal un'adeguata garanzia di sicurezza».	Corte EDU – <i>Cruz Varas and Others v Sweden</i> , ricorso n. 15576/89
Corte EDU	<i>Ahmed v. Austria</i> Ricorso n. 25964/94 17/12/1996	Sentenza della Corte EDU sul <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU. <i>Non refoulement</i> – Rischio derivante da soggetti non statuali – Protezione dello Stato – Assenza dello Stato <b>Riconoscimento di soggetti non statuali come fonte di rischi in assenza della protezione dello Stato in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 44:</b> «Per quanto concerne la situazione attuale in Somalia, la Corte basa la propria valutazione sulle constatazioni della Commissione, alla quale, ai sensi della Convenzione, è assegnato prioritariamente il compito di stabilire e verificare i fatti [...] Nella sua relazione del 5 luglio 1995 la Commissione rilevava che la situazione in Somalia era rimasta praticamente invariata dal 1992. Il paese si trovava ancora in uno stato di guerra civile e di lotte in corso tra una serie di clan che si contendevano il controllo del territorio. Non vi erano indicazioni del fatto che i pericoli ai quali il ricorrente sarebbe stato esposto nel 1992 fossero cessati o che un'autorità pubblica sarebbe stata in grado di proteggerlo».	Corte EDU – <i>Cruz Varas and Others v Sweden</i> , ricorso n. 15576/89
Corte EDU (Grande Camera)	<i>HLR v France</i> Ricorso n. 24573/94 29/04/1997	Sentenza della Corte EDU sul <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU. <i>Non refoulement</i> – Rischio derivante da soggetti non statuali – Protezione dello Stato <b>Riconoscimento di soggetti non statuali come fonte di rischi in assenza della protezione dello Stato in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 40:</b> «Tenuto conto dell'assolutezza del diritto sancito, non è escluso che l'articolo 3 della Convenzione (art. 3) trovi applicazione anche in caso di pericolo proveniente da persone o gruppi di persone non collegate alla funzione pubblica. Tuttavia, occorre dimostrare che il rischio esiste realmente e che le autorità dello Stato di destinazione non sono in grado di ovvianvi con una tutela adeguata».	Corte EDU – <i>Cruz Varas and Others v Sweden</i> , ricorso n. 15576/89
Corte EDU	<i>D v the United Kingdom</i> Ricorso n. 30240/96 02/05/1997	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro il <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU. <i>Non refoulement</i> – Casi medici <b>Divieto di respingimento per motivi medici in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 54:</b> «In tale contesto, la Corte sottolinea che gli stranieri che hanno scontato le loro pene detentive e sono soggetti a espulsione in linea di principio non possono rivendicare il diritto di restare nel territorio di uno Stato contraente per continuare a beneficiare di forme di assistenza medica, sociale o di altro tipo fornite dallo Stato di espulsione durante la loro detenzione. Tuttavia, nelle circostanze eccezionali della fattispecie e tenuto conto di considerazioni umanitarie giudicate cogenti, è opportuno concludere che l'attuazione della decisione di espellere il ricorrente configurerebbe una violazione dell'articolo (art. 3)».	Corte EDU – <i>Ireland v the United Kingdom</i> , ricorso n. 5310/71 Corte EDU – <i>Tomasi v France</i> , ricorso n. 12850/87 Corte EDU – <i>Ribitsch v Austria</i> , ricorso n. 18896/91 Corte EDU – <i>Teikin v Turkey</i> , ricorso n. 22496/93
Corte EDU	<i>Selmouni v France</i> Ricorso n. 25803/94 28/07/1999	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro i maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU durante il fermo di polizia. Trattamento inumano o degradante – Privazione della libertà <b>Definizione di trattamento inumano o degradante in un contesto di privazione della libertà ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 99:</b> «Gli atti denunciati erano di natura tale da provocare nel ricorrente sentimenti di paura, angoscia e inferiorità in grado di umiliarlo e avvilirlo fino a spezzare la sua resistenza fisica e morale. La Corte rileva dunque elementi sufficientemente gravi per considerare tale trattamento inumano e degradante [...] In ogni caso, la Corte ribadisce che, rispetto a una persona privata della libertà, qualsiasi ricorso alla forza fisica che non sia stato reso strettamente necessario a causa della sua condotta degrada la dignità umana e rappresenta, in linea di principio, una violazione del diritto di cui all'articolo 3 [...]».	Corte EDU – <i>Ireland v the United Kingdom</i> , ricorso n. 5310/71 Corte EDU – <i>Tomasi v France</i> , ricorso n. 12850/87 Corte EDU – <i>Ribitsch v Austria</i> , ricorso n. 18896/91 Corte EDU – <i>Teikin v Turkey</i> , ricorso n. 22496/93



Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU (Grande Camera)	<i>Kudla v Poland</i> Ricorso n. 30210/96 26/10/2000	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro i maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU in un contesto di privazione della libertà. Trattamento inumano o degradante — Privazione della libertà <b>Definizione di trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 CEDU e contesto di custodia cautelare, punti 90-93:</b> «90. Come statuito dalla Corte in numerose occasioni, l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori più fondamentali della società democratica. Esso proibisce in termini assoluti la tortura, o pene e trattamenti inumani e degradanti, a prescindere dalle circostanze e dal comportamento della vittima [...] 91. Perché possa essere fatto rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di questo livello minimo è, per sua stessa natura, relativa: dipende dalle circostanze di specie, quali la natura e il contesto del trattamento, la modalità e i metodi della sua esecuzione, la sua durata, i suoi effetti fisici e/o mentali e, in taluni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima [...] 92. La Corte EDU ha considerato un trattamento "inumano", tra l'altro, perché era premeditato, era stato inflitto per diverse ore di seguito e aveva causato danni fisici o sofferenze fisiche o mentali intense. Ha considerato il trattamento "degradante" perché era di natura tale da provocare nelle vittime sentimenti di paura, angoscia e inferiorità in grado di umiliarle e avvilirle. D'altro canto, la Corte ha costantemente sottolineato che la sofferenza e l'umiliazione devono in ogni caso andare al di là di quelle inevitabilmente conseguenti a un dato trattamento o a una pena legittima [...] 93. Le misure che privano una persona della sua libertà spesso possono comportare un simile elemento. Tuttavia, non si può affermare che una misura di custodia cautelare ponga di per sé un problema ai sensi dell'articolo 3. Né tale articolo può essere interpretato nel senso di stabilire un obbligo generale di rilasciare un detenuto per motivi di salute o collocarlo in un ospedale civile per consentirgli di sottoporsi a cure mediche particolari».	Corte EDU — <i>V v the United Kingdom</i> , ricorso n. 24888/94 Corte EDU — <i>Labita v Italy</i> , ricorso n. 26772/95 Corte EDU — <i>Raninen v Finland</i> , ricorso n. 20972/92 Corte EDU — <i>Tyler v the United Kingdom</i> , ricorso n. 5856/72 Corte EDU — <i>Soering v the United Kingdom</i> , ricorso n. 14038/88
Corte EDU	<i>Peers v Greece</i> Ricorso n. 28524/95 19/04/2001	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro la proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU in un contesto di privazione della libertà. Trattamento degradante <b>Definizione di trattamento degradante ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 74:</b> «Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che nella fattispecie non esistano prove dell'esistenza di una reale intenzione di umiliare o avvilire il ricorrente. Tuttavia, la Corte rileva che, benché l'eventualità che il trattamento avesse lo scopo di umiliare o avvilire la vittima sia un fattore di cui tenere conto, l'assenza di un simile scopo non può escludere in via definitiva la constatazione di una violazione dell'articolo 3 [...]».	Corte EDU — <i>V v the United Kingdom</i> , ricorso n. 24888/94
Corte EDU	<i>Hilal v the United Kingdom</i> Ricorso n. 45276/99 06/03/2001	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro il <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU. <b>Non refoulement</b> — Protezione all'interno del paese d'origine <b>Requisiti per la protezione all'interno del paese d'origine in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 67-68:</b> «67. Il governo ha invocato l'alternativa della "fuga interna", sostenendo che, anche nell'ipotesi che il ricorrente corresse rischi a Zanzibar, la situazione nella Tanzania continentale era più sicura. I documenti forniti dalle parti indicano che le violazioni dei diritti umani erano più diffuse a Zanzibar, dove i membri del CUF erano soggetti a persecuzioni più gravi [...]. Ciononostante, pare che la situazione nella parte continentale della Tanzania non sia affatto soddisfacente e presenti problemi endemici e di lungo termine di violazioni dei diritti umani. I rapporti si riferiscono in generale a maltrattamenti e pestaggi di detenuti ad opera della polizia della Tanzania [...] e a membri del CCM di Zanzibar che si recano sul continente per molestare i simpatizzanti del CUF che vi trovano rifugio [...]. Le condizioni nelle prigioni sul continente sono descritte come inumane e degradanti, e potenzialmente mortali per i detenuti a causa della mancanza di cibo e di cure mediche [...]. La polizia sulla parte continentale della Tanzania si può considerare istituzionalmente collegata alla polizia di Zanzibar in quanto parte dell'Unione e non è affidabile come garanzia contro azioni arbitrarie (cfr. <i>Chahal</i> , [...]) dove il ricorrente, di origine Sikh, correva un rischio particolare di subire maltrattamenti nella provincia del Punjab ma non si poteva considerare al sicuro altrove in India, poiché secondo quanto riportato anche in altre zone la polizia commetteva gravi violazioni dei diritti umani). Esiste anche la possibilità dell'estradizione tra la Tanzania e Zanzibar [...] 68. La Corte quindi non è convinta che l'alternativa della "fuga interna" offra una garanzia affidabile contro il rischio di maltrattamenti e conclude che l'espulsione del ricorrente verso la Tanzania violerebbe l'articolo 3, in quanto lo esporrebbe a un grave rischio di essere sottoposto a tortura, ovvero a trattamenti inumani o degradanti».	Corte EDU — <i>Chahal v the United Kingdom</i> , ricorso n. 22414/93
Corte EDU (Grande Camera)	<i>Cyprus v Turkey</i> Ricorso n. 25781/94 10/05/2001	Sentenza della Corte EDU su violazioni dei diritti sanciti dalla CEDU nel contesto delle operazioni militari della Turchia nella zona settentrionale di Cipro. Trattamenti degradanti — Discriminazione razziale <b>Discriminazione razziale come trattamento degradante ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 306:</b> «La Corte ricorda inoltre che nella sua decisione nel caso precitato degli asiatici dell'Africa orientale, la Commissione ha osservato, con riferimento a un'accusa di discriminazione razziale, che si dovrebbe attribuire un'importanza particolare alla discriminazione fondata sulla razza e che il fatto di riservare pubblicamente a un determinato gruppo di persone un trattamento diverso sulla base della razza potrebbe costituire, in determinate circostanze, un'offesa particolare alla dignità umana. Secondo il parere della Commissione, un trattamento diverso riservato a un gruppo di persone sulla base della razza potrebbe pertanto costituire un trattamento degradante laddove una differenza di trattamento per un altro motivo non porrebbe tale problema [...]».	

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	<i>Denizci and Others v Cyprus</i> Ricorsi n. 25316-25321/94 e 27207/95 23/05/2001	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro i maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU in un contesto di privazione della libertà. Tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti – Distinzione <b>Distinzione tra tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 383:</b> «La Corte ribadisce che l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori più fondamentali della società democratica. Anche in circostanze di estrema difficoltà, anche la lotta alla criminalità organizzata, la Convenzione proibisce in termini assoluti la tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti [...]. Perché possa essere fatto rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità [...]. Tuttavia, per determinare se si debba qualificare come tortura una particolare forma di maltrattamento, la Corte deve tenere conto della distinzione, contenuta nella disposizione, tra questa nozione e quella di trattamento inumano o degradante. Come constatato in precedenza dalla Corte, pare che fosse intenzione della Convenzione, in virtù di tale distinzione, attribuire un'infamia speciale ai trattamenti inumani deliberati che provocano gravissime e crudeli sofferenze [...]».	Corte EDU – <i>Selmouni v France</i> , ricorso n. 25803/94 Corte EDU – <i>Ireland v the United Kingdom</i> , ricorso n. 5310/71
Corte EDU	<i>Kalashnikov v Russia</i> Ricorso n. 47095/99 15/07/2002	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro la proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU in un contesto di privazione della libertà. Tortura o trattamenti inumani o degradanti – Privazione della libertà <b>Definizione di tortura o trattamenti inumani o degradanti e maltrattamenti in un contesto di privazione della libertà ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 95:</b> «La Corte ricorda che l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori più fondamentali della società democratica. Esso proibisce in termini assoluti la tortura, o pene e trattamenti inumani e degradanti, a prescindere dalle circostanze e dal comportamento della vittima [...]. La Corte ricorda inoltre che, conformemente alla propria giurisprudenza, perché l'articolo 3 sia applicabile, un maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di questo livello minimo è relativa: dipende dalle circostanze di specie, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e/o mentali e, in taluni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima [...]. La Corte EDU ha considerato un trattamento "inumano" tra l'altro perché era premeditato, era stato inflitto per diverse ore di seguito e aveva causato danni fisici o sofferenze fisiche o mentali intense. Ha ritenuto che il trattamento fosse "degradante" perché era di natura tale da provocare nelle vittime sentimenti di paura, angoscia e inferiorità in grado di umiliarle e avvilitarle [...]. Nel valutare se una particolare forma di trattamento sia "degradante" ai sensi dell'articolo 3, la Corte considera se il suo scopo è quello di umiliare e avvilitare la persona interessata e se, per quanto concerne le conseguenze, arrechi pregiudizio alla sua personalità in maniera incompatibile con l'articolo 3 [...]. L'assenza di una simile intenzione non permette comunque di escludere in maniera definitiva una violazione dell'articolo 3 [...]. La sofferenza e l'umiliazione devono in ogni caso andare al di là di quelle inevitabilmente conseguenti ad una data forma legittima di trattamento o pena [...]. Le misure che privano una persona della sua libertà spesso possono comportare un simile elemento. Tuttavia, non si può affermare che una misura di custodia cautelare ponga di per sé un problema ai sensi dell'articolo 3. Né tale articolo può essere interpretato nel senso di stabilire un obbligo generale di rilasciare un detenuto per motivi di salute o collocarlo in un ospedale civile per consentirgli di sottoporsi a cure mediche specifiche. Ciononostante, ai sensi di questa disposizione lo Stato è tenuto a garantire che una persona sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della sua dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non espongano l'interessato a una situazione di pericolo o disagio di intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza implicita nella detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la sua salute e il suo benessere siano adeguatamente garantiti [...]. Nel valutare le condizioni di detenzione, occorre tenere conto degli effetti cumulativi delle stesse, così come delle accuse specifiche presentate dal ricorrente [...]».	Corte EDU – <i>Labita v Italy</i> , ricorso n. 26772/95 Corte EDU – <i>Ireland v the United Kingdom</i> , ricorso n. 5310/71 Corte EDU – <i>Kudla v Poland</i> , ricorso n. 30210/96 Corte EDU – <i>Raminin v Finland</i> , ricorso n. 20972/92 Corte EDU – <i>Peers v Greece</i> , ricorso n. 28524/95 Corte EDU – <i>Dougoz v Greece</i> , ricorso n. 40907/98
Corte EDU (Grande Camera)	<i>Ilaşcu and Others v Moldova and Russia</i> Ricorso n. 48787/99 08/07/2004	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro la proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU. Maltrattamenti – Pena di morte <b>Pena di morte come potenziale maltrattamento ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 429-433:</b> «429. La Corte ha già dichiarato che, tenuto conto degli sviluppi nella politica in materia penale degli Stati membri del Consiglio d'Europa e delle norme comunemente accettate in tale ambito, la pena di morte potrebbe far sorgere una questione alla luce dell'articolo 3 della Convenzione. Nel caso di una condanna a morte, la situazione del condannato, la proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato commesso e le condizioni di detenzione in attesa dell'esecuzione della sentenza sono esempi di fattori che possono far rientrare nella proscrizione di cui all'articolo 3 il trattamento o la pena subiti dal condannato [...]. 430. Per qualsiasi prigioniero condannato a morte, un certo ritardo tra l'imposizione della pena e la sua esecuzione, così come le forti tensioni inerenti al regime di detenzione di rigore sono inevitabili [...]. Ciononostante, in determinate circostanze, la pronuncia di una simile sentenza potrebbe comportare un trattamento che va al di là della soglia fissata dall'articolo 3, quando ad esempio si accompagna ad un lungo periodo da trascorrere nel braccio della morte in condizioni estreme, in preda a un'angoscia costante e crescente nell'attesa dell'esecuzione della condanna a morte [...]. 431. In più, l'ansia e la sofferenza provocate da una simile condanna possono solo essere aggravate dalla natura arbitraria del relativo procedimento, cosicché, considerando che è in gioco una vita umana, la sentenza stessa diviene una violazione della Convenzione. 432. Il divieto dei contatti con altri detenuti per motivi di sicurezza, disciplinari o di tutela non costituisce di per sé una forma di pena o trattamento inumano. D'altro canto, il totale isolamento sensoriale, accompagnato dal totale isolamento sociale, può distruggere la personalità e rappresenta una forma di trattamento inumano che non può essere giustificato da esigenze di sicurezza o qualsivoglia altro motivo [...]. 433. Inoltre, nel valutare le condizioni di detenzione, occorre tenere conto degli effetti cumulativi delle stesse, così come delle denunce specifiche presentate dal ricorrente [...]».	Corte EDU – <i>Soering v the United Kingdom</i> , ricorso n. 14038/88 Corte EDU – <i>Poltoratskiy v Ukraine</i> , ricorso n. 38812/97 Corte EDU – <i>Messina v Italy</i> , ricorso n. 25498/94 Corte EDU – <i>Dougoz v Greece</i> , ricorso n. 40907/98



Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	<i>Krastanov v Bulgaria</i> Ricorso n. 50222/99 30/09/2004	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro la proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU in un contesto di privazione della libertà. Maltrattamenti – Privazione della libertà – Tortura e trattamenti inumani – Distinzione <b>Maltrattamenti in un contesto di privazione della libertà e distinzione tra tortura e trattamenti inumani ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 53:</b> «La Corte rileva che le lesioni riportate dal ricorrente provano l'esistenza di grave dolore e sofferenza fisica. Inoltre, hanno avuto conseguenze durature per la sua salute [...]. È chiaro altresì che gli atti di violenza nei confronti del ricorrente sono stati commessi da funzionari di polizia nello svolgimento delle loro funzioni [...]. Tuttavia, non sembra che il dolore e la sofferenza fossero inflitti intenzionalmente al ricorrente allo scopo, ad esempio, di fargli confessare un crimine o spezzare la sua resistenza fisica e morale. Inoltre, le lesioni sono state provocate in un lasso di tempo breve, nel corso di un'operazione di polizia per l'arresto di sospetti criminali, a quanto pare accompagnata da forti tensioni [...]. In simili circostanze, la Corte conclude che i maltrattamenti denunciati fossero sufficientemente gravi da essere ritenuti inumani, ma che non si possano qualificare come tortura»	Corte EDU – <i>Egmez v Cyprus</i> , ricorso n. 30873/96
Corte EDU	<i>N v Finland</i> Ricorso n. 38885/02 26/07/2005	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro il <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU. <b>Non refoulement</b> – Protezione contro i rischi – Capacità e volontà <b>Capacità e volontà dello Stato di fornire protezione contro il rischio di maltrattamenti in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 164:</b> «Il caso del ricorrente differisce da H.L.R. contro Francia, in quanto gli elementi di prova forniti alla Corte confermano le sue affermazioni sul fatto di aver lavorato nel DSP, aver fatto parte del cerchio ristretto di collaboratori del Presidente Mobutu e aver partecipato a diverse operazioni nelle quali i dissidenti considerati una minaccia per il Presidente venivano presi di mira a fini di intimidazione, detenzione e possibile esecuzione [...]. In simili circostanze, c'è motivo di ritenere che la situazione del ricorrente potrebbe essere peggiore di quella della maggior parte degli altri ex sostenitori di Mobutu, e che le autorità non avrebbero necessariamente la capacità, né la volontà, di proteggerlo nei confronti delle minacce riportate».	Corte EDU – <i>HLR v France</i> , ricorso n. 24573/94
Corte EDU	<i>Niedzwiecki v Germany</i> Ricorso n. 58453/00 25/10/2005	Sentenza della Corte EDU sul divieto di discriminazione ai sensi dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU. Discriminazione – Prestazioni sociali – Permessi di soggiorno <b>Discriminazione nell'accesso alle prestazioni sociali in base al tipo di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 14 CEDU:</b> «33. La Corte non è chiamata a decidere in generale in che misura sia giustificato operare distinzioni, nel campo delle prestazioni sociali, tra titolari di categorie diverse di permessi di soggiorno. Piuttosto, deve limitarsi a valutare se la legge tedesca sugli assegni familiari applicata nel caso di specie abbia violato i diritti del ricorrente ai sensi della Convenzione. A tale proposito, la Corte fa presente la decisione della Corte costituzionale federale concernente lo stesso argomento, pronunciata dopo la chiusura del procedimento oggetto del presente ricorso [...]. Come la Corte costituzionale federale, anche la Corte EDU non rileva motivi sufficienti che giustifichino un diverso trattamento in materia di assegni familiari tra cittadini stranieri in possesso o privi di un permesso di soggiorno permanente. Ne consegue che vi è stata una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione».	
Corte EDU	<i>Okpiz v Germany</i> Ricorso n. 59140/00 25/10/2005	Sentenza della Corte EDU sul divieto di discriminazione ai sensi dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU. Discriminazione – Prestazioni sociali – Permessi di soggiorno <b>Discriminazione nell'accesso alle prestazioni sociali in base al tipo di permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 14 CEDU:</b> «34. La Corte non è chiamata a decidere in generale in che misura sia giustificato operare distinzioni, nel campo delle prestazioni sociali, tra titolari di categorie diverse di permessi di soggiorno. Piuttosto, deve limitarsi a valutare se la legge tedesca sugli assegni familiari applicata nel caso di specie abbia violato i diritti del ricorrente ai sensi della Convenzione. Come la Corte costituzionale federale nei casi pilota [...], anche la Corte EDU non rileva motivi sufficienti che giustifichino un diverso trattamento in materia di assegni familiari tra cittadini stranieri in possesso o privi di un permesso di soggiorno permanente. Ne consegue che vi è stata una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione».	
Corte EDU (Grande Camera)	<i>Jalloh v Germany</i> Ricorso n. 54810/00 11/07/2006	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro la proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU. Tortura o trattamenti inumani – Distinzione – Infamia speciale della tortura <b>Distinzione tra tortura e trattamenti inumani ai sensi dell'articolo 3 CEDU e infamia speciale della tortura, punti 103-107:</b> «103. Nel determinare se alla luce di questi principi il procedimento penale nei confronti del ricorrente si possa considerare equo, la Corte rileva anzitutto che le prove ottenute mediante la somministrazione di emetici al ricorrente non sono state raccolte "illegittimamente" in violazione del diritto nazionale. [...] 104. La Corte ha stabilito sopra che il ricorrente è stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti contrari alle disposizioni sostanziali dell'articolo 3 quando gli sono stati somministrati emetici per costringerlo a rigurgitare le droghe che aveva ingerito. Gli elementi di prova utilizzati contro il ricorrente nel procedimento penale sono stati quindi ottenuti come diretto risultato della violazione di uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione. 105. Come rilevato sopra, l'uso di prove ottenute in violazione dell'articolo 3 in procedimenti penali solleva seri dubbi in merito all'equità degli stessi procedimenti. Nel caso di specie, la Corte non ha riscontrato che il ricorrente avesse subito torture. [...] 106. Benché al trattamento al quale è stato sottoposto il ricorrente non si possa attribuire l'infamia speciale riservata agli atti di tortura, ha comunque raggiunto il livello minimo di gravità rientrando nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 3. Non si può escludere che nelle circostanze di fatto di un caso particolare, l'uso di prove ottenute con maltrattamenti intenzionali non equivalenti a torture rendano iniquo il processo contro la vittima, a prescindere dalla gravità del presunto reato, dal peso attribuito alle prove e dalle opportunità offerte alla vittima di contestarne l'ammissione e l'utilizzo nel processo. 107. Nella fattispecie, la questione generale sul fatto che l'uso di prove ottenute mediante un atto qualificato come trattamento inumano e degradante renda automaticamente iniquo il processo può restare aperta. La Corte rileva che, anche se le autorità non avevano intenzione di infliggere dolore e sofferenza al ricorrente, le prove sono state ottenute mettendo in atto una misura contraria a uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione [...]».	

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	<p><i>Mubianzila Mayeka and Kaniki Mitunga v Belgium</i> Ricorso n. 13178/03 12/10/2006</p>	<p>Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro la proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU. Tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti – Minori – Privazione della libertà</p> <p><b>Tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti consistenti nella riduzione di minori stranieri, punti 55 e 58:</b> «55. La posizione della seconda ricorrente era caratterizzata dalla sua giovanissima età, dal fatto di essere un'immigrata clandestina in un paese straniero e di non essere accompagnata dalla famiglia dalla quale era stata separata, cosicché effettivamente era abbandonata a sé stessa. Si trovava quindi in una situazione di estrema vulnerabilità. In considerazione del carattere assoluto della protezione offerta dall'articolo 3 della Convenzione, è importante tenere presente che è questo il fattore decisivo che prevale sulle considerazioni relative allo status di immigrata clandestina della seconda ricorrente. Quest'ultima rientrava incontestabilmente nella categoria dei membri più vulnerabili della società, nei confronti dei quali lo Stato belga è tenuto a prendere misure adeguate per garantire assistenza e protezione nell'ambito dei propri obblighi positivi ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. [...] 58. La Corte ritiene che le misure prese dalle autorità belghe – informare la prima ricorrente in merito alla situazione, fornirle un numero telefonico per chiamare la figlia, nominare un avvocato per assistere la seconda ricorrente e contattare le autorità canadesi e l'ambasciata belga a Kinshasa – non fossero neppure lontanamente sufficienti per rispettare l'obbligo dello Stato belga di farsi carico della seconda ricorrente. Inoltre, lo Stato aveva a disposizione una serie di strumenti. La Corte non ha dubbi che la detenzione della seconda ricorrente nelle condizioni sopra descritte le abbia provocato un notevole disagio; né era possibile che le autorità che hanno ordinato la sua detenzione non fossero consapevoli dei gravi effetti psicologici che avrebbe avuto su di lei. Secondo il parere della Corte, la detenzione della seconda ricorrente in simili condizioni ha dimostrato una mancanza di umanità tale da equivalere a un trattamento inumano».</p>	<p>Corte EDU – <i>Chahal v the United Kingdom</i>, ricorso n. 24414/93 Corte EDU – <i>Hilal v the United Kingdom</i>, ricorso n. 45276/99 Corte EDU – <i>Tij v the United Kingdom</i>, ricorso n. 43844/98 Corte EDU – <i>HLR v France</i>, ricorso n. 24573/94</p>
Corte EDU	<p><i>Salah Sheekh v the Netherlands</i> Ricorso n. 1948/94 11/01/2007</p>	<p>Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro il <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU.</p> <p><i>Non refoulement</i> – Protezione all'interno del paese d'origine – Rischio derivante da soggetti non statuali – Protezione da soggetti non statuali – Protezione dei clan</p> <p><b>Requisiti per il trasferimento interno in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 141 e 145:</b> «141. Nel documento di sintesi del gennaio 2004 e nella nota del novembre 2005, l'UNHCR dichiara la propria opposizione al rientro forzato dei richiedenti asilo respinti verso zone della Somalia delle quali non sono originari, sottolineando che in Somalia non è disponibile l'alternativa della fuga interna [...]. L'articolo 3, in quanto tale, non osta a che gli Stati contraenti facciano affidamento sull'esistenza di un'alternativa di fuga interna nel valutare l'asserzione di un individuo circa il fatto che in caso di ritorno nel suo paese d'origine sarebbe esposto al rischio reale di essere sottoposto a trattamenti vietati da tale disposizione [...]. Tuttavia, la Corte ha già stabilito che il respingimento indiretto di uno straniero verso un paese intermedio lascia impregiudicata la responsabilità dello Stato contraente di espulsione di garantire che la persona non sia esposta a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione in conseguenza della decisione di espulsione [...]. La Corte non vede motivi per giungere a una diversa conclusione quando l'espulsione, come nel caso di specie, non avviene verso un paese intermedio, bensì verso una particolare regione del paese d'origine. Secondo la Corte, a titolo di presupposto per un'alternativa di fuga interna devono sussistere determinate garanzie: la persona da espellere deve essere in grado di recarsi nell'area interessata, esservi ammessa e insediarsi, altrimenti può sorgere un problema ai sensi dell'articolo 3, a maggior ragione se in mancanza di tali garanzie esiste la possibilità che la persona espulsa finisca in una zona del paese d'origine in cui può essere oggetto di maltrattamenti. [...] 145. Occorre pertanto valutare se, qualora dovesse finire in zone della Somalia diverse dal Somaliland o dal Puntland, il ricorrente correrrebbe un rischio reale di essere esposto a trattamenti contrari all'articolo 3. In tale contesto, la Corte è consapevole del fatto che il governo non giudica "relativamente insicure" determinate aree della Somalia a causa del possibile rischio per le persone di subire trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione, bensì a causa di una situazione generale tale per cui, secondo il parere del ministro dell'immigrazione e dell'integrazione, un ritorno in quelle aree costituirebbe una misura eccezionalmente "rigorosa".</p> <p><b>Rischi provenienti da soggetti non statuali ed esistenza della protezione nei confronti di tali rischi in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 137 e 147:</b> «137. Perché possa essere fatto rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. Questa valutazione è relativa e dipende dalle circostanze del caso [...]. Tenuto conto dell'assolutezza del diritto sancito, l'articolo 3 della Convenzione può trovare applicazione anche in caso di pericolo proveniente da persone o gruppi di persone non collegate alla funzione pubblica. Tuttavia, occorre dimostrare che il rischio esiste realmente e che le autorità dello Stato di destinazione non sono in grado di ovviarvi con una tutela adeguata [...]. [...] 147. Mentre le autorità dei Paesi Bassi erano del parere che i problemi incontrati dal ricorrente si dovessero considerare una conseguenza della situazione di generale instabilità, nella quale bande criminali frequentemente e arbitrariamente compivano atti intimidatori e minacciavano le persone [...], la Corte ritiene che questo non sia sufficiente per escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 3 il trattamento inflitto al ricorrente. Come indicato sopra [...], l'esistenza dell'obbligo di non espellere non dipende dal fatto che il rischio del trattamento derivi da fattori che implicano la responsabilità, diretta o indiretta, delle autorità del paese ricevente, e l'articolo 3 può quindi applicarsi anche in situazioni nelle quali il pericolo proviene da persone o gruppi di persone che non sono funzionari pubblici [...]. Ciò che rileva in questo contesto è se il richiedente abbia potuto ottenere protezione contro gli atti perpetrati a suo danno e chiedere riparazione. La Corte ritiene che non sia stato così».</p> <p><b>Protezione dei clan nel paese d'origine in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 139:</b> «[...] La Corte ha ricevuto e ha ottenuto una notevole quantità di informazioni relative alla situazione nel Somaliland e nel Puntland, dalle quali risulta che questi territori in generale sono indubbiamente più stabili e pacifici rispetto alla Somalia centrale e meridionale. Ciononostante, esiste una notevole differenza tra la situazione di persone originarie di quelle zone, che possono contare su legami di clan e/o familiari, e persone provenienti da altre zone della Somalia che quindi non hanno simili legami nel Somaliland o nel Puntland. Sulla base delle informazioni disponibili, la Corte è disposta ad ammettere che l'espulsione verso il Somaliland o il Puntland di un richiedente asilo respinto appartenente al primo gruppo in generale non esporrebbe l'interessato a un rischio reale di subire un trattamento contrario all'articolo 3. Per quanto concerne il secondo gruppo, invece, la Corte non è convinta del fatto che l'importanza della protezione dei clan nelle aree "relativamente sicure" sia diminuita nella misura suggerita dal governo. La Corte rileva a questo proposito che riguardo all'espulsione di un cittadino somalo verso una zona del paese di cui non è originario, l'UNHCR è del parere che "investano un'importanza cruciale considerazioni basate sul sistema di clan prevalente [...]". L'appartenenza a un clan è stata descritta anche come il principale elemento comune di sicurezza personale in tutto il territorio della Somalia [...], e quindi non limitatamente alle aree "relativamente insicure".</p>	<p>Corte EDU</p>

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU (Grande Camera)	<p><i>DH and Others v the Czech Republic</i> Ricorso n. 57325/00 13/11/2007</p>	<p>Sentenza della Corte EDU sulla discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica ai sensi dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 2 del protocollo n. 1.</p> <p>Discriminazione razziale</p> <p><b>Definizione di discriminazione razziale, punti 60-61:</b> «2. Raccomandazione di politica generale n. 7 dell'ECRI: legislazione nazionale contro il razzismo e la discriminazione razziale (adottata dall'ECRI il 13 dicembre 2002) 60. Ai fini di questa raccomandazione sono utilizzate le seguenti definizioni: «9[...] b) "discriminazione razziale diretta": qualsiasi differenza di trattamento fondata su un motivo quale la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, priva di una giustificazione oggettiva e ragionevole. La differenza di trattamento è priva di una giustificazione oggettiva e ragionevole se non persegue un obiettivo legittimo o se non esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito; c) "discriminazione razziale indiretta": i casi in cui un fattore apparentemente neutro come una disposizione, un criterio o una prassi non possa essere agevolmente rispettato da persone appartenenti a un particolare gruppo, o arrechi uno svantaggio [...]», per un motivo quale la razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, salvo che tale fattore abbia una giustificazione oggettiva e ragionevole. Questo vale se si persegue un obiettivo legittimo o se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito. 61. Nell'esposizione dei motivi della raccomandazione, si rileva (punto 8) che le definizioni di discriminazione razziale diretta e indiretta di cui al punto 2, lettera b) e c) della raccomandazione, traggono ispirazione da quelle contenute nella direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e nella direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo».</p>	
Corte EDU (Grande Camera)	<p><i>Saadi c. Italia</i> Ricorso n. 7201/06 28/02/2008</p>	<p>Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro il <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU.</p> <p><i>Non refoulement</i> – Rischio reale – Valutazione <i>ex nunc</i> – Soglia</p> <p><b>Nozione di rischio reale in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 130:</b> «Per verificare l'esistenza di un rischio di maltrattamenti, la Corte deve esaminare le conseguenze prevedibili in caso di rinvio del ricorrente nel Paese di destinazione, tenendo conto della situazione generale nel Paese e delle circostanze specifiche riguardanti l'interessato [...]».</p> <p><b>Rischio reale che richiede la valutazione ex nunc in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 133:</b> «Per ciò che riguarda il momento da prendere in considerazione, ci si deve riferire prioritariamente alle circostanze che lo Stato in causa aveva o doveva conoscere al momento dell'espulsione. Tuttavia, se il ricorrente non è stato estradato o espulso nel momento in cui la Corte esamina il caso, la data da considerare è quella della procedura davanti alla Corte [...] Ugualmente si accede generalmente quando, come nel presente caso, l'espulsione o l'estradizione è ritardata in seguito all'applicazione di una misura provvisoria emessa dalla Corte, conformemente all'articolo 39 del regolamento [...]». Pertanto, se è vero che i fatti storici presentano un interesse in quanto permettono di chiarire la situazione attuale e la sua probabile evoluzione, sono le circostanze presenti ad essere determinanti».</p> <p><b>Soglia implicita nella nozione di rischio reale in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 140:</b> «Per ciò che riguarda la seconda parte delle argomentazioni del governo del Regno Unito in cui si sostiene che, qualora il ricorrente rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale, si devono produrre prove più rigorose per dimostrare il rischio di maltrattamenti [...], la Corte osserva che anche tale approccio non si concilia con il carattere assoluto della protezione offerta dall'articolo 3. In effetti, questo ragionamento riafferma che la protezione della sicurezza nazionale permette di accettare più facilmente, in mancanza di prove rigorose, il rischio di maltrattamenti per l'individuo. La Corte non vede alcuna ragione per modificare, come suggerisce il terzo interveniente, il livello di prova richiesto in materia esigendo, in casi come questo, la dimostrazione che la sottomissione ai maltrattamenti sia "più probabile che improbabile". Riafferma anzi che, perché un allontanamento forzato previsto sia contrario alla Convenzione, la condizione necessaria – e sufficiente – è che il rischio per l'interessato di subire nel Paese di destinazione trattamenti contrari all'articolo 3 sia reale e fondato su motivi seri e accertati [...]».</p>	<p>Corte EDU – <i>Vilvarajah and Others v the United Kingdom</i>, ricorsi nn. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 e 13448/87</p> <p>Corte EDU – <i>Chahal v the United Kingdom</i>, ricorso n. 22414/93</p> <p>Corte EDU – <i>Venkadajalarma v the Netherlands</i>, ricorso n. 58510/00</p> <p>Corte EDU – <i>Mamatkulov and Askarov</i>, ricorsi nn. 46827/99 e 46951/99</p>

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU (Grande Camera)	N v the United Kingdom Ricorso n. 26565/05 27/05/2008	<p>Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro il <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU.</p> <p><i>Non refoulement</i> – Casi medici</p> <p><b>Non refoulement per motivi medici ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 42-45:</b> «42. In sintesi, la Corte osserva che a partire dalla causa D. contro Regno Unito ha applicato coerentemente i principi che seguono. Gli stranieri che sono espulsi in linea di principio non possono rivendicare il diritto di restare nel territorio di uno Stato contraente per continuare a beneficiare di forme di assistenza medica, sociale o di altro tipo fornite dallo Stato di espulsione. Il fatto che, in caso di espulsione dallo Stato contraente, il ricorrente possa andare incontro ad un rilevante deterioramento della propria situazione, ivi compresa la propria aspettativa di vita, non basta, di per sé, a determinare una violazione dell'articolo 3. La decisione di allontanare uno straniero affetto da una malattia fisica o psichica grave verso un paese in cui i mezzi per la cura di tale malattia sono inferiori a quelli disponibili nello Stato contraente può far sorgere una questione alla luce dell'articolo 3, ma solo in casi del tutto eccezionali, quando le ragioni umanitarie che depongono contro tale allontanamento sono imperative. Nel caso D. contro Regno Unito le circostanze eccezionali erano rappresentate dal fatto che il ricorrente era gravemente malato e apparentemente prossimo alla morte, non aveva garanzie di assistenza infermieristica o cure mediche nel suo paese d'origine, né alcun parente desideroso, o in grado, di occuparsi di lui o di fornirgli almeno un'assistenza basilare in termini di cibo, riparo o sostegno sociale. 43. La Corte non esclude che possano esistere altre circostanze del tutto eccezionali nelle quali le considerazioni umanitarie siano ugualmente imperative. Tuttavia, ritiene di dover mantenere la soglia elevata stabilita nel caso D. contro Regno Unito e applicata nella successiva giurisprudenza, che considera corretta in linea di principio, dato che in tali casi l'asserito danno futuro non deriverebbe da un'azione o da un'omissione intenzionale delle autorità pubbliche o di organismi indipendenti dallo Stato, bensì da una malattia sopraggiunta per cause naturali e dalla mancanza di risorse sufficienti per affrontarla nel paese di destinazione. 44. Benché molti dei diritti in essa contenuti presentino implicazioni di natura sociale o economica, la Convenzione è sostanzialmente mirata alla protezione dei diritti civili e politici [...]. Inoltre, è inerente all'intera Convenzione la ricerca di un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della collettività e i requisiti della protezione dei diritti fondamentali dell'individuo [...]. I progressi nella scienza medica, unitamente alle differenze sociali ed economiche tra paesi, comportano che il livello delle cure disponibili nello Stato contraente e nel paese d'origine possa variare in misura considerevole. Data la fondamentale importanza dell'articolo 3 nel sistema della Convenzione, la Corte deve riservare a sé stessa una sufficiente flessibilità per impedire l'espulsione in casi del tutto eccezionali, ma l'articolo 3 non obbliga lo Stato contraente a ridurre tali disparità offrendo assistenza sanitaria gratuita e illimitata a tutti gli stranieri privi del diritto di rimanere nella sua giurisdizione. Una conclusione in senso contrario comporterebbe un onere troppo gravoso a carico degli Stati contraenti. 45. Infine, la Corte osserva che, benché il presente ricorso, così come la maggior parte di quelli sopra citati, riguardi l'espulsione di una persona affetta da una patologia correlata ad AIDS e HIV, si devono applicare gli stessi principi in relazione all'espulsione di una persona affetta da una grave malattia fisica o mentale sopraggiunta per cause naturali che possa provocare sofferenza, dolore e la riduzione dell'aspettativa di vita e richieda cure mediche specialistiche che non sono facilmente disponibili nel paese d'origine del ricorrente o che possono esserlo solo a un costo elevato».</p>	<p>Corte EDU – <i>D v the United Kingdom</i>, ricorso n. 30240/96</p> <p>Corte EDU – <i>Airey v Ireland</i>, ricorso n. 6289/73</p> <p>Corte EDU – <i>Soering v the United Kingdom</i>, ricorso n. 14038/88</p>
Corte EDU	NA v the United Kingdom Ricorso n. 25904/07 17/07/2008	<p>Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro il <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU.</p> <p><i>Non refoulement</i> – Violenza generalizzata – Appartenenza a un gruppo sistematicamente esposto</p> <p><b>Non refoulement in caso di rischio di violenza generalizzata e appartenenza a un gruppo sistematicamente esposto ai sensi dell'articolo 3 della CEDU, punti 115-116:</b> «115. Dal precedente esame della sua giurisprudenza, si desume che la Corte non ha mai escluso la possibilità che una situazione generale di violenza in un paese di destinazione abbia un livello d'intensità sufficiente per implicare che qualsiasi trasferimento in tale paese violerebbe necessariamente l'articolo 3 della convenzione. Tuttavia, la Corte adotterebbe tale approccio solo nei casi più estremi di violenza generale, in cui esista un rischio effettivo di maltrattamenti per il semplice fatto che una persona è esposta a tale violenza al rientro. 116. In via eccezionale, tuttavia, nei casi in cui un ricorrente sostenga di essere membro di un gruppo sistematicamente esposto a una pratica di maltrattamenti, la Corte ha ritenuto che la protezione di cui all'articolo 3 della convenzione entra in gioco allorché il ricorrente dimostri che sussistono motivi seri e accertati di ritenere che la pratica in questione esista e che egli/ella appartenga al gruppo interessato (cfr. la sentenza Saadi/Italia precitata, punto 132). In tali circostanze, la Corte non insiste che il ricorrente dimostri l'esistenza di ulteriori elementi distintivi specifici, se così facendo si renderebbe illusoria la protezione offerta dall'articolo 3. Ciò sarà determinato alla luce del resoconto del ricorrente e delle informazioni sulla situazione nel paese di destinazione per quanto riguarda il gruppo in questione (cfr. la sentenza Salah Sheekh precitata, punto 148). Nella fattispecie, i riscontri della Corte in merito al trattamento del cian Ashraf in determinate zone della Somalia e al fatto che l'appartenenza del ricorrente ai cian Ashraf non fosse in discussione, sono stati ritenuti sufficienti dalla Corte per concludere che l'espulsione avrebbe configurato una violazione dell'articolo 3».</p>	<p>Corte EDU – <i>Saadi</i> contro Italia, ricorso n. 37201/06</p> <p>Corte EDU – <i>Salah Sheekh v the Netherlands</i>, ricorso n. 1948/04</p>



Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	SD c. Grèce Ricorso n. 53541/07 11/06/2009	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro la proibizione di maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 della CEDU dovuti alle condizioni di detenzione e di trattamento degradante. <b>Descrizione di trattamento degradante ai sensi dell'articolo 3 della CEDU, punto 51-53:</b> «51. Anche supponendo che il ricorrente abbia condiviso una stanza relativamente pulita e provvista di acqua calda durante la sua permanenza a Soufii, come ha segnalato la responsabile della sezione greca di Amnesty International in occasione della sua visita del 18 maggio 2007, rimane il fatto che egli è rimasto per due mesi rinchiuso in una baracca prefabbricata, senza la possibilità di uscire all'esterno, senza la possibilità di telefonare e senza poter disporre di coperte e di lenzuola pulite e di sufficienti prodotti per l'igiene. Questi rilievi non sono stati contestati dal governo e sono corroborati dalle varie relazioni fornite alla Corte. Allo stesso modo, al centro di detenzione per gli stranieri dell'Attica (Petrou Ralli) il ricorrente è rimasto confinato per sei giorni nella propria cella, senza la possibilità di fare movimento all'aria aperta. Le condizioni di detenzione in questo centro (quali descritte dal CPT nella relazione redatta in seguito alla visita effettuata nel febbraio 2007) sono, a parere della Corte, inaccettabili. 52. Per quanto riguarda la situazione personale del ricorrente, la Corte osserva che questi aveva subito in Turchia crudeli torture che avevano avuto per lui gravi conseguenze cliniche e psicologiche. Il fatto che ciò sia stato attestato in maniera ufficiale, da parte del Centro medico per la riabilitazione delle vittime di tortura, solo dopo la fine della sua detenzione non cambia tale constatazione. 53. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che le condizioni di detenzione del ricorrente, in quanto rifiugato e richiedente asilo, unite alla durata eccessiva della detenzione in tali condizioni, equivalgono a un trattamento degradante».	Corte EDU – <i>Öcalan v Turkey</i> , ricorso n. 46221/99 Corte EDU – <i>Soering v the United Kingdom</i> , ricorso n. 14038/88
Corte EDU	<i>Al-Saadoon and Mufidhi v the United Kingdom</i> Ricorso n. 61498/08 02/03/2010	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro il <i>non refoulement</i> a fronte del rischio di pena di morte ai sensi degli articoli 2 e 3 CEDU. <i>Non refoulement</i> – Pena di morte <b>Divieto della pena di morte in tutte le circostanze ai sensi degli articoli 2 e 3 CEDU, punti 115 e 120:</b> «115. La Corte prende come punto di partenza la natura del diritto a non essere soggetti alla pena di morte. L'esecuzione giudiziaria implica la distruzione deliberata e premeditata di un essere umano ad opera delle autorità statali. Qualunque sia il metodo di esecuzione, l'estinzione della vita comporta un certo grado di dolore fisico. Inoltre, è inevitabile che il fatto di sapere di dover morire per mano dello Stato susciti un'intensa sofferenza psicologica. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno riconosciuto che l'imposizione e l'esecuzione della pena di morte implicano la negazione dei diritti umani fondamentali. Nel preambolo al protocollo n. 13, gli Stati contraenti si dichiarano «convinti che il diritto di ogni persona alla vita sia un valore fondamentale in una società democratica, e che l'abolizione della pena di morte sia essenziale per la protezione di tale diritto e per il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani». [...] 120. È pertanto evidente che la Grande Camera nella causa <i>Öcalan</i> non ha escluso la possibilità che l'articolo 2 fosse già stato modificato in modo da eliminare l'eccezione che consentiva la pena di morte. Inoltre, come rilevato sopra, la situazione si è evoluta da allora. Tutti gli Stati membri tranne due hanno ormai firmato il protocollo n. 13 e tutti i firmatari tranne tre l'hanno anche ratificato. Queste cifre, unitamente a una prassi coerente degli Stati nel rispettare la moratoria sulla pena capitale, indicano chiaramente che l'articolo 2 è stato modificato nel senso di vietare la pena di morte in tutte le circostanze. In un simile contesto, la Corte non ritiene che la formulazione della seconda frase dell'articolo 2, § 1, continui a impedire di interpretare le parole «pene o trattamenti inumani o degradanti» dell'articolo 3 come riferite anche alla pena di morte [...]».	Corte EDU – <i>Ireland v the United Kingdom</i> , ricorso n. 5310/71 Corte EDU – <i>Jalloh v Germany</i> , ricorso n. 54810/00 Corte EDU – <i>Aksay v Turkey</i> , ricorso n. 21987/93 Corte EDU – <i>Egmez v Cyprus</i> , ricorso n. 30873/96 Corte EDU – <i>Krastanov v Bulgaria</i> , ricorso n. 50222/99 Corte EDU – <i>Selmaoui v France</i> , ricorso n. 25803/94
Corte EDU (Grande Camera)	<i>Güfgen v Germany</i> Ricorso n. 22978/05 01/06/2010	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro la proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU. <b>Maltrattamenti</b> – Gravità minima – Minaccia di tortura – Sofferenza psicologica <b>Gravità minima dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 88:</b> «Perché l'articolo 3 sia applicabile, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di questo livello minimo dipende da tutte le circostanze di specie, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici o mentali e, in taluni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima [...]. Ulteriori fattori comprendono lo scopo per il quale è stato inflitto il trattamento, unitamente all'intenzione o alla motivazione dello stesso [...], così come il suo contesto, quale un'atmosfera di forte tensione e carica emotiva [...]». <b>Minaccia di tortura in quanto sofferenza psicologica che potrebbe equivalere a una tortura ai sensi dell'articolo 3 CEDU:</b> «108. Tenuto conto dei fattori rilevanti per qualificare il trattamento al quale è stato sottoposto il richiedente, la Corte ritiene che le minacce reali e immedie rivolte al richiedente allo scopo di estorcergli informazioni abbiano raggiunto il livello minimo di gravità necessario affinché la condotta contestata rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 3. La Corte ribadisce che secondo la propria giurisprudenza [...], che fa riferimento anche alla definizione di tortura contenuta nell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura [...], e secondo i pareri di altri organismi internazionali di monitoraggio dei diritti umani [...], una minaccia di tortura può equivalere a una tortura, in quanto per sua natura la tortura copre sia il dolore fisico che la sofferenza psicologica. In particolare, la paura della tortura fisica può costituire di per sé una tortura psicologica. Tuttavia, sembra che vi sia ampio consenso, anche da parte della Corte, sul fatto che la valutazione della possibilità che una data minaccia di tortura fisica equivalga o meno a una tortura psicologica o a un trattamento inumano o degradante dipende da tutte le circostanze del caso, ivi compresa, in particolare, la gravità della pressione esercitata e l'intensità della sofferenza psicologica provocata. Mettendo a confronto il caso del richiedente con quelli in cui ha riscontrato l'esistenza di tortura nella propria giurisprudenza, la Corte ritiene che il metodo di interrogatorio al quale è stato sottoposto nella fattispecie fosse sufficientemente grave da equivalere a un trattamento inumano vietato ai sensi dell'articolo 3, ma non evidenziasse il livello di crudeltà richiesto per raggiungere la soglia della tortura».	Corte EDU – <i>Kudla v Poland</i> , ricorso n. 30210/96 Corte EDU – <i>Chapman v the United Kingdom</i> , ricorso n. 27238/95 Corte EDU – <i>Müslim v Turkey</i> , ricorso n. 53566/99
Corte EDU (Grande Camera)	<i>MSS v Belgium and Greece</i> Ricorso n. 30696/09 21/01/2011	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro il <i>non refoulement</i> ai sensi degli articoli 2 e 3 CEDU e la proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3. Trattamento inumano – <i>Non refoulement</i> – Portata degli obblighi ai sensi dell'articolo 3 CEDU. <b>Definizione di trattamento inumano ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punto 220:</b> «La Corte considera il trattamento "inumano" quando è "premeditato, dura ore e provoca lesioni corporali o un'intensa sofferenza fisica o mentale" [...]». <b>Portata degli obblighi ai sensi dell'articolo 3 della CEDU, punto 249:</b> «La Corte ha già ribadito i principi generali riscontrati nella giurisprudenza sull'articolo 3 della Convenzione e applicabili nel caso di specie [...]. Ritiene altresì necessario precisare che l'articolo 3 non si può interpretare nel senso di obbligare le Alte parti contraenti a garantire un alloggio a chiunque della loro giurisdizione [...]. Né l'articolo 3 contiene un obbligo generale di fornire sostegno finanziario ai rifugiati per consentire loro di mantenere un determinato livello di vita [...]».	Corte EDU – <i>Kudla v Poland</i> , ricorso n. 30210/96 Corte EDU – <i>Chapman v the United Kingdom</i> , ricorso n. 27238/95 Corte EDU – <i>Müslim v Turkey</i> , ricorso n. 53566/99





Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	<i>Othman (Abu Qatada) v the United Kingdom</i> Ricorso n. 8139/09 17/01/2012	Sentenza della Corte EDU concernente l'altro il <i>non refoulement</i> ai sensi degli articoli 3 e 6 CEDU. <i>Non refoulement</i> – Flagrante diniego di giustizia <b>Divieto di respingimento per flagrante diniego di giustizia ai sensi dell'articolo 6 CEDU, punti 258 e 260:</b> «258. Il fatto che una decisione di espulsione o estradizione in circostanze in cui il fuggitivo abbia subito o rischi di subire un flagrante diniego di giustizia in uno Stato di destinazione possa sollevare eccezionalmente una questione ai sensi dell'articolo 6 CEDU è sancito nella giurisprudenza della Corte EDU. Tale principio è stato enunciato per la prima volta nella sentenza Soering contro Regno Unito [...] e successivamente confermato dalla Corte in una serie di casi [...]. [...] 260. Vale la pena di notare che, nei ventidue anni trascorsi dalla sentenza Soering, la Corte non ha mai riscontrato che un'espulsione fosse in violazione dell'articolo 6. Questo fatto, combinato con gli esempi forniti al punto precedente, serve a sottolineare il parere della Corte che "il flagrante diniego di giustizia" sia un criterio stringente di iniquità. Un flagrante diniego di giustizia va al di là delle semplici irregolarità o della mancanza di garanzie nei procedimenti giudiziari che potrebbero comportare una violazione dell'articolo 6 se si verificassero all'interno dello stesso Stato contraente. Occorre una violazione dei principi di equo processo garantiti dall'articolo 6 che sia tanto fondamentale da rappresentare un annullamento o una distruzione dell'essenza stessa del diritto garantito da tale articolo».	Corte EDU – <i>Soering v the United Kingdom</i> , ricorso n. 14038/88 Corte EDU – <i>Mamatkulov and Askarov v Turkey</i> , ricorsi nn. 46827/99 e 46951/99 Corte EDU – <i>Al-Saadoon and Mufdhi v the United Kingdom</i> , ricorso n. 61498/08.
Corte EDU	<i>Popov v France</i> Ricorsi nn. 39472/07 e 39474/07 19/01/2012	Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro la proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU. Tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti – Minori – Privazione della libertà <b>Tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti consistenti nella reclusione di minori stranieri, anche se accompagnati dai genitori, punti 91 e 102-103:</b> 91. La Corte osserva che nella fattispecie, come in <i>Muskhadziyeva</i> e altri, i minori ricorrenti erano accompagnati dai genitori nell'intero periodo di detenzione. Rileva, tuttavia, che questo fatto non esenta le autorità dal loro compito di proteggere i minori e prendere misure adeguate nell'ambito dei rispettivi obblighi positivi ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione [...] e che è importante tenere presente che l'estrema vulnerabilità dei minori è il fattore decisivo che prevale sulle considerazioni relative allo status di immigrato clandestino [...]. La direttiva dell'Unione europea concernente l'accoglienza degli stranieri quindi assimila i minori, accompagnati o meno, a una categoria di soggetti vulnerabili che richiedono un'attenzione particolare da parte delle autorità [...]. In effetti, i minori hanno esigenze specifiche, dovute in particolare alla loro età e alla loro mancanza di autonomia, ma anche alla loro condizione di richiedenti asilo. La Corte osserva altresì che la Convenzione sui diritti del fanciullo incoraggia gli Stati a prendere misure adeguate per garantire che un minore che intende ottenere lo status di rifugiato goda di protezione e assistenza umanitaria, che sia solo o accompagnato dai suoi genitori [...] [...] 102. Da quanto precede si evince che le condizioni nelle quali i minori sono stati tenuti per quindici giorni, in un ambiente di adulti caratterizzato da una massiccia presenza di polizia, senza attività per tenerli occupati, in aggiunta al disagio dei genitori, erano manifestamente inadeguate alla loro età. I due minori, una bambina di tre anni e un neonato, si sono trovati in una situazione di particolare vulnerabilità, accentuata dalla detenzione. Tali condizioni di vita hanno inevitabilmente generato una situazione di tensione e ansia, con conseguenze particolarmente traumatiche. 103. Di conseguenza, in considerazione della giovane età dei minori, della durata della detenzione e delle condizioni della loro reclusione in un centro di trattamento, la Corte è del parere che le autorità non abbiano tenuto conto delle inevitabili conseguenze dannose per i minori e conclude che il trattamento riservato ai minori dalle autorità non era compatibile con le disposizioni della Convenzione e superava la soglia di gravità ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione. Si è pertanto configurata una violazione di tale articolo con riferimento ai minori».	Corte EDU – <i>Mushadziyeva et autres c Belgique</i> , ricorso n. 41442/07 Corte EDU – <i>Mublanzila Mayeka e Kaniki Mitunga v Belgium</i> , ricorso n. 13178/03
Corte EDU	<i>SF v Sweden</i> ricorso n. 52077/10 15/05/2012	Sentenza della Corte EDU sul <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU. <i>Non refoulement</i> – Attività <i>sur place</i> <b>Attività <i>sur place</i> in caso di <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 68-69:</b> «68. Passando all'attività <i>sur place</i> e agli incidenti dei ricorrenti dopo il loro arrivo in Svezia, la Corte rileva che dal 2008 hanno costantemente partecipato a un'attività politica sempre più intensa. Le loro fotografie e i loro nomi sono apparsi in diversi siti Internet e in trasmissioni televisive, dove tra l'altro hanno espresso il loro parere su questioni relative ai diritti umani in Iran, criticando il regime iraniano. Hanno assunto ruoli piuttosto rilevanti e il secondo ricorrente è stato il portavoce internazionale nell'ambito di un comitato europeo per il sostegno dei prigionieri curdi e dei diritti umani in Iran. Inoltre, hanno espresso opinioni personali in molti articoli pubblicati in siti Internet curdi di primo piano. La Corte conclude che i ricorrenti hanno partecipato ampiamente a effettive attività politiche e in materia di diritti umani pertinenti per la determinazione del rischio al rientro in Iran. 69. Al fine di stabilire se tali attività esporrebbero i ricorrenti a persecuzione o danno grave in caso di rientro in Iran, la Corte tiene conto delle informazioni pertinenti sull'Iran, come indicato sopra. Le informazioni confermano che le autorità iraniane effettivamente monitorano le comunicazioni via Internet e le critiche al regime all'interno e all'esterno del Paese. Si rileva la presenza di una specifica "cyber unit" di <i>intelligence</i> che individua le critiche al regime in Internet. Inoltre, stando alle informazioni a disposizione della Corte, gli iraniani che rientrano in Iran sono sottoposti a controlli al momento dell'arrivo. Esistono una serie di fattori che indicano che le risorse disponibili potrebbero essere utilizzate per identificare i ricorrenti e, a questo proposito, la Corte ritiene che le attività dei ricorrenti e i presunti incidenti in Iran siano pertinenti. L'arresto del primo ricorrente nel 2003 e il suo passato di musicista e atleta iraniano di spicco contribuiscono ad aumentare il rischio della sua identificazione. Inoltre, i ricorrenti probabilmente sono usciti illegalmente dall'Iran e non possiedono validi documenti di uscita».	

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	Bureš v the Czech Republic Ricorso n. 37679/08 18/10/2012	<p>Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro la proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU in caso di malattia mentale.</p> <p>Maltrattamenti – Particolare vulnerabilità – Persone affette da malattie mentali</p> <p><b>Particolare vulnerabilità delle persone affette da malattie mentali in caso di privazione della libertà e maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 85-87:</b> «85. Nella sua giurisprudenza, la Corte ha riconosciuto la particolare vulnerabilità delle persone affette da malattie mentali, di cui occorre tenere conto nel valutare se il trattamento o la punizione in questione siano incompatibili con i criteri dell'articolo 3 [...] 86. Per le persone private della libertà, qualsiasi ricorso alla forza fisica che non sia strettamente necessario a causa della loro condotta degrada la dignità umana e rappresenta, in linea di principio, una violazione dei diritti stabiliti nell'articolo 3 della Convenzione [...]. Nel contesto della detenzione in un centro di recupero, spetta al governo giustificare l'uso di strumenti di contenzione su una persona detenuta. Per quanto concerne l'uso di cinture di contenzione, la Corte ha riconosciuto che il comportamento aggressivo da parte della persona intossicata può richiedere il ricorso a tali strumenti, purché naturalmente siano effettuati controlli periodici sul benessere dell'individuo immobilizzato. L'applicazione di simili costrizioni tuttavia deve essere necessaria alla luce delle circostanze e la sua durata non deve essere eccessiva [...]. 87. La posizione di inferiorità e impotenza tipica dei pazienti confinati negli ospedali psichiatrici richiede una maggiore vigilanza nel verificare il rispetto della Convenzione. Spetta comunque alle autorità mediche decidere, sulla base delle regole riconosciute della medicina, in merito ai metodi terapeutici da adottare, se necessario con la forza, per preservare la salute fisica e mentale di pazienti che sono totalmente incapaci di decidere per sé stessi e per coloro di cui sono responsabili. In questi casi, si riconosce che in linea di principio sono decisivi i principi consolidati della medicina; in generale, una misura che rappresenta una necessità terapeutica non si può considerare inumana o degradante. La Corte deve comunque accertare che sia stata dimostrata in misura convincente la necessità medica [...]».</p> <p>Sentenza della Corte EDU sul non <i>refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU.</p> <p><i>Non refoulement</i> – Requisiti per la protezione all'interno del paese d'origine</p> <p><b>Requisiti per la protezione all'interno del paese d'origine in caso di non <i>refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 62-64 e 66-67:</b> «62. La Corte ribadisce che l'articolo 3, in quanto tale, non preclude agli Stati contraenti di fare affidamento sull'esistenza di un'alternativa di fuga interna o trasferimento nel valutare la dichiarazione di un individuo sul fatto che in caso di ritorno nel paese d'origine sarebbe esposto/a al rischio reale di subire trattamenti vietati da tale disposizione. Tuttavia, la Corte ha stabilito che il fatto di fare affidamento su tale alternativa lascia impregiudicata la responsabilità dello Stato contraente di espulsione di garantire che il ricorrente non sia esposto a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione in conseguenza della decisione di espulsione. Di conseguenza, a titolo di presupposto per un'alternativa di fuga interna o trasferimento devono sussistere determinate garanzie: la persona da espellere deve essere in grado di recarsi nell'area interessata, accedervi e stabilirvisi, altrimenti può sorgere un problema ai sensi dell'articolo 3, a maggior ragione se in mancanza di tali garanzie esiste la possibilità che la persona espulsa finisca in una zona del paese d'origine in cui può essere oggetto di maltrattamenti [...]. 63. Secondo fonti internazionali, i tre governatori settentrionali – Dahuk, Erbil e Sulaymaniyah – che formano la regione irachena del Kurdistan, o KRI, sono una zona relativamente sicura. Benché si siano verificati incidenti in termini di violenze e minacce, in generale si ritiene che i diritti dei cristiani siano rispettati. Come rilevato da varie fonti, un gran numero di cristiani si è recato nella regione del Kurdistan e vi ha trovato rifugio. 64. Per quanto concerne la possibilità di entrare nella regione irachena del Kurdistan, alcune fonti affermano che i controlli alle frontiere sono spesso incoerenti e variano non solo a seconda del governatorato, ma anche a seconda del posto di controllo [...]. Tuttavia, le difficoltà incontrate da alcuni presso i posti di controllo della regione irachena del Kurdistan non sembrano riguardare i cristiani. Questo aspetto è stato rilevato, tra gli altri, dall'UNHCR. Piuttosto, ai membri del gruppo cristiano è riservato un trattamento privilegiato rispetto ad altre persone intenzionate ad entrare nella regione del Kurdistan. [...] 66. Il trasferimento interno comporta inevitabilmente talune privazioni. Varie fonti hanno confermato che le persone che si trasferiscono nella regione del Kurdistan possono incontrare difficoltà, ad esempio, nel trovare un lavoro e un alloggio adeguato, in particolare se non parlano il curdo. Ciononostante, gli elementi di prova presentati alla Corte suggeriscono che sono disponibili posti di lavoro e che i nuovi insediati hanno accesso all'assistenza sanitaria e al sostegno finanziario e di altro tipo fornito dall'UNHCR e dalle autorità locali. In ogni caso, nulla indica che le condizioni di vita generali nella KRI per un cristiano sarebbero irragionevoli o rappresenterebbero comunque un trattamento proibito dall'articolo 3, né esiste un rischio reale di finire in altre zone dell'Iraq. 67. In conclusione, la Corte ritiene pertanto che il trasferimento nella regione del Kurdistan costituisca un'alternativa praticabile per un cristiano che tema di subire persecuzioni o maltrattamenti in altre parti dell'Iraq. Quindi, la scelta di uno Stato contraente di fare affidamento su una simile alternativa in generale non solleverebbe un problema alla luce dell'articolo 3».</p>	<p>Corte EDU – <i>Keenan v the United Kingdom</i>, ricorso n. 27229/95</p> <p>Corte EDU – <i>Rohde v Denmark</i>, ricorso n. 69332/01</p> <p>Corte EDU – <i>Renalde v France</i>, ricorso n. 5608/05</p> <p>Corte EDU – <i>Krastanov v Bulgaria</i>, ricorso n. 50222/99</p> <p>Corte EDU – <i>Witorko v Poland</i>, ricorso n. 14612/02</p> <p>Corte EDU – <i>Herczegfalvy v Austria</i>, ricorso n. 10533/83</p> <p>Corte EDU – <i>Sufi and Elmi v the United Kingdom</i>, ricorsi nn. 8319/07 e 11449/07</p>
Corte EDU	<p><i>MYH and Others v Sweden</i> Ricorso n. 50859/10 17/06/2013</p>	<p>Sentenza della Corte EDU sul non <i>refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU.</p> <p><i>Non refoulement</i> – Requisiti per la protezione all'interno del paese d'origine</p> <p><b>Requisiti per la protezione all'interno del paese d'origine in caso di non <i>refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 62-64 e 66-67:</b> «62. La Corte ribadisce che l'articolo 3, in quanto tale, non preclude agli Stati contraenti di fare affidamento sull'esistenza di un'alternativa di fuga interna o trasferimento nel valutare la dichiarazione di un individuo sul fatto che in caso di ritorno nel paese d'origine sarebbe esposto/a al rischio reale di subire trattamenti vietati da tale disposizione. Tuttavia, la Corte ha stabilito che il fatto di fare affidamento su tale alternativa lascia impregiudicata la responsabilità dello Stato contraente di espulsione di garantire che il ricorrente non sia esposto a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione in conseguenza della decisione di espulsione. Di conseguenza, a titolo di presupposto per un'alternativa di fuga interna o trasferimento devono sussistere determinate garanzie: la persona da espellere deve essere in grado di recarsi nell'area interessata, accedervi e stabilirvisi, altrimenti può sorgere un problema ai sensi dell'articolo 3, a maggior ragione se in mancanza di tali garanzie esiste la possibilità che la persona espulsa finisca in una zona del paese d'origine in cui può essere oggetto di maltrattamenti [...]. 63. Secondo fonti internazionali, i tre governatori settentrionali – Dahuk, Erbil e Sulaymaniyah – che formano la regione irachena del Kurdistan, o KRI, sono una zona relativamente sicura. Benché si siano verificati incidenti in termini di violenze e minacce, in generale si ritiene che i diritti dei cristiani siano rispettati. Come rilevato da varie fonti, un gran numero di cristiani si è recato nella regione del Kurdistan e vi ha trovato rifugio. 64. Per quanto concerne la possibilità di entrare nella regione irachena del Kurdistan, alcune fonti affermano che i controlli alle frontiere sono spesso incoerenti e variano non solo a seconda del governatorato, ma anche a seconda del posto di controllo [...]. Tuttavia, le difficoltà incontrate da alcuni presso i posti di controllo della regione irachena del Kurdistan non sembrano riguardare i cristiani. Questo aspetto è stato rilevato, tra gli altri, dall'UNHCR. Piuttosto, ai membri del gruppo cristiano è riservato un trattamento privilegiato rispetto ad altre persone intenzionate ad entrare nella regione del Kurdistan. [...] 66. Il trasferimento interno comporta inevitabilmente talune privazioni. Varie fonti hanno confermato che le persone che si trasferiscono nella regione del Kurdistan possono incontrare difficoltà, ad esempio, nel trovare un lavoro e un alloggio adeguato, in particolare se non parlano il curdo. Ciononostante, gli elementi di prova presentati alla Corte suggeriscono che sono disponibili posti di lavoro e che i nuovi insediati hanno accesso all'assistenza sanitaria e al sostegno finanziario e di altro tipo fornito dall'UNHCR e dalle autorità locali. In ogni caso, nulla indica che le condizioni di vita generali nella KRI per un cristiano sarebbero irragionevoli o rappresenterebbero comunque un trattamento proibito dall'articolo 3, né esiste un rischio reale di finire in altre zone dell'Iraq. 67. In conclusione, la Corte ritiene pertanto che il trasferimento nella regione del Kurdistan costituisca un'alternativa praticabile per un cristiano che tema di subire persecuzioni o maltrattamenti in altre parti dell'Iraq. Quindi, la scelta di uno Stato contraente di fare affidamento su una simile alternativa in generale non solleverebbe un problema alla luce dell'articolo 3».</p>	<p>Corte EDU – <i>Sufi and Elmi v the United Kingdom</i>, ricorsi nn. 8319/07 e 11449/07</p>

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	<p><i>DNM v Sweden</i> Ricorso n. 28379/11 27/06/2013</p>	<p>Sentenza della Corte EDU sui <i>non refoulement</i> ai sensi degli articoli 2 e 3 CEDU. <i>Non refoulement</i> – Requisiti per la protezione all'interno del paese d'origine – Clan e tribù. <b>Requisiti per la protezione all'interno del paese d'origine in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU e influenza di clan e tribù, punti 54 e 57:</b> «54. La Corte ribadisce che l'articolo 3, in quanto tale, non preclude agli Stati contraenti di fare affidamento sull'esistenza di un'alternativa di fuga interna o trasferimento nel valutare la dichiarazione di un individuo sul fatto che in caso di ritorno nel paese d'origine sarebbe esposto/a al rischio reale di subire trattamenti vietati da tale disposizione. Tuttavia, la Corte ha stabilito che il fatto di fare affidamento su tale alternativa lascia impregiudicata la responsabilità dello Stato contraente di espulsione di garantire che il ricorrente non sia esposto a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione in conseguenza della decisione di espulsione. Di conseguenza, a titolo di presupposto per un'alternativa di fuga interna o trasferimento devono sussistere determinate garanzie: la persona da espellere deve essere in grado di recarsi nell'area interessata, accedervi e stabilirvisi, altrimenti può sorgere un problema ai sensi dell'articolo 3, a maggior ragione se in mancanza di tali garanzie esiste la possibilità che la persona espulsa finisca in una zona del paese d'origine in cui può essere oggetto di maltrattamenti [...]». 57. Soprattutto, la Corte non è convinta del fatto che gli elementi che le sono stati sottoposti confermino l'affermazione del ricorrente che i parenti della donna dispongono dei mezzi e dei collegamenti per rintracciarlo, ovunque si trovi in Iraq. Al riguardo, la Corte osserva innanzi tutto che le informazioni generali disponibili indicano che le tribù e i clan rappresentano poteri regionali. Quindi, in molti casi, una persona perseguitata da una famiglia o da un clan può ritenersi al sicuro in un'altra zona del paese. In proposito, è anche importante rilevare che l'influenza e il potere delle tribù e dei clan in Iraq variano. Un fattore che può deporre a sfavore della ragionevolezza del trasferimento interno è il fatto che una persona sia perseguitata da un clan o una tribù potente e influente a livello governativo. Tuttavia, se il clan o la tribù in questione non è particolarmente influente, in molti casi un'alternativa di fuga interna può essere ragionevole. Per quanto concerne la famiglia in questione nel caso in esame, non esistono prove del fatto che sia particolarmente influente o potente o che abbia collegamenti con le autorità irachene. Inoltre, il ricorrente è stato attaccato e minacciato dai fratelli della donna e non ha fornito prove del fatto che più persone, ad esempio parenti residenti fuori da Kirkuk, abbiano partecipato alle minacce nei suoi confronti».</p>	<p>Corte EDU – <i>Sufi and Elmi v the United Kingdom</i>, ricorsi n. 8319/07 e 11449/07</p>
Corte EDU (Grande Camera)	<p><i>Vinter e altri c. Regno Unito</i> Ricorsi nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10 09/07/2013</p>	<p>Sentenza della Corte EDU sulla proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU. <i>Non refoulement</i> – Estradizione – Condanna all'ergastolo <b>Ergastolo non riducibile quale potenziale violazione dell'articolo 3 CEDU, punti 104, 106-107, 109 e 119-121:</b> «104. Nella giurisprudenza della Corte è stabilito chiaramente che la scelta di un determinato regime di giustizia penale fatta da uno Stato, ivi compreso il riesame della pena e le modalità di liberazione, non è soggetta in linea di principio al controllo europeo da essa esercitato, purché il sistema adottato non contravenga ai principi della Convenzione [...]». 106. Per gli stessi motivi, gli Stati contraenti devono rimanere liberi anche di infliggere pene perpetue agli adulti autori di reati particolarmente gravi come l'omicidio: farlo non è di per sé vietato dall'articolo 3 né da altre disposizioni della Convenzione e non è incompatibile con quest'ultima [...]. Ciò è ancora più vero nel caso di una pena non obbligatoria ma pronunciata da un giudice indipendente che abbia valutato globalmente le circostanze attenuanti e aggravanti del caso di specie. 107. Tuttavia, come la Corte ha affermato anche nella sentenza <i>Kajfariis</i>, infliggere a un adulto una pena perpetua non riducibile può sollevare una questione dal punto di vista dell'articolo 3 [...]. Da questo principio derivano due punti particolari, ma connessi, che la Corte ritiene necessario sottolineare e riaffermare. 108. In primo luogo, il semplice fatto che una pena della reclusione a vita possa in pratica essere scontata integralmente non la rende una pena non riducibile. Una pena riducibile <i>de jure</i> e <i>de facto</i> non solleva alcuna questione dal punto di vista dell'articolo 3 [...]. 109. In secondo luogo, per decidere se, in un determinato caso, la pena perpetua possa risultare non riducibile, la Corte cerca di stabilire se si possa affermare che un detenuto condannato all'ergastolo abbia delle possibilità di essere liberato. Laddove il diritto nazionale offre la possibilità di rivedere la pena perpetua al fine di commutarla, sospenderla, porvi fine o liberare il detenuto con la condizionale, le esigenze dell'articolo 3 sono soddisfatte [...]. 119. Per i motivi sopra esposti, la Corte considera che, per quanto riguarda le pene perpetue, l'articolo 3 debba essere interpretato nel senso che esige che esse siano riducibili, ossia sottoposte a un riesame che permetta alle autorità nazionali di verificare se, durante l'esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto tali che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione. 120. La Corte sottolinea tuttavia che, tenuto conto del margine di apprezzamento che deve essere accordato agli Stati contraenti in materia di giustizia penale e di determinazione delle pene [...], essa non ha il compito di imporre la forma (amministrativa o giudiziaria) che un tale esame deve assumere. Per lo stesso motivo essa non deve stabilire in quale momento si debba procedere a un tale esame. Ciò premesso, la Corte constata anche che, dagli elementi di diritto comparato e di diritto internazionale prodotti dinanzi ad essa, risulta che vi è una netta tendenza in favore della creazione di un meccanismo speciale che garantisca un primo riesame entro un termine massimo di venticinque anni da quando la pena perpetua è stata inflitta, e poi, successivamente, dei riesami periodici [...]. 121. Di conseguenza, laddove il diritto nazionale non prevede la possibilità di un tale riesame, una pena dell'ergastolo effettivo contravviene alle esigenze derivanti dall'articolo 3 della Convenzione».</p>	<p>Corte EDU – <i>T v the United Kingdom</i> Corte EDU – <i>V v the United Kingdom</i>, ricorso n. 24888/94 Corte EDU – <i>Sawaniuk v the United Kingdom</i>, ricorso n. 63716/00 Corte EDU – <i>Maierano and Others v Italy</i>, ricorso n. 28634/06 Corte EDU – <i>Chorefakis and Chorefakis v Greece</i>, ricorso n. 46846/08</p>

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	<p><i>KAB v Sweden</i> Ricorso n. 886/11 05/09/2013</p>	<p>Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro il <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU. <i>Non refoulement</i> – Requisiti per la protezione all'interno del paese d'origine.</p> <p><b>Requisiti per la protezione all'interno del paese d'origine in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 80-85:</b> «80. Considerando le circostanze del caso di specie, la Corte rileva innanzi tutto che le autorità svedesi non intendono espellere il ricorrente verso Mogadiscio, bensì nel Somaliland, benché non risulti che siano stati presi contatti con le autorità del Somaliland per stabilire se il ricorrente vi possa accedere. Come affermato sopra, secondo la nota di orientamento operativo del Regno Unito e la sentenza della Corte d'appello per la migrazione del 24 febbraio 2011 [...] in generale la situazione nel Somaliland è considerata relativamente sicura [...] 81. La Corte ribadisce che l'articolo 3, in quanto tale, non preclude agli Stati contraenti di fare affidamento sull'esistenza di un'alternativa di fuga interna. Tuttavia, devono sussistere determinate garanzie: la persona interessata deve potersi recare fino all'area in questione, accedere e insediarsi, altrimenti può sorgere un problema ai sensi dell'articolo 3, a maggior ragione se in mancanza di dette garanzie è possibile che la persona espulsa finisca in una zona del paese d'origine in cui può essere oggetto di maltrattamenti [...]. Le stesse considerazioni valgono per la situazione nel caso in esame, nel quale il ricorrente non sarà rinvitato nell'area da cui proviene, bensì direttamente in un'altra zona all'interno del suo paese d'origine, nella fattispecie il Somaliland [...] 82. Con riferimento, in particolare, alla nota di orientamento operativo citata sopra, la Corte rileva che i cittadini somali sarebbero in grado di ottenere l'accesso al Somaliland o al Puntland solo se fossero nati in quelle zone o avessero forti legami di clan nella regione, ossia nel caso di affiliati a clan di maggioranza, collegati al clan Isaaq. Inoltre, secondo gli orientamenti dell'UNHCR in materia di ammissibilità, senza la protezione di un clan sarebbero soggetti a "una minaccia perpetua di espulsione" [...] 83. Il ricorrente appartiene al clan Sheikal e nulla di quanto contenuto nel fascicolo suggerisce che sia in qualche modo affiliato al clan Isaaq nel Somaliland. L'unico legame che il ricorrente sembra avere con la zona in questione è il fatto che almeno uno dei suoi figli vi risiedeva. 84. Secondo il parere della Corte, non è possibile trarre conclusioni dalle informazioni contrastanti presentate dal ricorrente in merito a quali eventuali membri della sua famiglia risiedano attualmente nel Somaliland. Inoltre, anche se il ricorrente avesse dei familiari nel Somaliland, la Corte non è convinta che sarebbe sufficiente per consentirgli di accedere e insediarsi nella zona. [...] Alla luce di altre informazioni disponibili sul paese sopra citate, la Corte conclude che affinché una persona non originaria del Somaliland possa accedere e insediarsi vi occorre un'affiliazione più stretta di quella del ricorrente, come ad esempio un forte legame di clan. 85. Di conseguenza, anche se le autorità svedesi riuscissero a espellere il ricorrente verso il Somaliland, questo non garantirebbe che gli venga consentito di accedere o di insediarsi. Il governo non fornisce informazioni in merito. Sembra dunque che sussista un rischio reale che il ricorrente non abbia alternative, se non quella di recarsi in altre aree della Somalia, come Mogadiscio, la sua città natale».</p>	<p>Corte EDU – <i>Salah Sheekh v the Netherlands</i>, ricorso n. 1948</p>
Corte EDU	<p><i>Bouyid v Belgium</i> Ricorso n. 23380/09 21/11/2013</p>	<p>Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro la proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU presso un posto di polizia.</p> <p>Trattamento degradante – Livello minimo di gravità – Trattamento isolato</p> <p><b>Gravità minima di un trattamento perché sia applicabile l'articolo 3 CEDU, punti 47-52:</b> «47. Tuttavia, perché l'articolo 3 sia applicabile, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di questo livello minimo di gravità è relativa: dipende da tutte le circostanze del caso, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e mentali e, in taluni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima. Ulteriori fattori comprendono lo scopo per il quale è stato inflitto il trattamento, unitamente all'intenzione o alla motivazione dello stesso [...] 48. Di conseguenza, alcune forme di violenza, benché siano condannabili per motivi etici e anche nella maggior parte dei casi – ma non sempre [...] – ai sensi del diritto interno degli Stati contraenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione [...] 49. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno affermato di essere stati entrambi schiaffeggiati mentre si trovavano nel posto di polizia di Saint-Josse-ten-Noode. [...] La Corte tuttavia ritiene che sia inutile pronunciarsi sulla veridicità o meno delle affermazioni dei ricorrenti. A suo parere, anche supponendo che fossero dimostrati, gli atti denunciati dai ricorrenti non costituirebbero nella fattispecie un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione. 50. La Corte precisa innanzi tutto che i funzionari di polizia che picchiano le persone durante gli interrogatori commettono come minimo una violazione deontologica e agiscono con una deplorabile mancanza di professionalità. [...] 51. Nella fattispecie, tuttavia, anche supponendo che vi siano state delle percosse, in entrambi i casi si è trattato di uno schiaffo isolato, inflitto impulsivamente da un funzionario di polizia esasperato dall'atteggiamento irrispettoso e provocatorio dei ricorrenti, senza l'intenzione di ottenere una confessione. Inoltre, pare che vi fosse un clima di tensione tra i membri della famiglia dei ricorrenti e i poliziotti nel loro quartiere. In simili circostanze, anche se uno dei ricorrenti all'epoca aveva solo 17 anni e benché sia comprensibile che, se i fatti sono realmente accaduti come descritto dai ricorrenti, questi ultimi abbiano provato un profondo risentimento, la Corte non può ignorare il fatto che si sia trattato di episodi isolati in una situazione di tensione nervosa e privi di effetti gravi o a lungo termine. A suo giudizio non si può ritenere che atti di questo tipo, seppure inaccettabili, provochino un grado di umiliazione o degradazione sufficiente per configurare una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. In altre parole, nella fattispecie la summenzionata soglia di gravità non è stata comunque raggiunta, cosicché non si pone il problema di una violazione di tale disposizione per motivi di ordine sostanziale o procedurale. 52. La Corte conclude pertanto che nella fattispecie non si è verificata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione».</p>	<p>Corte EDU – <i>Ireland v the United Kingdom</i>, ricorso n. 5310/71</p> <p>Corte EDU – <i>Jalloh v Germany</i>, ricorso n. 54810/00</p> <p>Corte EDU – <i>El Masri v the Former Yugoslav Republic of Macedonia</i>, ricorso n. 39630/09</p> <p>Corte EDU – <i>Campbell and Cosans v the United Kingdom</i>, ricorsi nn. 7511/76 e 7743/76</p> <p>Corte EDU – <i>Costello-Roberts v the United Kingdom</i>, ricorso n. 13134/87</p>

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	BKA v Sweden Ricorso n. 11161/11 19/12/2013	<p>Sentenza della Corte EDU sul <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU.</p> <p><i>Non refoulement</i> – Rischio derivante da soggetti non statuali – Faida</p> <p><b>Non refoulement in caso di rischio derivante da soggetti non statuali (ad es. faida) ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 34 e 42:</b> «34. La valutazione della presenza di motivi di ordine sostanziale per ritenere che il ricorrente sia esposto a un simile rischio reale richiede inevitabilmente che la Corte prenda in esame le condizioni nel paese di destinazione a fronte dei criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione [...]. Tali criteri implicano che, perché l'articolo 3 sia applicabile, il maltrattamento al quale il ricorrente afferma di essere esposto in caso di rimpatrio deve raggiungere un livello minimo di gravità. Questa valutazione è relativa e dipende dalle circostanze del caso [...]. Tenuto conto dell'assolutezza del diritto sancito, l'articolo 3 della Convenzione può trovare applicazione anche in caso di pericolo proveniente da persone o gruppi di persone non collegate alla funzione pubblica. Tuttavia, occorre dimostrare che il rischio esiste realmente e che le autorità dello Stato di destinazione non sono in grado di oviarvi con una tutela adeguata [...].» 42. Passando alla faida familiare contro il ricorrente, la Corte rileva che le affermazioni del ricorrente non sono dimostrate e, per quanto concerne le nuove dichiarazioni sugli avvenimenti del 2012, sono di carattere piuttosto speculativo. Riconoscendo tuttavia che possa essere molto difficile ottenere prove riguardo a simili questioni, la Corte accoglie la valutazione del rischio effettuata dal Tribunale della migrazione e conclude pertanto che il ricorrente è esposto a un rischio di rappresaglie e trattamenti contrari all'articolo 3 ad opera di parenti al suo rientro in determinate zone dell'Iraq, almeno a Baghdad e Diyala, dove si sono svolti i fatti».</p>	Corte EDU – <i>Mamatkulov and Askarov v Turkey</i> , ricorsi nn. 46827/99 e 26951/99 Corte EDU – <i>Hilal v the United Kingdom</i> , ricorso n. 45276/99 Corte EDU – <i>HLR v France</i> , ricorso n. 24573/94
Corte EDU	AA v Switzerland Ricorso n. 58802/12 07/01/2014	<p>Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro il <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU.</p> <p><i>Non refoulement</i> – Attività <i>sur place</i></p> <p><b>Attività <i>sur place</i> in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 40-43:</b> «40. Con riguardo agli oppositori politici del governo sudanese, la Corte ritiene comunque che la loro situazione sia molto precaria. Dalle relazioni per paese e dalla giurisprudenza pertinente di cui sopra [...], risulta evidente che i presunti membri del Movimento di liberazione popolare del Sudan-Nord (SPLM-North), i membri di altri partiti di opposizione, i leader della società civile e i giornalisti sono frequentemente molestati, arrestati, picchiati, torturati e perseguitati dalle autorità sudanesi. [...] 41. Nel caso del ricorrente, la Corte rileva che da diversi anni è membro dell'unità svizzera del Movimento di liberazione del Sudan (SLM). Il governo tuttavia ha contestato l'autenticità delle sue attività. A questo proposito, la Corte ammette che nei casi concernenti attività <i>sur place</i> in generale è molto difficile valutare se una persona sia effettivamente interessata alla causa politica o se invece vi abbia aderito soltanto per creare delle giustificazioni dopo la fuga. In casi analoghi, la Corte ha pertanto tenuto conto di elementi quali il fatto che il ricorrente fosse o meno un attivista politico prima di lasciare il suo paese d'origine, e che avesse svolto o meno un ruolo attivo nel rendere nota al pubblico la sua causa sul diritto di asilo nello Stato convenuto [...]. Nel caso in esame, la Corte ha considerato anche il fatto che il ricorrente avesse aderito all'unità svizzera dell'SLM parecchi anni prima di presentare la sua seconda domanda di asilo, in un momento in cui non avrebbe potuto ancora prevedere che avrebbe presentato una seconda domanda di asilo in Svizzera. Alla luce dell'importanza attribuita dalla Corte all'articolo 3 della Convenzione come indicato sopra [...], e della irreversibilità del danno che può essere causato nel caso si concretizzi il rischio di tortura o di maltrattamenti, la Corte preferisce valutare la domanda del ricorrente sulla base delle attività politiche effettivamente svolte dallo stesso. 42. A questo proposito, la Corte ritiene che le attività politiche del ricorrente siano aumentate di importanza nel corso del tempo, come dimostrato dalla sua nomina a funzionario per i diritti umani dell'unità svizzera dell'SLM e dalla sua partecipazione a incontri internazionali sulla situazione dei diritti umani in Sudan. Tuttavia, la Corte concorda con il governo che il ricorrente abbia mantenuto un profilo politico piuttosto basso. A titolo di esempio, non ha presentato discorsi in occasione di tali conferenze, né ha menzionato la sua attività politica nelle interviste trasmesse sul canale televisivo della Svizzera orientale. La Corte ritiene pertanto che se il ricorrente fosse espulso verso un paese nel quale la situazione degli oppositori politici in termini di diritti umani fosse meno preoccupante rispetto al Sudan, non sarebbe esposto al rischio di trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione a causa delle sue attività politiche. 43. Tuttavia, [...] in Sudan non sono soltanto i leader e i personaggi di alto profilo ad essere esposti al rischio di trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione, ma anche chi è semplicemente sospettato di sostenere movimenti di opposizione. Nel caso dei cittadini sudanesi politicamente attivi all'estero, in particolare coloro che erano stati individuati come affiliati all'SLM in occasione degli incontri internazionali a Ginevra, è stato altresì confermato che erano stati registrati dalle autorità sudanesi [...]. In considerazione della partecipazione del ricorrente agli incontri internazionali sui diritti umani, dove erano presenti rappresentanti del governo sudanese e ai quali solitamente partecipano solo alcuni cittadini di ogni paese, la cui identificazione risulta relativamente facile, nonché della lite del ricorrente con il fratello dell'attuale presidente sudanese, la Corte non può escludere che lo stesso ricorrente, come singolo, abbia attirato l'attenzione del governo sudanese. Poiché il ricorrente ha partecipato ad alcuni degli incontri per conto dell'unità svizzera dell'SLM, la Corte ritiene che il governo sudanese possa quantomeno sospettare che sia affiliato a un movimento di opposizione. La Corte conclude pertanto che sussistono motivi sostanziali per ritenere che il ricorrente possa essere noto al governo sudanese ed esposto al rischio di essere arrestato, interrogato e torturato al momento del suo arrivo all'aeroporto in Sudan. Inoltre, non avrebbe la possibilità di trasferirsi. Di conseguenza, la Corte conclude che l'esecuzione del decreto di espulsione nei confronti del ricorrente darebbe origine a una violazione dell'articolo 3 della Convenzione».</p>	Corte EDU – <i>SF and Others v Sweden</i> , ricorso n. 52077/10 Corte EDU – <i>N v Finland</i> , ricorso n. 38885/02



Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	<p><i>Semikhovostov v Russia</i> Ricorso n. 2689/12 06/02/2014</p>	<p>Sentenza della Corte EDU sulla proibizione di maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU a causa delle condizioni di detenzione. Trattamento inumano – Condizioni di detenzione – Persone disabili</p> <p><b>Condizioni di detenzione nel caso di persone disabili quale potenziale trattamento inumano ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 72, 74 e 86:</b> «72. La Corte ha altresì considerato che laddove le autorità decidano di sottoporre una persona disabile a un regime di detenzione continua, dovrebbero anche dimostrare un'attenzione particolare nel garantire condizioni che rispondano alle speciali esigenze derivanti dalla sua disabilità [...] 74. La Corte ha anche stabilito che la detenzione di una persona disabile in un carcere dove non poteva circolare e, in particolare, non poteva uscire autonomamente dalla propria cella configurava un trattamento degradante [...]. Analogamente, la Corte ha concluso che il fatto che una persona con grave disabilità fisica dovesse fare affidamento sull'assistenza dei propri compagni di cella per utilizzare i servizi igienici, lavarsi e vestirsi o svestirsi, corroborava la sua constatazione che le condizioni di detenzione configurassero un trattamento degradante [...] 86. Alla luce delle considerazioni di cui sopra e dei relativi effetti cumulativi, la Corte afferma che le condizioni di detenzione del ricorrente, tenuto conto della sua disabilità fisica e in particolare della sua incapacità di accedere autonomamente ai vari locali dell'istituto di correzione, tra cui la mensa e i servizi igienici, e in una simile situazione mancanza di un'assistenza organizzata per la sua mobilità all'interno della struttura o le sue attività quotidiane, devono avergli provocato una sofferenza psicologica e fisica inutile ed evitabile, nonché lesiva della sua dignità umana, tale da costituire un trattamento inumano e degradante. Si è pertanto configurata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione».</p>	<p>Corte EDU – <i>Farbtsuhs v Latvia</i>, ricorso n. 4672/02 Corte EDU – <i>Jasinskis v Latvia</i>, ricorso n. 4544/08 Corte EDU – <i>ZH v Hungary</i>, ricorso n. 28937/11 Corte EDU – <i>Vincent v France</i>, ricorso n. 6253/03 Corte EDU – <i>Engel v Hungary</i>, ricorso n. 46857/06</p>
Corte EDU	<p><i>Tali v Estonia</i> Ricorso n. 66393/10 13/02/2014</p>	<p>Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro la proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU in un contesto di privazione della libertà. Trattamento inumano o degradante – Uso della forza strettamente necessario</p> <p><b>Ricorso alla forza fisica non strettamente necessario quale potenziale trattamento inumano o degradante in violazione dell'articolo 3 CEDU (ad es. uso di spray al peperoncino), punti 75-82:</b> «75. La Corte rileva anzitutto di essere consapevole delle difficoltà che gli Stati possono incontrare nel mantenere l'ordine e la disciplina nei penitenziari. Questo vale in particolare nei casi di comportamento indisciplinato di prigionieri pericolosi, una situazione nella quale è importante trovare il giusto equilibrio tra i diritti di detenuti differenti o tra i diritti dei detenuti e la sicurezza degli agenti penitenziari. 76. Nel caso in esame, la Corte ha tenuto conto delle prove fornite dal governo in merito alla pericolosità del ricorrente (le sue condanne per omicidio e tentato omicidio, le aggressioni ad agenti penitenziari e altri detenuti, sanzioni disciplinari e la sua caratterizzazione nei singoli piani d'azione, cfr. punto 6 <i>supra</i>). [...] 77. La Corte osserva che gli agenti penitenziari hanno fatto ricorso a numerose tecniche di immobilizzazione e ad attrezzature speciali nei confronti del ricorrente, utilizzando, oltre alla forza fisica e alle manette, anche spray al peperoncino e un manganello telescopico. La Corte ritiene che le ferite riportate dal ricorrente, come gli ematomi sul suo corpo e il sangue nell'urina [...] indichino che è stato fatto uso della forza nei suoi confronti. [...] 78. Con riguardo alla legittimità dell'uso dello spray al peperoncino contro il ricorrente, la Corte fa riferimento alle preoccupazioni espresse dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ("CPT") rispetto all'uso di simili strumenti nell'attività di contrasto. Secondo il CPT, lo spray al peperoncino è una sostanza potenzialmente pericolosa, che non dovrebbe essere utilizzata in spazi limitati; se in via eccezionale occorre farne uso in spazi aperti, dovrebbero sussistere garanzie chiaramente definite. Lo spray al peperoncino non dovrebbe mai essere utilizzato contro un detenuto già immobilizzato [...]. La Corte rileva inoltre che, benché non sia considerato un'arma chimica e il suo utilizzo sia autorizzato nelle attività di contrasto, lo spray al peperoncino può provocare effetti quali: problemi respiratori, nausea, vomito, irritazione del tratto respiratorio, irritazione agli occhi e ai dotti lacrimali, spasmi, dolore al petto, dermatiti e allergie. In forti dosi può provocare necrosi del tessuto del tratto respiratorio o digestivo, edema polmonare o emorragia interna (emorragia della ghiandola surrenale) [...] Tenuto conto, da un lato, di questi potenziali effetti gravi dell'uso dello spray al peperoncino in uno spazio limitato e, dall'altro, delle attrezzature alternative a disposizione degli agenti penitenziari, come giubbotti antiproiettile, elmetti e scudi, la Corte conclude che le circostanze non giustificassero il ricorso allo spray al peperoncino. [...] 81. [...] Nel caso in esame, la Corte ritiene che non sia stato dimostrato in misura convincente che al termine dello scontro con gli agenti penitenziari il ricorrente – rinchiuso in cella di isolamento – rappresentasse una minaccia per sé stesso e per gli altri tale da giustificare l'adozione di una simile misura. Inoltre, il ricorrente è stato legato al letto di contenzione per un periodo assolutamente non trascurabile e la sua immobilizzazione prolungata deve avergli provocato disagio e sofferenza fisica. 82. In considerazione di quanto precede e dell'effetto cumulativo delle misure prese nei confronti del ricorrente il 4 luglio 2009, la Corte conclude che il ricorrente è stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'articolo 3 della Convenzione».</p>	<p>Corte EDU – <i>Izci v Turkey</i>, ricorso n. 42606/05 Corte EDU – <i>Ali Günes v Turkey</i>, ricorso n. 9829/07 Corte EDU – <i>Oya Ataman v Turkey</i>, ricorso n. 74552/01</p>



Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	AAM v Sweden Ricorso n. 68519/10 03/04/2014	<p>Sentenza della Corte EDU sul <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU.</p> <p><b>Non refoulement</b> – Requisiti per la protezione all'interno del paese d'origine</p> <p><b>Requisiti per la protezione all'interno del paese d'origine in caso di non refoulement ai sensi dell'articolo 3 CEDU, punti 68 e 73:</b> «68. La Corte ribadisce che l'articolo 3, in quanto tale, non preclude agli Stati contraenti di fare affidamento sull'esistenza di un'alternativa di fuga interna o trasferimento nel valutare la dichiarazione di un individuo sul fatto che in caso di ritorno nel paese d'origine sarebbe esposto/a al rischio reale di subire trattamenti vietati da tale disposizione. Tuttavia, la Corte ha stabilito che il fatto di fare affidamento su tale alternativa lascia impregiudicata la responsabilità dello Stato contraente di espulsione di garantire che il ricorrente non sia esposto a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione in conseguenza della decisione di espulsione. Di conseguenza, a titolo di presupposto per un'alternativa di fuga interna o trasferimento devono sussistere determinate garanzie: la persona da espellere deve essere in grado di recarsi nell'area interessata, accedervi e stabilirvisi, altrimenti può sorgere un problema ai sensi dell'articolo 3, a maggior ragione se in mancanza di tali garanzie esiste la possibilità che la persona espulsa finisca in una zona del paese d'origine in cui può essere oggetto di maltrattamenti [...]». [..] 73. Il trasferimento interno comporta inevitabilmente talune privazioni. Varie fonti hanno confermato che le persone che si trasferiscono nella regione del Kurdistan possono incontrare difficoltà, ad esempio, nel trovare un lavoro e un alloggio adeguato, in particolare se non parlano il curdo. Ciononostante, gli elementi di prova presentati alla Corte suggeriscono che sono disponibili posti di lavoro e che i nuovi insediati hanno accesso all'assistenza sanitaria e al sostegno finanziario e di altro tipo fornito dall'UNHCR e dalle autorità locali. In ogni caso, nulla indica che le condizioni di vita generali nella regione del Kurdistan per un arabo musulmano di rito sunnita sarebbero irragionevoli o rappresenterebbero comunque un trattamento proibito dall'articolo 3, né esiste un rischio reale di finire in altre zone dell'Iraq».</p>	Corte EDU – <i>Suffi and Elmi v the United Kingdom</i> , ricorsi nn. 8319/07 e 11449/07
Corte EDU	SAS v France Ricorso n. 43835/11 01/07/2014	<p>Sentenza della Corte EDU concernente il divieto francese di indossare abiti che nascondono il viso ai sensi degli articoli 3, 8, 9, 10 e 11 CEDU, in combinato disposto con l'articolo 14.</p> <p><b>Limitazione a diritti umani fondamentali</b> – Libertà di religione</p> <p><b>Limitazione alla libertà di religione ai sensi dell'articolo 9 CEDU, punti 124-126 e 157-158 (concernenti le restrizioni al velo integrale):</b> «124. Come indicato nell'articolo 9, la libertà di pensiero, coscienza e religione rappresenta uno dei cardini di una "società democratica" ai sensi della Convenzione. Questa libertà, nella sua dimensione religiosa, è uno degli elementi più vitali che contribuiscono a costituire l'identità dei credenti e la loro concezione della vita, ma rappresenta anche un bene prezioso per atei, agnostici, scettici e indifferenti. Da essa dipende il pluralismo, indissociabile da una società democratica e conquistato a caro prezzo nel corso dei secoli. Tale libertà include, tra l'altro, la libertà di seguire o meno un credo religioso e di professare o meno una religione [...]». 125. [...] Tuttavia, l'articolo 9 non tutela qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o da una convinzione e non garantisce sempre il diritto di comportarsi in pubblico secondo quanto dettato dalla propria religione o dalle proprie convinzioni [...]». 126. Nelle società democratiche, dove numerose religioni coesistono all'interno di una stessa popolazione, può essere necessario porre delle limitazioni alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo nell'intento di conciliare gli interessi dei vari gruppi e garantire il rispetto delle convenzioni di ciascuno [...]». Questo si evince dall'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione e dagli obblighi positivi dello Stato di cui all'articolo 1 della Convenzione di garantire a ogni persona sottoposta alla sua giurisdizione i diritti e le libertà ivi enunciati [...]». 157. Di conseguenza, considerando in particolare l'ampiezza del margine di apprezzamento accordato nella fattispecie allo Stato convenuto, la Corte conclude che il divieto imposto in virtù della legge dell'11 ottobre 2010 si può considerare proporzionato all'obiettivo perseguito, segnatamente la preservazione delle condizioni di "convivenza" in quanto elemento della "protezione dei diritti e delle libertà altrui". 158. La limitazione contestata si può pertanto considerare come "necessaria in una società democratica". Questa conclusione vale con riferimento all'articolo 8 e all'articolo 9 della Convenzione».</p>	Corte EDU – <i>Kokkinakis v Greece</i> , ricorso n. 14307/88 Corte EDU – <i>Buscarini and Others v San Marino</i> , ricorso n. 24645/94 Corte EDU – <i>Leyla Sahin v Turkey</i> , ricorso n. 44774/98 Corte EDU – <i>Arrowsmith v the United Kingdom</i> , ricorso n. 7050/75 Corte EDU – <i>Kalaç v Turkey</i> , ricorso n. 20704/92
Corte EDU	Affaire Mugenzi c France Ricorso n. 52701/09 10/07/2014	<p>Sentenza della Corte EDU sul diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU.</p> <p>Rifugiati – Ricongiungimento familiare – Requisiti probatori</p> <p><b>Ricongiungimento familiare di rifugiati e requisiti probatori ai sensi dell'articolo 8 CEDU, punti 54 e 56:</b> «54. La Corte ricorda che l'unità della famiglia è un diritto fondamentale dei rifugiati e che il ricongiungimento familiare è essenziale per consentire a coloro che sono sfuggiti alle persecuzioni di riprendere una vita normale [...]». Essa rammenta altresì di aver riconosciuto anche che la concessione di tale protezione internazionale costituisce una prova della vulnerabilità delle persone interessate [...]. A tale riguardo, essa nota che la necessità per i rifugiati di beneficiare di una procedura di ricongiungimento familiare più favorevole di quella riservata agli altri stranieri è oggetto di un consenso su scala internazionale ed europea, come risulta dal mandato e dalle attività dell'UNHCR, oltre che dalle disposizioni contenute nella direttiva 2003/86/CE dell'Unione europea [...]». 56. [...] La Corte stima utile tener conto delle norme derivanti dagli strumenti internazionali in materia nonché delle raccomandazioni delle organizzazioni non governative (di seguito «ONG») specializzate nei diritti degli stranieri. Essa osserva in primo luogo che la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia raccomanda di considerare le domande di ricongiungimento familiare con flessibilità e umanità. Ritiene importante che il comitato dei ministri e il commissario del Consiglio d'Europa abbiano ribadito e precisato tale obiettivo [...]». Per quanto riguarda gli elementi di prova, la Corte rileva che la direttiva 2003/86/CE dell'Unione europea [...] e diversi testi provenienti da fonti internazionali e da ONG invitano le autorità nazionali a prendere in considerazione «altri mezzi idonei a provare» l'esistenza di vincoli familiari, qualora il rifugiato non sia in grado di fornire documenti ufficiali. L'UNHCR, il Consiglio d'Europa e le ONG sottolineano concordemente l'importanza di ampliare tali elementi di prova [...]»; inoltre, la Cimade ha espresso l'auspicio che le autorità francesi competenti prendano in considerazione i documenti sostitutivi degli atti dello stato civile rilasciati dall'OFPPA, e quelli già controllati dal suddetto Ufficio [...]. Si noti infine che numerose relazioni denunciano le pratiche che ostacolano il ricongiungimento familiare, a causa della lunghezza eccessiva e della complessità della procedura di rilascio dei visti, e insistono sulla necessità di abbreviare i tempi della procedura dimostrando maggiore flessibilità nell'esigere gli elementi di prova attestanti i vincoli familiari [...]».</p>	Corte EDU – <i>Hirsi Jamaa e altri c. Italia</i> , ricorso n. 27765/09

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	<p><i>Affaire Tanda-Muzinga c France</i> Ricorso n. 2260/10 10/07/2014</p>	<p>Sentenza della Corte EDU sul diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU.</p> <p>Rifugiati – Ricongiungimento familiare – Requisiti probatori.</p> <p><b>Ricongiungimento familiare di rifugiati e requisiti probatori ai sensi dell'articolo 8 CEDU, punti 75-76:</b> «75. La Corte ricorda che l'unità della famiglia è un diritto fondamentale dei rifugiati e che il ricongiungimento familiare è essenziale per consentire a coloro che sono sfuggiti alle persecuzioni di riprendere una vita normale (cfr. il mandato dell'UNHCR, precedenti paragrafi 44 e 47). La Corte rammenta altresì di aver pure riconosciuto che la concessione di tale protezione internazionale costituisce una prova della vulnerabilità delle persone interessate [...]. A tale riguardo, nota che la necessità per i rifugiati di beneficiare di una procedura di ricongiungimento familiare più favorevole di quella riservata agli altri stranieri è oggetto di un consenso su scala internazionale ed europea, come risulta dal mandato e dalle attività dell'UNHCR, oltre che dalle disposizioni contenute nella direttiva 2003/86/CE dell'Unione europea [...]. In questo contesto, la Corte stima essenziale che le autorità nazionali tengano conto della vulnerabilità del percorso personale particolarmente difficile del ricorrente, che esaminino con grande attenzione le sue argomentazioni rilevanti per l'esito della controversia, che gli comunichino le ragioni che si oppongono all'attuazione del ricongiungimento familiare e, infine, che delibero senza indugio sulle domande di visto. 76. Da questo punto di vista, la Corte stima utile tener conto degli standard derivanti dagli strumenti internazionali in materia nonché delle raccomandazioni delle organizzazioni non governative (ONG) specializzate nell'ambito del diritto degli stranieri. Essa osserva in primo luogo che la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia raccomanda di considerare le domande di ricongiungimento familiare con umanità e diligenza. Ritiene importante che il comitato dei ministri e il commissario del Consiglio d'Europa abbiano ribadito e precisato tale obiettivo [...]. Per quanto riguarda gli elementi di prova, la Corte rileva che la direttiva 2003/86/CE dell'Unione europea [...] e diversi testi provenienti da fonti internazionali e da ONG invitano a prendere in considerazione «altri mezzi idonei a provare» l'esistenza di vincoli familiari, qualora il rifugiato non sia in grado di fornire documenti ufficiali. L'UNHCR, il Consiglio d'Europa e le ONG sottolineano concordemente l'importanza di ampliare tali elementi di prova [...], e la Cimade ha espresso l'auspicio che le autorità francesi competenti prendano in considerazione i documenti sostitutivi degli atti dello stato civile rilasciati dall'OFPPRA, e quelli già controllati dal suddetto Ufficio [...]. Si noti infine che numerose relazioni denunciano le pratiche che ostacolano il ricongiungimento familiare, a causa della lunghezza eccessiva e della complessità della procedura di rilascio dei visti, e insistono sulla necessità di abbreviare i tempi della procedura dimostrando maggiore flessibilità nell'esigere gli elementi di prova attestanti i vincoli familiari [...].».</p>	Corte EDU – <i>Hirsi Jamaa e altri c. Italia</i> , ricorso n. 27765/09
Corte EDU (Grande Camera)	<p><i>Svinarenko and Slyadnev v Russia</i> Ricorsi nn. 32541/08 e 43441/08 17/07/2014</p>	<p>Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro la proibizione dei maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 CEDU.</p> <p>Trattamento degradante</p> <p><b>Detenzione degli imputati in gabbie di metallo nelle udienze di processi penali durante la custodia cautelare quale potenziale trattamento degradante in violazione dell'articolo 3 CEDU, punti 119-120:</b> «119. Negli ultimi anni la Corte ha esaminato numerosi casi concernenti l'uso di gabbie di metallo nell'aula del tribunale dal punto di vista dell'articolo 3, definendo il trattamento in questione "severo" e "umiliante" [...]. La Corte ha valutato se tale trattamento si potesse giustificare in base a considerazioni relative alla sicurezza nelle circostanze di ogni caso particolare, riguardanti la personalità del ricorrente [...], la natura dei reati di cui era accusato, benché questo elemento non fosse di per sé una giustificazione sufficiente [...], la sua fedina penale [...], il suo comportamento [...] o altre prove dell'esistenza di rischi per la sicurezza in aula o di un rischio di fuga del ricorrente [...]. Inoltre, ha tenuto conto di ulteriori fattori quali la presenza del pubblico e la copertura mediatica del procedimento [...]. 120. L'uso ingiustificato o "eccessivo" di tale misura restrittiva in circostanze particolari ha indotto la Corte a concludere, nei casi di cui sopra, che la detenzione in una gabbia di metallo nell'aula del tribunale configurasse un trattamento degradante. Tuttavia, in un caso la Corte ha concluso a maggioranza che non sussisteva una violazione dell'articolo 3 della Convenzione [...].».</p>	Corte EDU – <i>Ramishvili and Kokhreidze v Georgia</i> , ricorso n. 1704/06 Corte EDU – <i>Ashot Harutyunyan v Armenia</i> , ricorso n. 34334/04 Corte EDU – <i>Piruzyan v Armenia</i> , ricorso n. 33376/07 Corte EDU – <i>Khodorovskiy v Russia</i> , ricorso n. 5829/04 Corte EDU – <i>Khodorovskiy and Lebedev v Russia</i> , ricorsi nn. 11082/06 e 13772/05 Corte EDU – <i>Sarban v Moldova</i> , ricorso n. 3456/05 Corte EDU – <i>Titarenko v Ukraine</i> , ricorso n. 31720/02

Organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
Corte EDU	<p><i>Trabelsi v Belgium</i> Ricorso n. 140/10 04/09/2014</p>	<p>Sentenza della Corte EDU concernente tra l'altro il <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU in caso di estradizione. <i>Non refoulement</i> – Estradizione – Condanna all'ergastolo <b>Estradizione con rischio di ergastolo non riducibile quale violazione dell'articolo 3 CEDU, punti 136-139:</b> «136. La Corte passa ora a trattare la questione centrale del caso di specie, che consiste nello stabilire se, al di là delle assicurazioni fornite, le disposizioni della normativa statunitense che disciplinano le possibilità di riduzione dell'ergastolo e della grazia presidenziale soddisfino i criteri definiti dalla Corte per valutare la riducibilità di una condanna all'ergastolo e la sua conformità all'articolo 3 della Convenzione. 137. Non occorrono lunghe disquisizioni per rispondere a questa domanda: per la Corte è sufficiente constatare che, mentre tali disposizioni indicano l'esistenza di una "prospettiva di rilascio" ai sensi della sentenza <i>Kafkaris</i> – benché si possano esprimere dubbi in merito alla realtà di una tale prospettiva nella pratica – nessuna delle procedure previste comporta un meccanismo di revisione che obblighi le autorità nazionali ad accertare, sulla base di criteri oggettivi prestabiliti, di cui il detenuto era a precisa conoscenza al momento della condanna all'ergastolo, se mentre scontava la pena il detenuto sia cambiato e migliorato in misura tale che la prosecuzione della detenzione non si possa più giustificare in base a legittimi motivi penologici [...]. 138. In queste circostanze, la Corte ritiene che la condanna all'ergastolo che può essere inflitta al ricorrente non si possa descrivere come riducibile ai fini dell'articolo 3 della Convenzione, ai sensi della sentenza <i>Vinter</i> e altri. Esponendo il ricorrente al rischio di un trattamento contrario a tale disposizione, il governo ha chiamato in causa la responsabilità dello Stato convenuto ai sensi della Convenzione. 139. La Corte conclude pertanto che l'estradizione del ricorrente verso gli Stati Uniti d'America configura una violazione dell'articolo 3 della Convenzione».</p>	<p>Corte EDU – <i>Kafkaris v Cyprus</i>, ricorso n. 21906/04 Corte EDU – <i>Vinter e altri</i> contro <i>Regno Unito</i>, ricorsi nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10</p>

## Giurisprudenza nazionale

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
UK Camera dei Lord	<p><i>R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Sivakumaran and Others</i> [1988] 1 AC 958 16/12/1987</p>	<p>Sentenza sull'interpretazione di «timore fondato» di persecuzione nella definizione di rifugiato ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati. Definizione di rifugiato – Timore fondato <b>Definizione di «timore fondato» di persecuzione ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati.</b> Lord Keith of Kinkel: «A mio parere, il requisito che il timore di persecuzione di un ricorrente debba essere ben fondato significa che occorre dimostrare un ragionevole grado di probabilità che, se ritornasse nel suo paese d'origine, sarebbe perseguitato per un motivo indicato nella Convenzione. In <i>R v Governor of Pentonville Prison, ex parte Fernandez</i> [...], questa Camera ha fatto riferimento all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del <i>Fugitive Offenders Act 1967</i> (legge sui colpevoli latitanti), che prevede che una persona sia rimpatriata ai sensi della legge laddove risulti: "che, in caso di rimpatrio, potrebbe essere rinviato a giudizio o condannato, detenuto o privato della libertà personale per motivi di razza, religione, nazionalità o opinioni politiche. Lord Diplock ha affermato [...]: "Miei Lord, tenendo presente la relativa gravità delle conseguenze di una falsificazione delle aspettative della corte in un modo o nell'altro, non ritengo che il criterio dell'applicabilità del punto c) implichi che la corte debba accertare che sia più probabile che improbabile che il latitante sia detenuto o soggetto a limitazioni in caso di rimpatrio. Un minor grado di probabilità, a mio parere, è sufficiente e non contesterò il modo in cui il criterio è stato definito dal magistrato o le espressioni alternative utilizzate dalla <i>Divisional court</i>. "Una ragionevole probabilità", "motivi sostanziali per ritenere", "una seria possibilità". Non vedo differenze significative tra questi diversi modi di descrivere il grado di probabilità della detenzione o limitazione della libertà del latitante in caso di rimpatrio che giustifichi l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 4, paragrafo 1, lettera c) da parte della corte". Ritengo che questo passaggio esprima in modo appropriato il grado di probabilità da accertare affinché il timore di persecuzione sia fondato. Il consulente dell'Alto Commissariato dell'ONU ha presentato un argomento preciso e dettagliato ampliato basato sui lavori preparatori della Convenzione e del protocollo. Le espressioni pertinenti utilizzate in questi documenti, quali "buona ragione" o "motivi ragionevoli" per il timore di persecuzione, presentano problemi di interpretazione simili a quelli concernenti il significato di "timore fondato" nella stessa Convenzione».</p>	<p>UK, Camera dei Lord – <i>R v Governor of Pentonville Prison, ex parte Fernandez</i> [1971] 2 All ER 691, [1971] 1 WLR 987</p>

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
<p>UK Camera dei Lord</p>	<p><i>Islam v Secretary of State for the Home Department Immigration Appeal Tribunal and Another, ex parte Shah, R v</i> [1999] UKHL 20 25/03/1999</p>	<p>Senza sull'interpretazione di «appartenenza a un particolare gruppo sociale» nella definizione di rifugiato ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati. Definizione di rifugiato – Nesso con un motivo indicato nella Convenzione – Mancanza di protezione contro la persecuzione – Discriminazione – Particolare gruppo sociale – Donne <b>Collegamento tra il motivo della persecuzione e la mancanza di protezione contro la persecuzione ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati, Lord Hoffmann:</b> «Un negoziante ebreo è aggredito da una banda organizzata da un concorrente ariano che sfascia il suo negozio, lo malmena e minaccia di rifarlo se il negoziante tiene aperta la sua attività. Il concorrente e la sua banda sono motivati da rivalità d'affari e dal desiderio di regolare vecchi conti personali, ma non avrebbero fatto ciò che hanno fatto se non avessero saputo che le autorità li avrebbero lasciati agire impunemente. E il motivo per il quale potevano contare sull'impunità era che la vittima era un ebreo. È perseguitato per motivi razziali? Di nuovo, a mio parere, la risposta è affermativa. Un elemento essenziale della persecuzione, la mancata protezione da parte delle autorità, si fonda sulla razza. È vero che una risposta alla domanda "perché è stato aggredito?" sarebbe "perché un concorrente voleva che chiudesse la sua attività", ma un'altra risposta, e a mio parere la risposta giusta nel contesto della convenzione, sarebbe "è stato aggredito da un concorrente che sapeva che [il negoziante ebreo] non avrebbe beneficiato di alcuna protezione in quanto ebreo".» <b>Definizione di particolare gruppo sociale ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati in base al concetto di discriminazione, Lord Hoffmann:</b> «[...] il concetto di discriminazione nelle questioni che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali è centrale per la comprensione della Convenzione. Non riguarda tutti i casi di persecuzione, anche se comportano la negazione di diritti umani, bensì la persecuzione basata sulla discriminazione. E nel contesto di un atto in materia di diritti dell'uomo, discriminazione significa operare distinzioni che i principi dei diritti umani fondamentali considerano incoerenti con il diritto di ogni essere umano alla parità di trattamento e al rispetto. [...] Scegliendo di utilizzare il termine generale «determinato gruppo sociale» anziché enumerare specifici gruppi sociali, gli estensori della Convenzione intendevano a mio parere includere qualsiasi gruppo che si possa considerare rientrante negli obiettivi di contrasto alla discriminazione della Convenzione.» <b>Le donne come particolare gruppo sociale ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati, Lord of Craighead:</b> «Elementi probatori indiscussi in questo caso dimostrano che in Pakistan le donne sono discriminate dalla società in cui vivono. Il motivo per il quale le ricorrenti temono di essere perseguitate non è solo che sono donne: è che sono donne in una società che discrimina le donne.»</p>	
<p>UK Tribunale per l'asilo e l'immigrazione</p>	<p><i>Agartha Smith v Secretary of State for the Home Department</i> [2000] UKIAT 00TH02130 09/06/2000</p>	<p>Sentenza concernente tra l'altro l'approccio corretto alla prova della cittadinanza nel contesto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione sui rifugiati. Definizione di rifugiato – Cittadinanza del richiedente <b>Determinazione della cittadinanza di un richiedente lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati, punto 55:</b> «Il Tribunale riassume come segue le sue conclusioni sulle questioni generali sollevate dal presente ricorso: a) nella maggior parte dei ricorsi dinanzi allo <i>Special Adjudicator</i> la nazionalità del ricorrente non è in discussione, come rilevato al punto 87 del Manuale UNHCR del 1979, ma in caso di dubbio la questione deve essere affrontata. Laddove sia chiaramente in discussione, può essere opportuno trattarla come questione preliminare, benché in alcuni casi può darsi che non sia possibile decidere in merito senza aver considerato tutti gli elementi di prova del ricorrente; b) ai fini della conformità all'articolo 1A, paragrafo 2, non è sempre necessario giungere a una conclusione positiva sulla nazionalità (o apolidia), ma occorre comunque cercare di farlo. Nello svolgimento di questo compito, gli <i>Special Adjudicator</i> non dovrebbero trattare un'udienza in materia di asilo come un giudizio sulla nazionalità. Né dovrebbero basarsi troppo rigorosamente su un concetto di gerarchia delle fonti che può essere adatto ai sensi delle norme classiche in materia di prove concernenti questioni di diritto estero e perizie di esperti. Come dimostrano le nostre conclusioni in merito al presente ricorso, dovrebbero attribuire anche il giusto peso alla normativa sulla cittadinanza di uno Stato, in combinato disposto con i principi generali riconosciuti che disciplinano la legge sulla nazionalità. Inoltre, dovrebbero tenere presente che è loro dovere valutare tutti gli elementi di prova, anche se poco rilevanti e insufficienti per soddisfare un organismo sul quale grava la responsabilità di prendere una decisione sulla nazionalità di una persona alla luce di informazioni dettagliate fornite da un richiedente conformemente alle normali procedure di diritto civile; c) laddove, malgrado l'adozione di un approccio flessibile alla determinazione dei fatti, il ricorrente non sia in grado di assolvere l'onere della prova a suo carico per dimostrare la sua nazionalità a causa, a titolo di esempio, della mancanza di elementi di prova anche scarsi, in tal caso gli <i>Special Adjudicator</i> registrano una conclusione negativa in merito alla nazionalità. Una tale conclusione, tuttavia, non deve essere equiparata al riconoscimento di uno status giuridico internazionale: nel diritto internazionale non esiste lo status di "nazionalità ignota"; d) tuttavia, quando non sia possibile evitare una conclusione negativa sulla nazionalità, il compito dello <i>Special Adjudicator</i> non s'intende sempre esaurito a questo punto. Salvo in caso di una totale mancanza di credibilità e sostanza, il giudice dovrebbe proseguire nella valutazione della richiesta del ricorrente, facendo riferimento al paese di persecuzione dichiarato. Un simile approccio estremamente prudentiale, benché non sia strettamente necessario ai sensi della Convenzione, è quello più conforme allo scopo primario di impedire il respingimento di persone con un timore fondato di subire persecuzioni nei confronti delle quali lo Stato non è un grado di proteggerle».</p>	

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
UK Camera dei Lord	<i>Horvath v Secretary of State for the Home Department</i> [2001] AC 489 [2000] UKHL 37 06/07/2000	Sentenza sull'interpretazione di protezione dello Stato in caso di persecuzione ad opera di soggetti non statuali nella definizione di rifugiato ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati. Definizione di rifugiato – Protezione contro la persecuzione – Responsabili non statuali della persecuzione – Misure per impedire la persecuzione <b>Protezione dello Stato in caso di persecuzione ad opera di soggetti non statuali, Lord Hope of Craighead:</b> «Quindi a mio parere, nel contesto di una denuncia di persecuzione ad opera di soggetti non statuali, il termine “persecuzione” implica l'incapacità dello Stato di fornire protezione contro i maltrattamenti o la violenza che la persona subisce per mano dei suoi persecutori. Nel caso in cui la denuncia riguardi una persecuzione perpetrata dallo Stato o da soggetti statuali, il problema ovviamente non si pone. Appare chiaramente auspicabile una protezione surrogata da parte della comunità internazionale. Ma nel caso di una denuncia di persecuzione ad opera di soggetti non statuali, l'incapacità dello Stato di fornire protezione resta comunque un elemento essenziale, che fornisce il collegamento tra persecuzione ad opera dello Stato e persecuzione ad opera di soggetti non statuali, necessario nell'interesse della coerenza dell'intero sistema. [...] In sintesi, ritengo pertanto che l'obbligo di accordare lo status di rifugiato sorga esclusivamente se lo Stato di origine dell'interessato non sia in grado o non sia disposto ad assolvere il compito di proteggere i propri cittadini. A mio parere, ne consegue che, al fine di soddisfare il criterio del timore nel caso di un soggetto non statale, il richiedente lo status di rifugiato è tenuto a dimostrare che la persecuzione che teme di subire è costituita da atti di violenza o maltrattamenti nei confronti dei quali lo Stato non è in grado di fornire protezione o non è disposto a farlo. Il richiedente può avere un timore fondato che la sua vita sia minacciata a causa della carezza, della guerra civile o di atti isolati di violenza o maltrattamenti per un motivo indicato nella Convenzione che possano essere perpetrati nei suoi confronti. Ma il rischio, per quanto grave, e il timore, per quanto fondato, non gli danno diritto allo status di rifugiato. La Convenzione si pone un obiettivo più limitato, circoscritto all'elenco dei motivi indicati nella stessa e al principio di sostituzione».	UK, Corte d'appello di Inghilterra e Galles – <i>Horvath v Secretary of State for the Home Department</i> [2000] INLR 15
UK EWCA	<i>Revenka v Secretary of State for the Home Department</i> [2000] EWCA Civ 500 31/07/2000	Sentenza sulla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di un apolide. Definizione di rifugiato – Apolide – Riconoscimento dello status di rifugiato <b>Apolidi soggetti alle stesse condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, punti 60 e 68:</b> «60. Il testo dell'articolo 1A, paragrafo 2, deve essere interpretato secondo il significato ordinario da attribuire ai suoi termini nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Il tribunale incaricato dell'interpretazione è pertanto autorizzato a fare riferimento agli strumenti internazionali già citati e alla risoluzione adottata nel 1951, rispetto al progetto di protocollo relativo allo status delle persone apolidi in occasione dell'ultima sessione della conferenza dei plenipotenziari, che ha redatto la Convenzione del 1951. Dall'articolo 1A, paragrafo 2, risulta evidente che gli apolidi possono essere rifugiati; è anche evidente che l'esame completo della difficile situazione degli apolidi è stato rinviato. [...] 67. L'articolo 1A, paragrafo 2, dovrebbe essere letto nel suo complesso e, a mio giudizio, definisce un unico criterio per lo status di rifugiato. La ripetizione, nella seconda parte del paragrafo, delle parole “non può o, a causa di tale timore, non vuole” contenute nella prima parte del paragrafo implicava che l'intero paragrafo fosse dettato dalla necessità di accertare un timore fondato di persecuzione in base a un motivo indicato dalla Convenzione. L'esistenza di un timore fondato era considerata un prerequisito per lo status di rifugiato. E significativo che entrambe le categorie, cittadini e apolidi, fossero trattate nello stesso paragrafo e addirittura nella stessa frase. Non posso concludere che, in base all'ordine delle parole nell'ultima parte del paragrafo, si intendesse escludere la necessità del timore nel caso di quella che potrebbe essere un'ampia categoria di persone».	



SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
<p>UK Tribunale per l'asilo e l'immigrazione</p>	<p><i>Gomez (Non-state actors: Acero-Garces disapproved) (Colombia)</i> [2000] UKIAT 00007 24/11/2000</p>	<p>Senza sull'interpretazione di persecuzione per motivi di opinione politica in un contesto di persecuzione ad opera di soggetti non statuali. Definizione di rifugiato – Opinione politica – Responsabili non statuali della persecuzione <b>Interpretazione del concetto di persecuzione per motivi di «opinione politica» in un contesto di persecuzione ad opera di soggetti non statuali ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati, punti 30-46:</b> «30. La necessità di un'interpretazione estensiva del motivo dell'«opinione politica» deriva in parte dal ruolo della Convenzione sui rifugiati nella protezione dei diritti umani fondamentali, tra cui spiccano i diritti alla libertà di pensiero e di coscienza, di opinione ed espressione e di riunione e associazione: A. Grah-Madsen, <i>The Status of Refugees in International Law</i>, 1966 supra n. 5, 227. Questo comporta che anche in contesti in cui il persecutore può essere semplicemente un altro privato, se le sue azioni persecutorie nei confronti di un ricorrente sono motivate dall'intenzione di reprimere le sue convinzioni, l'opinione attribuita si può considerare politica, almeno laddove le autorità statali siano incapaci di garantire una protezione efficace contro tali azioni. [...] 37. Quindi, laddove il persecutore non sia un soggetto statale, ciò che importa è la sua percezione di un'opinione politica sostenuta dalla vittima. 38. Tuttavia, il fatto che anche soggetti statuali non aptamente politici possano attribuire un'opinione politica a nostro parere non giustifica la conclusione che qualsiasi opinione attribuita da un soggetto non statale costituisca un'opinione politica. Come rilevato da J. Hill in un brano già citato tratto da <i>V contro ministro per l'immigrazione e gli Affari multiculturali</i>, il significato di politico è "... più ristretto dell'uso del termine in relazione alla scienza politica, dove può essere esteso a quasi ogni aspetto della società". Anche nel caso di soggetti non statuali quindi non è possibile capire facilmente in che modo le possibili divergenze con chi subisce le loro persecuzioni si potrebbero descrivere come politiche, salvo che loro stessi abbiano o esprimano un'ideologia politica o una serie di obiettivi politici, ossia opinioni che pesano su importanti operazioni di potere del governo nel contesto di una particolare società. Vale a dire che il Tribunale dubita che i motivi di opinione politica indicati nella Convenzione sui rifugiati fossero intesi a coprire i rapporti di potere a tutti i livelli della società. [...] I casi nei quali un individuo è stato riconosciuto come soggetto non statale in grado di attribuire opinioni politiche a quanto pare sono quelli in cui l'individuo effettivamente applica le opinioni politiche dello Stato o di un altro organismo con finalità e obiettivi politici. [...] 40. Oltre alla necessità di adottare una definizione ampia del termine "politico", esiste anche l'esigenza di riconoscere che il termine è malleabile. La natura della politica è tale che i confini tra ciò che è politico e ciò che non lo è variano nel tempo e nello spazio. In <i>Shah e Islam</i>, Lord Hoffman ha precisato che benché nel Pakistan contemporaneo le donne possano costituire un particolare gruppo sociale, questo non significa che lo fossero in qualsiasi luogo o tempo. A nostro parere, i parametri del tempo e del luogo storico sono anche più presenti in relazione ai motivi di opinione politica. Che la definizione dell'aggettivo "politico" debba sempre essere in qualche misura malleabile discende dal fatto che la natura dei rapporti e delle operazioni di potere che costituiscono ciò che è politico variano da società a società. Talvolta l'opinione politica si riscontra in un particolare tipo di espressione o attività, ad esempio indossando abiti occidentali in un paese musulmano fortemente fondamentalista; talvolta non è così. [...] 41. Una delle principali conseguenze del fatto di riconoscere i confini mutevoli di ciò che è politico nelle diverse società è che sarebbe un errore basarsi su distinzioni fisse tra "politico" e "penale". Come affermato in <i>Jerez-Spring contro Canada</i> [1981] 2 F.C. 527 [F.C.A.], la natura "politica" delle azioni o opinioni di un ricorrente deve essere valutata nel contesto del suo paese d'origine. [...] 45. In conseguenza dei confini mutevoli di ciò che è politico in società e periodi diversi non è possibile individuare categorie definite di persone o organismi che si qualificano come entità politiche. La valutazione del possibile motivo dell'opinione politica in un caso particolare dipende molto dalle circostanze individuali. 46. L'approccio di cui sopra spiega anche perché in determinate circostanze una persona che è essa stessa un agente dello Stato, ad esempio un funzionario pubblico o un agente di polizia, può essere a rischio di persecuzione per motivi di opinione politica se le circostanze sono tali per cui attori non statali attribuiscono un'opinione politica contraria alla loro. La decisione se un funzionario pubblico sia a rischio di persecuzione per le sue opinioni politiche non dovrebbe mai essere presa facendo riferimento a un argomento aprioristico basato su una concezione fissa secondo cui a una persona che si trovi in tale posizione può essere imputato unicamente il fatto che svolge il suo lavoro. È sempre necessario valutare se le normali linee di responsabilità politica e amministrativa sono state distorte dalla storia e dagli avvenimenti di quel particolare paese. Questa percezione spiega anche perché la normativa sui rifugiati è arrivata anche a riconoscere che in determinate circostanze la "neutralità" può costituire un'opinione politica. [...]».</p>	<p>Australia, Corte federale – <i>V v Minister for Immigration and Multicultural Affairs</i> [1999] FCA 428 Regno Unito, Camera dei Lord – <i>Shah and Islam</i> [1999] Imm AR 283 Canada, Corte d'appello federale – <i>Jerez-Spring v Canada</i> [1981] 2 FC 527 [FCA] USA, Corte d'appello del Nono circuito – <i>Sanga v INS</i>, 103 F.3d 1482 (9<sup>th</sup> Cir 1997)</p>

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
<p>UK Corte d'appello di Inghilterra e Galles</p>	<p><i>Sepe and Bulbul v Secretary of State for the Home Department</i> [2001] EWCA Civ 681 11/05/2001</p>	<p>Sentenza sull'interpretazione della nozione di persecuzione per motivi di opinione politica nel caso di obiezione di coscienza al servizio militare ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati. Definizione di rifugiato – Opinione politica – Obiezione di coscienza al servizio militare – Obiettore di coscienza parziale <b>Interpretazione di persecuzione per motivi di opinione politica in caso di (parziale) obiezione di coscienza assoluta, che spazio può rimanere per l'obiezione parziale in quanto potenziale motivo per richiedere lo status di rifugiato?</b> Finora non ho discusso la questione se si possa affermare che l'obiezione di coscienza costituisca una posizione politica implicita, ai fini delle categorie di motivi indicati nell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione. Con riguardo a un obiettore assoluto mosso da convinzioni puramente pacifiste, ho qualche difficoltà ad accettare questa idea, per quanto sostenuta da Hathaway e Goodwin-Gill. Avrei pensato che fosse più naturale descrivere la prospettiva del pacifista come una questione di etica personale, piuttosto che di diversa posizione politica, espressa o implicita. Ma si tratta certamente di una questione di credo; e naturalmente, talvolta è una questione di credo religioso. Tuttavia, se non si deve ritenere che il pacifista laico esprima un'opinione politica implicita, la sua posizione non rientra in nessuna delle categorie dell'art. 1A, paragrafo 2. (a mio parere "particolare gruppo sociale" sarebbe poco promettente), diversamente dal pacifista religioso; e per questo motivo non si può candidare per la protezione ai sensi della Convenzione, in qualunque modo si consideri quanto ho altrimenti affermato in merito all'obiezione di coscienza assoluta. In tali circostanze, per quanto mi risulta difficile, ritengo che l'approccio migliore sia quello di interpretare la Convenzione in modo sufficientemente ampio da collocare il pacifismo laico e religioso su un piano di parità ai fini dell'articolo 1A, paragrafo 2; e lo strumento per farlo sarebbe quello di attribuire una caratteristica politica al pacifismo laico. A mio parere, una simile opinione sarebbe sostenuta dal riferimento, nei considerando della convenzione, a "il più ampio esercizio possibile dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", e da autorità quali <i>Zolfagharkhani</i> [1993] 3 CF 540, 550. È certamente sostenuta in seno a questa corte da Hutchison LJ in <i>Adan</i> [1997] 1 WLR 1107, 1127E-F, e dal ragionamento della Corte federale di Australia in <i>V contro ministro dell'Immigrazione</i> [1999] FCA 428, punto 33, sul quale si basa Macdonald nella sua replica. [...] 86. Se, contrariamente alle mie conclusioni, l'attuale stato del diritto può imporre la concessione dello status di rifugiato a un obiettore politico parziale in quanto tale, non mi è affatto chiaro perché si dovrebbe operare una distinzione tra un'opinione politica di base e dignitosa. Non possiamo comprendere, né tanto meno mettere in pratica, la difficile etica della democrazia pluralista senza accettare che il diritto della libertà di pensiero si applica a tutti i tipi di pensiero: stupido, saggio, repulsivo o benigno. Naturalmente esistono opportune limitazioni alla sua pratica o al suo esercizio. Se, a causa delle sue azioni, una persona rientra nell'articolo 1F, è esclusa la possibilità di qualsiasi richiesta di asilo. Ma l'articolo 1F evidentemente non si applica al fatto di rifiutare la chiamata alle armi, quali che siano le convinzioni dell'interessato, che può anche non aver fatto nulla per promuoverle, se non professarle».</p>	<p>Canada, Corte d'appello – <i>Zolfagharkhani v Canada</i> [1993] 3 CF 540 UK, Camera del Lord – <i>R v Secretary of State for the Home Department</i>, ex parte <i>Adan</i> [1997] 1 WLR 1107 Australia, Corte federale – <i>V v Minister for Immigration and Multicultural Affairs</i> [1999] FCA 428</p>
<p>UK Camera dei Lord</p>	<p><i>R v Secretary of State for the Home Department</i>, ex <i>p Sivakumar</i> [2003] UKHL 14 20/03/2003</p>	<p>Sentenza sull'interpretazione della definizione di rifugiato ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati. Definizione di rifugiato – Combinazione di motivi di persecuzione <b>Combinazione di motivi di persecuzione ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati, Lord Roger of Evers, punto 40:</b> «Come da tempo riconosciuto, i persecutori possono agire per più di un motivo. Dyson LJ ha richiamato l'attenzione su questo punto nell'affermare, al punto 22 della sua sentenza presso la corte d'appello [2001] EWCA Civ 1196; [2002] INLR 310, 317, che, il solo fatto che qualcuno fosse stato perseguito per sospetto coinvolgimento in atti violenti di terrorismo, non significava che non fosse stato perseguito per le sue opinioni politiche. In altre parole, avrebbe potuto essere perseguito per entrambi i motivi. Al punto successivo, Dyson LJ ha individuato in una "attenta valutazione del motivo reale della persecuzione" il compito di chi esamina una richiesta di asilo. Sua Eccellenza in tal caso intendeva sottolineare che in molti casi è necessario andare al di là della superficie e individuare il vero motivo di un maltrattamento. Naturalmente, può risultare che vi sia più di un "motivo reale". A titolo di esempio, gli elementi di prova possono dimostrare che il richiedente sia stato maltrattato perché appartenente a un particolare gruppo etnico e perché sospettato di partecipare ad atti terroristici perpetrati dai membri di quel gruppo etnico. Non solo è spesso difficile distinguere tra legittime attività governative di lotta al terrorismo e atti di persecuzione razziale e politica [...], ma in effetti i membri delle forze di sicurezza possono agire per motivi sia legittimi che illegittimi. In tal caso, può essere appropriato dedurre che se rientrasse in patria il richiedente sarebbe soggetto a maltrattamenti per una combinazione di motivi, indicati o meno nella Convenzione. Se così fosse, la persona preposta all'esame della richiesta di asilo concluderà correttamente che il richiedente ha il timore fondato di subire persecuzioni per tale combinazione di motivi».</p>	<p>UK, Corte d'appello di Inghilterra e Galles – <i>Sivakumar v Secretary of State for the Home Department</i> [2001] EWCA Civ 1196; [2002] INLR 310 Australia, Full Court – <i>Paramanathan v Minister for Immigration and Multicultural Affairs</i> (1998) 160 ALR 24</p>

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
UK Corte d'appello di Inghilterra e Galles	<i>Bagdanavicius &amp; Anor, R (on the application of) v Secretary of State for the Home Department</i> [2003] EWCA Civ 1605 11/11/2003	Sentenza concernente tra l'altro l'interpretazione di «timore fondato di persecuzione» e «sufficiente protezione dello Stato» per il riconoscimento dello status di rifugiato. Definizione di rifugiato – Protezione contro la persecuzione – Prevenzione – Circostanze personali del richiedente <b>Protezione contro la persecuzione (prevenzione) e importanza delle circostanze personali del richiedente, punto 55:</b> «[...] 4) Per sufficiente protezione dello Stato ad opera di soggetti statuali e non statuali s'intende la volontà e la capacità da parte dello Stato di destinazione di garantire, in virtù del proprio sistema giuridico, un livello ragionevole di protezione dai maltrattamenti di cui il richiedente asilo ha un timore fondato; Osman, Horvath, Dhima. 5) Di norma, l'efficacia del sistema deve essere giudicata in base alla sua capacità sistemica di scoraggiare e/o prevenire la forma di persecuzione di cui sussiste il rischio, non solo di sanzionare il fatto dopo che è avvenuto; Horvath; Banomova. McPherson e Kinuthia. 6) Malgrado la sufficiente protezione sistemica dello Stato nel paese di destinazione, il richiedente può comunque avere un timore fondato di persecuzione, se può dimostrare che le autorità del suo paese sono, o dovrebbero, essere a conoscenza di circostanze particolari che lo riguardano all'origine del suo timore, ma è improbabile che forniscano la protezione aggiuntiva ragionevolmente richiesta dalla sua particolare situazione; Osman».	Corte EDU – <i>Osman v the United Kingdom</i> , ricorso n. 23452/94 UK, Camera dei Lord – <i>Horvath v Secretary of State for the Home Department</i> [2001] AC 489 UK, Tribunale amministrativo – <i>R(Dhima) v AT</i> [2002] Imm AR 394 UK, Corte d'appello di Inghilterra e Galles – <i>Banomova v Secretary of State for the Home Department</i> [2001] EWCA Civ 807 UK, Corte d'appello di Inghilterra e Galles – <i>McPherson v Secretary of State for the Home Department</i> [2002] INLR 139 UK, Corte d'appello di Inghilterra e Galles – <i>Kinuthia v Secretary of State for the Home Department</i> [2002] INLR 133
FR Consiglio costituzionale	2003-485-DC 04/12/2003	Decisione sulla compatibilità delle modifiche alla legge francese sull'asilo del 25 luglio 1952 (loi n° 52-893) con gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 10 della costituzione francese. Definizione di rifugiato – Protezione interna – Parte consistente del territorio del paese d'origine <b>Requisiti per la protezione interna, ivi compreso l'accesso a una parte consistente del territorio del paese d'origine, punto 17:</b> «Considerando infine che, agli stessi termini di legge, l'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi istruirà la domanda tenendo conto delle condizioni generali prevalenti nella parte interessata del territorio d'origine e della situazione personale del richiedente; che l'Ufficio dovrà tener conto anche del responsabile delle persecuzioni, a seconda che si tratti o meno delle autorità dello Stato; che la fondatezza di ciascuna domanda sarà esaminata individualmente sulla base di tali elementi concreti, valutati alla data in cui l'Ufficio delibererà; che spetterà all'Ufficio, sotto il controllo della Commissione per i ricorsi dei rifugiati, di rifiutare l'asilo per il motivo enunciato al nuovo articolo 2, paragrafo III, terzo comma, della legge del 25 luglio 1952, solo dopo aver accertato che l'interessato possa, in tutta sicurezza, accedere a una parte rilevante del proprio paese d'origine, stabilirvisi e condurvi un'esistenza normale[...]».	UK, Camera dei Lord – <i>R v Immigration Appeal Tribunal and another, Ex p Shah</i> [1999] 2 AC 629
UK Camera dei Lord	<i>In re B Regina v Special Adjudicator, ex parte Hoxha</i> [2005] UKHL 19 10/03/2005	Sentenza concernente, tra l'altro, imperiosi motivi per non tornare a seguito di un cambiamento fondamentale delle circostanze. Definizione di rifugiato – Particolare gruppo sociale – Vittime della tratta <b>Vittime della tratta come particolare gruppo sociale, Baroness Hale of Richmond, punto 37:</b> «Se ciò che temono può equivalere a persecuzione, è per questo Camera ha stabilito che in Pakistan le donne costituivano un particolare gruppo sociale, poiché condividevano caratteristiche immutabili comuni di genere e in quanto gruppo subivano discriminazioni concernenti diritti umani fondamentali; nei confronti delle quali lo Stato non garantiva loro un'adeguata protezione. Il solo elemento della persecuzione non è sufficiente per configurare un gruppo sociale: un gruppo non si qualifica come tale solo per il fatto che i suoi membri sono oggetto di persecuzioni. Tuttavia, le donne che sono state vittime di violenza sessuale in passato sono collegate da una caratteristica immutabile che è indipendente dal loro maltrattamento attuale e al contempo ne è la causa e possono senz'altro costituire un particolare gruppo sociale ai sensi della convenzione».	UK, Camera dei Lord – <i>R v Immigration Appeal Tribunal and another, Ex p Shah</i> [1999] 2 AC 629

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
FR Commissione dei ricorsi dei rifugiati	Mlle A, 487336 29/07/2005	Sentenza sui requisiti per lo status di rifugiato. Definizione di rifugiato – Responsabili non statuali della persecuzione – Mancanza di protezione contro la persecuzione <b>Responsabili non statuali della persecuzione e mancanza di protezione contro la persecuzione:</b> «Considerando che dall'istruttoria risulta che la ricorrente è stata vittima di persecuzioni legate alla sua appartenenza etnica e può fondatamente temere di subirne altre per lo stesso motivo; che queste azioni sono essenzialmente opera di membri del clan Darod, che oggi controllano la regione di Ghedo e fanno parte di clan, sottoclan e fazioni che continuano a lottare per costituire o allargare zone d'influenza all'interno del territorio nazionale; che il governo somalo definito governo federale di transizione, insediato nell'ottobre 2004 e che si riunisce in Kenya, non è attualmente in grado di esercitare efficacemente un potere organizzato nel territorio somalo e, in tali condizioni, di offrire protezione ai 66 membri del clan reer hamar; che nessun'altra autorità, secondo la definizione di cui all'articolo L 713-2 del codice di ingresso e soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo, è in grado di offrire protezione ai membri di questa comunità; che pertanto si può concludere che la signora A. abbia ragione di temere persecuzioni qualora ritorni nel proprio paese d'origine, ai sensi dell'articolo 1, sezione A, punto 2, della convenzione di Ginevra [...]»	
CZ Corte suprema amministrativa	SN v Ministry of Interior, 6 Azs 235/2004-57 21/12/2005	Sentenza concernente l'interpretazione dell'opinione politica come motivo di persecuzione. Definizione di rifugiato – Motivo di persecuzione – Opinione politica <b>Interpretazione dell'opinione politica come motivo di persecuzione, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «L'appartenenza a un partito politico rappresenta un'opportunità per partecipare alla vita pubblica ed esprimere opinioni politiche, ma non è l'unica. Il solo fatto che il richiedente non fosse membro del partito di opposizione, ma solo un suo sostenitore, non induce a concludere che non abbia espresso le proprie opinioni politiche in misura sufficiente, tanto più che in questo paese la semplice partecipazione a manifestazioni organizzate da partiti di opposizione di solito provoca persecuzioni da parte dei rappresentanti del potere statale. Di conseguenza, una delle condizioni è che il richiedente abbia un'opinione politica, sia in grado di presentarla adeguatamente e descriva in modo credibile l'ingiustizia subita per questo motivo».	
UK Camera dei Lord	Januzi v Secretary of State for the Home Department [2006] UKHL 5 15/02/2006	Sentenza sulla ragionevolezza della protezione all'interno del paese d'origine per il riconoscimento dello status di rifugiato. Protezione all'interno del paese d'origine – Avversità eccessive <b>Interpretazione dell'assenza di avversità eccessive come requisito per il trasferimento interno; mancanza del requisito del rispetto dei diritti umani internazionalizzati nel luogo del trasferimento, Lord Bingham of Cornhill, punti 15-21:</b> «15. A mio parere, l'ampio orientamento adottato dalla Corte d'appello in E è preferibile alla regola Hathaway/Nuova Zelanda per una serie di motivi. In primo luogo, non vi è nulla in nessun articolo della Convenzione da cui si possa evincere tale regola con qualsiasi modalità di interpretazione. La Convenzione riguarda i diritti nel paese di asilo di coloro che sono riconosciuti come rifugiati e non è intesa esplicitamente a definire i diritti nel paese di cui hanno la cittadinanza richiedenti asilo che possono essere in grado di trasferirsi all'interno dello stesso paese in un luogo dove non sussista un timore fondato di persecuzioni. 16. Secondo, non è corretto ritenere che l'accettazione di tale regola sia implicita nella Convenzione. È certamente vero, come sottolineano i ricorrenti, che il preambolo della Convenzione invoca la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e mira ad assicurare ai rifugiati il più ampio esercizio possibile dei diritti e delle libertà fondamentali affermati in tali documenti. L'obiettivo della Convenzione è comunque garantire equità e parità di trattamento per i rifugiati nei paesi di asilo, in modo da fornire una protezione efficace contro le persecuzioni per motivi indicati nella Convenzione e non riguarda (a parte le persecuzioni) il livello dei diritti vigenti nel paese di cittadinanza. [...] 17. Terzo, la regola non è indicata nella direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 (GU L 304.12) recante "norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta". Si tratta di uno strumento importante, poiché è vincolante per gli Stati membri dell'Unione europea che, coerentemente con gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione, non potrebbero impegnarsi a rispettare uno standard inferiore a quello richiesto. L'articolo 8, paragrafi 1 e 2, prevede: [...] Questo impone uno standard notevolmente inferiore a quanto previsto dalla regola. 18. Quarto, dalle fonti sopra citate appare evidente che la regola attualmente non è sostenuta da una prassi internazionale uniforme basata su un obbligo giuridico, né dal consenso a livello professionale e accademico che sarebbe necessario per istituire una regola di diritto internazionale consuetudinario: causa Roma Rights (diritti dei Rom) [...], punto 23. 19. Quinto, l'adozione della regola conferirebbe alla Convenzione un effetto che non solo non è voluto, ma è anche anomalo nelle sue conseguenze. Supponiamo che una persona sia sottoposta a persecuzione per motivi contemplati dalla Convenzione nel paese di cui ha la cittadinanza, e che il paese sia povero, le prestazioni sociali limitate, la miseria e le ristrettezze diffuse, il rispetto per i diritti umani scarso. La persona fugge verso un paese ricco dove, in virtù del riconoscimento dello status di rifugiato, godrebbe di tutti i diritti garantiti ai rifugiati in tale paese. Anche se potesse vivere altrove nel suo paese di cittadinanza senza temere persecuzioni, subirebbe comunque tutti gli svantaggi della vita in un paese povero e arretrato. Sarebbe strano se un'eventuale persecuzione conferisse a questa persona il diritto di fuggire, oltre che da tale persecuzione, anche dalle privazioni alle quali è soggetto il suo paese d'origine. Naturalmente sarebbe diverso se la mancanza di rispetto per i diritti umani rappresentasse una minaccia per la sua vita o la esponesse al rischio di trattamenti o pene inumani o degradanti. 20. Intendo pertanto respingere la contestazione dei ricorrenti nei confronti dell'autorità di E e i quattro ricorsi nella misura in cui si basano su tali motivazioni. In considerazione dell'enorme importanza delle decisioni da prendere, è comunque importante che ai decisori sia fornito qualche orientamento sull'approccio alla ragionevolezza e alle avversità eccessive in un simile contesto. Preziose indicazioni si trovano nelle <i>Linee guida sulla protezione internazionale dell'UNHCR</i> , del 23 luglio 2003. Al paragrafo 7, punto II, lettera a), l'analisi della ragionevolezza prevede la domanda "può il richiedente, nel contesto del paese in questione, condurre una vita relativamente normale senza dover far fronte ad avversità eccessive?" e il commento: "In caso contrario, non è ragionevole attendersi che la persona vi si trasferisca". [...] 21. [...] Il decisore, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti per il richiedente e il relativo paese d'origine, deve stabilire se è ragionevole attendersi che il richiedente si trasferisca o se tale scelta comporterebbe avversità eccessive [...].»	UK, Corte d'appello di Inghilterra e Galles – E and another v Secretary of State for the Home Department [2003] EWCA Civ 1032, [2004] QB 531 UK, Camera dei Lord – R (European Roma Rights Centre and Others) v Immigration Officer at Prague Airport and Another (United Nations High Commissioner for Refugees intervening) [2004] UKHL 55, [2005] 2 AC 1



SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/ data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwG 1 C 15.05 18/07/2006	Sentenza sui requisiti per lo status di rifugiato. Definizione di rifugiato – Responsabili non statuali della persecuzione <b>Definizione di responsabili non statuali della persecuzione, punto 23:</b> «Di conseguenza, come giustamente riconosciuto ed esaminato dalla Corte d'Appello, occorre prendere in considerazione anche la persecuzione dei cristiani in Iraq da parte dei musulmani fondamentalisti e di altri terzi privati, inserendola altresì nel quadro della sempre necessaria valutazione complessiva di tutte le minacce rilevanti per l'asilo. Contrariamente all'opinione della convenuta nonché alle posizioni espresse nella giurisprudenza e nella dottrina da essa adottate, stando alla sua formulazione, l'articolo 60, paragrafo 1, quarto periodo, lettera c), della legge in materia di soggiorno (Aufenthaltsgesetz - AufenthG) include già, in tale contesto, tutti i responsabili non statuali senza ulteriori restrizioni, in particolare dunque anche i singoli individui, purché siano responsabili di atti di persecuzione ai sensi del primo periodo».	
UK Camera dei Lord	<i>Secretary of State for the Home Department v K; Fornah v Secretary of State for the Home Department</i> [2006] UKHL 46 18/10/2006	Sentenza sull'interpretazione di «particolare gruppo sociale» ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. Definizione di rifugiato – Particolare gruppo sociale – Genere (art. 10, paragrafo 1, lettera d), DQ) <b>Interpretazione di particolare gruppo sociale come definito nell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ, Lord Bingham of Cornhill, punto 16:</b> «La direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, in vigore dal 10 ottobre 2006, è intesa a definire norme minime tra gli Stati membri sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Nei considerando si riconosce la necessità di norme minime e di criteri comuni per il riconoscimento dello status di rifugiato e una "definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'appartenenza ad un determinato gruppo sociale". La direttiva consente espressamente agli Stati membri di applicare norme più favorevoli rispetto al minimo stabilito. L'articolo 10 dispone [...] [...] Nel suo significato letterale, questa disposizione non è in alcun modo incoerente con la tendenza dell'autorità internazionale. Nel valutare una richiesta basata sull'appartenenza a un particolare gruppo sociale le autorità nazionali devono sicuramente tenere conto delle questioni elencate. Non ho dubbi che si debba ritenere che un gruppo costituisca un particolare gruppo sociale in particolare quando i criteri di cui ai commi i) e ii) sono entrambi soddisfatti. Il comma iii) non mi è del tutto chiaro, ma in parte sembra riguardare un aspetto differente. Se, tuttavia, l'articolo si dovesse interpretare nel senso che un gruppo sociale si può considerare particolare ai fini della Convenzione solo se soddisfa i requisiti di cui a entrambi i commi i) e ii), a mio parere avanza un criterio più stringente rispetto a quanto richiesto dall'autorità internazionale. Nelle sue Osservazioni (Comments) pubblicate sulla direttiva (gennaio 2005) l'UNHCR aderisce all'opinione che i requisiti di cui ai commi i) e ii) si dovrebbero considerare alternativi, prevedendo il riconoscimento di un particolare gruppo sociale laddove uno dei due criteri sia rispettato senza richiedere che siano soddisfatti entrambi. [...]». <b>Collegamento dell'atto di persecuzione con un timore fondato di persecuzione ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati, Lord Bingham of Cornhill, punto 17:</b> «Il testo dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione chiarisce che una persona ha diritto a chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato solo se il trattamento persecutorio di cui ha un giustificato timore presenta un nesso causale con il motivo indicato nella Convenzione sul quale si basa lo stesso richiedente. Non occorre che il motivo sul quale si basa il richiedente sia l'unica ragione, o comunque la ragione principale, della persecuzione ricevuta. È sufficiente che tale motivo sia una ragione effettiva. Non occorre che il trattamento persecutorio sia motivato da ostilità, malvagità o animosità da parte del persecutore, le cui motivazioni professate o apparenti possono anche non essere la ragione vera della persecuzione. Ciò che conta è la ragione vera. Per decidere se sussista un nesso causale, la semplice applicazione del criterio "but for" per stabilire il nesso di causalità è inadeguato: la Convenzione auspica un approccio più sofisticato, adeguato al contesto e che tenga conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti per la fattispecie». <b>Le donne in Sierra Leone come particolare gruppo sociale ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati, Lord Bingham of Cornhill, punto 31:</b> «Discostandosi dalla tesi esposta in seguito, ma con il sostegno dell'UNHCR, la signora Webber ha dichiarato che la seconda ricorrente apparteneva al particolare gruppo sociale delle "donne in Sierra Leone". Questa affermazione deve essere valutata nel contesto della società della Sierra Leone in base a prove indiscutibili e senza ricorrere a generalizzazioni estranee. In base a tali prove, mi pare che sia chiaro che le donne in Sierra Leone sono un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune che in assenza di un cambiamento fondamentale nei costumi sociali è immutabile, vale a dire una posizione di inferiorità sociale rispetto agli uomini. La società le percepisce come inferiori. Questo vale per tutte le donne, quelle che accettano o accolgono volontariamente la loro posizione di inferiorità e quelle che non lo fanno. In questo modo il gruppo non viene definito con riferimento alla persecuzione denunciata: è una caratteristica che esisterebbe anche se la MGF non fosse praticata, benché si tratti di un'esperienza estrema e molto crudele del dominio maschile. È irrilevante che in Sierra Leone la MGF sia effettuata da donne: era lo stesso in Camerun (GZ, supra) e talvolta in Nigeria (RRT N97/19046, supra), ma non ha inficiato la domanda di asilo della richiedente. [...] Esiste una caratteristica comune di integrità. Queste donne sono percepite dalla società come un gruppo distinto. E non è un gruppo definito dalla persecuzione: sarebbe un gruppo riconoscibile anche se la MGF fosse interamente volontaria, non praticata a forza o in conseguenza della pressione sociale». <b>Interpretazione di particolare gruppo sociale, Baroness Hale of Richmond, punto 110:</b> «Non può fare alcuna differenza che sia praticata da donne su donne e ragazze. Spesso chi è già stato perseguitato perpetuerà la persecuzione nelle generazioni successive [...]».	



SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
UK Tribunale per l'asilo e l'immigrazione	AB ( <i>Protection – criminal gangs – internal relocation</i> ) Jamaica CG [2007] UKAIT 00018 22/02/2007	<p>Senza sulla sufficiente protezione contro la persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.</p> <p>Definizione di rifugiato – Protezione contro la persecuzione (art. 7, DQ)</p> <p><b>Definizione di sufficiente protezione contro la persecuzione ai sensi dei regolamenti UK SI 2006/2525 e per estensione, articolo 7, DQ, punto 143:</b> «Primo, nei ricorsi in materia di asilo le dichiarazioni in merito alla sufficiente protezione non riguardano il fatto che la protezione si possa garantire universalmente – ossia a tutti i cittadini senza eccezioni. Come denota la formulazione del regolamento 4 dei regolamenti sulla protezione (e l'articolo 7 della direttiva qualifiche) riguardano il sistema di protezione e se sia possibile "in generale" fornire una protezione nell'ambito dello stesso. Secondo, il criterio di valutazione della protezione è pratico. Ai fini di una protezione efficace non occorre che esista una garanzia assoluta di protezione; una protezione efficace non equivale all'eliminazione di tutti i rischi. Terzo, il criterio è incentrato sul fatto che la protezione all'interno dello Stato sia di fatto disponibile: la protezione può essere offerta in generale senza limitazioni concernenti il tipo o la forma di protezione o le sue fonti, salvo per il requisito di un sistema giuridico effettivo. Mentre, come sottolinea la formulazione del regolamento 4, la capacità di offrire protezione richiede la presenza di un sistema giuridico effettivo, non sussiste il requisito che i reati gravi siano mantenuti per la maggior parte [sic] al di sotto di un livello specifico. Poiché i livelli record dei reati sono una caratteristica frequente di molti Stati democratici di primo piano, sarebbe sorprendente che la capacità delle autorità di offrire protezione in quegli Stati fosse confutata semplicemente con riferimento all'aumento vertiginoso dei reati. Inoltre, benché preveda misure deterrenti (individuare, perseguire penalmente e punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave) il criterio non limita al diritto penale la protezione offerta dal sistema giuridico: questo è importante perché, come osservano Sedley e Arden LJ, anche il diritto civile (ad esempio le ordinanze restrittive) svolge un ruolo nel sistema generale di protezione. Ciascuna di queste osservazioni è importante da tenere presente nel contesto giamaicano. Quarto, come rilevato da Auld LJ al punto 6 di <i>Bagdanavicius</i>: "Malgrado la sufficiente protezione sistemica dello Stato nel paese di destinazione, il richiedente può comunque avere un timore fondato di persecuzione, se può dimostrare che le autorità del suo paese sono, o dovrebbero, essere a conoscenza di circostanze particolari che lo riguardano all'origine del suo timore, ma è improbabile che forniscano la protezione aggiuntiva ragionevolmente richiesta dalla sua particolare situazione; <i>Osmani</i>".»</p>	UK, Camera dei Lord – <i>Regina v Secretary of State for the Home Department</i> , ex parte Bagdanavicius and another [2005] UKHL 38 Conte EDU – <i>Osman v the United Kingdom</i> , ricorso n. 23452/94
CZ Corte suprema amministrativa	TA v Ministry of Interior, 4 Asz 146/2006-100 28/02/2007	<p>Senza sulla protezione contro persecuzioni o danni gravi in caso di responsabili non statuali della persecuzione o del danno grave.</p> <p>Protezione contro persecuzioni o danni gravi</p> <p><b>In che misura i richiedenti devono cercare di ottenere protezione contro persecuzioni o danni gravi, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «La Corte suprema amministrativa ha inoltre stabilito che se le relazioni sul paese d'origine dimostrano che la minoranza a cui appartiene il richiedente è oggetto di discriminazioni e persecuzioni da parte delle autorità e della polizia, il fatto che il richiedente non abbia chiesto protezione alle autorità nel proprio paese d'origine e non abbia esaurito tutti i mezzi legali disponibili, non può essere un motivo per non concedere l'asilo».</p>	UK, Camera dei Lord – <i>Horvath v Secretary of State for the Home Department</i> [2001] AC 489 [2000] UKHL 37
UK Tribunale per l'asilo e l'immigrazione	IM ( <i>Sufficiency of protection</i> ) Malawi [2007] UKAIT 00071 31/07/2007	<p>Senza sull'interpretazione di protezione contro la persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.</p> <p>Definizione di rifugiato – Protezione contro persecuzioni o danni gravi (articolo 7, DQ)</p> <p><b>Interpretazione di protezione contro la persecuzione ai sensi dei regolamenti UK sulla protezione e dell'articolo 7, DQ, punti 49-50:</b> «49. Questa formulazione è sostanzialmente la stessa del testo dell'articolo 7 della direttiva, tranne per il fatto che il regolamento 4, paragrafo 2, omette "tra l'altro" immediatamente dopo "avvalendosi". (L'articolo 7, paragrafo 2, stabilisce che "La protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione"). 50. La caratteristica del regolamento 4 che a nostro parere è messa in evidenza dalle circostanze del caso è che la formulazione del regolamento 4, paragrafo 2, rafforza lo stesso argomento che riteniamo sia sostenuto dalla giurisprudenza post-<i>Horvath</i>. La formulazione di questo comma è inequivocabilmente annullabile: "la protezione è, in generale, fornita ..." (corsivo aggiunto). Non si afferma che l'adozione di "adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori [...] avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo" si configuri come l'offerta di una protezione adeguata in ogni caso, sebbene si dica che in generale lo sarà. Se esistesse qualche dubbio in merito al fatto che la giurisprudenza post-<i>Horvath</i> definisca il criterio legale corretto per la protezione, a questo punto possiamo affermare che tale dubbio è stato fugato dal regolamento 4, paragrafo 2, la cui formulazione rispecchia rigorosamente quella del criterio definito in <i>Horvath</i> così come l'abbiamo interpretato. Dal 9 ottobre 2006 evidentemente è il regolamento 4 che contiene le disposizioni da applicare».</p>	UK, Camera dei Lord – <i>Horvath v Secretary of State for the Home Department</i> [2001] AC 489 [2000] UKHL 37
UK Corte d'appello di Inghilterra e Galles	EB ( <i>Ethiopia v Secretary of State for the Home Department</i> ) [2007] EWCA Civ 809 31/07/2007	<p>Senza sull'interpretazione di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.</p> <p>Definizione di rifugiato – Persecuzione – Privazione discriminatoria della cittadinanza</p> <p><b>Privazione discriminatoria della cittadinanza come persecuzione ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati, Lord Justice Pill, punto 54 e Lord Justice Jacob, punto 75:</b> «54. Occorre considerare le circostanze nelle quali si è verificata l'apolidia. Non sono disposti ad affermare che la privazione della cittadinanza, <i>de facto o de jure</i>, di per sé dia origine necessariamente allo status di rifugiato. Né una partenza volontaria, non collegata a persecuzioni, seguita dal rifiuto di consentire il rientro dà origine necessariamente allo status di rifugiato, benché possa configurare una violazione del diritto internazionale. Occorre un'analisi delle circostanze, ivi compresa la perdita dei diritti comportata dal caso in esame e le relative cause e conseguenze. Non mi sto pronunciando su possibili future constatazioni fattuali nella fattispecie, ma quando persecuzioni del tipo denunciato in questo caso determinano la partenza dallo Stato di residenza abituale, che in seguito non autorizza il rientro, o lo permette solo in circostanze nelle quali persistono le condizioni precedenti, è possibile stabilire lo status di rifugiato. Con riguardo alla prima premessa, la persecuzione sta nella perdita costante di diritti civili e con riguardo alla seconda nel timore che tale trattamento persista al rientro. [...] 75. Una volta che hanno stabilito che il loro paese d'origine li ha privati della cittadinanza per motivi di razza, a mio parere i richiedenti lo status di rifugiato hanno istituito un argomento prima facie a favore di tale status. È vero che il decisore deve porsi questa domanda: se rientrassero oggi avrebbero un timore fondato di subire persecuzioni? Ma in assenza di prove contrarie, chiunque sia stato privato della cittadinanza per motivi personali, in caso di rientro si troverebbe in una situazione quasi impossibile – nell'impossibilità di votare, lasciare il paese o anche di lavorare. Queste persone rischiano di essere trattate come paria proprio a causa della privazione della cittadinanza. Hanno "perso il diritto di avere diritti" (affermazione del Chief Justice Warren). E si trovano già in una situazione per cui il loro paese d'origine non permette loro di rientrare, quindi non possono nemmeno tornare a casa».</p>	UK, Camera dei Lord – <i>Horvath v Secretary of State for the Home Department</i> [2001] AC 489 [2000] UKHL 37

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
UK EWCA	<i>JV (Tanzania) v Secretary of State for the Home Department</i> [2007] EWCA Civ 1532 07/11/2007	<p>Sentenza sui requisiti per lo status di rifugiato.</p> <p>Status di rifugiato – Atto di persecuzione – Diniego della cittadinanza</p> <p><b>Riconoscimento del diniego della cittadinanza come atto di persecuzione, punto 10:</b> «Per quanto concerne l'argomento che il diniego della cittadinanza possa configurare una persecuzione, il caso Lazarevic chiarisce (ed è ovvio in linea di principio) che potrebbe essere così solo se il diniego si basa su un motivo indicato nella Convenzione: appartenenza politica o, naturalmente, una delle altre questioni specificate nell'articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati. Una prima domanda da porsi nella fattispecie, ai fini di un giudizio basato sui fatti, sarebbe: perché le autorità della Tanzania hanno respinto la domanda di cittadinanza del ricorrente? Il ministro dell'Interno convenuto, nella memoria difensiva ha fatto riferimento a una folta corrispondenza, trasmessa all'AIT (Tribunale per l'asilo e l'immigrazione). Non occorre esaminare ogni singola lettera, ma è sufficiente affermare che mi è assolutamente chiaro che la domanda del ricorrente è stata respinta a causa dell'interpretazione della legislazione da parte della autorità e non per altri motivi, certamente non per un motivo arbitrario o discriminatorio. Il ricorrente era stato incoraggiato a chiedere la cittadinanza mediante naturalizzazione; a quattro suoi fratelli era stata concessa la cittadinanza per discendenza e i suoi genitori erano stati riconosciuti come cittadini. L'Alta commissione britannica e l'UHRC sembravano ritenere che una domanda di cittadinanza mediante naturalizzazione sarebbe (o sarebbe stata) appropriata. Alla luce di quanto precede non è esagerato affermare che il tentativo ostinato di proporre un'impugnazione si scontra con molti ostacoli. E pur essendo certo che Hodgetts non accetti questo punto di vista, dalle carte non emergono contestazioni alla conclusione dell'AIT, di cui al punto 37, che si sia trattato di un errore di interpretazione e non di un diniego intenzionale della cittadinanza. [...]».</p>	UK, EWCA – <i>Baban Lazarevic v Secretary of State for the Home Department</i> [1997] EWCA Civ 1007
UK Camera dei Lord	<i>Secretary of State for the Home Department v AH (Sudan) and Others</i> [2007] UKHL 49 14/11/2007	<p>Protezione all'interno del paese d'origine – Aversità eccessive</p> <p><b>Definizione di protezione all'interno del paese d'origine e aversità eccessive, punti 3 e 5:</b> «3. La decisione della Camera in <i>Januzi</i> [2006] 2 AC 426 riguardava anche il problema del trasferimento interno dei richiedenti asilo che avevano un timore fondato di persecuzioni in una parte del loro paese d'origine, ma che, secondo quanto affermato, potevano essere rimpatriati e trasferiti, ragionevolmente e senza aversità eccessive, in un'altra zona del Paese. La questione comune nei ricorsi (cfr. punto 1) era se, nel giudicare la ragionevolezza e le aversità eccessive nella fattispecie, si dovesse tenere conto di eventuali disparità tra i diritti civili, politici e socioeconomici di cui un richiedente godrebbe ai sensi delle principali convenzioni internazionali sui diritti umani e quelli di cui godrebbe nel luogo di trasferimento. La Camera ha concluso chiaramente che non si dovrebbe farlo (punti 20, 23, 45-46, 61, 67, 70), salvo per violazioni di diritti fondamentali come quelli tutelati dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. [...] 5. [...] Pur riguardando nello specifico una questione secondaria nel caso di specie, queste osservazioni sono di evidente applicazione generale. Difficilmente la norma potrebbe essere espressa in modo più semplice e chiaro. È, o dovrebbe essere, evidente che l'indagine deve riguardare la situazione del particolare richiedente, per cui aspetti come età, genere, esperienza, salute, capacità e legami familiari possono essere tutti molto pertinenti. Non esiste giustificazione per escludere l'esame del modo di vivere del richiedente nel luogo di persecuzione, né per darvi la priorità. Non esiste giustificazione per escludere l'esame delle condizioni esistenti in generale nel paese d'origine, né per darvi la priorità. Non sottovaluto la difficoltà di prendere decisioni in alcuni casi, ma la difficoltà risiede nell'applicazione del criterio, non nella sua definizione. L'obiettivo umanitario della Convenzione sui rifugiati è quello di garantire una protezione ragionevole a coloro che hanno un timore fondato di subire persecuzioni nel proprio paese d'origine o in alcune zone dello stesso; non di ottenere un livellamento generale verso l'alto delle condizioni di vita nel mondo, per quanto sia naturalmente auspicabile.».</p>	UK, Camera dei Lord – <i>Januzi v Secretary of State for the Home Department</i> , [2006] UKHL 5
DE Tribunale amministrativo di Asburgo	Au 6 S 08.30005 10/01/2008	<p>Sentenza sulla credibilità di un richiedente lo status di rifugiato.</p> <p>Soggetto che offre protezione – Organizzazioni internazionali – UNMIK – KFOR</p> <p><b>Organizzazioni internazionali (UNMIK e KFOR) in quanto soggetti che offrono protezione, punto 56:</b> «In caso di vendetta di sangue, non si tratta di una persecuzione di gruppo rilevante sotto il profilo politico o di altro tipo conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, della legge in materia di soggiorno poiché il richiedente, quando anche fosse effettivamente soggetto alla minaccia della vendetta di sangue, potrebbe rivolgersi, da un lato, agli organi di sicurezza di UNMIK e KFOR presenti in Kosovo, sostanzialmente in grado di fornire protezione e disposti ad agire in tal senso, ma dall'altro potrebbe sfuggire alla minaccia spostando il proprio domicilio in un'altra zona della Serbia. [...] In tal caso potrebbe forse parlarsi di un "gruppo", ma non più di una "persecuzione di gruppo". Dopo tutto, in qualità di cittadino serbo con istruzione scolastica ed esperienza professionale, egli dispone di un'alternativa di fuga interna sicura anche nel resto della Serbia, per sino dopo un'eventuale dichiarazione di indipendenza da parte del Kosovo. Ciò vale anche relativamente agli articoli 8, 9 e 10 della direttiva 2004/83/CE, attualmente inseriti nell'articolo 60 della legge in materia di soggiorno. In definitiva, UNMIK e KFOR sono attori fondamentalmente disposti a fornire protezione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, quarto periodo, della legge medesima in combinato disposto con l'articolo 7 della direttiva succitata. Una protezione completa e assoluta è praticamente impossibile e non occorre richiederla legalmente.».</p>	
CZ Corte suprema amministrativa	<i>EM v Ministry of Interior</i> , 4 Azs 99/2007-93 24/01/2008	<p>Sentenza sulla protezione all'interno del paese d'origine.</p> <p>Protezione all'interno del paese d'origine – Circostanze persona</p> <p><b>Importanza delle circostanze personali del richiedente per la protezione all'interno del paese d'origine, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «Per quanto concerne l'esistenza di un'alternativa di protezione all'interno del paese d'origine, la Corte suprema amministrativa ha stabilito che occorre valutare se il richiedente può accedere a tale protezione e se quest'ultima è efficace. Inoltre, la Corte ha rilevato che le due precedenti decisioni non hanno tenuto conto del fatto che il richiedente fosse una donna sola.».</p>	

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwG 10 C 33.07, BVerwG:2008:070208B10C33.07.0 07/02/2008	<p>Senza sulla revoca dello status di rifugiato a seguito di un cambiamento fondamentale delle circostanze nel paese d'origine ai sensi degli articoli 11 e 14, DQ e dell'articolo 1C della Convenzione sui rifugiati.</p> <p>Importanza di persecuzioni o danni gravi subiti in passato – Cambiamento delle circostanze</p> <p><b>Importanza di persecuzioni passate e cambiamento delle circostanze dopo la partenza, punti 40 e 41</b>, disponibile in inglese all'indirizzo <a href="http://www.bverwg.de">www.bverwg.de</a>: «(40) bb) Occorre inoltre chiarire se l'alleggerimento dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva si applichi in una tale situazione – in altre parole, nei casi nei quali non sussiste un nesso intrinseco tra le circostanze in base alle quali l'individuo ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato e il presunto pericolo in caso di rimpatrio. Questa è la sostanza della Domanda 3b. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva, il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di soffrite persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno. [41] Secondo il parere di questo Tribunale, la formulazione restrittiva "soffrite persecuzioni" - in tedesco "solcher Verfolgung", che si ritrova anche nelle versioni inglese (such persecution) e francese (cette persécution), lascia intendere che l'alleggerimento dell'onere della prova non vale in tutti i casi in cui un soggetto abbia subito persecuzioni o minacce dirette di persecuzione, bensì presuppone un nesso intrinseco tra gli atti persecutori subiti o direttamente minacciati e le circostanze che, in caso di ritorno nel Paese di origine, potrebbero portare alla ripetizione della persecuzione. Un ulteriore argomento a sostegno di questa posizione è il fatto che la giustificazione della presunzione che la minaccia di persecuzione sussista o si ripeterà, con la relativa inversione dell'onere della prova, in ultima analisi non risiede nel fatto che l'individuo abbia già subito persecuzioni, bensì nel fatto che, nelle stesse circostanze, atti di persecuzione già subiti o minacce dirette di persecuzione sono indizi del rischio di una nuova persecuzione. Questa presunzione viene meno con la cessazione delle circostanze in base alle quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato. In questi casi, le persecuzioni precedenti non hanno l'effetto di un indizio a livello fattuale per quanto concerne rischi nuovi o diversi di persecuzioni legate ad altri motivi e magari anche inflitte da altri persecutori (a titolo di esempio, persecuzioni attuate da privati a causa di dispute religiose, invece di una precedente persecuzione dello Stato a causa di comportamenti critici nei confronti del regime) e prive di collegamenti con le persecuzioni precedenti. [...] La successiva stesura della Commissione inizialmente prevedeva soltanto, all'articolo 7, lettera c), che nel valutare il timore del richiedente di subire persecuzioni o altri danni gravi e ingiustificati, gli Stati membri dovessero considerare anche se il richiedente avesse già subito persecuzioni o altri danni gravi e ingiustificati, o minacce dirette di persecuzioni o altri danni gravi, in quanto serio indizio di una possibilità oggettiva che il richiedente potesse subire ulteriori persecuzioni o danni in futuro. Tuttavia, le motivazioni della Commissione (v. pag. 16) contenevano la riserva che quanto sopra non si applica qualora, nel paese d'origine del richiedente o nelle sue relazioni con lo stesso, le condizioni siano cambiate radicalmente e in misura rilevante da allora. In base ai verbali delle deliberazioni del 25 settembre 2002 (doc. 12199/02, pag. 9) questa riserva è stata aggiunta successivamente nell'articolo 7, paragrafo 4, ("Il fatto che [...] è un serio indizio del timore fondato del richiedente di subire persecuzioni o del rischio reale di subire danni gravi e ingiustificati, a meno che da allora non si sia verificato un cambiamento radicale delle condizioni nel paese d'origine del richiedente o nelle sue relazioni con lo stesso"), ma in base ai verbali del 12 novembre 2002 (doc. 14083/02, pag. 9) la formulazione è stata nuovamente modificata, adottando quella attuale. I documenti non chiariscono le motivazioni. Tuttavia, dall'andamento delle deliberazioni si può supporre che la parola "soffrite" non sia stata aggiunta per caso, bensì intenzionalmente, e pertanto si dovesse stabilire un nesso con una specifica persecuzione, subita o direttamente minacciata».</p>	
BE Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri	8.758 14/03/2008	<p>Senza su una domanda di protezione internazionale in relazione a rischi derivanti da una faida.</p> <p>Protezione sussidiaria – Danno grave (articolo 15, lettere a) e b)) – Faida</p> <p><b>Rischio di faida (vendetta) riconosciuto come danno grave ai sensi dell'articolo 15, lettere a) e b), DQ, punto 4.4.1.2</b>: «Nella fattispecie, il Consiglio ha esposto le ragioni per cui non può escludere che in caso di ritorno nel suo paese la vita o l'integrità fisica della parte ricorrente sarebbero minacciate dalla faida che incombe sulla sua famiglia [...]. Constatata di conseguenza che esistono serie ragioni per ritenere che, se fosse rimandata nel suo paese d'origine, correrebbe il concreto rischio di subire gravi aggressioni ai sensi dell'articolo 48/4, paragrafo 2, lettere a) e b), della legge del 15 dicembre 1980».</p>	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	Mlle N, 574495 02/04/2008	<p>Senza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato a causa di mutilazioni genitali femminili e matrimonio forzato.</p> <p>Protezione contro la persecuzione – Incapacità dello Stato</p> <p><b>Incapacità dello Stato di fornire protezione contro la persecuzione</b>: «Considerando [...] che risulta dall'istruttoria che per quanto riguarda le norme e le leggi consuetudinarie relative all'escissione e al matrimonio forzato vigenti nello Stato di Rivers in Nigeria, e nonostante il divieto legale di tali pratiche da parte dello Stato federale, ma anche dello Stato di Rivers (per l'escissione) dal 2001, le donne che ne sono vittime nelle zone rurali non possono valersi della protezione delle autorità di questo Stato, e che il loro atteggiamento viene percepito come trasgressivo dai membri della loro comunità; che, in tali condizioni, queste donne costituiscono un gruppo sociale ai sensi dell'articolo 1, sezione A, punto 2, della convenzione di Ginevra; che di conseguenza la signora N. può fondatamente temere persecuzioni personali a causa della sua appartenenza a tale gruppo [...]».</p>	

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
UK Corte d'appello di Inghilterra e Galles	YB (Eritrea) [2008] EWCA Civ 360 15/04/2008	<p>Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sulla base di attività <i>sur place</i></p> <p>Domanda successiva di protezione internazionale (articolo 5, paragrafo 3, DO) – Attività <i>sur place</i></p> <p><b>Interpretazione di domanda successiva ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, DO e di attività <i>sur place</i>, Lord Justice Sedley, punti 13 e 14:</b> «13. Si riconosce pertanto una differenza rilevante tra le attività in questo paese che, benché non necessarie, sono legittimamente svolte da un dissidente politico contro il suo governo e possono esporlo a un rischio di maltrattamenti in caso di ritorno, e le attività che non sono svolte per esprimere dissenso ma per il solo motivo di creare o aggravare tale rischio. Ma la differenza, seppure rilevante, non è critica, perché tutte le tre formulazioni riconoscono che le attività opportuniste <i>sur place</i> non sono un impedimento automatico all'asilo. La difficoltà sta nel sapere quando l'impedimento alla fine può venire meno. Postulare, come in Danian, che la conseguenza della constatazione che l'attività del richiedente nel Regno Unito è stata completamente opportunistica è che "la sua credibilità probabilmente è scarsa" significa, con tutto il rispetto, sollevare la questione: credibilità in merito a cosa? In base all'ipotesi postulata, era già stato creduto in merito alla sua attività, mentre (probabilmente) non era stato creduto in merito alla sua motivazione. La questione se il suo conseguente timore di persecuzioni o maltrattamenti sia fondato o meno è pertanto una questione oggettiva. E se è fondato, allora il fatto di non credergli quando dice che è un timore che nutre può rasentare la malvagità. 14. La direttiva non affronta direttamente questo problema, ad esempio limitandosi ad escludere le richieste puramente opportuniste. L'unico suo scopo consentito è definire norme minime comuni per l'attuazione della Convenzione di Ginevra e probabilmente potrebbe non aver adottato una simile norma conformemente alla definizione di rifugiato di cui all'art. 1A della Convenzione. Ma all'articolo 5, paragrafo 3, la direttiva stranamente consente che le domande "successive" – ossia, presumibilmente, ripetute – siano escluse se si basano su attività <i>sur place</i>, opportuniste o meno».</p>	UK, Corte d'appello – <i>Danian v Secretary of State for the Home Department</i> [2000] Imm AR 96
PL Corte suprema amministrativa	OSK 237/07 08/05/2008	<p>Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sulla base di violenze domestiche.</p> <p>Definizione di rifugiato – Persecuzione – Violenza domestica – Protezione contro la persecuzione – Qualità della protezione</p> <p><b>Violenza domestica come potenziale atto di persecuzione ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati e dell'articolo 9, DO, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «Violence, beating, and bullying constitute persecution within the meaning of the Convention relating to the Status of Refugees (the Refugee Convention) and the Qualification Directive».</p> <p><b>Protezione contro la persecuzione e qualità della protezione, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «La richiedente non era obbligata ad esaurire tutti i mezzi di protezione disponibili forniti dallo Stato. Bisognerebbe stabilire se, nelle circostanze di specie, avrebbe ottenuto un aiuto dallo Stato se l'avesse richiesto. Un primo elemento importante è se il sistema giuridico del paese in questione preveda l'offerta di una simile protezione (ossia se esistono procedure adeguate), ma un secondo elemento importante è se il richiedente abbia accesso a tale protezione (ossia se esiste una reale opportunità di ottenerla)».</p>	UK, Camera dei Lord – <i>AH (Sudan) v Secretary of State for the Home Department</i> [2007] 3 WLR 832 UK, Camera dei Lord – <i>Januzi v Secretary of State for the Home Department</i> [2006] 2 AC 426
UK Corte d'appello di Inghilterra e Galles	AA (Uganda) v Secretary of State for the Home Department [2008] EWCA Civ 579 22/05/2008	<p>Sentenza sull'interpretazione di «avversità eccessive» ai fini della protezione all'interno del paese d'origine.</p> <p>Protezione all'interno del paese d'origine – Avversità eccessive – Circostanze personali – Particolare vulnerabilità</p> <p><b>Interpretazione del requisito che la protezione all'interno del paese d'origine non debba comportare aversità eccessive alla luce della particolare vulnerabilità del richiedente, punti 22 e 23:</b> «22. Anche se quanto precede è sbagliato e il Tribunale per l'asilo e l'immigrazione (AIT) poteva stabilire che in generale il rimpatrio di giovani donne a Kampala non avrebbe comportato aversità eccessive, occorre comunque valutare se AA presenta delle caratteristiche che nel suo caso particolare renderebbero il rientro eccessivamente duro. [...] 23. Le due caratteristiche specifiche di AA che la rendono particolarmente vulnerabile sono, prima di tutto, che AA non possiede riconoscimenti formali e, secondo, che è stata traumatizzata e soffre di ansia e depressione. Dagli estratti indicati al §9 supra si ricorderà che il Dr. Nelson si è basato su entrambi questi elementi per dimostrare che AA sarebbe anche più vulnerabile rispetto al flusso generale delle giovani donne non accompagnate a Kampala».</p>	UK, Camera dei Lord – <i>AH (Sudan) v Secretary of State for the Home Department</i> [2007] 3 WLR 832 UK, Camera dei Lord – <i>Januzi v Secretary of State for the Home Department</i> [2006] 2 AC 426
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwG 10 C 11.07, BVerwG:2008:290508U10C11.07.0 29/05/2008	<p>Sentenza sulla protezione all'interno del paese d'origine.</p> <p>Protezione all'interno del paese d'origine – Temporanea indisponibilità di zone sicure – Onere della prova</p> <p><b>Domanda di protezione all'interno del paese d'origine in caso di temporanea indisponibilità di zone sicure, punto 20:</b> «È stato inoltre già deciso che la protezione in materia di asilo non è necessaria per coloro i quali, in caso di rimpatrio nel paese d'origine, possano certamente raggiungere le zone sicure di quest'ultimo non dall'interno, bensì direttamente dall'estero. In una simile circostanza, l'indisponibilità solamente temporanea delle zone sicure, ad esempio a causa di collegamenti interrotti o difficoltà normalmente superabili in caso di acquisizione di documenti di viaggio e visti di transito, è irrilevante sotto il profilo del diritto d'asilo. Il riconoscimento del diritto d'asilo ai sensi dell'articolo 16a della Costituzione (Grundgesetz - GG) è giustificato solo qualora si accerti che il soggetto interessato non possa effettuare, in modo ragionevole e permanente, il rimpatrio in una regione sicura del paese d'origine, che soddisfi anche tutti i requisiti di un'alternativa di fuga interna [...]».</p> <p><b>Onere della prova nei casi di protezione all'interno del paese d'origine, punto 22:</b> «Affinché la possibilità di fuga interna possa rappresentare non solo un'opzione teorica, bensì anche la possibilità di protezione interna praticamente offerta al richiedente asilo, occorrono constatazioni fattuali attendibili per prevedere l'effettiva disponibilità nonché valutare una possibilità di viaggio realisticamente esistente. Con riferimento alla sussidiarietà del diritto d'asilo, in Germania la negazione della protezione di cui all'articolo 16a della legge fondamentale nei confronti del richiedente è giustificata solo in caso di una previsione notevolmente sicura e di una valutazione di ragionevolezza che tenga debitamente conto delle circostanze personali concrete del soggetto interessato».</p>	Germania, Tribunale amministrativo federale, BVerwG 9 C 16.00



SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
CZ Corte suprema amministrativa	SV v Ministry of Interior, 5 Azs 66/2008-70 30/09/2008	Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in ragione di persecuzioni ad opera di soggetti non statuali tra l'altro per motivi religiosi. Definizione di rifugiato – Motivi di persecuzione <b>Motivi di persecuzione che non si escludono a vicenda, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «La Corte suprema amministrativa ha ammesso che la procedura illegale della polizia potrebbe non essere stata determinata esclusivamente dalle convinzioni religiose del richiedente. Tuttavia, i responsabili delle persecuzioni spesso sono mossi da più di un motivo. La pluralità di motivazioni delle autorità non significa che il richiedente non soddisfi i requisiti sui motivi di persecuzione e che quindi non siano rispettate le condizioni per il conferimento dello status di rifugiato. Non occorre che la razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, l'opinione politica o il genere siano i motivi unici ed esclusivi per i quali il richiedente viene perseguitato. È sufficiente che uno di essi sia il motivo decisivo per cagionare un danno grave o per rifiutare la protezione. In questo caso il requisito del nesso causale tra atti di persecuzione e motivi di persecuzione era stato soddisfatto».	
CZ Corte suprema amministrativa	SCh v Ministry of Interior, 1 Azs 86/2008-101 18/12/2008	Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi religiosi. Responsabili non statuali della persecuzione (art. 6 DQ) – Effettività e accessibilità della protezione contro persecuzioni (art. 7 DQ) <b>Responsabili non statuali della persecuzione ai sensi dell'articolo 6, DQ, e protezione contro la persecuzione ai sensi dell'articolo 7, DQ, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «Inoltre, la Corte suprema amministrativa ha contestato il ragionamento del Tribunale amministrativo regionale, in particolare il fatto che il richiedente fosse obbligato a provare che le persecuzioni fossero attuate direttamente, o sostenute, da autorità statali. La Corte suprema amministrativa ha affermato che l'articolo 6 della direttiva qualifica prevede che se i responsabili delle persecuzioni sono soggetti non statuali, è sufficiente che le autorità statali non siano in grado di fornire al richiedente la protezione contro tali persecuzioni. La Corte suprema amministrativa ha inoltre rilevato che secondo l'articolo 7 della direttiva, il sistema giuridico nel paese d'origine, per offrire protezione, deve essere effettivo e accessibile».	
SE Corte d'appello per la migrazione	MIG 2009:4 (UM 4118-07) 14/01/2009	Sentenza sulla protezione all'interno del paese d'origine. Protezione all'interno del paese d'origine – Onere della prova – Zona specifica del paese d'origine <b>Onere della prova nella valutazione della protezione all'interno del paese d'origine, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «La Corte d'appello per la migrazione ha stabilito che, benché spetti in primo luogo al richiedente, l'onere della prova per l'adotta necessità di protezione di norma è trasferito all'Ufficio per le migrazioni per quanto concerne l'esistenza della protezione interna». <b>Identificazione di una zona specifica ai fini della protezione all'interno del paese d'origine, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «La Corte d'appello per la migrazione ha tuttavia stabilito che l'Ufficio per le migrazioni è tenuto, come minimo, a individuare una zona specifica (il riferimento a "città più grandi" non è sufficiente) e a dimostrare altresì che la protezione interna nella fattispecie (nella zona individuata) è un'alternativa ragionevole e plausibile. Nel suo ragionamento, la Corte ha fatto riferimento a dichiarazioni dell'UNHCR, a giurisprudenza precedente e alla direttiva qualifiche (non ancora recepita nella legislazione svedese in questo momento). La Corte ha sottolineato che si dovrebbe dare peso al genere, all'età e alla salute dell'individuo, così come alle sue possibilità di sostentamento. Non si è ritenuto possibile fare riferimento alla protezione interna se coloro che rientrano affrontano gravi avversità da una prospettiva umanitaria».	
UK Tribunale per l'asilo e l'immigrazione	AM & AM (armed conflict: risk categories) Somalia CG [2008] UKAIT 00091 27/01/2009	Sentenza su una domanda di protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria e non <i>refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU). Soggetti che offrono protezione – Clan <b>I clan come potenziali soggetti che offrono protezione contro persecuzioni o danni gravi, punto 164:</b> «Non dubitiamo che i recenti avvenimenti abbiano modificato in misura significativa il carattere e le dinamiche delle attività di clan e sottoclan in Somalia. Riconosciamo che, rispetto ai primi anni Novanta, la protezione dei clan non è più efficace allo stesso modo. Siamo certi che Matt Bryden abbia ragione e che "politica e clan non possono più convergere nella stessa misura" (deposizione di Nairob). Prendiamo atto che i conflitti per le scarse risorse hanno complicato la situazione, rendendola imprevedibile. Ma non possiamo concordare con il signor Toal sul fatto che clan e sottoclan in qualche modo abbiano cessato di essere le entità primarie a cui le persone si rivolgono per avere protezione».	
BE Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri	22.175 28/01/2009	Sentenza concernente tra l'altro la protezione all'interno del paese d'origine. Protezione contro persecuzioni o danni gravi – Protezione all'interno del paese d'origine – Soggetti statuali responsabili della persecuzione o del danno grave <b>Presunzione che la protezione contro persecuzioni o danni gravi o la protezione all'interno del paese d'origine sia inesistente in caso di soggetti statuali responsabili della persecuzione o del danno grave, punto 3.3:</b> «Per quanto riguarda il secondo motivo della decisione impugnata, il Consiglio rileva anzitutto che la motivazione della decisione impugnata è su questo punto inadeguata. In effetti, questo motivo della decisione impugnata rinvia implicitamente al concetto di alternativa di protezione interna, o ancora alla protezione all'interno del paese d'origine, prevista dall'articolo 48/5, paragrafo 3, della legge, che in linea di principio trova applicazione quando la minaccia proviene da un agente non statale [...]. Dal momento che la minaccia di persecuzione, che il ricorrente afferma di temere, proviene da un soggetto statale, spettava alla parte avversa almeno spiegare nella sua motivazione perché essa ritenesse che l'articolo 48/5, paragrafo 3, della legge trovasse tuttavia applicazione nella fattispecie».	



SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/ data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
CZ Corte suprema amministrativa	AR v. <i>Ministry of Interior</i> , 1 Asz 107/2008-78 11/02/2009	<p>Sentenza sulla manifesta infondatezza della domanda di protezione sussidiaria se presentata per ritardare l'esecuzione di una precedente decisione di allontanamento.</p> <p>Protezione sussidiaria – Danno grave (articolo 15, lettera a) – Esecuzione</p> <p><b>Interpretazione dell'articolo 15, lettera a), DQ, nel senso che comprende le esecuzioni sommarie, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «La Corte suprema amministrativa ha affermato che laddove la legge sull'asilo consideri che un individuo è a rischio di danno grave, costituito dalla pena di morte e dalla sua applicazione, in conformità dell'articolo 15, lettera a) della direttiva qualifiche, il danno grave comprende, oltre alla pena di morte, anche l'esecuzione. La Corte suprema amministrativa ha definito l'esecuzione come un concetto più ampio dell'applicazione della pena di morte, poiché un'esecuzione non si deve basare su una decisione formale derivante da un procedimento giudiziario».</p>	
ES Corte suprema	6894/2005 16/02/2009	<p>Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.</p> <p>Protezione contro persecuzioni o danni gravi – Incapacità dello Stato</p> <p><b>Incapacità dello Stato di fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ai sensi degli articoli 6 e 7 DQ, punto 10:</b> «En esa misma Sentencia fecha 2 de enero de 2009 hemos expresado que en el artículo 6 c) de la mentada Directiva europea 83/2004, de 29 de abril, se extiende la protección cuando la persecución proviene de "los agentes no estatales, si puede demostrarse que los agentes mencionados en las letras a) y b) (Estado y partidos u organizaciones que controlan el Estado o una parte importante de su territorio), incluidas las organizaciones internacionales, no pueden o no quieren proporcionar protección contra la persecución o los daños graves definida en el artículo 7". En este caso, los solicitantes de asilo, como se deduce del transcrito informe del ACNUR, pueden encuadrarse en dos de los grupos de riesgo existentes en Colombia, a saber, el de los perseguidos por la guerrilla y por los paramilitares, que actuaban sin control alguno, mientras que ni uno ni otro grupo de riesgo recibían protección eficaz del Estado».</p>	

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
<p>DE Tribunale amministrativo federale</p>	<p>BVerwG 10 C 50.07, BVerwG:2009:2602/09/110C50.07.0 26/02/2009</p>	<p>Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato a causa della privazione della cittadinanza Definizione di rifugiato – Violazione grave di diritti umani fondamentali (articolo 9, paragrafo 1, DQ) – Dimora abituale di apolidi (articolo 2, lettere c) ed e), DQ)</p> <p><b>Privazione della cittadinanza quale potenziale violazione grave dei diritti umani fondamentali equivalente a persecuzione nell'accezione dell'articolo 9, paragrafo 1, DQ, punti 18 e 19</b>, disponibile in inglese all'indirizzo <a href="http://www.bverwg.de">www.bverwg.de</a>: «18. Un atto di persecuzione da parte dello Stato non è costituito necessariamente dalla sola ingerenza nella vita, nell'incolumità e nella libertà. Anche violazioni di altri diritti alla protezione e alla libertà possono qualificarsi come elementi caratterizzanti della persecuzione, a seconda delle circostanze del caso. In termini di intensità dell'ingerenza, costituiscono fondamentalmente un atto di persecuzione anche il fatto che lo Stato privi un cittadino dei diritti sostanziali di cittadinanza, escludendolo così dal sistema generale di pace nell'ambito dell'unità nazionale [...]. Questo vale anche con riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (nota come "direttiva qualifiche"), la cui applicazione è disposta ai sensi della sezione 60, paragrafo 1, frase 5, della legge sul soggiorno degli stranieri. Quindi, le persecuzioni rilevanti per l'asilo comprendono atti che sono sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per i quali qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU. Se è vero che la privazione della cittadinanza non viola un diritto che persiste anche in casi di pericolo pubblico ai sensi della CEDU, non ha neppure rilevanza, poiché l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva la cita esclusivamente come esempio a titolo non limitativo. Tuttavia, costituisce una violazione dell'articolo 15 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 [...], che recita come segue: articolo 15, 1) Ogni individuo ha diritto ad una nazionalità. 2) Nessuno può arbitrariamente venir privato né della propria nazionalità né del diritto di cambiare nazionalità. 19. Secondo il parere di questo tribunale, il fattore critico riguardo alla gravità della violazione dei diritti provocata dalla privazione della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, è che lo Stato priva l'individuo in questione del suo status fondamentale di cittadino e gli nega necessariamente i diritti di dimora e protezione, rendendolo apolide e privo di protezione; in altri termini, lo esclude dal sistema statale di protezione e di pace. Allo stesso modo, la giurisprudenza di altri Stati europei considera la privazione della cittadinanza, se connessa a caratteristiche rilevanti per l'asilo, come un atto di persecuzione [...].»</p> <p><b>Interpretazione di «dimora abituale» di una persona apolide nella definizione di rifugiato/persona avente diritto a beneficiare della protezione sussidiaria rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, lettere c) ed e), DQ, punti 31-33</b>, disponibile in inglese all'indirizzo <a href="http://www.bverwg.de">www.bverwg.de</a>: «31. Contrariamente al parere del tribunale in appresso, la dimora abituale nell'accezione di queste disposizioni non presuppone che il soggiorno dell'apolide debba essere regolare. Piuttosto, è sufficiente che l'apolide abbia effettivamente incentrato la propria vita in quel paese e quindi non vi sia rimasto solo per un periodo transitorio, e le autorità competenti non abbiano avviato procedure per revocare il suo permesso di soggiorno. 32. Nella sua decisione del 23 febbraio 1993 - Tribunale amministrativo federale 1 C 45.90 [...] sull'interpretazione dell'articolo 2 della legge di attuazione della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 29 giugno 1977 [...], il Tribunale amministrativo federale ha già rilevato che occorre operare una distinzione tra la durata e la legalità del soggiorno della persona apolide. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, uno Stato può stabilire la concessione della cittadinanza a una persona apolide a condizione che l'interessato abbia "soggiornato abitualmente" nel territorio dello Stato per un periodo da cinque a dieci anni. L'articolo 2, n. 2, della legge tedesca di attuazione della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 29 giugno 1977 richiede il "soggiorno duraturo" in Germania per almeno cinque anni. Il Tribunale amministrativo federale ha stabilito che il termine "soggiorno duraturo" nella legge di attuazione della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia ha sostanzialmente lo stesso significato del termine "residenza abituale" nella Convenzione relativa allo status degli apolidi e alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (la "Convenzione di Ginevra sui rifugiati"). Nella versione tedesca della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, la formulazione vincolante in inglese e francese (con altre lingue) - "has habitually resided" - è tradotta con "dauernden Aufenthalt gehabt" ("ha avuto un soggiorno duraturo"). Per contro, nella Convenzione di Ginevra, l'espressione "habitual residence/résidence habituelle" nel testo originale, derivante dalla stessa radice, è tradotta correttamente con "gewöhnlicher Aufenthalt" (cfr. articolo 14, frase 1, articolo 16, paragrafo 2, Convenzione relativa allo status degli apolidi; articolo 1A, n. 2, seconda metà della frase, Convenzione di Ginevra sui rifugiati). In considerazione di quanto precede, si può presumere che l'espressione "soggiorno duraturo" ai sensi dell'articolo 2 della legge sull'attuazione della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia abbia sostanzialmente lo stesso significato dell'espressione "dimora abituale" utilizzata nel diritto dei rifugiati [...]. Tale soggiorno duraturo non richiede l'autorizzazione formale dell'ufficio stranieri, che in linea di principio è necessaria esclusivamente per stabilire una residenza legale. La legalità va distinta dalla durata del soggiorno. Per un soggiorno duraturo è sufficiente che, a prescindere dalle alternative legali di cui dispone, l'ufficio stranieri si astenga dal revocare il permesso di soggiorno dell'apolide, ad esempio perché ritiene che tale revoca sia irragionevole o non praticabile (decisione del 23 febbraio 1993, op. cit., 125). 33. Anche nella giurisprudenza straniera il concetto di dimora abituale nell'accezione della Convenzione di Ginevra sui rifugiati è interpretato nel senso che è sufficiente il soggiorno di fatto se è caratterizzato da una certa durata. A titolo di esempio, la Corte federale del Canada ha basato la sua decisione del 13 dicembre 1993 [...] sul presupposto che sia necessario qualcosa di più di un soggiorno transitorio. Piuttosto, l'apolide deve aver trovato una dimora con la prospettiva di una certa durata ("in prevision di un soggiorno continuativo di una certa durata"). Inoltre, deve aver trascorso un periodo sostanziale di soggiorno di fatto nel paese interessato ("un periodo significativo di soggiorno di fatto"). La Corte fa riferimento al parere Hathaway, secondo il quale un soggiorno di un anno si può considerare un criterio di definizione significativo. Non occorre che il soggiorno sia regolare».</p>	<p>Germania, Tribunale amministrativo federale – BVerwG 9 C 3.95 Germania, Tribunale amministrativo federale – BVerwG 1 C 45.09 Germania, Tribunale amministrativo federale – BVerwG 1 C 45.90 UK, Corte d'appello di Inghilterra e Galles – <i>EB (Ethiopia) v Secretary of State for the Home Department</i> [2007] EWCA Civ 809 Canada, Corte federale – <i>Maarouf v Canada</i> [1994] 1 FC 723</p>

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwG 10 C 51.07, ECLI:DE: BVerwG:2009:050309U10C51.07.0 05/03/2009	<p>Sentenza concernente tra l'altro l'interpretazione di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.</p> <p>Status di rifugiato – Atto di persecuzione – Violazione di diritti umani fondamentali – Gravità</p> <p><b>Articolo 9, paragrafo 1, DQ, non limitato a diritti inderogabili se la violazione del diritto è grave nell'accezione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva.</b> Il riferimento in tale articolo ai diritti elencati nell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU non è limitativo, come si può dedurre dall'espressione "in particolare" nell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva. [...].</p> <p><b>Presunzione automatica di gravità dell'atto di persecuzione in caso di diritti inderogabili, punto 11,</b> disponibile in inglese all'indirizzo <a href="http://www.bverwvg.de">www.bverwvg.de</a>: «In caso di ingerenza nell'integrità fisica o nella libertà fisica, si deve presumere automaticamente una persecuzione significativa, a condizione che la violazione rientri nell'articolo 3 della CEDU».</p>	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	M K, 616907 06/04/2009	<p>Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi di orientamento sessuale.</p> <p>Incapacità e non volontà dello Stato</p> <p><b>Incapacità e non volontà dello Stato di fornire protezione contro la persecuzione:</b> «Considerando che emerge dall'istruttoria che, sebbene la legislazione del Kosovo, con la "Legge contro la discriminazione" adottata nel 2004 dall'Assemblea del Kosovo, vieti qualsiasi discriminazione basata sull'orientamento sessuale, nei fatti le persone che accettano pubblicamente la propria omosessualità e la manifestano nel comportamento esteriore sono regolarmente vittime di molestie e discriminazioni, e non possono valersi della protezione delle autorità che spesso, ingiustamente, dichiarano illegale l'omosessualità [...]».</p>	
CZ Corte suprema amministrativa	AR v. Ministry of the Interior, 5 Azs 7/2009-98 22/05/2009	<p>Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi religiosi.</p> <p>Responsabili della persecuzione – Soggetti statuali che agiscono <i>ultra vires</i></p> <p><b>Responsabili statuali della persecuzione che agiscono <i>ultra vires</i>, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «Occorre distinguere chiaramente tra possibili azioni repressive da parte delle autorità di pubblica sicurezza o altri organismi statali che costituiscono evidenti eccessi al di là della sfera delle misure di legge e che, nel contempo, singolarmente o cumulativamente con altre disposizioni, possono prendere di mira una particolare persona e raggiungere l'intensità della persecuzione, e l'applicazione dell'obbligo legale di registrare un gruppo religioso mediante strumenti consentiti dalla legge e mezzi ragionevoli. Il ministero non ha raccolto informazioni sufficienti in merito al paese d'origine, affinché sia possibile concludere se si sia trattato di un eccesso isolato della polizia o di una prassi diffusa tollerata dagli organi di governo. Il ministero dovrebbe pertanto concentrarsi sulla verifica di queste presunte minacce in ulteriori procedimenti. Questo esame dettagliato non si può evitare limitandosi a dichiarare che il richiedente prima di tutto aveva l'opportunità di chiedere protezione dalla persecuzione (o esaurire i mezzi di protezione disponibili) nel paese d'origine. I casi di persecuzione da parte dello Stato (o di persecutori sostenuti dallo Stato) devono essere esaminati con modalità diverse dai casi di persecuzione provocati esclusivamente da soggetti non statuali. Nel primo caso, è importante valutare attentamente se gli organismi nei casi citati, o altri soggetti che offrono protezione, abbiano la volontà e la capacità di fornire un'effettiva protezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva qualifiche. In caso contrario, non è possibile attendersi che il richiedente si rivolga a tali organismi».</p>	
CZ Corte suprema amministrativa	LO v. Ministry of Interior, 5 Azs 40/2009 22/07/2009	<p>Sentenza sulla protezione all'interno del paese d'origine.</p> <p>Protezione sussidiaria (art. 15, lettera a) – Esecuzione</p> <p><b>Interpretazione del termine «esecuzione» ai sensi dell'articolo 15, lettera a), DQ, nel senso che comprende le esecuzioni sommarie, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «Le disposizioni del § 14, lettera a), punto 2) della legge sull'asilo devono essere interpretate in conformità dell'articolo 15, lettera a) della direttiva qualifiche (2004/83/CE). L'articolo 15, lettera), considera come danni gravi "la condanna a morte o l'esecuzione". Il termine "esecuzione", tuttavia, ha una portata più ampia di "pena capitale", perché l'esecuzione può avvenire senza un processo e una formale condanna a morte e può essere imposta da soggetti non statuali».</p>	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	M P, 643384 27/11/2009	<p>Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in ragione della privazione della cittadinanza.</p> <p>Definizione di rifugiato – Atto di persecuzione – Privazione della cittadinanza</p> <p><b>Privazione della cittadinanza quale atto di persecuzione ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati:</b> «Considerando [...] che è accertato che le prassi adottate dalle autorità bhutanesi, in particolare dopo l'introduzione, con regio decreto del 16 gennaio 1989, del "Driglam Namza" o "Via dell'armonia cosciente", hanno portato a escludere dalla cittadinanza bhutanesa alcuni cittadini del paese, membri di una minoranza di cui fa parte il ricorrente; che quindi quest'ultimo dev'essere considerato cittadino del Regno del Bhutan, solo paese nei cui confronti devono essere esaminati i timori del ricorrente; che le citate pratiche delle autorità bhutanesi si possono considerare persecuzioni poiché traggono origine da uno dei motivi elencati all'articolo 1, sezione A, punto 2, della convenzione di Ginevra; che d'altra parte, nonostante l'avvio di negoziati internazionali, le autorità bhutanesi continuano a rifiutare il rientro a coloro che, privati della cittadinanza, sono stati costretti ad abbandonare il Bhutan all'inizio degli anni Novanta [...]».</p>	

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
IE Alta Corte	ASO v <i>Refugee Appeals Tribunal and Minister for Justice, Equality and Law Reform</i> [2009] IEHC 607 09/12/2009	<p>Senza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in caso di domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.</p> <p>Protezione contro persecuzioni o danni gravi – Qualità della protezione</p> <p><b>Qualità della protezione contro persecuzioni o danni gravi, punto 12:</b> «La corte accetta l'argomento presentato dal consulente del richiedente sul fatto che non si tratti di una constatazione della disponibilità della protezione dello Stato in Nigeria in simili circostanze, bensì di un riferimento all'esistenza di una struttura gerarchica di denuncia contro l'incapacità dei funzionari di polizia di indagare sui crimini segnalati. Come chiarisce la giurisprudenza costante in proposito, la disponibilità della protezione dello Stato non dipende dall'esistenza di una procedura per le denunce alla polizia, bensì dalla constatazione che nel paese d'origine esiste un sistema effettivo per l'individuazione, le indagini, l'azione penale e la condanna dei crimini che costituiscono l'oggetto della denuncia. [...]».</p>	
UK Tribunale superiore	AM and BM ( <i>Trafficked women</i> ) Albania CG [2010] UKUT 80 (IAC) 18/02/2010	<p>Senza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in ragione della tratta di esseri umani.</p> <p>Protezione contro la persecuzione – Circostanze specifiche del richiedente – Incapacità e non volontà dello Stato</p> <p><b>Protezione contro la persecuzione da determinare su base individuale; incapacità e non volontà dello Stato di fornire protezione, punto 182:</b> «[...] A nostro parere il livello di corruzione in Albania e l'atteggiamento della società nei confronti delle donne, in particolare quelle considerate "kurva", non consentono di giungere a una conclusione chiara sull'esistenza, in tutti i casi di vittime della tratta, di una protezione sufficiente dai precedenti trafficanti. In conclusione, per ciascuna persona occorre effettuare una valutazione che tenga conto delle sue caratteristiche particolari, che comprendono l'età, il contesto sociale, economico e educativo, la rete di sostegno che potrebbe avere, l'eventuale presenza di un figlio illegittimo e in che modo è stata oggetto di tratta in passato. Se la vittima è esposta a un reale rischio di persecuzione da parte della sua famiglia o del "marito" esistono poche prove di un intervento dello Stato, in particolare nel nord del paese».</p>	
ES Corte suprema	429/2007 24/02/2010	<p>Senza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi politici.</p> <p>Definizione di rifugiato – Opinione politica attribuita – Percezione del persecutore</p> <p><b>Opinione politica attribuita e percezione del persecutore, punto 4:</b> «Lo relevante es la percepción que tenga quien persigue respecto de la persona del perseguido y las actividades que le atribuye de carácter político, así como la apreciación del demandante, que alberga un temor fundado de persecución por las opiniones políticas que le imputan las autoridades marroquíes, recogidas en los períodos de Marruecos, que pueden llegar a verlo como una amenaza y, por consiguiente, lo decisivo en este caso es la perspectiva del perseguido en la medida que percibe al demandante en la instancia como un opositor, es decir por ser probable que el perseguido actúe contra el percibido como opositor, supuesto en que la víctima potencial debe ser protegida, razones todas por las que la sentencia recurrida no ha incurrido en las interpretaciones indebidas que denuncia el Abogado del Estado en el único motivo de casación que esgrime contra ella».</p>	UK, Camera dei Lord – <i>In re B Regina v Special Adjudicator</i> , ex parte Hoxha [2005] UKHL 19
UK Tribunale superiore	AZ ( <i>Trafficked women</i> ) Thailand CG [2010] UKUT 118 (IAC) 08/04/2010	<p>Senza su una domanda di protezione internazionale nel contesto della tratta di esseri umani.</p> <p>Definizione di rifugiato – Particolare gruppo sociale – Vittime della tratta – Sfruttamento sessuale</p> <p><b>Vittime della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale come particolare gruppo sociale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ (rifusione), punto 140:</b> «Constatamo invero che la ricorrente rientra in un gruppo sociale più ristretto: quello delle "giovani donne che sono state vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale". Non è nostro obiettivo definire un gruppo di età specifico, ma essendo la ricorrente poco più che ventenne all'epoca in cui è stata trafficata, può essere evidentemente descritta come giovane. Per citare le parole di Baroness Hale in <i>Hoxha</i>, constatiamo che "le donne che sono state vittime di violenza sessuale in passato sono collegate da una caratteristica immutabile che è indipendente dal loro maltrattamento attuale e al contempo ne è la causa [...] possono senz'altro costituire un determinato gruppo sociale ai sensi della Convenzione" [...].».</p>	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	M K, 09004366 14/04/2010	<p>Senza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi di orientamento sessuale.</p> <p>Protezione contro la persecuzione – Non volontà dello Stato</p> <p><b>Non volontà dello Stato di fornire protezione contro la persecuzione:</b> «Considerando che emerge dall'istruttoria che, sebbene la legislazione del Kosovo, con la "legge contro la discriminazione" adottata nel 2004 dall'Assemblea del Kosovo, vieti qualsiasi discriminazione basata sull'orientamento sessuale, nei fatti le persone che accettano pubblicamente la propria omosessualità e la manifestano nel comportamento esteriore sono regolarmente vittime di molestie e discriminazioni, e non possono valersi della protezione delle autorità che spesso, ingiustamente, dichiarano illegale l'omosessualità [...].».</p>	
FR Consiglio di Stato	OFPRA, c M A, 323669 14/06/2010	<p>Senza che annulla la precedente decisione di riconoscimento dello status di rifugiato per mancanza di motivi di persecuzione.</p> <p>Definizione di rifugiato – Opinione politica</p> <p><b>Opinione politica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, DQ:</b> «Considerando, in secondo luogo, che per quanto riguarda le stesse disposizioni [articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83/CE], le opinioni politiche suscettibili di dare diritto alla protezione possono essere considerate derivanti dall'impegno in seno a un'istituzione dello Stato solo allorché quest'ultima subordina l'accesso a un'occupazione nel proprio ambito all'adesione a tali opinioni, oppure agisca unicamente sulla loro base, o combatta esclusivamente coloro che vi si oppongono [...]».</p>	

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
<p>BE Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri</p>	<p>45.095 18/06/2010</p>	<p>Senza una domanda di protezione internazionale. Articolo 23, DQ. – Unità del nucleo familiare <b>Applicazione dell'articolo 23 DQ, punto 4.6:</b> «Il principio dell'unità del nucleo familiare invocato dalla parte ricorrente non potrebbe in alcun caso comportare una deroga all'applicazione della norma enuncziata in precedenza, che deriva dal testo della legge e da quello dell'articolo 1, sezione A, punto 2, della convenzione di Ginevra. La concessione di una protezione derivata al familiare di un rifugiato in applicazione di tale principio, infatti, non può avvenire se lo status personale del familiare costituisce un ostacolo, in particolare se questo detiene un'altra cittadinanza. La parte ricorrente invoca inutilmente, a tal proposito, l'articolo 23 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, secondo il quale: «Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, che individualmente non hanno diritto a tale status o protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 34, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare». Tale disposizione, che non è direttamente applicabile, non conferisce al familiare di un beneficiario dello status di rifugiato o dello status derivante dalla protezione sussidiaria alcun diritto di beneficiare del medesimo status; essa rammenta piuttosto agli Stati membri la necessità di tener conto dello status giuridico personale del familiare. [...]».</p>	
<p>BE Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri</p>	<p>45.742 30/06/2010</p>	<p>Senza una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), DQ (rifusione) – Soggetti che offrono protezione – Organizzazioni non governative <b>Le organizzazioni non governative quali soggetti che offrono protezione solo se controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, punti 5.8 e 5.8.1:</b> «5.8. In una terza fase, il Consiglio esamina la possibilità di protezione effettiva delle autorità albanesi. Nella misura in cui la ricorrente teme le persecuzioni di un soggetto non statale, ossia l'ex marito, è opportuno interrogarsi sulla possibilità, per lei, di accedere alla protezione delle proprie autorità. Conformemente all'articolo 48/5, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980, una persecuzione ai sensi dell'articolo 48/3 della legge del 15 dicembre 1980 può derivare o essere causata da soggetti non statali se è possibile dimostrare che né lo Stato, né partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte importante del suo territorio (comprese le organizzazioni internazionali) possono o vogliono accordare protezione contro le persecuzioni. Il paragrafo 2 dello stesso provvedimento precisa che la protezione ai sensi dell'articolo 48/3 della legge del 15 dicembre 1980 è accordata allorché i soggetti indicati al primo capoverso adottano misure ragionevoli per impedire le persecuzioni, tra l'altro in quanto dispongono di un sistema giudiziario efficiente che sia in grado di scoprire, perseguire e sanzionare le azioni che costituiscono persecuzione, e allorché il richiedente ha accesso a tale protezione. 5.8.1. Da un lato, la parte ricorrente rileva a giusto titolo che le ONG non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 48/5, paragrafo 2, della legge del 15 dicembre 1980. Esse non possono essere considerate agenti di protezione, a meno che non controllino lo Stato o una parte importante del suo territorio, cosa che non avviene nella fattispecie».</p>	
<p>UK Corte suprema</p>	<p><i>HJ (Iran) and HT (Cameroun) v Secretary of State for the Home Department</i> [2010] UKSC 31 07/07/2010</p>	<p>Senza una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi di orientamento sessuale. Definizione di rifugiato – Timore fondato di persecuzione – Standard della prova – Orientamento sessuale – Insussistenza del dovere di discrezione <b>Standard della prova del timore fondato di persecuzione, punto 89:</b> «Inoltre, l'indagine non è affatto interamente soggettiva. La necessità che il timore del denunciante sia fondato introduce un elemento oggettivo molto importante. Diverse giurisdizioni hanno adottato approcci diversi nel valutare quella che il Professor James C Hathaway ha chiamato "la soglia di preoccupazione" (Hathaway, <i>The Law of Refugee Status</i> (1991) pagg. 75-80). Al momento della pubblicazione dell'opera il criterio approvato dalla Camera dei Lord in <i>R contro ministro dell'Interno ex parte Sivakumaran</i> (e ricorsi congiunti) [1988] AC 958 prevedeva che dovesse sussistere "un ragionevole grado di probabilità" (Lord Keith a pag. 994) o "un pericolo reale e sostanziale" (Lord Templeman a pag. 996) o un "rischio reale e sostanziale" (Lord Goff a pag. 1000) di persecuzione per un motivo indicato nella Convenzione. Questo è quanto previsto dal criterio. [...] A mio parere, "rischio" è il termine migliore perché (come spiegato al punto successivo) tiene conto sia della probabilità del danno che della sua gravità». <b>Insussistenza del dovere di discrezione nel contesto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi di orientamento sessuale, punti 92, 94 e 96:</b> «92. L'idea che un omosessuale potrebbe (e quindi, come direbbero alcuni, dovrebbe) evitare guai adottando uno stile di vita "discreto" (o vivendo in totale castità) non è limitata al contesto del diritto in materia di asilo. Centinaia di migliaia di omosessuali hanno vissuto in questo modo in Inghilterra prima dell'entrata in vigore della legge sui reati sessuali del 1967. Tuttavia, questo aspetto ha assunto un'importanza particolare nel diritto in materia di asilo, poiché lesbiche e omosessuali sono stati riconosciuti in generale come particolare gruppo sociale ai fini della Convenzione. [...] 93. Ai fini del diritto australiano in materia di asilo, questo approccio è stato abbandonato con la decisione a maggioranza della Corte suprema di Australia in <i>Ricorrente S395/2002 contro ministro per l'immigrazione e gli affari multiculturali</i> (2003) 216 CLR 473. [...] 94. A mio parere, la sentenza congiunta di Gummow e Haynes JJ è illuminante e convincente. Lord Hope e Lord Rodger hanno citato brani dei punti 81 e 82, ma ritengo utile esporre l'intera sezione (punti 78-83) dal titolo "Discrezione" e "comportamento discreto": "[...] Se un richiedente ha convinzioni politiche o religiose che non sono considerate con favore nel paese di cui ha la cittadinanza, la possibilità di subire conseguenze negative in caso di ritorno in tale paese di norma aumenterebbe se, al suo rientro, il richiedente dovesse richiamare l'attenzione sul fatto di professare tale opinione. Ma non si risponde a una domanda di protezione in quanto rifugiato spiegando al richiedente che potrebbe evitare tali conseguenze negative nascondendo le proprie convinzioni. E anche consigliare a un richiedente di essere "discreto" su tali questioni significa semplicemente utilizzare un'espressione più gentile per esprimere lo stesso concetto. La questione da considerare nel valutare la fondatezza del timore di un richiedente di subire persecuzioni è che cosa potrebbe accadere se il richiedente rientrasse nel paese di cui ha la cittadinanza e non se il richiedente avrebbe un timore fondato di subire persecuzioni in quanto omosessuale qualora fosse rinviato nel suo paese, anche se il suo timore (magari in aggiunta ad altri motivi, come ad esempio i sentimenti della sua famiglia) lo indurrebbero a modificare il suo comportamento in modo da ridurre il rischio».</p>	<p>UK, Camera dei Lord – R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Sivakumaran and Others [1988] 1 AC 958 Australia, Alta Corte – Ricorrente S395/2002 v Minister for Immigration and Multicultural Affairs (2003) 216 CLR 473</p>



SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
PL Commissione per i rifugiati	ReU-439-1/S/10 08/09/2010	Decisione sullo status di rifugiato in caso di tratta di esseri umani. Responsabili non statuali della persecuzione – Mancanza di protezione. <b>Definizione di responsabili non statuali della persecuzione</b> , sintesi in inglese nell'EDAL: «La commissione ha anche sottolineato che, benché le persone fisiche che agiscono per proprio conto non costituiscono tipici persecutori, si possono considerare responsabili della persecuzione ai sensi della Convenzione nei casi in cui le autorità pubbliche non possono o non vogliono fornire protezione a un individuo contro le loro attività».	
UK Camera dei Lord	<i>Regina v Secretary of State for the Home Department ex parte Bagdanavicius and another</i> [2005] UKHL 38 11/10/2010	Sentenza concernente tra l'altro il <i>non refoulement</i> ai sensi dell'articolo 3 CEDU in caso di rischio proveniente da soggetti non statuali e sufficiente protezione dello Stato. <i>Non refoulement</i> – Rischio proveniente da soggetti non statuali <b>Rischio proveniente da soggetti non statuali</b> , <b>Lord Brown of Eaton-under-Heywood, punto 24</b> : «Il fatto è che tutta l'argomentazione è stata complicata dalla mancata comprensione della distinzione, nei casi relativi a soggetti non statuali, tra il rischio di danno grave da un lato e il rischio di trattamento contrario all'articolo 3 dall'altro. Nei casi in cui il rischio "deriva da atti delle autorità pubbliche del paese di destinazione inflitti intenzionalmente" (punto 49 di D contro Regno Unito 24 ECHR 423, 447) tali termini si possono utilizzare in modo intercambiabile: gli atti inflitti intenzionalmente configurerebbero in quanto tali i trattamenti vietati. Tuttavia, non è così laddove il rischio provenga da organismi non statuali: qualsiasi danno inflitto da soggetti non statuali costituisce un maltrattamento ai sensi dell'articolo 3 solo se lo Stato ha omesso di fornire una protezione ragionevole. Se qualcuno viene picchiato e ferito gravemente da una banda di criminali, lo Stato membro viola l'articolo 3 solo se non ha adempiuto al suo compito positivo di fornire una ragionevole protezione contro simili atti criminali. Questo fornisce la risposta alla scelta del signor Nicol di considerare l'obbligo del Regno Unito ai sensi dell'articolo 3 come un obbligo negativo e pertanto assoluto. L'argomento solleva la questione cruciale in merito a quale particolare rischio implichi l'obbligo. Il rischio riguarda semplicemente il danno o il trattamento vietato? A mio parere, si tratta di quest'ultimo caso. [...] I soggetti non statuali non infliggono torture o altre forme vietate di maltrattamento, per quanta violenza possano usare sulle persone: tuttavia, tali atti di violenza si trasformano in maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 se lo Stato non provvede a fornire una ragionevole protezione nei confronti degli stessi».	Corte EDU – <i>D v the United Kingdom</i> , ricorso n. 30240/96
BE Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri	49.821 20/10/2010	Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Soggetti che offrono protezione – Organizzazioni non governative – Incapacità dello Stato <b>Organizzazioni non governative quali potenziali soggetti che offrono protezione se controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, punto 4.8.2</b> : «Da un lato, la parte ricorrente rileva a giusto titolo che le ONG non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 48/5, paragrafo 2, della legge del 15 dicembre 1980. Esse non possono essere considerate agenti di protezione, a meno che non controllino lo Stato o una parte importante del suo territorio, cosa che non avviene nella fattispecie». <b>Incapacità dello Stato di fornire protezione a causa della corruzione, punto 4.8.3</b> : «D'altra parte, è il caso di chiedersi se la parte ricorrente possa dimostrare che lo Stato macedone non può o non vuole accordarle una protezione contro le persecuzioni lamentate. [...] Il Consiglio constatata altresì che i documenti prodotti dalla parte convenuta in merito all'efficacia della protezione offerta dalle autorità macedoni sono più complessi di quanto suggerisca la motivazione della decisione adottata. Dalla lettura di questi documenti emerge che, sebbene la Macedonia abbia intrapreso concreti sforzi nella lotta contro le reti di trafficanti di esseri umani, tale fenomeno rimane ancora ben presente, e che in alcuni casi la protezione delle autorità può rivelarsi insufficiente o inesistente, soprattutto a causa della corruzione dei soggetti statali, che ostacola gravemente gli sforzi delle autorità macedoni [...] Questo documento menziona inoltre operazioni condotte nei confronti di poliziotti o funzionari doganali sospettati di agevolare l'attività dei trafficanti di esseri umani».	

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
UK Tribunale superiore	AW (Sufficiency of protection) Pakistan [2011] UKUT 31 (IAC) 22/11/2010	<p>Sentenza su una domanda di protezione internazionale.</p> <p>Sufficiente protezione contro persecuzioni o danni gravi – Circostanze personali del richiedente</p> <p><b>Sufficiente protezione contro persecuzioni o danni gravi nel paese d'origine ai sensi dell'articolo 7 DQ come criterio pratico, punto 22:</b> «Il punto di partenza nel valutare l'esistenza di una sufficiente protezione deve essere il regolamento 4 dei regolamenti 2006 (qualifiche) in materia di rifugiati o persone bisognose di protezione internazionale (in attuazione dell'articolo 7 della direttiva qualifiche 2004/83/CE) al quale facciamo riferimento per richiamare i principi esposti dalla Camera dei Lord in Horvath [...] dove si afferma che quello dell'esistenza di una sufficiente protezione è un "criterio pratico che tiene in debito conto l'obbligo dello Stato nei confronti dei suoi cittadini [...]» e che "la sufficiente protezione dello Stato non si misura in base all'esistenza di un rischio reale della violazione di un diritto, bensì in base alla disponibilità di un sistema per la protezione dei cittadini e alla ragionevole volontà dello Stato di gestirlo».</p> <p><b>Importanza delle circostanze personali del richiedente nel valutare l'esistenza di una sufficiente protezione nel paese d'origine, punti 24, 34 e 35:</b> «24. Quindi, pur restando sempre pertinente la questione dell'esistenza in generale di una sufficiente protezione in un paese, la questione critica resta comunque nei casi di asilo quella indicata nella sesta asserzione di Auld LJ e nei casi di cui all'articolo 3 quella indicata nella quindicesima asserzione. Di conseguenza in entrambi i casi un giudice, a prescindere da una sufficiente protezione generale in un paese, deve considerare le circostanze personali del ricorrente e porsi le questioni di cui sopra. [...] 34. Il punto di partenza nel valutare se al ricorrente sarebbe garantita una sufficiente protezione in caso di rimpatrio in Pakistan consiste nel valutare se esiste un'insufficienza sistemica della protezione fornita dallo Stato. In relazione al Pakistan, alla luce del caso di AH, e anche di KA e altri [...], non si può affermare che si sia constatata una simile insufficienza generale della protezione dello Stato. Nessuna delle due parti l'ha rilevato, né abbiamo constatato che gli elementi di prova in nostro possesso dimostrino una simile insufficienza. 35. Tuttavia, come precisato sopra, questo non basta, poiché occorre considerare le circostanze personali del ricorrente nell'intento di affrontare le questioni delineate nella sesta e quindicesima asserzione di Auld LJ in Bagdanavicius [2005] EWCA 1605».</p>	<p>UK, Camera dei Lord – <i>Horvath v Secretary of State for the Home Department</i> [2001] 1 AC 489</p> <p>UK, Tribunale per l'asilo e l'immigrazione – AH</p> <p>(Sufficiency of Protection – Sunni Extremists) Pakistan CG [2002] UKIAT 05862</p> <p>UK, Tribunale superiore – KA and Others (Domestic Violence – Risk on Return) Pakistan CG [2010] UKUT 216 (IAC)</p> <p>UK, Corte d'appello di Inghilterra e Galles – <i>R (Bagdanavicius) v Secretary of State for the Home Department</i> [2005] EWCA 1605</p>
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwG 10 C 19.09, ECLI:DE: BVerwG:2010:091210810C19.09 10/12/2010	<p>Sentenza sull'interpretazione di persecuzione nel contesto di una violazione della libertà di religione (aspetti essenziali e professione della fede in pubblico).</p> <p>Definizione di rifugiato – Atto di persecuzione (art. 9, paragrafo 1, lettera a), DQ) – Diritti umani fondamentali – Libertà di religione</p> <p><b>Violazione della libertà di religione quale potenziale violazione grave dei diritti umani fondamentali equivalente a persecuzione nell'accezione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), DQ, punto 20,</b> disponibile in inglese all'indirizzo <a href="http://www.bverwv.de">www.bverwv.de</a>: «Questo tribunale è del parere che l'ingerenza nella libertà di religione possa costituire una grave violazione dei diritti umani nell'accezione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/83/CE. In effetti, questa disposizione in particolare è intesa a coprire violazioni di diritti umani inderogabili a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU. La libertà di religione non rientra tra questi. Tuttavia, il riferimento nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/83/CE ai diritti indicati nell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU non è esaustivo, come si può dedurre dall'espressione "in particolare". Nella sua giurisprudenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha ripetutamente sottolineato il significato fondamentale della libertà di religione per una società democratica (cfr. a titolo di esempio, la sentenza del 5 aprile 2007 – 18147/02, <i>Scientology contro Russia – Marginal</i> [...]). È inoltre evidente dalle fondamentali nell'ambito dei diritti umani. A titolo di esempio, la libertà di religione è garantita in quanto diritto umano, non soltanto da numerose costituzioni nazionali (cfr. in Germania l'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della legge fondamentale), ma anche dall'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta UE dei diritti umani), dall'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani, delle Nazioni Unite del 1948 e dall'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966. Per questo motivo, anche prima dell'entrata in vigore della direttiva 2004/83/CE, secondo la giurisprudenza costante di questo tribunale le violazioni della libertà di religione – almeno quando riguardano un aspetto centrale che è essenziale per l'identità religiosa di un individuo – giustificano l'ipotesi di una persecuzione che è pertinente nella legislazione in materia di asilo [...]; lo stesso vale per quanto concerne l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva [...]. Questo tribunale ha inoltre stabilito, nella sua giurisprudenza in materia di protezione contro l'espulsione nei casi di violazione della CEDU (ora sezione 60, paragrafo 5, della legge sul soggiorno degli stranieri) che una grave violazione della libertà di religione può motivare un divieto di espulsione ai sensi dell'articolo 9 della CEDU [...].».</p> <p>Sentenza concernente tra l'altro l'esistenza della protezione all'interno del paese d'origine.</p> <p>Protezione all'interno del paese d'origine (articolo 8, DQ) – Insussistenza del dovere di discrezione</p> <p><b>Assenza di un requisito di discrezione per la valutazione della protezione all'interno del paese d'origine ai sensi dell'articolo 8, DQ, punto 15:</b> «Anche a nostro giudizio, il trasferimento avrebbe potuto garantire una certa sicurezza solo se il ricorrente avesse effettivamente deciso di vivere nascosto o in esilio politico. Nella legislazione del Regno Unito in materia di asilo, non si è mai ritenuto che il fatto di chiedere a un attivista politico di lasciare la sua area di origine per evitare di subire persecuzioni per mano dei suoi oppositori politici fosse un'applicazione corretta del principio del trasferimento all'interno del paese d'origine: cfr. ad es. Nolan J in <i>R contro Tribunale d'appello sull'immigrazione, ex parte Jonah</i> [...]. E (da ottobre 2006) tale requisito non si può considerare coerente con il punto 3390 della normativa sull'immigrazione (articolo 8 della direttiva qualifiche). In effetti, le inline di chiedere a una persona di adottare un comportamento contrario a quello abituale per evitare persecuzioni sono state ulteriormente sottolineate dalla Corte suprema in HJ (Iran) [2010] UKSC 31».</p>	<p>Corte EDU – <i>Church of Scientology Moscow v Russia</i>, ricorso n. 18147/02</p> <p>Germania, Tribunale amministrativo federale – BVerwG 1 C 9.03</p> <p>Germania, Tribunale amministrativo federale – BVerwG 10 C 51.07</p> <p>Germania, Tribunale amministrativo federale – BVerwG 9 C 34.99</p>
UK Tribunale superiore	SA (political activist – internal relocation) Pakistan [2011] UKUT 30 (IAC) 26/01/2011		<p>UK, Alta corte – <i>R v Immigration Appeal Tribunal, ex parte Jonah</i> [1985] Imm AR 7</p>

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
UK Tribunale superiore	BA <i>(Demonstrators in Britain – risk on return) Iran CG</i> [2011] UKUT 36 (IAC) 01/02/2011	Sentenza concernente tra l'altro la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sulla base di attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese di origine. Attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese di origine <b>Fattori da prendere in considerazione nelle domande basate sulle attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese di origine, punto 64:</b> «Nel contesto dell'annunciata intenzione di procedere contro i dissidenti iraniani all'estero, occorre formulare una sentenza in merito al rischio corso da un iraniano al suo rientro, in considerazione delle sue attività <i>sur place</i> . In casi come questo, i fattori che pesano sulla decisione si possono agevolmente suddividere in quattro categorie principali: i) il tipo di attività <i>sur place</i> in questione; e ii) il rischio che una persona sia identificata come coinvolta in tali attività; iii) i fattori che determinano l'avvio di indagini al rientro della persona, e iv) ove non siano previsti controlli universali su tutti coloro che entrano in un paese, i fattori che comporterebbero l'identificazione in aeroporto, al rientro o dopo l'ingresso. Per ciascun fattore esiste uno spettro di rischi. I fattori non sono esaustivi e possono sovrapporsi».	
UK Tribunale superiore	KK and others (Nationality: North Korea) Korea CG [2011] UKUT 92 (IAC) 21/02/2011	Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in caso di doppia cittadinanza. Ambito di applicazione personale della protezione internazionale – Cittadino di un paese terzo – Determinazione della cittadinanza <b>Determinazione della cittadinanza ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, punti 79-82:</b> «79. All'inizio della procedura di determinazione abbiamo richiamato l'attenzione su tre possibili scenari nell'interpretazione delle disposizioni sulla cittadinanza plurima di cui all'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati. Una persona può avere la cittadinanza in questione, o non possederla ma averne diritto, o essere un potenziale beneficiario di una concessione discrezionale della cittadinanza in questione. Poiché i ricorrenti rientrano nella prima categoria in relazione alla Corea del sud, non è strettamente necessario considerare le altre. Tuttavia, alla luce di quanto abbiamo sentito, è giusto fornire brevemente il nostro parere. Esistono pochi dubbi che, laddove l'acquisizione della cittadinanza dipenda dall'esercizio del potere discrezionale dello Stato di cui si intende acquisire la cittadinanza, non si può ritenere che l'interessato di per sé possieda la cittadinanza in questione ai fini della Convenzione sui rifugiati. 80. Un sostegno a tale opinione si può trovare nella legge di Israele sui casi di rimpatrio, MZLIT, NAGV e Katkova. La legge sul rimpatrio, approvata dalla Knesset nel 1950, concede a tutti gli ebrei il diritto di emigrare in Israele, ma non prevede che un ebreo che chiede di stabilirsi in Israele diventi un cittadino israeliano solo per questo: esistono disposizioni iniziali per la concessione del visto e in seguito per stabilire se concedere la cittadinanza. McKeown J in Katkova ha rilevato che "la legge sul rimpatrio conferisce un ampio potere discrezionale al ministro dell'Interno di Israele di respingere le domande di cittadinanza". Di conseguenza, i tribunali hanno riscontrato (benché non in tutti i casi, come evidenziato dalla discussione in Katkova) che una persona che potrebbe ottenere la cittadinanza israeliana ai sensi della legge sul rimpatrio non si deve considerare un cittadino di Israele. Allo stesso modo, a nostro parere non sussiste una base generale per trattare le persone come cittadini di uno Stato di cui attualmente non hanno la cittadinanza, né hanno diritto ad averla. 81. D'altro canto, ci possono essere casi in cui il mancato ottenimento della cittadinanza non è una questione di discrezionalità, bensì di diritto e mera formalità. In Bouianova contro MEI (1993) 67 FTR 74 e Zdanov contro MEI (1994) 81 FTR 246, i richiedenti hanno potuto acquisire di diritto la cittadinanza russa. Si trattava di casi di canadesi nei quali i richiedenti sostenevano di essere apolidi ma, come affermato da Rothstein J in Bouianova al punto [76] (citato da McKeown J in Katkova): "A mio parere, la richiedente, semplicemente presentando una domanda e facendo apporre un timbro sul suo passaporto, diventa una cittadina russa. In base agli elementi di prova forniti, i funzionari russi non hanno alcun potere discrezionale di rifiutare la cittadinanza russa. Non ritengo che la necessità di presentare domanda, che in queste circostanze si limita a una mera formalità, implichi che una persona è priva di un paese di cittadinanza solo perché sceglie di non presentare la domanda". 82. In sintesi, ai fini della Convenzione sui rifugiati, il fatto di avere già una cittadinanza (anche se non si possiedono documenti a tale proposito) è sufficiente per essere considerati cittadini del paese interessato. Se si ha diritto alla cittadinanza purché si presenti la relativa domanda, si è comunque considerati cittadini del paese interessato. Ma se non si possiede la cittadinanza, che può essere rifiutata, non si è trattati come cittadini del paese interessato. Salvo per questioni concernenti l'"efficacia" della cittadinanza, lo stesso principio si applica anche al diritto a una seconda cittadinanza, come per la prima».	
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwG 10 C 3.10, BVerwG:2011:240211U10C3.10.0 24/02/2011	Sentenza sulla revoca dello status di rifugiato (cessazione). Cambiamento fondamentale delle circostanze – Natura non temporanea – Protezione duratura contro la persecuzione o il danno grave <b>Definizione di natura non temporanea del cambiamento del cambiamento fondamentale delle circostanze ai sensi dell'articolo 11 DQ (cessazione) e, per estensione, di protezione duratura contro la persecuzione o il danno grave ai sensi dell'articolo 7 DQ, punto 20,</b> disponibile in inglese all'indirizzo <a href="http://www.bverwg.de:">www.bverwg.de:</a> «c) In application of the requirements that proceed from Article 11 of Directive 2004/83/EC and the case law of the European Court of Justice, the court below was ultimately correct in holding that the threat of persecution on the basis of which the Complainants' refugee status was granted had ceased to exist. The Complainants were recognised as refugees by the Federal Office in its decision of 26 February 2002 because at that time the Federal Office held that the Iraqi authorities viewed a mere application for asylum in another country as political opposition. This fact, on which the Complainants' fear of persecution by the state was based, has permanently ceased to exist, according to the findings of the court below. According to those findings, the fall from power of the dictator Saddam Hussein and his regime is irreversible. A return of the Baath regime is viewed as out of the question. Neither the new Iraqi government nor other actors attach measures for persecution to applying for asylum in another country [...]. Since it is therefore clear that the Complainants no longer need to fear persecution from any side in Iraq because of their application for asylum, this also embraces the finding that a state actor of protection within the meaning of Article 7 of Directive 2004/83/EC is present, in the form of the new Iraqi government, which has eliminated the former state sanctions and abuses relating to applications for asylum, and has therefore taken sufficient appropriate steps to permanently prevent the persecution on which the recognition of refugee status was based».	

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
SE Corte d'appello per la migrazione	UM 3363-10 e 3367-10 09/03/2011	<p>Protezione sulla violenza legata all'onore e mancanza di protezione in caso di domanda di protezione sussidiaria.</p> <p>Protezione contro persecuzioni o danni gravi – Circostanze personali del richiedente</p> <p><b>Importanza di tenere conto delle circostanze personali del richiedente per valutare l'effettiva protezione contro danni gravi all'interno del paese d'origine, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «Quindi il punto era se le autorità locali nel paese d'origine potessero offrire ai richiedenti un'effettiva protezione. La Corte d'appello per la migrazione ha riconosciuto che dalle informazioni sul paese d'origine emerge che una tale protezione è sicuramente disponibile (in particolare per le donne), ma che la situazione è delicata. La Corte ha pertanto concluso che non è possibile affermare in generale che la protezione offerta sia effettiva. Occorre sempre effettuare una valutazione individuale. Nel caso di specie, la Corte ha quindi constatato che, tenendo conto della posizione sociale del padre della ragazza, delle limitate conoscenze disponibili in merito alla protezione offerta alle giovani nei confronti dei loro genitori, dell'accesso limitato alla protezione per gli uomini oggetto di violenza legata all'onore, nonché del fatto che entrambi i ricorrenti fossero minori, non era ragionevole pretendere che ricorrenti avessero cercato di ottenere protezione dalle autorità locali. Non si è ritenuto che la protezione all'interno del paese d'origine fosse applicabile».</p>	
SE Corte d'appello per la migrazione	UM 7851-10 21/04/2011	<p>Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi di genere.</p> <p>Responsabili non statuali della persecuzione o del danno grave – Parenti</p> <p><b>Parenti quali responsabili non statuali della persecuzione, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «Poiché la richiedente aveva dimostrato la probabilità che al suo ritorno a Chisimailo sarebbe stata esposta ad abusi da parte dei parenti maschi, in collaborazione con Al Shabaab, perché in quanto donna non aveva seguito le regole prevalenti, e poiché le possibilità della richiedente di ottenere un'effettiva protezione in quella zona erano praticamente inesistenti, aveva diritto alla protezione in quanto rifugiata per motivi di genere. Tuttavia, questo presupponeva che non potesse ottenere protezione in nessun'altra zona della Somalia».</p>	
BE Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri	62.867 09/06/2011	<p>Sentenza concernente tra l'altro la protezione effettiva e il trasferimento interno per il riconoscimento dello status di rifugiato.</p> <p>Soggetti che offrono protezione – Organizzazioni non governative – Protezione effettiva contro le persecuzioni – Insufficienza della mera qualifica come reato</p> <p><b>Organizzazioni non governative quali potenziali soggetti che offrono protezione se controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, punto 4.8.2.</b> «A titolo preliminare, il Consiglio concorda con la parte ricorrente e rammenta che le ONG non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 48/5, paragrafo 2, della legge del 15 dicembre 1980. Esse non possono essere considerate agenti di protezione, a meno che non controllino lo Stato o una parte importante del suo territorio, cosa che non avviene nella fattispecie. Di conseguenza, l'argomentazione proposta dalla parte convenuta in merito all'associazione per i diritti umani TIMIDRIA non costituisce, da questo punto di vista, un fondamento adeguato per la decisione impugnata».</p> <p><b>Qualifica di determinati comportamenti come reati insufficiente per costituire una protezione effettiva contro la persecuzione nel paese d'origine, punti 4.8.3-4.8.5:</b> «4.8.3. La questione principale su cui decidere, nella fattispecie, è quindi la seguente: la parte ricorrente può dimostrare che lo Stato nigeriano non può o non vuole accordarle protezione contro le persecuzioni? La ricorrente afferma di essersi rivolta invano alle autorità locali di polizia e a un'associazione islamica che l'avrebbe scacciata dicendole: «la mia sentenza deve essere la morte. Il marabutto ha detto che è a causa di gente come noi che nel nostro paese non piove» [...]. La parte convenuta sembra trascurare questi episodi e insiste piuttosto sull'importanza dell'associazione per i diritti umani TIMIDRIA che lotta contro la schiavitù. La parte ricorrente insiste invece, nella sua richiesta, sull'inefficienza delle disposizioni di legge che vietano la schiavitù, sul fatto che le autorità non hanno prestato alcun aiuto alla ricorrente e sull'inerzia delle autorità amministrative e giudiziarie nei confronti delle vittime della schiavitù. Essa allega al fascicolo amministrativo alcune relazioni di organizzazioni internazionali che corroborano tali affermazioni. 4.8.4. Dalle informazioni oggettive depositate nel fascicolo amministrativo, sia dalla parte ricorrente che dalla parte convenuta, risulta che l'applicazione effettiva della legislazione penale che colpisce la schiavitù sembra ardua, e che i timori di rappresaglie da parte dei proprietari sono talvolta così forti che le denunce sono ben poche [...] 4.8.5. In questa circostanza, la parte ricorrente dimostra che, nel suo caso particolare, il sistema giudiziario nigeriano non è riuscito a perseguire e sanzionare gli atti che costituiscono la persecuzione di cui essa è stata vittima. Il Consiglio ritiene pertanto che la ricorrente non abbia avuto accesso a una protezione efficace ai sensi dell'articolo 48/5, paragrafo 2, secondo comma, della legge del 15 dicembre 1980».</p>	Germania, Tribunale amministrativo di Colonia – Az 14 K 7186/09 A
DE Tribunale amministrativo di Asburgo	Au 6 K 30092 16/06/2011	<p>Sentenza sulla persecuzione per motivi di genere ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.</p> <p>Definizione di rifugiato – Motivo di persecuzione – Particolare gruppo sociale (art. 10, paragrafo 1, lettera d), DQ) – Donne – Responsabili non statuali della persecuzione o del danno grave – Incapacità e non volontà dello Stato di offrire protezione contro le persecuzioni</p> <p><b>Le donne che trasgrediscono i costumi sociali come particolare gruppo sociale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ, punto 5:</b> «L'atto di persecuzione che minaccia la ricorrente si ricollega al motivo di persecuzione per ragioni di genere e all'appartenenza a un determinato gruppo sociale - donne nubili provenienti da famiglie la cui identità tradizionale impone anche un matrimonio forzato (articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83/CE), che attualmente minaccia la sua vita o quantomeno la sua incolumità fisica e la sua libertà».</p> <p><b>Singoli individui come responsabili non statuali della persecuzione, punto 6:</b> «La persecuzione che minaccia la ricorrente in Afghanistan è attribuita ai responsabili non statuali ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, quarto periodo, lettera c), della legge in materia di soggiorno. Tra essi si annoverano altresì singoli individui e, dunque, anche il padre della ricorrente».</p> <p><b>Incapacità o non volontà dello Stato di offrire protezione contro le persecuzioni nel paese d'origine, punto 6:</b> «Non è garantita una protezione sufficiente della ricorrente dal matrimonio forzato di cui è minacciata. Lo Stato afgano non avrebbe né la capacità, né la volontà di proteggere la ricorrente dalla persecuzione [...]».</p>	



SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
BE Consiglio per il contenzioso in materia di stranieri	64.233 30/06/2011	Sentenza sulla protezione all'interno del paese d'origine per il riconoscimento dello status di rifugiato. Protezione all'interno del paese d'origine – Circostanze personali del richiedente – Particolare vulnerabilità <b>Particolare vulnerabilità del richiedente quale circostanza individuale di cui tenere conto nella valutazione della protezione all'interno del paese d'origine, punto 5.4.2:</b> «[...] Tenuto conto di tali condizioni generali e della situazione personale della parte ricorrente, che soffre, secondo quanto afferma la relazione del consigliere esperto presso il Commissariato generale, di una grave psicopatologia e di sofferenza psichica (confermate dalla relazione medica di evoluzione datata 9 marzo 2011, allegata dalla parte ricorrente al fascicolo del procedimento), il Consiglio ritiene che non si possa ragionevolmente richiedere alla ricorrente di rimanere in altre parti della Georgia. L'articolo 48/5, paragrafo 3, non può essere pertanto applicato nella fattispecie».	ES, Corte suprema – 9036/2003 ES, Corte suprema – 3155/2006
ES Corte suprema	1789/2009 ECLI:ES:TS:2011:4013 15/06/2011	Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Status di rifugiato – Motivi di persecuzione – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), DQ (rifusione) – Appartenenza a un particolare gruppo sociale – Genere <b>Riconoscimento delle donne come particolare gruppo sociale per motivi di genere, pagg. 5 e 6:</b> «Parimenti, si ritiene che la decisione della Sezione di primo grado sia conforme all'orientamento giurisprudenziale di questa Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sezione per i contenziosi amministrativi) del Tribunal Supremo (Corte suprema), la quale nelle sentenze del 15 febbraio 2007 (RC 9036/2003) e dell'11 maggio 2009 (RC 3155/2006) ha ritenuto che, qualora si dimostri l'esistenza di "indizi sufficienti", a seconda delle circostanze di ciascun caso, sul fatto che una donna è oggetto di persecuzione a causa della sua appartenenza al genere femminile, per cui le sono state imposte pratiche contrarie alla dignità umana, quali il matrimonio forzato o la mutilazione di un organo genitale, e l'ordinamento giuridico del paese di origine non offre una protezione giuridica efficace, deve essere riconosciuto il diritto di asilo ai sensi degli articoli 3 e 8 della legge n. 5 del 26 marzo 1984, sul diritto di asilo e la condizione di rifugiato. [...] In tale contesto normativo, la riforma della legge spagnola sul diritto di asilo, introdotta dalla Ley Orgánica (legge organica) 3/2007 consente di qualificare come soggetti meritevoli di protezione le persone di sesso femminile che subiscono violazioni dei loro diritti umani inalienabili e, in concreto, quelle oggetto di una grave discriminazione nel loro paese di origine, derivante dal riconoscimento di uno status giuridico di subordinazione, contrario al principio di uguaglianza fra donne e uomini, e che non godono di una protezione giuridica efficace contro gravi atti di violenza sessuale o domestica, i quali ledono la dignità nonché l'integrità fisica e morale».	ES, Corte suprema – 9036/2003 ES, Corte suprema – 3155/2006
PL Tribunale metropolitano	KH v Office of Immigration and Nationality, 6.K. 34.440/2010/20 05/10/2011	Sentenza concernente un particolare gruppo sociale e l'assenza di una protezione effettiva nel paese d'origine ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. Protezione contro persecuzioni o danni gravi – Effettività – Prevenzione <b>Protezione nel paese d'origine effettiva se previene anche future persecuzioni, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «The court found that state protection could only be considered effective if there were mechanisms to prevent acts of persecution (or seriously discriminatory acts) from occurring [sic] and not only to prosecute the perpetrators of past incidents».	
CZ Corte suprema amministrativa	DK v Ministry of Interior, 6 Asz 22/2011 27/10/2011	Sentenza sulla protezione all'interno del paese d'origine e la protezione effettiva per il riconoscimento dello status di rifugiato. Soggetti che offrono protezione – Organizzazioni non governative <b>Organizzazioni non governative quali soggetti che offrono protezione contro persecuzioni o danni gravi se controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «Allo scopo di valutare la capacità e la volontà di impedire persecuzioni o danni gravi ad opera di soggetti non statuali, occorre esaminare la possibile protezione fornita dallo Stato e da parti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio. Le organizzazioni non governative che non controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio non sono in grado di offrire una protezione effettiva».	
UK Tribunale superiore	AMM and Others (conflict; humanitarian crisis; returnees; FGM) Somalia CG [2011] UKUT 445 (IAC) 25/11/2011	Sentenza su una domanda di protezione internazionale. Protezione all'interno del paese d'origine – Onere della prova <b>Onere della prova nella valutazione della protezione all'interno del paese d'origine, punto 225:</b> «Non riteniamo che la giurisprudenza sulla quale si basano i ricorrenti si avvicini a stabilire che spetti al convenuto assumere l'onere giuridico di dimostrare che esiste una parte del paese di cittadinanza di un ricorrente, che ha un timore fondato in un'area di tale paese, in cui è ragionevole attendersi che il ricorrente vada a vivere. Spetta alla persona che richiede la protezione internazionale assumersi l'onere giuridico di dimostrare di averne diritto. Ciò che comporta tale onere tuttavia dipende molto dalle circostanze del caso particolare. In pratica, la questione dell'alternativa del trasferimento interno deve essere sollevata dal Segretario di Stato, nella lettera di rifiuto o (fatti salvi gli aspetti di equità procedurale) durante il procedimento di ricorso. In molti casi, il convenuto fornisce elementi di prova concernenti le condizioni generali nel luogo proposto per il trasferimento. Spetta poi al ricorrente respingere l'asserzione secondo cui, nonostante tali condizioni, non sarebbe ragionevole trasferirsi in quella zona. Spesso può trattarsi di motivi noti solo al ricorrente; ad esempio, se nella zona proposta per il trasferimento vivono persone che potrebbero identificarlo e segnalarlo a coloro che teme nella sua area d'origine. Evidentemente non è lecito aspettarsi che il Segretario di Stato fornisca prove su questo aspetto».	



SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
DE Tribunale amministrativo di Stoccarda	A 11 K 2066/11 30/12/2011	<p>Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.</p> <p>Soggetti che offrono protezione – Attori locali</p> <p><b>Attori locali (ad es. ufficio dell'anagrafe comunale) quali potenziali soggetti che offrono protezione, se in grado di offrire un'effettiva protezione contro persecuzioni o danni gravi e disposti a farlo, punto 10:</b> «In Iran il ricorrente non ha ricevuto una protezione sufficiente contro le aggressioni subite. Il ricorrente ha certamente esposto nonché dimostrato, presentando alcuni documenti, che nell'ambito del procedimento giudiziario avviato e portato avanti da suo padre, l'autorità competente per la registrazione della città di Mashhad era obbligata a rilasciare documenti identificativi personali a lui e ai suoi familiari. Tuttavia, egli ha anche illustrato in modo plausibile che tale autorità non ha ottemperato all'obbligo giuridico, nonostante le richieste di esecuzione da parte dell'avvocato nominato dal padre. In tali circostanze non si può muovere dal presupposto di una garanzia di protezione effettiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE».</p>	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	M et Mme M, 09002796 and 09002797 C 06/02/2012	<p>Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi religiosi.</p> <p>Protezione contro persecuzioni o danni gravi – Incapacità dello Stato – Conflitto armato</p> <p><b>Incapacità dello Stato di fornire protezione nel contesto di un conflitto armato:</b> «Considerando [...] che, in tali circostanze, non è possibile concepire che gli interessati possano avvalersi della protezione delle autorità del loro paese, nonostante gli sforzi profusi dalle autorità locali per ripristinare l'ordine pubblico, in particolare dopo la partenza delle forze americane, come risulta dall'analisi del 27 dicembre 2011 svolta dal servizio notizie e analisi umanitarie del Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ufficio per il coordinamento delle questioni umanitarie) delle Nazioni Unite [...]».</p>	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	MD_11026661 13/02/2012	<p>Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi di opinione politica.</p> <p>Responsabili di persecuzioni o danni gravi – Soggetti statuali <i>de facto</i></p> <p><b>Partiti od organizzazioni che controllano una parte consistente del territorio dello Stato in quanto soggetti statuali <i>de facto</i>.</b> «Considerando che i documenti del fascicolo e le dichiarazioni precise e circostanziate del ricorrente hanno permesso di stabilire che quest'ultimo è nato nel campo di rifugiati di Smara, situato in territorio algerino nei pressi di Tindouf, nel quale è sempre vissuto; che a tal proposito presenta una carta d'identità rilasciata dall'autoproclamata RASD; che emerge dall'istruttoria che i campi dei rifugiati Sahrawi si sono installati nella regione occidentale del grande Sud algerino dal 1976, su un territorio concesso dalle autorità algerine, nel quale ha stabilito la sua sede, all'inizio dell'esilio dei sahraui, l'autoproclamata Repubblica Araba Democratica Sahrawi (RASD), che la RASD è stata sostenuta dall'Algeria subito dopo l'autoproclamazione nel 1976 [...]»; che i campi sono gestiti dalle autorità Sahrawi designate dai rifugiati, che vi esercitano i poteri amministrativi, di polizia, giudiziari, militari e politici in pieno accordo con le autorità algerine; che tali autorità esercitano di fatto un potere esclusivo su tale territorio; che nella fattispecie il ricorrente non detiene né la cittadinanza marocchina, né quella algerina; che occorre quindi determinare il suo luogo di residenza abituale; che dall'istruttoria risulta che egli ha risieduto esclusivamente nel territorio posto sotto il controllo delle autorità dell'autoproclamata RASD; che da quanto precede consegue che M. D., di origine Sahrawi, può essere considerato un residente della RASD, autorità di fatto; che pertanto i timori che egli esprime devono essere esaminati riguardo alla RASD[...]».</p>	
SI Tribunale amministrativo	I U 42/2012 14/02/2012	<p>Sentenza su una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato da parte di un minore.</p> <p>Definizione di rifugiato – Particolare gruppo sociale – Minori</p> <p><b>Minori come potenziali membri di un particolare gruppo sociale, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «A child in Afghanistan can be a member of a particular social group. In Afghanistan being a youth without any contact with the parents is an essential characteristic of one's identity, thus these individuals should not be forced to denounce their identity, as it is impossible to denounce this identity in its entirety. Apart from this, it is also clear, without any shadow of a doubt, that the aforementioned group has a special identity in Afghanistan, for the Taliban perceive them as such and use them for their military and political purposes, while criminal groups use them for other illegal intentions such as the white slave trade, sexual violence, drug trade and other crime. The Plaintiff could thus be persecuted because he belongs to a vulnerable group of children with or without parents».</p>	

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
BE Consiglio di Stato	218.075 16/02/2012	<p>Senza sull'interpretazione di rischio effettivo di danni gravi (individualizzazione) ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.</p> <p>Rischio effettivo – Prove per persone in situazione analoga</p> <p><b>Prove di un rischio effettivo di danni gravi per persone in situazione analoga</b> «[...] ritenendo che il ricorrente “non fa valere alcun elemento di prova, argomento o motivo personale suscettibile di stabilire tale rischio nei suoi riguardi”, la Commissione per il contenzioso in materia di stranieri dà un’interpretazione non compatibile con l’articolo 48/4, paragrafo 2, lettera b), della legge del 15 dicembre 1980; che tale articolo recepisce l’articolo 15, lettera b), della citata direttiva 2004/83/CE, che dispone: «Sono considerati danni gravi: a) [...] b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) [...]»; che pronunciandosi sulla portata di questa disposizione, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ricordato che i concetti di “tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine» si devono interpretare secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; che essa ritiene a questo riguardo (sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008) che la persona che invoca la violazione dell’articolo 3 della convenzione deve dimostrare che tanto la situazione generale del paese d’origine quanto le circostanze specifiche del suo caso testimoniano del rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di ritorno nel paese d’origine, a meno che non sia in grado di dimostrare l’appartenenza a un gruppo sistematicamente esposto a pratiche di maltrattamenti; che in quest’ultimo caso spetta alla persona interessata dimostrare che esistono motivi gravi e accertati per credere all’esistenza della pratica in questione e alla sua appartenenza al gruppo preso di mira; che ne consegue che, dal momento in cui la Commissione per il contenzioso in materia di stranieri non ha, nella fattispecie, negato la qualità di richiedente asilo di cittadinanza XXX la cui domanda è stata respinta al ricorrere e che quest’ultimo adduceva rischi di maltrattamenti per le persone che si trovavano in tale situazione, il giudice non poteva esigere da parte dello stesso ricorrente la presentazione di un “elemento di prova, argomento o motivo personale in grado di stabilire tale rischio nei suoi riguardi», senza aver preliminarmente verificato che la categoria dei richiedenti asilo del XXX la cui domanda è stata respinta non fosse esposta a pratiche di maltrattamenti [...]».</p>	CGUE – C-465/07 <i>Meki Elgafaji e Noor. Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie</i> Corte EDU – Saadi contro Italia, ricorso n. 37201/06
IE Alta Corte	<i>JTM v Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General</i> [2012] IEHC 99 01/03/2012	<p>Senza concernente tra l’altro l’interpretazione dell’articolo 6, DQ, (responsabili del danno grave) ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.</p> <p>Responsabili del danno grave (articolo 6) – Elenco non esaustivo</p> <p><b>Interpretazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 6, DQ come elenco non esaustivo di responsabili della persecuzione o del danno grave, punti 32-34 e 46:</b> «32. La corte non è del parere che nella direttiva [articolo 6 DQ] o nei regolamenti la definizione di “danno grave” debba comprendere esclusivamente atti commessi da responsabili del danno grave. 33. Il fatto che un atto particolare sia stato commesso o meno da un “responsabile del danno grave” è rilevante ai sensi della direttiva e anche per un decisore irlandese (poiché altrimenti la definizione sarebbe superflua) ma di per sé non basta necessariamente ad escludere dalla protezione sussidiaria chi abbia subito danni inflitti da soggetti diversi da un responsabile del danno grave. Se questo fosse stato l’intento della direttiva o dei regolamenti, l’avrebbero dichiarato. 34. La corte non è del parere che nella direttiva [articolo 6 DQ] o nei regolamenti la definizione di “danno grave” debba comprendere esclusivamente atti commessi da responsabili del danno grave. [...] 46. Non spetta alla corte speculare sulla decisione definitiva del ministro, al quale spetta decidere se il richiedente soddisfa i requisiti per la protezione sussidiaria. Nel giungere a tale conclusione, il ministro non dovrebbe escludere e dalle sue considerazioni il fatto che il richiedente abbia subito un “danno grave” perché tale “danno grave” non è stato inflitto da un responsabile del danno grave. Il fatto che il danno sia stato inflitto o meno da un responsabile del danno grave può essere pertinente nell’esaminare la questione dell’ammissibilità alla protezione sussidiaria, ma il fatto che il danno subito dal richiedente non sia stato perpetrato da un responsabile del danno grave non lo rende meno “grave” né lo esclude dalla definizione di “danno grave” contenuta nei regolamenti».</p>	CGUE – C-465/07 <i>Meki Elgafaji e Noor. Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie</i>
UK Tribunale superiore	<i>AK (Article 15(c)) Afghanistan v Secretary of State for the Home Department</i> , CG [2012] UKUT 00163 (IAC) 18/05/2012	<p>Senza sui requisiti per la protezione sussidiaria sulla base dell’articolo 15, lettera c), DQ.</p> <p>Protezione all’interno del paese d’origine – Valutazione nel contesto della protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 15, lettera c)</p> <p><b>Valutazione della protezione all’interno del paese d’origine nel contesto dell’ammissibilità alla protezione sussidiaria sulla base dell’articolo 15, lettera c), punto 228:</b> «Appare evidente dalla struttura dell’articolo 8 della direttiva qualitative che il trasferimento interno è un elemento necessario che è pertinente non soltanto per stabilire l’ammissibilità allo status di rifugiato (in forza degli articoli 2 e 9), ma anche per stabilire l’ammissibilità alla protezione sussidiaria (umanitaria) ai sensi di tutte e tre le parti dell’articolo 15, ossia le lettere a), b) e c). Per quanto concerne il trasferimento interno inteso come elemento da considerare necessariamente ai fini dell’articolo 15, lettera c), è stato confermato dalla CGUE nella sentenza <i>Elgafaji</i> che una questione ai sensi dell’articolo 15, lettera c), può presentarsi in relazione non soltanto all’intero territorio di un paese, ma anche a una parte o parti di esso: cfr. punto 43. Anche se l’area o regione di origine di un civile è ritenuta interessata da uno stato di violenza indiscriminata a un livello superiore alla soglia dell’articolo 15, lettera c), il civile non potrà comunque provare l’ammissibilità alla protezione sussidiaria (umanitaria) se non è in grado di dimostrare un rischio continuativo di danno grave (la parte “sicurezza” dell’articolo 8, paragrafo 1), o circostanze che renderebbero irragionevole per lui il trasferimento in un’altra area o regione (la parte “ragionevolezza” dell’articolo 8, paragrafo 1)».</p>	CGUE – C-465/07 <i>Meki Elgafaji e Noor. Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie</i>

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
IE Alta Corte	WA v <i>Minister for Justice and Equality, Ireland and the Attorney General</i> [2012] IEHC 251 25/06/2012	<p>Senza sui requisiti per la protezione sussidiaria.</p> <p>Articoli 6 e 7 DQ – Responsabili non statuali della persecuzione o del danno grave – Soggetti statuali che offrono protezione</p> <p><b>Complementarità dell'articolo 6 DQ (Responsabili della persecuzione o del danno grave) e dell'articolo 7 DQ (Soggetti che offrono protezione), punto 36:</b> «Ad avviso della Corte, è alla luce di tali premesse e di tale obiettivo che occorre considerare la finalità e l'effetto della definizione di "responsabili della persecuzione o del danno grave", secondo quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento del 2006, che dà attuazione all'articolo 6 della direttiva. Sempre secondo la Corte, è sbagliato concentrarsi su tale definizione presa singolarmente, perché deve essere letta e applicata in combinazione con la definizione di "danno grave" e con le definizioni di "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" e "protezione contro persecuzioni o danni gravi" nel regolamento 2(1) sulla base dell'articolo 7 – "soggetti che offrono protezione" – della direttiva».</p> <p><b>Soggetti non statuali quali responsabili della persecuzione o del danno grave ai sensi dell'articolo 6 DQ, punto 40:</b> «L'affermazione nella procedura di determinazione che il "danno grave" può essere commesso esclusivamente da "responsabili del danno grave" ai sensi del regolamento 2(1) è corretta perché, in termini pratici, se la denuncia di un rischio di danno grave si basa su una causa o una fonte diversa dallo stesso Stato di cittadinanza, con le sue forze e i suoi organi, o da partiti o organizzazioni che controllano tale Stato o una parte consistente del suo territorio, si suppone che la protezione nazionale sia disponibile e pertanto non sia necessaria la protezione internazionale, purché si dimostri che "soggetti statuali" prendono misure ragionevoli per impedire il danno grave in questione perpetrato da "soggetti non statuali". Quindi i "soggetti non statuali" possono diventare "responsabili del danno grave" solo laddove [...] sia dimostrato che lo Stato di cittadinanza non può o non vuole prevenire il danno perpetrato dai soggetti non statuali».</p> <p><b>Lo Stato come tradizionale soggetto che offre protezione contro persecuzioni o danni gravi, punto 34:</b> «L'impegno degli Stati contraenti della Convenzione sui rifugiati del 1951 e degli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari della direttiva qualificata, a offrire protezione internazionale a rifugiati e individui che soddisfano i requisiti ai fini della protezione nella sua forma complementare di protezione sussidiaria all'interno dell'Unione europea, si fonda sulla premessa che nel diritto internazionale è un compito primario di ogni Stato sovrano, tramite le sue istituzioni, le sue forze di sicurezza e i suoi organi, proteggere i propri cittadini da aggressioni esterne e da violenze e danni al suo interno. La comunità internazionale si astiene dall'interferire nei rapporti interni tra uno Stato e i suoi cittadini, salvo quando un singolo denunciante si trovi fuori dal paese di cui ha la cittadinanza in ragione dell'esistenza al suo interno di una minaccia di persecuzione o danno grave e perché il governo e gli organi del paese in questione non vogliono o non possono fornire protezione ai propri cittadini all'interno del paese in tali condizioni. La protezione internazionale è concessa soltanto quando non lo è la protezione nazionale nel paese di origine [...]».</p>	
UK Corte suprema	RT ( <i>Zimbabwe</i> ) & <i>Ors v Secretary of State for the Home Department</i> [2012] UKSC 38 25/07/2012	<p>Senza sul credo politico attribuito per il riconoscimento dello status di rifugiato.</p> <p>Definizione di rifugiato – Motivo di persecuzione – Dignità umana</p> <p><b>Importanza della dignità umana per individuare i motivi di persecuzione, punto 39:</b> «Il diritto alla dignità è alla base della protezione prevista dalla Convenzione sui rifugiati: cfr. <i>Canada (Attorney General) v Ward</i> [1993] 2 SCR 689, che approva il Professor Hathaway in <i>Law of Refugee Status</i> (1991), pag. 108: "L'opinione dominante tuttavia è che il diritto dei rifugiati dovrebbe occuparsi di azioni che negano la dignità umana in qualsiasi modo e che il criterio appropriato sia la negazione comprovata o sistematica di diritti umani fondamentali"».</p>	
FR Consiglio di Stato	M.B., 349824 27/07/2012	<p>Senza sul riconoscimento dello status di rifugiato per motivi di orientamento sessuale.</p> <p>Protezione contro persecuzioni o danni gravi – Non volontà dello Stato</p> <p><b>Non volontà dello Stato di fornire protezione quando la persecuzione è tollerata o condonata dallo Stato, punto 3:</b> «Considerando [...] che la circostanza che l'appartenenza al gruppo sociale non sia oggetto di alcuna disposizione penale repressiva specifica non incide sulla valutazione della realtà delle persecuzioni derivanti da tale appartenenza, che può, in assenza di qualsiasi disposizione penale specifica, derivare sia da disposizioni di diritto comune applicate abusivamente al gruppo sociale in questione, sia da comportamenti emananti dalle autorità, incoraggiati o favoriti da tali autorità o semplicemente da queste tollerati [...]».</p>	
CZ Corte suprema amministrativa	HR v <i>Ministry of the Interior</i> , 5 Asz 2/2012-49 02/08/2012	<p>Senza sull'esclusione dallo status di rifugiato e definizione di particolare gruppo sociale.</p> <p>Definizione di rifugiato – Particolare gruppo sociale</p> <p><b>Definizione di particolare gruppo sociale, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «Si può pertanto concludere che la posizione del richiedente si possa classificare come appartenente a un particolare gruppo sociale. Questo gruppo può essere "definito molto facilmente, poiché si tratta di individui che, prima della caduta del regime di Saddam Hussein, erano membri dell'esercito iracheno e di altri corpi armati, o partecipavano all'esercizio del potere, e per questo motivo sono percepite dal resto della popolazione come sostenitori o rappresentanti del vecchio regime, specialmente quando seguono anche la religione sunnita. Si tratta di un gruppo di persone che si possono identificare in modo abbastanza preciso perché hanno uno status identico o simile e queste persone potrebbero essere esposte, secondo la citata raccomandazione dell'UNHCR, al rischio di persecuzione da parte di gruppi armati e di aggressioni, che il governo iracheno non è al momento in grado di impedire"».</p>	
PL Tribunale amministrativo regionale di Varsavia	V SA/Ws 2459/11 05/02/2013	<p>Senza sulla mancanza di protezione contro le persecuzioni per il riconoscimento dello status di rifugiato.</p> <p>Protezione contro persecuzioni o danni gravi – Nessun obbligo di esaurimento delle vie di ricorso interne</p> <p><b>Mancanza di protezione contro le persecuzioni non subordinata all'esaurimento delle vie di ricorso interne, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «Inoltre, il tribunale ha constatato che le autorità avevano interpretato erroneamente l'articolo 1A(2) della Convenzione di Ginevra per quanto concerne la valutazione del fatto che la richiedente non abbia chiesto protezione alle autorità competenti nel suo paese contro atti di persecuzione ad opera di soggetti non statuali. La posizione che un richiedente debba dimostrare in ogni caso di aver esaurito tutte le forme di protezione disponibili nel proprio paese di origine non è accettabile. La condizione della mancanza di protezione da parte dello Stato non deve essere sempre intesa come un obbligo assoluto di esaurire tutte le vie di ricorso interne. Il fatto che la polizia, come dimostrato dalla richiedente, non disponesse di elementi per avviare un'indagine suggerirebbe che la richiedente si sia rivolta alle autorità statali per chiedere protezione, che tuttavia non le è stata concessa».</p>	

SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/riferimento/data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwG 10 C 23.12, BVerwG:2013:200213U10C2312.0 20/02/2013	Sentenza sulla professione pubblica della fede religiosa come persecuzione per il riconoscimento dello status di rifugiato. Definizione di rifugiato – Atto di persecuzione (articolo 9, paragrafo 1, lettera a), DQ (rifusione) – Professione pubblica della fede religiosa – Violazione grave della libertà di religione <b>Proibizione della professione pubblica della fede religiosa come violazione grave della libertà di religione equivalente a persecuzione nell'accezione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), DQ (rifusione), punto 30,</b> disponibile in inglese all'indirizzo <a href="http://www.bverwg.de">www.bverwg.de</a> : «Conformemente alle disposizioni della legge federale, il tribunale stabilisce che la proibizione della professione pubblica di una religione sia già di per sé un motivo sufficiente per configurare una grave violazione del diritto della libertà di religione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2011/95/UE [...]». Il tribunale afferma – in linea con la sentenza CGUE del 5 settembre 2012 – che l'ambito di tutela della libertà di religione previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva comprende anche la professione pubblica della religione, così come il diritto di diffondere la fede tramite il proselitismo e di persuadere altri ad accettarla [...]. Allo stesso modo, considera i divieti previsti dal codice penale pakistano per gli Ahmadi come un atto di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva, se si impedisce al singolo credente di professare la propria fede in maniera talmente severa da violare lo standard minimo in termini di diritti umani [...]. In virtù della natura della questione, si fa riferimento a una grave violazione dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva. Secondo il corretto parere del tribunale, tale grave violazione dei diritti umani può essere costituita anche da consistenti limitazioni o proibizioni della professione pubblica di una fede, laddove tale professione sia "di fondamentale importanza", secondo l'interpretazione di una data religione o l'interpretazione del singolo credente – non necessariamente identica [...]».	
PL Corte suprema amministrativa di Varsavia	II OSK 126/07 12/03/2013	Sentenza sulla famiglia come particolare gruppo sociale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. Definizione di rifugiato – Particolare gruppo sociale – Familiari <b>Familiari come potenziale gruppo sociale particolare ai sensi dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione sui rifugiati, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «Nel caso in esame le autorità hanno pertanto ipotizzato erroneamente che il fatto che al cognato del richiedente fosse stato concesso lo status di rifugiato non potesse influire sulla decisione di concedere anche al richiedente lo status di rifugiato, concludendo che la persecuzione non riguardava direttamente il richiedente. Va rilevato che la convenzione di Ginevra mette in relazione il riconoscimento dello status di rifugiato con l'esistenza di un timore fondato di subire persecuzioni per i motivi citati nella stessa convenzione. Uno di questi motivi è l'appartenenza a un particolare gruppo sociale. Riconoscere che il richiedente è un membro di un gruppo a rischio di persecuzione significa quindi che la persecuzione ha carattere individuale. Se, dunque, vi sono motivi di ritenere che il fatto di essere un familiare di un rifugiato riconosciuto soddisfi la condizione dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale, allora è solo dimostrando l'assenza di un timore fondato di persecuzione per questo motivo che il rifiuto della domanda può essere giustificato».	
AT Corte costituzionale	U1674/12 12/03/2013	Sentenza sui requisiti per la protezione sussidiaria. Protezione all'interno del paese d'origine – Valutazione <b>Valutazione del rischio per la determinazione della protezione all'interno del paese d'origine da basare sulla destinazione effettiva del richiedente, punto 2.1:</b> «Per la valutazione del rischio, necessaria per la determinazione della protezione sussidiaria, in caso di conflitto armato a livello nazionale (articolo 8, paragrafo 1, della legge sull'asilo del 2005) si deve far riferimento all'effettiva destinazione del richiedente nell'eventualità di un rimpatrio. Qualora la regione di origine del richiedente non venga presa in considerazione come luogo di destinazione a causa del pericolo che incombe su di lui in loco, egli può solo tenendo conto delle condizioni generali vigenti in tale paese, nonché delle proprie circostanze personali, essere destinato ad un'altra regione del paese (articolo 11, paragrafo 2 della legge sull'asilo del 2005, p.es Corte costituzionale, sentenza dell'11.10.2012, U677/12)».	Austria, Corte costituzionale – U677/12
CZ Corte suprema amministrativa	AS v Ministry of the Interior, Asz 56/2012-8 15/05/2013	Sentenza sui requisiti per la protezione internazionale nel contesto dell'estradizione penale. <b>Responsabili non statuali della persecuzione o del danno grave – Protezione contro persecuzioni o danni gravi</b> <b>Obbligo di accertare l'esistenza della protezione contro la persecuzione in caso di responsabili non statuali della persecuzione, sintesi in inglese nell'EDAL:</b> «La Corte ha affermato inoltre che qualora il timore di danni gravi denunciato dal richiedente derivasse dalle azioni di privati, i cosiddetti responsabili non statuali della persecuzione, sarebbe necessario esaminare l'effettività della protezione offerta dalle autorità russe nei confronti di simili azioni».	
FR Corte nazionale per il diritto di asilo	M R, 13000622 C 15/07/2013	Sentenza sui requisiti per lo status di rifugiato. Protezione contro persecuzioni o danni gravi – Richiesta di protezione già presentata <b>Necessità che il richiedente abbia cercato di ottenere protezione dal proprio paese contro le persecuzioni</b> «Considerando [...] che, d'altra parte, egli non potrebbe far valere l'assenza di protezione delle autorità, poiché non l'ha richiesta; che di conseguenza M.R. non può sostenere che sarebbe esposto, in caso di ritorno, a persecuzioni per motivi religiosi, ai sensi delle citate disposizioni dell'articolo 1, sezione A, punto 2, della convenzione di Ginevra [...]».	
FR Consiglio di Stato	350661 25/07/2013	Sentenza sul concetto di particolare gruppo sociale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. Definizione di rifugiato – Particolare gruppo sociale – Identità distinta <b>Identità distinta di un gruppo sociale ai sensi della Convenzione sui rifugiati, punto 5:</b> «Considerando che con la conclusione secondo la quale le donne vittime di reti di trafficanti di esseri umani, che hanno attivamente cercato di sfuggire al loro controllo, costituiscono un gruppo sociale, senza verificare se, al di fuori delle reti di prostituzione che le minacciano, la società circostante o le istituzioni le percepissero come dotate di un'identità propria, costitutiva di un gruppo sociale ai sensi della convenzione, il tribunale nazionale per il diritto d'asilo è incorso in un errore di diritto [...]».	



SM/organo giurisdizionale	Nome della causa/ riferimento/ data	Pertinenza/parole chiave/punti principali	Cause citate
CZ Corte suprema amministrativa	J v Minister of the Interior, 4 Azs 24/2013-34 20/09/2013	<p>Senza sui requisiti per lo status di rifugiato.</p> <p>Protezione all'interno del paese d'origine – Disponibilità di fatto e di diritto</p> <p><b>Disponibilità di fatto e di diritto della protezione all'interno del paese d'origine</b>, sintesi in inglese nell'EDAL: «Quanto alla possibilità di trasferimento all'interno del paese d'origine, la corte ha precisato, con riferimento alla sua precedente giurisprudenza, che prima di lasciare il paese si dovrebbe privilegiare il trasferimento interno e pertanto è logico prendere in esame la sua disponibilità nell'ambito della procedura di asilo. Tuttavia, occorre valutare se sia disponibile di fatto e di diritto con riguardo alla particolare situazione del richiedente».</p>	
UK Tribunale superiore	MS (Coptic Christians: Egypt) CG [2013] UKUT 611 (IAC) 03/12/2013	<p>Senza sui requisiti per la protezione internazionale.</p> <p>Protezione effettiva contro la persecuzione o il danno grave – Stato di emergenza – Diritti inderogabili sanciti dalla CEDU</p> <p><b>Protezione effettiva contro la persecuzione o il danno grave in caso di stato di emergenza, punto 151:</b> «In relazione a un paese che si trova in uno stato di emergenza pregiudizievole per la vita della nazione e che prende misure strettamente necessarie per affrontare la situazione, la sua capacità di fornire una protezione adeguata ai sensi della direttiva 2004/83/CE (direttiva qualifiche) deve essere valutata con riferimento all'osservanza generale dei diritti inderogabili sanciti dalla CEDU».</p>	
DE Tribunale amministrativo federale	BVerwG 1 C 4-13, BVerwG:2014:130214UIC4.13.0 13/02/2014	<p>Senza sul rimborso di prestazioni sociali concesse alla sorella del richiedente.</p> <p>Diritto di soggiorno (art. 24, DQ (rifusione)) – Natura dichiaratoria del riconoscimento del status di rifugiato – Applicazione non retroattiva</p> <p><b>Malgrado la natura dichiaratoria del riconoscimento dello status di rifugiato, il diritto di soggiorno (articolo 24 DQ (rifusione) sui permessi di soggiorno) non ha effetto retroattivo sul riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della DQ (rifusione), para. 15:</b> «Dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE, in base al quale gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato, il più presto possibile dopo aver riconosciuto loro la protezione internazionale, un permesso di soggiorno, si evince che il diritto di soggiorno per il rifugiato riconosciuto è correlato, in forza del diritto dell'Unione, al riconoscimento della protezione come rifugiato, il quale, malgrado la sua natura dichiaratoria, non implica alcun effetto retroattivo complessivo. Inoltre, né le disposizioni della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, né la direttiva 2011/95/UE incidono sul rapporto giuridico tra il ricorrente in qualità di garante e la convenuta. Anche a tale proposito non sussiste, evidentemente, alcuna necessità di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE».</p>	
UK Tribunale superiore	NA and VA (Protection: Article 7(2) Qualification Directive) India [2015] UKUT 00432 (IAC) 29/05/2015	<p>Senza su una domanda di protezione internazionale.</p> <p>Articolo 7, paragrafo 2, DQ (rifusione) – Soggetti che offrono protezione – Qualità della protezione</p> <p><b>Interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 2, DQ (rifusione), punti 13-17:</b> «13. A nostro parere, la distanza che separa le parti sulla "questione del tra l'altro" è sottile. A nostro giudizio, l'inserimento dell'espressione "tra l'altro", paragrafo 2, ha l'effetto di porre l'accento sul termine "in generale". Questo termine, modesto elemento della lingua inglese, significa incontrovertibilmente "normalmente" o "nella generalità dei casi" e pertanto indica che le misure specifiche che seguono potrebbero non essere sufficienti in un singolo caso a costituire una "protezione". Ne consegue che la presenza di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e (nostra enfasi) l'accesso del richiedente a tale sistema in un dato caso possono non configurare una protezione. [...] 14. Quindi l'aspetto centrale della formulazione dell'articolo 7, paragrafo 2, che indubbiamente è stata scelta con cura e intenzione seguendo la normale procedura di osservazioni, negoziati e delibere tra gli Stati membri, è quello di non essere prescrittiva. Le espressioni "in generale" e "tra l'altro", se combinate, hanno altri effetti. Anzitutto, conferiscono chiaramente allo Stato interessato una possibilità di scelta o margine di discrezionalità: l'articolo 7, paragrafo 2, non obbliga uno Stato a prevedere misure particolari di protezione. In secondo luogo, l'articolo 7, paragrafo 2, non prevede né minimi né massimi. Si può quindi concepire che in alcuni Stati una protezione concreta ed effettiva possa essere fornita attraverso misure e previsioni che, viste attraverso la lente di un paese avanzato del primo mondo, non corrispondono a un sistema giuridico effettivo che permette di individuare, perseguire penalmente e punire atti che costituiscono una persecuzione o un danno grave e a un accesso a un sistema da parte del singolo individuo. Ad esempio, in un dato contesto è possibile che si debba prendere in considerazione una misura di carattere puramente deterrente o preventivo basata sul timore di rappresaglie da parte del clan o della famiglia, il che è coerente con la natura intrinsecamente individuale di ciascun caso e con il contesto sensibile ai fatti verso il quale l'indagine giudiziaria viene diretta. 15. Esiste un ulteriore effetto della formulazione utilizzata che è anch'esso degno di nota. L'articolo 7, paragrafo 2, parla di "soggetti di cui al paragrafo 1", che non si limitano a enti statali. In linea di principio, sembra improbabile che in molti paesi del mondo le misure che seguono le parole "tra l'altro" saranno concepite o istituite da "partiti" o "organizzazioni" del genere previsto. Di conseguenza, una misura che può apparire poco familiare, non convenzionale o non ortodossa nei paesi sviluppati, in linea di principio, può costituire una protezione effettiva contro le persecuzioni o contribuirvi. Questo è illustrato nella recente decisione del Tribunale superiore in MOI and Others (Return to Mogadishu) Somalia CG [2014] UKUT 00442 (IAC) nella quale, nel considerare la questione della sufficiente protezione, il Tribunale ha individuato quello che ha descritto come un "apparato di protezione" per i civili, composto da vari elementi: forze armate, forze di polizia, polizia distrettuale, composta principalmente da membri dei clan dominanti, la "famiglia nucleare", guardie armate private e un governo centrale funzionante [...]. Quanto precede è coerente con il Manuale UNHCR al punto [65]. Quindi, a titolo di ulteriore esempio, nel valutare il sistema complessivo di protezione bisognerebbe prendere in considerazione la disponibilità in Pakistan di case protette per le donne, sorvegliate da guardie del corpo armate. 16. L'altra caratteristica dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva qualifiche che vale la pena di evidenziare nel presente contesto è lo standard delle "adequate measure", che implica i concetti familiari di margine di apprezzamento e proporzionalità [...]. Inoltre, crea un collegamento diretto tra questa misura del diritto UE e la CEDU, nello specifico l'articolo 2, e il principio "Osman" (infra). 17. Le "adequate measure" necessarie per offrire un'effettiva protezione in linea di principio potrebbero comprendere un'ampia gamma di misure. Quindi, mentre nel caso in esame si pone l'accento sulla necessità di un modello efficace di protezione dei testimoni, potrebbero essere necessarie altre misure a seconda del singolo contesto: a titolo esemplare, sicurezza interna, potenziamento della protezione fornita dalla polizia; semplici avvertimenti e consigli sulla sicurezza alla persona interessata; il rilascio del porto d'armi; o, in extremis, quello che nel Regno Unito è ormai noto come "pacchetto completo di trasferimento", che può comprendere un cambiamento di identità accompagnato da un adeguato sostegno finanziario e logistico. Nel diritto, il contesto è tutto: Lord Steyn in R (Daly) v Secretary of State for the Home Department [...]. Inoltre, vorremmo mettere in evidenza il principio correlato che il richiedente deve fornire prove chiare e convincenti dell'incapacità dello Stato d'origine di fornire ai suoi cittadini una protezione efficace. Questo deriva dalla logica sottostante della protezione internazionale come surrogato, che interviene come ultima ratio: cfr. Canada (Attorney General) v Ward [...].».</p>	<p>UK, Tribunale superiore – MOI and Others (Return to Mogadishu) Somalia CG [2014] UKUT 00442 (IAC) UK, Camera del Lord – R (Daly) v Secretary of State for the Home Department [2001] 2 AC 532 Canada, Corte suprema – Canada (Attorney General) v Ward [1993] 2 SCR 689</p>





## Per contattare l'Unione europea

### Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)

### Telefonicamente o per email

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

- al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),
- al numero +32 22999696, oppure
- per email dal sito [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)

## Per informarsi sull'Unione europea

### Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali: [https://europa.eu/european-union/index\\_it](https://europa.eu/european-union/index_it)

### Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito EU Bookshop (<https://publications.europa.eu/bookshop>). Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)).

### Legislazione dell'UE e documenti correlati

La banca dati EurLex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <http://eur-lex.europa.eu>

### Open Data dell'UE

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.



■ Ufficio delle pubblicazioni